

GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Lunedì, 8 agosto 2022

SI PUBBLICA
IL LUNEDÌ E IL GIOVEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

UNIONE EUROPEA

SOMMARIO

REGOLAMENTI, DECISIONI E DIRETTIVE

Decisione (UE) 2022/911 della Banca centrale europea, del 19 aprile 2022, relativa ai termini e alle condizioni di TARGET-ECB e che abroga la decisione 2007/601/CE (BCE/2007/7) (BCE/2022/22) (22CE1526)..... Pag. 1

Indirizzo (UE) 2022/912 della Banca centrale europea, del 24 febbraio 2022, relativo a un sistema di trasferimento espresso transeuropeo automatizzato di regolamento lordo in tempo reale (TARGET) di nuova generazione e che abroga l'indirizzo 2013/47/UE (BCE/2012/27) (BCE/2022/8) (22CE1527)..... Pag. 84

Pubblicati nel n. L 163 del 17 giugno 2022

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/913 della Commissione, del 30 maggio 2022, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 relativo all'incremento temporaneo dei controlli ufficiali e delle misure di emergenza che disciplinano l'ingresso nell'Unione di determinate merci provenienti da alcuni paesi terzi, e che attua i regolamenti (UE) 2017/625 e (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (22CE1528)..... Pag. 186


Regolamento di esecuzione (UE) 2022/914 della Commissione, del 10 giugno 2022, che modifica gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per quanto riguarda le voci relative al Canada, al Regno Unito e agli Stati Uniti negli elenchi di paesi terzi da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di pollame, materiale germinale di pollame e carni fresche di pollame e selvaggina da penna (22CE1529)..... Pag. 212

Raccomandazione (UE) 2022/915 del Consiglio, del 9 giugno 2022, sulla cooperazione operativa nell'attività di contrasto (22CE1530)..... Pag. 238


Pubblicati nel n. L 158 del 13 giugno 2022

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/916 della Commissione, del 7 giugno 2022, relativo all'approvazione di una modifica dell'Unione al disciplinare di una denominazione di origine protetta o di un'indicazione geografica protetta [«Jumilla» (DOP)] (22CE1531)..... Pag. 250

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/917 della Commissione, del 13 giugno 2022, recante modifica dell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 che stabilisce misure speciali di controllo della peste suina africana (22CE1532)..... Pag. 252



<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2022/918 della Commissione, del 13 giugno 2022, che stabilisce le specifiche tecniche per i requisiti dei dati per la tematica catene globali del valore a norma del regolamento (UE) 2019/2152 del Parlamento europeo e del Consiglio (22CE1533)</u>	Pag. 292
<u>Decisione di esecuzione (UE) 2022/919 della Commissione, dell'8 giugno 2022, che modifica la decisione 2005/381/CE per quanto riguarda il questionario per la relazione sull'applicazione della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2022) 3604] (22CE1534)</u>	Pag. 301
<u>Decisione di esecuzione (UE) 2022/920 della Commissione, del 13 giugno 2022, relativa ad alcune misure di emergenza contro la peste suina africana in Italia [notificata con il numero C(2022) 4094] (22CE1535)</u>	Pag. 339
<u>Decisione di esecuzione (UE) 2022/921 della Commissione, del 13 giugno 2022, relativa ad alcune misure di emergenza contro la peste suina africana in Germania [notificata con il numero C(2022) 4096] (22CE1536)</u>	Pag. 343
<i>Pubblicati nel n. L 159 del 14 giugno 2022</i>	
<u>Regolamento (UE) 2022/922 del Consiglio, del 9 giugno 2022, sull'istituzione e sul funzionamento di un meccanismo di valutazione e di monitoraggio per verificare l'applicazione dell'acquis di Schengen, che abroga il regolamento (UE) n. 1053/2013 (22CE1537)</u>	Pag. 346
<u>Regolamento delegato (UE) 2022/923 della Commissione, dell'11 marzo 2022, recante rettifica della versione in lingua svedese del regolamento delegato (UE) 2021/1189 che integra il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la produzione e la commercializzazione di materiale riproduttivo vegetale di materiale eterogeneo biologico di generi o specie particolari (22CE1538)</u>	Pag. 373
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2022/924 della Commissione, dell'8 giugno 2022, recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Spreewälder Gurkensülze» (IGP)] (22CE1539)</u>	Pag. 374
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2022/925 della Commissione, del 14 giugno 2022, che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 per quanto riguarda le malattie elencate degli animali acquatici e l'elenco di specie e gruppi di specie che comportano un notevole rischio di diffusione di tali malattie elencate (22CE1540)</u>	Pag. 375
<i>Pubblicati nel n. L 160 del 15 giugno 2022</i>	
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2022/926 della Commissione, del 15 giugno 2022, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di tubi di ghisa duttile (detta anche ghisa a grafite sferoidale) originari dell'India in seguito al riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio (22CE1541)</u>	Pag. 380
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2022/927 della Commissione, del 15 giugno 2022, che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di tubi di ghisa duttile (detta anche ghisa a grafite sferoidale) originari dell'India in seguito al riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 18 del regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio (22CE1542)</u>	Pag. 407
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2022/928 della Commissione, del 15 giugno 2022, che modifica gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per quanto riguarda le voci relative al Canada, al Regno Unito e agli Stati Uniti negli elenchi di paesi terzi da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di pollame, materiale germinale di pollame e carni fresche di pollame e selvaggina da penna (22CE1543)</u>	Pag. 446
<u>Decisione dell'autorità di vigilanza EFTA n. 292/21/COL, del 15 dicembre 2021, che modifica le norme procedurali e sostanziali in materia di aiuti di Stato introducendo nuovi orientamenti destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio [2022/929] (22CE1544)</u>	Pag. 460
<i>Pubblicati nel n. L 161 del 16 giugno 2022</i>	
<u>Regolamento delegato (UE) 2022/930 della Commissione, del 10 marzo 2022, che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio specificando le commissioni relative alla vigilanza dei fornitori di servizi di comunicazione dati da parte dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (22CE1545)</u>	Pag. 500



<u>Regolamento delegato (UE) 2022/931 della Commissione, del 23 marzo 2022, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo norme per l'esecuzione dei controlli ufficiali per quanto riguarda i contaminanti negli alimenti (22CE1546).....</u>	Pag. 506
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2022/932 della Commissione, del 9 giugno 2022, concernente modalità pratiche uniformi per l'esecuzione dei controlli ufficiali per quanto riguarda i contaminanti negli alimenti, contenuti specifici aggiuntivi dei piani di controllo nazionali pluriennali e modalità specifiche aggiuntive per l'elaborazione di tali piani (22CE1547).....</u>	Pag. 512
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2022/933 della Commissione, del 13 giugno 2022, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata (22CE1548).....</u>	Pag. 522
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2022/934 della Commissione, del 16 giugno 2022, che dispone la registrazione delle importazioni di determinate ruote di alluminio per autoveicoli originarie del Marocco (22CE1549).....</u>	Pag. 526
<u>Decisione (UE) 2022/935 del Consiglio, del 13 giugno 2022, relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di consiglio di associazione istituito dall'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica araba d'Egitto, dall'altra, in merito all'adozione delle priorità del partenariato UE-Egitto 2021-2027 (22CE1550).....</u>	Pag. 530
<u>Decisione (UE) 2022/936 del Consiglio, del 13 giugno 2022, relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea nella 14a riunione del comitato di esperti tecnici dell'Organizzazione intergovernativa per i trasporti internazionali per ferrovia per quanto riguarda le modifiche delle prescrizioni tecniche uniformi in materia di applicazioni telematiche per il trasporto merci e la modifica dell'allegato B delle regole uniformi ATMF sulle deroghe, nonché nella procedura scritta del comitato di revisione dell'OTIF per quanto riguarda la modifica delle regole uniformi ATMF (22CE1551).....</u>	Pag. 534
<u>Decisione di esecuzione (UE) 2022/937 della Commissione, del 16 giugno 2022, che abroga la decisione 2006/563/CE recante alcune misure di protezione relative all'influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N1 negli uccelli selvatici nella Comunità (22CE1552).....</u>	Pag. 536

Publicati nel n. L 162 del 17 giugno 2022


RETTIFICHE

<u> Rettifica della decisione (PESC) 2022/660 del Consiglio, del 21 aprile 2022, che modifica la decisione 2014/145/PESC, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina (GU L 120 del 21 aprile 2022) (22CE1553).....</u>	Pag. 538
---	----------

Publicato nel n. L 158 del 13 giugno 2022


<u> Rettifica del regolamento (UE) 2019/1009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, che stabilisce norme relative alla messa a disposizione sul mercato di prodotti fertilizzanti dell'UE, che modifica i regolamenti (CE) n. 1069/2009 e (CE) n. 1107/2009 e che abroga il regolamento (CE) n. 2003/2003 (GU L 170 del 25 giugno 2019) (22CE1554).....</u>	Pag. 538
<u> Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2022/658 del Consiglio, del 21 aprile 2022, che attua il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina (GU L 120 del 21 aprile 2022) (22CE1555).....</u>	Pag. 538
<u> Rettifica del regolamento (UE) 2015/1185 della Commissione, del 24 aprile 2015, recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibile solido (GU L 193 del 21 luglio 2015) (22CE1556).....</u>	Pag. 539

Publicati nel n. L 161 del 16 giugno 2022



AVVERTENZA

Le indicazioni contenute nelle note dei provvedimenti qui pubblicati si riferiscono alla «Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea».



REGOLAMENTI, DECISIONI E DIRETTIVE

DECISIONE (UE) 2022/911 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 19 aprile 2022

relativa ai termini e alle condizioni di TARGET-ECB e che abroga la decisione 2007/601/CE (BCE/2007/7) (BCE/2022/22)

IL COMITATO ESECUTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare il primo e il quarto trattino dell'articolo 127, paragrafo 2,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare l'articolo 3.1 e gli articoli 17, 22 e 23,

considerando quanto segue:

- (1) Il sistema di trasferimento espresso transeuropeo automatizzato di regolamento lordo in tempo reale (TARGET2) è disciplinato dall'indirizzo 2013/47/UE (BCE/2012/27) della Banca centrale europea ⁽¹⁾.
- (2) Il 6 dicembre 2017 il Consiglio direttivo ha approvato il progetto di consolidamento T2-T2S, il cui obiettivo è consolidare e ottimizzare TARGET2 e TARGET2-Securities (T2S), beneficiando di approcci all'avanguardia e di innovazione tecnologica, consentendo una riduzione dei loro costi operativi combinati e migliorando la gestione della liquidità tra i vari servizi. Il risultato del progetto di consolidamento T2-T2S è il sistema di trasferimento espresso transeuropeo automatizzato di regolamento lordo in tempo reale (TARGET) di nuova generazione che offre regolamento in euro in moneta di banca centrale.
- (3) A decorrere dal 21 novembre 2022, TARGET2 sarà sostituito da TARGET.
- (4) Come nel caso di TARGET2, TARGET è giuridicamente strutturato come una molteplicità di sistemi di pagamento, in cui tutti i sistemi componenti TARGET sono quanto più possibile armonizzati.
- (5) TARGET fornisce servizi centrali di gestione della liquidità, tra cui il regolamento delle operazioni di banca centrale tramite conti in contanti principali (Main Cash Account, MCA), regolamento lordo in tempo reale per pagamenti di importo rilevante tramite conti in contanti dedicati (DCA), pagamenti in contanti in relazione al regolamento titoli tramite conti in contanti dedicati T2S (DCA T2S), regolamento dei pagamenti istantanei tramite conti in contanti dedicati in TARGET Instant Payment Settlement (TIPS) (TIPS DCA) e servizi per il regolamento dei sistemi ancillari tramite sotto-conti, conti tecnici RTGS AS, conti dei fondi di garanzia AS e conti tecnici TIPS AS.

⁽¹⁾ Indirizzo 2013/47/UE della Banca centrale europea, del 5 dicembre 2012, relativo ad un sistema di trasferimento espresso transeuropeo automatizzato di regolamento lordo in tempo reale (TARGET2) (BCE/2012/27) (GU L 30 del 30.1.2013, pag. 1).



- (6) I sistemi componenti di TARGET2 di proprietà delle rispettive banche centrali nazionali dell'Eurosistema e da esse gestiti sono stati identificati collettivamente ⁽²⁾ come sistemi di pagamento di importanza sistemica (SPIS) soggetti al regolamento (UE) n. 795/2014 della Banca centrale europea (BCE/2014/28) ⁽³⁾. I rispettivi sistemi componenti di TARGET, in quanto sistemi di pagamento che sostituiscono tali sistemi componenti di TARGET2, rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 795/2014 (BCE/2014/28) e devono rispettare gli obblighi di sorveglianza stabiliti in tale regolamento.
- (7) I sistemi componenti di TARGET costituiscono i successori legali dei corrispondenti sistemi componenti di TARGET2.
- (8) Il 24 febbraio 2022 il Consiglio direttivo ha adottato l'indirizzo (UE) 2022/912 (BCE/2022/8) della Banca centrale europea ⁽⁴⁾ che abroga l'indirizzo 2013/47/UE (BCE/2012/27).
- (9) L'abrogazione dell'indirizzo 2013/47/UE (BCE/2012/27) richiede modifiche ai termini e alle condizioni di TARGET2-BCE. Per ragioni di certezza giuridica, è opportuno adottare una nuova decisione per dare attuazione a tali modifiche. Pertanto, è opportuno abrogare la decisione 2007/601/CE della Banca centrale europea (BCE/2007/7) ⁽⁵⁾.
- (10) Al fine di garantire un'efficace attuazione dell'indirizzo (UE) 2022/912 (BCE/2022/8), la presente decisione dovrebbe entrare in vigore senza indebito ritardo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Ambito di applicazione


1. Il sistema componente di TARGET della BCE (TARGET-ECB) si limita alle seguenti operazioni:
- elaborazione dei pagamenti propri della BCE;
 - elaborazione dei pagamenti della clientela della BCE;
 - fornitura di servizi di regolamento a soggetti gestori di sistemi ancillari, ivi compresi soggetti insediati al di fuori dello Spazio economico europeo, a condizione che tali soggetti:
 - siano sottoposti alla sorveglianza di un'autorità competente;
 - osservino gli obblighi di sorveglianza per l'ubicazione delle infrastrutture che offrono servizi in euro pubblicati sul sito Internet della BCE;
 - l'accesso a TARGET-ECB sia stato loro accordato dal Consiglio direttivo.
2. La BCE può accettare esclusivamente i seguenti clienti e può agire per loro conto:
- banche centrali;
 - organizzazioni europee;
 - organizzazioni internazionali;
 - in virtù di una decisione ad hoc del Consiglio direttivo, governi centrali degli Stati membri dell'Unione europea o enti pubblici da essi designati.

⁽²⁾ Decisione 2014/533/UE della Banca centrale europea, del 13 agosto 2014, relativa all'identificazione di TARGET2 come sistema di pagamento di importanza sistemica ai sensi del regolamento (UE) n. 795/2014 sui requisiti di sorveglianza per i sistemi di pagamento a rilevanza sistemica (BCE/2014/35) (GU L 245 del 20.8.2014, pag. 5).

⁽³⁾ Regolamento (UE) n. 795/2014 della Banca centrale europea, del 3 luglio 2014, sui requisiti di sorveglianza per i sistemi di pagamento di importanza sistemica (BCE/2014/28) (GU L 217 del 23.7.2014, pag. 16).

⁽⁴⁾ Indirizzo (UE) 2022/912 della Banca centrale europea del 24 febbraio 2022 relativo a un sistema di trasferimento espresso transeuropeo automatizzato di regolamento lordo in tempo reale (TARGET) di nuova generazione e che abroga l'indirizzo 2013/47/UE (BCE/2012/27) (BCE/2022/8) cfr. pag. 84 della presente Gazzetta ufficiale).

⁽⁵⁾ Decisione 2007/601/CE della Banca centrale europea, del 24 luglio 2007, relativa ai termini e alle condizioni di TARGET2-BCE (BCE/2007/7) (GU L 237 dell'8.9.2007, pag. 71).



*Articolo 2***Definizioni**

Ai fini della presente decisione, si applicano le definizioni di cui all'allegato III.

*Articolo 3***Termini e condizioni per la partecipazione a TARGET-ECB**

1. La partecipazione a TARGET-ECB è disciplinata esclusivamente dalle condizioni per la partecipazione a TARGET-ECB stabilite nell'allegato I.
2. In conformità all'articolo 9, paragrafo 2, dell'indirizzo (UE) 2022/912 (BCE/2022/8), a decorrere dal 20 novembre 2023, la BCE non apre conti diversi dai conti TARGET per i partecipanti idonei per fornire servizi rientranti nell'ambito di applicazione dell'indirizzo (UE) 2022/912 (BCE/2022/8), ad eccezione dei conti che sono utilizzati per detenere fondi sequestrati o fondi costituiti in pegno a un creditore terzo o fondi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2021/378 della Banca centrale europea (BCE/2021/1) ⁽⁶⁾.
3. La partecipazione a TARGET-ECB è inoltre disciplinata dall'articolo 11 dell'indirizzo (UE) 2022/912 (BCE/2022/8), se del caso.

*Articolo 4***Abrogazione della decisione BCE/2007/7**

La decisione 2007/601/CE (BCE/2007/7) è abrogata a decorrere dal 21 novembre 2022.

*Articolo 5***Entrata in vigore**

La presente decisione entra in vigore il quinto giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 21 novembre 2022.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 19 aprile 2022

La presidente della BCE
Christine LAGARDE

⁽⁶⁾ Regolamento (UE) 2021/378 della Banca centrale europea, del 22 gennaio 2021, sull'applicazione degli obblighi di riserve minime (BCE/2021/1) (GU L 73 del 3.3.2021, pag. 1).



ANNEX I

CONDITIONS FOR PARTICIPATION IN TARGET-ECB

PART I

General terms and conditions

Article 1

Scope

The terms and conditions set out in this Part I govern the relationship between the ECB and its participants in TARGET-ECB. The terms and conditions set out in the following Parts II, III, IV, V, VI and VII apply as far as participants opt for and are granted one or more accounts described in such Parts. The terms and conditions set out in Parts I to VII of this Annex are referred to in this Decision collectively as the 'Conditions'.

Article 2

Appendices

1. The following Appendices form an integral part of these Conditions:

Appendix I: Technical specifications for the processing of cash transfer orders

Appendix II: TARGET compensation scheme

Appendix III: Terms of reference for capacity and country opinions

Appendix IV: Business continuity and contingency procedures

Appendix V: TARGET operating schedule

Appendix VI: Fee schedule

Appendix VII: Requirements regarding information security management and business continuity management

2. In the event of any conflict or inconsistency between the content of any appendix and the content of any other provision in these Conditions, the latter shall prevail.

Article 3

General description of TARGET

1. TARGET is legally structured as a multiplicity of payment systems composed of all TARGET component systems, each of which is designated as a 'system' under the relevant national law implementing Directive 98/26/EC of the European Parliament and of the Council⁽¹⁾. TARGET-ECB is designated as a 'system' under § 1(16) of the *Kreditwesengesetz* (KWG).

2. TARGET comprises payment systems in euro that settle in central bank money and provide central liquidity management services, real-time gross settlement for payments and services for AS settlement, and enable cash payments in relation to securities settlement and the settlement of instant payments.

3. TARGET provides:

(a) MCAs for the settlement of central bank operations;

(b) RTGS DCAs for large value real-time gross settlement of payments and subaccounts if required for AS settlement;

(c) T2S DCAs for cash payments in relation to securities settlement;

⁽¹⁾ Directive 98/26/EC of the European Parliament and of the Council of 19 May 1998 on settlement finality in payment and securities settlement systems (OJ L 166, 11.6.1998, p. 45).



- (d) TIPS DCAs for the settlement of instant payments; and
- (e) the following accounts for AS settlement: (i) RTGS AS technical accounts; (ii) AS guarantee fund accounts; and (iii) TIPS AS technical accounts.

Each account in TARGET-ECB shall be identified by means of a unique account number made up of the elements described in Appendix I, paragraph 2.

Article 4

Access criteria

Entities managing ancillary systems (including entities established outside the European Economic Area (EEA)) and acting in that capacity, whose access to TARGET-ECB has been approved by the Governing Council, shall be the only entities that are eligible for participation in TARGET-ECB.

Article 5

Application procedure

1. In order to become a participant in TARGET-ECB, an eligible entity as described in Article 4 shall fulfil the following requirements:
 - (a) install, manage, operate, monitor and ensure the security of the necessary IT infrastructure to connect to TARGET-ECB and be able to submit cash transfer orders to it. In doing so, applicant participants may involve third parties but retain sole liability;
 - (b) have passed the tests required by the ECB;
 - (c) if it is an applicant for an RTGS DCA, a T2S DCA or a TIPS DCA it shall also hold or open an MCA with the ECB;
 - (d) provide a capacity opinion in the form specified in Appendix III, unless the information and representations to be provided in such capacity opinion have already been obtained by the ECB in another context;
 - (e) for the entities referred to in Article 4, established outside the EEA, provide a country opinion in the form specified in Appendix III, unless the information and representations to be provided in such country opinion have already been obtained by the ECB in another context;
 - (f) if it is an applicant for a TIPS DCA, has adhered to the SCT Inst scheme by signing the SEPA Instant Credit Transfer Adherence Agreement;
 - (g) if it is an applicant for a TIPS AS technical account, has provided evidence that the disclosure letter showing their intent to be an SCT Inst compliant Clearing and Settlement Mechanism (CSM) has been provided to the European Payments Council (EPC).
2. Applicants shall apply to the ECB, as a minimum enclosing the following documents/information:
 - (a) completed reference data collection forms as provided by the ECB;
 - (b) the capacity opinion, if required by the ECB, and the country opinion, if required by the ECB;
 - (c) if it is an applicant for a TIPS DCA, evidence of their adherence to the SCT Inst scheme;
 - (d) if the applicant is applying to use the TIPS AS settlement procedure, evidence that they have provided the EPC with the disclosure letter showing their intent to be an SCT Inst compliant CSM;
 - (e) if the applicant designates a paying agent, the evidence that the paying agent has agreed to act in that role.



3. Applicants which are already TARGET participants and apply for a new account as described in: (i) Part III (RTGS-DCA); (ii) Part IV (T2S DCA); (iii) Part V (TIPS DCA); (iv) Part VI (RTGS AS technical account); and/or (v) Part VII (TIPS AS technical account), shall comply with the provisions of paragraphs 1 and 2 to the extent relevant for the new account applied for.
4. The ECB may also request any additional information it deems necessary to decide on an application to open a TARGET account.
5. The ECB shall reject the application to participate if:
 - (a) the applicant is not an eligible entity as described in Article 4;
 - (b) one or more of the participation requirements referred to in paragraph 1 are not met; and/or
 - (c) according to the ECB's assessment, such participation would endanger the overall stability, soundness and safety of TARGET-ECB or of any other TARGET component system, or would jeopardise the ECB's performance of its tasks as described in the Statute of the European System of Central Banks and of the European Central Bank, or poses risks on the grounds of prudence.
6. The ECB shall communicate its decision on the application to become a participant in TARGET-ECB to the applicant participant within one month of the ECB's receipt of the application. Where the ECB requests additional information pursuant to paragraph 4, the decision shall be communicated within one month of the ECB's receipt of this information from the applicant. Any rejection decision shall contain reasons for the rejection.

Article 6

Participants

AS which use the RTGS AS settlement procedures or the TIPS AS settlement procedure shall be subject to the terms and conditions set out in this Part as well as in Part VI or Part VII, respectively. They may hold one or more MCAs, T2S DCAs and, exceptionally and if approved by the ECB, one or more RTGS DCAs except in relation to the clearing of instant payments pursuant to the SCT Inst scheme. If an AS holds an RTGS DCA or a T2S DCA it shall also hold at least one MCA with the ECB. In the event that an AS holds one or more MCAs or RTGS DCAs or T2S DCAs, the respective Parts of these Conditions shall also apply.

Article 7


Access to a participant's account by entities other than the participant

1. To the extent technically possible, a participant may give access to its TARGET accounts to one or more entities it designates, for the purposes of submitting cash transfer orders and performing other actions.
2. Cash transfer orders submitted or funds received by the entities designated by a participant as referred to in paragraph 1 shall be deemed to have been submitted or received by that participant itself.
3. The participant shall be bound by such cash transfer orders and any other action taken by the entity or entities referred to in paragraph 1, regardless of the content of, or any non-compliance with, the contractual or other arrangements between that participant and such entity.

Article 8

Billing

1. The ECB shall identify billable items according to Appendix VI and shall allocate each of them to the participant from which that billable item originates.



2. Any fee payable in relation to a cash transfer order submitted by or cash transfer received by an AS, irrespective of whether it uses the RTGS AS settlement procedures or an RTGS DCA, shall be exclusively charged to that AS.
3. Billable items generated by actions taken by the designated entities referred in Article 7, as well as by central banks acting on behalf of a participant, shall be allocated to the participant.
4. The ECB shall issue separate invoices to the participant for the relevant services described in: (i) Part III (RTGS-DCA); (ii) Part IV (T2S DCA); (iii) Part V (TIPS DCA); (iv) Part VI (RTGS AS settlement procedures); and (v) Part VII (TIPS AS settlement procedure).
5. The ECB shall settle each invoice by means of a direct debit of an MCA held by the participant, unless the participant has designated another participant in TARGET (which may be in TARGET-ECB or another component system) as a paying agent and instructed the ECB to debit the MCA of that paying agent. Such an instruction shall not release the participant from its obligation to pay each invoice.
6. Where a paying agent has been designated, the participant will provide the ECB with evidence that the paying agent has agreed to act in that role.
7. For the purposes of this Article, each AS shall be treated separately, even if two or more of them are operated by the same legal entity, and irrespective of whether or not the AS has been designated under Directive 98/26/EC. In the case of an AS that has not been designated under Directive 98/26/EC, it shall be identified as an AS by reference to the following criteria: (a) it is a formal arrangement, based on a contractual or legislative instrument, e.g. an agreement among the participants and the system operator; (b) it has multiple membership; (c) it has common rules and standardised arrangements; and (d) is for the purpose of clearing, netting and/or settlement of payments and/or securities between the participants.

Article 9

Billing Groups

1. Upon the request of the participant the ECB shall create a billing group to allow its members to benefit from the degressive pricing applicable to RTGS DCAs. The billing group may only include RTGS DCA holders belonging to the same banking group, from one or more TARGET component systems.
2. Upon the request of an RTGS DCA holder the ECB shall add that RTGS DCA holder to or delete it from a billing group which may be in TARGET-ECB or in any other TARGET component system. The RTGS DCA holder shall inform all other members of the billing group of such a request prior to making it.
3. RTGS DCA holders included in a billing group shall be invoiced individually as set out in Article 8.

Article 10

Obligations of the ECB and the participant

1. The ECB shall offer the services described in Parts II, III, IV, V, VI and VII of these Conditions where a participant has opted for and been granted an account as referred to therein. Save where otherwise provided in these Conditions or required by law, the ECB shall use all reasonable means within its power to perform its obligations under these Conditions, without guaranteeing a result.
2. The ECB is the provider of services pursuant to these Conditions. Acts and omissions of the Level 3 NCBs shall be considered as acts and omissions of the ECB, for which it shall assume liability in accordance with Article 21. Participation pursuant to these Conditions shall not create a contractual relationship between participants and the Level 3 NCBs when any of the latter acts in its capacity as a Level 3 NCB. Instructions, messages or information which a participant receives from, or sends to, TARGET in relation to the services provided under these Conditions shall be deemed to be received from, or sent to, ECB.




3. The participant shall pay to the ECB fees in accordance with Article 8.
4. The participant shall ensure that it is technically connected to TARGET-ECB in accordance with TARGET operating schedule set out in Appendix V. This obligation may be fulfilled through a designated entity referred to in Article 7.
5. The participant shall represent and warrant to the ECB that the performance of its obligations under these Conditions does not breach any law, regulation or by-law applicable to it or any agreement by which it is bound.
6. The participant shall pay any applicable stamp duties or other documentary taxes or duties, if applicable, as well as any other costs the participant incurs in opening, maintaining or closing its TARGET account.

Article 11

Cooperation and information exchange

1. In performing their obligations and exercising their rights under these Conditions, the ECB and participants shall cooperate closely to ensure the stability, soundness and safety of TARGET-ECB. They shall provide each other with any information or documents relevant for the performance of their respective obligations and the exercise of their respective rights under these Conditions, without prejudice to any banking secrecy obligations.
2. The ECB shall establish and maintain a system support desk to assist participants in relation to difficulties arising in connection with system operations.
3. Up-to-date information on the operational status of each service shall be available on a TARGET Information System (TIS) on a dedicated webpage on the ECB's website.
4. The ECB may communicate system relevant messages to participants by means of a broadcast message or, if this means is not available, by any other appropriate means of communication.
5. Participants shall update in a timely manner existing reference data collection forms and submit new reference data collection forms to the ECB. Participants shall verify the accuracy of information relating to them that is entered into TARGET-ECB by the ECB.
6. The participant hereby authorises the ECB to communicate to the Level 3 NCBS any information relating to participants which the Level 3 NCBS may need, in accordance with the agreements between the Level 3 NCBS and the Eurosystem CBs governing the provision of the services to be provided by the Level 3 NCBS.
7. Participants shall inform the ECB without undue delay about any change in their legal capacity and relevant legislative changes affecting issues covered by the country opinion as set out in the terms of reference given in Appendix III.
8. The ECB may at any time request an update or renewal of the country or capacity opinions referred to in Article 5(1), points (d) and (e).
9. Participants shall immediately inform the ECB if an event of default occurs in relation to themselves or if they are subject to crisis prevention measures or crisis management measures within the meaning of Directive 2014/59/EU of the European Parliament and of the Council ⁽⁷⁾ or any other equivalent applicable legislation.

⁽⁷⁾ Directive 2014/59/EU of the European Parliament and of the Council of 15 May 2014 establishing a framework for the recovery and resolution of credit institutions and investment firms and amending Council Directive 82/891/EEC, and Directives 2001/24/EC, 2002/47/EC, 2004/25/EC, 2005/56/EC, 2007/36/EC, 2011/35/EU, 2012/30/EU and 2013/36/EU, and Regulations (EU) No 1093/2010 and (EU) No 648/2012, of the European Parliament and of the Council (OJ L 173, 12.6.2014, p. 190).



*Article 12***Remuneration of Accounts**

1. MCAs, DCAs and sub-accounts shall either be remunerated at zero per cent or at the deposit facility rate, whichever is lower.
2. Overnight balances held on a TIPS AS technical account or on an RTGS AS technical account for AS settlement procedure D, and guarantee funds, including those held on an AS guarantee fund account, shall be remunerated at the deposit facility rate.

*Article 13***Management of Accounts**


1. Participants shall monitor and manage the liquidity on their accounts in line with the TARGET operating schedule as set out in Appendix V and perform transaction-level reconciliation at least once a day. This obligation may be fulfilled through a designated entity referred to in Article 7.
2. The participant shall make use of the tools provided by the ECB for the purpose of account reconciliation, in particular the daily statement of account which is made available to each participant. This obligation may be fulfilled through a designated entity referred to in Article 7.
3. Participants shall immediately inform the ECB in the event that a mismatch occurs in relation to any of their accounts.

*Article 14***Floor and ceiling amounts**

1. The participant may set floor and ceiling amounts on its MCA or DCAs.
2. The participant may choose to receive a notification if the floor or ceiling amount is breached. In addition, for MCAs or RTGS DCAs the participant may opt for the breach to trigger a rule-based liquidity transfer order.
3. The settlement of a liquidity transfer order shall not trigger a check of whether the floor or ceiling amount has been breached.

*Article 15***Account monitoring group**

1. An MCA holder may create one or more account monitoring groups for the purpose of monitoring liquidity on several MCAs or DCAs and will become the leader party for any account monitoring group that it creates.
2. A participant may add any of its MCAs or DCAs opened within TARGET-ECB or any other TARGET component system to one or more account monitoring groups and thereby become a member of that account monitoring group. A member of an account monitoring group may initiate the removal of its account from that account monitoring group at any time. A participant shall inform the leader party of an account monitoring group prior to adding an account to or removing an account from that account monitoring group.
3. Only the leader party for an account monitoring group shall be able to view the balances of all accounts included in that account monitoring group.
4. The leader party may delete the account monitoring group and shall inform the other members of the account monitoring group prior to such deletion.



*Article 16***Acceptance and rejection of cash transfer orders**

1. Cash transfer orders submitted by participants shall be deemed accepted by the ECB if:
 - (a) the transfer message complies with the technical requirements of TARGET described in Appendix I;
 - (b) the message complies with the formatting rules and conditions described in Appendix I;
 - (c) the message passes the double-entry check described in Appendix I;
 - (d) in cases where a payer has been suspended with regard to debiting its account(s) or a payee has been suspended with regard to crediting its account(s), the suspended participant's CB's explicit consent has been obtained;
 - (e) in cases where the cash transfer order is made as part of an RTGS AS settlement procedure, the participant's account is included in the settlement bank account group requested by that AS as set out in Part VI, Article 1(7); and
 - (f) in the case of cross-system settlement as part of RTGS AS settlement procedures, the AS concerned is part of a cross-system settlement arrangement as set out in Article 9 of Part VI.
2. The ECB shall immediately reject any cash transfer order that does not fulfil the conditions laid down in paragraph 1. The ECB shall inform the participant of any rejection of a cash transfer order, as specified in Appendix I.

*Article 17***Entry of cash transfer orders into the system and their irrevocability**

1. For the purposes of the first sentence of Articles 3(1) and 5 of Directive 98/26/EC and the third sentence of § 116, § 96(2), § 82 and § 340(3) of the Insolvenzordnung (German Insolvency Code) and the sixth sentence of § 46a(1) of the KWG:
 - (a) all cash transfer orders, except as provided for in points b), c) and d) of this paragraph, shall be deemed entered into TARGET-ECB and irrevocable at the moment that the relevant participant's TARGET account is debited;
 - (b) instant payment orders shall be deemed entered into TARGET-ECB and irrevocable at the moment that the relevant funds on the TIPS DCA of the participant or on its TIPS AS technical account are reserved;
 - (c) in the case of transactions that are settled on T2S DCAs and that are subject to matching of two separate transfer orders:
 - (i) such transfer orders, except as provided for in point (ii) of this subparagraph, shall be deemed entered into TARGET-ECB at the moment at which they have been declared compliant with the technical rules of T2S by the T2S Platform and irrevocable at the moment the transaction has been given the status 'matched' on the T2S Platform;
 - (ii) in the case of transactions involving one participating CSD that has a separate matching component where transfer orders are sent directly to that participating CSD to be matched in its separate matching component, such transfer orders shall be deemed entered into TARGET-ECB at the moment at which they have been declared compliant with the technical rules of T2S by that participating CSD and irrevocable from the moment the transaction has been given the status 'matched' on the T2S Platform. A list of participating CSDs referred to in this point (ii) is available on the ECB's website;
 - (d) cash transfer orders in connection with RTGS AS settlement procedures shall be deemed entered in the TARGET component system of the account to be debited at the moment at which they are accepted by that TARGET component system and irrevocable at that moment.



2. The provisions of paragraph 1 shall not affect any rules of AS that stipulate a moment of entry into the AS and/or irrevocability of transfer orders submitted to it at a point in time earlier than the moment of entry of the respective AS transfer orders in the relevant TARGET component system.
3. Cash transfer orders included in an algorithm may not be revoked during the period that the algorithm is running.

Article 18

Business continuity and contingency procedures

1. In the event of an abnormal external event or any other event which affects transactions on the TARGET accounts, the business continuity and contingency procedures described in Appendix IV shall apply.
2. In exceptional circumstances the TARGET operating schedule may be changed, in which case participants will be informed by the ECB.
3. In exceptional circumstances an AS may make a request to the ECB to modify the TARGET operating schedule.
4. The Eurosystem provides a Contingency Solution for use if the events described in paragraph 1 occur. Connection to and use of the Contingency Solution shall be mandatory for participants considered by the ECB] to be critical and for participants that settle very critical transactions as set out in Appendix IV. Other participants may, on request, connect to the Contingency Solution.

Article 19

Security requirements

1. Participants shall implement adequate security controls to protect their systems from unauthorised access and use. Participants shall be exclusively responsible for the adequate protection of the confidentiality, integrity and availability of their systems.
2. Participants shall immediately inform the ECB of any security-related incidents in their technical infrastructure and, where appropriate, security-related incidents that occur in the technical infrastructure of the third-party providers. The ECB may request further information about the incident and, if necessary, request that the participant take appropriate measures to prevent a recurrence of such an event.
3. The ECB may impose additional security requirements, in particular with regard to cybersecurity or the prevention of fraud, on all participants and/or on participants that are considered critical by the ECB.
4. Participants shall provide the ECB with: (i) permanent access to their attestation of adherence to their chosen NSP's endpoint security requirements; and (ii) on an annual basis the TARGET self-certification statement as required for the types of accounts that they hold and as published on the ECB's website.
5. The ECB shall assess the participant's self-certification statement(s) on the participant's level of compliance with each of the requirements set out in the TARGET selfcertification requirements. These requirements are listed in Appendix VII.
6. The participant's level of compliance with the requirements of the TARGET self-certification shall be categorised as follows, in increasing order of severity: 'full compliance'; 'minor non-compliance'; or, 'major non-compliance'. The following criteria apply: full compliance is reached where participants satisfy 100 % of the requirements; minor non-compliance is where a participant satisfies less than 100 % but at least 66 % of the requirements and major non-compliance where a participant satisfies less than 66 % of the requirements. If a participant demonstrates that a specific requirement is not applicable to it, it shall be considered as compliant with the respective requirement for the purposes of the categorisation. A participant which fails to reach 'full compliance' shall submit an action plan demonstrating how it intends to reach full compliance. The ECB shall inform the relevant supervisory authorities of the status of such participant's compliance.



7. If the participant refuses to grant permanent access to its attestation of adherence to its chosen NSPs endpoint security requirements or does not provide the TARGET self-certification, the participant's level of compliance shall be categorised as 'major non-compliance'.
8. The ECB shall re-assess compliance of participants on an annual basis.
9. The ECB may impose the following measures of redress on participants whose level of compliance was assessed as minor or major non-compliance, in increasing order of severity:
- (a) enhanced monitoring: the participant shall provide the ECB with a monthly report, signed by a senior executive, on its progress in addressing the non-compliance. The participant shall additionally incur a monthly penalty charge for each affected account of EUR 1 000. This measure of redress may be imposed in the event the participant receives a second consecutive assessment of minor non-compliance or an assessment of major non-compliance;
 - (b) suspension: participation in TARGET-ECB may be suspended in the circumstances described in Article 24(2), points (b) and/or (c). By way of derogation from Article 24, the participant shall be given three months' notice of such suspension. The participant shall incur a monthly penalty charge for each suspended account of EUR 2 000. This measure of redress may be imposed in the event the participant receives a second consecutive assessment of major non-compliance;
 - (c) termination: participation in TARGET-ECB may be terminated in the circumstances described in Article 24(2), points (b) and/or (c). By way of derogation from Article 24, the participant shall be given three months' notice. The participant shall incur an additional penalty charge of EUR 1 000 for each terminated account. This measure of redress may be imposed if the participant has not addressed the major non-compliance to the satisfaction of the ECB following three months of suspension.
10. Participants allowing access to their TARGET account by third parties as set out in Article 7 and participants having registered addressable BIC holders as set out in Part III, Article 2, shall address the risk stemming from allowing such access in accordance with the security requirements set out in paragraphs 1 to 9.

Article 20


Compensation Scheme

If a cash transfer order cannot be settled on the same business day on which it was accepted due to a technical malfunction of TARGET, the ECB shall offer to compensate the participant concerned in accordance with the special procedure laid down in Appendix II.

Article 21

Liability regime

1. In performing their obligations pursuant to these Conditions, the ECB and the participants shall be bound by a general duty of reasonable care in relation to each other.
2. The ECB shall be liable to its participants in cases of fraud (including but not limited to wilful misconduct) or gross negligence, for any loss arising out of the operation of TARGET-ECB. In cases of ordinary negligence, the ECB's liability shall be limited to the participant's direct loss, i.e. the amount of the transaction in question and/or the loss of interest thereon, excluding any consequential loss.
3. The ECB shall not be liable for any loss that results from any malfunction or failure in the technical infrastructure (including but not limited to the ECB's computer infrastructure, programmes, data, applications or networks), if such malfunction or failure arises in spite of the ECB having adopted those measures that are reasonably necessary to protect such infrastructure against malfunction or failure, and to resolve the consequences of such malfunction or failure (the latter including but not limited to initiating and completing the business continuity and contingency procedures referred to in Appendix IV).



4. The ECB shall not be liable:
 - (a) to the extent that the loss is caused by the participant; or
 - (b) if the loss arises out of external events beyond the ECB's reasonable control (*force majeure*).
5. Notwithstanding §§ 676a, 676b, 676c, 676e and 676g of the *Bürgerliches Gesetzbuch* (German Civil Code), paragraphs 1 to 4 shall apply to the extent that the ECB's liability can be excluded.
6. The ECB and the participants shall take all reasonable and practicable steps to mitigate any damage or loss referred to in this Article.
7. In performing some or all of its obligations under these Conditions, the ECB may commission third parties in its own name, particularly telecommunications or other network providers or other entities, if this is necessary to meet the ECB's obligations or is standard market practice. The ECB's obligation shall be limited to the due selection and commissioning of any such third parties and the ECB's liability shall be limited accordingly. For the purposes of this paragraph, the Level 3 NCBs shall not be considered as third parties.

Article 22


Evidence

1. Unless otherwise provided in these Conditions, all cash transfer orders and related messages, such as confirmations of debits or credits, or statement messages, between the ECB and participants shall be made through the relevant NSP.
2. Electronic or written records of the messages retained by the ECB or by the relevant NSP shall be accepted as a means of evidence of the payments processed through the ECB. The saved or printed version of the original message of the relevant NSP shall be accepted as a means of evidence, regardless of the form of the original message.
3. If a participant's connection to the NSP fails, the participant shall use the alternative means of transmission of messages as agreed with the ECB. In such cases, the saved or printed version of the message produced by the ECB shall have the same evidential value as the original message, regardless of its form.
4. The ECB shall keep complete records of cash transfer orders submitted and payments received by participants for a period of ten years from the time at which such cash transfer orders are submitted and payments are received.
5. The ECB's own books and records shall be accepted as a means of evidence of any obligations of the participants and of any facts and events that the parties rely on.

Article 23

Duration and ordinary termination of participation and closure of accounts

1. Without prejudice to Article 24, participation in TARGET-ECB shall be for an indefinite period of time.
2. A participant may terminate any of the following at any time giving 14 business days' notice thereof, unless it agrees a shorter notice period with the ECB:
 - (a) its entire participation in TARGET-ECB;
 - (b) one or more of its DCAs, RTGS AS technical accounts and/or TIPS AS technical accounts;
 - (c) one or more of its MCAs, provided that it continues to comply with Article 5.
3. The ECB may terminate any of the following at any time giving three months' notice thereof, unless it agrees a different notice period with the relevant participant:
 - (a) a participant's entire participation in TARGET-ECB;



- (b) one or more of a participant's DCAs, RTGS AS technical accounts or TIPS AS technical accounts;
 - (c) one or more of a participant's MCAs, provided that the participant continues to hold at least one MCA.
4. On termination of participation, the confidentiality duties laid down in Article 27 shall remain in force for a period of five years starting on the date of termination.
5. On termination of participation, the ECB shall close all TARGET accounts of the participant concerned in accordance with Article 25.

Article 24

Suspension and extraordinary termination of participation

1. A participant's participation in TARGET-ECB shall be immediately terminated without prior notice or suspended if one of the following events of default occurs:

- (a) the opening of insolvency proceedings; and/or
- (b) the participant no longer meets the access criteria laid down in Article 4.

For the purposes of this paragraph, the taking of crisis prevention measures or crisis management measures within the meaning of Directive 2014/59/EU against a participant shall not automatically qualify as the opening of insolvency proceedings.

2. The ECB may terminate without prior notice or suspend the participant's participation in TARGET-ECB if:

- (a) one or more events of default (other than those referred to in paragraph 1) occur;
- (b) the participant is in material breach of any of these Conditions;
- (c) the participant fails to carry out any material obligation to the ECB;
- (d) the participant ceases to have a valid agreement with an NSP to provide the necessary connection to TARGET;
- (e) any other participant-related event occurs which, in the ECB's assessment, would threaten the overall stability, soundness and safety of TARGET-ECB or of any other TARGET component system, or which would jeopardise the ECB's performance of its tasks as described in the Statute of the European System of Central Banks and of the European Central Bank, or poses risks on the grounds of prudence;
- (f) the ECB suspends or terminates the participant's access to intraday credit, including auto-collateralisation, pursuant to Part II, Article 13 of Guideline (EU) 2022/912 (ECB/2022/8); and/or
- (g) the participant is excluded from or otherwise ceases to be a member of one of the NSP Closed Group of Users.

3. In exercising its discretion under paragraph 2, the ECB shall take into account, inter alia, the seriousness of the event of default or events mentioned in points (a) to (c) of paragraph 2.

4. In the event that the ECB suspends or terminates a participant's participation in TARGET-ECB under paragraphs 1 or 2, the ECB shall without undue delay inform – by means of a broadcast message or, if that is not available, by any other appropriate means of communication – the respective participant, other CBs and participants in all of the TARGET component systems of such suspension or termination. Such message shall be deemed to have been issued by the home CB of the respective participant.

5. Once a message issued under paragraph 4 has been received by the participants, they shall be deemed informed of the termination/suspension of a participant's participation in TARGET-ECB or another TARGET component system. The participants shall bear any losses arising from the submission of a cash transfer order to participants whose participation has been suspended or terminated if such cash transfer order was entered into TARGET-ECB after receipt of the message.



*Article 25***Closure of TARGET accounts by the ECB on termination of participation**


On termination of a participant's participation in TARGET-ECB pursuant to either Article 23 or 24, the ECB shall close the TARGET accounts of the participant concerned, after having settled or rejected any queued cash transfer orders, and made use of its rights of pledge and set-off under Article 26.

*Article 26***The ECB's rights of pledge and set-off**

1. The ECB shall have a pledge over the participant's existing and future credit balances on its TARGET accounts, thereby collateralising any current and future claims arising out of the legal relationship between the parties.
2. On the occurrence of:
 - (a) an event of default, referred to in Article 24(1); or
 - (b) any other event of default or event referred to in Article 24(2) that has led to the termination or suspension of the participant's participation, notwithstanding the commencement of any insolvency proceedings in respect of a participant and notwithstanding any assignment, judicial or other attachment or other disposition of or in respect of the participant's rights, all obligations of the participant shall be automatically and immediately accelerated, without prior notice and without the need for any prior approval of any authority, so as to be immediately due. In addition, the mutual obligations of the participant and the ECB shall automatically be set off against each other, and the party owing the higher amount shall pay to the other the difference.
3. The ECB shall promptly give the participant notice of any set-off pursuant to paragraph 4 after such set-off has taken place.
4. The ECB may without prior notice debit any participant's TARGET accounts by any amount which the participant owes the ECB resulting from the legal relationship between the participant and the ECB .
5. The provisions of this Article shall not create any right, pledge, charge or claim or set-off in respect of the following TARGET accounts used by AS:
 - (a) TARGET accounts used in accordance with the AS settlement procedures under Part VI or Part VII;
 - (b) TARGET accounts held by AS under Parts II to V, where funds held on such accounts do not belong to the AS but are held on behalf of their customers or are used to settle cash transfer orders on behalf of their customers.

*Article 27***Confidentiality**

1. The ECB shall keep confidential all sensitive or secret information, including when such information relates to payment, technical or organisational information belonging to the participant, participants from the same group or the participant's customers, unless the participant or its customer has given its written consent to disclose.
2. By derogation from paragraph 1, the participant agrees that information on any action taken under Article 24 shall not be considered as confidential.
3. By derogation from paragraph 1, the participant agrees that the ECB may disclose payment, technical or organisational information regarding the participant, participants from the same banking group or the participant's customers, obtained in the course of the operation of TARGET-ECB to:
 - (a) other CBs or third parties that are involved in the operation of TARGET-ECB, to the extent that this is necessary for the efficient functioning of TARGET or the monitoring of the participant's or its banking group's exposure;



- (b) other CBs in order to carry out the analyses necessary for market operations, monetary policy functions, financial stability or financial integration; or
- (c) supervisory, resolution and oversight authorities of Member States and the Union, including CBs, to the extent that this is necessary for the performance of their public tasks,

and provided that in all such cases the disclosure is not in conflict with applicable law.

4. The ECB shall not be liable for the financial and commercial consequences of disclosure made in accordance with paragraph 3.

5. By derogation from paragraph 1 and provided that this does not make it possible, whether directly or indirectly, to identify the participant or the participant's customers, the ECB may use, disclose or publish payment information regarding the participant or the participant's customers for statistical, historical, scientific or other purposes in the exercise of its public functions or of functions of other public entities to which the information is disclosed.

6. Information relating to the operation of TARGET-ECB to which participants have had access may only be used for the purposes laid down in these Conditions. Participants shall keep such information confidential, unless the ECB has explicitly given its written consent to disclose. Participants shall ensure that any third parties to whom they outsource, delegate or subcontract tasks which have or may have an impact on the performance of their obligations under these Conditions are bound by the confidentiality requirements in this Article.

7. The ECB shall be authorised, in order to settle cash transfer orders, to process and transfer the necessary data to the NSP.

Article 28

Data protection, prevention of money laundering, administrative or restrictive measures and related issues

1. Participants shall be deemed to be aware of, shall comply with, and shall be able to demonstrate that compliance to the relevant competent authorities with all obligations on them relating to legislation on data protection. They shall be deemed to be aware of, and shall comply with all obligations on them relating to legislation on prevention of money laundering and the financing of terrorism, proliferation-sensitive nuclear activities and the development of nuclear weapons delivery systems, in particular in terms of implementing appropriate measures concerning any payments debited or credited on their TARGET accounts. Participants shall ensure that they are informed about their chosen NSP's data retrieval policy prior to entering into the contractual relationship with the NSP.

2. Participants authorise the ECB to obtain any information relating to them from any financial or supervisory authority or trade body, whether national or foreign, if such information is necessary for the participant's participation in TARGET-ECB.

3. Participants, when acting as the payment service provider of a payer or payee, shall comply with all requirements resulting from administrative or restrictive measures imposed pursuant to Article 75 or 215 of the Treaty to which they are subject, including with respect to notification and/or the obtaining of consent from a competent authority in relation to the processing of transactions. In addition:

- (a) when the ECB is the payment service provider of a participant that is a payer:
 - (i) the participant shall make the required notification or obtain consent on behalf of the central bank that is primarily required to make notification or obtain consent, and shall provide the ECB with evidence of having made a notification or having received consent;
 - (ii) the participant shall not enter any cash transfer order for the transfer of funds to an account held by an entity different than the participant, into TARGET until it has obtained confirmation from the ECB that the required notification has been made or the consent has been obtained by or on behalf of the payment service provider of the payee;



- (b) when the ECB is a payment service provider of a participant that is a payee, the participant shall make the required notification or obtain consent on behalf of the central bank that is primarily required to make notification or obtain consent, and shall provide the ECB with evidence of having made a notification or having received consent.

For the purposes of this paragraph, the terms 'payment service provider', 'payer' and 'payee' shall have the meanings ascribed to them in the applicable administrative or restrictive measures.

Article 29

Notices

1. Except where otherwise provided for in these Conditions, all notices required or permitted pursuant to these Conditions shall be sent by registered post, facsimile or other electronic means if agreed bilaterally, or otherwise in writing. Notices to the ECB shall be submitted to the Director-General of the ECB's Directorate-General Payment Systems and Market Infrastructure, at the European Central Bank, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, GERMANY or to the BIC address of the ECB, 'ECBFDEFF', or to the electronic means bilaterally agreed. Notices to the participant shall be sent to it at the address, facsimile number or other electronic means bilaterally agreed or its BIC address as the participant may from time to time notify to the ECB.
2. To prove that a notice has been sent, it shall be sufficient to prove that the notice was sent either physically or by electronic means to the relevant addressee.
3. All notices shall be given in English.
4. Participants shall be bound by all forms and documents of the ECB that the participants have filled in and/or signed, including but not limited to reference data collection forms, as referred to in Article 5(2), point (a), and information provided under Article 11(5), which were submitted in compliance with paragraphs 1 and 2 and which the ECB reasonably believes to have been received from the participants, their employees or agents.

Article 30


Contractual relationship with a NSP

1. In order to send to or receive from TARGET instructions and messages, participants shall:
 - (a) conclude a contract with an NSP within the framework of the concession contract with that NSP in order to establish a technical connection to TARGET-ECB; or
 - (b) connect via another entity which has itself concluded a contract with an NSP within the framework of the concession contract with that NSP.
2. The legal relationship between a participant and the NSP shall be exclusively governed by the terms and conditions of the contract concluded between them.
3. The services to be provided by the NSP shall not form part of the services to be performed by the ECB in respect of TARGET.
4. The ECB shall not be liable for any acts, errors or omissions of the NSP (including its directors, staff and subcontractors), or for any acts, errors or omissions of third parties selected by participants to gain access to the NSP's network.

Article 31

Amendment procedure

The ECB may at any time unilaterally amend these Conditions, including the Appendices. Amendments to these Conditions, including the Appendices, shall be announced by means of communication in writing to the participants. Amendments shall be deemed to have been accepted unless the participant expressly objects within 14 days of being informed of such amendments. In the event that a participant objects to the amendment, the ECB is entitled immediately to terminate that participant's participation in TARGET-ECB and close any of its TARGET accounts.



*Article 32***Third party rights**

1. Participants shall not transfer, pledge or assign any rights, interests, obligations, responsibilities or claims arising from or relating to these Conditions to any third party without the ECB's written consent.
2. These Conditions do not create any rights in favour of or obligations in relation to any entity other than the ECB and participants in TARGET-ECB.

*Article 33***Governing law, jurisdiction and place of performance**

1. The bilateral relationship between the ECB and participants in TARGET-ECB shall be governed by the law of the the Federal Republic of Germany.
2. Without prejudice to the competence of the Court of Justice of the European Union, any dispute arising from a matter relating to the relationship referred to in paragraph 1 falls under the exclusive competence of the competent courts of Frankfurt am Main, Germany.
3. The place of performance concerning the legal relationship between the ECB and the participants shall be Frankfurt am Main, Germany.

*Article 34***Severability**

If any provision in these Conditions is or becomes invalid, this shall not prejudice the applicability of all the other provisions of these Conditions.


*Article 35***Entry into force and binding nature**

1. These Conditions become effective from 21 November 2022.
2. By requesting to participate in TARGET- ECB, applicant participants automatically agree to these Conditions between themselves and in relation to the ECB.

PART II

Special terms and conditions for main cash accounts (MCAS)*Article 1***Opening and management of an MCA**

1. The ECB shall open and operate at least one MCA for each participant, except where the participant is an AS that only uses RTGS or TIPS AS settlement procedures, in which case the use of an MCA shall be at the discretion of the AS.
2. The primary MCA designated by the participant shall be used for the following purposes:
 - (a) remuneration as set out in Part I, Article 12, unless the participant has designated another participant in TARGET-ECB for that purpose;
 - (b) the granting of intraday credit, where applicable.
3. Any negative balance on a primary MCA shall not be lower than the credit line (if granted). There shall be no debit balance on an MCA that is not a primary MCA.



*Article 2***Co-management of an MCA**

1. On the request of an MCA holder the ECB shall allow an MCA held by that MCA holder to be co-managed by one of the following:

- (a) another MCA holder in TARGET- ECB;
- (b) an MCA holder in another TARGET component system;

If the MCA holder holds more than one MCA, each MCA held may be co-managed by a different co-manager. The co-manager shall have the same rights and privileges in relation to an MCA that it co-manages as it has in relation to its own MCA.

2. The MCA holder shall provide the ECB with evidence of the consent of the co-manager to act in that capacity.

3. An MCA holder acting as co-manager shall fulfil the obligations of the MCA holder of the co-managed MCA under Part I, Article 5(1), point (a), Part I, Article 10(4), and Part I, Article 30(1).

4. The MCA holder of a co-managed MCA shall fulfil the obligations of a participant under Part I and Part II in respect of the co-managed MCA. In the event that the MCA holder does not have a direct technical connection to TARGET, Part I, Article 5(1), point (a), Part I, Article 10(4), and Part I Article 30(1) shall not apply.

5. Part I, Article 7 shall apply to an MCA holder that designates an entity to act as co-manager of an MCA holder's MCA pursuant to this Article.

6. The MCA holder shall immediately notify the ECB if the co-manager ceases to act or the co-management arrangement between the MCA holder and the co-manager is terminated.

*Article 3***MCA liquidity transfer group**

1. On the request of an MCA holder the ECB shall create an MCA liquidity transfer group, for the purpose of enabling the processing of MCA-to-MCA liquidity transfer orders.

2. On the request of an MCA holder the ECB shall add one of the MCA holder's MCAs to or delete it from an existing MCA liquidity transfer group created in TARGET-ECB or another TARGET component system. The MCA holder shall inform all other MCA holders in that MCA liquidity transfer group before making such a request.

*Article 4***Transactions processed via an MCA**


1. The following transactions shall be processed via an MCA in TARGET-ECB:

- (a) central bank operations;
- (b) liquidity transfer orders to and from overnight deposit accounts opened by the ECB in the name of the participant;
- (c) liquidity transfer orders to another MCA within the same MCA liquidity transfer group;
- (d) liquidity transfer orders to a T2S DCA, TIPS DCA or RTGS DCA, or to a sub-account thereof.

*Article 5***Liquidity transfer orders**

1. An MCA holder may submit a liquidity transfer order as one of the following:

- (a) an immediate liquidity transfer order, which shall be an instruction for execution immediately;
- (b) a standing liquidity transfer order, which shall be an instruction for the recurring execution of the transfer of a specified amount on the occurrence of a predefined event each business day.



*Article 6***Rule-based liquidity transfer orders**

1. An MCA holder may specify a floor and/or a ceiling amount for its MCA.
2. By setting a ceiling and opting for a rule-based liquidity transfer order, if, following the settlement of a payment order, the ceiling is breached, the MCA holder instructs the ECB to execute a rule-based liquidity transfer order that credits an RTGS DCA or another MCA within the same MCA liquidity transfer group designated by that MCA holder. The credited RTGS DCA or MCA may be in TARGET-ECB or another TARGET component system.
3. By setting a floor and opting for a rule-based liquidity transfer order, if, following the settlement of a payment order, the floor is breached, a rule-based liquidity transfer order is initiated which debits an RTGS DCA or another MCA within the same MCA liquidity transfer group designated by that MCA holder. The debited RTGS DCA or MCA may be in TARGET-ECB or another TARGET component system. The holder of the RTGS DCA or MCA to be debited must authorise its account to be debited in this manner.
4. An MCA holder may authorise its MCA to be debited in the event that a floor is breached in one or more specified RTGS DCAs or MCAs within the same liquidity transfer group in TARGET-ECB or another TARGET component system. By authorising its account to be debited, the MCA holder instructs the ECB to execute a rule-based liquidity transfer order that credits the RTGS DCA(s) or MCA(s) whenever the floor is breached.
5. An MCA holder may authorise its MCA to be debited in the event that there is insufficient liquidity on an RTGS DCA designated for the purpose of automated liquidity transfer orders under Part III, Article 1(5) and (6) to settle urgent payment orders, AS transfer orders or high priority payment orders. By authorising its account to be debited, the MCA holder instructs the ECB to execute a rule-based liquidity transfer order that credits its RTGS DCA.

*Article 7***Processing of cash transfer orders**

1. Cash transfer orders, once accepted, shall settle immediately provided that there is available liquidity on the payer's MCA.
2. In the event that there are insufficient funds on an MCA to effect settlement, the relevant rule as set out in points (a) to (e) shall apply depending on the type of cash transfer order.
 - (a) Payment order on the MCA: the instruction shall be rejected if it is initiated by the ECB and would trigger both a change in the participant's line of intraday credit and a corresponding debit or credit of its MCA. All other instructions shall be queued.
 - (b) Immediate liquidity transfer order: the order shall be rejected without partial settlement or any further attempt to settle.
 - (c) Standing liquidity transfer order: the order shall be partially settled without any further attempt to settle.
 - (d) Rule-based liquidity transfer order: the order shall be partially settled without any further attempt to settle.
 - (e) Liquidity transfer order to an overnight deposit account: the order shall be rejected without partial settlement or any further attempt to settle.
3. All cash transfer orders in the queue shall be processed following the 'first in, first out' (FIFO) principle without prioritisation or reordering.
4. Cash transfer orders in the queue at the end of the business day shall be rejected.



*Article 8***Liquidity reservation orders**


1. An MCA holder may instruct the ECB to reserve a specified amount of liquidity on its MCA for the purpose of settling central bank operations or liquidity transfer orders to overnight deposit accounts using one of the following:
 - (a) a current liquidity reservation order that shall have immediate effect for the current TARGET business day;
 - (b) a standing liquidity reservation order to be carried out at the start of every TARGET business day.
2. In the event that the amount of unreserved liquidity is not sufficient to fulfil the current or standing liquidity reservation order, the ECB shall partially execute the reservation order. The ECB is instructed to execute further reservation orders until the outstanding amount to be reserved is reached. Pending reservation orders shall be rejected at the end of the business day.
3. Central bank operations shall be settled using the liquidity reserved as set out in paragraph 1 and other cash transfer orders shall only be settled using liquidity available after the amount reserved has been deducted.
4. Notwithstanding paragraph 3, in the event of insufficient unreserved liquidity on the MCA holder's primary MCA for the purpose of decreasing the MCA holder's line of intraday credit the ECB shall use the liquidity reserved.

*Article 9***Processing of cash transfer orders in the event of suspension or termination**

1. Upon termination of a participant's participation in TARGET-ECB, the ECB shall not accept any new cash transfer orders from that participant. Cash transfer orders in the queue, warehoused cash transfer orders or new cash transfer orders in favour of that participant shall be rejected.
2. If a participant is suspended from TARGET-ECB on grounds other than those specified in Part I, Article 24 (1), point (a), the ECB shall store all of that participant's incoming and outgoing cash transfer orders on its MCA and only submit them for settlement after they have been explicitly accepted by the suspended participant's CB.
3. If a participant is suspended from TARGET-ECB on the grounds specified in Part I, Article 24(1), point (a), any outgoing cash transfer orders from that participant's MCA shall only be processed on the instructions of its representatives, including those appointed by a competent authority or a court, such as the participant's insolvency administrator, or pursuant to an enforceable decision of a competent authority or a court providing instructions as to how the cash transfer orders are to be processed. All incoming cash transfer orders shall be processed in accordance with paragraph 2.

*Article 10***No intraday credit**

No intraday credit is provided to participants in TARGET-ECB.



PART III

Special terms and conditions for real-time gross settlement dedicated cash accounts (RTGS DCAS)*Article 1***Opening and management of an RTGS DCA**


1. The ECB shall on the request of an MCA holder open and operate one or more RTGS DCAs, and one or more sub-accounts if required for use for AS settlement. If the MCA holder has adhered to the SCT Inst scheme by signing the SEPA Instant Credit Transfer Adherence Agreement, the RTGS DCA(s) (and any sub-accounts) shall not be opened or operated unless the MCA holder is and remains reachable at all times, either as a TIPS DCA holder or as a reachable party via a TIPS DCA holder.
2. The ECB shall on the request of the holder of an account opened pursuant to paragraph 1 (RTGS DCA holder) add the RTGS DCA or its sub-account to a settlement bank account group for AS settlement. The RTGS DCA holder shall provide the ECB with any relevant documents, duly signed by that RTGS DCA holder and the AS.
3. There shall be no debit balance on an RTGS DCA or its sub-accounts.
4. Sub-accounts shall have a zero balance overnight.
5. An RTGS DCA holder shall designate one of its RTGS DCAs in TARGET-ECB for the purpose of processing automated liquidity transfer orders. By such designation the RTGS DCA holder instructs the ECB to execute an automated liquidity transfer that credits the MCA in the event that there are insufficient funds on its primary MCA for the settlement of payment orders that are central bank operations.
6. A participant holding two or more RTGS DCAs and two or more MCAs shall designate one of its RTGS DCAs in TARGET-ECB, which is not already designated to its primary MCA, for the purpose of processing automated liquidity transfer orders in the event that there are insufficient funds on one of its other MCAs for the settlement of payment orders that are central bank operations.

*Article 2***Addressable BIC holders**

1. RTGS DCA holders that are entities as set out in Part I, Article 4 may only register as an addressable BIC holder, any BIC that belongs to the same legal entity.
2. An addressable BIC holder may submit cash transfer orders to and receive cash transfer orders via an RTGS DCA holder.
3. An addressable BIC holder may not be registered by more than one RTGS DCA holder.
4. Cash transfer orders submitted or cash transfers received by addressable BIC holders shall be deemed to have been submitted or received by the participant itself.
5. The participant shall be bound by such cash transfer orders and any other action taken by the addressable BIC holders, regardless of the content of, or any non-compliance with, the contractual or other arrangements between that participant and such entity.

*Article 3***Multi-addressee access**

Multi-addressee access is not offered in TARGET-ECB.



*Article 4***RTGS liquidity transfer group**

1. On the request of an RTGS DCA holder the ECB shall create an RTGS liquidity transfer group, for the purpose of enabling the processing of RTGS DCA-to-RTGS DCA liquidity transfer orders.
2. On the request of an RTGS DCA holder the ECB shall add one of the RTGS DCA holder's RTGS DCAs to or delete it from an existing RTGS liquidity transfer group created in TARGET-ECB or another TARGET component system. The RTGS DCA holder shall inform all other RTGS DCA holders in that RTGS liquidity transfer group before making such a request.

*Article 5***Transactions processed on an RTGS DCA and its sub-accounts**

1. Payment orders to other RTGS DCAs and cash transfer orders to AS guarantee fund accounts shall be processed via an RTGS DCA in TARGET-ECB.
2. Cash transfer orders related to RTGS AS settlement procedures shall be settled via an RTGS DCA or its sub-accounts in TARGET-ECB.
3. The following transactions may be processed via an RTGS DCA or its sub-accounts in TARGET-ECB:
 - (a) liquidity transfer orders to another RTGS DCA within the same RTGS liquidity transfer group;
 - (b) liquidity transfer orders to a TIPS DCA or an MCA;
 - (c) liquidity transfers to an overnight deposit account.
4. Liquidity transfer orders to T2S DCAs may be processed via an RTGS DCA in TARGET-ECB.

*Article 6***Liquidity transfer orders**

1. An RTGS DCA holder may submit a liquidity transfer order as one of the following:
 - (a) an immediate liquidity transfer order, which shall be an instruction for execution immediately;
 - (b) a standing liquidity transfer order, which shall be an instruction for the recurring execution of the transfer of a specified amount on the occurrence of a predefined event each business day;
2. A standing liquidity transfer order may be input or modified by the RTGS DCA holder at any time during a business day and shall become effective as of the next business day.
3. An immediate liquidity transfer order may be input by the RTGS DCA holder at any time during a business day. An immediate liquidity transfer order for processing in accordance with RTGS AS settlement procedures C or D may also be input by the relevant AS on behalf of the settlement bank.

*Article 7***Rule-based liquidity transfer orders**

1. An RTGS DCA holder may specify a floor and/or a ceiling amount for its RTGS DCA.
 - (a) By setting a ceiling and opting for a rule-based liquidity transfer order, if, following the settlement of a payment order or AS transfer order, the ceiling is breached, the RTGS DCA holder instructs the ECB to execute a rule-based liquidity transfer order that credits an MCA designated by that RTGS DCA holder. The credited MCA may belong to another participant in TARGET-ECB or in another TARGET component system.



(b) By setting a floor, and opting for a rule-based liquidity transfer order, if, following the settlement of a payment order or AS transfer order, the floor is breached, a rule-based liquidity transfer order is initiated that debits an MCA authorised by the MCA holder. The debited MCA may belong to another participant in TARGET-ECB or in another TARGET component system. The holder of the debited MCA must authorise its MCA to be debited in this manner.

2. An RTGS DCA holder may authorise its RTGS DCA to be debited in the event that a floor is breached in one or more specified MCAs in TARGET-ECB or another TARGET component system. By authorising its RTGS DCA to be debited, the RTGS DCA holder instructs the ECB to execute a rule-based liquidity transfer order that credits the MCA(s) whenever the floor is breached.

3. An RTGS DCA holder may authorise its MCA designated for the purpose of automated liquidity transfer orders under Article 1(5) and (6) to be debited in the event that there is insufficient liquidity on the RTGS DCA to settle urgent payment orders, AS transfer orders or high priority payment orders on its RTGS DCA.

Article 8

Priority rules

1. The order of priority for the processing of cash transfer orders, in descending level of urgency, shall be:
 - (a) urgent;
 - (b) high;
 - (c) normal.
2. The following orders shall automatically be assigned the priority 'urgent':
 - (a) AS transfer orders;
 - (b) liquidity transfer orders including automated liquidity transfer orders;
 - (c) cash transfer orders to an AS technical account for RTGS AS settlement procedure D.
3. All cash transfer orders not listed in paragraph 2 shall automatically be assigned the priority 'normal', except payment orders to which the RTGS DCA holder has at its discretion assigned the priority 'high'.

Article 9

Processing of cash transfer orders on RTGS DCAs

1. Cash transfer orders on RTGS DCAs shall be settled immediately they are accepted, or later as indicated by the RTGS DCA holder in accordance with Article 16 or Article 17, provided in all cases that:
 - (a) there is available liquidity on the payer's RTGS DCA;
 - (b) no cash transfer orders of equal or higher priority are queued; and
 - (c) any debit limits set in accordance with Article 15 are observed.
2. If any of the conditions set out in points (a) to (c) of paragraph 1 are not met in relation to a cash transfer order, the following shall apply.
 - (a) In the case of an automated liquidity transfer order, the ECB is instructed to execute the instruction partially and to execute further liquidity transfers whenever liquidity is available, up to the amount of the initial automated liquidity transfer order.
 - (b) In the case of an immediate liquidity transfer order, the order shall be rejected without partial settlement or any further attempt to settle unless the order is initiated by an AS, in which case it shall be partially settled without any further attempt to settle.



- (c) In the case of a standing liquidity transfer order or a rule-based liquidity transfer order, the order shall be partially settled without any further attempt to settle. A standing liquidity transfer order triggered by mandatory RTGS AS settlement procedures C or D and for which there are insufficient funds on the RTGS DCA shall be settled following a pro rata reduction of all orders. A standing liquidity transfer order triggered by optional RTGS AS settlement procedure C and for which there are insufficient funds on the RTGS DCA shall be rejected.
3. Cash transfer orders on RTGS DCAs, other than those orders referred to in paragraph 2 shall be queued and processed in accordance with the rules set out in Article 10.

Article 10

Queue management and settlement optimisation

1. Cash transfer orders on RTGS DCAs that are queued in accordance with Article 9(3) shall be processed according to their priority. Subject to paragraph 2 to 5, the 'first in, first out' (FIFO) principle shall apply within each category or subcategory of cash transfer orders priority as follows:
- (a) urgent cash transfer orders: the automated liquidity transfer orders shall be placed first in the queue. AS transfer orders and other urgent cash transfer orders shall be placed next in the queue;
 - (b) high priority cash transfer orders shall not be settled while urgent cash transfer orders are queued;
 - (c) normal priority cash transfer orders shall not be settled while urgent or high priority cash transfer orders are queued.
2. The payer may change the priority of its cash transfer orders other than urgent cash transfer orders.
3. The payer may change the position of its cash transfer orders in the queue. The payer may move such cash transfer orders either behind the automated liquidity transfer orders in the queue or to the end of the respective queue with immediate effect at any time during the settlement window for customer and interbank payments as specified in Appendix V.
4. To optimise the settlement of queued cash transfer orders, the ECB may:
- (a) use the optimisation procedures described in Appendix I;
 - (b) settle cash transfer orders with a lower priority (or of the same priority but accepted later) before cash transfer orders with a higher priority (or of the same priority accepted earlier), if the cash transfer orders with a lower priority would net out with payments to be received and result on balance in a liquidity increase for the payer;
 - (c) settle cash transfer orders with normal priority before other queued normal priority payments accepted earlier, provided that sufficient funds are available and notwithstanding that this may contravene the FIFO principle.
5. Queued cash transfer orders shall be rejected if they cannot be settled by the cut-off times for the relevant message type as specified in Appendix V.
6. The provisions regarding settlement of cash transfer orders as set out in Appendix I shall apply.

Article 11

Liquidity reservation orders

1. An RTGS DCA holder may instruct the ECB to reserve a specified amount of liquidity on its RTGS DCA using one of the following:
- (a) a current liquidity reservation order that shall have immediate effect for the current TARGET business day;



- (b) a standing liquidity reservation order to be carried out at the start of every TARGET business day.
2. An RTGS DCA holder shall assign one of the following statuses to a current or standing liquidity reservation order:
- (a) high priority: allows the usage of the liquidity for urgent or high priority cash transfer orders;
- (b) urgent priority: allows the usage of the liquidity only for urgent cash transfer orders.
3. In the event that the amount of unreserved liquidity is not sufficient to fulfil the current or standing liquidity reservation order, the ECB shall partially execute the reservation order and is instructed to execute further reservation orders until the outstanding amount to be reserved is reached. Pending reservation orders shall be rejected at the end of the business day.
4. By requesting the reservation of a specified amount of liquidity for usage for urgent cash transfer orders, the RTGS DCA holder instructs the ECB only to settle high priority and normal priority cash transfer orders if there is available liquidity after the amount reserved for usage for urgent cash transfer orders has been deducted.
5. By requesting the reservation of a specified amount of liquidity for usage for high priority cash transfer orders, the RTGS DCA holder instructs the ECB only to settle normal priority cash transfer orders if there is available liquidity after the amount reserved for usage for urgent and high priority cash transfer orders has been deducted.

Article 12

Recall request and answer

1. An RTGS DCA holder may enter a recall request to request the return of a settled payment order.
2. The recall request shall be forwarded to the payee of the settled payment order which may answer positively or negatively. A positive answer does not initiate a return of the funds.

Article 13

RTGS directory

1. The RTGS directory is a list of BICs used for the purpose of routing information and comprises the BICs of:
- (a) RTGS DCA holders;
- (b) any entity with multi-addressee access;
- (c) addressable BIC holders.
2. The RTGS directory shall be updated daily.
3. Unless otherwise requested by an RTGS DCA holder, its BICs shall be published in the RTGS directory.
4. RTGS DCA holders may only distribute the RTGS directory to their branches and entities with multiaddressee access.
5. RTGS DCA holders acknowledge that the ECB and other CBs may publish RTGS DCA holders' names and BICs. In addition, names and BICs of addressable BIC holders or entities with multi-addressee access may be published and RTGS DCA holders shall ensure that addressable BIC holders or entities with multi-addressee access have agreed to such publication.



*Article 14***Processing of cash transfer orders in the event of suspension or termination**

1. Upon termination of an RTGS DCA holder's participation in TARGET-ECB, the ECB shall not accept any new cash transfer orders from that RTGS DCA holder. Cash transfer orders in the queue, warehoused cash transfer orders or new cash transfer orders in favour of that RTGS DCA holder shall be rejected.
2. If an RTGS DCA holder's participation in TARGET-ECB is suspended on grounds other than those specified in Part I, Article 25(1), point (a), the ECB shall store all of that RTGS DCA holder's incoming and outgoing cash transfer orders on its RTGS DCA and only submit them for settlement after they have been explicitly accepted by the suspended RTGS DCA holder's CB.
3. If an RTGS DCA holder's participation in TARGET-ECB is suspended on the grounds specified in Part I, Article 25(1), point (a), any outgoing cash transfer orders from that RTGS DCA holder's RTGS DCA shall only be processed on the instructions of its representatives, including those appointed by a competent authority or a court, such as the RTGS DCA holder's insolvency administrator, or pursuant to an enforceable decision of a competent authority or a court providing instructions as to how the cash transfer orders are to be processed. All incoming cash transfer orders shall be processed in accordance with paragraph 2.

*Article 15***Debit limits**

1. An RTGS DCA holder may limit the use of available liquidity for payment orders on its individual RTGS DCAs in relation to other RTGS DCAs, except any of the CBs, by specifying bilateral or multilateral limits. Such limits may only be defined in relation to normal priority payment orders.
2. By specifying a bilateral limit, an RTGS DCA holder instructs the ECB that an accepted payment order shall not be settled if the sum of its outgoing normal priority payment orders to another RTGS DCA holder's RTGS DCA minus the sum of all incoming urgent, high priority and normal priority payments from that RTGS DCA (the net bilateral position) would exceed this bilateral limit.
3. An RTGS DCA holder may specify a multilateral limit for any relationship that is not subject to a bilateral limit. A multilateral limit may only be specified if the RTGS DCA holder has set at least one bilateral limit. If an RTGS DCA holder specifies a multilateral limit, it instructs the ECB that an accepted payment order shall not be settled if the sum of its outgoing normal priority payment orders to all RTGS DCA holders' RTGS DCAs in relation to which no bilateral limit has been specified minus the sum of all incoming urgent, high priority and normal priority payments from those RTGS DCAs (the net multilateral position) would exceed this multilateral limit.
4. Limits may be changed in real time with immediate effect or with effect from the next business day. If a limit is changed to zero, it shall not be possible to change it again on the same business day. The definition of a new bilateral or multilateral limit shall only be effective from the next business day.

*Article 16***Participants' instructions with regard to settlement times**

1. An RTGS DCA holder may indicate the earliest time before which a payment order cannot settle or the latest time after which time the payment order will be rejected by using the earliest debit time indicator or the latest debit time indicator, respectively, or may indicate a time range during which the payment order will settle by using both indicators. An RTGS DCA holder may also use the latest debit time indicator solely as a warning indicator. In such cases, the payment order concerned shall not be rejected.
2. In the event that 15 minutes prior to the indicated latest debit time the payment order has not been settled, the RTGS DCA holder concerned shall be notified accordingly.



*Article 17***Payment orders submitted in advance**

1. Payment orders may be submitted up to 10 calendar days before the specified settlement date (warehoused payment orders).
2. Warehoused payment orders shall be accepted and submitted for processing on the date specified by the RTGS DCA holder at the start of settlement window on that day for customer and interbank payments, as referred to in Appendix V. They shall be placed in front of payment orders of the same priority.

*Article 18***Direct debit**


1. An RTGS DCA holder (payer) may give its authorisation for another RTGS DCA holder (payee) in TARGET-ECB or in another TARGET component system to debit the payer's RTGS DCA by direct debit.
2. To enable such arrangement the payer shall provide a prior authorisation to the ECB entitling the ECB to debit the payer's RTGS DCA upon receipt of a valid direct debit instruction.
3. If a payee receives the authorisation as described in paragraph 1, it may submit direct debit instructions to debit the payer's RTGS DCA by the amount specified in the instruction.
4. An RTGS DCA holder that requests to be added to a settlement bank account group of an AS shall be deemed to have given authorisation to the ECB entitling the ECB to debit the RTGS DCA holder's RTGS DCA and sub-account upon receipt of a valid direct debit instruction by that AS.

*Article 19***Back-up payment functionality**

In the event of the failure of its payment infrastructure, an RTGS DCA holder may request the ECB to activate the back-up payment functionality. This allows the RTGS DCA holder to enter certain payment orders using the Graphical User Interface (GUI).

*Article 20***Security rights in relation to funds on sub-accounts**

1. The ECB shall have a pledge over the balance on an RTGS DCA holder's sub-account opened under the arrangements between the relevant AS and its CB for the settlement of AS-related payment instructions in accordance with RTGS AS settlement procedure C. Such balance shall collateralise the RTGS DCA holder's obligation referred to in paragraph 7 towards the ECB in relation to such settlement.
2. Upon receipt by the ECB of a 'start-of-cycle' message, the ECB shall ensure that the balance on the sub-account of the RTGS DCA holder (including increases or reductions of that balance resulting from crediting or debiting cross-system settlement payments to or from the sub-account, or from crediting liquidity transfers to the sub-account) at the moment the AS starts a cycle can only be used for the settlement of AS transfer orders related to that settlement procedure C. Upon receipt by the ECB of an 'end-of-cycle' message the balance on the sub-account shall be available for the use of the RTGS DCA holder.
3. By confirming the balance on the RTGS DCA holder's sub-account, the ECB guarantees to the AS payment up to the amount of this particular balance. By confirming, where applicable, the increase or reduction of the balance upon crediting or debiting cross-system settlement payments to or from the sub-account or crediting liquidity transfers to the sub-account, the guarantee is automatically increased or reduced by the amount of the payment. Notwithstanding the abovementioned increase or reduction of the guarantee, the guarantee shall be irrevocable, unconditional and payable on first demand. If the ECB is not the AS's CB, the ECB shall be deemed instructed to issue the abovementioned guarantee to the AS's CB.



4. In the absence of any insolvency proceedings in relation to the RTGS DCA holder, the AS transfer orders for the squaring of the RTGS DCA holder's settlement obligation shall be settled without drawing on the guarantee and without recourse to the security right over the balance on the RTGS DCA holder's sub-account.

5. In the event of the RTGS DCA holder's insolvency, the AS transfer orders for the squaring of the RTGS DCA holder's settlement obligation shall be a first demand for payment under the guarantee; the debiting of the instructed amount from the RTGS DCA holder's sub-account (and crediting of the AS's RTGS AS technical account) shall therefore equally involve the discharge of the guarantee obligation by the ECB and a realisation of its collateral right over the balance on the RTGS DCA holder's sub-account.

6. The guarantee shall expire upon receipt by the ECB of an 'end-of-cycle' message confirming that the settlement has been completed.

7. The RTGS DCA holder shall be obliged to reimburse to the ECB any payment made by the latter under such guarantee.

PART IV

Special terms and conditions for TARGET2-securities dedicated cash accounts (T2S DCAs)

Article 1

Opening and management of a T2S DCA

1. The ECB shall on the request of an MCA holder open and operate one or more T2S DCAs.
2. There shall be no debit balance on a T2S DCA.
3. A T2S DCA holder shall designate one MCA for the purpose of processing liquidity transfer orders between T2S DCAs as referred to in Article 3(1), point (c). The designated MCA may be held in TARGET-ECB or another TARGET component system and may belong to a different participant.

Article 2

Links between securities accounts and T2S DCAs

1. A T2S DCA holder may request the ECB to link its T2S DCA to one or more securities account(s) held on its own behalf or on behalf of its clients which hold securities accounts in one or more participating CSDs.
2. T2S DCA holders linking their T2S DCA to securities account(s) on behalf of clients as set out in paragraph 1 are responsible for establishing and maintaining the list of linked securities accounts and, where relevant, the set-up of the client-collateralisation feature.
3. As a result of the request under paragraph 1, the T2S DCA holder is deemed to have given a mandate to the CSD where such linked securities accounts are maintained to debit the T2S DCA with the amounts resulting from securities transactions taking place on these securities accounts.
4. Paragraph 3 shall apply regardless of any agreements the T2S DCA holder has with the CSD and/or the securities account holders.

Article 3

Transactions processed on T2S DCAs

1. The following transactions shall be processed via a T2S DCA in TARGET-ECB:
 - (a) the settlement of cash instructions stemming from T2S provided that the T2S DCA holder has designated the relevant securities account(s), as referred to in Article 2;
 - (b) liquidity transfer orders to an RTGS DCA, a TIPS DCA or an MCA;



- (c) liquidity transfer orders between T2S DCAs belonging to the same participant or in respect of which the same MCA has been designated pursuant to Article 1(3);
 - (d) cash transfer orders between the T2S DCA and the T2S DCA of the ECB in the particular context of Article 10(2) and (3).
2. Corporate actions payments may be processed via a T2S DCA.

Article 4

Liquidity transfer orders

A T2S DCA holder may submit liquidity transfer orders as one of the following:

- (a) an immediate liquidity transfer order, which shall be an instruction for execution immediately;
- (b) a standing liquidity transfer order, which shall be an instruction for the recurring execution of (i) a transfer of a specified transfer amount or (ii) a transfer to reduce the balance of the T2S DCA to a predefined level with the amount of the reduction being transferred to an RTGS DCA, a TIPS DCA or an MCA, on the occurrence of a predefined event each business day.
- (c) a predefined liquidity transfer order, which shall be an instruction for the single execution of (i) a transfer of a specified transfer amount or (ii) a transfer to reduce the balance of the T2S DCA to a predefined level with the amount of the reduction being transferred to an RTGS DCA, a TIPS DCA or an MCA, on the occurrence of a predefined event each business day.

Article 5


Reservation and blocking of liquidity

1. Participants may reserve or block liquidity on their T2S DCAs. This does not constitute a settlement guarantee vis-à-vis any third party.
2. By requesting to reserve or block an amount of liquidity, a participant instructs the ECB to decrease the available liquidity by this amount.
3. A reservation request is an instruction by which, if the available liquidity is equal to or higher than the amount to be reserved, the reservation is processed. If the available liquidity is lower, it is reserved and the shortfall may be met by incoming liquidity until the full amount of the reservation is available.
4. A blocking request is an instruction by which, if the available liquidity is equal to or higher than the amount to be blocked, the blocking request is processed. If the available liquidity is lower, no amount is blocked and the blocking request is resubmitted, until the full amount of the blocking request can be met by available liquidity.
5. The participant may at any time during the business day on which a request to reserve or block liquidity has been processed, instruct the ECB to cancel the reservation or blocking. Partial cancellation shall not be permitted.
6. All requests for reservation or blocking of liquidity under this article shall expire at the end of the business day.

Article 6

Processing of liquidity transfer orders on T2S DCAs

1. A timestamp for the processing of liquidity transfer orders is allocated in the sequence of their receipt.
2. All liquidity transfer orders submitted to TARGET-ECB shall be processed following the 'first in, first out' (FIFO) principle without prioritisation or reordering.



3. After a liquidity transfer order to a TIPS DCA, an MCA, an RTGS DCA or a T2S DCA has been accepted as set out in Part I, Article 16, the TARGET-ECB shall check if sufficient funds are available on the payer's T2S DCA to effect settlement. If sufficient funds are available, the liquidity transfer order shall be settled immediately. If sufficient funds are not available, the following shall apply:

- (a) in the case of an immediate liquidity transfer order, the order shall be rejected without partial settlement or any further attempt to settle unless these are initiated by a third party as designated in accordance with Part I, Article 7, in which case they shall be partially settled without any further attempt to settle;
- (b) in the case of a predefined or standing liquidity transfer order, the order shall be partially settled without any further attempt to settle.

Article 7

Processing of cash transfer orders in the event of suspension or termination

1. Upon termination of a T2S DCA holder's participation in TARGET-ECB, the ECB shall not accept any new cash transfer orders from that T2S DCA holder.
2. If a T2S DCA holder is suspended from TARGET-ECB on grounds other than those specified in Part I, Article 24(1), point (a), the ECB shall store all of that participant's incoming and outgoing cash transfer orders on its T2S DCA and only submit them for settlement after they have been explicitly accepted by the suspended T2S DCA holder's CB.
3. If a T2S DCA holder is suspended from TARGET- ECB on the grounds specified in Part I, Article 24(1), point (a), any outgoing cash transfer orders from that T2S holder's T2S DCA shall only be processed on the instructions of its representatives, including those appointed by a competent authority or a court, such as the T2S DCA holder's insolvency administrator, or pursuant to an enforceable decision of a competent authority or a court providing instructions as to how the cash transfer orders are to be processed. All incoming cash transfer orders shall be processed in accordance with paragraph 2.

Article 8

No auto-collateralisation

No auto-collateralisation is provided to participants in TARGET-ECB.

PART V

Special terms and conditions for TARGET instant payment settlement (TIPS) dedicated cash accounts (TIPS DCAs)

Article 1


Opening and management of a TIPS DCA

1. The ECB shall on the request of an MCA holder open and operate one or more TIPS DCAs.
2. There shall be no debit balance on a TIPS DCA.

Article 2

Sending and receiving messages

1. A TIPS DCA holder may send messages:
 - (a) directly, and/or
 - (b) via one or more instructing parties.



2. A TIPS DCA holder shall receive messages:
 - (a) directly; or
 - (b) via one instructing party.
3. Part I, Article 7 shall apply to a TIPS DCA holder that sends or receives messages via an instructing party as though that TIPS DCA holder sends or receives messages directly.

Article 3

Reachable parties

1. A TIPS DCA holder may designate one or more reachable parties. Reachable parties shall have adhered to the SCT Inst scheme by signing the SEPA Instant Credit Transfer Adherence Agreement.
2. A TIPS DCA holder shall provide evidence to the ECB of each designated reachable party's adherence to the SCT Inst scheme.
3. A TIPS DCA holder shall inform the ECB if any designated reachable party no longer adheres to the SCT Inst scheme and shall, without undue delay, take steps to prevent the reachable party from accessing the TIPS DCA.
4. A TIPS DCA holder may allow its designated reachable parties access via one or more instructing parties.
5. Part I, Article 7 shall apply to TIPS DCA holders that designate reachable parties.
6. A TIPS DCA holder that has designated a reachable party shall ensure that at all times that reachable party is available for the purpose of receiving messages.

Article 4

Transactions processed on TIPS DCAs

1. The following transactions shall be processed via a TIPS DCA in TARGET-ECB:
 - (a) instant payment orders;
 - (b) positive recall answers;
 - (c) liquidity transfer orders to TIPS AS technical Accounts, MCAs, T2S DCAs or RTGS DCAs;
 - (d) liquidity transfer orders to sub-accounts;
 - (e) Liquidity transfer orders to overnight deposit accounts.

Article 5


Immediate liquidity transfer orders

A TIPS DCA holder may submit immediate liquidity transfer orders.

Article 6

Processing of cash transfer orders on TIPS DCAs

1. A timestamp for the processing of cash transfer orders is allocated in the sequence of their receipt.
2. All cash transfer orders submitted to TARGET-ECB shall be processed following the 'first in, first out' (FIFO) principle without prioritisation or reordering.



3. After an instant payment order has been accepted as set out in Part I, Article 16, TARGET-ECB shall check if sufficient funds are available on the payer's TIPS DCA to effect settlement and the following shall apply:
 - (a) if sufficient funds are not available, the instant payment order shall be rejected;
 - (b) if sufficient funds are available, the corresponding amount shall be reserved while awaiting the payee's response. In the event of acceptance by the payee, the instant payment order shall be settled and the reservation shall be simultaneously lifted. In the event of rejection by the payee or the absence of a timely response, within the meaning of the SCT Inst scheme, the instant payment order shall be rejected and the reservation shall be simultaneously lifted.
4. Funds reserved in accordance with paragraph 3(b) shall not be available for the settlement of subsequent cash transfer orders.
5. Without prejudice to paragraph 3(b), the ECB shall reject an instant payment order if the amount of the instant payment order exceeds any applicable credit memorandum balance (CMB).
6. After an immediate liquidity transfer order has been accepted as set out in Part I, Article 16, TARGET-ECB shall check if sufficient funds are available on the payer's TIPS DCA. If sufficient funds are not available the liquidity transfer order shall be rejected.
7. After a positive recall answer has been accepted as set out in Part I, Article 16, TARGET- ECB shall check if sufficient funds are available on the TIPS DCA to be debited. If sufficient funds are not available the positive recall answer shall be rejected. If sufficient funds are available the positive recall answer shall be settled immediately.
8. Without prejudice to paragraph 7, TARGET-ECB shall reject positive recall answers if the amount of the positive recall answer exceeds any applicable CMB.

Article 7


Recall request

1. A TIPS DCA holder may submit a recall request.
2. The recall request shall be forwarded to the payee of the settled instant payment order which may answer with a positive or a negative recall answer.

Article 8

TIPS directory

1. The TIPS directory is a list of BICs used for the purpose of routing information and comprises the BICs of:
 - (a) TIPS DCA holders;
 - (b) reachable parties.
2. The TIPS directory shall be updated daily.
3. TIPS DCA holders may only distribute the TIPS directory to their branches, their designated reachable parties and their instructing parties. Reachable parties may only distribute the TIPS directory to their branches.
4. A specific BIC shall only appear once in the TIPS directory.
5. TIPS DCA holders acknowledge that the ECB and other CBs may publish their names and BICs. In addition, the ECB and other CBs may publish names and BICs of reachable parties designated by TIPS DCA holders and TIPS DCA holders shall ensure that reachable parties have agreed to such publication.



*Article 9***MPL repository**

1. The central Mobile Proxy Lookup (MPL) repository contains the proxy – IBAN mapping table for the purposes of the MPL service.
2. Each proxy may be linked to only one IBAN. An IBAN may be linked to one or multiple proxies.
3. Part I, Article 27 shall apply to the data contained in the MPL repository.


*Article 10***Processing of cash transfer orders in the event of suspension or extraordinary termination**

1. Upon termination of a TIPS DCA holder's participation in TARGET-ECB, the ECB shall not accept any new cash transfer orders to or from that TIPS DCA holder.
2. If a TIPS DCA holder's participation in TARGET-ECB is suspended on grounds other than those specified in Part I, Article 24(1), point (a), the ECB shall:
 - (a) reject all of its incoming cash transfer orders;
 - (b) reject all of its outgoing cash transfer orders; or
 - (c) reject both its incoming and outgoing cash transfer orders.
3. If a TIPS DCA holder's participation in TARGET-ECB is suspended on the grounds specified in Part I, Article 24(1), point (a), the ECB shall reject all of its incoming and outgoing cash transfer orders.
4. The ECB shall process instant payment orders of a TIPS DCA holder whose participation in TARGET-ECB has been suspended or terminated under Part I, Article 24(1) or (2) and in relation to which the ECB has reserved funds on a TIPS DCA pursuant to Article 6(3), point (b) prior to the suspension or termination.

PART VI

Special terms and conditions for ancillary systems (AS) using real-time gross settlement ancillary system (RTGS AS) settlement procedures*Article 1***Opening and Management of AS technical accounts and use of RTGS AS settlement procedures**

1. The ECB may on the request of an AS open and operate one or more RTGS AS technical accounts to support RTGS AS settlement procedures.
2. There shall be no debit balance on an RTGS AS technical account.
3. RTGS AS technical accounts shall not be published in the RTGS directory.
4. The AS shall select at least one of the following settlement procedures for the purposes of processing AS transfer orders:
 - (a) RTGS AS settlement procedure A;
 - (b) RTGS AS settlement procedure B;
 - (c) RTGS AS settlement procedure C;



- (d) RTGS AS settlement procedure D;
 - (e) RTGS AS settlement procedure E.
5. The rules set out in Articles 3, 4, 5, 6 and 7 shall apply to RTGS AS settlement procedures A, B, C, D and E, respectively.
 6. The RTGS AS settlement procedures shall be operational during the times set out in Appendix V.
 7. The AS shall request the ECB to create a settlement bank account group.
 8. The AS shall only send AS transfer orders to accounts included in the settlement bank account group referred to in paragraph 7.

Article 2


Priority of AS transfer orders

All AS transfer orders shall automatically be assigned the priority 'urgent'.

Article 3

RTGS AS settlement procedure A

1. The AS shall request a dedicated RTGS AS technical account to support the processing of AS transfer orders using settlement procedure A. The balance on such account shall be zero at the end of the day.
2. The AS may request the opening of an AS guarantee fund account to support settlement in connection with the 'settlement period' service. The balances on the AS guarantee fund account shall be used to settle AS transfer orders in the event that there is insufficient available liquidity on a settlement bank's RTGS DCA. The AS guarantee fund account may be held by the ECB, the AS or an eligible participant. The AS guarantee fund account shall not be published in the RTGS directory.
3. The AS shall submit AS transfer orders as a batch in a single file in which the sum of debits must balance the sum of credits.
4. The ECB shall first attempt to settle AS transfer orders that debit the RTGS DCAs of settlement banks and crediting the AS's RTGS AS technical account. Only upon settlement of all such AS transfer orders (including possible funding of the RTGS AS technical account from the AS guarantee fund account) the ECB shall attempt to settle AS transfer orders that debit the RTGS AS technical account and that credit the RTGS DCAs of settlement banks.
5. If an AS transfer order to debit a settlement bank's RTGS DCA is queued, the ECB shall inform the settlement bank by means of a broadcast message.
6. If an AS guarantee fund account has been opened and a settlement bank has insufficient funds on its RTGS DCA, the AS may instruct the ECB to activate the guarantee fund mechanism by means of a request to debit the AS guarantee fund account and to credit the RTGS AS technical account. If the AS guarantee fund account does not have sufficient funds to complete settlement, the settlement process shall fail.
7. If the settlement process fails for any reason, including as referred to in paragraph 6, the ECB shall reject all unsettled AS transfer orders in the single file referred to in paragraph 3 and shall reverse any AS transfer orders that have already been settled.
8. The AS shall be notified on completion or failure of the settlement.
9. The AS may opt for the following services:
 - (a) the 'information period' service, as referred to in Article 8(1);
 - (b) the 'settlement period' service, as referred to in Article 8(3).




*Article 4***RTGS AS settlement procedure B**

1. The AS shall request a dedicated RTGS AS technical account to support the processing of AS transfer orders using settlement procedure B. The balance on such account shall be zero at the end of day.
2. The AS may request the opening of an AS guarantee fund account to support settlement in connection with the 'settlement period' service. The balances on the AS guarantee fund account shall be used to settle the AS transfer orders in the event that there is insufficient available liquidity on a settlement bank's RTGS DCA. The AS guarantee fund account may be held by the ECB, the AS or an eligible participant. The AS guarantee fund account shall not be published in the RTGS directory.
3. The AS shall submit AS transfer orders as a batch in a single file in which the sum of debits must balance the sum of credits.
4. Settlement procedure B operates on an 'all-or-nothing' basis. The ECB shall attempt to simultaneously settle all AS transfer orders that debit the RTGS DCAs of settlement banks and credit the AS's RTGS AS technical account, and all AS transfer orders that debit the RTGS AS technical account and credit the RTGS DCAs of settlement banks. If one or more of the AS transfer orders cannot be settled, all AS transfer orders shall be queued and an optimisation algorithm shall be applied, and the settlement banks shall be informed.
5. If an AS guarantee fund account has been opened and a settlement bank has insufficient funds on its RTGS DCA, the AS may instruct the ECB to activate the guarantee fund mechanism by means of a request to debit the AS guarantee fund account and to credit the RTGS AS technical account. If the AS guarantee fund account does not have sufficient funds to complete settlement, the settlement process shall fail.
6. If the settlement process fails for any reason, including as referred to in paragraph 5, the ECB shall reject all unsettled AS transfer orders in the single file referred to in paragraph 3.
7. The AS shall be notified on completion or failure of the settlement.
8. The AS may opt for the following services:
 - (a) the 'information period' service, as referred to in Article 8(1);
 - (b) the 'settlement period' service, as referred to in Article 8(3).

*Article 5***RTGS AS settlement procedure C**

1. Settlement procedure C supports settlement using dedicated liquidity on sub-accounts. The AS shall request a dedicated RTGS AS technical account to support the processing of AS transfer orders using settlement procedure C. The balance on such account shall be zero at the end of the day. This RTGS AS technical account may also be used to support the processing of AS transfer orders using settlement procedure E.
2. The AS shall ensure that each settlement bank opens at least one sub-account that is only to be used by the AS for the purposes of this settlement procedure.
3. The ECB shall start a mandatory settlement procedure C automatically on each TARGET business day according to the schedule set out in Appendix V, that shall trigger the settlement of those standing liquidity transfer orders set up for mandatory settlement procedure C by debiting the RTGS DCAs of the settlement banks and crediting the sub-account referred to in paragraph 2.
4. Settlement procedure C shall close by means of an end-of-procedure message, which may be sent by the AS at any time prior to the cut-off time for interbank payments as set out in Appendix V. If the AS does not send the end-of-procedure message by that cut-off time, the ECB shall close the procedure at that cut-off time.



5. The closure of the mandatory settlement procedure C leads to an automatic transfer of liquidity from the sub-account referred to in paragraph 2 to the RTGS DCA.
6. If the mandatory settlement procedure C is closed, the AS may start an optional procedure at any time before the cut-off time for interbank payments as set out in Appendix V, that shall trigger the settlement of those standing liquidity transfer orders set up for optional settlement procedure C by debiting the settlement bank's RTGS DCA and crediting its RTGS sub-account. The AS may start and close one or several successive optional procedures before the cut-off time for interbank payments. The closure of an optional settlement procedure C leads to an automatic transfer of liquidity from the sub-account referred to in paragraph 2 to the RTGS DCA.
7. The mandatory settlement procedure C and any subsequent optional settlement procedure C may consist of one or several cycles.
8. The AS may, at any time after the start of a mandatory or optional settlement procedure C, start a cycle by means of a 'start-of-cycle' message. After the start of the cycle, liquidity transfers from the sub-account referred to in paragraph 2 may not be made until an 'end-of-cycle' message is sent by the AS. The balance can be changed during the cycle as a result of cross-system settlement payments or if a settlement bank transfers liquidity to its sub-account. The ECB shall notify the AS of the reduction or increase of liquidity on the sub-account as a result of cross-system settlement payments. If the AS so requests, the ECB shall also notify it of the increased liquidity on the sub-account as a result of liquidity transfer orders by the settlement bank.
9. The AS may submit AS transfer orders as a batch in one or several files while the cycle is open. The cash transfer orders may be for any of the following transactions:
- (a) the debit of the sub-account of settlement banks and credit of the RTGS AS technical account;
 - (b) the debit of the RTGS AS technical account and credit of the sub-accounts of settlement banks;
 - (c) the debit of the RTGS AS technical account and credit of the RTGS DCAs of settlement banks.
10. The ECB shall immediately settle those AS transfer orders that can be settled. AS transfer orders that cannot be settled immediately shall be queued and an optimisation algorithm shall be applied. Any AS transfer orders which remain unsettled at the time the cycle is closed shall be rejected.
11. The AS shall be notified at the latest by the end of the cycle of the status of the individual AS transfer orders.

Article 6

RTGS AS settlement procedure D

1. RTGS AS Settlement procedure D supports settlement with the use of pre-funding. The AS shall request a dedicated RTGS AS technical account to support the processing of AS transfer orders using settlement procedure D.
2. The RTGS AS technical accounts shall only have a zero balance or a positive balance. Liquidity may remain on the RTGS AS technical account overnight whereupon it will be subject to remuneration as set out in Part I, Article 12(2).
3. The ECB shall notify the AS of liquidity transfers debiting the RTGS DCAs of the settlement banks and crediting the RTGS AS technical account. These liquidity transfers may be made on each TARGET business day according to the schedule set out in Appendix V. The AS may input immediate liquidity transfer orders that debit the RTGS AS technical account and credit the RTGS DCAs of the settlement banks.




*Article 7***RTGS AS settlement procedure E**

1. RTGS AS Settlement procedure E supports bilateral settlement and the individual processing of AS transfer orders. The AS may use Settlement Procedure E without an RTGS AS technical account for bilateral settlement. The AS shall request an RTGS AS technical account to support the processing of AS transfer orders using settlement procedure E if it opts for the individual processing of AS transfer orders. The balance on this RTGS AS technical account shall be zero at the end of the day. This RTGS AS technical account may also be used for settlement procedure C.
 2. The AS may submit AS transfer orders as a batch in one or several files between:
 - (a) the RTGS DCAs of the settlement banks and the RTGS AS technical account if used; and
 - (b) the RTGS DCAs of the settlement banks.
- The AS shall be responsible for ensuring the correct sequencing of AS transfer orders in the file to ensure smooth settlement.
3. The ECB shall settle immediately those AS transfer orders that can be settled. AS transfer orders that cannot be settled immediately shall be queued. If an AS transfer order to debit a settlement bank's RTGS DCA is queued, the settlement bank shall be informed via a broadcast message.
 4. The AS may opt for the following services:
 - (a) the 'information period' service, as referred to in Article 8(1);
 - (b) the 'settlement period' service, as referred to in Article 8(3).
 5. The AS shall be notified of the status of the individual AS transfer orders submitted.

*Article 8***Information period and settlement period**

1. The 'information period' service allows the AS to inform its settlement banks of the liquidity needed to ensure successful settlement. This optional service allows the AS to define a period before the start of the settlement of the AS transfer orders. During that period, and at the request of the settlement bank, the AS may revoke either single AS transfer orders (for RTGS AS settlement procedure E) or files (for RTGS AS settlement procedures A and B). The AS may also request the ECB to perform such revocation on its behalf.
2. In the event that an AS, or the ECB on its behalf, revokes single AS transfer orders (for RTGS AS settlement Procedure E) or files (for RTGS AS settlement procedures A and B) during the 'information period', the processing of the AS transfer orders shall be cancelled.
3. The 'settlement period' service allows the AS to define a period until which the settlement of the AS transfer orders can take place. This service is a prerequisite for the use of a guarantee fund account, and is optional for the use of AS technical accounts.
4. During the 'settlement period' the AS, or the ECB on its behalf, may revoke either single AS transfer orders (for RTGS AS settlement procedure E) or files (for RTGS AS settlement procedures A and B) that do not have a final status and the following shall apply:
 - (a) if RTGS AS settlement procedure E is used for bilateral settlement, the relevant AS transfer orders shall be reversed;
 - (b) if RTGS AS settlement procedure E is not used for bilateral settlement, or if in RTGS AS settlement procedure A the entire settlement fails, any settled AS transfer orders in the file shall be reversed and all settlement banks and the AS shall be informed via a broadcast message.
 - (c) if RTGS AS settlement procedure B is used, the entire settlement fails and all settlement banks and the AS shall be informed via a broadcast message.



*Article 9***Cross system settlement**

1. Cross-system settlement allows an AS to credit the RTGS AS technical account of another AS or sub-account of a settlement bank of another AS and is available for AS using RTGS AS settlement procedure C or D.
2. The ECB shall, on the request of the AS, allow cross-system settlement between that AS and another AS in TARGET-ECB or another TARGET component system. The requesting AS shall provide the ECB with the authorisation of the other AS.
3. A cross-system settlement may only be initiated if the two AS have opened a settlement procedure. Furthermore, if the cross-system settlement is initiated by an AS using RTGS AS settlement procedure C, a settlement cycle must also be open for that AS.
4. An AS using RTGS AS settlement procedure C in the context of cross-system settlement shall only submit AS transfer orders individually that debit the sub-account of one of its AS settlement banks. These AS transfer orders would credit the sub-account of the receiving AS settlement bank if that receiving AS is using RTGS AS settlement procedure C, or would credit the RTGS AS technical account of the receiving AS if that AS is using RTGS AS settlement procedure D.
5. An AS using RTGS AS settlement procedure D in the context of cross-system settlement shall only submit AS transfer orders individually that debit its RTGS AS technical account. These AS transfer orders would credit the sub-account of the receiving AS settlement bank if that receiving AS is using RTGS AS settlement procedure C, or would credit the RTGS AS technical account of the receiving AS if that AS is using RTGS AS settlement procedure D. Both AS using cross-system settlement shall be notified via a broadcast message of the settlement or rejection of the AS transfer orders.


*Article 10***Effect of suspension or termination**

If the suspension or termination of the use of the AS settlement procedures by an AS occurs during the settlement cycle of AS transfer orders, the ECB may complete the settlement cycle.

PART VII

Special terms and conditions for ancillary systems using the TARGET instant payment settlement (TIPS) ancillary system settlement procedure (TIPS AS settlement procedure)*Article 1***Opening and management of a TIPS AS technical account**

1. The ECB may on the request of an AS that settles instant payments pursuant to the SCT Inst scheme or near instant payments in its own books, open and operate one or more TIPS AS technical accounts.
2. There shall be no debit balance on a TIPS AS technical account.
3. The ancillary system shall use a TIPS AS technical account to collect the necessary liquidity set aside by its clearing members to fund their positions.
4. The ancillary system may opt to receive notifications of the crediting and debiting of its TIPS AS technical account. If the ancillary system opts for this service notification is provided immediately upon the debit or credit of the TIPS AS technical account.
5. An ancillary system may send instant payment orders, and positive recall answers to any TIPS DCA holder or TIPS AS. A ancillary system shall receive and process instant payment orders, recall requests and positive recall answers from any TIPS DCA holder or TIPS AS.



*Article 2***Sending and receiving messages**

1. A TIPS AS technical account holder may send messages:
 - (a) directly;
 - (b) via one or more instructing parties.
2. A TIPS AS technical account holder shall receive messages:
 - (a) directly; or
 - (b) via one instructing party.


Article 7 of Part I shall apply to a TIPS AS technical account holder that sends or receives messages via an instructing party as though that TIPS AS technical holder sends or receives messages directly.

*Article 3***Immediate liquidity transfer orders**

A TIPS AS technical account holder may submit immediate liquidity transfer orders.

*Article 4***Processing of cash transfer orders on TIPS AS technical accounts**

1. A timestamp for the processing of cash transfer orders is allocated in the sequence of their receipt.
2. All cash transfer orders submitted to TARGET-ECB shall be processed following the 'first in, first out' (FIFO) principle without prioritisation or reordering.
3. After an instant payment order has been accepted as set out in Part I, Article 17(1), the ECB shall check if sufficient funds are available on the payer's TIPS AS technical account to effect settlement and the following shall apply:
 - (a) if sufficient funds are not available, the instant payment order shall be rejected;
 - (b) if sufficient funds are available, the corresponding amount shall be reserved while awaiting the payee's response. In the event of acceptance by the payee, the instant payment order shall be settled and the reservation shall be simultaneously lifted. In the event of rejection by the payee or the absence of a timely response, within the meaning of the SCT Inst scheme, the instant payment order shall be rejected and the reservation shall be simultaneously lifted.
4. Funds reserved in accordance with paragraph 3(b) shall not be available for the settlement of subsequent cash transfer orders.
5. Without prejudice to paragraph 3(b), the ECB shall reject an instant payment order if the amount of the instant payment order exceeds any applicable credit memorandum balance (CMB).
6. After a liquidity transfer order from a TIPS AS technical account to a TIPS DCA has been accepted as set out in Part I, Article 17(1), the ECB shall check if sufficient funds are available on the payer's TIPS AS technical account. If sufficient funds are not available the liquidity transfer order shall be rejected. If sufficient funds are available the liquidity transfer order shall be settled immediately.
7. After a positive recall answer has been accepted as set out in Part I, Article 17, the ECB shall check if sufficient funds are available on the TIPS AS technical account to be debited. If sufficient funds are not available the positive recall answer shall be rejected. If sufficient funds are available the positive recall answer shall be settled immediately.



8. Without prejudice to paragraph 7, the ECB shall reject positive recall answers if the amount of the positive recall answer exceeds any applicable CMB.

Article 5

Recall request

1. A TIPS AS technical account holder may submit a recall request.
2. The recall request shall be forwarded to the payee of the settled instant payment order which may answer with a positive or negative recall answer.

Article 6

TIPS AS settlement procedure

The TIPS AS settlement procedure shall be operational during the times set out in Appendix V.

Article 7

Reachable parties via a TIPS AS technical account

1. A TIPS AS technical account holder may designate one or more reachable parties. Reachable parties shall have adhered to the SCT Inst scheme signing the SEPA Instant Credit Transfer Adherence Agreement.
2. A TIPS AS technical account holder shall provide evidence to the ECB of each designated reachable party's adherence to the SCT Inst scheme.
3. A TIPS AS technical account holder shall inform the ECB if any designated reachable party no longer adheres to the SCT Inst scheme and shall, without undue delay, take steps to prevent the reachable party from accessing the TIPS AS technical account.
4. A TIPS AS technical account holder may allow its designated reachable parties access via one or more instructing parties.
5. Part I, Article 7 shall apply to an AS that has designated reachable parties.
6. A TIPS AS technical account holder that has designated a reachable party shall ensure that reachable party is at all times available for the purpose of receiving messages.

Article 8

Transactions processed on TIPS AS technical accounts

1. The following transactions shall be processed via a TIPS AS technical account in TARGET-ECB:
 - (a) instant payment orders;
 - (b) positive recall answers;
 - (c) liquidity transfer orders to TIPS DCAs.

Article 9

TIPS directory

1. The TIPS directory is a list of BICs used for the purpose of routing information and comprises the BICs of:
 - (a) TIPS DCA holders;



- (b) reachable parties;
2. The TIPS directory shall be updated daily.
 3. TIPS AS technical account holders may only distribute the TIPS directory to their designated reachable parties and their instructing parties. Reachable parties may only distribute the TIPS directory to their branches.
 4. A specific BIC shall only appear once in the TIPS directory.
 5. TIPS AS technical account holders acknowledge that the ECB and other CBs may publish names and BICs of reachable parties designated by the TIPS AS technical account holders and TIPS AS technical account holders shall ensure that reachable parties have agreed to such publication.

Article 10

MPL repository

1. The central Mobile Proxy Lookup (MPL) repository contains the proxy – IBAN mapping table for the purposes of the MPL service.
2. Each proxy may be linked to only one IBAN. An IBAN may be linked to one or multiple proxies.
3. Part I, Article 28 shall apply to the data contained in the MPL repository.

Article 11

Processing of cash transfer orders in the event of suspension or extraordinary termination

1. Upon termination of a TIPS AS technical account holder's participation in TARGET-ECB, the ECB shall not accept any new cash transfer orders to or from that TIPS AS technical account holder.
2. If a TIPS AS technical account holders' participation in TARGET-ECB is suspended on grounds other than those specified in Part I, Article 24(1), point (a), the ECB shall:
 - (a) reject all of its incoming cash transfer orders;
 - (b) reject all of its outgoing cash transfer orders; or
 - (c) reject both its incoming and outgoing cash transfer orders.
3. If a TIPS AS Technical Account Holder's participation in TARGET-ECB is suspended on the grounds specified in Part I, Article 24(1), point (a), the suspended TIPS AS technical account holder's CB shall reject all of its incoming and outgoing cash transfer orders.
4. The ECB shall process instant payment orders of a TIPS AS technical account holder whose participation in TARGET-ECB has been suspended or terminated under Part I, Article 24(1) or (2) and in relation to which the ECB has reserved funds on a TIPS AS technical account pursuant to Article 4(3), point (b) prior to the suspension or termination.



APPENDIX I

TECHNICAL SPECIFICATIONS FOR THE PROCESSING OF CASH TRANSFER ORDERS

In addition to the Conditions, the following rules shall apply to the processing of cash transfer orders:

1. Testing requirements for participation in TARGET-ECB

Each participant shall pass a series of tests to prove its technical and operational competence before it may participate in TARGET-ECB.

2. Account numbers

Each participant's account shall be identified by a unique account number of up to 34 characters made up of five sections as follows:


Name	No. of Characters	Content
Account type	1	M = MCA R = RTGS DCA C = T2S DCA I = TIPS DCA T = RTGS AS Technical account U = Sub-account A = TIPS AS Technical account G = AS Guarantee funds account D = Overnight deposit account X = Contingency Account
Country Code of Central Bank	2	ISO Country code : 3166-1
Currency code	3	EUR
BIC	11	Account holder BIC
Account name	Max. 17	Free text (!)

(!) For sub-accounts this section must start with the 3-character AS code as defined by the central bank.

3. Messaging rules in TARGET

- (a) Each participant shall comply with the message structure and field specifications, as defined in Part 3 of the relevant User Detailed Functional Specifications (UDFS).
- (b) Business application headers shall be attached to all message types processed on MCAs, RTGS DCAs (including sub-accounts) RTGS AS technical accounts, AS guarantee fund accounts and T2S DCAs as follows:

Message Type	Description
head.001	Business application header
head.002	Business file header




4. Message types processed in TARGET

(a) The following message types are processed on MCAs:

Message Type	Description
Administration (admi)	
admi.004	SystemEventNotification
admi.005	ReportQueryRequest
admi.007	ReceiptAcknowledgement
Cash Management (camt)	
camt.003	GetAccount
camt.004	ReturnAccount
camt.005	GetTransaction
camt.006	ReturnTransaction
camt.018	GetBusinessDayInformation
camt.019	ReturnBusinessDayInformation
camt.025	Receipt
camt.046	GetReservation
camt.047	ReturnReservation
camt.048	ModifyReservation
camt.049	DeleteReservation
camt.050	LiquidityCreditTransfer
camt.053	BankToCustomerStatement
camt.054	BankToCustomerDebitCreditNotification
Payments clearing and Settlement (pacs)	
pacs.009	FinancialInstitutionCreditTransfer
pacs.010	FinancialInstitutionDirectDebit

(b) The following message types are processed on RTGS DCAs, and where relevant on the RTGS AS technical accounts and AS guarantee funds accounts:


Administration (admi)	
admi.004	SystemEventNotification
admi.005	ReportQueryRequest
admi.007	ReceiptAcknowledgement
Cash Management (camt)	
camt.003	GetAccount
camt.004	ReturnAccount
camt.005	GetTransaction
camt.006	ReturnTransaction
camt.007	ModifyTransaction
camt.009	GetLimit



camt.010	ReturnLimit
camt.011	ModifyLimit
camt.012	DeleteLimit
camt.018	GetBusinessDayInformation
camt.019	ReturnBusinessDayInformation
camt.021	ReturnGeneralBusinessInformation
camt.025	Receipt
camt.029	ResolutionOfInvestigation
camt.046	GetReservation
camt.047	ReturnReservation
camt.048	ModifyReservation
camt.049	DeleteReservation
camt.050	LiquidityCreditTransfer
camt.053	BankToCustomerStatement
camt.054	BankToCustomerDebitCreditNotification
camt.056	FIToFIPaymentCancellationRequest
Payments Clearing and Settlement (pacs)	
pacs.002	PaymentStatusReport
pacs.004	PaymentReturn
pacs.008	CustomerCreditTransfer
pacs.009	FinancialInstitutionCreditTransfer
pacs.010	FinancialInstitutionDirectDebit
Payments Initiation (pain)	
pain.998	ASInitiationStatus
pain.998	ASTransferNotice
pain.998	ASTransferInitiation

(c) The following message types are processed on T2S DCAs:

Message Type	Description
Administration (admi)	
admi.005	ReportQueryRequest
admi.006	ResendRequestSystemEventNotification
admi.007	ReceiptAcknowledgement
Cash Management (camt)	
(camt.003)	GetAccount



Message Type	Description
(camt.004)	ReturnAccount
(camt.005)	GetTransaction
(camt.006)	ReturnTransaction
(camt.009)	GetLimit
(camt.010)	ReturnLimit
(camt.011)	ModifyLimit
(camt.012)	DeleteLimit
(camt.018)	GetBusinessDayInformation
(camt.019)	ReturnBusinessDayInformation
(camt.024)	ModifyStandingOrder
(camt.025)	Receipt
(camt.050)	LiquidityCreditTransfer
(camt.051)	LiquidityDebitTransfer
(camt.052)	BankToCustomerAccountReport
(camt.053)	BankToCustomerStatement
(camt.054)	BankToCustomerDebitCreditNotification
(camt.064)	LimitUtilisationJournalQuery
(camt.065)	LimitUtilisationJournalReport
(camt.066)	IntraBalanceMovementInstruction
(camt.067)	IntraBalanceMovementStatusAdvice
(camt.068)	IntraBalanceMovementConfirmation
(camt.069)	GetStandingOrder
(camt.070)	ReturnStandingOrder
(camt.071)	DeleteStandingOrder
(camt.072)	IntraBalanceMovementModificationRequest
(camt.073)	IntraBalanceMovementModificationRequestStatusAdvice
(camt.074)	IntraBalanceMovementCancellationRequest
(camt.075)	IntraBalanceMovementCancellationRequestStatusAdvice
(camt.078)	IntraBalanceMovementQuery
(camt.079)	IntraBalanceMovementQueryResponse
(camt.080)	IntraBalanceModificationQuery
(camt.081)	IntraBalanceModificationReport
(camt.082)	IntraBalanceCancellationQuery
(camt.083)	IntraBalanceCancellationReport
(camt.084)	IntraBalanceMovementPostingReport
(camt.085)	IntraBalanceMovementPendingReport



(d) The following message types are processed on TIPS DCAs and TIPS AS technical accounts:

Message Type	Description
Administration (admi)	
Pacs.002	FItoFIPayment Status Report
Pacs.004	PaymentReturn
Pacs.008	FItoFICustomerCreditTransfer
Pacs.028	FItoFIPaymentStatusRequest
Cash Management (camt)	
camt.003	GetAccount
camt.004	ReturnAccount
camt.011	ModifyLimit
camt.019	ReturnBusinessDayInformation
camt.025	Receipt
camt.029	ResolutionOfInvestigation
camt.050	LiquidityCreditTransfer
camt.052	BankToCustomerAccountReport
camt.053	BankToCustomerStatement
camt.054	BankToCustomerDebitCreditNotification
camt.056	FItoFIPaymentCancellationRequest
acmt.010	AccountRequestAcknowledgement
acmt.011	AccountRequestRejection
acmt.015	AccountExcludedMandateMaintenanceRequest
Reference data (reda)	
reda.016	PartyStatusAdviceV01
reda.022	PartyModificationRequestV01

5. Double-entry check

All cash transfer orders shall pass a double-entry check, the aim of which is to reject orders that have been submitted more than once (duplicated cash transfer orders). Details can be found in Part I, Section 3 of the relevant UDFS.

6. Validation rules and error codes

Validation of messages is carried out according to High Value Payments Plus (HVPS+) guidelines on message validations specified by the ISO 20022 standard, and TARGET-specific validations. The detailed validation rules and error codes are described in the respective parts of the UDFS as follows:

- (a) for MCAs, in Chapter 14 of the CLM UDFS;
- (b) for RTGS DCAs, in Chapter 13 of the RTGS UDFS;
- (c) for T2S DCAs, in Chapter 4.1 of the T2S UDFS.

If an instant payment order or a positive recall answer is rejected for any reason, the TIPS DCA holder shall receive a payment status report [pacs.002], as described in Chapter 4.2 of the TIPS UDFS. If a liquidity transfer order is rejected for any reason, the TIPS DCA holder shall receive a rejection [camt.025], as described in Chapter 1.6 of the TIPS UDFS.



7. Predetermined settlement times and events

RTGS DCAs

- (a) For payment orders using the Earliest Debit Time Indicator, the message element '/FromTime/' shall be used.
- (b) For payment orders using the Latest Debit Time Indicator, two options shall be available.
 - (i) Message element 'RejectTime': if the payment order cannot be settled by the indicated debit time, the cash transfer order shall be rejected.
 - (ii) Message element 'TillTime': if the payment order cannot be settled by the indicated debit time, the cash transfer order shall not be rejected but shall be kept in the relevant queue.

Under both options, if a payment order with a Latest Debit Time Indicator is not settled 15 minutes prior to the time indicated therein, a notification shall automatically be sent via the GUI.

T2S DCAs

- (a) For immediate liquidity transfer orders, no specific XML tag is required;
- (b) Predefined liquidity transfer orders and standing liquidity transfer orders may be triggered by a specific time or event on the day of settlement:
 - (i) for settlement at a specific time, the XML tag 'Time(/ExctnTp/Tm/)' shall be used,
 - (ii) for settlement upon occurrence of a specific event, the XML tag 'EventType/ExctnTp/Evt/' shall be used.
- (c) the validity period for standing liquidity transfer orders shall be set by the following XML tags: 'FromDate/VldtyPrd/FrDt/' and 'ToDate/VldtyPrd/ToDt/'.

8. Offsetting of cash transfer orders on RTGS DCAs


Offsetting checks and, if appropriate, extended offsetting checks (both terms as defined in subparagraphs a) and b) shall be carried out on cash transfer orders to facilitate the smooth settlement.

- (a) An offsetting check shall determine whether the payee's cash transfer orders that are at the front of the queue for cash transfer orders with the priority 'urgent' or, if inapplicable, 'high' are available to be offset against the payer's cash transfer order (hereinafter 'offsetting cash transfer orders'). If an offsetting cash transfer order does not provide sufficient funds for the respective payer's cash transfer order it shall be determined whether there is sufficient available liquidity on the payer's RTGS DCA.
- (b) If the offsetting check fails, the ECB may apply an extended offsetting check. An extended offsetting check determines whether offsetting cash transfer orders are available in any of the payee's queues regardless of when they joined the queue. However, if in the queue of the payee there are higher priority cash transfer orders addressed to other participants, the FIFO principle may only be breached if settling such an offsetting cash transfer order would result in a liquidity increase for the payee.

9. Optimisation algorithms on RTGS DCAs and sub-accounts

Four algorithms shall be applied to facilitate the smooth settlement of payment flows. Further information is available in the RTGS UDFS Part 2.


- (a) Under the '**partial optimisation**' algorithm the ECB shall:
 - (i) calculate and check the liquidity positions, limits and reservations of each relevant RTGS DCA; and
 - (ii) if the total liquidity position of one or more relevant RTGS DCA is negative, extract single payment orders until the total liquidity position of each relevant RTGS DCA is positive.



Thereafter, the ECB and the other CBs involved shall, provided there are sufficient funds, settle the relevant remaining cash transfer orders (except the extracted payment orders described in point (ii)) simultaneously on the RTGS DCAs of the participants concerned.

When extracting payment orders, the ECB shall start from the participant's RTGS DCA with the highest negative total liquidity position and from the payment order at the end of the queue with the lowest priority. The selection process shall only run for a short time, to be determined by the ECB at its discretion.

- (b) Under the **'multiple optimisation'** algorithm the ECB shall:
- (i) compare pairs of participants' RTGS DCAs to determine whether queued payment orders can be settled within the available liquidity of the two participants' RTGS DCAs concerned and within the limits set by them (by starting from the pair of RTGS DCAs with the smallest difference between the payment orders addressed to each other), and the CBs involved shall book those payments simultaneously on the two participants' RTGS DCAs; and
 - (ii) if, in relation to a pair of RTGS DCAs as described in point (i), liquidity is insufficient to fund the bilateral position, extract single payment orders until there is sufficient liquidity. In this case the CBs involved shall settle the remaining payments, except the extracted ones, simultaneously on the two participants' RTGS DCAs.
- After performing the checks specified in points (i) to (ii), the ECB shall check the multilateral settlement positions (between a participant's RTGS DCA and other participants' RTGS DCAs in relation to which a multilateral limit has been set). For this purpose, the procedure described under subparagraphs (i) to (ii) shall apply *mutatis mutandis*.
- (c) Under the algorithm **'partial optimisation with AS'** which supports settlement procedure B, the ECB shall follow the same procedure as for the partial optimisation algorithm, but without extracting AS transfer orders (for an AS which settles on a simultaneous multilateral basis i.e. RTGS AS settlement procedure B).
- (d) The algorithm **'optimisation on sub-accounts'** is used to optimise the settlement of urgent priority AS transfer orders on participants' sub-accounts. When using this algorithm the ECB shall calculate the total liquidity position of each participant's sub-account by establishing whether the aggregate of all outgoing and incoming AS transfer orders pending in the queue is negative or positive. If the outcome of these calculations and checks is positive for each relevant sub-account, the ECB and other CBs involved shall settle all cash transfers simultaneously on the sub-accounts of the participants concerned. If the outcome of these calculations and checks is negative no settlement shall take place. Furthermore, this algorithm does not take account of any limits or reservations. For each settlement bank the total position is calculated and, if the positions for all settlement banks are covered, all transactions shall be settled. Transactions which are not covered are returned to the queue.
- (e) Cash transfer orders entered after the multiple optimisation algorithm, the partial optimisation algorithm or the partial optimisation with AS algorithm has started may nevertheless be settled immediately if the positions and limits of the participants' RTGS DCAs concerned are compatible with both the settlement of these orders and the settlement of cash transfer orders in the current optimisation procedure.
- (f) The partial optimisation algorithm and the multiple optimisation algorithm shall be run sequentially in that order. They shall not be run if RTGS AS settlement procedure B is running.
- (g) The algorithms shall run flexibly by setting a pre-defined time lag between the application of different algorithms to ensure a minimum interval between the running of two algorithms. The time sequence shall be automatically controlled. Manual intervention shall be possible.



- (h) While included in a running algorithm, a payment order shall not be reordered (change of the position in a queue) or revoked. Requests for reordering or revocation of a payment order shall be queued until the algorithm is complete. If the payment order concerned is settled while the algorithm is running, any request to reorder or revoke shall be rejected. If the payment order is not settled, the participant's requests shall be taken into account immediately.

10. **Connectivity**


Participants shall connect to TARGET using one of the following modes.

- (a) The user to application (U2A) mode: in the U2A mode, participants connect via a GUI which allows users to perform business functions based on their respective access rights. It allows users to enter and maintain business data as well as to retrieve business information. The relevant User Handbook (UHB) provides exhaustive information on each of the business functions that the respective GUI provides.
- (b) The application to application (A2A) mode: in A2A mode software applications communicate with TARGET by exchanging single messages and files based on their respective access rights and message subscription and routing configuration. The A2A communication relies on XML messages, using the ISO 20022 standard where applicable, for both inbound and outbound communication.

The modes of connection are described in further detail in the ESMIG UDFS.

11. **The UDFS and the User Handbook**

Further details and examples explaining the above rules are contained in the respective UDFS and the User Handbooks for each service, as amended from time to time and published on the ECB's website in English.



APPENDIX II

TARGET COMPENSATION SCHEME

1. General principles

- (a) If there is a technical malfunction of TARGET, participants may submit claims for compensation in accordance with the TARGET compensation scheme laid down in this Appendix.
- (b) Unless otherwise decided by the ECB's Governing Council, the TARGET compensation scheme shall not apply if the technical malfunction of TARGET arises out of external events beyond the reasonable control of the CBs concerned or as a result of acts or omissions by third parties.
- (c) Compensation under the TARGET compensation scheme shall be the only compensation procedure offered in the event of a technical malfunction of TARGET. Participants may, however, use other legal means to claim for losses. If a participant accepts a compensation offer under the TARGET compensation scheme, this shall constitute the participant's irrevocable agreement that it thereby waives all claims in relation to the cash transfer orders concerning which it accepts compensation (including any claims for consequential loss) it may have against any CB, and that the receipt by it of the corresponding compensation payment constitutes full and final settlement of all such claims. The participant shall indemnify the CBs concerned, up to a maximum of the amount received under the TARGET compensation scheme, in respect of any further claims which are raised by any other participant or any other third party in relation to the cash transfer order or cash transfer concerned.
- (d) The making of a compensation offer shall not constitute an admission of liability by the ECB or any other CB in respect of a technical malfunction of TARGET.

2. Conditions for compensation offers

- (a) A payer may submit a claim for an administration fee and interest compensation if, due to a technical malfunction of TARGET cash transfer order was not settled on the business day on which it was accepted.
- (b) A payee may submit a claim for an administration fee if due to a technical malfunction of TARGET it did not receive a cash transfer that it was expecting to receive on a particular business day. The payee may also submit a claim for interest compensation if one or more of the following conditions are met:
 - (i) in the case of participants that have access to the marginal lending facility: due to a technical malfunction of TARGET, a payee had recourse to the marginal lending facility; and/or
 - (ii) in the case of all participants: it was technically impossible to have recourse to the money market or such refinancing was impossible on other, objectively reasonable grounds.

3. Calculation of compensation


- (a) With respect to a compensation offer for a payer:
 - (i) the administration fee shall be EUR 50 for the first non-settled cash transfer order, EUR 25 for each of the next four such cash transfer orders and EUR 12,50 for each further such cash transfer order. The administration fee shall be calculated separately in relation to each payee;
 - (ii) interest compensation shall be determined by applying a reference rate to be fixed from day to day. This reference rate shall be the lower of the euro short term reference rate (€STR) rate and the marginal lending facility rate. The reference rate shall be applied to the amount of the cash transfer order not settled as a result of the technical malfunction of TARGET for each day in the period from the date of the actual or, in relation to cash transfer orders referred to in paragraph 2(b)(ii), intended submission of the cash transfer order until the date on which the cash transfer order was or could have been successfully settled. Any interest or charges resulting from the placing of any nonsettled cash transfer orders on deposit with the Eurosystem shall be deducted from, or charged to, the amount of any compensation, as the case may be;



- (iii) no interest compensation shall be payable if and in so far as funds resulting from nonsettled cash transfer orders were placed in the market or used to fulfil minimum reserve requirements.
- (b) With respect to a compensation offer for a payee:
 - (i) the administration fee shall be EUR 50 for the first non-settled cash transfer order, EUR 25 for each of the next four such cash transfer orders and EUR 12,50 for each further such cash transfer order. The administration fee shall be calculated separately in relation to each payer;
 - (ii) the method set out in subparagraph (a)(ii) for calculating interest compensation shall apply except that interest compensation shall be payable at a rate equal to the difference between the marginal lending facility rate and the reference rate, and shall be calculated on the amount of any recourse to the marginal lending facility occurring as a result of the technical malfunction of TARGET.

4. Procedural rules

- (a) A claim for compensation shall be submitted on the claim form available on the website of the ECB (see <https://www.ecb.europa.eu>). Payers shall submit a separate claim form in respect of each payee and payees shall submit a separate claim form in respect of each payer. Sufficient additional information and documents shall be provided to support the information indicated in the claim form. Only one claim may be submitted in relation to a specific payment or payment order.
- (b) Within four weeks of a technical malfunction of TARGET, participants shall submit their claim forms to the ECB. Any additional information and evidence requested by the ECB shall be supplied within two weeks of such request being made.
- (c) The ECB shall review the claims and forward them to the ECB. Unless otherwise decided by the ECB's Governing Council and communicated to the participants, all received claims shall be assessed no later than 14 weeks after the technical malfunction of TARGET occurs.
- (d) The ECB shall communicate the result of the assessment referred to in subparagraph (c) to the relevant participants. If the assessment entails a compensation offer, the participants concerned shall, within four weeks of the communication of such offer, either accept or reject it, in respect of each cash transfer order comprised within each claim, by signing a standard letter of acceptance (in the form available on the website of the ECB (see <https://www.ecb.europa.eu>)). If such letter has not been received by the ECB within four weeks, the participants concerned shall be deemed to have rejected the compensation offer.
- (e) The ECB shall make compensation payments on receipt of a participant's letter of acceptance of compensation. No interest shall be payable on any compensation payment.



APPENDIX III

TERMS OF REFERENCE FOR CAPACITY AND COUNTRY OPINIONS

Terms of reference for capacity opinions for participants in TARGET

European Central Bank
Sonnemannstrasse 20
60314 Frankfurt am Main
GERMANY

Participation in TARGET-ECB

[location]

[date]

Dear Sir or Madam,

We have been asked to provide this Opinion as [in-house or external] legal advisers to [specify name of Participant or branch of Participant] in respect of issues arising under the laws of [jurisdiction in which the Participant is established; hereinafter the 'jurisdiction'] in connection with the participation of [specify name of Participant] (hereinafter the 'Participant') in TARGET-ECB (hereinafter the 'System').

This Opinion is confined to the laws of [jurisdiction] as they exist as on the date of this Opinion. We have made no investigation of the laws of any other jurisdiction as a basis for this Opinion, and do not express or imply any opinion in this regard. Each of the statements and opinions presented below applies with equal accuracy and validity under the laws of [jurisdiction], whether or not the Participant acts through its head office or one or more branches established inside or outside of [jurisdiction] in submitting Cash transfer orders and receiving Cash transfers.

I. DOCUMENTS EXAMINED

For the purposes of this Opinion, we have examined:

- (1) a certified copy of the [specify relevant constitutional documents] of the Participant such as is/ar in effect on the date hereof;
- (2) [if applicable] an extract from the [specify relevant company register] and [if applicable] [register of credit institutions or analogous register];
- (3) [to the extent applicable] a copy of the Participant's licence or other proof of authorisation to provide banking, investment, funds transfer or other financial services in line with the access criteria for participation in TARGET in [jurisdiction];
- (4) [if applicable] a copy of a resolution adopted by the board of directors or the relevant governin body of the Participant on [insert date], [insert year], evidencing the Participant's agreement to adhere to the System Documents, as defined below; and
- (5) [specify all powers of attorney and other documents constituting or evidencing the requisite power of the person or persons signing the relevant System Documents (as defined below) on behalf of the Participant];


and all other documents relating to the Participant's constitution, powers, and authorisations necessary or appropriate for the provision of this Opinion (hereinafter the 'Participant Documents').

For the purposes of this Opinion, we have also examined:

- (1) Decision (EU) [YYYY/[XX]] of the European Central Bank of [date Month 2022] concerning the terms and conditions of TARGET-ECB ((ECB/2022/XX)) ⁽¹⁾ for the System (hereinafter the 'Rules'); and
- (2) [...].

The Rules and the [...] shall be referred to hereinafter as the 'System Documents' (and collectively with the Participant Documents as the 'Documents').

⁽¹⁾ Not yet published in the Official Journal.



II. ASSUMPTIONS

For the purposes of this Opinion we have assumed in relation to the Documents that:

- (1) the System Documents with which we have been provided are originals or true copies;
- (2) the terms of the System Documents and the rights and obligations created by them are valid and legally binding under the laws of the Federal Republic of Germany by which they are expressed to be governed, and the choice of the laws of the Federal Republic of Germany to govern the System Documents is recognised by the laws of the Federal Republic of Germany;
- (3) the Participant Documents are within the capacity and power of and have been validly authorised, adopted or executed and, where necessary, delivered by the relevant parties; and
- (4) the Participant Documents are binding on the parties to which they are addressed, and there has been no breach of any of their terms.

III. OPINIONS REGARDING THE PARTICIPANT

- A. The Participant is a corporation duly established and registered or otherwise duly incorporated or organised under the laws of [jurisdiction].
- B. The Participant has all the requisite corporate powers to execute and perform the rights and obligations under the System Documents to which it is party.
- C. The adoption or execution and the performance by the Participant of the rights and obligations under the System Documents to which the Participant is party do not in any way breach any provision of the laws or regulations of [jurisdiction] applicable to the Participant or the Participant Documents.
- D. No additional authorisations, approvals, consents, filings, registrations, notarisations or other certifications of or with any court or governmental, judicial or public authority that is competent in [jurisdiction] are required by the Participant in connection with the adoption, validity or enforceability of any of the System Documents or the execution or performance of the rights and obligations thereunder.
- E. The Participant has taken all necessary corporate action and other steps necessary under the law of [jurisdiction] to ensure that its obligations under the System Documents are legal, valid and binding.

This Opinion is stated as of its date and is addressed solely to the ECB and the [Participant]. No other persons may rely on this Opinion, and the contents of this Opinion may not be disclosed to persons other than its intended recipients and their legal counsel without our prior written consent, with the exception of the national central banks of the European System of Central Banks and the relevant regulatory authorities of [jurisdiction].

Yours faithfully,

[signature]

Terms of reference for country opinions for non-EEA participants in TARGET

European Central Bank
Sonnemannstrasse 20
60314 Frankfurt am Main
GERMANY


Participation in TARGET-ECB

[location],

[date]

Dear Sir or Madam,

We have been asked as [external] legal advisers to [specify name of Participant or branch of Participant] (the 'Participant') in respect of issues arising under the laws of [jurisdiction in which the Participant is established; hereinafter the 'jurisdiction'] to provide this Opinion under the laws of [jurisdiction] in connection with the participation of the Participant in TARGET-ECB which is a component system of TARGET (hereinafter the 'System'). References herein to the laws of [jurisdiction] include all applicable regulations of [jurisdiction]. We express an opinion herein under the law of [jurisdiction], with



particular regard to the Participant established outside the Federal Republic of Germany in relation to rights and obligations arising from participation in the System, as presented in the System Documents defined below.

This Opinion is confined to the laws of [jurisdiction] as they exist on the date of this Opinion. We have made no investigation of the laws of any other jurisdiction as a basis for this Opinion, and do not express or imply any opinion in this regard. We have assumed that there is nothing in the laws of another jurisdiction which affects this Opinion.

1. DOCUMENTS EXAMINED

For the purposes of this Opinion, we have examined the documents listed below and such other documents as we have deemed necessary or appropriate:

- (1) Decision (EU) [YYYY/[XX]] of the European Central Bank of [date Month 2022] concerning the terms and conditions of TARGET-ECB ([ECB/2022/XX]) ^(?) for the System (hereinafter the 'Rules'); and
- (2) any other document governing the System and/or the relationship between the Participant and other participants in the System, and between the participants in the System and the ECB.

The Rules and the [...] shall be referred to hereinafter as the 'System Documents'.

2. ASSUMPTIONS

For the purposes of this Opinion we have assumed in relation to the System Documents that:

- (1) the System Documents are within the capacity and power of and have been validly authorised, adopted or executed and, where necessary, delivered by the relevant parties;
- (2) the terms of the System Documents and the rights and obligations created by them are valid and legally binding under the laws of the Federal Republic of Germany, by which they are expressed to be governed, and the choice of the laws of the Federal Republic of Germany to govern the System Documents is recognised by the laws of the Federal Republic of Germany;
- (3) the participants in the System through which any Cash transfer orders are sent or Cash transfers are received, or through which any rights or obligations under the System Documents are executed or performed, are licensed to provide funds transfer services, in all relevant jurisdictions; and
- (4) the documents submitted to us in copy or as specimens conform to the originals.

3. OPINION

Based on and subject to the foregoing, and subject in each case to the points set out below, we are of the opinion that:

3.1. Country-specific legal aspects [to the extent applicable]


The following characteristics of the legislation of [jurisdiction] are consistent with and in no way set aside the obligations of the Participant arising out of the System Documents: [list of country-specific legal aspects].

3.2. General insolvency issues

3.2.a. Types of insolvency proceedings

The only types of insolvency proceedings (including composition or rehabilitation) which, for the purpose of this Opinion, shall include all proceedings in respect of the Participant's assets or any branch it may have in [jurisdiction] to which the Participant may become subject in [jurisdiction], are the following: [list proceedings in original language and English translation] (together collectively referred to as 'Insolvency Proceedings').

^(?) Not yet published in the Official Journal.



In addition to Insolvency Proceedings, the Participant, any of its assets, or any branch it may have in [jurisdiction] may become subject in [jurisdiction] to [list any applicable moratorium, receivership, or any other proceedings as a result of which payments to and/or from the Participant may be suspended, or limitations can be imposed in relation to such payments, or similar proceedings in original language and English translation] (hereinafter collectively referred to as 'Proceedings').

3.2.b. *Insolvency treaties*

[jurisdiction] or certain political subdivisions within [jurisdiction], as specified, is/are party to the following insolvency treaties: [specify, if applicable which have or may have an impact on this Opinion].

3.3. **Enforceability of System Documents**

Subject to the points set out below, all provisions of the System Documents will be binding and enforceable in accordance with their terms under the laws of [jurisdiction], in particular in the event of the opening of any Insolvency Proceedings or Proceedings with respect to the Participant.

In particular, we are of the opinion that:

3.3.a. *Processing of Cash transfer orders*

The provisions on processing of Cash transfer orders of the Rules [add the relevant provisions implementing Articles 16 and 17 of Part I of Annex I, Articles 4 to 7 and 9 of Part II of Annex I, Articles 5 to 10 and 14 to 16 of Part III of Annex I, Articles 4 and 6 to 7 of Part IV of Annex I, Articles 6 and 10 of Part V of Annex I] are valid and enforceable. In particular, all Cash transfer orders processed pursuant to such sections will be valid, binding and will be enforceable under the laws of [jurisdiction].

The provision of the Rules which specifies the precise point in time at which Cash transfer orders submitted by the Participant to the System become enforceable and irrevocable [add the relevant provision implementing Article 17 of Annex I, Part I] is valid, binding and enforceable under the laws of [jurisdiction].

3.3.b. *Authority of the ECB to perform its functions*

The opening of Insolvency Proceedings or Proceedings in respect of the Participant will not affect the authority and powers of the ECB arising out of the System Documents. [Specify [to the extent applicable] that: the same opinion is also applicable in respect of any other entity which provides the Participants with services directly and necessarily required for participation in the System, e.g. NSP].

3.3.c. *Remedies in the event of default*


[Where applicable to the Participant, the provisions contained in [list of sections] of the Rules regarding accelerated performance of claims which have not yet matured, the set-off of claims for using the deposits of the Participant, the enforcement of a pledge, suspension and termination of participation, claims for default interest, and termination of agreements and transactions ([insert other relevant clauses of the Rules or the System Documents]) are valid and enforceable under the laws of [jurisdiction].]

3.3.d. *Suspension and termination*

Where applicable to the Participant, the provisions contained in [list of sections] of the Rules (in respect of suspension and termination of the Participant's participation in the System on the opening of Insolvency Proceedings or Proceedings or other events of default, as defined in the System Documents, or if the Participant represents any kind of systemic risk or has serious operational problems) are valid and enforceable under the laws of [jurisdiction].

3.3.e. *Penalty regime*

Where applicable to the Participant, the provisions contained in [list of sections] of the Rules in respect of penalties imposed on a Participant which is unable to reimburse intraday credit or overnight credit, where applicable, on time are valid and enforceable under the laws of [jurisdiction].



3.3.f. *Assignment of rights and obligations*

The rights and obligations of the Participant cannot be assigned, altered or otherwise transferred by the Participant to third parties without the prior written consent of the ECB.

3.3.g. *Choice of governing law and jurisdiction*

The provisions contained in [list of sections] of the Rules, and in particular in respect of the governing law, the resolution of a dispute, competent courts, and service of process are valid and enforceable under the laws of [jurisdiction].

3.4. **Voidable preferences**

We are of the opinion that no obligation arising out of the System Documents, the performance thereof, or compliance therewith prior to the opening of any Insolvency Proceedings or Proceedings in respect of the Participant may be set aside in any such proceedings as a preference, voidable transaction or otherwise under the laws of [jurisdiction].

In particular, and without limitation to the foregoing, we express this opinion in respect of any Cash transfer orders submitted by any participant in the System. In particular, we are of the opinion that the provisions of [list of sections] of the Rules establishing the enforceability and irrevocability of Cash transfer orders will be valid and enforceable and that a Cash transfer orders submitted by any participant and processed pursuant to [list of sections] of the Rules may not be set aside in any Insolvency Proceedings or Proceedings as a preference, voidable transaction or otherwise under the laws of [jurisdiction].

3.5. **Attachment**

If a creditor of the Participant seeks an attachment order (including any freezing order, order for seizure or any other public or private law procedure that is intended to protect the public interest or the rights of the Participant's creditors) — hereinafter referred to as an 'Attachment' — under the laws of [jurisdiction] from a court or governmental, judicial or public authority that is competent in [jurisdiction], we are of the opinion that [insert the analysis and discussion].

3.6. **Collateral [if applicable]**

3.6.a. *Assignment of rights or deposit of assets for collateral purposes, pledge and/or repo*


Assignments for collateral purposes will be valid and enforceable under the laws of [jurisdiction]. Specifically, the creation and enforcement of a pledge or repo under the [insert reference to the relevant arrangement with the CB] will be valid and enforceable under the laws of [jurisdiction].

3.6.b. *Priority of assignees', pledgees' or repo purchasers' interest over that of other claimants*

In the event of Insolvency Proceedings or Proceedings in respect of the Participant, the rights or assets assigned for collateral purposes, or pledged by the Participant in favour of the ECB or other participants in the System, will rank in priority of payment above the claims of all other creditors of the Participant and will not be subject to priority or preferential creditors.

3.6.c. *Enforcing title to security*

Even in the event of Insolvency Proceedings or Proceedings in respect of the Participant, other participants in the System and the ECB as [assignees, pledgees or repo purchasers as applicable] will still be free to enforce and collect the Participant's rights or assets through the action of the ECB pursuant to the Rules.



3.6.d. *Form and registration requirements*

There are no form requirements for the assignment for collateral purposes of, or the creation and enforcement of a pledge or repo over the Participant's rights or assets and it is not necessary for the [assignment for collateral purposes, pledge or repo, as applicable], or any particulars of such [assignment, pledge or repo, as applicable,] to be registered or filed with any court or governmental, judicial or public authority that is competent in [jurisdiction].

3.7. **Branches [to the extent applicable]**

3.7.a. *Opinion applies to action through branches*

Each of the statements and opinions presented above with regard to the Participant applies with equal accuracy and validity under the laws of [jurisdiction] in situations where the Participant acts through its one or more of its branches established outside [jurisdiction].

3.7.b. *Conformity with law*

Neither the execution and performance of the rights and obligations under the System Documents nor the submission, transmission or receipt of Cash transfer orders by a branch of the Participant will in any respect breach the laws of [jurisdiction].


3.7.c. *Required authorisations*

Neither the execution and performance of the rights and obligations under the System Documents nor the submission, transmission or receipt of Cash transfer orders by a branch of a Participant will require any additional authorisations, approvals, consents, filings, registrations, notarisations or other certifications of or with any court or governmental, judicial or public authority that is competent in [jurisdiction].

This Opinion is stated as of its date and is addressed solely to the ECB and the [Participant]. No other persons may rely on this Opinion, and the contents of this Opinion may not be disclosed to persons other than its intended recipients and their legal counsel without our prior written consent, with the exception of the European Central Bank and the national central banks of the European System of Central Banks [and [the national central bank/relevant regulatory authorities] of [jurisdiction]].

Yours faithfully,

[signature]



APPENDIX IV

BUSINESS CONTINUITY AND CONTINGENCY PROCEDURES**1. GENERAL PROVISIONS**

This Appendix sets out the arrangements between the ECB and participants, if TARGET or one or more of the NSPs fail or are affected by an abnormal external event, or if the failure affects any participant.

All references to specific times in this Appendix are to the local time at the seat of the ECB.

Provisions set out in this section 1 shall apply to MCAs, RTGS DCAs and their sub-accounts, RTGS AS technical accounts, T2S DCAs, TIPS DCAs and TIPS AS technical accounts.

1.1. Measures of business continuity and contingency processing

- (a) In the event that an abnormal external event occurs and/or there is a failure of TARGET and/or there is a failure of one or more NSPs which affects the normal operation of TARGET, the ECB shall be entitled to adopt business continuity and contingency processing measures.
- (b) The following main business continuity and contingency processing measures shall be available in TARGET:
 - (i) relocating the operation of TARGET to an alternative site;
 - (ii) changing the TARGET operating schedule.
- (c) In relation to business continuity and contingency processing measures, the ECB shall have full discretion regarding whether and which measures are adopted.

1.2. Incident communication

If an event described under paragraph 1.1(a) occurs, this shall be communicated to participants via the ECB's website, if available, through the GUI(s) and, if applicable via domestic communication channels. In particular, communications to participants shall include the following information:


- (i) a description of the event and its impact on TARGET;
- (ii) the time at which resolution of the event is expected (if known);
- (iii) information on the measures already taken (if any);
- (iv) the advice to participants (if any);
- (v) the timestamp of the communication and indication of when an update will be provided.

1.3. Change of operating hours

- (a) When changing the TARGET operating schedule as provided for in Part I, Article 18(2) of these Conditions, the ECB may delay the cut off times of TARGET for a given business day or delay the start of the following business day, or change the timing of any other event listed in Appendix V.
- (b) The cut off times of TARGET for a given business day may be delayed if a TARGET failure has occurred during that day but has been resolved before 18:00. Such a closing time delay should not normally exceed two hours and shall be announced as early as possible to participants.
- (c) Once a delay of the cut off times of TARGET is announced, it may be further delayed but may not be withdrawn.

1.4. Other provisions

- (a) In the event of a failure of the ECB, some or all of its technical functions in relation to TARGET-[insert CB/country reference] may be performed by other Eurosystem CBs or by the Level 3 NCBS on its behalf.



- (b) The ECB may require that the participants participate in regular or ad hoc testing of business continuity and contingency processing measures, training or any other preventative arrangements, as deemed necessary by the ECB. Any costs incurred by the participants as a result of such testing or other arrangements shall be borne solely by the participants.

2. BUSINESS CONTINUITY AND CONTINGENCY PROCEDURES (RTGS DCA AND RTGS AS SETTLEMENT PROCEDURES)

In addition to the provisions set out in section 1, the provisions set out in this section 2 shall apply specifically to RTGS DCA holders and AS that make use of the RTGS AS settlement procedures.

2.1. Relocation of the operation of TARGET to an alternative site

- (a) The relocation of the operation of TARGET to an alternative site, as referred to in paragraph 1.1(b)(i), may be to a place within the same region or in another region.
- (b) In the event that the operation of TARGET is relocated to another region, the participants shall: (i) refrain from sending new cash transfer orders to TARGET; (ii) at the request of the ECB perform a reconciliation; (iii) resubmit any cash transfer orders identified as missing; and (iv) provide the ECB with all relevant information in this respect.
- (c) The ECB may take any further actions including debiting and crediting participants' accounts in order to return those participants' accounts to their status prior to the relocation.

2.2. Change of operating hours

- (a) If the ECB delays the closing of TARGET as provided for in paragraph 1.3 before 16:50, the minimum period of one hour between the cut-off time for customer and interbank payment orders should normally remain in place.
- (b) AS shall have established means to cope with cases where the reopening time is delayed due to a TARGET failure on the previous day.

2.3. Contingency processing

- (a) If it deems it necessary to do so, the ECB shall initiate the contingency processing of cash transfer orders using the Contingency Solution of TARGET or other means. In such cases, contingency processing shall be provided on a best efforts basis. The ECB shall inform its participants of the start of contingency processing via any available means of communication.
- (b) In contingency processing using the Contingency Solution of TARGET, cash transfer orders shall be submitted by the RTGS DCA holders and authorised by the ECB. The ECB may, exceptionally, also manually input cash transfer orders on behalf of participants. In addition, the AS may submit files containing payment instructions under RTGS AS settlement procedure A, which the AS authorises the ECB to upload into the Contingency Solution.
- (c) The following cash transfer orders shall be considered as 'very critical' and the ECB shall use best efforts to process them in a contingency without undue delay:
- (i) payments related to the settlement of CLS Bank International operations processed on CLS Settlement;
 - (ii) central counterparty margin calls.
- (d) Cash transfer orders other than those listed in point (c) and which are required to avoid systemic risk shall be considered as 'critical' and the ECB may decide to initiate contingency processing in relation to them. Critical cash transfer orders shall include but are not limited to:
- (i) cash transfer orders related to the settlement of other systemically important payment systems as defined in Regulation (EU) No 795/2014 (ECB/2014/28);



- (ii) liquidity transfer orders to T2S DCAs or TIPS DCAs;
- (iii) liquidity transfer orders that are indispensable to the execution of very critical cash transfer orders as set out in point (c) or to other critical cash transfer orders.
- (e) Cash transfer orders that have been submitted to TARGET-ECB before the activation of contingency processing, but are queued, may also undergo contingency processing. In such cases the ECB shall endeavour to avoid the double processing of cash transfer orders, but the participants shall bear the risk of such double processing if it occurred.
- (f) For contingency processing using the Contingency Solution of TARGET, participants shall provide eligible assets as collateral. During contingency processing, incoming cash transfer orders may be used to fund outgoing cash transfer orders.

2.4. Failures linked to participants

- (a) In the event that a participant has an issue or problem that prevents it from sending cash transfer orders to TARGET, it shall resolve the issue or problem using its own means. In particular, a participant may use any in-house solutions at its disposal, the GUI functionality to process liquidity transfers and payment orders or use the back-up functionality via the GUI.
- (b) If the resolution means and/or solutions or functionalities used by the participant as referred to in paragraph (a) are exhausted or if they are insufficient, the participant may then request support from the ECB and the ECB shall provide such support on a best efforts basis. The ECB shall decide what support it offers to the participant.
- (c) Insert if applicable, further detailed contingency measures with respect to AS shall be described in additional arrangements between the ECB and the relevant AS.

3. BUSINESS CONTINUITY AND CONTINGENCY PROCEDURES (MCA)


In addition to the provisions set out in section 1, the provisions of this section 3 shall apply specifically to MCA holders.

3.1. Relocation of the operation of TARGET to an alternative site

- (a) the relocation of the operation of TARGET to an alternative site, as referred to in paragraph 1.1(b)(i), may be to a place within the same region or in another region.
- (b) In the event that the operation of TARGET is relocated to another region, the participants shall: (i) refrain from sending new cash transfer orders to TARGET; (ii) at the request of the ECB perform a reconciliation, (iii) resubmit any cash transfer orders identified as missing; and (iv) provide the ECB with all relevant information in this respect.
- (c) The ECB may take any further actions including debiting and crediting participants' accounts in order to return those participants' accounts to their status prior to the relocation.

3.2. Contingency processing

- (a) If it deems it necessary to do so, the ECB shall initiate the contingency processing of cash transfer orders using the Contingency Solution of TARGET or other means. In such cases, contingency processing shall be provided on a best efforts basis. The ECB shall inform its participants of the start of contingency processing via any available means of communication.
- (b) In contingency processing using the Contingency Solution of TARGET, cash transfer orders shall be submitted by the MCA holders and authorised by the ECB. The ECB may, exceptionally, also manually input cash transfer orders on behalf of participants.
- (c) Cash transfer orders required to avoid systemic risk shall be considered as 'critical' and the ECB may decide to initiate contingency processing in relation to them.



- (d) Cash transfer orders that have been submitted to TARGET-ECB before the activation of contingency processing, but are queued, may also undergo contingency processing. In such cases the ECB shall endeavour to avoid the double processing of cash transfer orders, but the participants shall bear the risk of such double processing if it occurred.
- (e) For contingency processing using the Contingency Solution of TARGET, participants shall provide eligible assets as collateral. During contingency processing, incoming cash transfer orders may be used to fund outgoing cash transfer orders.

3.3. Failures linked to participants

- (a) In the event that a participant has an issue or problem that prevents it from sending cash transfer orders in TARGET, it shall resolve the issue or problem using its own means. In particular, a participant may use any in-house solutions or the GUI functionality to process liquidity transfers orders.
- (b) If the resolution means and/or solutions or functionalities used by the participant as referred to in paragraph (a) are exhausted or if they are insufficient, the participant may request support from the ECB and the ECB shall provide such support on a best efforts basis. The ECB shall decide what support it offers to the participant.

4. BUSINESS CONTINUITY AND CONTINGENCY PROCEDURES (T2S DCA)


In addition to the provisions set out in section 1, the provisions set out in this section 4 shall apply specifically to T2S DCA holders.

4.1. Relocation of the operation of TARGET to an alternative site

- (a) The relocation of the operation of TARGET to an alternative site, as set out under paragraph 1.1(b)(i), may be to a place within the same region or in another region (where available).
- (b) In the event that the operation of TARGET is relocated to another region, the participants shall (i) refrain from sending new cash transfer orders to TARGET; and (ii) at the request of the ECB perform a reconciliation, (iii) resubmit any instructions identified as missing and (iv) provide the ECB with all relevant information in this respect.
- (c) The ECB shall be allowed to take any further actions including debit and credit on participants' accounts in order to bring participants' account balances to the status they had prior to the relocation.

4.2. Failures linked to participants

- (a) In the event that a T2S DCA holder has an issue or problem that prevents it from settling cash transfer orders in TARGET-ECB, it shall resolve the issue or problem using its own means.
- (b) If the resolution means referred to in paragraph (a) are exhausted or if they are insufficient, the participant may request support from the ECB, and the ECB shall provide such support on a best efforts basis. The ECB shall decide what support it offers to the participant.



APPENDIX V

TARGET OPERATING SCHEDULE

1. The value date for transactions settled in TARGET is always the value date on which the system operates.
2. All days except Saturday, Sunday, New Year's Day, Good Friday ⁽¹⁾, Easter Monday ⁽²⁾, 1 May, Christmas Day, and 26 December are TARGET business days and thus may be value dates for the purpose of settlement in TARGET.
3. TIPS DCAs and TIPS AS technical accounts are operated on all days. All other types of accounts are operated on all days except for Saturday, Sunday, New Year's Day, Good Friday ⁽³⁾, Easter Monday ⁽⁴⁾, 1 May, Christmas Day, and 26 December.
4. A business day is opened during the evening of the previous business day.
5. The reference time for the system is the local time at the seat of the ECB.
6. The different phases of the TARGET business day and [the significant operational] events relevant to MCAs, RTGS DCAs ⁽⁵⁾, T2S DCAs and TIPS DCAs ⁽⁶⁾ are shown in the following table:

HH:MM	MCAs	RTGS DCAs ⁽¹⁾	T2S DCAs	TIPS DCAs ⁽²⁾
18:45 (D-1)	Start of business day: Change of value date	Start of business day: Change of value date	Start of business day: Change of value date Preparation of the night-time settlement	Processing of instant payment orders and liquidity transfer orders to/from TIPS AS technical accounts. No liquidity transfers between TIPS DCAs and other accounts
19:00 (D-1)	Settlement of CBOs Reimbursement of marginal lending Refunding of overnight deposits Processing of automated and rule-based liquidity transfers orders		Deadline for acceptance of CMS data feeds Preparation of the night-time settlement	

⁽¹⁾ According to the calendar applicable at the seat of the ECB.


⁽²⁾ According to the calendar applicable at the seat of the ECB.

⁽³⁾ According to the calendar applicable at the seat of the ECB.

⁽⁴⁾ According to the calendar applicable at the seat of the ECB.

⁽⁵⁾ Also applies to RTGS AS technical accounts, sub-accounts and AS guarantee fund accounts.


⁽⁶⁾ Also applies to TIPS AS technical accounts.



HH:MM	MCA's	RTGS DCAs ⁽¹⁾	T2S DCAs	TIPS DCAs ⁽²⁾
19:30 (D-1)	Settlement of CBOs Processing of standing liquidity transfer orders Processing of immediate liquidity transfer orders	Settlement of AS transfer orders Processing of standing liquidity transfer orders Processing of automated, rule-based and immediate liquidity transfer orders		Processing of instant payment orders and liquidity transfer orders from/to MCA's and RTGS DCAs
20:00 (D-1)			Night-time settlement cycles	Processing of liquidity transfer orders from/to T2S DCAs
02:30 (calendar day following D-1)	Non-optional maintenance window on — business days after closing days including every business day Monday Optional maintenance window (if needed) from 03:00–05:00 on remaining days	Non-optional maintenance window on — business days after closing days including every business day Monday Optional maintenance window (if needed) from 03:00–05:00 on remaining days	Non-optional maintenance window on — business days after closing days including every business day Monday Optional maintenance window (if needed) from 03:00–05:00 on remaining days ⁽³⁾	Processing of instant payment orders and liquidity transfer orders to/from TIPS AS technical accounts. No liquidity transfer orders between TIPS DCAs and other accounts
Re-opening time* (D)	Settlement of CBOs Processing of automated, rule-based and immediate liquidity transfer orders	Settlement of AS transfer orders Processing of automated, rule-based and immediate liquidity transfer orders. Processing the customer and interbank payment orders	Night-time settlement cycles	Processing of instant payment orders and liquidity transfer orders to/from TIPS AS technical accounts and liquidity transfer orders between TIPS DCAs and other accounts.



HH:MM	MCA	RTGS DCAs ⁽¹⁾	T2S DCAs	TIPS DCAs ⁽²⁾
05:00 (D)			Day trade/Real-time settlement: Real-time settlement preparation Partial settlement windows ⁽⁴⁾	
16:00 (D)			Cut-off for DvP orders	
16:30 (D)			Automatic auto-collateralisation reimbursement, followed by the optional cash sweep	
17:00 (D)			Cut-off for customer payment orders	
17:40 (D)			Cut-off for bilaterally agreed treasury management operations (BATM) and CBO cut-off	
17:45 (D)			Cut-off for liquidity transfer orders to T2S-DCAs	
18:00 (D)	Cut-off for: — liquidity transfer orders — CBOs, except standing facilities — credit line modifications	Cut-off for: — interbank payment orders and — liquidity transfer orders — AS transfer orders	FOP cut-off End of T2S settlement processing Recycling and purging End of day reporting and statements	Processing of instant payment orders and liquidity transfer orders to/from TIPS AS technical accounts. Blocking of liquidity transfer orders from TIPS DCAs to MCA/RTGS and T2S DCAs. No liquidity transfer orders between TIPS DCAs and other accounts are processed during this period.



HH:MM	MCA	RTGS DCAs ⁽¹⁾	T2S DCAs	TIPS DCAs ⁽²⁾
				Shortly after 18:00: Change of business day (after receiving the camt.019 message from MCA/RTGS) Snapshot of TIPS DCAs balances and end-of-day reporting
18:15 (D)	Cut-off for the use of standing facilities			
18:40 (D)	Cut-off for use of marginal lending (NCBs only) End-of-day processing			

⁽¹⁾ Also applies to RTGS AS technical accounts, sub-accounts and AS guarantee fund accounts.

⁽²⁾ Also applies to TIPS AS technical accounts.

⁽³⁾ For T2S DCAs: for the purpose of the maintenance window, 1 May shall be considered as a business day.

⁽⁴⁾ Partial settlement windows take place at 08:00, 10:00, 12:00, 14:00 and 15:30 (or 30 minutes before the beginning of the DvP cut-off time, whichever comes first).

The operating hours may be changed in the event that business continuity measures are adopted in accordance with Appendix IV. On the last day of the Eurosystem reserve maintenance period, the cut-off times 18:15, 18:40, 18:45, 19:00 and 19:30 for MCAs and RTGS DCAs (as well as RTGS AS technical accounts and sub-accounts and AS guarantee fund accounts) shall occur 15 minutes later.

List of abbreviations and notes to this table:

* Re-opening times: may vary according to the situation. The information is provided by the Operator.

(D-1): previous business day

(D): calendar day = business day = value date

CMS: Collateral Management System

DvP orders: Delivery versus Payment orders.



APPENDIX VI

FEE SCHEDULE

1. GENERAL

1. The following services are not included in the services offered by the ECB and shall be charged by the relevant service providers in accordance with their terms and conditions:

- (a) services offered by NSPs;
- (b) non-cash related T2S services.

2. A participant that wishes to change its choice of pricing scheme shall communicate this to the ECB by the twentieth calendar day of the month so that it can be taken into account for the following month.

2. FEES FOR MCA HOLDERS

MCAs and transactions settled on them shall not incur fees.

3. FEES FOR RTGS DCA HOLDERS

1. RTGS DCA holders shall choose one of the following two pricing options:

- (a) a monthly fee, plus a fixed transaction fee per payment order (debit entry).

Monthly fee		EUR 150
Transaction fee per payment order		EUR 0,80

- (b) a monthly fee, plus a transaction fee based on the volume of payment orders (debit entry) and calculated on a cumulative basis as set out in the following table. For participants in a billing group the monthly volume of payment orders (debit entry) for all participants in that group shall be aggregated.

Monthly fee		EUR 1 875	
Monthly volume of payment orders			
Band	From	To	Transaction fee per payment order (EUR)
1.	1	10 000	0,60
2.	10 001	25 000	0,50
3.	25 001	50 000	0,40
4.	50 001	75 000	0,20
5.	75 001	100 000	0,125
6.	100 001	150 000	0,08
7.	Above 150 000		0,05

2. Liquidity transfer orders from RTGS DCAs to sub-accounts, to MCAs, to overnight deposit accounts or to RTGS DCAs held by the same participant or by participants within the same banking group shall be free of charge.



3. Liquidity transfer orders from RTGS DCAs to MCAs or to RTGS DCAs held by participants not belonging to the same banking group shall incur a charge of EUR 0.80 per transaction (debit entry).
4. Liquidity transfer orders from RTGS DCAs to T2S DCAs or to TIPS DCAs shall be free of charge.
5. Cash transfer orders from an RTGS DCA to an AS account ⁽¹⁾ shall not be charged to the RTGS DCA holder.
6. The following fees shall apply to RTGS DCA holders:

Service	Monthly fee (EUR)
Addressable BIC holder (correspondents ⁽¹⁾)	20
Unpublished BIC	30
Multi-addressee access (based on BIC 8)	80

⁽¹⁾ Addressable BIC holders are available for different participant types: Addressable BIC holder – Correspondent; Addressable BIC holder – Branch of Participant; and Addressable BIC holder – Branch of correspondent. Only the Addressable BIC holder – Correspondent participation type shall incur the fee. The fee shall be charged for each different BIC 11.

4. FEES FOR AS USING RTGS AS SETTLEMENT PROCEDURES

Fees are charged per ancillary system regardless of the number and type of accounts. AS Operators operating more than one system will be charged for each system.

1. AS using RTGS AS settlement procedures or having been granted an exception allowing them to settle on an RTGS DCA shall choose one of the following two pricing options:

- (a) a monthly fee, plus a fixed transaction fee per cash transfer order.

Monthly fee	EUR 300
Transaction fee per cash transfer order	EUR 1,60

- (b) a monthly fee, plus a transaction fee based on the volume of cash transfer orders calculated on a cumulative basis as set out in the following table.

Monthly fee	EUR 3 750		
Monthly volume of cash transfer orders			
Band	From	To	Transaction fee per cash transfer order (EUR)
1.	1	5 000	1,20
2.	5 001	12 500	1,00
3.	12 501	25 000	0,80
4.	25 001	50 000	0,40
5.	Above 50 000		0,25

⁽¹⁾ Regardless of whether it is a RTGS DCA, an RTGS AS technical account or an AS guarantee funds account.



Cash transfer orders between an RTGS DCA and an AS account ^(?) shall be charged to the respective A according to the pricing option that the AS has opted for.

2. In addition to the fees set out above, each AS shall be subject to two fixed fees as set out in the following table.

A. Fixed fee I

Monthly fee per AS	EUR 2 000
---------------------------	-----------

B. Fixed fee II (based on gross underlying value ⁽¹⁾)

Size (EUR millions/day)	Annual fee (EUR)	Monthly fee (EUR)
from 0 to 999,99	10 000	833
from 1 000 to 2 499,99	20 000	1 667
from 2 500 to 4 999,99	40 000	3 334
from 5 000 to 9 999,99	60 000	5 000
from 10 000 to 49 999,99	80 000	6 666
from 50 000 to 499 999,99	100 000	8 333
500 000 and above	200 000	16 667

⁽¹⁾ The 'gross underlying value' is the total amount of gross monetary obligations that are discharged via an AS after settlement has taken place on an RTGS DCA or sub-account. For CCPs, the gross underlying value is the total notional value of future contracts or the mark-to-market value of the future contracts, at values to be settled when futures contracts expire and commissions are applied.

5. FEES FOR T2S DCA HOLDERS

1. The following fees shall be charged for the operation of T2S DCAs:

Item	Applied rule	Fee per item (EUR)
Liquidity transfer orders between T2S DCAs	Per transfer for the debited T2S DCA.	0,141
Intra-balance movements	Any successfully executed intra-balance movement (i.e. blocking, unblocking, reservation of liquidity, etc.).	0,094
A2A queries	Per business item within each A2A query generated	0,007
A2A reports	Per business item within each generated A2A report including A2A reports as a result of U2A queries.	0,004
Messages bundled into a file	Per message in each file containing bundled messages	0,004
Transmission	Each transmission per T2S party (both inbound and outbound) will be counted and charged for (except for technical acknowledgement messages).	0,012
U2A queries	Any executed query search function	0,100

^(?) Regardless of whether it is a RTGS DCA, an RTGS AS technical account or an AS guarantee funds Account.



Item	Applied rule	Fee per item (EUR)
Fee per T2S DCA	Any T2S DCA existing at any time during the monthly billing period Currently free of charge, to be reviewed at regular intervals.	0,000
Auto-collateralisation	Issue or return of auto-collateralisation	0,000

2. Liquidity transfer orders from a T2S DCA to an RTGS DCA, a TIPS DCA or an MCA shall be free of charge.

6. FEES FOR TIPS DCA HOLDERS

1. Fees for the operation of TIPS DCAs shall be charged to the party indicated as shown in the following table:

Item	Rule applied	Fee per item (EUR)
Settled instant payment order	Party to be charged: the owner of the TIPS DCA to be debited	0,002
Unsettled instant payment order	Party to be charged: the owner of the TIPS DCA to be debited	0,002
Settled positive recall answer	Party to be charged: the owner of the TIPS DCA to be credited	0,002
Unsettled positive recall answer	Party to be charged: the owner of the TIPS DCA to be credited	0,002

2. Liquidity transfer orders from TIPS DCAs to: MCAs; RTGS DCAs; sub-accounts; overnight deposit accounts; TIPS AS technical accounts; and T2S DCAs shall be free of charge.

7. FEES FOR AS USING TIPS AS SETTLEMENT PROCEDURE

1. Fees for the use by an AS of the TIPS AS settlement procedure shall be charged to the party indicated as shown in the following table:

Item	Rule applied	Fee per item (EUR)
Settled instant payment order	Party to be charged: the owner of the TIPS AS technical account to be debited	0,002
Unsettled instant payment order	Party to be charged: the owner of the TIPS AS technical account to be debited	0,002
Settled positive recall answer	Party to be charged: the owner of the TIPS AS technical account to be credited	0,002
Unsettled positive recall answer	Party to be charged: the owner of the TIPS AS technical account to be credited	0,002

2. Liquidity transfer orders from TIPS AS technical accounts to TIPS DCAs shall be free of charge.



3. In addition to the fees set out above, each AS shall be subject to a monthly fee based on the gross underlying volume of instant payments, near instant payments and positive recall answers settled in the AS's own platform and enabled by the pre-funded positions on the TIPS AS technical account. The fee shall be EUR 0,0005 per settled instant payment, near instant payment or settled positive recall answer. For each month, each AS shall report the gross underlying volume of its settled instant payments, near instant payments and settled positive recall answers rounded down to the nearest ten thousand, at the latest by the third business day of the following month. The reported gross underlying volume shall be applied by the ECB to calculate the fee for the following month.

—



APPENDIX VII

REQUIREMENTS REGARDING INFORMATION SECURITY MANAGEMENT AND BUSINESS CONTINUITY MANAGEMENT**MCA HOLDERS, T2S DCA HOLDERS AND TIPS DCA HOLDERS**

These requirements regarding information security management or business continuity management shall not apply to MCA holders, T2S DCA holders and TIPS DCA holders.

RTGS DCA HOLDERS AND AS

The requirements set out in section 1 of this Appendix VII (information security management) shall apply to all RTGS DCA holders and AS, except where an RTGS DCA holder or an AS demonstrates that a specific requirement is not applicable to it. In establishing the scope of application of the requirements within its infrastructure, the participant should identify the elements that are part of the Payment Transaction Chain (PTC). Specifically, the PTC starts at a Point of Entry (PoE), i.e. a system involved in the creation of transactions (e.g. workstations, front-office and back-office applications, middleware), and ends at the system responsible to send the message to the NSP.

The requirements set out in section 2 of this Appendix VII (business continuity management) shall apply to RTGS DCA holders and AS designated by the Eurosystem as being critical for the smooth functioning of the TARGET system on the basis of criteria periodically updated and published on the ECB's website.

1. Information security management*Requirement 1.1: Information security policy*

The management shall set a clear policy direction in line with business objectives and demonstrate support for and commitment to information security through the issuance, approval and maintenance of an information security policy aiming at managing information security and cyber resilience across the organisation in terms of identification, assessment and treatment of information security and cyber resilience risks. The policy should contain at least the following sections: objectives, scope (including domains such as organisation, human resources, asset management etc.), principles and allocation of responsibilities.

Requirement 1.2: Internal organisation


An information security framework shall be established to implement the information security policy within the organisation. The management shall coordinate and review the establishment of the information security framework to ensure the implementation of the information security policy (as per Requirement 1.1) across the organisation, including the allocation of sufficient resources and assignment of security responsibilities for this purpose.

Requirement 1.3: External parties

The security of the organisation's information and information processing facilities should not be reduced by the introduction of, and/or the dependence on, an external party/parties or products/services provided by them. Any access to the organisation's information processing facilities by external parties shall be controlled. When external parties or products/services of external parties are required to access the organisation's information processing facilities, a risk assessment shall be carried out to determine the security implications and control requirements. Controls shall be agreed and defined in an agreement with each relevant external party.

Requirement 1.4: Asset management

All information assets, the business processes and the underlying information systems, such as operating systems, infrastructures, business applications, off-the-shelf products, services and user-developed applications, in the scope of the Payment Transaction Chain shall be accounted for and have a nominated owner. The responsibility for the maintenance and the operation of appropriate controls in the business processes and the related IT components to safeguard the information assets shall be assigned. Note: the owner can delegate the implementation of specific controls as appropriate, but remains accountable for the proper protection of the assets.



Requirement 1.5: Information assets classification

Information assets shall be classified in terms of their criticality to the smooth delivery of the service by the participant. The classification shall indicate the need, priorities and degree of protection required when handling the information asset in the relevant business processes and shall also take into consideration the underlying IT components. An information asset classification scheme approved by the management shall be used to define an appropriate set of protection controls throughout the information asset lifecycle (including removal and destruction of information assets) and to communicate the need for specific handling measures.

Requirement 1.6: Human resources security

Security responsibilities shall be addressed prior to employment in adequate job descriptions and in terms and conditions of employment. All candidates for employment, contractors and third-party users shall be adequately screened, especially for sensitive jobs. Employees, contractors and third-party users of information processing facilities shall sign an agreement on their security roles and responsibilities.

An adequate level of awareness shall be ensured among all employees, contractors and third-party users, and education and training in security procedures and the correct use of information processing facilities shall be provided to them to minimise possible security risks. A formal disciplinary process for handling security breaches shall be established for employees.

Responsibilities shall be in place to ensure that an employee's, contractor's or third-party user's exit from or transfer within the organisation is managed, and that the return of all equipment and the removal of all access rights are completed.

Requirement 1.7: Physical and environmental security

Critical or sensitive information processing facilities shall be housed in secure areas, protected by defined security perimeters, with appropriate security barriers and entry controls. They shall be physically protected from unauthorised access, damage and interference. Access shall be granted only to individuals who fall within the scope of Requirement 1.6. Procedures and standards shall be established to protect physical media containing information assets when in transit.

Equipment shall be protected from physical and environmental threats. Protection of equipment (including equipment used off-site) and against the removal of property is necessary to reduce the risk of unauthorised access to information and to guard against loss or damage of equipment or information.

Special measures may be required to protect against physical threats and to safeguard supporting facilities such as the electrical supply and cabling infrastructure.


Requirement 1.8: Operations management

Responsibilities and procedures shall be established for the management and operation of information processing facilities covering all the underlying systems in the Payment Transaction Chain end-to-end. As regards operating procedures, including technical administration of IT systems, segregation of duties shall be implemented, where appropriate, to reduce the risk of negligent or deliberate system misuse.

Where segregation of duties cannot be implemented due to documented objective reasons, compensatory controls shall be implemented following a formal risk analysis. Controls shall be established to prevent and detect the introduction of malicious code for systems in the Payment Transaction Chain. Controls shall be also established (including user awareness) to prevent, detect and remove malicious code. Mobile code shall be used only from trusted sources (e.g. signed Microsoft COM components and Java Applets). The configuration of the browser (e.g. the use of extensions and plugins) shall be strictly controlled.

Data backup and recovery policies shall be implemented by the management; those recovery policies shall include a plan of the restoration process which is tested at regular intervals at least annually.

Systems that are critical for the security of payments shall be monitored and events relevant to information security shall be recorded. Operator logs shall be used to ensure that information system problems are identified. Operator logs shall be regularly reviewed on a sample basis, based on the criticality of the operations. System monitoring shall be used to check the effectiveness of controls which are identified as critical for the security of payments and to verify conformity to an access policy model.



Exchanges of information between organisations shall be based on a formal exchange policy, carried out in line with exchange agreements among the involved parties and shall be compliant with any relevant legislation. Third party software components employed in the exchange of information with TARGET (e.g. software received from a Service Bureau) must be used under a formal agreement with the third party.

Requirement 1.9: Access control

Access to information assets shall be justified on the basis of business requirements (need-to-know ⁽¹⁾) and according to the established framework of corporate policies (including the information security policy). Clear access control rules shall be defined based on the principle of least privilege ⁽²⁾ to reflect closely the needs of the corresponding business and IT processes. Where relevant, (e.g. for backup management) logical access control should be consistent with physical access control unless there are adequate compensatory controls in place (e.g. encryption, personal data anonymisation).

Formal and documented procedures shall be in place to control the allocation of access rights to information systems and services that fall within the scope of the Payment Transaction Chain. The procedures shall cover all stages in the lifecycle of user access, from the initial registration of new users to the final deregistration of users that no longer require access.

Special attention shall be given, where appropriate, to the allocation of access rights of such criticality that the abuse of those access rights could lead to a severe adverse impact on the operations of the participant (e.g. access rights allowing system administration, override of system controls, direct access to business data). Appropriate controls shall be put in place to identify, authenticate and authorise users at specific points in the organisation's network, e.g. for local and remote access to systems in the Payment Transaction Chain. Personal accounts shall not be shared in order to ensure accountability.

For passwords, rules shall be established and enforced by specific controls to ensure that passwords cannot be easily guessed, e.g. complexity rules and limited-time validity. A safe password recovery and/or reset protocol shall be established.

A policy shall be developed and implemented on the use of cryptographic controls to protect the confidentiality, authenticity and integrity of information. A key management policy shall be established to support the use of cryptographic controls.

There shall be policy for viewing confidential information on screen or in print (e.g. a clear screen, a clear desk policy) to reduce the risk of unauthorised access.

When working remotely, the risks of working in an unprotected environment shall be considered and appropriate technical and organisational controls shall be applied.

Requirement 1.10: Information systems acquisition, development and maintenance

Security requirements shall be identified and agreed prior to the development and/or implementation of information systems.

Appropriate controls shall be built into applications, including user-developed applications, to ensure correct processing. These controls shall include the validation of input data, internal processing and output data. Additional controls may be required for systems that process, or have an impact on, sensitive, valuable or critical information. Such controls shall be determined on the basis of security requirements and risk assessment according to the established policies (e.g. information security policy, cryptographic control policy).

The operational requirements of new systems shall be established, documented and tested prior to their acceptance and use. As regards network security, appropriate controls, including segmentation and secure management, should be implemented based on the criticality of data flows and the level of risk of the network zones in the organisation. There shall be specific controls to protect sensitive information passing over public networks.

⁽¹⁾ The need-to-know principle refers to the identification of the set of information that an individual needs access to in order to carry out her/his duties.

⁽²⁾ The principle of least privilege refers to the tailoring a subject's access profile to an IT system to match the corresponding business role.



Access to system files and program source code shall be controlled and IT projects and support activities conducted in a secure manner. Care shall be taken to avoid exposure of sensitive data in test environments. Project and support environments shall be strictly controlled. Deployment of changes in production shall be strictly controlled. A risk assessment of the major changes to be deployed in production shall be conducted.

Regular security testing activities of systems in production shall also be conducted according to a predefined plan based on the outcome of a risk-assessment, and security testing shall include, at least, vulnerability assessments. All of the shortcomings highlighted during the security testing activities shall be assessed and action plans to close any identified gap shall be prepared and followed-up in a timely fashion.

Requirement 1.11: Information security in supplier ⁽¹⁾ relationships

To ensure protection of the participant's internal information systems that are accessible by suppliers, information security requirements for mitigating the risks associated with supplier's access shall be documented and formally agreed upon with the supplier.

Requirement 1.12: Management of information security incidents and improvements

To ensure a consistent and effective approach to the management of information security incidents, including communication on security events and weaknesses, roles, responsibilities and procedures, at business and technical level, shall be established and tested to ensure a quick, effective and orderly and safely recover from information security incidents including scenarios related to a cyberrelated cause (e.g. a fraud pursued by an external attacker or by an insider). Personnel involved in these procedures shall be adequately trained.

Requirement 1.13: Technical compliance review

A participant's internal information systems (e.g. back office systems, internal networks and external network connectivity) shall be regularly assessed for compliance with the organisation's established framework of policies (e.g. information security policy, cryptographic control policy).

Requirement 1.14: Virtualisation

Guest virtual machines shall comply with all the security controls that are set for physical hardware and systems (e.g. hardening, logging). Controls relating to hypervisors must include: hardening of the hypervisor and the hosting operating system, regular patching, strict separation of different environments (e.g. production and development). Centralised management, logging and monitoring as well as managing of access rights, in particular for high privileged accounts, shall be implemented based on a risk assessment. Guest virtual machines managed by the same hypervisor shall have a similar risk profile.

Requirement 1.15: Cloud computing


The usage of public and/or hybrid cloud solutions in the Payment Transaction Chain must be based on a formal risk assessment, taking into account the technical controls and the contractual clauses related to the cloud solution.

If hybrid cloud solutions are used, it is understood that the criticality level of the overall system is the highest one of the connected systems. All on-premises components of the hybrid solutions must be segregated from the other on-premises systems.

2. Business Continuity Management

The following requirements relate to business continuity management. Each TARGET participant designated by the Eurosystem as being critical for the smooth functioning of the TARGET system shall have a business continuity strategy in place that complies with the following requirements.

⁽¹⁾ A supplier in the context of this exercise should be understood as any third party (and its personnel) which is under contract (agreement), with the institution, to provide a service and under the service agreement the third party (and its personnel) is granted access, either remotely or on site, to information and/or information systems and/or information processing facilities of the institution in scope or associated to the scope covered under the exercise of the TARGET self-certification.



Requirement 2.1:

Business continuity plans shall be developed and procedures for maintaining them are in place.

Requirement 2.2:

An alternate operational site shall be available.

Requirement 2.3:

The risk profile of the alternate site shall be different from that of the primary site, in order to avoid that both sites are affected by the same event at the same time. For example, the alternate site shall be on a different power grid and central telecommunication circuit from those of the primary business location.

Requirement 2.4:

In the event of a major operational disruption rendering the primary site inaccessible and/or critical staff unavailable, the critical participant shall be able to resume normal operations from the alternate site, where it shall be possible to properly close the business day and open the following business day(s).


Requirement 2.5:

Procedures shall be in place to ensure that the processing of transactions is resumed from the alternate site within a reasonable timeframe after the initial disruption of service and commensurate to the criticality of the business that was disrupted.

Requirement 2.6:

The ability to cope with operational disruptions shall be tested at least once a year and critical staff shall be aptly trained. The maximum period between tests shall not exceed one year.

—



ANNEX II

TARGET GOVERNANCE ARRANGEMENTS

Level 1 — Governing Council	Level 2 — Technical and operational management body	Level 3 — Level 3 NCBs
1. General provisions		
Final competence in relation to all TARGET issues, in particular the rules for the decision making in TARGET, and responsible for safeguarding the public function of TARGET	Conducting technical, functional, operational and financial management tasks in relation to TARGET and implementing the rules on governance decided by Level 1	Taking decisions on the daily running of TARGET based on the service levels defined in the agreement referred to in Article 7(6) of Guideline ECB/2022/8
2. Pricing policy		
<ul style="list-style-type: none"> — Deciding on pricing structure/pricing policy — Deciding on the pricing envelopes 	<ul style="list-style-type: none"> — Regular review of pricing structure/pricing policy — Drafting and monitoring of pricing envelopes 	<i>(Not applicable)</i>
3. Financing		
<ul style="list-style-type: none"> — Deciding on rules for the financial regime of TARGET — Deciding on the financial envelopes 	<ul style="list-style-type: none"> — Drafting proposals for the main features of the financial regime as decided by Level 1. — Drafting and monitoring of financial envelopes — Approval and/or initiation of instalments payed by Eurosystem CBs to Level 3 for provision of services — Approval and/or initiation of reimbursement of fees to the Eurosystem CBs 	Providing cost figures to Level 2 for the service provision
4. Service level		
Deciding on the level of service	Verifying that the service was delivered in accordance with the agreed Service level	Delivering the service in accordance with the agreed Service level
5. Operation		
	<ul style="list-style-type: none"> — Deciding on the rules applicable to incidents and crisis situations — Monitoring business developments 	Managing the system based on the agreement referred to in Article 7(6) of Guideline ECB/2022/8
6. Change and release management		
Deciding in case of escalation	<ul style="list-style-type: none"> — Approving the Change requests — Approving the release scoping — Approving the release plan and its execution 	Assessing the Change Requests Implementing the Change requests in line with the agreed plan



7. Risk management		
<ul style="list-style-type: none"> — approving the TARGET Risk Management Framework and the risk tolerance for TARGET as well as accepting remaining risks. — assuming ultimate responsibility for the activities of the first and second lines of defence. — establishing the organisational structure for roles and responsibilities related to risk and control 	<ul style="list-style-type: none"> — Conducting the actual risk management — Conducting risk analysis and follow-up — ensuring that all risk management arrangements are maintained and kept-up-to date — approving and reviewing the business continuity plan as outlined in the relevant operational documentation 	<p>Providing the necessary information for risk analysis according to Level 1/Level 2 requests</p>
8. System rules		
<ul style="list-style-type: none"> — Establishing and ensuring adequate implementation of the European System of Central Bank's legal framework for TARGET including the Conditions for participation in TARGET 	<p>(Not applicable)</p>	<p>(Not applicable)</p>




ANNEX III

DEFINITIONS

- (1) **'account monitoring group'** means a group of two or more MCAs and/or DCAs in respect of which one participant, the leader party, has a view over the balance on each of the TARGET accounts in the group;
- (2) **'addressable BIC holder'** means an entity which: (a) holds a Business Identifier Code (BIC); and (b) is a correspondent or customer of a RTGS DCA holder or a branch of a RTGS DCA holder, and is able to submit payment orders to and receive payments from a TARGET component system via that RTGS DCA holder;
- (3) **'ancillary system'** (AS) means a system operated by an entity established in the Union or the EEA that is subject to supervision and/or oversight by a competent authority and complies with the oversight requirements for the location of infrastructures offering services in euro, as amended from time to time and published on the ECB's website, in which payments and/or financial instruments are exchanged and/or cleared or recorded with (a) the monetary obligations resulting in cash transfer orders which are settled in TARGET and/or (b) funds held in TARGET, in accordance with Guideline ECB/2022/8;
- (4) **'ancillary system guarantee funds account'** (AS guarantee funds account) means a technical account used for the purpose of holding guarantee funds to support RTGS AS settlement procedures A and B;
- (5) **'ancillary system settlement procedure'** (AS settlement procedure) means any TIPS AS settlement procedure or RTGS AS settlement procedure;
- (6) **'ancillary system transfer order'** (AS transfer order) means any cash transfer order that is initiated by an ancillary system for the purpose of an RTGS ancillary system settlement procedure;
- (7) **'auto-collateralisation'** means intraday credit granted by a euro area national central bank (NCB) in central bank money triggered when a T2S DCA holder has insufficient funds to settle securities transactions, whereby such intraday credit is collateralised either with the securities being purchased (collateral on flow), or with securities held by the T2S DCA holder in favour of the euro area NCB (collateral on stock). An auto collateralisation transaction consists of two distinct transactions, one for the granting of auto-collateralisation and one for its reimbursement. It may also include a third transaction for any eventual relocation of collateral. For the purposes of Annex I, Part I, Article 17 all three transactions are deemed to have been entered into the system and deemed to be irrevocable at the same time as the transaction for the granting of the auto-collateralisation;
- (8) **'automated liquidity transfer order'** means a liquidity transfer order generated automatically to transfer funds from a designated RTGS DCA to the participant's MCA in the event there are insufficient funds on that MCA for the settlement of central bank operations;
- (9) **'available liquidity'** means a credit balance on a participant's account and, if applicable, any intraday credit line granted on the MCA by the relevant euro area NCB in relation to such account but not yet drawn upon, or if applicable, decreased by the amount of any processed reservations of liquidity or blocking of funds on MCAs or DCAs;
- (10) **'banking group'** means:
 - a) a composition of credit institutions included in the consolidated financial statements of a parent company where the parent company is obliged to present consolidated financial statements under International Accounting Standard 27 (IAS 27), adopted pursuant to Commission Regulation (EC) No 1126/2008 ⁽¹⁾ and consisting of either: (i) a parent company and one or more subsidiaries; or (ii) two or more subsidiaries of a parent company; or
 - b) a composition of credit institutions as referred to in subparagraph (a)(i) or (ii), where a parent company does not present consolidated financial statements in accordance with IAS 27, but may be able to satisfy the criteria defined in IAS 27 for inclusion in consolidated financial statements, subject to the verification of the CB of the participant;

⁽¹⁾ Commission Regulation (EC) No 1126/2008 of 3 November 2008 adopting certain international accounting standards in accordance with Regulation (EC) No 1606/2002 of the European Parliament and of the Council (OJ L 320, 29.11.2008, p. 1).




- c) a bilateral or multilateral network of credit institutions that is: (i) organised through a statutory framework determining the affiliation of credit institutions to such a network; or (ii) characterised by self-organised mechanisms of cooperation (promoting, supporting and representing the business interests of its members) and/or economic solidarity going beyond the ordinary cooperation usual between credit institutions whereby such cooperation and solidarity are permitted by credit institutions' by-laws or articles of incorporation or established by virtue of separate agreements and in each cases referred to in points (c)(i) and (c)(ii) the ECB's Governing Council has approved an application to be considered as constituting a banking group;
- (11) **'branch'** means a branch within the meaning of point (17) of Article 4(1) of Regulation (EU) No 575/2013 of the European Parliament and of the Council ⁽²⁾ or point (30) of Article 4(1) of Directive 2014/65/EU of the European Parliament and of the Council ⁽³⁾;
- (12) **'broadcast message'** means information made simultaneously available to all or a selected group of participants;
- (13) **'business day' or 'TARGET business day'** means any day on which MCAs, RTGS DCAs, or T2S DCAs are available for the settlement of cash transfer orders;
- (14) **'Business Identifier Code' (BIC)** means a code as defined by ISO Standard No 9362;
- (15) **'capacity opinion'** means a participant-specific opinion that contains an assessment of a participant's legal capacity to enter into and carry out its obligations;
- (16) **'cash transfer order'** means any instruction by a participant or a party acting on its behalf to place at the disposal of a recipient an amount of money from one account by means of a book entry onto another account and which is an ancillary system transfer order, a liquidity transfer order, an instant payment order, a positive recall answer or a payment order;
- (17) **'central bank'** (CB) means a Eurosystem CB and/or a connected NCB;
- (18) **'central bank operation'** means any payment order or liquidity transfer order initiated by a CB on an MCA opened in any TARGET component system;
- (19) **'connected NCB'** means an NCB, other than a euro area NCB, which is connected to TARGET pursuant to a specific agreement;
- (20) **'Contingency Solution'** means the functionality that allows CBs and participants to process cash transfer orders in the event that the normal operation of MCAs and/or RTGS DCAs and/or RTGS AS technical accounts is not possible;
- (21) **'credit institution'** means either: (a) a credit institution within the meaning of point (1) of Article 4(1) of Regulation (EU) No 575/2013 (and Article 2(5) of Directive 2013/36/EU of the European Parliament and of the Council ⁽⁴⁾ as applicable to the credit institution) that is subject to supervision by a competent authority; or (b) another credit institution within the meaning of Article 123(2) of the Treaty that is subject to scrutiny of a standard comparable to supervision by a competent authority;
- (22) **'credit memorandum balance' (CMB)** means a limit set by the TIPS DCA holder for the use of liquidity on the TIPS DCA by a specific reachable party;
- (23) **'cross-system settlement'** means the settlement of AS transfer orders debiting the RTGS AS technical account or a sub-account of a settlement bank of one AS using AS settlement procedure C or D and crediting the RTGS AS technical account or a sub-account of a settlement bank of another AS using AS settlement procedure C or D;
- (24) **'dedicated cash account' (DCA)** means an RTGS DCA, a T2S DCA or a TIPS DCA;

⁽²⁾ Regulation (EU) No 575/2013 of the European Parliament and of the Council of 26 June 2013 on prudential requirements for credit institutions and amending Regulation (EU) No 648/2012 (OJ L 176, 27.6.2013, p. 1).

⁽³⁾ Directive 2014/65/EU of the European Parliament and of the Council of 15 May 2014 on markets in financial instruments and amending Directive 2002/92/EC and Directive 2011/61/EU (OJ L 173, 12.6.2014, p. 349).

⁽⁴⁾ Directive 2013/36/EU of the European Parliament and of the Council of 26 June 2013 on access to the activity of credit institutions and the prudential supervision of credit institutions, amending Directive 2002/87/EC and repealing Directives 2006/48/EC and 2006/49/EC (OJ L 176, 27.6.2013, p. 338).



- (25) **'deposit facility rate'** means 'deposit facility rate' as defined in point (22) of Article 2 of Guideline (EU) 2015/510 (ECB/2014/60);
- (26) **'deposit facility'** means 'deposit facility' as defined in point (21) of Article 2 of Guideline (EU) 2015/510 (ECB/2014/60);
- (27) **'euro area NCB'** means the national central bank (NCB) of a Member State whose currency is the euro;
- (28) **'European Payments Council's SEPA Instant Credit Transfer (SCT Inst) scheme' or 'SCT Inst Scheme'** means an automated, open standards scheme providing a set of interbank rules to be complied with by SCT Inst participants, allowing payment services providers in the Single Euro Payments Area (SEPA) to offer an automated SEPA-wide euro instant credit transfer product;
- (29) **'Eurosystem CB'** means the ECB or a euro area NCB;
- (30) **'event of default'** means any impending or existing event, the occurrence of which may threaten the performance by a participant of its obligations under the Conditions contained in Annex I, Part I or any other rules applying to the relationship between that participant and the participant's CB or any other CB, including:
- (a) where the participant no longer meets the access criteria laid down in the national implementation of Part I, Annex I, Article 4 or the requirements laid down in Part I, Annex I, Article 5(1), point (a);
 - (b) the opening of insolvency proceedings in relation to the participant;
 - (c) the submission of an application relating to the proceedings referred to in point (b);
 - (d) the issue by the participant of a written declaration of its inability to pay all or any part of its debts or to meet its obligations arising in relation to intraday credit;
 - (e) the entry of the participant into a voluntary general agreement or arrangement with its creditors;
 - (f) where the participant is, or is deemed by its CB to be, insolvent or unable to pay its debts;
 - (g) where the participant's credit balance on any of its TARGET accounts, or all or a substantial part of the participant's assets are subject to a freezing order, attachment, seizure or any other procedure that is intended to protect the public interest or the rights of the participant's creditors;
 - (h) where participation of the participant in another TARGET component system and/or in an AS has been suspended or terminated;
 - (i) where any material representation or pre-contractual statement made by the participant or which is implied to have been made by the participant under the applicable law is incorrect or untrue;
 - (j) the assignment of all or a substantial part of the participant's assets;
- (31) **'guarantee funds'** means funds provided by participants of an AS, to be used in the event of the failure, for whatever reason, of one or more participants to meet their payment obligations in the AS;
- (32) **'insolvency proceedings'** means insolvency proceedings within the meaning of Article 2(j) of Directive 98/26/EC;
- (33) **'instant payment order'** means, in line with the European Payments Council's SEPA Instant Credit Transfer (SCT Inst) scheme, a cash transfer order which can be executed 24 hours a day any calendar day of the year, with immediate or close to immediate settlement and notification to the payer, and which includes: (i) TIPS DCA to TIPS DCA instant payment orders; (ii) TIPS DCA to TIPS AS technical account instant payment orders; (iii) TIPS AS technical account to TIPS DCA instant payment orders; and (iv) TIPS AS technical account to TIPS AS technical account instant payment orders;
- (34) **'instructing party'** means an entity which has been designated as such by a TIPS DCA holder or the holder of a TIPS AS technical account, and which is allowed to send instant payment orders or liquidity transfer orders and/or receive instant payment orders or liquidity transfer orders on behalf of that account holder or a reachable party of that account holder;



- (35) **'intraday credit'** means credit extended for a period of less than one business day;
- (36) **'investment firm'** means an investment firm within the meaning of Article 4(1)(1) of Directive 2014/65/EU, excluding the institutions specified in Article 2(1) of Directive 2014/65/EU as applicable to the investment firm, provided that the investment firm in question is:
- authorised and supervised by a recognised competent authority, which has been designated as such under Directive 2014/65/EU; and
 - entitled to carry out the activities referred to under items 2, 3, 6 and 7 of Section A of Annex I to Directive 2014/65/EU as applicable to the investment firm;
- (37) **'Level 3 NCBs'** means the Deutsche Bundesbank, the Banque de France, the Banca d'Italia and the Banco de España in their capacity as the CBS developing and operating TARGET for the Eurosystem's benefit;
- (38) **'liquidity transfer order'** means a cash transfer order to transfer a specified amount of funds for the purpose of liquidity management;
- (39) **'marginal lending facility rate'** means 'marginal lending facility rate' as defined in point (57) of Article 2 of Guideline (EU) 2015/510 (ECB/2014/60);
- (40) **'marginal lending facility'** means 'marginal lending facility' as defined in point (56) of Article 2 of Guideline (EU) 2015/510 (ECB/2014/60);
- (41) **'mobile proxy look-up (MPL) service'** means a service which enables TIPS DCA holders, AS using TIPS AS technical accounts and reachable parties, who receive from their customers a request to execute an instant payment order in favour of a beneficiary identified with a proxy (e.g. a mobile number), to retrieve from the central MPL repository the corresponding beneficiary IBAN and the BIC to be used to credit the relevant TARGET Instant Payment Settlement (TIPS) account;
- (42) **'near instant payment'** means a transfer of cash order which complies with the European Payments Council's SEPA Credit Transfer Additional Optional Services (SCT AOS) NL Standard for instant processing of SEPA credit transfers;
- (43) **'network service provider'** (NSP) means an undertaking that has been awarded a concession with the Eurosystem to provide connectivity services via the Eurosystem Single Market Infrastructure Gateway to the TARGET services;
- (44) **'non-settled cash transfer order'** means a cash transfer order that is not settled on the business day on which it is accepted;
- (45) **'participant'** means; a) an entity that holds at least one MCA and may additionally hold one or more DCAs in TARGET; or b) an AS;
- (46) **'payee'** means, except where used in Article 29, Part I of Annex I, a participant whose MCA or DCA, will be credited as a result of a cash transfer order being settled;
- (47) **'payer'** means, except where used in Article 29, Part I of Annex I, a participant whose MCA or DCA, will be debited as a result of a cash transfer order being settled;
- (48) **'payment order'** means any instruction by a participant or a party acting on its behalf to place at the disposal of a recipient an amount of money from one account by means of a book entry onto another account and which is not an AS transfer order, a liquidity transfer order, an instant payment order or a positive recall answer;
- (49) **'positive recall answer'** means, in line with the European Payments Council's SEPA Instant Credit Transfer (SCT Inst) scheme, a cash transfer order initiated by the receiver of a recall request, in response to a recall request, for the benefit of the sender of that recall request;
- (50) **'public sector body'** means an entity within the 'public sector', the latter term as defined in Article 3 of Council Regulation (EC) No 3603/93 ^(f);

^(f) Council Regulation (EC) No 3603/93 of 13 December 1993 specifying definitions for the application of the prohibitions referred to in Articles 104 and 104b (1) of the Treaty (OJ L 332, 31.12.1993, p. 1).



- (51) **'reachable party'** means an entity which: (a) holds a Business Identifier Code (BIC); (b) is designated as such by a TIPS DCA holder or by an ancillary system holding a TIPS AS technical account; (c) is a correspondent, customer, or branch of a TIPS DCA holder or a participant of an ancillary system; or is a correspondent, customer, or branch of a participant of an ancillary system holding a TIPS AS technical account and (d) is addressable through TIPS and is able to submit cash transfer orders and receive cash transfer orders either via the TIPS DCA holder or by an ancillary system holding a TIPS AS technical account, or directly if so authorised by the TIPS DCA holder or by an ancillary system holding a TIPS AS technical account;
- (52) **'Real-time gross settlement ancillary system settlement procedure'** (RTGS AS settlement procedure) means one of the range of special, predefined services for the submission and settlement of AS transfer orders related to settlement of AS on RTGS DCAs, sub-accounts and RTGS AS technical accounts;
- (53) **'Real-time gross settlement ancillary system technical account'** (RTGS AS technical account) means an account held by an AS or by the CB in its TARGET component system on behalf of the AS and used in the context of an RTGS AS settlement procedure;
- (54) **'recall request'** means a message from an RTGS DCA holder or a TIPS DCA holder requesting reimbursement of a settled payment order or instant payment order respectively;
- (55) **'rule-based liquidity transfer order'** means a liquidity transfer order that is triggered as a result of: (a) the balance on an MCA or RTGS DCA breaching a pre-defined floor or ceiling; or (b) insufficient funds being available to cover queued urgent payment orders, AS transfer orders or high priority payment orders on an RTGS DCA;
- (56) **'settlement bank account group'** means a list of RTGS DCAs and/or sub accounts set in the context of the settlement of an ancillary system using RTGS AS settlement procedures;
- (57) **'settlement bank'** means an RTGS DCA holder whose RTGS DCA or sub-account is used to settle AS transfer orders submitted by an AS using the RTGS AS settlement procedures;
- (58) **'suspension'** means the temporary freezing of the rights and obligations of a participant for a period of time to be determined by the participant's CB;
- (59) **'TARGET account'** means any account opened in a TARGET component system;
- (60) **'TARGET component system'** means any of the CBs' systems that form part of TARGET;
- (61) **'TARGET coordinator'** means a person appointed by the ECB to ensure the daily operational management of TARGET, to manage and coordinate activity in the event of an abnormal situation occurring and to coordinate the dissemination of information to participants;
- (62) **'TARGET Instant Payment Settlement (TIPS) ancillary system settlement procedure'** (TIPS AS settlement procedure) means the predefined service for the submission and settlement of liquidity transfer orders and instant payment orders related to settlement of AS on TIPS DCAs and TIPS AS technical accounts;
- (63) **'TARGET Instant Payment Settlement (TIPS) ancillary system technical account'** (TIPS AS technical account) means an account held by an AS or by the CB in its TARGET component system on behalf of the AS for use by the AS for the purpose of settling instant payments or near instant payments in its own books;
- (64) **'TARGET settlement manager'** means a person appointed by a Eurosystem CB to monitor the operation of its TARGET component system;
- (65) **'TARGET2-Securities'** (T2S) means the set of hardware, software and other technical infrastructure components through which the Eurosystem provides the services to CSDs and Eurosystem CBs that allow core, neutral and borderless settlement of securities transactions on a delivery-versus-payment basis in central bank money;
- (66) **'technical malfunction of TARGET'** means any defect or failure in the technical infrastructure and/or the computer systems used by the relevant TARGET component system, or any other event that makes it impossible to execute and complete the processing of cash transfer orders according to the relevant parts of this Guideline in the relevant TARGET component system.

22CE1526



INDIRIZZO (UE) 2022/912 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA**del 24 febbraio 2022****relativo a un sistema di trasferimento espresso transeuropeo automatizzato di regolamento lordo in tempo reale (TARGET) di nuova generazione e che abroga l'indirizzo 2013/47/UE (BCE/2012/27) (BCE/2022/8)**

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,


visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare il primo e il quarto trattino dell'articolo 127, paragrafo 2,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare l'articolo 3.1 e gli articoli 17, 18 e 22,

considerando quanto segue:

- (1) Il sistema di trasferimento espresso transeuropeo automatizzato di regolamento lordo in tempo reale (TARGET2) è disciplinato dall'indirizzo 2013/47/UE della Banca centrale europea (BCE/2012/27) ⁽¹⁾.
- (2) Il 20 marzo 2018 è entrato in vigore il «Contratto collettivo» firmato tra le banche centrali che gestiscono sistemi componenti TARGET2 e i depositari centrali di titoli (CSD) che operano sulla piattaforma TARGET2-Securities. Tale contratto riguarda la fornitura di informazioni e la responsabilità in caso di insolvenza di un partecipante ai sistemi e definisce un momento comune di immissione dei pagamenti e degli ordini di trasferimento di titoli che sono regolati in tali sistemi.
- (3) Il 6 dicembre 2017 il Consiglio direttivo ha approvato il progetto di consolidamento T2-T2S, il cui obiettivo è consolidare e ottimizzare TARGET2 e TARGET2-Securities (T2S), usufruendo di approcci all'avanguardia e di innovazione tecnologica, consentendo una riduzione dei loro costi operativi combinati e migliorando la gestione della liquidità tra i vari servizi. Il risultato del progetto di consolidamento T2-T2S è il sistema di trasferimento espresso transeuropeo automatizzato di regolamento lordo in tempo reale (TARGET) di nuova generazione che effettua il regolamento in euro in moneta di banca centrale.
- (4) A decorrere dal 21 novembre 2022, è opportuno che TARGET2 sia sostituito da TARGET. Pertanto, è opportuno che l'indirizzo 2013/47/UE (BCE/2012/27) sia abrogato.
- (5) Come nel caso di TARGET2, è opportuno che TARGET sia giuridicamente strutturato come una molteplicità di sistemi di pagamento, in cui tutti i sistemi componenti TARGET siano quanto più possibile armonizzati.
- (6) Come avviene per TARGET2, è opportuno che in TARGET siano presenti tre distinti livelli di governance. È opportuno che il livello 1 (Consiglio direttivo) abbia competenza ultima rispetto a TARGET e ne tuteli la funzione pubblica, il livello 2 (Organismo di gestione tecnica e operativa) abbia competenza sussidiaria per la gestione e la direzione di TARGET, e il livello 3 (BCN fornitrici) realizzi e gestisca i sistemi TARGET nell'interesse dell'Eurosistema.
- (7) È opportuno che TARGET fornisca servizi centrali di gestione della liquidità, tra cui il regolamento delle operazioni di banca centrale tramite conti in contanti principali (Main Cash Account, MCA), regolamento lordo in tempo reale per i pagamenti di importo rilevante tramite conti in contanti dedicati RTGS (DCA), pagamenti in contanti in relazione al regolamento titoli tramite conti in contanti dedicati T2S (DCA T2S), regolamento dei pagamenti istantanei tramite conti in contanti dedicati in TARGET Instant Payment Settlement (TIPS) (TIPS DCA) e servizi per il regolamento dei sistemi ancillari (SA) tramite sottoconti, conti tecnici RTGS AS, conti dei fondi di garanzia AS e conti tecnici TIPS AS.

⁽¹⁾ Indirizzo 2013/47/UE della Banca centrale europea, del 5 dicembre 2012, relativo ad un sistema di trasferimento espresso transeuropeo automatizzato di regolamento lordo in tempo reale (TARGET2) (BCE/2012/27) (GU L 30 del 30.1.2013, pag. 1).



- (8) Al fine di garantire chiarezza e parità di trattamento, è opportuno che la prestazione di tali servizi sia disciplinata da insiemi armonizzati di condizioni di partecipazione a TARGET, condizioni che dovrebbero essere stipulate tra ciascun partecipante a TARGET e la banca centrale nazionale (BCN) che gestisce il rispettivo sistema componente TARGET.
- (9) Al fine di accrescere la competitività, è opportuno che TARGET offra molteplici fornitori di servizi di rete (Network Service Providers, NSP) incaricati di stabilire la connessione tecnica a TARGET. Ai partecipanti a TARGET occorre consentire di instaurare un rapporto contrattuale con un NSP nell'ambito del contratto di concessione concluso tra la Banca d'Italia, in qualità di agente dell'Eurosistema, e l'NSP, o con un subappaltatore di quest'ultimo, di loro scelta.
- (10) I sistemi componenti di TARGET2 di proprietà delle rispettive Banche centrali dell'Eurosistema e da esse gestiti sono stati identificati collettivamente⁽⁷⁾ come sistemi di pagamento di importanza sistemica (SPIS) soggetti al regolamento (UE) n. 795/2014 della Banca centrale europea (BCE/2014/28)⁽⁸⁾. È opportuno che i rispettivi sistemi componenti di TARGET, in quanto sistemi di pagamento che sostituiscono tali sistemi componenti di TARGET2, rientrino anch'essi nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 795/2014 (BCE/2014/28) e rispettino gli obblighi di sorveglianza stabiliti in tale regolamento.
- (11) TARGET è essenziale per lo svolgimento di alcuni compiti fondamentali dell'Eurosistema, cioè l'attuazione della politica monetaria dell'Unione e la promozione del regolare funzionamento dei sistemi di pagamento.
- (12) I sistemi componenti di TARGET costituiscono i successori legali dei corrispondenti sistemi componenti di TARGET2,

HA ADOTTATO IL PRESENTE INDIRIZZO:

SEZIONE I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1


Oggetto e ambito di applicazione

TARGET fornisce i seguenti conti per il regolamento in euro in moneta della di banca centrale,

- a) conti in contanti principali (Main Cash Accounts, MCA) per il regolamento delle operazioni con banche centrali;
- b) conti in contanti dedicati per il regolamento lordo in tempo reale (conti RTGS DCA) e sottoconti per i pagamenti interbancari e della clientela in tempo reale e il regolamento delle operazioni con i sistemi ancillari;
- c) conti tecnici RTGS del sistema ancillare (conti tecnici RTGS AS), conti tecnici TARGET Instant Payment Settlement (TIPS) del sistema ancillare (conti tecnici TIPS AS) e conti dei fondi di garanzia del sistema ancillare (conti dei fondi di garanzia AS) per il regolamento delle operazioni con sistemi ancillari;
- d) conti in contanti dedicati TARGET2-Securities (conti T2S DCA) per pagamenti in contanti in relazione a operazioni in titoli; e
- e) conti in contanti dedicati TARGET Instant Payment Settlement (conti TIPS DCA) per il regolamento dei pagamenti istantanei.

⁽⁷⁾ Decisione 2014/533/UE della Banca centrale europea, del 13 agosto 2014, relativa all'identificazione di TARGET2 come sistema di pagamento di importanza sistemica ai sensi del regolamento (UE) n. 795/2014 sui requisiti di sorveglianza per i sistemi di pagamento a rilevanza sistemica (BCE/2014/35) (GU L 245 del 20.8.2014, pag. 5).

⁽⁸⁾ Regolamento della Banca centrale europea (UE) n. 795/2014, del 3 luglio 2014, sui requisiti di sorveglianza per i sistemi di pagamento di importanza sistemica (BCE/2014/28) (GU L 217 del 23.7.2014, pag. 16).



Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente indirizzo, ciascuno dei seguenti termini ha il significato attribuitogli nell'allegato III:

- 1) «gruppo di monitoraggio dei conti» (account monitoring group);
- 2) «titolare di addressable BIC» (addressable BIC holder);
- 3) «sistema ancillare» (ancillary system, AS);
- 4) «conto dei fondi di garanzia del sistema ancillare» (conto dei fondi di garanzia AS);
- 5) «procedura di regolamento del sistema ancillare» (Ancillary System Settlement Procedure) (procedura di regolamento AS);
- 6) «ordine di trasferimento del sistema ancillare» (ordine di trasferimento AS) (ancillary system transfer order);
- 7) «auto-collateralizzazione» (auto-collateralisation);
- 8) «ordine di trasferimento di liquidità automatico» (automated liquidity transfer order);
- 9) «liquidità disponibile» (available liquidity);
- 10) «gruppo bancario» (banking group);
- 11) «succursale» (branch);
- 12) «messaggio broadcast» (broadcast message);
- 13) «giornata lavorativa» (business day) o «giornata lavorativa di TARGET» (TARGET business day);
- 14) «codice identificativo (BIC)» (Business Identifier Code);
- 15) «capacity opinion»;
- 16) «ordine di trasferimento di contante» (cash transfer order);
- 17) «banca centrale» (BC) (central bank, CB);
- 18) «operazione della banca centrale» (Central Bank Operation, CBO);
- 19) «BCN connessa» (connected NCB);
- 20) «Contingency Solution»;
- 21) «ente creditizio» (credit institution);
- 22) «credit memorandum balance» (CMB);
- 23) «regolamento tra sistemi» (cross-system settlement);
- 24) «conto in contanti dedicato» (DCA) (Dedicated Cash Account);
- 25) «tasso di interesse sui depositi presso la banca centrale» (deposit facility rate);
- 26) «operazione di deposito presso la banca centrale» (deposit facility);
- 27) «BCN dell'area dell'euro» (euro area NCB);
- 28) «schema di bonifico istantaneo SEPA (SEPA Instant Credit Transfer, SCT Inst) del Consiglio europeo per i pagamenti (European Payments Council)» o «schema SCT Inst»;
- 29) «BC dell'Eurosistema» (Eurosystem CB);
- 30) «evento di default» (event of default);
- 31) «fondi di garanzia» (guarantee funds);
- 32) «procedure di insolvenza» (insolvency proceedings);
- 33) «ordine di pagamento istantaneo» (instant payment order);
- 34) «instructing party»;
- 35) «credito infragiornaliero» (intraday credit);
- 36) «impresa di investimento» (investment firm);
- 37) «BCN di livello 3» (Level 3 NCBs);




- 38) «ordine di trasferimento di liquidità» (liquidity transfer order);
- 39) «tasso di rifinanziamento marginale» (marginal lending rate);
- 40) «operazione di rifinanziamento marginale» (marginal lending facility);
- 41) «servizio mobile proxy look-up (MPL)»;
- 42) «pagamento quasi istantaneo» (near instant payment);
- 43) «fornitore di servizi di rete» (NSP) (Network Service provider);
- 44) «ordine di trasferimento di contante non regolato» (non-settled cash transfer order);
- 45) «partecipante» (participant);
- 46) «beneficiario» (payee);
- 47) «ordinante» (payer);
- 48) «ordine di pagamento» (payment order);
- 49) «risposta positiva al recall » (positive recall answer);
- 50) «ente del settore pubblico» (public sector body);
- 51) «reachable party»;
- 52) «Procedura di regolamento del sistema ancillare per il regolamento lordo in tempo reale» (procedura di regolamento RTGS AS) [Real-time gross settlement ancillary system settlement procedure (RTGS AS settlement procedure)];
- 53) «Conto tecnico RTGS del sistema ancillare» (conto tecnico RTGS AS) (Real-time gross settlement ancillary system technical account);
- 54) «richiesta di recall» (recall request);
- 55) «ordine di trasferimento di liquidità rule-based» (rule-based liquidity transfer order);
- 56) «settlement bank account group»;
- 57) «settlement bank»;
- 58) «sospensione» (suspension);
- 59) «conto TARGET» (TARGET account);
- 60) «Sistema componente di TARGET» (TARGET component system);
- 61) «TARGET coordinator»;
- 62) «Procedura di regolamento del sistema ancillare per il regolamento dei pagamenti istantanei in TARGET (TIPS)» (procedura di regolamento TIPS AS) [TARGET Instant Payment Settlement (TIPS) ancillary system settlement procedure' (TIPS AS settlement procedure)];
- 63) «conto tecnico TARGET Instant Payment Settlement (TIPS) del sistema ancillare per il regolamento dei pagamenti istantanei in TARGET» (conto tecnico TIPS AS);
- 64) «TARGET settlement manager»;
- 65) «TARGET2-Securities (T2S)»;
- 66) «malfunzionamento tecnico di TARGET» (technical malfunction of TARGET).

Articolo 3

Sistemi componenti di TARGET

1. TARGET è giuridicamente strutturato come una molteplicità di sistemi di pagamento che formano i sistemi componenti di TARGET.
2. Ciascuna BC dell'Eurosistema gestisce il proprio sistema componente di TARGET.



3. Ciascun sistema componente di TARGET è un sistema designato come tale in base alla relativa legge nazionale di attuazione della direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (*).

4. I nomi dei sistemi componenti di TARGET includono esclusivamente «TARGET» e il nome o l'abbreviazione della BC dell'Eurosistema che lo gestisce o dello Stato membro di tale BC dell'Eurosistema. Il sistema componente di TARGET della BCE è denominato TARGET-ECB.

Articolo 4

Connessione delle BCN degli Stati membri la cui valuta non è l'euro

Le BCN degli Stati membri la cui valuta non è l'euro possono connettersi a TARGET solo se concludono un accordo con le BC dell'Eurosistema. Tale accordo specifica che le BC connesse si conformeranno al presente indirizzo, fatta salva ogni opportuna specificazione e modifica tra loro concordata.

Articolo 5

Operazioni interne al SEBC

Le operazioni interne al Sistema europeo di banche centrali (SEBC) denominate in euro sono elaborate attraverso TARGET, ad eccezione dei pagamenti che le BC concordano bilateralmente di elaborare attraverso conti di corrispondenza, se del caso.

Articolo 6

Obbligazioni e crediti interni all'Eurosistema

1. Qualsiasi regolamento di ordini di trasferimento di contante tra partecipanti a diversi sistemi componenti di TARGET è automaticamente aggregato e rettificato per fare parte di un'unica obbligazione o credito di ciascuna BCN dell'area dell'euro nei confronti della BCE, come stabilito in un accordo tra le BC dell'Eurosistema. L'obbligazione o il credito di ciascuna BCN dell'Eurosistema nei confronti della BCE è rettificato su base giornaliera a fini contabili, utilizzando la differenza tra i saldi di fine giornata di tutti i conti TARGET nei registri della rispettiva BCN dell'Eurosistema.

2. A fini contabili e di segnalazione, ogni BCN dell'area dell'euro detiene un conto al fine di registrare la propria obbligazione o il proprio credito nei confronti della BCE, derivante dal regolamento degli ordini di trasferimento di contanti tra il proprio e gli altri sistemi componenti di TARGET.

3. La BCE apre nei propri libri contabili un conto per ciascuna BCN dell'area dell'euro al fine di rispecchiare al termine della giornata l'obbligazione o il credito della relativa BCN dell'area dell'euro nei confronti della BCE.

SEZIONE II


GOVERNANCE

Articolo 7

Livelli di governance

1. Fatto salvo l'articolo 8 dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (di seguito lo «statuto del SEBC»), la gestione di TARGET è basata su uno schema di governance a tre livelli. I compiti assegnati al Consiglio direttivo (livello 1), all'organismo di gestione tecnica e operativa di livello 2 e alle BCN di livello 3 sono stabiliti nell'allegato II.

(*) Direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 1998, concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli (GU L 166 dell'11.6.1998, pag. 45).



2. Il Consiglio direttivo è responsabile della direzione, gestione e controllo di TARGET. I compiti assegnati al livello 1 ricadono nell'esclusiva competenza del Consiglio direttivo.
3. Conformemente al terzo comma dell'articolo 12.1 dello statuto del SEBC, le BC dell'Eurosistema sono responsabili dei compiti assegnati al livello 2, nell'ambito del quadro generale definito dal Consiglio direttivo. È stato istituito dal Consiglio direttivo un organismo di livello 2 incaricato dalle BC dell'Eurosistema di determinati compiti di gestione tecnica e operativa in relazione a TARGET.
4. Le BC dell'Eurosistema si organizzano attraverso la conclusione di appositi accordi.
5. Conformemente al terzo comma dell'articolo 12.1 dello statuto del SEBC, le BCN di livello 3 sono responsabili dei compiti assegnati al livello 3, nell'ambito del quadro generale definito dal Consiglio direttivo.
6. Le BCN di livello 3 concludono accordi con le BC dell'Eurosistema che disciplinano la fornitura di servizi che devono essere forniti dalle BCN di livello 3. Tali accordi comprendono altresì, se del caso, le BCN connesse.
7. L'Eurosistema, in quanto fornitore di servizi T2S, e le BC dell'Eurosistema in quanto gestori dei rispettivi sistemi componenti nazionali di TARGET concludono un accordo che regola i servizi che il primo fornisce alle seconde rispetto all'operatività dei conti T2S DCA. Tali accordi, se del caso, sono stipulati anche dalle BCN connesse.

SEZIONE III

FUNZIONAMENTO DI TARGET

Articolo 8


Tavolo operativo

Ciascuna BC dell'Eurosistema istituisce e mantiene un tavolo operativo che fornisce assistenza ai partecipanti al proprio rispettivo sistema nazionale componente di TARGET. Il tavolo operativo è disponibile per assistenza almeno tra le ore 07:00 CET e le 18:15 CET. Tale orario sarà esteso alle 18:30 CET dell'ultimo giorno del periodo di mantenimento.

Articolo 9

Condizioni armonizzate per la partecipazione a TARGET

1. Ogni BCN dell'area dell'euro adotta misure di attuazione delle Condizioni armonizzate per la partecipazione a TARGET di cui all'allegato I e in modo che i termini ivi utilizzati, elencati nell'allegato III, abbiano il significato attribuito loro nell'allegato III. Tali misure regolano esclusivamente il rapporto tra la relativa BCN dell'area dell'euro e i rispettivi partecipanti per quanto attiene all'apertura e alla gestione dei conti TARGET.
2. A decorrere dal 20 novembre 2023, le BC dell'Eurosistema non aprono conti diversi dai conti TARGET per i partecipanti idonei a partecipare a TARGET ai fini della fornitura di servizi che rientrano nell'ambito di applicazione del presente indirizzo, fatte salve le seguenti eccezioni:
 - a) conti per i partecipanti elencati nell'allegato I, parte I, articolo 4, paragrafo 2, lettere a) e b), delle Condizioni armonizzate per la partecipazione a TARGET;
 - b) conti in cui i fondi sono detenuti su base infragiornaliera al solo scopo di effettuare depositi e prelievi di contante;




- c) conti utilizzati per detenere fondi sequestrati o fondi costituiti in pegno a un creditore terzo o fondi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2021/378 della Banca centrale europea (BCE/2021/1) ^(f);
- d) conti utilizzati dai partecipanti in sistemi gestiti da una BCN e utilizzati per compensare i pagamenti istantanei conformi allo schema SCT Inst.
3. La BCE adotta i termini e le condizioni di TARGET-ECB dando attuazione alle condizioni armonizzate per la partecipazione a TARGET di cui all'allegato I, salvo quanto segue:
- a) TARGET-ECB fornisce esclusivamente servizi di compensazione e regolamento in favore di organismi di compensazione e regolamento, inclusi i soggetti insediati al di fuori dello Spazio economico europeo (SEE), se sono sottoposti alla sorveglianza di un'autorità competente e il loro accesso a TARGET-ECB è stato approvato dal Consiglio direttivo;
- b) TARGET-ECB non fornisce credito infragiornaliero né autocollateralizzazione.
4. Le misure adottate dalle BC dell'Eurosistema in attuazione delle Condizioni armonizzate per la partecipazione a TARGET sono rese pubbliche.
5. Le BC dell'Eurosistema possono richiedere deroghe alle Condizioni armonizzate per la partecipazione a TARGET dovute a vincoli derivanti dal diritto nazionale. Il Consiglio direttivo considera tali richieste caso per caso e concede le deroghe ove appropriato.
6. Subordinatamente alle previsioni del relativo accordo monetario, la BCE può stabilire condizioni appropriate per la partecipazione a TARGET dei soggetti di cui all'allegato I, parte I, articolo 4, paragrafo 2, lettera e).
7. Le BC dell'Eurosistema non consentono la partecipazione come titolare di un addressable BIC o come reachable party nel loro sistema componente di TARGET ai soggetti che operano tramite un titolare di conto TARGET che sia una BCN di uno Stato membro non facente parte dell'Eurosistema e non sia una BCN connessa.
8. Le BC dell'Eurosistema non registrano titolari di addressable BIC idonei a partecipare a TARGET come stabilito all'allegato I, parte I, articolo 4, ad eccezione delle loro succursali e delle entità elencate nell'allegato I, parte I, articolo 4, paragrafo 2, lettere a) e b).
9. Ad eccezione delle norme relative a sistemi ancillari, le BC dell'Eurosistema non applicano norme supplementari in relazione alla partecipazione a TARGET diverse da quelle stabilite nelle Condizioni armonizzate per la partecipazione a TARGET. Non sono addebitate commissioni per l'uso di TARGET o in relazione a TARGET, diverse da quelle di cui all'allegato I, appendice VI, ad eccezione delle commissioni applicate per i servizi relativi a una BCN che comovimenta un MCA (come stabilito nell'allegato I, parte II, articolo 2) se tali servizi sono offerti dalla BC dell'Eurosistema. Una BC dell'Eurosistema che offra la comovimentazione di un MCA osserva il principio del recupero integrale dei costi nel fissare le proprie commissioni per tali servizi e trasferisce, come minimo, la totalità dei costi derivanti da tali servizi.
10. In deroga al paragrafo 9, le BC dell'Eurosistema possono stabilire norme supplementari per quanto riguarda i conti TARGET aperti per detenere fondi forniti come garanzia in contanti o che fanno parte di un pool di copertura.

Articolo 10

Credito infragiornaliero — auto-collateralizzazione

1. Le BCN dell'area dell'euro possono concedere credito infragiornaliero a un partecipante. Il credito infragiornaliero può essere concesso soltanto sul suo conto MCA primario ed esclusivamente in conformità alle misure di attuazione delle norme sulla fornitura di credito infragiornaliero di cui all'allegato I, parte II. Nessun credito infragiornaliero è concesso a un partecipante la cui idoneità come controparte di operazioni di politica monetaria dell'Eurosistema è stata sospesa o revocata.
2. A seguito di una richiesta di un partecipante con accesso al credito infragiornaliero, le BCN dell'area dell'euro offrono un servizio di autocollateralizzazione sui conti T2S DCA, a condizione che esso sia prestato in conformità alle condizioni per le operazioni di autocollateralizzazione di cui all'allegato I, parte IV.

^(f) Regolamento (UE) 2021/378 della Banca centrale europea, del 22 gennaio 2021, sull'applicazione degli obblighi di riserve minime (BCE/2021/1) (GU L 73 del 3.3.2021, pag. 1).



3. I partecipanti che siano sottoposti a misure restrittive adottate dal Consiglio dell'Unione europea o da Stati membri ai sensi dell'articolo 65, paragrafo 1, lettera b), dell'articolo 75 o dell'articolo 215 del trattato, la cui attuazione, a parere della BCN dell'area dell'euro interessata e una volta informata la BCE, sia incompatibile con il regolare funzionamento di TARGET, non sono idonei alla concessione di credito infragiornaliero né all'autocollateralizzazione.
4. Le BCN dell'area dell'euro possono concedere credito infragiornaliero a sistemi ancillari come stabilito all'allegato I, parte II, articolo 10, paragrafo 2, lettera d), a condizione che gli accordi siano stati preventivamente presentati al Consiglio direttivo e dallo stesso approvati.
5. Le BCN dell'area dell'euro possono concedere credito overnight a determinate controparti centrali (CCP) idonee, alle condizioni stabilite nell'allegato I, parte II, articolo 10, paragrafo 5, purché la richiesta sia stata preventivamente presentata al Consiglio direttivo e dallo stesso approvata.
6. Il Consiglio direttivo, su proposta della BCN dell'area dell'euro interessata, può esentare i dipartimenti del Tesoro di cui all'allegato I, parte II, articolo 10, paragrafo 2, lettera b), dal rispetto dell'obbligo di fornire adeguate garanzie idonee per ottenere credito infragiornaliero.
7. Qualora una BCN dell'area dell'euro decida di sospendere, limitare o escludere un partecipante dall'accesso al credito infragiornaliero o all'autocollateralizzazione, per motivi prudenziali, come stabilito rispettivamente nell'allegato I, parte II, articolo 13, paragrafo 1, lettera c), o nell'allegato I, parte IV, articolo 11, ne informa immediatamente per iscritto la BCE e le altre BCN dell'area dell'euro e le BCN connesse. Ove opportuno, il Consiglio direttivo decide in merito all'uniforme attuazione delle misure prese in tutti i sistemi componenti di TARGET.
8. Qualora l'accesso di una controparte agli strumenti di politica monetaria sia sospeso, limitato o escluso per motivi prudenziali o di altra natura in conformità alle disposizioni nazionali di attuazione dell'articolo 158 dell'indirizzo (UE) 2015/510 della Banca centrale europea (BCE/2014/60) ⁽⁶⁾, la BCN dell'area dell'euro interessata, riguardo all'accesso al credito infragiornaliero, attua tale decisione ai sensi delle disposizioni contrattuali o regolamentari applicate dalla BCN dell'area dell'euro interessata.
9. Qualora una BCN dell'area dell'euro decida di sospendere, limitare o escludere dall'accesso al credito infragiornaliero o alle operazioni di autocollateralizzazione di una controparte di politica monetaria dell'Eurosistema rispettivamente ai sensi dell'allegato I, parte II, articolo 13, paragrafo 3, o dell'allegato I, parte IV, articolo 11, tale decisione non ha effetto fino all'approvazione del Consiglio direttivo della BCE.
10. In deroga al paragrafo 9, in caso d'urgenza una BCN dell'area dell'euro può sospendere con effetto immediato l'accesso al credito infragiornaliero e/o alle operazioni di autocollateralizzazione di una controparte di politica monetaria dell'Eurosistema. In tal caso la BCN dell'area dell'euro interessata ne dà immediata comunicazione scritta al Consiglio direttivo della BCE. Il Consiglio direttivo della BCE può annullare la decisione della BCN dell'area dell'euro. Tuttavia, se il Consiglio direttivo della BCE non comunica tale annullamento alla BCN dell'area dell'euro entro dieci giorni lavorativi dalla data in cui la BCE ha ricevuto la notifica, la decisione di quest'ultima si intende approvata dal Consiglio direttivo della BCE.
11. Il Consiglio direttivo della BCE può decidere di non applicare o ridurre le penali di cui all'allegato I, parte II, articolo 12, paragrafo 4, se il saldo a debito di fine giornata è attribuibile a casi di forza maggiore e/o a un malfunzionamento tecnico di TARGET, come definiti nell'allegato III.

Articolo 11

Condizioni aggiuntive per i sistemi ancillari

1. Oltre alle disposizioni di cui all'articolo 9, paragrafi da 1 a 9, alla relazione tra la BC dell'Eurosistema interessata e i sistemi ancillari, compresi i sistemi ancillari gestiti da BC dell'Eurosistema, si applicano le seguenti disposizioni.
2. Le BC dell'Eurosistema forniscono servizi di trasferimento di fondi in moneta di banca centrale ai sistemi ancillari che agiscono in tale veste. Tali servizi sono offerti tramite:

⁽⁶⁾ Indirizzo (UE) 2015/510 della Banca centrale europea, del 19 dicembre 2014, sull'attuazione del quadro di riferimento della politica monetaria dell'Eurosistema (Indirizzo sulle caratteristiche generali) (BCE/2014/60) (GU L 91 del 2.4.2015, pag. 3).



- a) la procedura di regolamento TIPS AS esclusivamente per supportare il regolamento dei pagamenti istantanei conformemente allo schema SCT Inst o dei pagamenti quasi istantanei nei libri contabili del sistema ancillare; o
- b) le procedure di regolamento RTGS AS per tutte le altre motivazioni economiche.
3. Le BC dell'Eurosistema possono, in via eccezionale e previa approvazione dell'organismo di livello 2 di cui all'allegato II, approvare l'uso di un conto RTGS DCA da parte di un sistema ancillare, salvo in relazione al regolamento dei pagamenti istantanei conformemente allo schema SCT Inst. La domanda di autorizzazione include una richiesta motivata del sistema ancillare. Se la richiesta è accolta si applica lo schema tariffario di cui all'allegato I, appendice VI, paragrafo 4.
4. Ogni BC dell'Eurosistema apre un sottoconto su richiesta per qualsiasi settlement bank per la quale detiene un conto RTGS DCA, quando il sistema ancillare della settlement bankpartecipa al sistema componente di TARGET di tale BCN dell'Eurosistema o a un altro sistema componente di TARGET.
5. Le BC dell'Eurosistema possono, in aggiunta a tali condizioni di cui all'allegato I, stabilire condizioni relative alla partecipazione di sistemi ancillari a TARGET relative a:
- a) procedure di business continuity e di contingency;
- b) la natura del diritto sui fondi detenuti su un conto TARGET qualora i fondi detenuti non facciano parte del patrimonio del sistema ancillare;
- c) i diritti di pegno e di compensazione in capo alle BC su conti TARGET detenuti da o per conto di sistemi ancillari;
- d) raccolta e distribuzione dell'interesse maturato;
- e) requisiti normativi (compresa la sorveglianza) sui sistemi ancillari o sulle settlement bank dei sistemi ancillari (compresi quelli applicati dalle autorità di regolamentazione estere);
- f) scambio di informazioni per verificare il rispetto di una politica dell'Eurosistema.
6. Le BC dell'Eurosistema si scambiano informazioni su qualsiasi evento significativo durante il processo di regolamento di sistemi ancillari.

Articolo 12

Finanziamento e metodologia di determinazione dei costi

1. Il Consiglio direttivo stabilisce le regole applicabili al finanziamento di TARGET.
2. Il Consiglio direttivo determina la struttura tariffaria per TARGET utilizzando una metodologia di determinazione dei costi comune all'Eurosistema.

Articolo 13

Disposizioni in materia di sicurezza

Le BC dell'Eurosistema ottemperano alle misure definite dal Consiglio direttivo che stabiliscono la politica di sicurezza e i requisiti e controlli di sicurezza applicabili a TARGET, anche in relazione alla cyber resilience e alla sicurezza delle informazioni.

Articolo 14

Norme in materia di audit

Le verifiche di audit sono eseguite in conformità ai principi e alle misure stabiliti dal Consiglio direttivo nell'ambito della politica del SEBC in materia di audit.



Articolo 15

Obblighi in caso di sospensione o cessazione

1. Le BC dell'Eurosistema risolvono con effetto immediato e senza preavviso oppure sospendono la partecipazione di un partecipante al pertinente sistema componente di TARGET se:
 - a) è aperta una procedura d'insolvenza nei confronti di un partecipante; o
 - b) un partecipante non soddisfa più i requisiti di accesso per la partecipazione al pertinente sistema componente di TARGET.
2. Se una BC dell'Eurosistema dispone la sospensione o la cessazione della partecipazione di un partecipante a TARGET ai sensi del paragrafo 1 oppure in base a motivi prudenziali ai sensi dell'articolo 17, ne dà immediata notifica a tutte le altre BC dell'Eurosistema, fornendo tutte le seguenti informazioni:
 - a) il nome e il BIC del partecipante;
 - b) le informazioni su cui la BCN dell'area dell'euro ha fondato la propria decisione, includendo qualsiasi informazione o parere ottenuti dalla competente autorità di vigilanza;
 - c) la misura adottata e le tempistiche proposte per la sua attuazione.Ogni BC dell'Eurosistema, se lo richiede un'altra BC dell'Eurosistema, scambia informazioni in relazione a tale partecipante, incluse le informazioni relative agli ordini di trasferimento di contanti ad esso indirizzati.
3. Una BC dell'Eurosistema che ha risolto o sospeso la partecipazione di un partecipante al proprio sistema componente di TARGET ai sensi del paragrafo 1 risponde rispetto alle altre BC dell'Eurosistema se:
 - a) successivamente autorizza il regolamento di ordini di trasferimento di contanti indirizzati a partecipanti di cui ha sospeso o risolto la partecipazione; o
 - b) non adempie gli obblighi di cui ai paragrafi 1 e 2.
4. Una BC dell'Eurosistema che ha sospeso la partecipazione di un partecipante al proprio sistema componente di TARGET ai sensi del paragrafo 1, lettera a), elabora gli ordini di trasferimento di contanti di tale partecipante solamente sulla base delle istruzioni dei rappresentanti di quest'ultimo, compresi quelli incaricati da un'autorità competente o un'autorità giudiziaria, come il curatore fallimentare del partecipante, o in conformità a una decisione esecutiva di un'autorità competente o un'autorità giudiziaria che fornisca istruzioni su come elaborare i pagamenti. Una BC dell'Eurosistema respinge tutti gli ordini di trasferimento di contanti in uscita dal conto o dai conti TIPS DCA di un partecipante sospeso.

Articolo 16


Procedure per il rigetto di una richiesta di partecipazione a TARGET sulla base di motivi prudenziali

Qualora, ai sensi dell'allegato I, parte I, articolo 5, paragrafo 5, lettera c), una BC dell'Eurosistema respinga una richiesta di adesione a TARGET sulla base di motivi prudenziali, tale BC dell'Eurosistema deve informare prontamente le altre BC dell'Eurosistema di tale rigetto.

Articolo 17

Procedure per la sospensione, la limitazione o la cessazione della partecipazione a TARGET e dell'accesso al credito infragiornaliero e all'autocollateralizzazione per motivi prudenziali

1. Nel caso in cui, sulla base di motivi prudenziali, una BCN dell'area dell'euro disponga la sospensione, la limitazione o la cessazione dell'accesso di un partecipante al credito infragiornaliero ai sensi dell'allegato I, parte II, articolo 13, paragrafo 1, lettera c), o alla autocollateralizzazione ai sensi dell'allegato I, parte IV, articolo 11, ovvero una BC dell'Eurosistema disponga la sospensione o la cessazione della partecipazione a TARGET di un partecipante ai sensi dell'allegato I, parte I, articolo 25, paragrafo 2, lettera e), la decisione, nella misura del possibile, ha effetto contemporaneamente in tutti i sistemi componenti di TARGET.



2. La BCN dell'area dell'euro fornisce prontamente alle pertinenti autorità di vigilanza nello Stato membro della BCN dell'area dell'euro le informazioni di cui all'articolo 15, paragrafo 2, insieme alla richiesta che le autorità di vigilanza condividano le informazioni con le autorità di vigilanza di altri Stati membri in cui il partecipante ha una controllata o una succursale. Tenendo conto della decisione di cui al paragrafo 1, le altre BCN dell'area dell'euro intraprendono le azioni opportune e forniscono prontamente alla BCE informazioni al riguardo.
3. Il Comitato esecutivo della BCE può proporre al Consiglio direttivo di adottare tutte le decisioni per assicurare l'uniforme attuazione delle misure adottate ai sensi dei paragrafi 1 e 2.
4. Le BCN dall'area dell'euro degli Stati membri in cui la decisione deve essere attuata informano il partecipante in merito alla decisione e adottano tutte le necessarie misure di attuazione.

Articolo 18

Procedure per la cooperazione delle BC dell'Eurosistema in relazione a misure amministrative o restrittive

In relazione all'attuazione dell'allegato I, parte I, articolo 29, paragrafo 3:

1. qualsiasi BC dell'Eurosistema condivide prontamente con tutte le BC potenzialmente interessate tutte le informazioni ricevute in relazione a un ordine di trasferimento di contante impartito, eccezion fatta per gli ordini di trasferimento di liquidità tra conti diversi dello stesso partecipante;
2. qualsiasi BC dell'Eurosistema che riceva da un partecipante la prova che è stata effettuata la notifica a, o è stata ricevuta l'autorizzazione da, un'autorità competente, trasmette prontamente tale prova a ogni altra BC che agisce in qualità di fornitore di servizi di pagamento dell'ordinante o del beneficiario, a seconda del caso;
3. la BC dell'Eurosistema che agisce in qualità di fornitore di servizi di pagamento dell'ordinante informa prontamente l'ordinante che può immettere un ordine di trasferimento di contante in TARGET.

Articolo 19

Procedure di business continuity e di contingency

1. Se si verifica un evento che incide sulla normale operatività di TARGET la BC dell'Eurosistema interessata ne dà immediata notifica al TARGET coordinator, che insieme al TARGET settlement manager della BC dell'Eurosistema interessata decide in merito alle ulteriori misure da intraprendere.
2. Le BC dell'Eurosistema riferiscono al TARGET coordinator un malfunzionamento collegato a un partecipante di cui all'allegato I, appendice IV, paragrafo 2.4, 3.3 o 4.2 non oltre 30 minuti dopo l'inizio del malfunzionamento o alla prima occasione dopo aver rilevato il malfunzionamento, se tale malfunzionamento può incidere sull'operatività di TARGET o creare un rischio sistemico o se il partecipante è stato designato come partecipante critico dalle BC dell'Eurosistema sulla base di criteri periodicamente aggiornati e pubblicati sul sito Internet della BCE.
3. In circostanze eccezionali, le BC dell'Eurosistema possono decidere di modificare la giornata operativa di TARGET per motivi tra cui, a titolo esemplificativo, un malfunzionamento che riguarda un sistema ancillare. Tale decisione è adottata collettivamente dalle BC dell'Eurosistema.
4. Nei casi di altri eventi che potrebbero incidere sul normale funzionamento di TARGET, la BC dell'Eurosistema interessata monitora e gestisce tali eventi al fine di evitare qualsiasi ripercussione sul regolare funzionamento di TARGET.
5. Le BC dell'Eurosistema mantengono una connessione alla Contingency Solution.



Articolo 20


Trattamento delle richieste di risarcimento in base al meccanismo di indennizzo di TARGET

1. Salvo diversa decisione del Consiglio direttivo, la procedura di indennizzo di cui all'allegato I, appendice II, è gestita in conformità al presente articolo.
2. La BC del partecipante che presenta la richiesta di risarcimento valuta in via preliminare la richiesta e scambia comunicazioni con il partecipante in relazione a tale valutazione. Laddove necessario per la valutazione delle richieste, detta BC è assistita dalle altre BC interessate. La BC pertinente informa la BCE e tutte le altre BC interessate non appena viene a conoscenza di richieste pendenti.
3. Entro nove settimane da un malfunzionamento tecnico di TARGET, la BC del partecipante che presenta la richiesta predispose una relazione di valutazione preliminare contenente la valutazione da parte della BC delle richieste ricevute e la presenta alla BCE e a tutte le altre BC interessate.
4. Entro cinque settimane dalla ricezione della relazione di valutazione preliminare il Consiglio direttivo effettua la valutazione finale di tutte le richieste ricevute e decide sulle offerte di indennizzo da presentare ai partecipanti interessati. Entro la quinta giornata lavorativa dal completamento della valutazione finale, la BCE ne comunica l'esito alle BC interessate. Dette BC forniscono prontamente informazioni ai propri partecipanti sull'esito della valutazione finale e, se del caso, sui dettagli dell'offerta di indennizzo, unitamente al modulo che funge da lettera di accettazione.
5. Entro due settimane dalla scadenza del termine di cui alla frase finale dell'allegato I, appendice II, paragrafo 4, lettera d), la BC comunica alla BCE e alle altre BC interessate quali offerte di indennizzo sono state accettate e quali sono state respinte.
6. Le BC informano la BCE in merito a tutte le richieste a loro presentate dai propri partecipanti non rientranti nell'ambito del meccanismo di indennizzo di TARGET, ma relative a un malfunzionamento tecnico di TARGET.

Articolo 21

Trattamento delle perdite causate da un malfunzionamento tecnico di TARGET

1. Nel caso di un malfunzionamento tecnico di TARGET:
 - a) dal lato dell'ordinante, qualsiasi BC presso cui un ordinante ha effettuato un deposito beneficia di certi proventi finanziari che ammontano alla differenza tra il tasso sulle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema e il tasso sui depositi, applicata all'incremento marginale nell'utilizzo delle operazioni di deposito dell'Eurosistema per il periodo di malfunzionamento tecnico di TARGET e fino ad un importo corrispondente agli ordini di trasferimento di contanti non regolati. Qualora l'ordinante rimanga con giacenze infruttifere in eccedenza, i proventi finanziari ammontano al tasso sulle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema, applicato all'ammontare delle giacenze infruttifere in eccedenza per il periodo di malfunzionamento tecnico di TARGET e fino ad un importo corrispondente agli ordini di trasferimento di contanti non regolati.
 - b) dal lato del beneficiario, la BC da cui il beneficiario ha ricevuto il prestito facendo ricorso alle operazioni di rifinanziamento marginale gode di certi proventi finanziari che ammontano alla differenza tra il tasso di rifinanziamento marginale e il tasso sulle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema, applicata all'incremento marginale nell'utilizzo delle operazioni di rifinanziamento marginale nel periodo di malfunzionamento tecnico di TARGET e fino ad un importo corrispondente agli ordini di trasferimento di contanti non regolati.
2. I proventi finanziari della BCE ammontano a:
 - a) i profitti relativi alle BCN connesse derivanti dalla differente remunerazione dei saldi di fine giornata di dette BCN connesse in relazione alla BCE; e
 - b) l'importo dell'interesse a titolo di penale che la BCE riceve dalle BCN connesse ogniqualvolta una di dette BCN applica una penale ad un partecipante per il mancato rimborso del credito infragiornaliero entro i termini stabiliti, come previsto nell'accordo tra le BC dell'Eurosistema e le BCN connesse.



3. I proventi finanziari di cui ai paragrafi 1 e 2 sono consolidati dalle BC e il risultante importo aggregato è utilizzato per rimborsare quelle BC che sostengono i costi per l'indennizzo dei propri partecipanti. Tutti i restanti proventi finanziari o costi sostenuti dalle BC nell'indennizzare i propri partecipanti sono divisi tra le BC dell'Eurosistema secondo lo schema per la sottoscrizione del capitale della BCE.

Articolo 22

Diritti di garanzia in relazione a fondi su sottoconti e garanzia interna all'Eurosistema

1. Ai fini del regolamento degli ordini di trasferimento di sistemi ancillari relativi alla procedura di regolamento RTGS AS di tipo C, qualsiasi BC dell'Eurosistema che ha aperto sottoconti per i propri titolari di conti RTGS DCA assicura che i saldi di tali sottoconti (compresi aumenti o riduzioni di tale saldo derivanti dall'accredito o dall'addebito di pagamenti di regolamento tra sistemi a o dal sottoconto o dall'accredito di trasferimenti di liquidità al sottoconto) nel momento in cui il sistema ancillare avvia un ciclo di regolamento possano essere utilizzati solo per il regolamento di ordini di trasferimento AS relativi a tale procedura di regolamento RTGS AS di tipo C. Ciò indipendentemente da qualsiasi procedura d'insolvenza nei confronti dei titolari di conto RTGS DCA interessati e da qualsiasi misura d'esecuzione individuale in relazione al sottoconto di tali titolari di conto RTGS DCA.

2. Ogni volta che della liquidità è trasferita su un sottoconto di un titolare di conto RTGS DCA e qualora la BC dell'Eurosistema non sia la BC del sistema ancillare, tale BC dell'Eurosistema, previa comunicazione del sistema ancillare (attraverso il messaggio di «start-of-cycle»), conferma il saldo del sottoconto al sistema ancillare interessato e, nel far ciò, garantisce alla BC del sistema ancillare il pagamento nei limiti del suddetto saldo. La conferma del saldo al sistema ancillare implica anche una dichiarazione di volontà giuridicamente vincolante da parte della BC del sistema ancillare con cui la prima garantisce al sistema ancillare il pagamento nei limiti del saldo confermato. Con la conferma dell'aumento o della riduzione di tale saldo a seguito di accreditamento o addebitamento di ordini di trasferimento AS di regolamento tra sistemi sul sottoconto ovvero di accreditamento dei trasferimenti di liquidità sul sottoconto, sia la BC dell'Eurosistema che non sia la BC del sistema ancillare, sia la BC del sistema ancillare, attestano un aumento o una riduzione della garanzia in misura pari all'ammontare del pagamento. Entrambe le garanzie sono irrevocabili, incondizionate ed esigibili a prima richiesta. Entrambe le garanzie cessano quando il sistema ancillare comunica che il regolamento è andato a buon fine (tramite un messaggio «end of cycle»).

SEZIONE IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 23

Risoluzione delle controversie e legge applicabile

1. In caso di controversia tra le BC dell'Eurosistema relativamente al presente indirizzo, le parti interessate tentano di comporre la controversia in conformità a quanto previsto nel protocollo di intesa relativo alla procedura per la composizione delle controversie interne al SEBC.

2. In deroga al paragrafo 1, qualora una controversia relativa alla suddivisione dei compiti tra il livello 2 e il livello 3 non possa essere composta attraverso un accordo tra le parti interessate, il Consiglio direttivo risolve la controversia.


3. Nel caso di una controversia del tipo di cui al paragrafo 1, i rispettivi diritti e obblighi delle parti sono determinati in via principale dalle norme e procedure stabilite nel presente indirizzo. Nelle controversie relative agli ordini di trasferimento di contanti tra i sistemi componenti di TARGET trova applicazione, in via sussidiaria, la legge dello Stato membro in cui si trova la sede della BC dell'Eurosistema del beneficiario, a condizione che essa non contrasti con il presente indirizzo.

Articolo 24

Abrogazione dell'indirizzo 2013/47/UE (BCE/2012/27)

1. L'indirizzo 2013/47/UE (BCE/2012/27) è abrogato a decorrere dal 21 novembre 2022.

2. I riferimenti all'indirizzo abrogato sono da intendersi come riferimenti al presente indirizzo.



Articolo 25

Efficacia ed attuazione

1. Gli effetti del presente indirizzo decorrono dal giorno della notifica alle banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l'euro.
2. Le banche centrali dell'Eurosistema si conformano al presente indirizzo a partire dal 21 novembre 2022.
3. Le banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l'euro adottano le misure necessarie a ottemperare al presente indirizzo e le applicano a decorrere dal 21 novembre 2022. Esse notificano alla BCE i testi e le modalità di attuazione relativi a tali misure entro e non oltre il 19 aprile 2022.

Articolo 26

Disposizioni varie e transitorie

1. Alla data precisata all'articolo 25, paragrafo 2, rispetto al partecipante:
 - a) i saldi sui conti PM di TARGET2 sono trasferiti negli MCA pertinenti come precisato dal partecipante;
 - b) i conti TIPS DCA in TARGET2 diventano conti TIPS DCA;
 - c) i conti T2S DCA in TARGET2 diventano conti T2S DCA;
 - d) I conti tecnici di TARGET2, i conti tecnici di TARGET2 TIPS AS e i conti dei fondi di garanzia di TARGET2 per le procedure di regolamento AS diventano rispettivamente conti tecnici RTGS AS, conti tecnici TIPS AS e conti di fondi di garanzia AS;
 - e) i saldi sugli Home Account sono trasferiti negli MCA pertinenti come precisato dal partecipante.
2. I partecipanti non subiscono alcuna perdita né ricavano alcun profitto a seguito del trasferimento dei saldi ai sensi del paragrafo 1.
3. Le obbligazioni interne all'Eurosistema derivanti dal regolamento dei pagamenti tra partecipanti a diversi sistemi componenti di TARGET2 ai sensi dell'articolo 6 dell'indirizzo 2013/47/UE (BCE/2012/27) continuano a essere registrate in TARGET conformemente all'articolo 6 del presente indirizzo.
4. In deroga all'allegato I, parte I, all'articolo 5, paragrafo 1, punti d) ed e) i capacity e country opinion richiesti dalle BC dell'Eurosistema in virtù dell'articolo 13 dell'indirizzo 2013/47/UE (BCE/2012/27) o in virtù dell'allegato II, articolo 8, paragrafo 2, dell'allegato II bis, articolo 6, paragrafo 2, e dell'allegato II ter, articolo 6, paragrafo 2, dell'indirizzo 2013/47/UE (BCE/2012/27), restano validi ai fini del presente indirizzo.
5. In deroga all'allegato I, parte II, articolo 10, paragrafo 2, lettera d), l'accesso al credito infragiornaliero concesso dal Consiglio direttivo ai sensi dell'allegato III, paragrafo 2, lettera e), all'indirizzo 2013/47/UE (BCE/2012/27) rimane valido.
6. I gruppi riconosciuti dal Consiglio direttivo in conformità alla definizione di «gruppo» di cui all'allegato II, articolo 1, all'indirizzo 2013/47/UE (BCE/2012/27) continuano ad essere riconosciuti e considerati gruppi bancari ai fini del presente indirizzo.

Articolo 27

Destinatari, misure di attuazione e segnalazione al livello 1

1. Tutte le banche centrali dell'Eurosistema sono destinatarie del presente indirizzo.
2. Il Consiglio direttivo riceve una relazione annuale dal livello 2 contenente le informazioni di cui il Consiglio direttivo necessita per assolvere i propri compiti di livello 1.



Fatto a Francoforte sul Meno, il 24 febbraio 2022

Per il Consiglio direttivo della BCE
La presidente della BCE
Christine LAGARDE

—



ALLEGATO I

CONDIZIONI ARMONIZZATE PER LA PARTECIPAZIONE A TARGET

PARTE I

Termini e condizioni generali

Articolo 1

Ambito di applicazione

I termini e le condizioni di cui alla presente parte I disciplinano il rapporto tra [inserire nome della BC] e i rispettivi partecipanti a TARGET-[inserire riferimento a BC/paese]. I termini e le condizioni di cui alle successive parti II, III, IV, V, VI e VII si applicano nella misura in cui i partecipanti optino e ricevano uno o più conti descritti in tali parti. I termini e le condizioni di cui alle parti da I a VII del presente allegato sono indicati nel presente indirizzo collettivamente come «Condizioni armonizzate» o «Condizioni».

Articolo 2

Appendici

1. Le appendici seguenti costituiscono parte integrante delle presenti Condizioni:


- Appendice I: Specifiche tecniche per l'elaborazione degli ordini di trasferimento di contante
- Appendice II: Meccanismo di indennizzo di TARGET
- Appendice III: Fac-simile dei capacity e country option
- Appendice IV: Procedure di business continuity e di contingency
- Appendice V: Giornata operativa di TARGET
- Appendice VI: Schema tariffario
- Appendice VII: Requisiti relativi alla gestione della sicurezza delle informazioni e alla gestione della business continuity
- [Appendice VIII inserire, se necessario: Elenco delle definizioni di cui all'allegato III dell'indirizzo]

2. In caso di conflitto o di difformità tra il contenuto di un'appendice e il contenuto di un'altra disposizione delle presenti Condizioni, queste ultime prevalgono.

Articolo 3

Descrizione generale di TARGET

1. TARGET è giuridicamente strutturato come una molteplicità di sistemi di pagamento composta da tutti i sistemi componenti di TARGET, ciascuno dei quali è designato come «sistema» secondo la pertinente normativa nazionale di attuazione della direttiva 98/26/CE.
2. TARGET comprende i sistemi di pagamento in euro che regolano in moneta di banca centrale e forniscono servizi centrali di gestione della liquidità, regolamento lordo in tempo reale per i pagamenti e servizi per il regolamento AS, e consentono pagamenti in contanti in relazione al regolamento in titoli e al regolamento dei pagamenti istantanei.
3. TARGET fornisce:
 - a) conti MCA per il regolamento di operazioni della banca centrale;
 - b) conti RTGS DCA per il regolamento lordo in tempo reale di pagamenti e sottoconti se richiesto per il regolamento AS;



- c) conti T2S DCA per pagamenti in contanti in relazione al regolamento titoli;
- d) conti TIPS DCA per il regolamento di pagamenti istantanei; e
- e) i seguenti conti per il regolamento AS: i) conti tecnici RTGS AS; ii) conti del fondo di garanzia AS; iii) conti tecnici TIPS AS.

Ciascun conto in TARGET-[inserire nome della BC] è identificato mediante un numero di conto unico costituito dagli elementi descritti nell'appendice I, paragrafo 2.

Articolo 4

Criteri di accesso

1. I soggetti rientranti nelle categorie di seguito indicate sono idonei a diventare partecipanti di TARGET-[inserire riferimento a BC/paese]:

- a) enti creditizi insediati nell'Unione o nel SEE, incluso il caso in cui essi operino attraverso una succursale insediata nell'Unione o nel SEE;
- b) enti creditizi insediati al di fuori del SEE, a condizione che essi operino attraverso una succursale insediata nell'Unione o nel SEE;
- c) BCN degli Stati membri e la BCE;

a condizione che i soggetti di cui alle lettere a) e b) non siano soggetti a misure restrittive adottate dal Consiglio dell'Unione europea o da Stati membri ai sensi dell'articolo 65, paragrafo 1, lettera b), dell'articolo 75 o dell'articolo 215 del trattato, la cui attuazione, a parere di [inserire nome BC] una volta informata la BCE, sia incompatibile con il regolare funzionamento di TARGET.

2. La [inserire il nome della BC] può, a propria discrezione, ammettere anche i seguenti soggetti quali partecipanti:


- a) dipartimenti del Tesoro di governi centrali o regionali degli Stati membri;
- b) enti del settore pubblico degli Stati membri autorizzati a detenere conti per la clientela;
- c)
 - i) imprese di investimento insediate nell'Unione o nel SEE, incluso il caso in cui esse operino attraverso una succursale insediata nell'Unione o nel SEE; e
 - ii) imprese di investimento insediate al di fuori del SEE, a condizione che esse operino attraverso una succursale insediata nell'Unione o nel SEE;
- d) soggetti gestori di sistemi ancillari e che agiscono in tale veste; e
- e) enti creditizi o altri soggetti rientranti nelle categorie elencate alle lettere da a) a d), purché insediati in uno Stato con il quale l'Unione ha concluso un accordo monetario che consente a tali soggetti l'accesso ai sistemi di pagamento nell'Unione, subordinatamente alle condizioni stabilite nell'accordo monetario e sempre che il regime legale ad essi applicabile nel suddetto Stato sia equivalente alla legislazione dell'Unione di riferimento.

Articolo 5

Procedura di domanda

1. Per diventare partecipante a TARGET-[inserire il riferimento a nome BC/paese], un soggetto idoneo ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, oppure un soggetto che può essere ammesso dalla [inserire nome della BC] a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, deve soddisfare i seguenti requisiti:

- a) installare, gestire, operare, monitorare l'infrastruttura informatica necessaria per connettersi a TARGET-[inserire riferimento a BC/paese] ed essere in grado di immettere in esso ordini di trasferimento di contanti. A tal fine, i richiedenti possono ricorrere a terzi, rimanendo comunque responsabili in via esclusiva;
- b) aver superato i collaudi richiesti da [inserire il nome della BC];



- c) se il richiedente presenta domanda per un conto RTGS DCA, un conto T2S DCA o un conto TIPS DCA, deve altresì detenere o aprire un conto MCA presso [inserire nome della BC];
- d) presentare un capacity opinion nella forma specificata nell'appendice III, a meno che le informazioni e le dichiarazioni da fornire con tale capacity opinion siano già state acquisite da [inserire il nome della BC] in altro contesto;
- e) per i soggetti di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), e all'articolo 4, paragrafo 2, lettera c), punto ii), fornire un country opinion nella forma specificata nell'appendice III, a meno che le informazioni e le dichiarazioni da fornire con tale country opinion siano già state acquisite da [inserire il nome della BC] in altro contesto;
- f) se il richiedente presenta domanda per un conto TIPS DCA, deve aver aderito allo schema SCT Inst sottoscrivendo l'accordo di adesione al bonifico istantaneo SEPA (SEPA Instant Credit Transfer Adherence Agreement);
- g) se il richiedente presenta domanda per un conto tecnico TIPS AS, deve aver fornito prova del fatto che la lettera informativa con cui dimostrava la sua intenzione di essere un meccanismo di compensazione e regolamento (CSM) conforme allo schema SCT Inst è stata fornita al Consiglio europeo per i pagamenti (EPC).

2. I soggetti che intendono partecipare devono farne richiesta alla [inserire nome della BC], allegando almeno la seguente documentazione o le seguenti informazioni:

- a) moduli di raccolta dei dati statici predisposti dalla [inserire nome della BC], debitamente compilati;
- b) il capacity opinion, se richiesto dalla [inserire il nome della BC] e il country opinion, se richiesto dalla [inserire il nome della BC];
- c) se il richiedente presenta domanda per un conto TIPS DCA, prova della sua adesione allo schema SCT Inst;
- d) se il richiedente chiede di utilizzare la procedura di regolamento TIPS AS, la prova di aver fornito all'EPC la lettera informativa con cui dimostrava la sua intenzione di essere un CSM conforme allo schema SCT Inst;
- e) se il richiedente designa un soggetto incaricato del servizio finanziario, la prova che quest'ultimo ha prestato il proprio accordo ad agire in tale veste.


3. I richiedenti che sono già partecipanti a TARGET e che presentano domanda per un nuovo conto come descritto in: i) parte III (RTGS-DCA); ii) parte IV (T2S DCA); iii) parte V (TIPS DCA), iv) parte VI (conto tecnico RTGS AS); e/o v) parte VII (conto tecnico TIPS AS), si conformano alle disposizioni dei paragrafi 1 e 2 nella misura necessaria per il nuovo conto richiesto.

4. La [inserire nome della BC] può altresì richiedere qualunque ulteriore informazione ritenga necessaria per decidere su una richiesta di apertura di un conto TARGET.

5. La [inserire nome della BC] respinge la richiesta di partecipazione se:

- a) il richiedente non è un soggetto idoneo ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, o un soggetto che può essere ammesso da [inserire nome della BC] a norma dell'articolo 4, paragrafo 2;
- b) non sono soddisfatti uno o più dei requisiti di partecipazione di cui al paragrafo 1; e/o
- c) tale partecipazione, secondo il giudizio della [inserire nome della BC], ponga a rischio la stabilità, solidità e sicurezza complessive di TARGET-[inserire il riferimento a BC/paese] o di qualunque altro sistema componente di TARGET, ovvero possa pregiudicare lo svolgimento delle funzioni della [inserire nome della BC] come disciplinate dal [fare riferimento al diritto nazionale applicabile] e nello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, ovvero presenti rischi in base a motivi prudenziali.

6. Entro un mese dalla ricezione della richiesta di diventare un partecipante a TARGET-[inserire il riferimento a BC/paese] la [inserire nome della BC] comunica al richiedente la propria decisione al riguardo. Qualora la [inserire nome della BC] richieda informazioni aggiuntive ai sensi del paragrafo 4, la decisione è comunicata entro un mese dalla ricezione da parte della [inserire nome della BC] delle suddette informazioni. Qualunque decisione di rigetto deve essere motivata.



*Articolo 6***Partecipanti**

1. I partecipanti che non sono sistemi ancillari detengono almeno un MCA presso la [inserire nome della BC] e possono anche detenere uno o più conti RTGS DCA, T2S DCA e/o TIPS DCA presso la [inserire nome della BC].
2. I sistemi ancillari che utilizzano le procedure di regolamento RTGS AS o la procedura di regolamento TIPS AS sono soggetti ai termini e alle condizioni stabiliti rispettivamente nella presente parte nonché nella parte VI oppure nella parte VII. Essi possono detenere uno o più MCA, T2S DCA e, in via eccezionale e se approvati dalla [inserire nome della BC], uno o più conti RTGS DCA, tranne in relazione alla liquidazione dei pagamenti istantanei conformemente allo schema SCT Inst. Se un sistema ancillare detiene un conto RTGS DCA o un conto T2S DCA, deve anche detenere almeno un MCA con la [inserire nome della BC]. Nel caso in cui un sistema ancillare detenga uno o più MCA o conti RTGS DCA o T2S DCA, si applicano anche le rispettive parti delle presenti Condizioni.

*Articolo 7***Accesso al conto di un partecipante da parte di soggetti diversi da quest'ultimo**

1. Per quanto tecnicamente possibile, un partecipante può dare accesso ai propri conti TARGET a uno o più soggetti da esso designati, ai fini dell'invio di ordini di trasferimento di contante e dell'esecuzione di altre azioni.
2. Gli ordini di trasferimento di contante presentati o i fondi ricevuti dai soggetti designati da un partecipante di cui al paragrafo 1 si considerano presentati o ricevuti dal partecipante stesso.
3. Il partecipante è vincolato da tali ordini di trasferimento di contante e da qualsiasi altra azione intrapresa dal soggetto o dai soggetti di cui al paragrafo 1, indipendentemente dal contenuto o da qualsiasi inosservanza degli accordi contrattuali o di altro tipo tra quel partecipante e tale soggetto.

*Articolo 8***Tariffazione**

1. La [inserire nome della BC] identifica le voci tariffabili in conformità all'appendice VI e attribuisce ciascuna di esse al partecipante da cui ha origine tale voce tariffabile.
2. Qualsiasi tariffa dovuta in relazione a un ordine di trasferimento di contante o a un trasferimento di contante ricevuto da un sistema ancillare, indipendentemente dal fatto che utilizzi le procedure di regolamento RTGS AS o un conto RTGS DCA, è addebitata esclusivamente a tale sistema ancillare.
3. Le voci tariffabili generate dalle azioni intraprese dai soggetti designati di cui all'articolo 7, nonché dalle banche centrali che agiscono per conto di un partecipante, sono attribuite al partecipante.
4. La [inserire nome della BC] emette note di addebito separate al partecipante per i servizi pertinenti di cui alla: i) parte III (RTGS-DCA); ii) parte IV (T2S DCA); iii) parte V (TIPS DCA); iv) parte VI (procedura di regolamento RTGS AS); e v) parte VII (procedura di regolamento TIPS AS).
5. La [inserire nome della BC] regola ogni nota di addebito mediante addebito diretto di un MCA detenuto dal partecipante, a meno che il partecipante non abbia designato un altro partecipante a TARGET (che può essere in TARGET-[inserire nome della BC/paese di riferimento] o in un altro sistema componente) come soggetto incaricato del servizio finanziario e abbia incaricato la [inserire nome della BC] di addebitare l'MCA di tale soggetto incaricato del servizio finanziario. Tale istruzione non dispensa il partecipante dall'obbligo di pagare ogni nota di addebito.
6. Qualora sia stato designato un soggetto incaricato del servizio finanziario, il partecipante fornirà alla [inserire nome della BC] la prova che tale soggetto ha accettato di agire in tale veste.



7. Ai fini del presente articolo, ciascun sistema ancillare è trattato separatamente, anche se due o più di essi sono gestiti dalla stessa persona giuridica e indipendentemente dal fatto che il sistema ancillare sia stato designato ai sensi della direttiva 98/26/CE. Nel caso di un sistema ancillare che non sia stato designato ai sensi della direttiva 98/26/CE, esso è identificato come sistema ancillare in base ai seguenti criteri: a) è un accordo formale, basato su uno strumento contrattuale o legislativo, ad esempio un accordo tra i partecipanti e l'operatore del sistema; b) prevede la partecipazione di più soggetti; c) ha regole comuni e accordi standardizzati; e d) è finalizzato al clearing, alla compensazione e/o al regolamento di pagamenti e/o titoli tra i partecipanti.

Articolo 9


Billing group (gruppi tariffari)

1. Su richiesta del partecipante, la [inserire nome della BC] crea un gruppo tariffario al fine di consentire ai suoi membri di beneficiare dei prezzi decrescenti applicabili ai conti RTGS DCA. Il gruppo tariffario può includere solo i titolari di conti RTGS DCA appartenenti allo stesso gruppo bancario, provenienti da uno o più sistemi componenti di TARGET.
2. Su richiesta di un titolare di conto RTGS DCA, la [inserire nome della BC] aggiunge il titolare di conto RTGS DCA a un gruppo tariffario per la di fatturazione che può trovarsi in TARGET-[inserire nome della BC/paese] o in qualsiasi altro sistema componente di TARGET o lo cancella da un gruppo tariffario. Il titolare di conto RTGS DCA informa di tale richiesta tutti gli altri membri del gruppo tariffario prima di presentarla.
3. Ai titolari di conti RTGS DCA inclusi in un gruppo tariffario viene inviata nota di addebito individualmente come disposto dall'articolo 8.

Articolo 10

Obblighi della [inserire nome della BC] e dei partecipanti

1. La [inserire nome della BC] offre i servizi descritti nelle parti II, III, IV, V, VI e VII delle presenti Condizioni se un partecipante ha optato e ha ottenuto un conto come ivi indicato. Fatto salvo quanto altrimenti disposto nelle presenti Condizioni o richiesto dalla legge, la [inserire nome della BC] utilizza, nei limiti della ragionevolezza, tutti i mezzi a propria disposizione per adempiere gli obblighi su di essa gravanti in base alle presenti Condizioni, senza garanzia di risultato.
2. La [inserire nome della BC] è il fornitore dei servizi ai sensi delle presenti Condizioni. Gli atti e le omissioni delle BCN di livello 3 sono considerati atti e omissioni di [inserire nome della BC], per i quali questa si assume la responsabilità ai sensi dell'articolo 22. La partecipazione ai sensi delle presenti Condizioni non crea un rapporto contrattuale tra i partecipanti e le BCN di livello 3 quando una di queste ultime agisce in qualità di BCN di livello 3. Le istruzioni, i messaggi o le informazioni che un partecipante riceva da TARGET, o invii a TARGET, in relazione ai servizi forniti sulla base delle presenti Condizioni, sono considerati come ricevuti da, o inviati a [inserire il nome della BC].
3. Il partecipante paga alla [inserire nome della BC] le tariffe in conformità all'articolo 8.
4. Il partecipante assicura di essere tecnicamente connesso a TARGET-[inserire riferimento a BC/paese] in conformità alla giornata operativa di TARGET di cui all'appendice V. Tale obbligo può essere adempiuto tramite un soggetto designato di cui all'articolo 7.
5. Il partecipante dichiara e garantisce a [inserire nome della BC] che l'adempimento dei propri obblighi ai sensi delle presenti Condizioni non è in contrasto con alcuna disposizione di legge, regolamento o statuto al medesimo applicabile o con qualunque accordo al quale sia vincolato.
6. Il partecipante paga le imposte di registro e di bollo applicabili oppure altre tasse o imposte documentali, se del caso, nonché qualsiasi altro costo sostenuto dal partecipante per l'apertura, il mantenimento o la chiusura del suo conto TARGET.



Articolo 11

Cooperazione e scambio d'informazioni

1. Nell'adempimento dei propri obblighi e nell'esercizio dei propri diritti ai sensi delle presenti Condizioni, la [inserire nome della BC] e i partecipanti devono cooperare strettamente per assicurare la stabilità, la solidità e la sicurezza di TARGET-[inserire riferimento a BC/paese]. Essi devono scambiarsi qualunque informazione o documentazione rilevante per l'adempimento dei propri obblighi e per l'esercizio dei rispettivi diritti ai sensi delle presenti Condizioni, fatti salvi eventuali obblighi di segreto bancario.
2. La [inserire nome della BC] istituisce e mantiene un tavolo operativo per assistere i partecipanti in caso di difficoltà connesse all'operatività del sistema.
3. Informazioni aggiornate sullo stato di operatività di ciascun servizio sono disponibili sul sistema informativo di TARGET (TARGET Information System, TIS) in una pagina dedicata del sito internet della BCE.
4. La [inserire nome della BC] può comunicare messaggi rilevanti per il sistema ai partecipanti tramite messaggio broadcast o, se tale mezzo non è disponibile, mediante qualunque altro mezzo di comunicazione adeguato.
5. I partecipanti sono tenuti a presentare nuovi moduli di raccolta dei dati statici alla [inserire nome della BC] e a provvedere al tempestivo aggiornamento di quelli già presentati. I partecipanti sono tenuti a verificare l'esattezza delle informazioni ad essi relative immesse in TARGET-[inserire riferimento a BC/paese] dalla [inserire nome della BC].
6. Il partecipante autorizza la [inserire nome della BC] a comunicare alle BCN di livello 3 tutte le informazioni relative ai partecipanti di cui le BCN di livello 3 potrebbero aver bisogno, in conformità agli accordi tra le BCN di livello 3 e le BC dell'Eurosistema che disciplinano la prestazione dei servizi che le BCN di livello 3 devono fornire.
7. I partecipanti informano la [inserire nome della BC] senza indebito ritardo di qualunque modifica relativa alla loro capacità giuridica e di qualunque modifica legislativa suscettibile di incidere su questioni coperte dal country opinion di cui al facsimile fornito all'appendice III.
8. La [inserire nome della BC] può richiedere in qualsiasi momento un aggiornamento o un rinnovo dei country opinion o capacity opinion di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere d) ed e).
9. I partecipanti informano immediatamente la [inserire nome della BC] nel caso in cui si verifichi un evento di default che li riguardi ovvero se sono soggetti a misure di prevenzione delle crisi o a misure di gestione delle crisi ai sensi della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾ o di qualsiasi altra normativa applicabile equivalente.


Articolo 12

Remunerazione dei conti

1. I conti MCA, DCA e i sottoconti sono remunerati al tasso dello zero per cento o al tasso di deposito, se inferiore, salvo che vengano impiegati per detenere uno dei seguenti:
 - a) riserve minime;
 - b) riserve in eccesso;
 - c) depositi delle amministrazioni pubbliche, come definiti all'articolo 2, punto 5), dell'indirizzo (UE) 2019/671 della Banca centrale europea (BCE/2019/7) ⁽²⁾.

⁽¹⁾ Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 190).

⁽²⁾ Indirizzo (UE) 2019/671 della Banca centrale europea, del 9 aprile 2019, sulla gestione di attività e passività nazionali da parte delle banche centrali nazionali (GU L 113 del 29.4.2019, pag. 11).



Nel caso delle riserve minime, il calcolo e il pagamento della remunerazione delle riserve minime sono disciplinati dal regolamento (CE) n. 2531/98 ^(³) del Consiglio e dal regolamento (UE) 2021/378 (BCE/2021/1).

Nel caso delle riserve in eccesso, il calcolo e il pagamento della remunerazione delle partecipazioni sono disciplinati dalla decisione (UE) 2019/1743 della Banca centrale europea (BCE/2019/31) ^(⁴).

Nel caso dei depositi delle amministrazioni pubbliche, la remunerazione delle partecipazioni è disciplinata dalle disposizioni relative a tali depositi delle amministrazioni pubbliche come stabilito all'articolo 4 dell'indirizzo (UE) 2019/671 (BCE/2019/7).

2. I saldi overnight detenuti su un conto tecnico TIPS AS o su un conto tecnico RTGS AS per la procedura di regolamento AS di tipo D e i fondi di garanzia, compresi quelli detenuti su un conto del fondo di garanzia del sistema ancillare, sono remunerati al tasso sui depositi presso la banca centrale.

Articolo 13

Gestione dei conti

1. I partecipanti controllano e gestiscono la liquidità sui loro conti in linea con la giornata operativa di TARGET come stabilito all'appendice V ed effettuano la riconciliazione a livello di operazione almeno una volta al giorno. Tale obbligo può essere adempiuto tramite un soggetto designato di cui all'articolo 7.

2. Il partecipante si avvale degli strumenti forniti dalla [inserire nome della BC] ai fini della riconciliazione dei conti, in particolare l'estratto conto giornaliero messo a disposizione di ciascun partecipante. Tale obbligo può essere adempiuto tramite un soggetto designato di cui all'articolo 7.

3. I partecipanti informano immediatamente la [inserire nome della BC] nel caso in cui si verifichi un disallineamento in relazione a uno dei loro conti.

Articolo 14

Riserve minime

1. Su richiesta di un partecipante soggetto all'obbligo di riserva minima, la [inserire nome della BC] contrassegna uno o più MCA o conti DCA appartenenti a tale partecipante in TARGET-[inserire riferimento a BC/paese] come detenuti ai fini dell'adempimento degli obblighi di riserva minima.

2. Ai fini dell'adempimento degli obblighi di riserva minima, ove applicabile al partecipante, si tiene conto della somma dei saldi di fine giornata di tutti i conti detenuti da tale partecipante presso [inserire nome della BC] e contrassegnati a tal fine.

Articolo 15

Importi del limite minimo e del limite massimo


1. Il partecipante può fissare importi minimi e massimi per i propri conti MCA o DCA.

2. Il partecipante può scegliere di ricevere una notifica in caso di superamento dell'importo minimo o massimo. Inoltre, per conti MCA o conti RTGS DCA, il partecipante può scegliere che il superamento determini un ordine di trasferimento di liquidità rule-based.

3. Il regolamento di un ordine di trasferimento di liquidità non determina un controllo sull'eventuale superamento dell'importo minimo o massimo.

^(³) Regolamento (CE) n. 2531/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sull'applicazione di riserve obbligatorie minime da parte della Banca centrale europea (GU L 318 del 27.11.1998, pag. 1).

^(⁴) Decisione (UE) 2019/1743 della Banca centrale europea, del 15 ottobre 2019, sulla remunerazione di riserve in eccesso e di alcuni depositi (BCE/2019/31) (GU L 267 del 21.10.2019, pag. 12).



Articolo 16

Gruppo di monitoraggio dei conti

1. Un titolare di MCA può creare uno o più gruppi di monitoraggio dei conti allo scopo di monitorare la liquidità su più MCA o conti DCA e diventerà il capofila per qualsiasi gruppo di monitoraggio dei conti da esso creato.
2. Un partecipante può aggiungere a uno o più gruppi di monitoraggio dei conti uno qualsiasi dei suoi conti MCA o DCA aperti all'interno di TARGET-[inserire riferimento a BC/paese] o di qualsiasi altro sistema componente di TARGET, diventando così membro di tale gruppo di monitoraggio dei conti. Un membro di un gruppo di monitoraggio dei conti può avviare la rimozione del proprio conto da tale gruppo di monitoraggio in qualsiasi momento. Un partecipante informa la parte capofila di un gruppo di monitoraggio dei conti prima di aggiungere un conto o di rimuoverlo da tale gruppo di monitoraggio.
3. Solo il capofila di un gruppo di monitoraggio dei conti è in grado di visualizzare i saldi di tutti i conti inclusi in tale gruppo di monitoraggio dei conti.
4. Il capofila può cancellare il gruppo di monitoraggio dei conti e informa gli altri membri del gruppo di monitoraggio dei conti prima di tale cancellazione.

Articolo 17

Accettazione e rigetto degli ordini di pagamento

1. Gli ordini di trasferimento di contante immessi dai partecipanti si considerano accettati dalla [inserire nome della BC] se:
 - a) Il messaggio di trasferimento è conforme ai requisiti tecnici di TARGET descritti nell'appendice I;
 - b) il messaggio è conforme alle regole e alle condizioni di formattazione descritte nell'appendice I;
 - c) il messaggio supera il controllo di doppia immissione descritto nell'appendice I;
 - d) nei casi in cui un ordinante sia stato sospeso riguardo all'addebito dei propri conti o un beneficiario sia stato sospeso riguardo all'accredito dei propri conti, sia stato ottenuto il consenso esplicito della BC del partecipante sospeso;
 - e) nei casi in cui l'ordine di trasferimento di contante è effettuato nell'ambito di una procedura di regolamento RTGS AS, il conto del partecipante è incluso nel settlement bank account group richiesto da tale sistema ancillare di cui alla parte VI, articolo 1, paragrafo 7; e
 - f) nel caso di regolamento tra sistemi nell'ambito delle procedure di regolamento RTGS AS, il sistema ancillare interessato fa parte di un accordo di regolamento tra sistemi ai sensi della parte VI, articolo 9.
2. La [inserire nome della BC] respinge immediatamente qualsiasi ordine di trasferimento di contante che non soddisfi le condizioni di cui al paragrafo 1. La [inserire nome della BC] informa il partecipante di qualunque rigetto di ordini di trasferimento di contante, come specificato nell'appendice I.

Articolo 18

Immissione degli ordini di trasferimento di contante nel sistema e loro irrevocabilità

1. Ai fini della prima frase dell'articolo 3, paragrafo 1, e dell'articolo 5 della direttiva 98/26/CE e della [inserire estremi della legge nazionale di attuazione di tali articoli della direttiva 98/26/CE]:
 - a) tutti gli ordini di trasferimento di contante, ad eccezione di quanto previsto alle lettere b), c) e d) del presente paragrafo, sono considerati inseriti in TARGET-[inserire riferimento a BC/paese] e irrevocabili al momento dell'addebito del conto TARGET del partecipante interessato;
 - b) gli ordini di pagamento istantaneo sono considerati immessi in TARGET-[inserire il riferimento a BC/paese] e sono irrevocabili nel momento in cui i relativi fondi sul conto TIPS DCA del partecipante o sul suo conto tecnico TIPS AS sono riservati;



- c) nel caso di operazioni regolate con conto T2S DCA e soggette all'abbinamento di due ordini di trasferimento distinti:
- i) tali ordini di trasferimento, eccetto quanto disposto al punto ii) del presente sotto-paragrafo, sono considerati come immessi in TARGET-[inserire riferimento a BC/paese] al momento in cui sono stati dichiarati conformi alle norme tecniche di T2S dalla piattaforma T2S e irrevocabili nel momento in cui all'operazione è stato attribuito lo status di «matched» (abbinato) sulla piattaforma T2S;
 - ii) per le operazioni in cui è coinvolto un CSD partecipante che abbia un componente di matching separato per cui gli ordini di trasferimento sono inviati direttamente a tale CSD partecipante per essere abbinati nel suo componente di matching separato, gli ordini di trasferimento sono considerati come immessi in TARGET-[inserire il riferimento a BC/paese] al momento in cui sono stati dichiarati conformi alle norme tecniche di T2S da tale CSD partecipante, e irrevocabili dal momento in cui all'operazione è stato attribuito lo status di «matched» (abbinato) sulla piattaforma T2S. Un elenco dei CSD partecipanti di cui al presente punto ii) è disponibile sul sito internet della BCE;
- d) gli ordini di trasferimento di contante in relazione alle procedure di regolamento RTGS AS si considerano inseriti nel sistema componente TARGET del conto da addebitare al momento in cui sono accettati da tale sistema componente di TARGET e irrevocabili in quel momento.
2. Le disposizioni di cui al sottoparagrafo 1 non incidono sulle regole dei sistemi ancillari che stabiliscono il momento di immissione nel sistema ancillare e/o di irrevocabilità degli ordini di trasferimento immessi in esso in un momento precedente a quello di immissione dei rispettivi ordini di trasferimento nel sistema componente di TARGET interessato.
3. Gli ordini di trasferimento di contante inclusi in un algoritmo non possono essere revocati durante il periodo in cui l'algoritmo è in corso.

Articolo 19

Procedure di business continuity e di contingency

1. Nel caso in cui si verifichi un evento esterno di natura straordinaria o ogni altro evento che infici le operazioni sui conti TARGET, si applicano le procedure di business continuity e di contingency descritte nell'appendice IV.
2. In circostanze eccezionali la giornata operativa di TARGET può essere modificata, nel qual caso i partecipanti saranno informati da [inserire nome della BC].
3. In circostanze eccezionali, un sistema ancillare può chiedere a [inserire nome della BC] di modificare la giornata operativa di TARGET.
4. L'Eurosistema fornisce una Contingency Solution da utilizzare nel caso dovesse verificarsi uno degli eventi descritti nel paragrafo 1. La connessione e l'utilizzo della Contingency Solution sono obbligatori per i partecipanti considerati critici da [inserire nome della BC] e per i partecipanti che regolano operazioni molto critiche come stabilito nell'appendice IV. Gli altri partecipanti possono, su richiesta, connettersi alla Contingency Solution.


Articolo 20

Requisiti di sicurezza

1. I partecipanti pongono in essere controlli di sicurezza adeguati a proteggere i propri sistemi dall'accesso e dall'uso non autorizzati. I partecipanti sono responsabili in via esclusiva dell'adeguata protezione della riservatezza, integrità e disponibilità dei propri sistemi.
2. I partecipanti informano immediatamente la [inserire nome della BC] di qualunque incidente che danneggi la sicurezza della propria infrastruttura tecnica e, se del caso, di incidenti che danneggino la sicurezza dell'infrastruttura tecnica di terzi fornitori. La [inserire nome della BC] può richiedere ulteriori informazioni riguardanti l'incidente e, se necessario, richiede che il partecipante adotti misure adeguate a evitare il ripetersi di un evento del genere.



3. La [inserire nome della BC] può imporre requisiti di sicurezza aggiuntivi, in particolare per quanto riguarda la cyber security o la lotta contro le frodi, in capo a tutti i partecipanti e/o ai partecipanti considerati critici dalla [inserire nome della BC].
4. I partecipanti forniscono alla [inserire nome della BC]: i) accesso permanente alla loro attestazione di adesione ai requisiti di sicurezza del punto terminale (endpoint security) del fornitore dei servizi di rete (NSP) selezionato e ii) su base annuale, la dichiarazione di autocertificazione per TARGET come richiesta per le tipologie di conto che detengono e come pubblicata sul sito internet della [inserire nome della BC] e sul sito internet della BCE in inglese.
5. La [inserire nome della BC] valuta la dichiarazione o le dichiarazioni di autocertificazione del partecipante relative al livello di conformità del partecipante a ciascuno dei requisiti inclusi nei requisiti per l'autocertificazione relativi a TARGET. Tali requisiti sono elencati nell'appendice VII.
6. Il livello di conformità del partecipante dei requisiti di autocertificazione relativi a TARGET è classificato come segue, in ordine crescente di gravità: «piena conformità», «non conformità lieve», o «non conformità grave». Trovano applicazione i seguenti criteri: la piena conformità è raggiunta quando i partecipanti soddisfano il 100 % dei requisiti; la non conformità lieve si verifica quando un partecipante soddisfa meno del 100 % ma almeno il 66 % dei requisiti e la non conformità grave quando un partecipante soddisfa meno del 66 % dei requisiti. Se un partecipante dimostra che un determinato requisito non è applicabile nei suoi confronti, lo si considera conforme al rispettivo requisito ai fini della categorizzazione. Un partecipante che non riesca a raggiungere la «piena conformità» presenta un piano d'azione in cui dimostra come intende conseguire la piena conformità. La [inserire nome della BC] informa le competenti autorità di vigilanza della classificazione di tale partecipante rispetto alla conformità ai requisiti.
7. Se il partecipante rifiuta di concedere accesso permanente all'attestazione della sua conformità ai requisiti di sicurezza del punto terminale (endpoint security) dell'NSP prescelto ovvero non fornisce l'autocertificazione di TARGET, il livello di conformità del partecipante è classificato come «non conformità grave».
8. La [inserire nome della BC] rivaluta nuovamente la conformità dei partecipanti su base annuale.
9. La [inserire nome della BC] può imporre le seguenti misure correttive ai partecipanti il cui livello di conformità sia stato valutato come non conformità lieve o grave, in ordine crescente di gravità:
- monitoraggio rafforzato: il partecipante presenta alla [inserire nome della BC] una relazione mensile, firmata da un alto dirigente, sui progressi compiuti nel fronteggiare la non conformità. Il partecipante è inoltre tenuto a pagare una penalità mensile di 1 000 EUR per ciascun conto interessato. Tale misura correttiva può essere imposta nel caso in cui il partecipante riceva una seconda valutazione consecutiva di non conformità lieve o una valutazione di non conformità grave;
 - sospensione: la partecipazione a TARGET-[inserire riferimento a BC/paese] può essere sospesa nelle circostanze descritte all'articolo 25, paragrafo 2, lettere b) e/o c). In deroga all'articolo 25, al partecipante viene concesso un preavviso di tre mesi prima di tale sospensione. Il partecipante è tenuto a pagare una penalità mensile di 2 000 euro per ciascun conto sospeso. Tale misura correttiva può essere imposta nel caso in cui il partecipante riceva una seconda valutazione consecutiva di non conformità grave;
 - cessazione: la partecipazione a TARGET-[inserire riferimento a BC/paese] può essere fatta cessare nelle circostanze descritte all'articolo 25, paragrafo 2, lettere b) e/o c). In deroga all'articolo 25, al partecipante viene concesso un preavviso di tre mesi. Il partecipante è tenuto a pagare una penale aggiuntiva di 1 000 EUR per ciascun conto chiuso. Tale misura correttiva può essere imposta se il partecipante non ha rimediato alla non conformità grave in modo ritenuto soddisfacente da [inserire nome della BC] a seguito di tre mesi di sospensione.
10. I partecipanti che consentono a terzi l'accesso al proprio conto TARGET come stabilito dall'articolo 7, e i partecipanti che hanno registrato i propri titolari di addressable BIC come disposto alla parte III, articolo 2, devono affrontare il rischio derivante da tale accesso in conformità ai requisiti di sicurezza stabiliti ai paragrafi da 1 a 9.



Articolo 21

Meccanismo d'indennizzo

Se, a causa di un malfunzionamento tecnico di TARGET, un ordine di trasferimento di contante non può essere regolato nella medesima giornata lavorativa in cui è stato accettato, la [inserire nome della BC] offre di indennizzare i partecipanti interessati, in conformità alla speciale procedura prevista nell'appendice II.

Articolo 22

Regime di responsabilità

1. Nell'adempimento dei rispettivi obblighi derivanti dalle presenti Condizioni, la [inserire nome della BC] e i partecipanti sono tenuti a osservare reciprocamente, nei limiti della ragionevolezza, un generale dovere di diligenza.
2. La [inserire nome della BC] è responsabile nei confronti dei propri partecipanti nei casi di frode (che include ma non è limitata alla condotta dolosa) o colpa grave, per qualunque perdita derivante dall'operatività di TARGET-[inserire riferimento a BC/paese]. Nei casi di colpa ordinaria, la responsabilità della [inserire nome della BC] è limitata ai danni diretti causati al partecipante, vale a dire l'ammontare dell'operazione in questione e/o la perdita dei relativi interessi, escluso qualunque danno indiretto.
3. La [inserire nome della BC] non è responsabile per eventuali danni causati da qualunque malfunzionamento o guasto nell'infrastruttura tecnica (inclusi a titolo meramente esemplificativo l'infrastruttura informatica della [inserire nome della BC], programmi, dati, applicazioni o reti), se tale malfunzionamento o guasto si verifica nonostante la [inserire nome della BC] abbia adottato tutte le misure ragionevolmente necessarie a proteggere l'infrastruttura da malfunzionamenti o guasti nonché a eliminare le conseguenze che ne sono derivate (tali misure comprendono, a titolo meramente esemplificativo, l'avvio e il completamento delle procedure di business continuity e di contingency di cui all'appendice IV).
4. La [inserire nome della BC] non è responsabile:
 - a) nei limiti in cui il danno è causato dal partecipante; o
 - b) se il danno deriva da eventi esterni che sfuggono al controllo che la [inserire nome della BC] può ragionevolmente esercitare (forza maggiore).
5. Fermo restando quanto previsto dalle [inserire le disposizioni nazionali applicabili], i paragrafi da 1 a 4 si applicano nei limiti in cui la responsabilità della [inserire nome della BC] possa essere esclusa.
6. La [inserire nome della BC] e i partecipanti adottano tutte le misure ragionevoli e praticabili per limitare i danni o le perdite di cui al presente articolo.
7. Nell'adempimento di tutti o di parte degli obblighi di cui alle presenti Condizioni, la [inserire nome della BC] può incaricare terzi ad agire in proprio nome, in particolare fornitori di servizi di telecomunicazione o di rete, o altri soggetti, se ciò risulta necessario per adempiere gli obblighi della [inserire nome della BC] o rappresenta una prassi standard di mercato. L'obbligo della [inserire nome della BC] è limitato all'accuratezza nella selezione di tali terzi e nell'affidamento dell'incarico loro attribuito e la responsabilità della [inserire nome della BC] è limitata in modo corrispondente. Ai fini del presente paragrafo, le BCN di livello 3 non sono considerate terzi.

Articolo 23

Regime probatorio

1. Salvo quanto diversamente previsto dalle presenti Condizioni, tutti i trasferimenti di contante e i messaggi correlati quali le conferme di addebito o accredito o gli estratti-conto, tra la [inserire nome della BC] e i partecipanti, sono effettuati per il tramite dell'NSP pertinente.
2. Le registrazioni in forma elettronica o scritta dei messaggi conservate dalla [inserire nome della BC] o dall'NSP pertinente sono accettate quale mezzo di prova dei pagamenti effettuati attraverso la [inserire nome della BC]. La versione memorizzata o stampata del messaggio originale del NSP pertinente è accettata quale mezzo di prova, a prescindere dalla forma del messaggio originale.



3. In caso di guasto della connessione all'NSP, il partecipante ricorre a mezzi alternativi di trasmissione dei messaggi come concordati con [inserire nome della BC]. In tali casi, la versione memorizzata o stampata del messaggio prodotta dalla [inserire nome della BC] ha lo stesso valore probatorio del messaggio originale, a prescindere dalla sua forma.
4. La [inserire nome della BC] conserva registrazioni complete degli ordini di trasferimento di contante immessi e dei pagamenti ricevuti dai partecipanti per un periodo di [inserire il periodo richiesto in base alla legge applicabile] dal momento in cui tali ordini di trasferimento di contante sono immessi e i pagamenti sono ricevuti, a condizione che tali registrazioni complete coprano un periodo minimo di cinque anni per ogni partecipante a TARGET che sia soggetto a vigilanza continua in ragione delle misure restrittive adottate dal Consiglio dell'Unione europea o da Stati membri, o un periodo più lungo se ciò è richiesto da specifici regolamenti.
5. I libri contabili e i registri della [inserire nome della BC] sono accettati come mezzo di prova di qualunque obbligo dei partecipanti e di qualunque fatto ed evento su cui le parti facciano affidamento.

Articolo 24

Durata e cessazione ordinaria della partecipazione e chiusura dei conti

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 25, la partecipazione a TARGET-[inserire riferimento a BC/paese] è a tempo indeterminato.
2. Un partecipante può recedere da uno qualsiasi dei seguenti rapporti in qualunque momento dandone un preavviso di 14 giornate lavorative, salvo che abbia concordato con la [inserire nome della BC] un preavviso di durata inferiore:
 - a) l'intera partecipazione a TARGET-[inserire riferimento a BC/paese];
 - b) uno o più dei suoi DCA, conti tecnici RTGS AS e/o conti tecnici TIPS AS ;
 - c) uno o più dei suoi MCA, purché il partecipante continui a rispettare le disposizioni dell'articolo 5.
3. La [inserire nome della BC] può recedere da uno qualsiasi dei seguenti rapporti in qualunque momento dandone un preavviso di tre mesi, salvo che abbia concordato con quel partecipante un preavviso di durata diversa.
 - a) l'intera partecipazione di un partecipante a TARGET-[inserire riferimento a BC/paese];
 - b) uno o più conti DCA, conti tecnici RTGS AS o conti tecnici TIPS AS del partecipante;
 - c) uno o più degli MCA di un partecipante, a condizione che il partecipante continui a detenere almeno un MCA.
4. A seguito della cessazione della partecipazione, gli obblighi di riservatezza di cui all'articolo 28 rimangono in vigore per un periodo di cinque anni decorrenti dalla data della cessazione.
5. Al momento della cessazione della partecipazione, la [inserire nome della BC] chiude tutti i conti TARGET del partecipante interessato in conformità all'articolo 26.

Articolo 25

Sospensione e cessazione straordinaria della partecipazione

1. La partecipazione di un partecipante a TARGET-[inserire riferimento a BC/paese] cessa con effetto immediato e senza preavviso ovvero è sospesa se si verifica uno dei seguenti eventi di default:
 - a) l'apertura di procedure d'insolvenza; e/o
 - b) la perdita dei requisiti di cui all'articolo 4.

Ai fini del presente paragrafo, l'adozione di misure di prevenzione delle crisi o di gestione delle crisi nell'accezione di cui alla direttiva 2014/59/UE nei confronti di un partecipante non equivale automaticamente all'apertura di una procedura di insolvenza.



2. La [inserire nome della BC] può decidere di disporre la cessazione senza preavviso o la sospensione della partecipazione del partecipante a TARGET-[inserire riferimento a BC/paese] se:
- si verificano uno o più eventi di default (diversi da quelli di cui al paragrafo 1);
 - il partecipante compie una grave violazione di una qualsiasi delle presenti Condizioni;
 - il partecipante non adempie uno qualsiasi degli obblighi assunti nei confronti della [inserire nome della BC];
 - il partecipante cessa di avere un accordo valido con un NSP per la fornitura della necessaria connessione a TARGET;
 - si verifica qualunque altro evento riguardante il partecipante che, a giudizio della [inserire nome della BC], potrebbe porre in pericolo la stabilità, solidità e sicurezza complessive di TARGET-[inserire il riferimento a BC/paese] o di qualunque altro sistema componente di TARGET, ovvero potrebbe pregiudicare lo svolgimento da parte della [inserire nome della BC] dei propri compiti, così come descritti nel [fare riferimento al diritto nazionale pertinente] e nello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, ovvero presenti rischi in base a motivi prudenziali;
 - una BCN dispone la sospensione o la cessazione dell'accesso del partecipante al credito infragiornaliero, inclusa l'autocollateralizzazione, in virtù della parte II, articolo 13; e/o
 - il partecipante è escluso da, o cessa comunque di essere membro di uno dei gruppi chiusi di utenti (Closed Group of Users, CGU) dell'NSP.
3. Nell'esercizio del potere discrezionale di cui al paragrafo 2, la [inserire nome della BC] tiene conto, fra le altre cose, della gravità dell'evento di default o degli eventi menzionati alle lettere da a) a c) del paragrafo 2.
4. Nel caso in cui la [inserire nome della BC] disponga la sospensione o la cessazione della partecipazione di un partecipante a TARGET [inserire il riferimento a BC/paese] ai sensi del paragrafo 1 o 2, la [inserire nome della BC] informa senza indebito ritardo di tale sospensione o cessazione, mediante un messaggio broadcast o se questo non è disponibile, mediante qualunque altro mezzo di comunicazione adeguato, il rispettivo partecipante, le altre BC e gli altri partecipanti in tutti i sistemi componenti di TARGET. Tale messaggio si considera emesso dalla BC di appartenenza del rispettivo partecipante.
5. Una volta che un messaggio emesso ai sensi del paragrafo 4 sia stato ricevuto dai partecipanti, questi si intendono a conoscenza della cessazione/sospensione della partecipazione di un partecipante a TARGET-[inserire riferimento a BC/paese] o a un altro sistema componente di TARGET. Restano a carico dei partecipanti le eventuali conseguenze derivanti dall'immissione di un ordine di trasferimento di contante a favore di partecipanti la cui partecipazione sia stata sospesa o risolta, se tale ordine di trasferimento di contante è stato immesso in TARGET-[inserire riferimento a BC/paese] dopo la ricezione del messaggio.

Articolo 26


Chiusura dei conti TARGET da parte di [inserire il nome della BC] al momento della cessazione della partecipazione

Al momento della cessazione della partecipazione di un partecipante a TARGET-[inserire riferimento a BC/paese] ai sensi degli articoli 24 o 25, la [inserire nome della BC] chiude i conti TARGET del partecipante interessato, dopo aver regolato o respinto qualsiasi ordine di trasferimento di contante in lista d'attesa ed essersi avvalsa dei suoi diritti di pegno e di compensazione ai sensi dell'articolo 27.

Articolo 27

Diritti di pegno e compensazione della [inserire nome della BC]

1. [Inserire se applicabile: La [inserire nome della BC] è titolare di un diritto di pegno sui saldi a credito presenti e futuri dei conti TARGET dei partecipanti, che pertanto garantiscono qualunque credito attuale e futuro derivante dal rapporto giuridico che intercorre tra le parti.]
- [Inserire se applicabile: I crediti presenti e futuri di un partecipante nei confronti della [inserire nome della BC] derivanti dal saldo a credito sul conto TARGET sono ceduti in garanzia, a titolo fiduciario, alla [inserire nome della BC] a copertura di qualunque credito presente e futuro della [inserire nome della BC] nei confronti del partecipante derivante da [inserire riferimento all'accordo che attua le presenti Condizioni]. Tali garanzie sono costituite per effetto del mero accredito dei fondi sui conti TARGET del partecipante.]




- b) [Inserire se applicabile: La [inserire nome della BC] è titolare di un floating charge sui saldi a credito presenti e futuri dei conti TARGET dei partecipanti, che pertanto garantiscono qualunque credito attuale e futuro derivante dal rapporto giuridico che intercorre tra le parti.]
2. [Inserire se applicabile: La [inserire nome della BC] ha il diritto di cui al paragrafo 1 anche se i propri crediti sono condizionati o non ancora esigibili.]
3. [Inserire se applicabile: Il partecipante, agendo in qualità di titolare di un conto TARGET, riconosce la costituzione di un pegno a favore della [inserire nome della BC], presso la quale quel conto è stato aperto; tale riconoscimento vale come consegna alla [inserire nome della BC] dei beni costituiti in pegno, ai sensi della legge [inserire la relativa qualificazione nazionale]. Qualunque somma versata su un conto TARGET il cui saldo sia costituito in pegno, per il solo fatto di essere versata, è vincolata irrevocabilmente e senza alcun limite, a garanzia del pieno adempimento degli obblighi del partecipante].
4. Al verificarsi di:
- a) un evento di default previsto all'articolo 25, paragrafo 1; o
- b) qualunque altro evento di default o evento previsto all'articolo 25, paragrafo 2, che ha condotto alla cessazione o alla sospensione della partecipazione del partecipante, nonostante l'avvio di una procedura d'insolvenza nei confronti di un partecipante e nonostante ogni cessione, sequestro di qualsiasi natura o atto di disposizione dei diritti del partecipante, o ad essi relativo,
- tutti gli obblighi del partecipante divengono automaticamente e immediatamente esigibili, senza preavviso e senza la necessità di un'approvazione preliminare da parte di alcuna autorità. Inoltre, i debiti reciproci del partecipante e della [inserire nome della BC] sono automaticamente compensati fra loro e la parte in debito per l'importo maggiore corrisponde all'altra la differenza tra gli importi rispettivamente dovuti.
5. La [inserire nome della BC] dà prontamente avviso al partecipante di qualunque compensazione operata ai sensi del paragrafo 4 una volta che tale compensazione ha avuto luogo.
6. La [inserire nome della BC] può, senza preavviso, addebitare sul conto PM di ogni partecipante qualunque somma da questi dovuta alla [inserire nome della BC] in dipendenza del rapporto giuridico tra di essi intercorrente.
7. Le disposizioni del presente articolo non fanno sorgere alcun diritto, pegno, addebito del credito o compensazione rispetto ai seguenti conti TARGET utilizzati dal sistema ancillare:
- a) conti TARGET utilizzati conformemente alle procedure di regolamento AS di cui alla parte VI o alla parte VII;
- b) conti TARGET detenuti da sistema ancillare ai sensi delle parti da II a V, quando i fondi detenuti su tali conti non appartengono al sistema ancillare ma sono detenuti per conto dei loro clienti o sono utilizzati per regolare ordini di trasferimento di contante per conto dei loro clienti.

Articolo 28

Riservatezza

1. La [inserire nome della BC] tiene riservate tutte le informazioni sensibili o coperte da segreto, incluse quelle relative a pagamenti, informazioni di carattere tecnico o organizzativo riferibili al partecipante, ai partecipanti appartenenti allo stesso gruppo o ai clienti del partecipante, salvo che il partecipante o il suo cliente abbiano acconsentito per iscritto alla loro rivelazione [inserire la frase seguente se applicabile secondo il diritto nazionale: ovvero tale rivelazione sia permessa o richiesta secondo il diritto [inserire l'aggettivo relativo al nome del paese]].
2. In deroga al paragrafo 1, il partecipante acconsente che le informazioni in merito alle azioni intraprese ai sensi dell'articolo 25 non siano considerate riservate.
3. In deroga al paragrafo 1, il partecipante accetta che la [inserire nome della BC] possa comunicare informazioni relative ai pagamenti, informazioni di carattere tecnico o organizzativo riguardanti il partecipante, i partecipanti allo stesso gruppo bancario o i clienti del partecipante, ottenuti nel corso del funzionamento di TARGET-[inserire riferimento a BC/paese] a:



- a) altre BC o terzi coinvolti nell'operatività di TARGET-[inserire il riferimento a BC/paese], nei limiti in cui ciò sia necessario per l'efficiente funzionamento di TARGET o per il monitoraggio dell'esposizione del partecipante o del suo gruppo bancario;
- b) altre BC al fine di condurre le analisi necessarie per operazioni di mercato, funzioni di politica monetaria, stabilità finanziaria o integrazione finanziaria; ovvero
- c) autorità di vigilanza, risoluzione e sorveglianza degli Stati membri e dell'Unione, incluse le BC, nei limiti in cui ciò sia necessario per l'esercizio delle loro funzioni pubbliche,

e a condizione che tale comunicazione non sia in conflitto con la normativa applicabile.

4. La [inserire nome della BC] non è responsabile delle conseguenze finanziarie e commerciali della comunicazione effettuata in conformità al paragrafo 3.

5. In deroga al paragrafo 1, e a condizione che ciò non renda possibile identificare, direttamente o indirettamente, il partecipante o i suoi clienti, la [inserire nome della BC] può utilizzare, comunicare o pubblicare informazioni sui pagamenti che riguardano il partecipante o i suoi clienti, a fini statistici, storici, scientifici o di altra natura nell'esercizio delle sue funzioni pubbliche ovvero delle funzioni di altri enti pubblici ai quali tali informazioni sono comunicate.

6. Le informazioni riguardanti l'attività di TARGET-[inserire riferimento a BC/paese] alle quali i partecipanti hanno avuto accesso, possono essere utilizzate solo per i fini previsti dalle presenti Condizioni. I partecipanti tengono tali informazioni riservate, salvo che la [inserire nome della BC] abbia esplicitamente dato il proprio consenso scritto alla rivelazione. I partecipanti assicurano che qualunque terzo al quale essi appaltino, deleghino o assegnino in subappalto compiti che hanno o possano avere un impatto sull'adempimento dei propri obblighi di cui alle presenti Condizioni, sia vincolato dagli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo.

7. La [inserire nome della BC] è autorizzata, per il regolamento degli ordini di trasferimento di contante, ad elaborare e trasferire i dati necessari all'NSP.

Articolo 29


Tutela dei dati, prevenzione del riciclaggio di denaro, misure amministrative o restrittive e questioni connesse

1. I partecipanti si presumono a conoscenza di tutti gli obblighi a loro carico in relazione alla legislazione in materia di tutela dei dati personali, sono tenuti ad adempierli e ad essere in grado di dimostrare tale adempimento alle pertinenti autorità competenti. Essi si presumono a conoscenza di tutti gli obblighi a loro carico in relazione alla legislazione in materia di prevenzione del riciclaggio dei proventi di attività criminose e del finanziamento del terrorismo, attività nucleari proliferation-sensitive e sviluppo dei sistemi di consegna delle armi nucleari, con particolare riferimento all'adozione di misure appropriate relative a qualunque pagamento addebitato o accreditato sui rispettivi conti TARGET e sono tenuti ad adempiere a tali obblighi. I partecipanti sono tenuti a garantire di essere informati sulle regole concernenti il recupero dei dati adottate dall'NSP prima di instaurare un rapporto contrattuale con tale NSP.

2. I partecipanti autorizzano la [inserire nome della BC] ad acquisire informazioni sul loro conto da qualunque autorità finanziaria o di vigilanza, o che sovrintende alle negoziazioni, sia essa nazionale o estera, se tali informazioni sono necessarie per la partecipazione a TARGET-[inserire riferimento a BC/paese].

3. I partecipanti, laddove agiscano in qualità di fornitori di servizi di pagamento di un ordinante o di un beneficiario, osservano gli obblighi derivanti da misure amministrative o restrittive imposte ai sensi dell'articolo 75 o dell'articolo 215 del trattato a cui sono soggetti, anche con riferimento alla notifica e/o all'ottenimento dell'autorizzazione da parte dell'autorità competente relativamente all'elaborazione delle operazioni. Inoltre:

- a) qualora la [inserire nome della BC] sia il fornitore di servizi di pagamento di un partecipante che è ordinante:
 - i) il partecipante effettua la notifica o ottiene il consenso per conto della banca centrale cui è primariamente richiesto di effettuare la notifica o ottenere l'autorizzazione e fornisce alla [inserire nome della BC] la prova di aver effettuato la notifica o di aver ricevuto l'autorizzazione;



- ii) il partecipante non immette in TARGET alcun ordine di trasferimento di contante per il trasferimento di fondi su un conto detenuto da un soggetto diverso dal partecipante finché non ha ottenuto conferma dalla [inserire nome della BC] che la notifica dovuta è stata effettuata o l'autorizzazione è stata ottenuta dal fornitore di servizi di pagamento del beneficiario o per suo conto;
- b) qualora la [inserire nome della BC] sia il fornitore di servizi di pagamento di un partecipante che sia beneficiario, il partecipante effettua la notifica o ottiene l'autorizzazione per conto della banca centrale cui è primariamente richiesto di effettuare la notifica o ottenere l'autorizzazione e fornisce alla [inserire nome della BC] la prova di aver effettuato una notifica o di aver ricevuto l'autorizzazione.

Ai fini del presente paragrafo, i termini «fornitore di servizi di pagamento», «ordinante» e «beneficiario» hanno il significato loro attribuito nelle misure amministrative o restrittive in vigore.

Articolo 30


Comunicazioni

1. Salvo che sia altrimenti disposto nelle presenti Condizioni, tutte le comunicazioni richieste o consentite dalle presenti Condizioni sono inviate per raccomandata, [se del caso: telefax] o altri mezzi elettronici se concordato bilateralmente o con qualunque altro mezzo in forma scritta. Le comunicazioni dirette alla [inserire nome della BC] sono inviate al capo del [inserire nome del dipartimento del sistema dei pagamenti o unità competente della BC] della [inserire nome della BC], [includere indirizzo della BC] o al [inserire l'indirizzo BIC della BC] o a [inserire gli altri mezzi elettronici concordati bilateralmente]. Le comunicazioni dirette al partecipante sono inviate all'indirizzo [se del caso, numero di telefax] ovvero al suo indirizzo BIC, così come comunicati di volta in volta dal partecipante alla [inserire nome della BC].
2. Per dimostrare che una comunicazione è stata inviata, è sufficiente dimostrare che la comunicazione è stata inviata fisicamente o per via elettronica al destinatario interessato.
3. Tutte le comunicazioni sono effettuate in [inserire la lingua nazionale pertinente e/o «inglese»].
4. I partecipanti sono vincolati da tutti i formulari e documenti della [inserire nome della BC] che i partecipanti hanno compilato e sottoscritto, inclusi a titolo esemplificativo i moduli di raccolta dei dati di riferimento, di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera a), e le informazioni fornite ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 5, che sono stati presentati conformemente ai paragrafi 1 e 2 e che la [inserire nome della BC] ritiene ragionevolmente di aver ricevuto dai partecipanti, dai loro dipendenti o delegati.

Articolo 31

Rapporto contrattuale con un NSP

1. Al fine di inviare o ricevere da TARGET istruzioni e messaggi, i partecipanti:
 - a) concludono un contratto con un NSP nell'ambito del contratto di concessione con tale NSP al fine di stabilire una connessione tecnica a TARGET-[inserire riferimento a BC/paese]; o
 - b) si collegano tramite un altro soggetto che abbia stipulato un contratto con un NSP nell'ambito del contratto di concessione con tale NSP.
2. Il rapporto giuridico tra un partecipante e l'NSP è disciplinato esclusivamente dai termini e dalle condizioni del contratto concluso tra loro.
3. I servizi che l'NSP deve fornire non fanno parte dei servizi che devono essere offerti dalla [inserire nome della BC] con riguardo a TARGET.



4. La [inserire nome della BC] non è responsabile per gli atti, errori od omissioni dell'NSP (inclusi quelli dei suoi amministratori, del suo personale e suoi subappaltatori), o per qualunque atto, errore od omissione delle parti terze selezionate dai partecipanti per accedere alla rete dell'NSP.

Articolo 32

Procedura di modifica

La [inserire nome della BC] può in qualunque momento modificare unilateralmente le presenti Condizioni, comprese le appendici. Le modifiche alle presenti Condizioni, comprese le appendici, sono rese note mediante [inserire il relativo mezzo di comunicazione]. Le modifiche si intendono accettate salvo che il partecipante vi si opponga espressamente entro 14 giorni dal momento in cui è stato informato di tali modifiche. Nel caso in cui un partecipante si opponga alla modifica, la [inserire nome della BC] può far cessare immediatamente la partecipazione di quel partecipante a TARGET-[inserire riferimento a BC/paese] e chiudere i suoi conti TARGET.

Articolo 33

Diritti dei terzi

1. Tutti i diritti, interessi, obblighi, responsabilità o pretese derivanti dalle o relativi alle presenti Condizioni non possono essere trasferiti, costituiti in pegno o ceduti dai partecipanti a terzi senza il consenso scritto della [inserire nome della BC].
2. Le presenti Condizioni non creano diritti a favore od obblighi a carico di qualunque soggetto diverso dalla [inserire nome della BC] e dai partecipanti a TARGET-[inserire riferimento a BC/paese].

Articolo 34

Legge applicabile, giurisdizione e luogo dell'adempimento

1. Il rapporto bilaterale che intercorre tra la [inserire nome della BC] e i partecipanti a TARGET-[inserire riferimento a BC/paese] è soggetto alla legge [inserire l'aggettivo relativo al nome del paese].
2. Fatta salva la competenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, qualunque controversia che derivi da una questione riguardante il rapporto di cui al paragrafo 1 è di competenza esclusiva dei tribunali competenti di [inserire il luogo in cui ha sede la BC].
3. Il luogo dell'adempimento relativo al rapporto giuridico che intercorre tra la [inserire riferimento alla BC] e i partecipanti è [inserire il luogo in cui ha sede della BC].

Articolo 35

Scindibilità

L'invalidità di alcuna delle previsioni contenute nelle presenti Condizioni non pregiudica l'applicabilità di tutte le altre disposizioni delle Condizioni stesse.

Articolo 36

Entrata in vigore e cogenza

1. Le presenti Condizioni hanno effetto a partire da [inserire data].
2. [Inserire, se del caso, ai sensi del pertinente diritto nazionale: Con la richiesta di partecipare a TARGET-[inserire riferimento a BC/paese], i partecipanti richiedenti automaticamente accettano le presenti Condizioni tra loro e nei confronti della [inserire nome della BC].]



PARTE II

Termini e condizioni speciali per i conti in contanti principali (main cash accounts, MCA)

Articolo 1

Apertura e gestione di un conto MCA

1. La [inserire nome della BC] apre e gestisce almeno un conto MCA per ciascun partecipante, tranne nel caso in cui il partecipante sia un sistema ancillare che utilizza solo procedure di regolamento RTGS o TIPS AS, nel qual caso l'uso di un conto MCA è a discrezione del sistema ancillare.
2. Ai fini del regolamento delle operazioni di politica monetaria di cui al [inserire riferimento alle Caratteristiche generali] e del regolamento degli interessi derivanti da tali operazioni, il partecipante designa un conto MCA primario detenuto con [inserire nome della BC].
3. Il conto MCA primario designato a norma del paragrafo 2 è utilizzato anche per i seguenti scopi:
 - a) remunerazione di cui alla parte I, articolo 12, a meno che il partecipante non abbia designato un altro partecipante a TARGET-[inserire riferimento a BC/paese] a tal fine;
 - b) la concessione di credito infragiornaliero, se del caso.
4. L'eventuale saldo negativo di un conto MCA primario non è inferiore alla linea di credito (se concessa). Non vi è alcun saldo debitorio su un conto MCA che non sia un conto MCA primario.

Articolo 2


Comovimentazione di un MCA

1. Su richiesta del titolare di un conto MCA, la [inserire nome della BC] consente che un conto MCA detenuto da tale titolare di conto MCA sia comovimentato da uno dei seguenti soggetti:
 - a) un altro titolare di conto MCA in TARGET-[inserire riferimento a BC/paese];
 - b) un titolare di conto MCA in un altro sistema componente di TARGET;
 - c) [[inserire nome della BC] se applicabile].

Se il titolare di conto MCA è titolare di più di un conto MCA, ogni conto MCA detenuto può essere gestito congiuntamente da un diverso comovimentatore.

In relazione a un conto MCA che comovimenta, il comovimentatore ha gli stessi diritti e privilegi di cui gode in relazione al proprio conto MCA.

2. Il titolare di conto MCA fornisce alla [inserire nome della BC] la prova del consenso a che il comovimentatore agisca in tale veste. [Da includere se si utilizza il punto 1, lettera c)] — Tale prova del consenso ad agire non è richiesta se il comovimentatore è [inserire nome della BC].
3. Un titolare di conto MCA che agisce in qualità di comovimentatore deve adempiere agli obblighi del titolare del conto MCA comovimentato ai sensi della parte I, articolo 5, paragrafo 1, lettera a), della parte I, articolo 10, paragrafo 4, e della parte I, articolo 31, paragrafo 1.
4. Il titolare di un conto MCA comovimentato adempie agli obblighi di un partecipante ai sensi della parte I e della parte II rispetto al conto MCA comovimentato. Nel caso in cui il titolare di un conto MCA non abbia una connessione tecnica diretta con TARGET, la parte I, articolo 5, paragrafo 1, lettera a), la parte I, articolo 10, paragrafo 4, e la parte I, articolo 31, paragrafo 1, non si applicano.
5. La parte I, articolo 7 si applica a un titolare di conto MCA che designi un soggetto affinché agisca come comovimentatore del conto MCA di un titolare di conto MCA a norma del presente articolo.
6. Il titolare di un conto MCA deve [immediatamente] notificare alla [inserire nome della BC] se il comovimentatore cessa di agire o l'accordo di comovimentazione tra il titolare di conto MCA e il comovimentatore è risolto.



Articolo 3

Liquidity transfer group (gruppo di trasferimento di liquidità) MCA

1. Su richiesta del titolare di un conto MCA, la [inserire nome della BC] crea un gruppo di trasferimento di liquidità MCA, al fine di consentire l'elaborazione degli ordini di trasferimento di liquidità da conto MCA a conto MCA.
2. Su richiesta del titolare di un conto MCA, la [inserire nome della BC] aggiunge o cancella uno dei conti MCA di un titolare di conto MCA da un gruppo di trasferimento di liquidità esistente creato in TARGET-[inserire riferimento a BC/paese] o da un altro sistema componente di TARGET. Il titolare di un conto MCA informa tutti gli altri titolari di conti MCA di tale gruppo di trasferimento di liquidità MCA prima di presentare tale richiesta.

Articolo 4

Operazioni elaborate tramite un conto MCA

1. Le seguenti operazioni sono elaborate tramite un conto MCA in TARGET-[inserire il riferimento a BC/paese]:
 - a) operazioni della banca centrale;
 - b) ordini di trasferimento di liquidità da e verso conti di deposito overnight aperti da [inserire nome della BC] a nome del partecipante;
 - c) ordini di trasferimento di liquidità verso un altro conto MCA all'interno dello stesso gruppo di trasferimento di liquidità MCA;
 - d) ordini di trasferimento di liquidità a un conto T2S DCA, TIPS DCA o RTGS DCA, o a un sottoconto di essi.
2. La seguente operazione può essere elaborata tramite un conto MCA in TARGET-[inserire il riferimento a BC/paese]:
 - a) [inserire se richiesto [ordini di trasferimento di contante risultanti da depositi e prelievi di banconote.]]

Articolo 5


Ordini di trasferimento di liquidità

1. Il titolare di un conto MCA può presentare un ordine di trasferimento di liquidità come uno dei seguenti:
 - a) un ordine immediato di trasferimento di liquidità, che costituisce un'istruzione per l'esecuzione immediata;
 - b) un ordine di trasferimento di liquidità permanente, che costituisce un'istruzione per l'esecuzione periodica del trasferimento di un determinato importo al verificarsi di un evento predefinito in ogni giornata lavorativa;

Articolo 6

Ordini di trasferimento di liquidità rule-based

1. Il titolare di conto MCA può stabilire un importo minimo e/o un importo massimo per il suo conto MCA.
2. Stabilendo un limite massimo e optando per un ordine di trasferimento di liquidità rule-based, se, a seguito del regolamento di un ordine di pagamento, il limite massimo è superato, il titolare di conto MCA dà istruzioni a [inserire nome della BC] di eseguire un ordine di trasferimento di liquidità rule-based che accredita un conto RTGS DCA o un altro conto MCA all'interno dello stesso gruppo di trasferimento di liquidità MCA designato da tale titolare di conto MCA. Il conto RTGS DCA o l'MCA accreditato può essere in TARGET-[inserire riferimento a BC/paese] o in un altro sistema componente TARGET.
3. Stabilendo un limite minimo e optando per un ordine di trasferimento di liquidità rule-based, se, a seguito del regolamento di un ordine di pagamento, il limite minimo è superato, viene avviato un ordine di trasferimento di liquidità rule-based che addebita un conto RTGS DCA o un altro conto MCA all'interno dello stesso gruppo di trasferimento di liquidità di MCA designato da tale titolare di conto MCA. Il conto RTGS DCA o il conto MCA addebitato può essere in TARGET-[inserire riferimento a BC/paese] o in un altro sistema componente TARGET. Il titolare del conto RTGS DCA o MCA da addebitare deve autorizzare l'addebito del proprio conto nel presente modo.



4. Un titolare di conto MCA può autorizzare l'addebito del proprio conto MCA nel caso in cui un limite minimo sia superato in uno o più conti RTGS DCA o MCA specificati all'interno dello stesso gruppo di trasferimento di liquidità in TARGET-[inserire riferimento a BC/paese] o in un altro sistema componente di TARGET. Autorizzando l'addebito sul proprio conto, il titolare di un conto MCA dà istruzione a [inserire nome della BC] di eseguire un ordine di trasferimento di liquidità rule-based che accrediti il conto o i conti RTGS DCA o MCA in caso di violazione del limite minimo.

5. Un titolare di conto MCA può autorizzare l'addebito del proprio conto MCA nel caso in cui non vi sia liquidità sufficiente su un conto RTGS DCA designato ai fini degli ordini di trasferimento automatico di liquidità ai sensi della parte III, articolo 1, paragrafi 5 e 6, per regolare ordini di pagamento urgenti, ordini di trasferimento AS o ordini di pagamento ad alta priorità. Autorizzando l'addebito sul proprio conto, il titolare di un conto MCA dà istruzione a [inserire nome della BC] di eseguire un ordine di trasferimento di liquidità rule-based che accrediti il conto o i conti RTGS DCA o MCA.

Articolo 7

Elaborazione degli ordini di trasferimento di contante

1. Gli ordini di trasferimento di contante, una volta accettati, regolano immediatamente, a condizione che vi sia liquidità disponibile sul conto MCA dell'ordinante,
2. Nel caso in cui non vi siano fondi sufficienti su un conto MCA per effettuare il regolamento, si applica la norma pertinente di cui alle lettere da a) ad e) [a seconda del tipo di ordine di trasferimento di contante].
 - a) Ordine di pagamento su conto MCA: l'istruzione è respinta se è avviata dalla [inserire nome della BC] e provocherebbe sia una modifica della linea di credito infragiornaliero del partecipante sia un corrispondente addebito o credito del suo conto MCA. Tutte le altre istruzioni sono poste in lista d'attesa.
 - b) Ordine di trasferimento immediato di liquidità: l'ordine è respinto senza regolamento parziale o eventuale ulteriore tentativo di regolamento.
 - c) Ordine di trasferimento di liquidità permanente: l'ordine è regolato in parte senza alcun ulteriore tentativo di regolamento.
 - d) Ordine di trasferimento di liquidità rule-based: l'ordine è regolato in parte senza alcun ulteriore tentativo di regolamento.
 - e) Ordine di trasferimento di liquidità verso un conto di deposito overnight: l'ordine è respinto senza regolamento parziale o eventuale ulteriore tentativo di regolamento.
3. Tutti gli ordini di trasferimento di contante nella lista d'attesa sono elaborati seguendo il principio «first in, first out» (FIFO) («primo entrato, primo uscito») senza criteri di priorità né riordino.
4. Gli ordini di trasferimento di contante nella lista d'attesa alla fine della giornata lavorativa sono respinti.

Articolo 8

Ordini di riserva di liquidità

1. Il titolare di un conto MCA può dare istruzione a [inserire nome della BC] di riservare un determinato importo di liquidità sul proprio conto MCA al fine di regolare le operazioni della banca centrale o gli ordini di trasferimento di liquidità su conti di deposito overnight utilizzando uno dei seguenti strumenti:
 - a) un ordine di riserva di liquidità corrente che ha effetto immediato per la giornata lavorativa di TARGET in corso;
 - b) un ordine di riserva di liquidità permanente da effettuare all'inizio di ogni giornata lavorativa di TARGET.
2. Nel caso in cui l'importo della liquidità non riservata non sia sufficiente a soddisfare l'ordine di riserva di liquidità corrente o permanente, la [inserire nome della BC] esegue parzialmente la riserva. La [inserire nome della BC] è incaricata di eseguire ulteriori ordini di riserva fino al raggiungimento dell'importo in essere da riservare. Gli ordini di riserva pendenti sono respinti alla fine della giornata lavorativa.



3. Le operazioni della banca centrale sono regolate utilizzando la liquidità riservata di cui al paragrafo 1 e gli altri ordini di trasferimento di contante sono regolati soltanto utilizzando la liquidità disponibile dopo che l'importo riservato è stato detratto.

4. In deroga al paragrafo 3, in caso di liquidità non riservata insufficiente sul conto MCA primario del titolare di conto MCA al fine di ridurre la linea di credito infragiornaliero del titolare di conto MCA, la [inserire nome della BC] utilizza la liquidità riservata.

Articolo 9

Elaborazione degli ordini di trasferimento di contante in caso di sospensione o cessazione

1. Al momento della cessazione della partecipazione di un partecipante a TARGET-[inserire riferimento a BC/paese], la [inserire nome della BC] non accetta nuovi ordini di trasferimento di contante da parte di tale partecipante. Gli ordini di trasferimento di contante nella lista d'attesa, gli ordini di trasferimento di contante anticipati o i nuovi ordini di trasferimento di contante a favore di tale partecipante sono respinti.

2. Se un partecipante è sospeso da TARGET-[inserire riferimento a BC/paese] per motivi diversi da quelli specificati alla parte I, articolo 25, paragrafo 1, lettera a), la [inserire nome della BC] conserva tutti gli ordini di trasferimento in entrata e in uscita di tale partecipante sul suo conto MCA e li sottopone al regolamento solo dopo che siano stati esplicitamente accettati dalla BC del partecipante sospeso.

3. Se un partecipante è sospeso da TARGET-[inserire riferimento a BC/paese] in base ai motivi di cui alla parte I, articolo 25, paragrafo 1, lettera a), tutti gli ordini di pagamento in uscita dal conto MCA di quel partecipante devono essere elaborati solamente sulla base delle istruzioni dei suoi rappresentanti, compresi quelli incaricati da un'autorità competente o un'autorità giudiziaria, come il curatore fallimentare del partecipante, o in conformità a una decisione esecutiva di un'autorità competente o di un'autorità giudiziaria che fornisca istruzioni su come elaborare i trasferimenti di contante. Tutti gli ordini di trasferimento di contante in entrata devono essere elaborati in conformità al paragrafo 2.

Articolo 10

Soggetti idonei al credito infragiornaliero

1. La [inserire nome della BC] concede credito infragiornaliero agli enti creditizi insediati nell'Unione o nel SEE che siano controparti idonee per le operazioni di politica monetaria dell'Eurosistema e abbiano accesso alle operazioni di rifinanziamento marginale, inclusi i casi in cui tali enti creditizi operino tramite una succursale insediata nell'Unione o nel SEE e incluse le succursali insediate nell'Unione o nel SEE di enti creditizi insediati al di fuori del SEE, purché tali succursali siano insediate nello stesso paese della BCN dell'area dell'euro interessata. Il credito infragiornaliero non può essere concesso a soggetti che siano sottoposti a misure restrittive adottate dal Consiglio dell'Unione europea o da Stati membri ai sensi dell'articolo 65, paragrafo 1, lettera b), dell'articolo 75 o dell'articolo 215 del trattato, la cui attuazione, a parere della [inserire nome della BC], sia incompatibile con il regolare funzionamento di TARGET.

2. La [inserire nome della BCN] può anche concedere credito infragiornaliero ai seguenti soggetti:

- a) enti creditizi insediati nell'Unione o nel SEE che non sono controparti idonee per le operazioni di politica monetaria dell'Eurosistema e/o non hanno accesso alle operazioni di rifinanziamento marginale, inclusi i casi in cui essi operino attraverso una succursale insediata nell'Unione o nel SEE, e incluse le succursali insediate nell'Unione e nel SEE di enti creditizi insediati al di fuori del SEE;
- b) dipartimenti del Tesoro di governi centrali o regionali degli Stati membri ed enti del settore pubblico degli Stati membri autorizzati a detenere conti per la clientela;
- c) imprese di investimento insediate nell'Unione o nel SEE, a condizione che abbiano concluso un accordo con un partecipante con accesso al credito infragiornaliero di cui al paragrafo 1 per garantire che sia coperta qualsiasi posizione debitoria residua alla fine del giorno pertinente; e
- d) soggetti diversi da quelli di cui alla lettera a) che gestiscono sistemi ancillari e agiscono in tale qualità;



a condizione che, nei casi indicati nelle lettere da a) a d), i soggetti che ricevono credito infragiornaliero siano insediati nella stessa giurisdizione della [inserire nome della BCN].

3. Il credito infragiornaliero è concesso solo nelle giornate lavorative di TARGET.
4. Per i soggetti di cui al paragrafo 2, lettere da a) a d), e in conformità a [inserire le disposizioni nazionali di attuazione dell'articolo 19 dell'Indirizzo (UE) n. 2015/510 (BCE/2014/60)], il credito infragiornaliero è limitato al giorno in cui è concesso e non è possibile alcuna trasformazione in credito overnight.
5. La [inserire nome della BC] può fornire l'accesso alla linea di credito overnight a determinate controparti centrali idonee, nell'ambito di applicazione dell'articolo 139, paragrafo 2, lettera c), del trattato in combinato disposto con gli articoli 18 e 42 dello statuto del SEBC e [inserire le disposizioni nazionali di attuazione dell'articolo 1, paragrafo 1, dell'indirizzo (UE) 2015/510 (BCE/2014/60)]. Sono CCP idonee quelle che, durante l'intero periodo pertinente:
 - a) sono soggetti idonei ai fini del paragrafo 2, lettera e), a condizione che tali soggetti idonei siano anche CCP autorizzate ai sensi della normativa comunitaria o nazionale applicabile;
 - b) sono insediate nell'area dell'euro;
 - c) hanno accesso al credito infragiornaliero.
6. Tutto il credito overnight concesso alle controparti centrali idonee è soggetto ai termini del presente articolo 10 e degli articoli 11 e 12 (ivi incluse le disposizioni relative alle garanzie idonee).
7. Le sanzioni di cui agli articoli 12 e 13 si applicano nei casi di mancato rimborso da parte delle CCP idonee del credito overnight loro accordato dalle rispettive BCN.

Articolo 11

Garanzia idonea per il credito infragiornaliero

Il credito infragiornaliero è basato su garanzie idonee. Le garanzie idonee consistono nelle medesime attività idonee per l'utilizzo nelle operazioni di politica monetaria dell'Eurosistema e sono soggette a regole in materia di valutazione e controllo dei rischi analoghe a quelle stabilite in [inserire le disposizioni nazionali di attuazione nella parte quarta dell'Indirizzo (UE) 2015/510 (BCE/2014/60)].

Articolo 12

Procedura di concessione del credito per il credito infragiornaliero

1. Il credito infragiornaliero non produce interessi.
2. Il mancato adempimento da parte di un soggetto di cui all'articolo 10, paragrafo 1, dell'obbligo di rimborsare il credito infragiornaliero al termine della giornata è automaticamente considerato come richiesta da parte di tale soggetto di ricorrere alle operazioni di rifinanziamento marginale. Nel caso in cui un soggetto di cui all'articolo 10, paragrafo 1, sia titolare di conti DCA, i saldi di fine giornata sui suoi conti DCA saranno tenuti in considerazione ai fini del calcolo dell'ammontare dell'accesso al rifinanziamento marginale di tale soggetto. Ciò non determina alcun equivalente rilascio di attività già depositate in garanzia per il sottostante credito infragiornaliero in essere.
3. Il mancato adempimento da parte del soggetto di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettere a), c) o d), dell'obbligo di rimborsare il credito infragiornaliero al termine della giornata, qualunque ne sia la ragione, lo assoggetta all'obbligo di pagare le seguenti penali:
 - a) se tale soggetto ha un saldo a debito sul proprio conto al termine della giornata, per la prima volta in un periodo di dodici mesi, esso è tenuto al pagamento di interessi a titolo di penale applicando sull'ammontare di tale saldo a debito il tasso di rifinanziamento marginale maggiorato di cinque punti percentuali;



- b) se tale soggetto ha un saldo a debito sul proprio conto al termine della giornata, almeno una seconda volta nel medesimo periodo di dodici mesi, il tasso d'interesse a titolo di penale di cui alla lettera a) è maggiorato di 2,5 punti percentuali per ogni mancato rimborso successivo al primo verificatosi nel suddetto periodo di dodici mesi.
4. Il Consiglio direttivo della BCE può decidere di non applicare o ridurre le penali imposte ai sensi del paragrafo 3, se il saldo a debito di fine giornata del partecipante in questione è attribuibile a casi di forza maggiore e/o a un malfunzionamento tecnico di TARGET, intendendosi tale ultima frase come definita in [inserire riferimento alle disposizioni di attuazione dell'allegato III].

Articolo 13

Sospensione, limitazione o cessazione del credito infragiornaliero

1. La [inserire il nome della BCN] dispone la sospensione o la cessazione dell'accesso al credito infragiornaliero al verificarsi di uno dei seguenti eventi di default:
- a) Il conto MCA primario del partecipante presso la [inserire nome della BCN] è sospeso o chiuso;
 - b) il partecipante considerato non soddisfa più alcuno dei requisiti previsti all'articolo 10 per la concessione di credito infragiornaliero;
 - c) una competente autorità giudiziaria o di altra natura ha deciso l'attuazione di una procedura di liquidazione nei confronti del partecipante ovvero la nomina di un commissario liquidatore o di un analogo ufficiale nei confronti del partecipante in questione, ovvero ha deciso l'attuazione di ogni altra procedura analoga;
 - d) il partecipante è sottoposto a congelamento di fondi e/o ad altre misure che ne limitino l'utilizzo imposte dall'Unione.
 - e) l'idoneità del partecipante come controparte per le operazioni di politica monetaria dell'Eurosistema è stata sospesa o revocata.
2. La [inserire nome della BCN] può sospendere o escludere dall'accesso al credito infragiornaliero qualora una BCN sospenda o faccia cessare la partecipazione del partecipante a TARGET in virtù delle disposizioni di attuazione da parte della BCN della parte I, articolo 25, paragrafo 2.
3. La [inserire nome della BCN] può decidere di sospendere, limitare o escludere un partecipante dall'accesso al credito infragiornaliero qualora ritenga che tale partecipante presenti dei rischi per motivi prudenziali.


PARTE III

Termini e condizioni speciali per i conti in contanti dedicati al regolamento lordo in tempo reale (RTGS DCA)

Articolo 1

Apertura e gestione di un conto RTGS DCA

1. Su richiesta del titolare di un conto MCA, la [inserire nome della BC] apre e gestisce uno o più conti RTGS DCA e uno o più sottoconti se richiesto per l'uso ai fini del regolamento AS. Se il titolare di conto MCA ha aderito allo schema SCT Inst sottoscrivendo l'accordo di adesione al bonifico istantaneo SEPA (SEPA Instant Credit Transfer Adherence Agreement), i conti RTGS DCA (e gli eventuali sottoconti) non devono essere aperti o gestiti a meno che il titolare di conto MCA sia e rimanga raggiungibile in qualsiasi momento, in qualità di titolare di conto TIPS DCA o di reachable party tramite un titolare di conto TIPS DCA.
2. Su richiesta del titolare di un conto aperto ai sensi del paragrafo 1 (titolare di conto RTGS DCA), la [inserire nome della BC] aggiunge il conto RTGS DCA o il suo sottoconto a un settlement bank account group per il regolamento AS. Il titolare di conto RTGS DCA fornisce alla [inserire nome della BC] tutti i documenti pertinenti, debitamente firmati dal titolare di conto RTGS DCA e dal sistema ancillare.
3. Non vi è alcun saldo debitorio su un conto RTGS DCA o sui rispettivi sottoconti.
4. I sottoconti hanno un saldo zero overnight.



5. Il titolare di conto RTGS DCA designa uno dei suoi conti RTGS DCA in TARGET-[inserire riferimento a BC/paese] ai fini dell'elaborazione di ordini di trasferimento di liquidità automatici. Con tale designazione, il titolare di conto RTGS DCA da istruzioni alla [inserire nome della BC] di eseguire un trasferimento automatico di liquidità che accrediti il conto MCA nel caso in cui non vi siano fondi sufficienti sul conto MCA primario per il regolamento di ordini di pagamento che siano operazioni di banca centrale.

6. Un partecipante che è titolare di due o più conti RTGS DCA e di due o più conti MCA designa uno dei suoi conti RTGS DCA in TARGET-[inserire riferimento a BC/paese], che non sia già designato come collegato al conto MCA primario, ai fini dell'elaborazione di ordini di trasferimento di liquidità automatici nel caso in cui non vi siano fondi sufficienti su uno degli altri suoi conti MCA per il regolamento di ordini di pagamento che siano operazioni di banca centrale.

Articolo 2

Titolari di addressable BIC

1. I titolari di conti RTGS DCA che siano enti creditizi di cui alla parte I, articolo 4, paragrafo 1, lettere a) o b) o della parte I, articolo 4, paragrafo 2, lettera e), possono registrare titolari di addressable BIC. I titolari di conti RTGS DCA possono designare i titolari di addressable BIC che hanno aderito allo schema SCT Inst sottoscrivendo l'accordo di adesione al bonifico istantaneo SEPA (SEPA Instant Credit Transfer Adherence Agreement) unicamente se tali soggetti sono raggiungibili in qualità di titolare di conto TIPS DCA o di reachable party tramite un titolare di conto TIPS DCA.

2. I titolari di conti RTGS DCA che siano soggetti di cui alla parte I, articolo 4, paragrafo 2, lettere da a) a d), possono esclusivamente registrare come titolare di addressable BIC un BIC appartenente alla stessa persona giuridica.

3. Un titolare di addressable BIC può inviare ordini di trasferimento di contante e ricevere ordini di trasferimento di contante tramite un titolare di conto RTGS DCA.

4. Un titolare di addressable BIC non può essere registrato da più di un titolare di conto RTGS DCA.

5. Gli ordini di trasferimento di contante inviati o i trasferimenti di contante ricevuti dai titolari di addressable BIC si considerano inviati o ricevuti dal partecipante stesso.

6. Il partecipante è vincolato da tali ordini di trasferimento di contante e da qualsiasi altra azione intrapresa dai titolari di addressable BIC, indipendentemente dal contenuto degli accordi contrattuali o di altro tipo tra quel partecipante e tale entità o dall'inosservanza degli stessi.

Articolo 3


Multi-addressee access

1. Un titolare di conto RTGS DCA che è un ente creditizio ai sensi della parte I, articolo 4, paragrafo 1, lettere a) o b), può concedere l'autorizzazione esplicita ai seguenti enti creditizi e succursali ad utilizzare il proprio conto RTGS DCA al fine di presentare e/o ricevere ordini di trasferimento in contanti direttamente mediante multi-addressee access:

- a) enti creditizi di cui alla parte I, articolo 4, paragrafo 1, lettere a) o b), che appartengono allo stesso gruppo bancario del titolare di conto RTGS DCA;
- b) succursali di tale titolare di conto RTGS DCA;
- c) altre succursali o la sede centrale dello stesso soggetto giuridico del titolare di conto RTGS DCA.

2. L'autorizzazione a utilizzare un conto RTGS DCA mediante multi-addressee access di cui al paragrafo 1 è concessa ai soggetti di cui al paragrafo 1, lettera a), che hanno aderito allo schema SCT Inst sottoscrivendo l'accordo di adesione al bonifico istantaneo solo se tali soggetti sono raggiungibili, in qualità di titolare di conto TIPS DCA o di reachable party tramite un titolare di conto TIPS DCA.

3. La parte I, articolo 7 si applica ai titolari di conti RTGS DCA che danno accesso ai loro conti RTGS DCA mediante multi-addressee access.



Articolo 4

Liquidity transfer group (gruppo di trasferimento di liquidità) RTGS

1. Su richiesta di un titolare di un conto RTGS DCA, la [inserire nome della BC] crea un gruppo di trasferimento di liquidità RTGS, al fine di consentire l'elaborazione degli ordini di trasferimento di liquidità da conto RTGS DCA a conto RTGS DCA.
2. Su richiesta del titolare di un conto RTGS DCA, la [inserire nome della BC] aggiunge o cancella uno dei conti RTGS DCA del titolare di conto RTGS DCA da un gruppo di trasferimento di liquidità RTGS esistente creato in TARGET-[inserire riferimento a BC/paese] o in un altro sistema componente di TARGET. Il titolare di un conto RTGS DCA informa tutti gli altri titolari di conto RTGS DCA di tale gruppo di trasferimento di liquidità RTGS prima di presentare tale richiesta.

Articolo 5


Operazioni elaborate su un conto RTGS DCA e sui relativi sottoconti

1. Gli ordini di pagamento verso altri conti RTGS DCA e gli ordini di trasferimento di contante verso conti di fondi di garanzia AS sono elaborati tramite un conto RTGS DCA in TARGET-[inserire riferimento a BC/paese].
2. Gli ordini di trasferimento di contante relativi alle procedure di regolamento RTGS AS sono regolati tramite un conto RTGS DCA o i relativi sottoconti in TARGET-[inserire riferimento a BC/paese].
3. Le seguenti operazioni sono elaborate tramite un conto RTGS DCA o i relativi sottoconti in TARGET-[inserire il riferimento a BC/paese]:
 - a) [inserire se necessario] [ordini di trasferimento di contante risultanti da depositi e prelievi di banconote];
 - b) ordini di trasferimento di liquidità verso un altro RTGS DCA all'interno dello stesso gruppo di trasferimento di liquidità RTGS;
 - c) ordini di trasferimento di liquidità verso un conto TIPS DCA o un conto MCA;
 - d) trasferimenti di liquidità verso un conto di deposito overnight.
4. Gli ordini di trasferimento di liquidità verso conti T2S DCA possono essere elaborati tramite un conto RTGS DCA in TARGET-[inserire riferimento a BC/paese].

Articolo 6

Ordini di trasferimento di liquidità

1. Un titolare di conto RTGS DCA può inviare un ordine di trasferimento di liquidità come uno dei seguenti:
 - a) un ordine di trasferimento di liquidità immediato, che costituisce un'istruzione per l'esecuzione immediata;
 - b) un ordine di trasferimento di liquidità permanente, che costituisce un'istruzione per l'esecuzione periodica del trasferimento di un determinato importo al verificarsi di un evento predefinito in ogni giornata lavorativa;
2. Un ordine permanente di trasferimento di liquidità può essere immesso o modificato dal titolare di conto RTGS DCA in qualsiasi momento durante una giornata lavorativa e ha efficacia a partire dalla giornata lavorativa successiva.
3. Un ordine di trasferimento di liquidità immediato può essere immesso dal titolare di conto RTGS DCA in qualsiasi momento durante una giornata lavorativa. Un ordine di trasferimento di liquidità immediato da elaborare conformemente alle procedure di regolamento RTGS AS di tipo C o D può anche essere immesso dal sistema ancillare pertinente per conto della settlement bank.



Articolo 7

Ordini di trasferimento di liquidità rule-based

1. Il titolare di conto RTGS DCA può stabilire un importo minimo e/o un importo massimo per il suo conto RTGS DCA.
 - a) Stabilendo un limite massimo e optando per un ordine di trasferimento di liquidità rule-based, se, a seguito del regolamento di un ordine di pagamento o di un ordine di trasferimento AS, il limite massimo è superato, il titolare di conto RTGS DCA dà istruzioni a [inserire nome della BC] di eseguire un ordine di trasferimento di liquidità rule-based che accredita un conto MCA designato da tale titolare di conto RTGS DCA. Il conto MCA accreditato può appartenere a un altro partecipante a TARGET-[inserire riferimento a BC/paese] o a un altro sistema componente di TARGET.
 - b) Stabilendo un limite minimo e optando per un ordine di trasferimento di liquidità rule-based, se, a seguito del regolamento di un ordine di pagamento o di un ordine di trasferimento AS, il limite minimo è superato, viene avviato un ordine di trasferimento di liquidità rule-based che addebita un conto MCA autorizzato dal titolare di conto MCA. Il conto MCA addebitato può appartenere a un altro partecipante a TARGET-[inserire riferimento a BC/paese] o a un altro sistema componente di TARGET. Il titolare del conto MCA addebitato deve autorizzare l'addebito del proprio conto MCA in tal modo.
2. Un titolare di conto RTGS DCA può autorizzare l'addebito del proprio conto RTGS DCA nel caso in cui un limite minimo sia superato in uno o più conti MCA specificati in TARGET-[inserire riferimento a BC/paese] o in un altro sistema componente di TARGET. Autorizzando l'addebito sul proprio conto RTGS DCA, il titolare di un conto RTGS DCA dà istruzione a [inserire nome della BC] di eseguire un ordine di trasferimento di liquidità rule-based che accredita il conto o i conti MCA in caso di superamento del limite minimo.
3. Un titolare di conto RTGS DCA può autorizzare l'addebito del proprio conto MCA designato ai fini degli ordini di trasferimento di liquidità automatici di cui all'articolo 1, paragrafi 5 e 6, nel caso in cui il conto RTGS DCA non disponga di liquidità sufficiente per regolare ordini di pagamento urgenti, gli ordini di trasferimento AS o gli ordini di pagamento ad alta priorità sul proprio conto RTGS DCA.

Articolo 8


Norme in materia di priorità

1. L'ordine di priorità per l'elaborazione degli ordini di trasferimento di contante, in ordine decrescente di urgenza, è:
 - a) urgente;
 - b) alta;
 - c) normale.
2. Ai seguenti ordini è attribuita automaticamente la priorità «urgente»:
 - a) ordini di trasferimento AS;
 - b) ordini di trasferimento di liquidità, compresi gli ordini di trasferimento di liquidità automatici;
 - c) ordini di trasferimento di contante su un conto tecnico AS per la procedura di regolamento RTGS AS di tipo D.
3. Tutti gli ordini di trasferimento di contante non elencati nel paragrafo 2 ricevono automaticamente la priorità «normale», ad eccezione degli ordini di pagamento ai quali il titolare di conto RTGS DCA ha a sua discrezione assegnato la priorità «alta».

Articolo 9

Elaborazione degli ordini di trasferimento di contante su conti RTGS DCA

1. Gli ordini di trasferimento di contante su conti RTGS DCA sono regolati immediatamente, o successivamente, come indicato dal titolare di conto RTGS DCA in conformità all'articolo 16 o all'articolo 17, posto in ogni caso che:
 - a) vi sia liquidità disponibile sul conto RTGS DCA dell'ordinante;
 - b) non vi siano in lista d'attesa ordini di trasferimento in contanti con pari priorità o superiore; e




- c) siano rispettati eventuali limiti di addebito stabiliti in conformità all'articolo 15.
2. Qualora una delle condizioni di cui al paragrafo 1, lettere da a) a c), non sia soddisfatta in relazione a un ordine di trasferimento di contante, si applicano le disposizioni seguenti.
- a) Nel caso di un ordine di trasferimento di liquidità automatico, la [inserire nome della BC] ha disposizione di eseguire parzialmente l'istruzione e di eseguire ulteriori trasferimenti di liquidità ogniqualvolta vi sia liquidità disponibile, fino all'importo dell'ordine di trasferimento di liquidità automatico iniziale.
- b) Nel caso di un ordine di trasferimento di liquidità immediato, l'ordine è respinto senza regolamento parziale o senza alcun ulteriore tentativo di regolamento, a meno che l'ordine non sia avviato da un sistema ancillare, nel qual caso è regolato parzialmente senza alcun ulteriore tentativo di regolamento.
- c) Nel caso di un ordine di trasferimento di liquidità permanente o di un ordine di trasferimento di liquidità rule-based, l'ordine è regolato parzialmente senza alcun ulteriore tentativo di regolamento. Un ordine di trasferimento di liquidità permanente avviato dalle procedure di regolamento RTGS AS di tipo C o D obbligatorie e per il quale i fondi sul conto RTGS DCA non sono sufficienti, è regolato a seguito di una riduzione di tutti gli ordini pro rata. Un ordine di trasferimento di liquidità permanente avviato dalla procedura di regolamento RTGS AS di tipo C opzionale e per il quale i fondi sul conto RTGS DCA non sono sufficienti è respinto.
3. Gli ordini di trasferimento di contante su conti RTGS DCA diversi da quelli di cui al paragrafo 2 sono posti in lista d'attesa e trattati in conformità alle norme di cui all'articolo 10.

Articolo 10

Gestione della lista d'attesa e ottimizzazione del regolamento

1. Gli ordini di trasferimento di contante su conti RTGS DCA che sono in lista d'attesa in conformità all'articolo 9, paragrafo 3, sono elaborati in base alla loro priorità. Fatti salvi i paragrafi da 2 a 5, si applica il principio «first in, first out» (FIFO) («primo entrato, primo uscito») all'interno di ciascuna categoria o sottocategoria di ordini di trasferimento di contante prioritari come segue:
- a) ordini di trasferimento di contante urgenti: ordini di trasferimento di liquidità automatici sono posti per primi nella lista d'attesa; gli ordini di trasferimento AS e gli altri ordini urgenti di trasferimento di contante devono essere collocati subito dopo nella lista d'attesa;
- b) gli ordini di trasferimento di contante ad alta priorità non sono regolati mentre gli ordini di trasferimento di contante urgenti sono posti in lista d'attesa;
- c) gli ordini di trasferimento di contante con priorità normale non sono regolati mentre gli ordini di trasferimento di contante urgenti o ad alta priorità sono posti in lista d'attesa.
2. L'ordinante può modificare la priorità dei propri ordini di trasferimento di contante diversi dagli ordini di trasferimento di contante urgenti.
3. L'ordinante può modificare la posizione nella lista d'attesa dei propri ordini di trasferimento di contante. L'ordinante può spostare tali ordini di trasferimento di contante o dietro gli ordini di trasferimento di liquidità automatici nella lista d'attesa o alla fine della rispettiva lista d'attesa con effetto immediato in qualsiasi momento durante la finestra di regolamento per i pagamenti dei clienti e interbancari, come precisato nell'appendice V.
4. Per ottimizzare il regolamento degli ordini di trasferimento di contante in lista d'attesa, la [inserire nome della BC] può:
- a) utilizzare le procedure di ottimizzazione descritte nell'appendice I;
- b) regolare gli ordini di trasferimento di contante con priorità più bassa (o di pari priorità ma accettati successivamente) prima degli ordini di trasferimento di contante con priorità più alta (o di pari priorità ma accettati anteriormente), qualora gli ordini di trasferimento di contante con priorità più bassa vengano compensati con pagamenti in arrivo, dando luogo a un aumento di liquidità per l'ordinante.
- c) regolare gli ordini di trasferimento di contante con priorità normale prima di altri pagamenti con priorità normale in lista d'attesa accettati prima, a condizione che siano disponibili fondi sufficienti e nonostante ciò possa violare il principio FIFO.



5. Gli ordini di trasferimento di contante in lista d'attesa sono respinti se essi non possono essere regolati entro i tempi di cut-off previsti per la relativa tipologia di messaggio, così come specificati nell'appendice V.
6. Si applicano le disposizioni relative al regolamento degli ordini di trasferimento di contante di cui all'appendice I.

Articolo 11

Ordini di riserva di liquidità

1. Un titolare di conto RTGS DCA può dare istruzione a [inserire nome della BC] di riservare un determinato importo di liquidità sul proprio conto RTGS DCA utilizzando una delle seguenti modalità:
 - a) un ordine di riserva di liquidità corrente che ha effetto immediato per la giornata lavorativa di TARGET in corso;
 - b) un ordine di riserva di liquidità permanente da effettuare all'inizio di ogni giornata lavorativa di TARGET.
2. Il titolare di conto RTGS DCA assegna uno dei seguenti status a un ordine di riserva di liquidità corrente o permanente:
 - a) alta priorità: consente l'utilizzo della liquidità per ordini di trasferimento di contante urgenti o ad alta priorità;
 - b) priorità urgente: consente l'utilizzo della liquidità solo per ordini di trasferimento di contante urgenti.
3. Nel caso in cui l'importo della liquidità non riservata non sia sufficiente a soddisfare l'ordine di riserva di liquidità corrente o permanente, la [inserire nome della BC] esegue parzialmente l'ordine di riserva e ha istruzione di eseguire ulteriori ordini di riserva fino al raggiungimento dell'importo da riservare. Gli ordini di riserva pendenti sono respinti alla fine della giornata lavorativa.
4. Richiedendo la riserva di un determinato ammontare di liquidità da utilizzare per ordini di trasferimento di contante urgenti, il titolare di conto RTGS DCA dà istruzioni alla [inserire nome della BC] di regolare gli ordini di trasferimento di contante con priorità alta e normale qualora vi sia liquidità disponibile dopo la detrazione dell'importo riservato da utilizzare per gli ordini di trasferimento di contante urgenti.
5. Richiedendo la riserva di un determinato ammontare di liquidità da utilizzare per ordini di trasferimento di contante ad alta priorità, il titolare di conto RTGS DCA dà istruzioni alla [inserire nome della BC] di regolare gli ordini di trasferimento di contante con priorità normale qualora vi sia liquidità disponibile dopo la detrazione dell'importo riservato da utilizzare per gli ordini di trasferimento di contante urgenti e ad alta priorità.

Articolo 12


Richiesta di recall e risposta

1. Un titolare di conto RTGS DCA può inserire una richiesta di recall per richiedere la restituzione di un ordine di pagamento regolato.
2. La richiesta di recall è inoltrata al beneficiario del pagamento regolato che può rispondere positivamente o negativamente. Una risposta positiva non avvia una restituzione dei fondi.

Articolo 13

RTGS Directory

1. La RTGS directory è un elenco di BIC utilizzati ai fini dell'instradamento delle informazioni e comprende i BIC di:
 - a) titolari di conti RTGS DCA;
 - b) qualsiasi soggetto che si avvalga di multi-addressee access;
 - c) titolari di addressable BIC.



2. La RTGS directory è aggiornata quotidianamente.
3. Salva diversa richiesta di un titolare di conto RTGS DCA, i rispettivi BIC sono pubblicati nella RTGS directory.
4. I titolari di conto RTGS DCA possono distribuire la RTGS directory esclusivamente alle proprie succursali e ai soggetti che si avvalgono di multi-addressee access.
5. I titolari di conto RTGS DCA riconoscono che la [inserire nome della BC] e altre BC possono rendere pubblici i nomi dei titolari di conto RTGS DCA e relativi BIC. Inoltre, i nomi e i BIC dei titolari di addressable BIC o dei soggetti con multi-addressee access possono essere pubblicati e i titolari di conti RTGS DCA assicurano che i titolari di addressable BIC o i soggetti che si avvalgono di multi-addressee access abbiano acconsentito a tale pubblicazione.

Articolo 14


Elaborazione degli ordini di trasferimento di contante in caso di sospensione o cessazione

1. Al momento della cessazione della partecipazione di un titolare di conto RTGS DCA aperto in TARGET-[inserire riferimento a BC/paese], la [inserire nome della BC] non accetta nuovi ordini di trasferimento di contante da parte di tale titolare di conto RTGS DCA. Gli ordini di trasferimento di contante nella lista d'attesa, gli ordini di trasferimento di contante anticipati o i nuovi ordini di trasferimento di contante a favore di tale titolare di conto RTGS DCA sono respinti.
2. Se la partecipazione di un titolare di conto RTGS DCA a TARGET-[inserire riferimento a BC/paese] è sospesa per motivi diversi da quelli specificati alla parte I, articolo 25, paragrafo 1, lettera a), la [inserire nome della BC] conserva tutti gli ordini di trasferimento in entrata e in uscita di tale partecipante sul suo conto RTGS DCA e li sottopone al regolamento solo dopo che siano stati esplicitamente accettati dalla BC del titolare di conto RTGS DCA sospeso.
3. Se la partecipazione di un titolare di conto RTGS DCA a TARGET-[inserire riferimento a BC/paese] è sospesa in base a motivi di cui alla parte I, articolo 25, paragrafo 1, lettera a), tutti gli ordini di trasferimento di contante in uscita dal conto RTGS DCA di quel titolare di conto RTGS DCA sono elaborati esclusivamente sulla base delle istruzioni dei suoi rappresentanti, compresi quelli incaricati da un'autorità competente o un'autorità giudiziaria, come il curatore fallimentare del partecipante, o in conformità a una decisione esecutiva di un'autorità competente o di un'autorità giudiziaria che fornisca istruzioni su come elaborare i trasferimenti di contante. Tutti gli ordini di trasferimento di contante in entrata devono essere elaborati in conformità al paragrafo 2.

Articolo 15

Limiti di addebito

1. Un titolare di conto RTGS DCA può limitare l'uso della liquidità disponibile per gli ordini di pagamento sui propri singoli conti RTGS DCA in relazione ad altri conti RTGS DCA, ad eccezione delle BC, fissando limiti bilaterali o multilaterali. Tali limiti possono essere definiti solo in relazione a ordini di pagamento con priorità normale.
2. Con la fissazione di un limite bilaterale, il titolare di conto RTGS DCA dà disposizione alla [inserire nome della BC] di non regolare un ordine di pagamento accettato qualora la somma dei propri ordini di pagamento con priorità normale in uscita verso un altro conto RTGS DCA di un altro titolare di conto RTGS DCA, al netto della somma di tutti i pagamenti con priorità urgente, alta e normale in entrata provenienti da tale conto RTGS DCA (la posizione bilaterale netta), superi detto limite bilaterale.
3. Un titolare di conto RTGS DCA può fissare un limite multilaterale nei confronti di tutti i partecipanti rispetto ai quali non sia fissato un limite bilaterale. Un limite multilaterale può essere fissato solo se il titolare di conto RTGS DCA ha fissato almeno un limite bilaterale. Se un titolare di conto RTGS DCA fissa un limite multilaterale, dà disposizione alla [inserire nome della BC] di non regolare un ordine di pagamento accettato qualora la somma dei propri ordini di pagamento con priorità normale in uscita verso i conti RTGS DCA di tutti i titolari di conti RTGS DCA nei confronti dei quali non è stato fissato alcun limite bilaterale, al netto della somma di tutti i pagamenti con priorità urgente, alta e normale in entrata, provenienti da tali conti RTGS DCA (la posizione multilaterale netta) superi detto limite multilaterale.
4. I limiti possono essere modificati in tempo reale con effetto immediato o con effetto decorrente dalla giornata lavorativa successiva. Se, per effetto della modifica, un limite è portato a zero, esso non può essere modificato nuovamente nella medesima giornata lavorativa. La definizione di un nuovo limite bilaterale o multilaterale ha effetto solo a partire dalla giornata lavorativa successiva.



Articolo 16

Istruzioni dei partecipanti relative agli orari di regolamento

1. Un titolare di conto RTGS DCA può indicare il momento prima del quale un ordine di pagamento non può essere regolato o l'ultimo momento dopo il quale l'ordine di pagamento sarà respinto utilizzando rispettivamente l'Earliest Debit Time Indicator o il Latest Debit Time Indicator, ovvero può indicare un intervallo di tempo durante il quale l'ordine di trasferimento di contante sarà regolato utilizzando entrambi gli indicatori. Un titolare di conto RTGS DCA può anche utilizzare il Latest Debit Time Indicator esclusivamente come indicatore di avvertimento (warning). In tali casi, l'ordine di pagamento in questione non viene respinto.
2. Nel caso in cui 15 minuti prima dell'ultimo momento di addebito (Latest Debit Time) indicato l'ordine di pagamento non sia stato regolato, il titolare di conto RTGS DCA interessato è informato di conseguenza.

Articolo 17

Immissione anticipata di ordini di pagamento

1. Gli ordini di pagamento possono essere immessi fino a dieci giorni di calendario prima della data di regolamento prestabilita (ordini di pagamento anticipati).
2. Gli ordini di pagamento anticipati sono accettati e presentati per l'elaborazione alla data specificata dal titolare di conto RTGS DCA all'inizio della finestra di regolamento in tale data per i pagamenti per conto della clientela e per quelli interbancari, come indicato nell'appendice V. Essi sono posti davanti agli ordini di pagamento aventi stessa priorità.

Articolo 18

Addebito diretto

1. Un titolare di conto RTGS DCA (ordinante) può autorizzare un altro titolare di conto RTGS DCA (beneficiario) in TARGET-[inserire riferimento a BC/paese] o in un altro sistema componente di TARGET ad addebitare il conto del titolare di conto RTGS DCA (ordinante) mediante addebito diretto.
2. Per rendere possibile tale accordo, l'ordinante fornisce un'autorizzazione preventiva a [inserire nome della BC] che permette a [inserire nome della BC] di addebitare il conto RTGS DCA dell'ordinante al ricevimento di una valida istruzione di addebito diretto.
3. Se un beneficiario riceve l'autorizzazione di cui al paragrafo 1, può presentare istruzioni di addebito diretto per addebitare il conto RTGS DCA dell'ordinante per l'importo precisato nell'istruzione.
4. Un titolare di conto RTGS DCA che chiede di essere aggiunto a un settlement bank account group di un sistema ancillare si considera che abbia dato autorizzazione a [inserire nome della BC] autorizzando [inserire nome della BC] ad addebitare il conto RTGS DCA del titolare di conto RTGS DGS e il sottoconto al ricevimento di una valida istruzione di addebito diretto da parte di tale sistema ancillare.

Articolo 19

Funzionalità di back-up payment

In caso di guasto della propria infrastruttura di pagamento, il titolare di conto RTGS DCA può chiedere alla [inserire nome della BC] di attivare la funzionalità di back-up payment. Ciò consente al titolare di conto RTGS DCA di inserire determinati ordini di pagamento utilizzando l'interfaccia grafica per l'utente (Graphic User Interface, GUI).

Articolo 20

Diritti di garanzia in relazione a fondi sui sottoconti

1. La [inserire nome della BC] ha [inserire riferimento alla tecnica per la costituzione di garanzie secondo l'ordinamento giuridico applicabile] sul saldo del sottoconto di un titolare di conto RTGS DCA aperto in conformità agli accordi conclusi tra il sistema ancillare e la rispettiva BC per il regolamento di istruzioni di pagamento riferibili a un sistema ancillare in conformità alla procedura di regolamento RTGS AS di tipo C. Il suddetto saldo garantisce l'obbligo, assunto dal titolare di conto RTGS DCA ai sensi del successivo paragrafo 7, nei confronti della [inserire nome della BC] in relazione a tale regolamento.



2. Su ricezione da parte della [inserire nome della BC] di un messaggio di «start-of-cycle», la [inserire nome della BC] assicura che il saldo sul sottoconto del titolare di conto RTGS DCA (inclusi gli aumenti o le riduzioni di tale saldo derivanti dall'accredito o dall'addebito di pagamenti di regolamento tra sistemi verso o dal sottoconto, o dall'accredito di trasferimenti di liquidità al sottoconto) al momento in cui il sistema ancillare avvia un ciclo, possa essere utilizzato soltanto per il regolamento degli ordini di trasferimento AS relativi a tale procedura di regolamento di tipo C. Al ricevimento da parte della [inserire nome della BC] di un messaggio di «end-of-cycle» il saldo sul sottoconto è disponibile per l'uso del titolare di conto RTGS DCA.
3. Con la conferma del saldo del sottoconto del titolare di conto RTGS DCA, la [inserire nome della BC] garantisce al sistema ancillare il pagamento nei limiti del suddetto saldo. Con la conferma, se del caso, dell'aumento o della riduzione del saldo a seguito di accreditamento o addebitamento di pagamenti di regolamento tra sistemi sul sottoconto, ovvero di accreditamento dei trasferimenti di liquidità sul sottoconto, la garanzia è automaticamente aumentata o ridotta in misura pari all'ammontare del pagamento. Fatti salvi l'aumento o la riduzione di cui sopra, la garanzia è irrevocabile, incondizionata ed esigibile a prima richiesta. Qualora la [inserire nome della BC] non sia la BC del sistema ancillare, la suddetta garanzia della [inserire nome della BC] è considerata come costituita in favore della BC del sistema ancillare.
4. In assenza di procedure di insolvenza nei confronti del titolare di conto RTGS DCA, gli ordini di trasferimento AS, volti alla quadratura dell'obbligo di regolamento del titolare di conto RTGS DCA, sono regolate senza attingere alla garanzia e senza esercitare la prelazione sul saldo del sottoconto del titolare di conto RTGS DCA.
5. In caso di insolvenza del titolare di conto RTGS DCA, gli ordini di trasferimento AS volti alla quadratura dell'obbligo di regolamento del titolare di conto RTGS DCA, costituiscono la prima richiesta ai fini dell'escussione della garanzia; l'addebito conseguente al pagamento disposto dal sottoconto del titolare di conto RTGS DCA (e accreditato sul conto tecnico RTGS DCA del sistema ancillare) è considerato pertanto quale corretto adempimento dell'obbligazione di garanzia da parte della [inserire nome della BC] e, contestualmente, determina la realizzazione del diritto di garanzia di quest'ultima sul saldo del sottoconto del titolare di conto RTGS DCA.
6. La garanzia scade al momento della ricezione da parte della [inserire nome della BC] di un messaggio di «end-of-cycle» che confermi che il regolamento è stato completato.
7. Il titolare di conto RTGS DCA è obbligato a rimborsare alla [inserire nome della BC] qualunque pagamento effettuato da quest'ultima in dipendenza di detta garanzia.

PARTE IV

Termini e condizioni speciali per conti in contanti dedicati TARGET2-securities (T2S DCA)

Articolo 1


Apertura e gestione dei conti T2S DCA

1. Su richiesta del titolare di un conto MCA la [inserire nome della BC] apre e gestisce uno o più conto/i T2S DCA.
2. Non vi è alcun saldo debitorio su un conto T2S DCA.
3. Il titolare di conto T2S DCA designa un conto MCA ai fini dell'elaborazione degli ordini di trasferimento di liquidità tra T2S DCA di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera c). Il conto MCA designato può essere detenuto in TARGET-[inserire riferimento a BC/paese] o in un altro sistema componente di TARGET e può appartenere a un partecipante diverso.

Articolo 2

Collegamenti tra conti titoli e conti T2S DCA

1. Un titolare di conto T2S DCA può richiedere a [inserire nome della BC] di collegare il proprio conto T2S DCA a uno o più conti titoli detenuti per proprio conto o per conto dei propri clienti che detengono conti titoli in uno o più CSD partecipanti.



2. I titolari di conti T2S DCA che collegano i propri conti T2S DCA ai conti titoli per conto dei propri clienti, come descritto al paragrafo 1, sono tenuti a predisporre e mantenere la lista dei conti titoli collegati e, se del caso, la configurazione della funzionalità di client-collateralisation (collateralizzazione cliente).
3. A seguito della richiesta di cui al paragrafo 1, si ritiene che il titolare di conto T2S DCA abbia dato mandato al CSD in cui sono detenuti i conti titoli collegati di addebitare sul conto T2S DCA le somme risultanti dalle operazioni in titoli che hanno luogo su tali conti titoli.
4. Il paragrafo 3 si applica indipendentemente da eventuali accordi tra il titolare del conto T2S DCA e il CSD e/o i titolari di conti titoli.

Articolo 3

Operazioni elaborate tramite i conti T2S DCA

1. Le seguenti operazioni sono elaborate tramite un conto T2S DCA in TARGET-[inserire il riferimento a BC/paese]:
 - a) le istruzioni di regolamento del contante derivanti da T2S a condizione che il titolare di conto T2S DCA abbia designato il conto o i conti titoli pertinenti di cui all'articolo 2;
 - b) ordini di trasferimento di liquidità verso un conto RTGS DCA, TIPS DCA o verso un conto MCA;
 - c) ordini di trasferimento di liquidità tra T2S DCA appartenenti allo stesso partecipante o per i quali lo stesso MCA è stato designato ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3;
 - d) ordini di trasferimento di contante tra il conto T2S DCA e il conto T2S DCA di [inserire nome della BC] nel contesto specifico di cui all'articolo 10, paragrafi 2 e 3.
2. I pagamenti relativi a eventi societari possono essere elaborati tramite un conto T2S DCA.

Articolo 4

Ordini di trasferimento di liquidità


Un titolare di conto T2S DCA può inviare ordini di trasferimento di liquidità in una delle seguenti modalità:

- a) un ordine di trasferimento di liquidità immediato, che costituisce un'istruzione per l'esecuzione immediata;
- b) un ordine di trasferimento di liquidità permanente, che è un'istruzione per l'esecuzione ricorrente di i) un trasferimento di un determinato importo o ii) un trasferimento per ridurre il saldo del conto T2S DCA a un livello predefinito con l'importo della riduzione trasferito a un conto RTGS DCA, a un conto TIPS DCA o a un conto MCA, al verificarsi di un evento predefinito in ogni giornata lavorativa.
- c) un ordine di trasferimento di liquidità predefinito, che è un'istruzione per l'esecuzione singola di i) un trasferimento di un determinato importo o ii) un trasferimento per ridurre il saldo del conto T2S DCA a un livello predefinito con l'importo della riduzione trasferito a un conto RTGS DCA, a un conto TIPS DCA o a un conto MCA, al verificarsi di un evento predefinito in ogni giornata lavorativa.

Articolo 5

Riserva e blocco di liquidità

1. I partecipanti possono effettuare riserve o bloccare la liquidità sui propri conti T2S DCA. Ciò non costituisce garanzia di regolamento rispetto ai terzi.
2. Con la richiesta di riservare o di bloccare un certo ammontare di liquidità, i partecipanti danno disposizione alla [inserire nome della BC] di ridurre di tale ammontare la liquidità disponibile.
3. La richiesta di riserva è una richiesta con la quale, se la liquidità disponibile è pari o più elevata dell'ammontare da riservare, la riserva viene elaborata. Qualora la liquidità disponibile sia inferiore, è sottoposta a riserva e la differenza può essere colmata dalla liquidità immessa fino a raggiungere l'intero ammontare della riserva.



4. La richiesta di blocco è una richiesta con la quale, se la liquidità disponibile è pari o più elevata dell'ammontare da bloccare, il blocco richiesto viene elaborato. Qualora la liquidità disponibile sia inferiore, non viene bloccato nessun importo e la richiesta di blocco è ripresentata fino a che l'intero ammontare di cui si richiede il blocco possa essere raggiunto con la liquidità disponibile.

5. Il partecipante può in qualsiasi momento della giornata lavorativa nella quale la richiesta di riserva o di blocco è stata elaborata dare disposizione alla [inserire nome della BC] di cancellare la riserva o il blocco. Non sono consentite cancellazioni parziali.

6. Tutte le richieste di riserva o di blocco di liquidità ai sensi del presente articolo scadono alla fine della giornata lavorativa.

Articolo 6

Elaborazione degli ordini di trasferimento di liquidità su conti T2S DCA

1. È assegnata una marcatura temporale per l'elaborazione degli ordini di trasferimento di liquidità nell'ordine della loro ricezione.

2. Tutti gli ordini di trasferimento di liquidità inviati a TARGET-[inserire riferimento a BC/paese] sono elaborati seguendo il principio «first in, first out» (FIFO) («primo entrato, primo uscito») senza criteri di priorità né riordino.

3. Dopo che un ordine di trasferimento di liquidità a un conto TIPS DCA, un conto MCA, un conto RTGS DCA o un conto T2S DCA è stato accettato come stabilito nella parte I, articolo 17, TARGET-[inserire riferimento a BC/paese] verifica se sul conto T2S DCA dell'ordinante sono disponibili fondi sufficienti per effettuare il regolamento. Qualora vi sia disponibilità di fondi sufficienti, l'ordine di trasferimento di liquidità è regolato immediatamente. Qualora la disponibilità di fondi sia insufficiente, si applicano le seguenti disposizioni:

- a) nel caso di un ordine di trasferimento di liquidità immediato, l'ordine è respinto senza regolamento parziale o alcun ulteriore tentativo di regolamento, a meno che questi non siano avviati da un terzo designato ai sensi dell'articolo 7 della parte I, nel qual caso sono regolati parzialmente senza alcun ulteriore tentativo di regolamento;
- b) nel caso di un ordine di trasferimento di liquidità predefinito o permanente: l'ordine è regolato parzialmente senza alcun ulteriore tentativo di regolamento.


Articolo 7

Elaborazione degli ordini di trasferimento di contante in caso di sospensione o cessazione

1. Al momento della cessazione della partecipazione di un titolare di conto T2S DCA aperto in TARGET-[inserire riferimento a BC/paese], la [inserire nome della BC] non accetta nuovi ordini di trasferimento di contante da parte di tale titolare di conto T2S DCA.

2. Se un titolare di conto T2S DCA è sospeso da TARGET-[inserire riferimento a BC/paese] per motivi diversi da quelli specificati alla parte I, articolo 25, paragrafo 1, lettera a), la [inserire nome della BC] conserva tutti gli ordini di trasferimento di contante in entrata e in uscita di tale partecipante sul suo conto T2S DCA e li sottopone al regolamento solo dopo che siano stati esplicitamente accettati dalla BC del titolare di conto T2S DCA sospeso.

3. Se un titolare di conto T2S DCA è sospeso da TARGET-[inserire riferimento a BC/paese] in base ai motivi di cui alla parte I, articolo 25, paragrafo 1, lettera a), tutti gli ordini di trasferimento di contante in uscita dal conto T2S DCA di quel titolare di conto T2S DCA sono elaborati solamente sulla base delle istruzioni dei suoi rappresentanti, compresi quelli incaricati da un'autorità competente o un'autorità giudiziaria, come il curatore fallimentare del partecipante, o in conformità a una decisione esecutiva di un'autorità competente o di un'autorità giudiziaria che fornisca istruzioni su come elaborare gli ordini di trasferimento di contante. Tutti gli ordini di trasferimento di contante in entrata sono elaborati in conformità al paragrafo 2.



Articolo 8

Soggetti idonei per le operazioni di autocolateralizzazione

1. La [inserire il nome della BC] offre operazioni di autocolateralizzazione a un titolare di conto T2S DCA al quale concede credito infragiornaliero in conformità alla parte II, articolo 10, su richiesta di tale titolare di conto T2S DCA e a condizione che tale partecipante non sia soggetto a misure restrittive adottate dal Consiglio dell'Unione europea o da Stati membri in virtù dell'articolo 65, paragrafo 1, lettera b), dell'articolo 75 o dell'articolo 215 del trattato, la cui attuazione, a parere di [riferimento a BC/paese] sia incompatibile con il regolare funzionamento di TARGET.
2. L'autocolateralizzazione è concessa solo in una giornata lavorativa di TARGET, è limitata a tale giornata e non è possibile estendere il credito overnight.

Articolo 9


Garanzie idonee per le operazioni di autocolateralizzazione

1. L'autocolateralizzazione è basata su garanzie idonee. Le garanzie idonee consistono nelle medesime attività idonee per l'utilizzo nelle operazioni di politica monetaria dell'Eurosistema e sono soggette a regole in materia di valutazione e controllo dei rischi analoghe a quelle stabilite in [inserire le disposizioni nazionali di attuazione della parte quarta dell'indirizzo (UE) 2015/510 (BCE/2014/60)].
2. Inoltre, le garanzie idonee all'autocolateralizzazione:
 - a) [inserire se pertinente: possono essere limitate dalla [inserire nome della BC] attraverso un'esclusione a priori di una garanzia che presenta potenzialmente stretti legami (close links)];
 - b) sono soggette a determinate scelte discrezionali per l'esclusione di garanzie idonee come conferite alle BCN dell'area dell'euro da decisioni del Consiglio direttivo della BCE.

Articolo 10

Concessione di credito e procedura di recupero

1. Il credito ottenuto per mezzo della autocolateralizzazione è concesso senza interessi.
2. L'autocolateralizzazione può essere rimborsata in qualsiasi momento della giornata dal titolare di conto T2S DCA.
3. L'autocolateralizzazione è rimborsata al più tardi al momento definito nell'appendice V e secondo la seguente procedura:
 - a) la [inserire il nome della BC] invia l'istruzione di rimborso che è regolata in base al contante disponibile per rimborsare le autocolateralizzazioni esistenti;
 - b) se, dopo aver effettuato l'operazione di cui al punto a), il saldo sul conto T2S DCA non è sufficiente a rimborsare l'autocolateralizzazione esistente, la [inserire il nome della BC], controlla altri conti T2S DCA aperti sui suoi libri contabili dallo stesso titolare di conto T2S DCA e trasferisce contanti, da uno di tali altri conti o da tutti, al conto T2S DCA in cui vi sono istruzioni di rimborso pendenti;
 - c) se, dopo aver effettuato le operazioni di cui ai punti a) e b), il saldo su un conto T2S DCA non è ancora sufficiente per rimborsare l'autocolateralizzazione esistente, si presume che il titolare di conto T2S DCA abbia dato disposizione alla [inserire il nome della BC] di trasferire la garanzia che era stata usata per ottenere l'autocolateralizzazione esistente al conto di garanzia della [inserire il nome della BC]. In seguito, la [inserire il nome della BC] concede la liquidità per rimborsare l'autocolateralizzazione esistente e senza indebito ritardo esegue l'addebito sull'MCA primario del titolare del conto T2S DCA;
 - d) la [inserire il nome della BC] applica una penale di 1 000 euro per ogni giornata lavorativa in cui si è fatto ricorso, una o più volte, al trasferimento della garanzia ai sensi del punto c). La penale è addebitata sul conto MCA del titolare del conto T2S DCA di cui alla lettera c).



Articolo 11

Sospensione, limitazione o cessazione delle operazioni di auto-collateralizzazione

1. La [inserire nome della BC] sospende o esclude un titolare di conto T2S DCA dall'accesso alle operazioni di auto-collateralizzazione se sospende o esclude tale partecipante dall'accesso al credito infragiornaliero ai sensi della parte II, articolo 13.
2. La [inserire nome della BC] limita l'accesso di un titolare di conto T2S DCA alle operazioni di autocollateralizzazione se limita l'accesso di tale partecipante al credito infragiornaliero ai sensi della parte II, articolo 13. In tal caso, il limite fissato si applica al totale delle operazioni di autocollateralizzazione e di credito infragiornaliero combinate e non a ciascuna di esse separatamente.

PARTE V

Termini e condizioni speciali per conti in contanti dedicati al regolamento dei pagamenti istantanei in TARGET (TIPS DCA)

Articolo 1

Apertura e gestione di un conto TIPS DCA

1. La [inserire nome della BC] su richiesta del titolare di un conto MCA apre e gestisce [uno o più] conto/i TIPS DCA.
2. Non vi è alcun saldo debitorio su un conto TIPS DCA.

Articolo 2

Invio e ricezione di messaggi

1. Un titolare di conto TIPS DCA può inviare messaggi:
 - a) direttamente, e/o
 - b) tramite una o più instructing party.
2. Un titolare di conto TIPS DCA riceve messaggi:
 - a) direttamente; o
 - b) tramite un'instructing party.
3. La parte I, articolo 7 si applica al titolare di conto TIPS DCA che invia o riceve messaggi tramite un'instructing party come se tale titolare di conto TIPS DCA inviasse o ricevesse messaggi direttamente.

Articolo 3

Reachable party

1. Il titolare di conto TIPS DCA può designare uno o più reachable party. Le reachable party devono aver aderito allo schema SCT Inst sottoscrivendo l'accordo di adesione relativo al bonifico istantaneo SEPA (SEPA Instant Credit Transfer Adherence Agreement).
2. Il titolare di conto TIPS DCA fornisce alla [inserire il nome della BC] prova dell'adesione allo schema SCT Inst da parte di ogni reachable party designata.
3. Il titolare di un conto TIPS DCA informa la [inserire il nome della BC] nel caso in cui una reachable party cessi di aderire allo schema SCT Inst e, senza indebito ritardo, adotta le misure necessarie per impedire a tale soggetto di accedere al conto TIPS DCA.
4. Il titolare di conto TIPS DCA può consentire alle reachable party da esso designate di accedere tramite una o più instructing party.



5. La parte I, articolo 7 si applica ai titolari di conti TIPS DCA che designano le reachable party.
6. Il titolare di conto TIPS DCA che ha designato una reachable party deve garantire che in qualsiasi momento tale reachable party sia disponibile ai fini della ricezione dei messaggi.

Articolo 4

Operazioni elaborate tramite i conti TIPS DCA

1. Le seguenti operazioni sono elaborate tramite un conto TIPS DCA in TARGET-[inserire il riferimento a BC/paese]:
 - a) ordini di pagamento istantaneo;
 - b) risposte positive al recall;
 - c) ordini di trasferimento di liquidità verso conti tecnici TIPS AS, conti MCA, conti T2S DCA o conti RTGS DCA;
 - d) ordini di trasferimento di liquidità verso sottoconti;
 - e) ordini di trasferimento di liquidità su conti di deposito overnight.

Articolo 5


Ordini di trasferimento di liquidità immediati

Un titolare di conto TIPS DCA può inviare ordini di trasferimento di liquidità immediati.

Articolo 6

Elaborazione degli ordini di trasferimento di contante su conti TIPS DCA

1. È assegnata una marcatura temporale per l'elaborazione degli ordini di trasferimento di contante nella sequenza della loro ricezione.
2. Tutti gli ordini di trasferimento di contante inviati a TARGET-[inserire riferimento a BC/paese] sono elaborati seguendo il principio «first in, first out» (FIFO) («primo entrato, primo uscito») senza criteri di priorità né riordino.
3. Una volta che l'ordine di pagamento istantaneo sia stato accettato come stabilito alla parte I, articolo 17, TARGET-[inserire il riferimento alla BC/paese] verifica la disponibilità di fondi sufficienti sul conto TIPS DCA dell'ordinante per effettuare il regolamento e si applicano le seguenti disposizioni:
 - a) qualora la disponibilità di fondi sia insufficiente, il pagamento istantaneo è respinto;
 - b) qualora vi sia disponibilità di fondi sufficienti, l'ammontare corrispondente è riservato in attesa della risposta del beneficiario. In caso di accettazione da parte del beneficiario, il pagamento istantaneo è regolato e la riserva è revocata simultaneamente. Nel caso di rigetto da parte dell'ordinante o in mancanza di risposta tempestiva, nell'accezione di cui allo schema SCT Inst, l'ordine di pagamento istantaneo è respinto e la riserva è revocata simultaneamente.
4. I fondi riservati in conformità al paragrafo 3, lettera b) non sono disponibili per il regolamento di successivi ordini di trasferimento di contante.
5. Fatto salvo il paragrafo 3, lettera b), la [inserire il nome della BC] respinge l'ordine di pagamento istantaneo qualora l'ammontare dell'ordine di pagamento istantaneo superi il credit memorandum balance (CMB) applicabile.
6. Una volta che un ordine di trasferimento di liquidità immediato sia stato accettato come stabilito alla parte I, articolo 17, TARGET-[inserire il riferimento alla BC/paese] verifica la disponibilità di fondi sufficienti sul conto TIPS DCA dell'ordinante. Qualora la disponibilità di fondi sia insufficiente, l'ordine di trasferimento di liquidità è respinto.
7. A seguito dell'accettazione di una risposta positiva al recall come stabilito alla parte I, articolo 17, TARGET-[inserire il riferimento alla BC/paese] verifica la disponibilità di fondi sufficienti sul conto TIPS DCA sul quale si effettua l'addebito. Qualora la disponibilità di fondi sia insufficiente, la risposta positiva al recall è respinta. Qualora vi sia disponibilità di fondi sufficienti, la risposta positiva al recall è regolata immediatamente.



8. Fatto salvo il paragrafo 7, TARGET-[inserire nome riferimento alla BC/paese] respinge le risposte positive al recall qualora l'ammontare della risposta positiva al richiamo superi il CMB applicabile.

Articolo 7

Richiesta di recall

1. Il titolare di un conto TIPS DCA può presentare una richiesta di recall.
2. La richiesta di recall è inoltrata al beneficiario dell'ordine di pagamento istantaneo regolato che può rispondere con una risposta positiva al recall, o con una risposta negativa al recall.

Articolo 8

TIPS Directory

1. La TIPS directory è un elenco di BIC utilizzati ai fini dell'instradamento delle informazioni e comprende i BIC di:
 - a) titolari di conti TIPS DCA;
 - b) reachable party;
2. La TIPS directory è aggiornata quotidianamente.
3. I titolari di conto TIPS DCA possono distribuire la TIPS directory esclusivamente alle proprie succursali, alle reachable party e alle instructing party da essi designate. Le reachable party possono distribuire la TIPS directory esclusivamente alle proprie succursali.
4. Un determinato BIC compare una sola volta nella TIPS directory.
5. I titolari di conto TIPS DCA riconoscono che la [inserire nome della BC] e altre BC possono rendere pubblici i loro nomi e relativi BIC. Inoltre, la [inserire nome della BC] e altre BC possono rendere pubblici i nomi e relativi BIC delle reachable party designate dai titolari di conto TIPS DCA e questi ultimi assicurano che le reachable party abbiano acconsentito a tale pubblicazione.

Articolo 9

Registro MPL

1. Il registro (repository) mobile proxy look-up (MPL) contiene la tabella di mappatura proxy — IBAN ai fini del servizio MPL.
2. Ogni proxy può essere collegato a un solo IBAN. Un IBAN può essere collegato a uno o più proxy.
3. La parte I, articolo 28 si applica ai dati contenuti nel registro MPL.

Articolo 10

Elaborazione degli ordini di trasferimento di contante in caso di sospensione o cessazione straordinaria

1. Al momento della cessazione della partecipazione di un titolare di conto TIPS DCA aperto in TARGET-[inserire riferimento a BC/paese], la [inserire nome della BC] non accetta nuovi ordini di trasferimento di contante verso o da parte di tale titolare di conto TIPS DCA.
2. Se la partecipazione di un titolare di conto TIPS DCA a TARGET-[inserire riferimento a BC/paese] è sospesa per motivi diversi da quelli specificati nella parte I, articolo 25, paragrafo 1, lettera a), la [inserire nome della BC]:
 - a) rigetta tutti i suoi ordini di trasferimento di contante in entrata;



- b) rigetta tutti i suoi ordini di trasferimento di contante in uscita;
- c) rigetta gli ordini di trasferimento di contante sia in entrata che in uscita.

3. Se la partecipazione di un titolare di un conto TIPS DCA a TARGET-[inserire il riferimento a Bc/paese] è sospesa in base ai motivi di cui alla parte I, articolo 25, paragrafo 1, lettera a), la [inserire nome della BC] respinge tutti i suoi ordini di trasferimento di contante in entrata e in uscita.

4. La [inserire nome della BC] elabora ordini di pagamento istantaneo di un titolare di conto TIPS DCA la cui partecipazione a TARGET-[inserire il riferimento a BC/paese], sia stata sospesa o cessata ai sensi della parte I, articolo 25, paragrafo 1 o 2, e in relazione al quale la [inserire nome della BC] ha riservato fondi su un conto TIPS DCA ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, lettera b) prima della sospensione o cessazione.

PARTE VI

Termini e condizioni speciali per i sistemi ancillari (AS) che utilizzano procedure di regolamento RTGS AS

Articolo 1


Apertura e gestione di conti tecnici AS e utilizzo delle procedure di regolamento RTGS AS

1. La [inserire nome della BC] può, su richiesta di un sistema ancillare aprire e gestire uno o più conti tecnici RTGS AS per supportare le procedure di regolamento RTGS AS.
2. Non vi è alcun saldo debitorio su un conto tecnico RTGS AS.
3. I conti tecnici RTGS AS non sono pubblicati nella RTGS directory.
4. Il sistema ancillare seleziona almeno una delle seguenti procedure di regolamento ai fini del trattamento degli ordini di trasferimento del sistema ancillare:
 - a) procedura di regolamento RTGS AS di tipo A;
 - b) procedura di regolamento RTGS AS di tipo B;
 - c) procedura di regolamento RTGS AS di tipo C;
 - d) procedura di regolamento RTGS AS di tipo D;
 - e) procedura di regolamento RTGS AS di tipo E.
5. Le norme di cui agli articoli 3, 4, 5, 6 e 7 si applicano rispettivamente alle procedure di regolamento RTGS AS di tipo A, B, C, D ed E.
6. Le procedure di regolamento RTGS AS sono operative durante gli orari indicati nell'appendice V.
7. Il sistema ancillare chiede alla [inserire nome della BC] di creare un settlement bank account group.
8. Il sistema ancillare invia solo ordini di trasferimento del sistema ancillare a conti inclusi nel settlement bank account group di cui al paragrafo 7.

Articolo 2

Priorità degli ordini di trasferimento del sistema ancillare

A tutti gli ordini di trasferimento del sistema ancillare (AS) viene assegnata automaticamente la priorità «urgente».



Articolo 3


Procedura di regolamento RTGS AS di tipo A

1. Il sistema ancillare richiede un conto tecnico RTGS AS dedicato per supportare l'elaborazione degli ordini di trasferimento AS mediante la procedura di regolamento di tipo A. Il saldo di tale conto è pari a zero alla fine della giornata.
2. Il sistema ancillare può chiedere l'apertura di un conto del fondo di garanzia AS per supportare il regolamento in relazione al servizio «periodo di regolamento». I saldi sul conto del fondo di garanzia AS sono utilizzati per regolare gli ordini di trasferimento AS nel caso in cui non vi sia sufficiente liquidità disponibile sul conto RTGS DCA di una settlement bank. Il conto del fondo di garanzia AS può essere detenuto da [inserire nome della BC], dal sistema ancillare o da un partecipante idoneo. Il conto del fondo di garanzia AS non è pubblicato nella RTGS directory.
3. Il sistema ancillare trasmette gli ordini di trasferimento del sistema ancillare come lotto in un unico file in cui la somma dei debiti deve bilanciare la somma dei crediti.
4. La [inserire nome della BC] tenta in primo luogo di regolare gli ordini di trasferimento AS che addebitano gli RTGS DCA delle settlement bank e che accreditano il conto tecnico RTGS AS del sistema ancillare. Solo al momento del regolamento di tutti gli ordini di trasferimento AS (compreso l'eventuale finanziamento del conto tecnico RTGS AS dal conto del fondo di garanzia AS) la [inserire nome della BC] tenta di regolare ordini di trasferimento AS che addebitano il conto tecnico RTGS AS e che accreditano gli RTGS DCA delle settlement bank.
5. Se un ordine di trasferimento AS volto ad addebitare il conto RTGS DCA di una settlement bank è in lista d'attesa, la [inserire nome della BC] informa la settlement bank mediante un messaggio broadcast.
6. Se è stato aperto un conto del fondo di garanzia AS e una settlement bank non dispone di fondi sufficienti sul proprio conto RTGS DCA, il sistema ancillare può ordinare alla [inserire nome della BC] di attivare il meccanismo del fondo di garanzia mediante una richiesta di addebito sul conto del fondo di garanzia AS e di accreditare il conto tecnico RTGS AS. Se il conto del fondo di garanzia AS non dispone di fondi sufficienti per completare il regolamento, il processo di regolamento fallisce.
7. Se il processo di regolamento fallisce per qualsiasi motivo, compreso quello di cui al paragrafo 6, la [inserire nome della BC] respinge tutti gli ordini di trasferimento AS non regolati nell'unico file di cui al paragrafo 3 e annulla gli ordini di trasferimento AS già regolati.
8. Al sistema ancillare viene notificato l'avvenuto o il mancato regolamento.
9. Il sistema ancillare può optare per i seguenti servizi:
 - a) il servizio «periodo d'informazione», di cui all'articolo 8, paragrafo 1;
 - b) il servizio «periodo di regolamento», di cui all'articolo 8, paragrafo 3;

Articolo 4

Procedura di regolamento RTGS AS di tipo B

1. Il sistema ancillare richiede un conto tecnico RTGS AS dedicato per supportare l'elaborazione degli ordini di trasferimento del sistema ancillare mediante la procedura di regolamento di tipo B. Il saldo di tale conto è pari a zero alla fine della giornata.
2. Il sistema ancillare può chiedere l'apertura di un conto del fondo di garanzia AS per supportare il regolamento in relazione al servizio «periodo di regolamento». I saldi sul conto del fondo di garanzia AS sono utilizzati per regolare gli ordini di trasferimento del sistema ancillare nel caso in cui non vi sia sufficiente liquidità disponibile sul conto RTGS DCA di una settlement bank. Il conto del fondo di garanzia AS può essere detenuto da [inserire nome della BC], dal sistema ancillare o da un partecipante idoneo. Il conto del fondo di garanzia AS non è pubblicato nella RTGS directory.
3. Il sistema ancillare trasmette gli ordini di trasferimento AS come lotto in un unico file in cui la somma dei debiti deve bilanciare la somma dei crediti.




4. La procedura di regolamento di tipo B opera sulla base del principio «all or nothing» (tutto o niente). La [inserire nome della BC] tenta di regolare simultaneamente tutti gli ordini di trasferimento AS che addebitano gli RTGS DCA delle settlement bank e accreditano il conto tecnico RTGS AS del sistema ancillare e tutti gli ordini di trasferimento AS che addebitano il conto tecnico RTGS AS e accreditano gli RTGS DCA delle settlement bank. Se uno o più ordini di trasferimento AS non possono essere regolati, tutti gli ordini di trasferimento AS sono posti in lista d'attesa e viene applicato un algoritmo di ottimizzazione e le settlement bank ne sono informate.
5. Se è stato aperto un conto del fondo di garanzia AS e una settlement bank non dispone di fondi sufficienti sul proprio conto RTGS DCA, il sistema ancillare può dare disposizione alla [inserire nome della BC] di attivare il meccanismo del fondo di garanzia mediante una richiesta di addebito sul conto del fondo di garanzia AS e di accreditare il conto tecnico RTGS AS. Se il conto del fondo di garanzia AS non dispone di fondi sufficienti per completare il regolamento, il processo di regolamento fallisce.
6. Se il processo di regolamento fallisce per qualsiasi motivo, compreso quello di cui al paragrafo 5, la [inserire nome della BC] respinge tutti gli ordini di trasferimento AS non regolati nell'unico file di cui al paragrafo 3.
7. Al sistema ancillare viene notificato l'avvenuto o il mancato regolamento.
8. Il sistema ancillare può optare per i seguenti servizi:
- a) il servizio «periodo d'informazione», di cui all'articolo 8, paragrafo 1;
 - b) il servizio «periodo di regolamento», di cui all'articolo 8, paragrafo 3;

Articolo 5

Procedura di regolamento RTGS AS di tipo C

1. La procedura di regolamento di tipo C supporta il regolamento utilizzando liquidità dedicata nei sottoconti. Il sistema ancillare richiede un conto tecnico RTGS AS dedicato per supportare l'elaborazione degli ordini di trasferimento AS mediante la procedura di regolamento di tipo C. Il saldo di tale conto è pari a zero alla fine della giornata. Tale conto tecnico RTGS AS può essere utilizzato anche per supportare l'elaborazione degli ordini di trasferimento AS mediante la procedura di regolamento di tipo E.
2. Il sistema ancillare assicura che ciascuna settlement bank apra almeno un sottoconto che deve essere utilizzato dal sistema ancillare solo ai fini della presente procedura di regolamento.
3. La [inserire nome della BC] avvia automaticamente una procedura di regolamento di tipo C obbligatoria in ogni giornata lavorativa di TARGET secondo lo schema di cui all'appendice V, attivando il regolamento degli ordini di trasferimento di liquidità permanenti configurati per la procedura di regolamento di tipo C obbligatoria addebitando i conti RTGS DCA delle settlement bank e accreditando il sottoconto di cui al paragrafo 2.
4. La procedura di regolamento di tipo C si chiude mediante un messaggio di fine procedura, che può essere inviato dal sistema ancillare in qualsiasi momento prima del cut-off time per i pagamenti interbancari di cui all'appendice V. Se il sistema ancillare non invia il messaggio di fine procedura entro tale cut-off time, la [inserire nome della BC] chiude la procedura a tale cut-off time.
5. La chiusura della procedura di regolamento di tipo C obbligatoria comporta un trasferimento di liquidità automatico dal sottoconto di cui al paragrafo 2 al conto RTGS DCA.
6. Se la procedura di regolamento di tipo C obbligatoria è chiusa, il sistema ancillare può avviare una procedura opzionale in qualsiasi momento prima del cut-off time per i pagamenti interbancari di cui all'appendice V, attivando il regolamento degli ordini di trasferimento di liquidità permanenti configurati per la procedura di regolamento di tipo C opzionale addebitando il conto RTGS DCA della settlement bank e accreditando il sottoconto RTGS della stessa. Il sistema ancillare può avviare e chiudere una o più procedure opzionali successive prima del cut-off time per i pagamenti interbancari. La chiusura della procedura di regolamento di tipo C opzionale comporta un trasferimento automatico di liquidità dal sottoconto di cui al paragrafo 2 al conto RTGS DCA.
7. La procedura di regolamento di tipo C obbligatoria e qualsiasi successiva procedura di regolamento di tipo C opzionale possono consistere di uno o più cicli.



8. Il sistema ancillare può, in qualsiasi momento dopo l'avvio di una procedura di regolamento di tipo C obbligatoria o opzionale, avviare un ciclo mediante un messaggio di «start-of-cycle». Dopo l'inizio del ciclo, i trasferimenti di liquidità dal sottoconto di cui al paragrafo 2 non possono essere effettuati fino all'invio da parte del sistema ancillare di un messaggio di «end-of-cycle». I saldi possono essere modificati durante il ciclo per effetto dei pagamenti di regolamento tra sistemi o se una settlement bank trasferisce liquidità al proprio sottoconto. La [inserire il nome della BC] notifica al sistema ancillare la riduzione o l'aumento della liquidità sul sottoconto per effetto dei pagamenti di regolamento tra sistemi. Qualora il sistema ancillare lo richieda, la [inserire il nome della BC] provvede altresì a notificare allo stesso l'aumento di liquidità nel sottoconto per effetto di un ordine di trasferimento di liquidità da parte della settlement bank.
9. Il sistema ancillare può inviare ordini di trasferimento AS come lotto in uno o più file mentre il ciclo è aperto. Gli ordini di trasferimento di contante possono riguardare una delle seguenti operazioni:
- a) l'addebito dei sottoconti delle settlement bank e l'accredito del conto tecnico RTGS AS;
 - b) l'addebito del conto tecnico RTGS AS e l'accredito dei sottoconti delle settlement bank;
 - c) l'addebito del conto tecnico RTGS AS e l'accredito delle RTGS DCA delle settlement bank.
10. La [inserire nome della BC] regola immediatamente gli ordini di trasferimento del sistema ancillare che possono essere regolati. Gli ordini di trasferimento AS che non possono essere regolati immediatamente devono essere accodati e deve essere applicato un algoritmo di ottimizzazione. Gli ordini di trasferimento AS che rimangono non regolati al momento della chiusura del ciclo sono respinti.
11. Il sistema ancillare deve essere informato al più tardi entro la fine del ciclo dello stato dei singoli ordini di trasferimento AS.

Articolo 6

Procedura di regolamento RTGS AS di tipo D

1. La procedura di regolamento RTGS AS di tipo D supporta il regolamento tramite l'utilizzo di prefinanziamenti. Il sistema ancillare richiede un conto tecnico RTGS AS dedicato per supportare l'elaborazione degli ordini di trasferimento AS mediante la procedura di regolamento di tipo D.
2. I conti tecnici RTGS AS hanno solo un saldo pari a zero o un saldo positivo. La liquidità può rimanere sul conto tecnico RTGS AS overnight, nel qual caso sarà soggetta alla remunerazione di cui alla parte I, articolo 12, paragrafo 2.
3. La [inserire nome della BC] notifica al sistema ancillare i trasferimenti di liquidità che addebitano gli RTGS DCA delle settlement bank e che accreditano il conto tecnico RTGS AS. Questi trasferimenti di liquidità possono essere effettuati in ogni giornata lavorativa di TARGET secondo lo schema di cui all'appendice V. Il sistema ancillare può immettere ordini di trasferimento di liquidità immediati che addebitano il conto tecnico RTGS AS e accreditano gli RTGS DCA delle settlement bank.

Articolo 7

Procedura di regolamento RTGS AS di tipo E

1. La procedura di regolamento RTGS AS di tipo E supporta il regolamento bilaterale e l'elaborazione singola degli ordini di trasferimento AS. Il sistema ancillare può utilizzare la procedura di regolamento di tipo E senza un conto tecnico RTGS AS per il regolamento bilaterale. Il sistema ancillare richiede un conto tecnico RTGS AS per supportare l'elaborazione degli ordini di trasferimento AS mediante la procedura di regolamento di tipo E qualora opti per l'elaborazione singola degli ordini di trasferimento AS. Il saldo del conto tecnico RTGS AS è pari a zero alla fine della giornata. Tale conto tecnico RTGS AS può essere utilizzato anche per la procedura di regolamento di tipo C.
2. Il sistema ancillare può inviare ordini di trasferimento AS come lotto in uno o più file tra:
- a) i conti RTGS DCA delle settlement bank e il conto tecnico RTGS AS, se utilizzato; e
 - b) i conti RTGS DCA delle settlement bank.



Il sistema ancillare è responsabile di assicurare la corretta sequenza degli ordini di trasferimento AS nel file per garantire il regolare svolgimento del regolamento.

3. La [inserire nome della BC] regola immediatamente gli ordini di trasferimento AS che possono essere regolati. Gli ordini di trasferimento AS che non possono essere regolati immediatamente devono essere posti in lista d'attesa. Se un ordine di trasferimento AS volto ad addebitare il conto RTGS DCA di una settlement bank è in lista d'attesa, la settlement bank ne è informata mediante un messaggio broadcast.
4. Il sistema ancillare può optare per i seguenti servizi:
 - a) il servizio «periodo d'informazione», di cui all'articolo 8, paragrafo 1;
 - b) il servizio «periodo di regolamento», di cui all'articolo 8, paragrafo 3;
5. Al sistema ancillare viene notificata la condizione (status) dei singoli ordini di trasferimento AS inseriti.

Articolo 8


Periodo di informazione e periodo di regolamento

1. Il servizio «periodo di informazione» consente al sistema ancillare di informare le proprie settlement bank della liquidità necessaria per garantire il buon esito del regolamento. Tale servizio facoltativo consente al sistema ancillare di definire un periodo prima dell'inizio del regolamento degli ordini di trasferimento AS. Durante tale periodo, e su richiesta della settlement bank, il sistema ancillare può revocare i singoli ordini di trasferimento AS (per la procedura di regolamento RTGS AS di tipo E) o i file (per le procedure di regolamento RTGS AS di tipo A e B). Il sistema ancillare può anche chiedere alla [inserire nome della BC] di procedere a tale revoca per suo conto.
2. Nel caso in cui un sistema ancillare, o la [inserire nome della BC] per suo conto, revochi singoli ordini di trasferimento AS (per la procedura di regolamento RTGS AS di tipo E) o file (per le procedure di regolamento RTGS AS di tipo A e B) durante il «periodo di informazione», l'elaborazione degli ordini di trasferimento RTGS AS è annullata.
3. Il servizio «periodo di regolamento» consente al sistema ancillare di definire un periodo fino al quale può essere effettuato il regolamento degli ordini di trasferimento AS. Questo servizio è un prerequisito per l'utilizzo di un conto del fondo di garanzia ed è facoltativo per l'uso di conti tecnici AS.
4. Durante il «periodo di regolamento» il sistema ancillare, o la [inserire nome della BC] per suo conto, può revocare i singoli ordini di trasferimento AS (per la procedura di regolamento RTGS AS di tipo E) o i file (per le procedure di regolamento RTGS AS di tipo A e B) che non hanno uno status definitivo e si applicano le seguenti disposizioni:
 - a) se la procedura di regolamento RTGS AS di tipo E è utilizzata per il regolamento bilaterale, gli ordini di trasferimento AS pertinenti sono annullati;
 - b) se la procedura di regolamento RTGS AS di tipo E non è utilizzata per il regolamento bilaterale, o se nella procedura di regolamento RTGS AS di tipo A l'intero regolamento fallisce, gli eventuali ordini di trasferimento AS presenti nel file e regolati sono annullati e tutte le settlement bank e il sistema ancillare sono informati tramite un messaggio broadcast.
 - c) se viene utilizzata la procedura di regolamento RTGS AS di tipo B, l'intero regolamento non ha esito positivo e tutte le settlement bank e il sistema ancillare sono informati tramite un messaggio broadcast.

Articolo 9

Regolamento tra sistemi

1. Il regolamento tra sistemi consente a un sistema ancillare di accreditare il conto tecnico RTGS AS di un altro sistema ancillare o sottoconto di una settlement bank di un altro sistema ancillare ed è disponibile per i sistemi ancillari che utilizzano la procedura di regolamento RTGS AS di tipo C o D.
2. La [inserire nome della BC] consente, su richiesta del sistema ancillare, il regolamento tra il sistema ancillare e un altro sistema ancillare in TARGET-[inserire riferimento paese/nome della BC] o un altro sistema componente di TARGET. Il sistema ancillare richiedente fornisce alla [inserire nome della BC] l'autorizzazione dell'altro sistema ancillare.



3. Un regolamento tra sistemi può essere avviato solo se i due sistemi ancillari hanno avviato una procedura di regolamento. Inoltre, se il regolamento tra sistemi è avviato da un sistema ancillare che utilizza la procedura di regolamento RTGS AS di tipo C, per tale sistema ancillare deve essere aperto anche un ciclo di regolamento.

4. Un sistema ancillare che utilizza la procedura di regolamento RTGS AS di tipo C nel contesto del regolamento tra sistemi trasmette solo ordini di trasferimento AS individuali che addebitano il sottoconto di una delle sue settlement bank. Tali ordini di trasferimento AS accreditano il sottoconto della settlement bank del sistema ancillare ricevente se tale sistema ancillare ricevente utilizza la procedura di regolamento RTGS AS di tipo C, oppure accreditano il conto tecnico RTGS AS del sistema ancillare ricevente se tale sistema ancillare utilizza la procedura di regolamento RTGS AS di tipo D.

5. Un sistema ancillare che utilizza la procedura di regolamento RTGS AS di tipo D nel contesto del regolamento tra sistemi trasmette solo ordini di trasferimento AS individuali che addebitano il conto tecnico RTGS AS. Tali ordini di trasferimento AS accreditano il sottoconto della settlement bank del sistema ancillare ricevente se il sistema ancillare ricevente utilizza la procedura di regolamento RTGS AS di tipo C, oppure accreditano il conto tecnico RTGS AS del sistema ancillare ricevente se il sistema ancillare utilizza la procedura di regolamento RTGS AS di tipo D.

Entrambi i sistemi ancillari che utilizzano il regolamento tra sistemi ricevono notifica tramite un messaggio broadcast del regolamento o del rigetto degli ordini di trasferimento AS.

Articolo 10

Effetti della sospensione o cessazione

Se la sospensione o la cessazione dell'uso delle procedure di regolamento AS da parte di un sistema ancillare avviene durante il ciclo di regolamento degli ordini di trasferimento AS, la [inserire nome della BC] può completare il ciclo di regolamento.

PARTE VII

Termini e condizioni speciali per i sistemi ancillari che utilizzano la procedura di regolamento TIPS AS

Articolo 1

Apertura e gestione di un conto tecnico TIPS AS

1. La [inserire nome della BC] può aprire e gestire uno o più conti tecnici TIPS AS su richiesta di un sistema ancillare che regola pagamenti istantanei conformemente allo schema SCT Inst o pagamenti quasi istantanei nei propri libri contabili.
2. Non vi è alcun saldo debitorio su un conto tecnico TIPS AS.
3. Il sistema ancillare utilizza un conto tecnico TIPS AS per raccogliere la liquidità stanziata dai propri partecipanti diretti necessaria per finanziare le loro posizioni.
4. Il sistema ancillare può scegliere di ricevere notifiche di accredito e addebito del proprio conto tecnico TIPS AS. Se il sistema ancillare opta per tale servizio la notifica viene fornita immediatamente dopo l'addebito o l'accredito del conto tecnico TIPS AS.
5. Un sistema ancillare può inviare ordini di pagamento istantanei e risposte positive al recall a qualsiasi titolare di conto TIPS DCA o TIPS AS. Un sistema ancillare riceve ed elabora ordini di pagamento istantanei, richieste di recall e risposte positive al recall da qualsiasi titolare di conto TIPS DCA o TIPS AS.

Articolo 2

Invio e ricezione di messaggi

1. Un titolare di conto tecnico TIPS AS può inviare messaggi:
 - a) direttamente;
 - b) tramite una o più instructing party.



2. Un titolare di conto tecnico TIPS AS riceve messaggi:
 - a) direttamente; o
 - b) tramite un'instructing party.
3. La parte I, articolo 7 si applica al titolare di conto tecnico TIPS AS che invia o riceve messaggi tramite un'instructing party come se tale titolare di conto tecnico TIPS AS inviasse o ricevesse messaggi direttamente.

Articolo 3

Ordini di trasferimento di liquidità immediati

Un titolare di conto tecnico TIPS AS può inviare ordini di trasferimento di liquidità immediati.

Articolo 4


Elaborazione degli ordini di trasferimento di liquidità su conti tecnici TIPS AS

1. È assegnata una marcatura temporale per l'elaborazione degli ordini di trasferimento di contante nella sequenza della loro ricezione.
2. Tutti gli ordini di trasferimento di contante inviati a TARGET-[inserire riferimento a BC/paese] sono elaborati seguendo il principio «first in, first out» (FIFO) («primo entrato, primo uscito») senza criteri di priorità né riordino.
3. Una volta che l'ordine di pagamento istantaneo sia stato accettato come stabilito alla parte I, articolo 17, paragrafo 1, TARGET-[inserire riferimento a BC/paese] verifica la disponibilità di fondi sufficienti sul conto tecnico TIPS AS dell'ordinante per effettuare il regolamento e si applicano le seguenti disposizioni:
 - a) qualora la disponibilità di fondi sia insufficiente, il pagamento istantaneo è respinto;
 - b) qualora vi sia disponibilità di fondi sufficienti, l'ammontare corrispondente è riservato in attesa della risposta del beneficiario. In caso di accettazione da parte del beneficiario, il pagamento istantaneo è regolato e la riserva è revocata simultaneamente. Nel caso di rigetto da parte dell'ordinante o in mancanza di risposta tempestiva, nell'accezione di cui allo schema SCT Inst, l'ordine di pagamento istantaneo è respinto e la riserva è revocata simultaneamente.
4. I fondi riservati in conformità al paragrafo 3, lettera b) non sono disponibili per il regolamento di successivi ordini di trasferimento di contante.
5. Fatto salvo il paragrafo 3, lettera b), la [inserire il nome della BC] respinge l'ordine di pagamento istantaneo qualora l'ammontare dell'ordine di pagamento istantaneo superi il credit memorandum balance (CMB) applicabile.
6. Dopo che un ordine di trasferimento di liquidità da un conto tecnico TIPS AS a un conto TIPS DCA è stato accettato come stabilito nella parte I, articolo 17, paragrafo 1, la [inserire nome della BC] verifica se sul conto tecnico TIPS AS dell'ordinante sono disponibili fondi sufficienti. Qualora la disponibilità di fondi sia insufficiente, l'ordine di trasferimento di liquidità è respinto. Qualora vi sia disponibilità di fondi sufficienti, l'ordine di trasferimento di liquidità è regolato immediatamente.
7. A seguito dell'accettazione di una risposta positiva al recall come stabilito nella parte I, articolo 17, la [inserire nome della BC] verifica la disponibilità di fondi sufficienti sul conto tecnico TIPS AS sul quale si effettua l'addebito. Qualora la disponibilità di fondi sia insufficiente, la risposta positiva al recall è respinta. Qualora vi sia disponibilità di fondi sufficienti, la risposta positiva al recall è regolata immediatamente.
8. Fatto salvo il paragrafo 7, la [inserire nome della BC] respinge le risposte positive al recall qualora l'ammontare dell'ordine di pagamento superi il CMB applicabile.

Articolo 5

Richiesta di recall

1. Il titolare di un conto tecnico TIPS AS può presentare una richiesta di recall.
2. La richiesta di recall è inoltrata al beneficiario dell'ordine di pagamento istantaneo regolato che può rispondere con una risposta positiva o negativa al recall.



*Articolo 6***Procedura di regolamento TIPS AS**

La procedura di regolamento TIPS AS è operativa durante gli orari indicati nell'appendice V.

*Articolo 7***Reachable party tramite un conto tecnico TIPS AS**

1. Un titolare di conto tecnico TIPS AS può designare uno o più reachable party. Le reachable party devono aver aderito allo schema SCT Inst sottoscrivendo l'accordo di adesione relativo al bonifico istantaneo SEPA (SEPA Instant Credit Transfer Adherence Agreement).
2. Un titolare di conto tecnico TIPS AS fornisce alla [inserire il nome della BC] prova dell'adesione allo schema SCT Inst da parte di ogni reachable party designata.
3. Il titolare di un conto tecnico TIPS AS informa la [inserire il nome della BC] nel caso in cui una reachable party cessi di aderire allo schema SCT Inst e, senza indebito ritardo, adotta le misure necessarie per impedire a tale soggetto di accedere al conto tecnico TIPS AS.
4. Il titolare di conto tecnico TIPS AS può consentire alle reachable party da esso designate di accedere tramite una o più instructing party.
5. La parte I, articolo 7 si applica a un sistema ancillare che abbia designato le reachable party.
6. Il titolare di conto tecnico TIPS AS che ha designato una reachable party deve garantire che tale reachable party sia in qualsiasi momento disponibile ai fini della ricezione dei messaggi.

*Articolo 8***Operazioni elaborate tramite i conti tecnici TIPS AS**

1. Le seguenti operazioni sono elaborate tramite un conto tecnico TIPS AS in TARGET-[inserire il riferimento a BC/paese]:
 - a) ordini di pagamento istantaneo;
 - b) risposte positive al recall;
 - c) ordini di trasferimento di liquidità verso conti TIPS DCA.

*Articolo 9***TIPS Directory**

1. La TIPS directory è un elenco di BIC utilizzati ai fini dell'instradamento delle informazioni e comprende i BIC di:
 - a) titolari di conti TIPS DCA;
 - b) reachable party.
2. La TIPS directory è aggiornata quotidianamente.
3. I titolari di conto tecnico TIPS AS possono distribuire la TIPS directory esclusivamente alle reachable party e alle instructing party da essi designate. Le reachable party possono distribuire la TIPS directory esclusivamente alle proprie succursali.
4. Un determinato BIC compare una sola volta nella TIPS directory.
5. I titolari di un conto tecnico TIPS AS riconoscono che la [inserire nome della BC] e altre BC possono rendere pubblici i nomi e relativi BIC delle reachable party designate dai titolari di conto tecnico TIPS AS e questi ultimi assicurano che le reachable party abbiano acconsentito a tale pubblicazione.



*Articolo 10***Registro MPL**

1. Il registro (repository) centrale mobile proxy look-up (MPL) contiene la tabella di mappatura proxy — IBAN ai fini del servizio MPL.
2. Ogni proxy può essere collegato a un solo IBAN. Un IBAN può essere collegato a uno o più proxy.
3. La parte I, articolo 28 si applica ai dati contenuti nel registro MPL.

*Articolo 11***Elaborazione degli ordini di trasferimento di contante in caso di sospensione o cessazione straordinaria**

1. Al momento della cessazione della partecipazione di un titolare di conto tecnico TIPS AS a TARGET-[inserire riferimento a BC/paese], la [inserire nome della BC] non accetta nuovi ordini di trasferimento di contante verso o da parte di tale titolare di conto tecnico TIPS AS.
2. Se la partecipazione di un titolare di conti tecnici TIPS AS a TARGET-[inserire riferimento a BC/paese] è sospesa per motivi diversi da quelli specificati nella parte I, articolo 25, paragrafo 1, lettera a), [inserire nome della BC]:
 - a) respinge tutti i suoi ordini di trasferimento di contante in entrata;
 - b) respinge tutti i suoi ordini di trasferimento di contante in uscita; o
 - c) respinge gli ordini di trasferimento di contante sia in entrata che in uscita.
3. Se la partecipazione di un titolare di un conto tecnico TIPS AS a TARGET-[inserire il riferimento a BC/paese] è sospesa per i motivi di cui alla parte I, articolo 25, paragrafo 1, lettera a), la BC del titolare di conto tecnico TIPS AS sospeso respinge tutti i suoi ordini di trasferimento di contante in entrata e in uscita.
4. La [inserire nome della BC] elabora ordini di pagamento istantaneo di un titolare di conto tecnico TIPS AS la cui partecipazione a TARGET-[inserire il riferimento a BC/paese], sia stata sospesa o cessata ai sensi della parte I, articolo 25, paragrafo 1 o 2, e in relazione al quale la [inserire nome della BC] ha riservato fondi su un conto tecnico TIPS AS ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3, lettera b) prima della sospensione o cessazione.



APPENDICE I

SPECIFICHE TECNICHE PER L'ELABORAZIONE DEGLI ORDINI DI TRASFERIMENTO DI CONTANTE

In aggiunta alle Condizioni armonizzate, le seguenti regole si applicano all'elaborazione degli ordini di trasferimento di contante:

1. Test obbligatori per la partecipazione a TARGET-[inserire riferimento a BC/paese]

Prima di poter partecipare a TARGET-[inserire riferimento a BC/paese], ciascun partecipante è tenuto a superare una serie di test finalizzati a dimostrare la sua idoneità tecnica e gestionale.

2. Numeri di conto

Il conto di ciascun partecipante è identificato attraverso un numero unico di conto di massimo 34 caratteri che sarà strutturato in cinque sezioni come segue:

Nome	Numero di caratteri	Contenuto
Tipo di conto	1.	M = MCA R = RTGS DCA C = T2S DCA I = TIPS DCA T = conto tecnico RTGS AS U = sottoconto A = conto tecnico TIPS AS G = conto fondi di garanzia AS D = conto di deposito overnight X = conto di Contingency
Codice paese della banca centrale	2.	Codice paese ISO 3166-1
Codice valuta	3.	EUR
BIC	11	BIC del titolare del conto
Nome del conto	Massimo 17	Testo libero (*)

(*) Per i sottoconti la presente sezione deve iniziare con il codice AS a tre caratteri definito dalla banca centrale.

3. Regole di messaggistica in TARGET

- a) I partecipanti sono tenuti a conformarsi alle specifiche di struttura dei messaggi e di valorizzazione dei campi quali definite nella parte 3 delle pertinenti specifiche funzionali di dettaglio per gli utenti (User Detailed Functional Specifications, UDFS).
- b) A tutti i tipi di messaggi elaborati su conti MCA, RTGS DCA (compresi i sottoconti), conti tecnici RTGS AS, conti dei fondi di garanzia AS e conti T2S DCA, sono allegate Business Application Header come segue:

Tipo di messaggio	Descrizione
head.001	Business application header
head.002	Business file header



4. Tipi di messaggio elaborati in TARGET

a) I seguenti tipi di messaggio sono elaborati sugli MCA:

Tipo di messaggio	Descrizione
Administration (admi)	
admi.004	SystemEventNotification
admi.005	ReportQueryRequest
admi.007	ReceiptAcknowledgement
Cash Management (camt)	
camt.003	GetAccount
camt.004	ReturnAccount
camt.005	GetTransaction
camt.006	ReturnTransaction
camt.018	GetBusinessDayInformation
camt.019	ReturnBusinessDayInformation
camt.025	Receipt
camt.046	GetReservation
camt.047	ReturnReservation
camt.048	ModifyReservation
camt.049	DeleteReservation
camt.050	LiquidityCreditTransfer
camt.053	BankToCustomerStatement
camt.054	BankToCustomerDebitCreditNotification
Payments clearing and Settlement (pacs)	
pacs.009	FinancialInstitutionCreditTransfer
pacs.010	FinancialInstitutionDirectDebit

b) I seguenti tipi di messaggio sono elaborati sui conti RTGS DCA, e se del caso sui conti tecnici RTGS AS e sui conti dei fondi di garanzia AS:

Administration (admi)	
admi.004	SystemEventNotification
admi.005	ReportQueryRequest
admi.007	ReceiptAcknowledgement
Cash Management (camt)	
camt.003	GetAccount
camt.004	ReturnAccount
camt.005	GetTransaction
camt.006	ReturnTransaction
camt.007	ModifyTransaction
camt.009	GetLimit



camt.010	ReturnLimit
camt.011	ModifyLimit
camt.012	DeleteLimit
camt.018	GetBusinessDayInformation
camt.019	ReturnBusinessDayInformation
camt.021	ReturnGeneralBusinessInformation
camt.025	Receipt
camt.029	ResolutionOfInvestigation
camt.046	GetReservation
camt.047	ReturnReservation
camt.048	ModifyReservation
camt.049	DeleteReservation
camt.050	LiquidityCreditTransfer
camt.053	BankToCustomerStatement
camt.054	BankToCustomerDebitCreditNotification
camt.056	FItoFIPaymentCancellationRequest
Payments Clearing and Settlement (pacs)	
pacs.002	PaymentStatusReport
pacs.004	PaymentReturn
pacs.008	CustomerCreditTransfer
pacs.009	FinancialInstitutionCreditTransfer
pacs.010	FinancialInstitutionDirectDebit
Payments Initiation (pain)	
pain.998	ASInitiationStatus
pain.998	ASTransferNotice
pain.998	ASTransferInitiation

c) I seguenti tipi di messaggio sono elaborati sui conti T2S DCA:

Tipo di messaggio	Descrizione
Administration (admi)	
admi.005	ReportQueryRequest
admi.006	ResendRequestSystemEventNotification
admi.007	ReceiptAcknowledgement
Cash Management (camt)	
camt.003	GetAccount



Tipo di messaggio	Descrizione
camt.004	ReturnAccount
camt.005	GetTransaction
camt.006	ReturnTransaction
camt.009	GetLimit
camt.010	ReturnLimit
camt.011	ModifyLimit
camt.012	DeleteLimit
camt.018	GetBusinessDayInformation
camt.019	ReturnBusinessDayInformation
camt.024	ModifyStandingOrder
camt.025	Receipt
camt.050	LiquidityCreditTransfer
camt.051	LiquidityDebitTransfer
camt.052	BankToCustomerAccountReport
camt.053	BankToCustomerStatement
camt.054	BankToCustomerDebitCreditNotification
camt.064	LimitUtilisationJournalQuery
camt.065	LimitUtilisationJournalReport
camt.066	IntraBalanceMovementInstruction
camt.067	IntraBalanceMovementStatusAdvice
camt.068	IntraBalanceMovementConfirmation
camt.069	GetStandingOrder
camt.070	ReturnStandingOrder
camt.071	DeleteStandingOrder
camt.072	IntraBalanceMovementModificationRequest
camt.073	IntraBalanceMovementModificationRequestStatusAdvice
camt.074	IntraBalanceMovementCancellationRequest
camt.075	IntraBalanceMovementCancellationRequestStatusAdvice
camt.078	IntraBalanceMovementQuery
camt.079	IntraBalanceMovementQueryResponse
camt.080	IntraBalanceModificationQuery
camt.081	IntraBalanceModificationReport
camt.082	IntraBalanceCancellationQuery
camt.083	IntraBalanceCancellationReport
camt.084	IntraBalanceMovementPostingReport
camt.085	IntraBalanceMovementPendingReport



d) I seguenti tipi di messaggio sono elaborati sui conti tecnici TIPS DCA e TIPS AS:

Tipo di messaggio	Descrizione
Administration (admi)	
pacs.002	FItoFIPayment Status Report
pacs.004	PaymentReturn
pacs.008	FItoFICustomerCreditTransfer
pacs.028	FItoFIPaymentStatusRequest
Cash Management (camt)	
camt.003	GetAccount
camt.004	ReturnAccount
camt.011	ModifyLimit
camt.019	ReturnBusinessDayInformation
camt.025	Receipt
camt.029	ResolutionOfInvestigation
camt.050	LiquidityCreditTransfer
camt.052	BankToCustomerAccountReport
camt.053	BankToCustomerStatement
camt.054	BankToCustomerDebitCreditNotification
camt.056	FItoFIPaymentCancellationRequest
acmt.010	AccountRequestAcknowledgement
acmt.011	AccountRequestRejection
acmt.015	AccountExcludedMandateMaintenanceRequest
Reference data (reda)	
reda.016	PartyStatusAdviceV01
reda.022	PartyModificationRequestV01

5. Verifica di doppia immissione


Tutti gli ordini di trasferimento di contante sono soggetti a una verifica di doppia immissione, il cui obiettivo è quello di respingere gli ordini immessi più di una volta (ordini di trasferimento di contante duplicati). I dettagli figurano nella parte I, sezione 3, delle UDFS pertinenti.

6. Regole di convalida e codici di errore

La convalida dei messaggi è effettuata secondo le linee guida High Value Payments Plus (HVPS+) sulle convalide dei messaggi specificate dalla norma ISO 20022, e convalide specifiche di TARGET. Le regole di convalida dettagliate e i codici di errore sono descritti nelle rispettive parti delle UDFS come segue:

- per i conti MCA, nel capitolo 14 delle CLM UDFS;
- per i conti RTGS DCA, nel capitolo 13 delle RTGS UDFS;
- per i conti T2S DCA, nel capitolo 4.1 delle T2S UDFS.

Se per qualsiasi ragione un ordine di pagamento istantaneo o una risposta positiva al recall sono respinti, il titolare di conto TIPS DCA riceve un report sullo stato del pagamento (pacs.002), come descritto nel capitolo 4.2. delle UDFS di TIPS. Se per qualsiasi ragione un ordine di trasferimento di liquidità è respinto, il titolare del conto TIPS DCA riceve un rigetto (camt.025), come descritto nel capitolo 1.6 delle UDFS di TIPS.



7. Orari ed eventi predefiniti di regolamento

Conti RTGS DCA

- a) Per gli ordini di pagamento che utilizzano l'Earliest Debit Time Indicator, deve essere utilizzato l'elemento del messaggio «/FromTime/».
- b) Per gli ordini di pagamento che utilizzano il Latest Debit Time Indicator, sono disponibili due opzioni:
 - i) Elemento del messaggio «RejectTime»: se l'ordine di pagamento non può essere regolato entro il momento indicato per l'addebito, l'ordine di trasferimento di contante è respinto.
 - ii) elemento del messaggio «TillTime»: se l'ordine di pagamento non può essere regolato entro l'orario indicato per l'addebito, l'ordine di trasferimento di contante non è respinto ma posto nella pertinente lista d'attesa.

Per entrambe le opzioni, se un ordine di pagamento con il Latest Debit Time Indicator non è regolato 15 minuti prima dell'orario in esso indicato, è inviata automaticamente una notifica attraverso la GUI.

Conti T2S DCA

- a) Per gli ordini di trasferimento di liquidità immediati, non è richiesta alcun campo XML specifico;
- b) Gli ordini di trasferimento di liquidità predefiniti e gli ordini di trasferimento di liquidità permanenti possono essere avviati da un determinato orario o evento nella giornata di regolamento:
 - i) per il regolamento ad un orario specifico, deve essere usato il campo XML «Time(/ExctnTp/Tm/)»;
 - ii) per il regolamento al verificarsi di un evento specifico, deve essere usato il campo XML «(EventType//ExctnTp/Evt/)».
- c) il periodo di validità degli ordini di trasferimento di liquidità permanenti è definito dai seguenti campi XML: «FromDate/VldtyPrd/FrDt/» e «ToDate/VldtyPrd/ToDt/».

8. Compensazione degli ordini di trasferimento di contante su conti RTGS DCA

I controlli di compensazione e, se del caso, i controlli di compensazione estesi [entrambi i termini come definiti alle lettere a) e b)] sono effettuati su ordini di trasferimento di contante per facilitare il regolare svolgimento del regolamento.

- a) Il controllo di compensazione verifica, con riguardo al beneficiario di un ordine di trasferimento di contante, se all'inizio della lista d'attesa degli ordini di trasferimento di contante con priorità «urgente» o, in mancanza, «alta», sono presenti ordini di trasferimento di contante immessi dal beneficiario stesso e suscettibili di essere compensati con l'ordine di trasferimento di contante dell'ordinante (di seguito «ordini di trasferimento di contante in compensazione»). Se un ordine di trasferimento di contante in compensazione non offre fondi sufficienti per l'ordine di trasferimento di contante del corrispondente ordinante, si verifica se è disponibile liquidità sufficiente sul conto RTGS DCA dell'ordinante.
- b) Se il controllo di compensazione dà esito negativo, la [inserire nome della BC] può effettuare un controllo esteso di compensazione. Un controllo esteso di compensazione verifica, con riferimento al beneficiario di un ordine di trasferimento di contante, se in una qualsiasi delle liste d'attesa del beneficiario stesso sono presenti ordini di pagamento in compensazione, a prescindere dal momento in cui essi sono stati posti nella lista d'attesa. Tuttavia, se nella lista d'attesa del beneficiario sono presenti ordini di trasferimento di contante con priorità più alta diretti ad altri partecipanti a TARGET, il principio FIFO può essere derogato solo se il regolamento dell'ordine di trasferimento di contante in compensazione dà luogo ad un incremento di liquidità per il beneficiario.

9. Algoritmi di ottimizzazione su conti RTGS DCA e sottoconti

Si applicano quattro algoritmi per facilitare il regolare svolgimento del regolamento dei flussi di pagamento. Ulteriori informazioni sono disponibili nelle RTGS UDFS parte 2.

- a) In base all'algoritmo di «**ottimizzazione parziale**» la [inserire nome della BC] provvede a:
 - i) calcolare e verificare le posizioni di liquidità, i limiti e le riserve di ciascun conto RTGS DCA pertinente; e
 - ii) se la posizione di liquidità totale di uno o più conti RTGS DCA pertinenti è negativa, a stralciare singoli ordini di pagamento fino a che la posizione di liquidità totale di ciascun conto RTGS DCA pertinente è positiva.




Successivamente, la [inserire nome della BC] e le altre BC coinvolte provvedono, a condizione che vi siano fondi sufficienti, a regolare simultaneamente i pertinenti ordini di trasferimento di contante rimanenti [esclusi gli ordini di pagamento stralciati di cui al punto ii)] sui conti RTGS DCA dei partecipanti interessati.

Nell'effettuare lo stralcio di ordini di pagamento, la [inserire nome della BC] inizia dal conto RTGS DCA del partecipante la cui posizione di liquidità totale ha il saldo negativo più elevato e dall'ordine di pagamento che si trova alla fine della lista d'attesa degli ordini con priorità più bassa. Il processo di selezione opera solo per un periodo di tempo breve, da determinarsi a discrezione della [inserire nome della BC].

- b) In base all'algoritmo di «**ottimizzazione multipla**» la [inserire nome della BC]:
- i) mette a confronto coppie di conti RTGS DCA di partecipanti, al fine di determinare se vi sono ordini di pagamento in lista d'attesa che possano essere regolati a valere sulla liquidità disponibile dei due conti RTGS DCA dei partecipanti interessati e nei limiti dai medesimi fissati (iniziando dalla coppia di conti RTGS DCA che presenta la minor differenza tra gli ordini di pagamento reciprocamente rivolti), e le BC interessate scritturano tali pagamenti simultaneamente sui conti RTGS DCA dei due partecipanti; e
 - ii) se la liquidità relativa a una coppia di conti RTGS DCA come descritti al punto i) è insufficiente a coprire la posizione bilaterale, provvede a stralciare singoli ordini di pagamento fino a che non vi sia liquidità sufficiente. In tale caso, le BC coinvolte regolano i pagamenti rimanenti, esclusi quelli stralciati, simultaneamente sui conti RTGS DCA dei due partecipanti.

Effettuate le verifiche di cui ai punti da i) a ii), la [inserire nome della BC] controlla le posizioni di regolamento multilaterali (tra il conto RTGS DCA di un partecipante e i conti RTGS DCA di altri partecipanti nei confronti dei quali è stato fissato un limite multilaterale). A tal fine, la procedura descritta nei punti da i) a ii) si applica mutatis mutandis.

- c) In base all'algoritmo «**ottimizzazione parziale con sistema ancillare**» che supporta la procedura di regolamento di tipo B, la [inserire nome della BC] segue la stessa procedura prevista per l'algoritmo di ottimizzazione parziale, ma senza stralciare ordini di trasferimento AS (per un sistema ancillare che regola su base multilaterale simultanea, ossia tramite la procedura di regolamento RTGS AS di tipo B).
- d) L'algoritmo «**ottimizzazione sui sottoconti**» è utilizzato per ottimizzare il regolamento degli ordini di trasferimento AS con priorità urgente sui sottoconti dei partecipanti. Quando utilizza tale algoritmo, la [inserire nome della BC] provvede a calcolare la posizione di liquidità complessiva del sottoconto di ciascun partecipante determinando se l'aggregato di tutti gli ordini di trasferimento AS in entrata e in uscita presenti nella lista d'attesa è negativo o positivo. Se il risultato di tali calcoli e verifiche è positivo per ciascuno dei sottoconti interessati, la [inserire nome della BC] e le altre BC coinvolte regolano simultaneamente tutti i trasferimenti di contante sui sottoconti dei partecipanti interessati. Se il risultato di tali calcoli e verifiche è negativo non si procede ad alcun regolamento. Inoltre, tale algoritmo non tiene conto di alcun limite o riserva. Per ciascuna settlement bank viene calcolata la posizione totale e, se le posizioni totali per tutte le settlement bank sono coperte, tutte le operazioni sono regolate. Le operazioni che non sono coperte sono poste nuovamente in lista d'attesa.
- e) Gli ordini di trasferimento di contante immessi dopo l'avvio dell'algoritmo di ottimizzazione multipla, dell'algoritmo di ottimizzazione parziale o dell'algoritmo di ottimizzazione parziale con sistema ancillare possono comunque essere regolati immediatamente se le posizioni e i limiti dei conti RTGS DCA dei partecipanti interessati sono compatibili sia con il regolamento di tali ordini sia con il regolamento degli ordini di trasferimento di contante nella procedura di ottimizzazione in corso.
- f) L'algoritmo di ottimizzazione parziale e l'algoritmo di ottimizzazione multipla sono eseguiti in sequenza in tale ordine. Essi non sono eseguiti se è in corso la procedura di regolamento RTGS AS di tipo B.
- g) Gli algoritmi operano in maniera flessibile, con la fissazione di un lasso temporale predefinito tra l'esecuzione di diversi algoritmi, al fine di assicurare un intervallo minimo tra l'operatività di due algoritmi. La sequenza temporale è controllata automaticamente. Sono possibili interventi manuali.



- h) Finché un ordine di pagamento è inserito in un algoritmo in corso di svolgimento, non può esserne modificata la posizione nella lista d'attesa né può esserne disposta la revoca. Le richieste di revocare o di modificare la posizione di un ordine di pagamento restano in sospenso fino al completamento dell'algoritmo. Se nel corso di svolgimento dell'algoritmo l'ordine di pagamento è regolato, qualunque richiesta di revocarlo o di modificarne l'ordine di priorità è respinta. Se l'ordine di pagamento non è regolato, le richieste del partecipante sono immediatamente prese in considerazione.

10. Connettività

I partecipanti si collegano a TARGET utilizzando una delle seguenti modalità.

- a) La modalità utente-applicazione (U2A): con la modalità U2A i partecipanti si connettono tramite una GUI che permette agli utenti di svolgere attività in base ai loro rispettivi diritti di accesso. Consente agli utenti di inserire e gestire i dati di business e di recuperare le informazioni di business. Il relativo manuale per gli utenti (User Handbook, UHB) fornisce informazioni esaustive su ciascuna delle funzionalità che la rispettiva GUI offre.
- b) La modalità applicazione-applicazione (Application-to-application, A2A): con la modalità A2A applicativi software comunicano con TARGET scambiando singoli messaggi e file in base ai loro rispettivi diritti di accesso, alla sottoscrizione di messaggi e alla configurazione del routing. La comunicazione A2A si avvale di messaggi XML, utilizzando la norma ISO 20022, ove applicabile, per la comunicazione sia in entrata che in uscita.

Le modalità di connessione sono descritte più dettagliatamente nelle UDFS di ESMIG (Eurosystem Single Market Infrastructure Gateway).

11. UDFS e manuale per gli utenti (User Handbook)

Ulteriori dettagli ed esempi esplicativi delle regole di cui sopra sono contenuti nelle UDFS e nel manuale per gli utenti (User Handbook, UHB) per ciascun servizio come di volta in volta modificati e pubblicati [inserire se necessario sul sito internet di [inserire nome della BC] e] sul sito internet della BCE in inglese.



APPENDICE II

MECCANISMO DI INDENNIZZO DI TARGET

1. Principi generali


- a) In caso di malfunzionamento tecnico di TARGET, i partecipanti diretti possono presentare richieste d'indennizzo in conformità al meccanismo d'indennizzo di TARGET definito nella presente appendice.
- b) Salva diversa decisione del Consiglio direttivo della BCE, il meccanismo d'indennizzo di TARGET non si applica nel caso in cui il malfunzionamento tecnico di TARGET dipenda da eventi che sfuggono al ragionevole controllo delle BC interessate o che sono la conseguenza di atti od omissioni di terzi.
- c) L'indennizzo di cui al meccanismo d'indennizzo di TARGET costituisce l'unica procedura di indennizzo offerta in caso di malfunzionamento tecnico di TARGET. Tuttavia, i partecipanti possono avvalersi degli altri rimedi legali disponibili per far valere le proprie pretese risarcitorie. L'accettazione di un indennizzo offerto sulla base del meccanismo d'indennizzo di TARGET costituisce consenso irrevocabile del partecipante a rinunciare a qualunque ulteriore pretesa risarcitoria in relazione a quegli ordini di trasferimento di contante per i quali il partecipante accetta l'indennizzo (incluse quelle per danni indiretti) che esso possa far valere nei confronti di qualsiasi BC, e la ricezione del corrispondente pagamento a titolo d'indennizzo costituisce pieno e definitivo soddisfacimento di tutte le pretese della specie. Con riferimento a ogni ulteriore pretesa risarcitoria formulata da altri partecipanti o da terzi in relazione allo stesso ordine di trasferimento di contante o trasferimento di contante, il partecipante indennizza la BC interessata, fino ad un ammontare massimo corrispondente a quello ricevuto sulla base del meccanismo d'indennizzo di TARGET.
- d) La formulazione di un'offerta d'indennizzo non costituisce ammissione di responsabilità da parte della [inserire nome della BC] o di qualunque altra BC con riferimento a un malfunzionamento tecnico di TARGET.

2. Condizioni delle offerte d'indennizzo

- a) Un ordinante può presentare domanda di commissione amministrativa e di interessi compensativi se, a causa di un malfunzionamento di TARGET, un ordine di trasferimento di contante non è stato regolato nella giornata lavorativa in cui era stato accettato.
- b) Un beneficiario può presentare domanda di commissione amministrativa se, a causa di un malfunzionamento tecnico di TARGET, non ha ricevuto un trasferimento di contante che si aspettava di ricevere in una determinata giornata lavorativa. Il beneficiario può altresì richiedere il pagamento di interessi compensativi se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:
 - i) nel caso di partecipanti che hanno accesso alle operazioni di rifinanziamento marginale: a causa di un malfunzionamento tecnico di TARGET, un beneficiario ha fatto ricorso alle operazioni di rifinanziamento marginale; e/o
 - ii) nel caso di tutti i partecipanti: era tecnicamente impossibile ricorrere al mercato monetario ovvero tale modalità di rifinanziamento era impossibile per altri motivi oggettivamente ragionevoli.

3. Calcolo dell'indennizzo


- a) Per quanto riguarda l'offerta d'indennizzo a favore di un ordinante:
 - i) la commissione amministrativa è di 50 EUR per il primo ordine di trasferimento di contante non regolato, di 25 EUR per ciascuno dei successivi quattro ordini di trasferimento di contante non regolati e di 12,50 EUR per ciascuno degli ulteriori ordini di trasferimento di contante non regolati. La commissione amministrativa è calcolata separatamente riguardo a ciascun beneficiario;
 - ii) gli interessi compensativi sono determinati applicando un tasso di riferimento da determinarsi su base giornaliera. Tale tasso di riferimento è quello minore tra il tasso euro short term reference rate (€STR) e il tasso di rifinanziamento marginale. Il tasso di riferimento si applica sull'importo dell'ordine di trasferimento di contante non regolato in conseguenza del malfunzionamento tecnico di TARGET per ciascuna giornata del periodo compreso tra la data dell'effettiva immissione dell'ordine di trasferimento di contante ovvero dell'immissione prevista, se si tratta di un ordine di trasferimento di contante di cui al paragrafo 2, lettera b), punto ii), e la data nella quale l'ordine di trasferimento di contante è stato, o avrebbe potuto essere, regolato con successo. Interessi o addebiti derivanti dal deposito presso l'Eurosistema di eventuali ordini di trasferimento di contante non regolati sono dedotti dall'importo dell'indennizzo o si sommano ad esso, secondo il caso;



- iii) non è corrisposto alcun interesse compensativo se, e nei limiti in cui, i fondi derivanti da ordini di trasferimento di non regolati sono stati collocati sul mercato o utilizzati per adempiere agli obblighi di riserva.
- b) Per quanto riguarda l'offerta d'indennizzo a favore di un beneficiario:
 - i) la commissione amministrativa è di 50 EUR per il primo ordine di trasferimento di contante non regolato, di 25 EUR per ciascuno dei successivi quattro ordini di trasferimento di contante non regolati e di 12,50 EUR per ciascuno degli ulteriori ordini di trasferimento di contante non regolati. La commissione amministrativa è calcolata separatamente con riguardo a ciascun ordinante;
 - ii) per il calcolo degli interessi compensativi si applica il metodo di cui alla lettera a), punto ii), salvo che l'interesse compensativo è determinato applicando un tasso pari alla differenza tra il tasso di rifinanziamento marginale e il tasso di riferimento, ed è calcolato sull'ammontare di ciascuna operazione di rifinanziamento marginale a cui si sia fatto ricorso a causa di un malfunzionamento tecnico di TARGET.

4. Norme procedurali

- a) Le richieste d'indennizzo si presentano utilizzando il modulo disponibile sul sito internet della [inserire nome della BC] in inglese (cfr. [inserire l'indirizzo internet della BC]). Gli ordinanti devono presentare un modulo di richiesta separato per ogni singolo beneficiario e i beneficiari devono presentare un modulo di richiesta separato per ogni singolo ordinante. A supporto delle informazioni indicate nel modulo di richiesta, deve essere fornita ogni ulteriore necessaria informazione e documentazione. Con riferimento a un determinato pagamento o ordine di pagamento può essere presentata una sola richiesta d'indennizzo.
- b) I moduli per la richiesta d'indennizzo devono essere presentati alla [inserire nome BC] entro quattro settimane dal verificarsi di un malfunzionamento tecnico di TARGET. Ogni ulteriore informazione o prova richiesta dalla [inserire nome BC] deve essere fornita entro due settimane dal momento della presentazione di tale richiesta.
- c) La [inserire nome BC] esamina le richieste e le trasmette alla BCE. Salva diversa decisione adottata dal Consiglio direttivo della BCE e comunicata ai partecipanti, tutte le richieste ricevute sono esaminate non oltre 14 settimane successive al verificarsi del malfunzionamento tecnico di TARGET.
- d) La [inserire nome della BC] comunica l'esito dell'esame di cui alla lettera c) ai partecipanti interessati. Se tale esito dà luogo a un'offerta d'indennizzo, i partecipanti interessati devono accettare o rifiutare tale offerta, con riferimento a ogni singolo ordine di trasferimento di contante cui la richiesta si riferisce, entro quattro settimane dalla comunicazione dell'offerta stessa, sottoscrivendo una lettera standard d'accettazione (utilizzando il facsimile disponibile sul sito internet della [inserire nome della BC] (si veda [inserire indirizzo internet della BC])). In caso di mancata ricezione di tale lettera da parte della [inserire nome BC] entro il termine di quattro settimane, l'offerta di indennizzo si intenderà rifiutata dai partecipanti interessati.
- e) La [inserire nome della BC] effettua il pagamento dell'indennizzo dopo aver ricevuto dal partecipante la lettera di accettazione dell'indennizzo. Al pagamento dell'indennizzo non si applicano interessi.



APPENDICE III

FAC-SIMILE DEI CAPACITY E COUNTRY OPINION

Fac-simile dei capacity opinion per i partecipanti a TARGET

[Inserire il nome della BC]

[indirizzo]

Partecipazione al [nome del sistema]

[luogo]

[data]

Egregio signore o gentile signora,

quali consulenti legali [interni o esterni] di [specificare il nome del partecipante o della succursale del partecipante], ci è stato richiesto di formulare il presente parere sugli aspetti di natura legale che secondo l'ordinamento di [giurisdizione ove il partecipante ha la sede legale; di seguito «giurisdizione»], rilevano ai fini della partecipazione di [specificare il nome del partecipante] (di seguito «partecipante») nel [nome del sistema componente di TARGET] (di seguito il «sistema»).

Il presente parere è formulato avuto esclusivo riguardo alle disposizioni della normativa in vigore in [giurisdizione] alla data del parere. Ai fini del presente parere non è stata condotta alcuna indagine relativa alla normativa in vigore in altre giurisdizioni e non si formula al riguardo, neppure implicitamente, alcuna valutazione. Ogni dichiarazione e valutazione di seguito espressa si applica nella stessa misura e con la stessa efficacia in base al diritto di [inserire nome della giurisdizione], indipendentemente dal fatto che il partecipante, nell'immettere ordini di trasferimento di contante e nel ricevere trasferimenti di contante, agisca attraverso la sua direzione generale ovvero una o più succursali insediate nell'ambito o fuori della giurisdizione di [inserire giurisdizione].

I. DOCUMENTI ESAMINATI

Ai fini del presente parere, abbiamo esaminato:

- 1) una copia autenticata dei [specificare i documenti pertinenti relativi alla costituzione] del partecipante, quali risultano in vigore alla presente data;
- 2) [se applicabile] un estratto del [pertinente registro delle imprese] e [se applicabile] [del registro degli enti creditizi o analogo registro];
- 3) [nella misura in cui sia applicabile] copia del provvedimento o altra certificazione che attesti l'autorizzazione del partecipante a prestare servizi bancari, di investimento, di trasferimento fondi o altri servizi finanziari in linea con i criteri di accesso per la partecipazione a TARGET in [giurisdizione];
- 4) [qualora applicabile] una copia di una decisione adottata il [inserire la data] dal consiglio di amministrazione o dal competente organo direttivo del partecipante, comprovante la volontà del partecipante di accettare i documenti del sistema, come di seguito definiti; e
- 5) [specificare tutte le procure e gli altri documenti che conferiscano o comprovino i necessari poteri rappresentativi della persona o delle persone che sottoscrivono in nome del partecipante i pertinenti documenti del sistema (come di seguito definiti)];

e tutti gli altri documenti relativi alla costituzione, ai poteri e alle autorizzazioni del partecipante necessari o utili a formulare il presente parere (di seguito «documenti del partecipante»).

Ai fini del presente parere, abbiamo altresì esaminato:

- 1) Le [inserire il riferimento alle disposizioni di attuazione delle **Condizioni armonizzate per la partecipazione a TARGET**] per il sistema, emanate in [inserire la data] (di seguito «norme»); e
- 2) [...].

Le norme e il [...] saranno di seguito denominati «documenti del sistema» (e, quando considerati unitamente ai documenti del partecipante, «documentazione»).



II. PRESUPPOSTI

Ai fini del presente parere, in relazione alla documentazione, si è presunto che:

- 1) i documenti del sistema che ci sono stati forniti siano originali o copie conformi all'originale;
- 2) le previsioni di cui alla documentazione di sistema e i diritti e gli obblighi ivi stabiliti siano validi e giuridicamente vincolanti ai sensi della normativa in vigore in [inserire riferimento allo Stato membro del sistema], dal quale saranno espressamente disciplinati, e la legge in vigore in [inserire riferimento allo Stato membro del sistema] ammette che essa possa essere scelta quale legge applicabile alla documentazione di sistema di [inserire riferimento allo Stato membro del sistema];
- 3) la documentazione del partecipante rientri nella capacità e nei poteri delle parti interessate e sia stata validamente autorizzata, adottata o stipulata e, laddove necessario, consegnata dalle stesse; e
- 4) i documenti del partecipante siano vincolanti per le parti alle quali sono destinati e non vi sia stata nessuna violazione delle previsioni in essi contenute.

III. PARERI RIGUARDANTI IL PARTECIPANTE

- A. Il partecipante è una società debitamente costituita e registrata o, in alternativa, debitamente costituita o organizzata secondo l'ordinamento [giurisdizione].
- B. Il partecipante possiede tutti i poteri societari richiesti per esercitare i diritti e adempiere agli obblighi previsti dai documenti del sistema al quale partecipa.
- C. L'esercizio e l'adempimento da parte del partecipante dei diritti e degli obblighi previsti dai documenti del sistema del quale il partecipante è parte non costituisce in alcun modo violazione di alcuna disposizione di legge o regolamento di [giurisdizione] applicabile al partecipante o ai documenti del partecipante.
- D. Nessuna ulteriore autorizzazione, approvazione, consenso, documentazione, registrazione, autenticazione o altra certificazione rilasciata da un tribunale o un'autorità pubblica, giudiziaria o amministrativa competente in [giurisdizione] è richiesta al partecipante in relazione all'adozione, alla validità o all'efficacia di alcuno dei documenti del sistema ovvero all'esercizio o all'adempimento dei diritti e delle obbligazioni ivi previste.
- E. Il partecipante ha posto in essere tutti gli adempimenti societari e le altre azioni necessari secondo il diritto di [giurisdizione] per assicurare che gli obblighi previsti dai documenti del sistema siano legittimi, validi e vincolanti.

Il presente parere è formulato alla data in esso indicata ed è destinato unicamente a [inserire il nome della BC] e al [partecipante]. Nessun altro soggetto può fare affidamento sul presente parere e il suo contenuto non può essere divulgato a persone diverse dai suddetti destinatari e dai loro consulenti legali senza il nostro preventivo consenso scritto, a eccezione della Banca centrale europea e delle banche centrali nazionali del Sistema europeo di banche centrali [e [la banca centrale nazionale/le competenti autorità di regolamentazione] in [giurisdizione]].

In fede,

[firma]

Fac-simile per i country opinion dei partecipanti a TARGET non rientranti nel SEE

[Inserire il nome della BC]

[indirizzo]


[nome del sistema]

[ubicazione],

[data]

Egregio signore o gentile signora,

quali consulenti legali [esterni] di [specificare il nome del partecipante o della succursale del partecipante] (di seguito «partecipante»), ci è stato richiesto di formulare il presente parere sugli aspetti di natura legale di [giurisdizione] ove il partecipante è insediato; di seguito «giurisdizione», secondo l'ordinamento [giurisdizione], ai fini della partecipazione del partecipante in un sistema componente di TARGET (di seguito «sistema»). I riferimenti di cui al presente parere alla normativa vigente in [giurisdizione] comprendono tutte le disposizioni regolamentari applicabili in [giurisdizione].



Formuliamo in questa sede un parere secondo il diritto di [giurisdizione] con particolare riferimento al partecipante insediato fuori da [inserire riferimento allo Stato membro del sistema] in merito ai diritti e agli obblighi derivanti dalla partecipazione al sistema, come presentati nei documenti del sistema, come in seguito definiti.

Il presente parere è formulato avuto esclusivo riguardo alle disposizioni della normativa in vigore in [giurisdizione] alla data del parere. Ai fini del presente parere non è stata condotta alcuna indagine relativa alla normativa in vigore in altre giurisdizioni e non si formula al riguardo, neppure implicitamente, alcuna valutazione. Si è presunto che nessuna disposizione di ordinamenti terzi influisca sul presente parere.

1. DOCUMENTI ESAMINATI

Ai fini del presente parere abbiamo esaminato la documentazione di seguito elencata e quella ulteriore che abbiamo ritenuto necessario o opportuno esaminare:

- 1) Le [inserire il riferimento alle disposizioni di attuazione delle **Condizioni armonizzate per la partecipazione a TARGET**] per il sistema, emanate in [inserire la data] (di seguito «norme»); e
- 2) ogni altro documento che disciplina il sistema e/o il rapporto tra il partecipante e altri partecipanti al sistema, e tra i partecipanti al sistema e la/il [inserire il nome della BC].

Le norme e il/i [...] sono di seguito denominati la «documentazione di sistema».

2. PRESUPPOSTI

Nel formulare il presente parere, in relazione alla documentazione di sistema, si è presunto che:

- 1) la documentazione di sistema rientri nella capacità e nei poteri delle parti interessate e sia stata validamente autorizzata, adottata o stipulata e, laddove necessario, consegnata dalle stesse;
- 2) le previsioni di cui alla documentazione di sistema e i diritti e gli obblighi ivi stabiliti siano validi e giuridicamente vincolanti ai sensi della normativa in vigore in [inserire il riferimento allo Stato membro del sistema], dal quale saranno espressamente disciplinati, e la normativa in vigore in [inserire il riferimento allo Stato membro del sistema] ammetta che possa essere scelta quale legge applicabile alla documentazione di sistema la normativa in vigore in [inserire il riferimento allo Stato membro del sistema];
- 3) i partecipanti al sistema attraverso i quali gli ordini di trasferimento di contante sono inviati o i trasferimenti di contante sono ricevuti, o attraverso i quali i diritti e gli obblighi di cui ai documenti del sistema sono esercitati o adempiuti, siano autorizzati ad erogare servizi di trasferimento fondi in tutte le giurisdizioni interessate; e
- 4) i documenti a noi forniti in copia o come fac-simile siano conformi agli originali.

3. PARERE

Sulla base di quanto precede e tutto ciò fatto salvo; fatti altresì salvi in ogni caso i punti in appresso elencati, siamo del parere che:

3.1. Aspetti giuridici specifici del paese [per quanto rileva]

Le seguenti caratteristiche della legislazione di [giurisdizione] sono compatibili con gli obblighi del partecipante derivanti dai documenti del sistema e in nessun caso le annullano: [elenco degli aspetti giuridici specifici del paese].

3.2. Questioni generali sull'insolvenza

3.2.a. Tipi di procedure di insolvenza

Gli unici tipi di procedure di insolvenza (ivi compresa la procedura di concordato o di riabilitazione), che ai fini del presente parere comprendono tutte le procedure che riguardano le attività del partecipante o qualunque succursale esso abbia in [giurisdizione], alle quali partecipante può essere sottoposto in [giurisdizione], sono le seguenti: [elencare le procedure nella lingua originale con la traduzione in inglese] (nel loro insieme denominate «procedure di insolvenza»).



In aggiunta alle procedure di insolvenza, il partecipante, qualunque sua attività o qualsiasi succursale esso possa avere in [giurisdizione] possono essere sottoposti in [giurisdizione] a [elencare, nella lingua originale con la traduzione in inglese, ogni moratoria, curatela fallimentare applicabile, o ogni altra procedura per effetto della quale i pagamenti a favore del partecipante e/o effettuati dal medesimo possono essere sospesi, ovvero per effetto della quale possono essere imposte limitazioni in relazione a tali pagamenti, o procedure simili] (di seguito nel loro insieme denominate «procedure»).

3.2.b. Accordi in tema d'insolvenza

[giurisdizione] o certe ripartizioni politiche all'interno di [giurisdizione], come specificate, è/sono parte dei seguenti accordi in materia d'insolvenza: [specificare, qualora applicabile, quali hanno o possono avere un effetto sul presente parere].

3.3. Efficacia dei documenti del sistema

Subordinatamente a quanto previsto nei punti di seguito indicati, tutte le disposizioni dei documenti di sistema saranno vincolanti ed efficaci in conformità dei termini degli stessi secondo il diritto di [giurisdizione], in particolare nel caso di apertura di procedure di insolvenza o di procedure nei confronti del partecipante.

In particolare, siamo del parere che:

3.3.a. Trattamento degli ordini di trasferimento di contante

Le disposizioni relative al trattamento degli ordini di trasferimento di contante [inserire le pertinenti disposizioni di attuazione degli articoli 17 e 18 della parte I dell'allegato I, degli articoli da 4 a 7 e 9 della parte II dell'allegato I, degli articoli da 5 a 10 e da 14 a 17 della parte III dell'allegato I, degli articoli 4 e da 6 a 7 della parte IV dell'allegato I, degli articoli 6 e 10 della parte V dell'allegato I] sono valide ed efficaci. In particolare, tutti gli ordini di trasferimento di contante trattati conformemente a tali sezioni saranno validi, vincolanti e definitivi secondo il diritto di [giurisdizione]. La disposizione delle norme che specifica il momento preciso nel quale gli ordini di trasferimento di contante immessi dal partecipante nel sistema diventano definitivi e irrevocabili ([inserire la pertinente disposizione di attuazione dell'articolo 18 della parte I dell'allegato I]) è valida, vincolante ed efficace secondo l'ordinamento [giurisdizione].

3.3.b. Potere di [inserire il nome della BC] di adempiere le proprie funzioni

L'apertura di una procedura di insolvenza o di una procedura nei confronti del partecipante non avrà effetto sull'autorità e sui poteri di [inserire il nome della BC] risultanti dai documenti del sistema. [Specificare [nella misura in cui sia applicabile] che: lo stesso parere è applicabile altresì nei confronti di ogni altro soggetto che fornisce direttamente servizi ai partecipanti, necessari per la partecipazione al sistema, per esempio l'NSP di TARGET.]

3.3.c. Rimedi in caso di default

[Qualora applicabili al partecipante, le disposizioni contenute in [elenco delle sezioni] delle norme che riguardano l'immediato adempimento delle obbligazioni che non sono ancora scadute, la compensazione dei crediti per l'utilizzo dei depositi del partecipante, l'escussione di un pegno, la sospensione e la risoluzione della partecipazione, la richiesta di interessi di mora e la risoluzione di accordi e transazioni ([inserire altre pertinenti clausole delle norme o dei documenti del sistema]) sono valide ed efficaci secondo l'ordinamento [giurisdizione].]

3.3.d. Sospensione e cessazione

Qualora applicabili al partecipante, le disposizioni contenute in [elenco delle sezioni] delle norme (in relazione alla sospensione e cessazione della partecipazione al sistema del partecipante a seguito dell'apertura di procedure di insolvenza o di procedure o al verificarsi di eventi di default, come definiti nei documenti del sistema, o qualora il partecipante generi qualunque tipo di rischio sistemico ovvero abbia gravi problemi operativi) sono valide ed efficaci secondo il diritto [giurisdizione].

3.3.e. Penali

Qualora applicabili al partecipante, le disposizioni contenute in [elenco delle sezioni] delle norme relative alle penali applicate a un partecipante che non è in grado di rimborsare entro i termini stabiliti, ove applicabile, il credito infragiornaliero o il credito overnight, sono valide ed efficaci secondo il diritto [giurisdizione].



3.3.f. *Cessione di diritti e obblighi*

I diritti e gli obblighi del partecipante non possono essere ceduti, modificati o altrimenti trasferiti dal partecipante a terzi senza il preventivo consenso scritto di [inserire il nome della BC].

3.3.g. *Scelta della normativa applicabile e giurisdizione*

Le disposizioni di cui alle [elenco delle sezioni] delle norme, e in particolare quelle relative alla normativa applicabile, alla risoluzione delle controversie, al foro competente e alle notifiche sono valide ed azionabili secondo la normativa vigente in [giurisdizione].

3.4. **Pagamenti preferenziali annullabili**

Siamo del parere che nessun obbligo derivante dai documenti del sistema, il suo adempimento ovvero il suo rispetto prima dell'apertura di una procedura di insolvenza o di una procedura nei confronti del partecipante possano essere revocati, nell'ambito di tali procedure, come preferenziali, o come negozi annullabili o altrimenti, secondo il diritto di [giurisdizione].

In particolare, e senza limitazione di quanto precede, esprimiamo tale parere in relazione a qualunque ordine di trasferimento di contante immesso da qualsivoglia partecipante al sistema. In particolare, siamo del parere che le disposizioni di cui alle [elenco delle sezioni] delle norme che sanciscono la definitività e l'irrevocabilità degli ordini di trasferimento di contante siano valide e azionabili e che un ordine di trasferimento di contante immesso da qualunque partecipante e trattato in conformità alle [elenco delle sezioni] delle norme non possa essere revocato, nell'ambito di una procedura di insolvenza o altra procedura, in quanto preferenziale, o in quanto negozio annullabile o altrimenti secondo la normativa in vigore in [giurisdizione].

3.5. **Sequestro**

Qualora un creditore del partecipante richieda un ordine di sequestro (ivi compreso qualunque ordine di congelamento, ordine di sequestro conservativo o qualunque altra procedura di diritto pubblico o di diritto privato diretta a proteggere l'interesse pubblico o i diritti dei creditori del partecipante) — di seguito denominato «sequestro» — secondo il diritto di [giurisdizione] da parte di un tribunale o di un'autorità governativa, giudiziaria o pubblica competente in [giurisdizione], siamo del parere che [inserire l'analisi e la discussione].

3.6. **Garanzie [ove applicabile]**

3.6.a. *Cessione di diritti o attività in deposito a scopo di garanzia, pegno e/o operazione pronti contro termine*

Le cessioni a scopo di garanzia saranno valide e azionabili secondo il diritto di [giurisdizione]. Specificamente, la costituzione e la realizzazione di un pegno o di un'operazione pronti contro termine secondo [inserire il riferimento al corrispondente accordo con la BC] saranno validi ed efficaci secondo la normativa vigente in [giurisdizione].

3.6.b. *Priorità dell'interesse dei cessionari, creditori pignorati o acquirenti in pronti contro termine su quello di altri aventi diritto*

Nell'ipotesi di procedure di insolvenza o di procedure nei confronti del partecipante, i diritti o le attività cedute ai fini di garanzia o costituite in pegno dal partecipante a favore di [inserire il nome della BC] o di altri partecipanti al sistema, godranno di priorità nel pagamento rispetto ai crediti di tutti gli altri creditori del partecipante e non saranno soggetti a prelazione o a creditori privilegiati.

3.6.c. *Titolo per l'escussione della garanzia*

Anche nell'ipotesi di procedure di insolvenza o di procedure nei confronti del partecipante, gli altri partecipanti al sistema e la [inserire nome della BC] quali [cessionari, creditori pignorati o acquirenti in pronti contro termine, a seconda del caso] saranno ancora liberi di escutere e riscuotere i diritti o le attività del partecipante attraverso l'azione di [inserire nome della BC] ai sensi delle norme.



3.6.d. *Requisiti di forma e registrazione*

Non esistono requisiti di forma per la cessione a scopo di garanzia o per la costituzione e l'esecuzione di un pegno o di un pronti contro termine sui diritti o attività del partecipante e non è necessario che [la cessione in garanzia, il pegno o il pronti contro termine, a seconda del caso], o nessun elemento di tali [cessioni, pegni o pronti contro termine, a seconda del caso] sia registrato o archiviato presso un tribunale o un'autorità governativa, giudiziaria o pubblica competente in [giurisdizione]

3.7. **Succursali [in quanto applicabile]**

3.7.a. *Il parere si applica all'attività mediante succursali*

Ogni dichiarazione e parere suesposto con riferimento al partecipante è valida in tutti i suoi contenuti secondo il diritto di [giurisdizione] nelle situazioni in cui il partecipante agisce attraverso una o più delle sue succursali insediate all'esterno di [giurisdizione].

3.7.b. *Conformità alla normativa*

Né l'esecuzione e adempimento dei diritti e degli obblighi di cui ai documenti del sistema, né l'immissione, la trasmissione o la ricezione di ordini di trasferimento di contante da parte di una succursale del partecipante costituiranno in alcun modo violazione del diritto di [giurisdizione].


3.7.c. *Autorizzazioni necessarie*

Né l'esecuzione e adempimento di diritti e obbligazioni secondo i documenti del sistema, né l'immissione, la trasmissione o la ricezione di ordini di trasferimento di contante da parte di una succursale del partecipante richiederanno alcuna ulteriore autorizzazione, approvazione, consenso, archiviazione, registrazione, autenticazione notarile o altra certificazione di o presso tribunali o autorità governative, giudiziarie o pubbliche che siano competenti in [giurisdizione].

Le valutazioni espresse nel presente parere sono formulate alla data in esso indicata e sono destinate esclusivamente a [inserire nome della BC] e al [partecipante]. Nessun altro soggetto può fare affidamento sul presente parere e il suo contenuto non può essere divulgato a persone diverse dai suddetti destinatari e dai loro consulenti legali senza il nostro preventivo consenso scritto, a eccezione della Banca centrale europea e delle banche centrali nazionali del Sistema europeo di banche centrali [e [la banca centrale nazionale/le competenti autorità di regolamentazione] in [giurisdizione]].

In fede,

[firma]



APPENDICE IV

PROCEDURE DI BUSINESS CONTINUITY E DI CONTINGENCY

1. DISPOSIZIONI GENERALI

La presente appendice definisce gli accordi tra la [inserire nome della BC] e i partecipanti, o i sistemi ancillari, nel caso in cui TARGET o uno o più NSP siano affetti da malfunzionamenti o danneggiati da eventi esterni di natura straordinaria, o se il malfunzionamento riguarda un partecipante o un sistema ancillare.

Nella presente appendice, tutti i riferimenti a orari specifici devono intendersi riferiti all'ora locale presso la sede della BCE.

Le disposizioni di cui alla presente sezione 1 si applicano ai conti MCA, ai conti RTGS DCA e ai loro sottoconti, ai conti tecnici RTGS AS, ai conti T2S DCA, ai conti TIPS DCA e ai conti tecnici TIPS AS.

1.1. Procedure di business continuity e di contingency

- a) Nel caso in cui si verifichi un evento esterno eccezionale e/o vi sia un guasto di TARGET e/o vi sia un guasto di uno o più NSP tali da incidere sulla normale operatività di TARGET, la [inserire nome della BC] è legittimata ad adottare procedure di business continuity e di contingency.
- b) Le principali procedure di business continuity e di contingency disponibili in TARGET sono le seguenti:
 - i) trasferimento dell'operatività di TARGET su un sito alternativo;
 - ii) modifica della giornata operativa di TARGET;
- c) La [inserire nome della BC] ha piena discrezionalità nel decidere se attivare procedure di business continuity e di contingency e quale di tali procedure utilizzare.

1.2. Comunicazione di incidente

Se si verifica un evento descritto al paragrafo 1.1, lettera a), questo è comunicato ai partecipanti tramite il sito internet della BCE, se disponibile, tramite la o le GUI e, se del caso, attraverso i canali di comunicazione nazionali. In particolare, le comunicazioni ai partecipanti includono le seguenti informazioni:


- i) una descrizione dell'evento e del suo impatto su TARGET;
- ii) il momento in cui è prevista la risoluzione dell'evento (se noto);
- iii) informazioni sulle misure (eventualmente) già adottate;
- iv) raccomandazioni ai partecipanti (se del caso).
- v) la marcatura temporale della comunicazione e l'indicazione di quando sarà fornito un aggiornamento.

1.3. Modifica degli orari di operatività

- a) In caso di modifica della giornata operativa di TARGET come disposto alla parte I, articolo 19, paragrafo 2, delle presenti Condizioni la [inserire nome della BC] può ritardare gli orari limite (cut-off time) di TARGET per una data giornata lavorativa o ritardare l'inizio della giornata lavorativa successiva, o modificare la tempistica di qualsiasi altro evento elencato nell'appendice V.
- b) I cut-off time di TARGET per una data giornata lavorativa possono essere ritardati se un guasto di TARGET si è verificato durante quella giornata, ma è stato risolto prima delle 18:00. Tale posticipo dell'orario di chiusura normalmente non dovrebbe eccedere le due ore ed è annunciato ai partecipanti il prima possibile.
- c) Una volta annunciato un posticipo degli orari limite di TARGET, esso può essere ulteriormente prorogato, ma non può essere revocato.

1.4. Altre disposizioni

- a) In caso di guasto relativo alla [inserire nome della BC], alcune o tutte le funzioni tecniche di quest'ultima relative a TARGET-[inserire riferimento a BC/paese] possono essere svolte da altre BC dell'Eurosistema o dalle BCN di Livello 3 per suo conto.



- b) La [inserire nome della BC] può richiedere che i partecipanti prendano parte a test periodici o straordinari delle procedure di business continuity e di contingency, a iniziative di formazione o a qualunque altra iniziativa preventiva, secondo quanto ritenuto necessario dalla [inserire nome della BC]. Qualunque onere relativo ai test o ad altre iniziative è a carico esclusivo dei partecipanti.

2. PROCEDURE DI BUSINESS CONTINUITY E DI CONTINGENCY (RTGS DCA E PROCEDURE DI REGOLAMENTO RTGS AS)

Oltre alle disposizioni di cui alla sezione 1, le disposizioni di cui alla presente sezione 2 si applicano in particolare ai titolari di conti RTGS DCA e ai sistemi ancillari che si avvalgono delle procedure di regolamento RTGS AS.

2.1. Trasferimento dell'operatività di TARGET su un sito alternativo

- a) Il trasferimento dell'operatività di TARGET su un sito alternativo, di cui al paragrafo 1.1, lettera b), punto i), può avvenire in un luogo all'interno della stessa regione o in un'altra regione.
- b) Nel caso in cui l'operatività di TARGET sia trasferita in un'altra regione, i partecipanti: i) si astengono dall'inviare nuovi ordini di trasferimento di contante a TARGET; ii) su richiesta della [inserire nome della BC], effettuano una riconciliazione; iii) ripresentano gli ordini di trasferimento di contante identificati come mancanti; e iv) forniscono alla [inserire nome della BC] tutte le informazioni pertinenti al riguardo.
- c) La [inserire nome della BC] può intraprendere ulteriori azioni, compresi l'addebito e l'accredito dei conti dei partecipanti al fine di ripristinare lo stato dei conti di tali partecipanti precedente al trasferimento.

2.2. Modifica degli orari di operatività

- a) Se [inserire nome della BC] ritarda la chiusura di TARGET come previsto al paragrafo 1.3 prima delle 16:50, di norma dovrebbe rimanere in vigore il periodo minimo di un'ora tra il cut-off time per gli ordini di pagamento della clientela e quelli interbancari.
- b) I sistemi ancillari sono tenuti ad aver stabilito i mezzi per far fronte ai casi in cui l'orario di riapertura è ritardato a causa di un guasto di TARGET verificatosi il giorno precedente.

2.3. Elaborazione in contingency

- a) Ogni qualvolta lo ritenga necessario, la [inserire nome della BC] avvia l'elaborazione in contingency degli ordini di trasferimento di contante utilizzando la Contingency Solution di TARGET o altri mezzi. In tali casi, l'elaborazione in contingency è effettuata nei limiti della massima diligenza possibile («on a best effort basis»). La [inserire nome della BC] informa i propri partecipanti dell'avvio dell'elaborazione in contingency tramite qualunque mezzo di comunicazione disponibile.
- b) Nell'elaborazione in contingency con l'utilizzo della Contingency Solution di TARGET, gli ordini di trasferimento di contante sono immessi dai titolari di conti RTGS DCA e autorizzati dalla [inserire nome della BC]. La [inserire nome della BC] può, in via eccezionale, immettere ordini di trasferimento di contante anche manualmente per conto dei partecipanti. Inoltre, il sistema ancillare può inviare file contenenti istruzioni di pagamento nell'ambito della procedura di regolamento RTGS AS di tipo A, che il sistema ancillare autorizza la [inserire nome della BC] a caricare nella Contingency Solution.
- c) I seguenti ordini di trasferimento di contante sono considerati «molto critici» e la [inserire nome della BC] fa quanto ragionevolmente possibile per procedere alla loro elaborazione in situazioni di contingency senza indebito ritardo:
- i) pagamenti relativi al regolamento delle operazioni di CLS Bank International trattate con CLSSettlement;
 - ii) richieste di margini delle controparti centrali.
- d) ordini di trasferimento di contante diversi da quelli elencati alla lettera c) e necessari per evitare il rischio sistemico, sono considerati «critici» e la [inserire nome della BC] può decidere di avviare l'elaborazione in contingency in relazione ad essi. Gli ordini di trasferimento di contante critici comprendono, a titolo semplificativo:
- i) ordini di trasferimento di contante relativi al regolamento di altri sistemi di pagamento di importanza sistemica quali definiti nel regolamento (UE) n. 795/2014 (BCE/2014/28);



- ii) ordini di trasferimento di liquidità verso conti T2S DCA o TIPS DCA;
- iii) ordini di trasferimento di liquidità indispensabili per l'esecuzione degli ordini di trasferimento di contante molto critici di cui alla lettera c) o per altri ordini critici di trasferimento di contante.
- e) Anche gli ordini di trasferimento di contante che sono stati inviati a TARGET-[inserire riferimento a BC/paese] prima dell'avvio dell'elaborazione in contingency, ma che sono in lista d'attesa, possono essere sottoposti a elaborazione in contingency. In tali casi la [inserire nome della BC] si adopera per evitare la doppia elaborazione degli ordini di trasferimento di contante, fermo restando che, in caso di doppia elaborazione, i partecipanti ne sopportano il rischio.
- f) Per l'elaborazione in contingency utilizzando la Contingency Solution di TARGET, i partecipanti prestano attività idonee a garanzia. Durante l'elaborazione in contingency, gli ordini di trasferimento di contante in entrata possono essere utilizzati per finanziare ordini di trasferimento di contante in uscita.

2.4. Guasti connessi ai partecipanti

- a) Nel caso in cui un partecipante abbia una criticità o un problema che gli impedisca di inviare ordini di trasferimento di contante a TARGET, risolve la criticità o il problema con i propri mezzi. In particolare, un partecipante può utilizzare qualsiasi soluzione interna a sua disposizione, la funzionalità GUI per elaborare trasferimenti di liquidità e ordini di pagamento o utilizzare la funzionalità di backup tramite la GUI.
- b) Se i mezzi di soluzione e/o le soluzioni o le funzionalità di cui alla lettera a) utilizzati dal partecipante sono esauriti o insufficienti, il partecipante può allora richiedere l'assistenza dalla [inserire nome della BC] e la [inserire nome della BC] fornisce tale assistenza nei limiti della massima diligenza possibile («on a best effort basis»). La [inserire nome della BC] decide quale assistenza offrire al partecipante.
- c) [Inserire se del caso, ulteriori procedure di contingency dettagliate relative ai sistemi ancillari sono descritte negli accordi bilaterali tra la [inserire nome della BC] e il sistema ancillare interessato].

3. PROCEDURE DI BUSINESS CONTINUITY E DI CONTINGENCY (conto MCA)

Oltre alle disposizioni di cui alla sezione 1, le disposizioni della presente sezione 3 si applicano specificamente ai titolari di conto MCA.

3.1. Trasferimento dell'operatività di TARGET su un sito alternativo

- a) Il trasferimento dell'operatività di TARGET su un sito alternativo, di cui al paragrafo 1.1, lettera b), punto i), può avvenire in un luogo all'interno della stessa regione o in un'altra regione.
- b) Nel caso in cui l'operatività di TARGET sia trasferita in un'altra regione, i partecipanti: i) si astengono dall'inviare nuovi ordini di trasferimento di contante a TARGET; ii) su richiesta della [inserire nome della BC], effettuano una riconciliazione; iii) ripresentano gli ordini di trasferimento di contante identificati come mancanti; e iv) forniscono alla [inserire nome della BC] tutte le informazioni pertinenti al riguardo.
- c) La [inserire nome della BC] può intraprendere ulteriori azioni, compresi l'addebito e l'accredito dei conti dei partecipanti al fine di ripristinare lo stato dei conti di tali partecipanti precedente al trasferimento.

3.2. Elaborazione in contingency

- a) Ogni qualvolta lo ritenga necessario, la [inserire nome della BC] avvia l'elaborazione in contingency degli ordini di trasferimento di contante utilizzando la Contingency Solution di TARGET o altri mezzi. In tali casi, l'elaborazione in contingency è effettuata nei limiti della massima diligenza possibile («on a best effort basis»). La [inserire nome della BC] informa i propri partecipanti dell'avvio dell'elaborazione in contingency tramite qualunque mezzo di comunicazione disponibile.
- b) Nell'elaborazione in contingency con l'utilizzo della Contingency Solution di TARGET, gli ordini di trasferimento di contante sono immessi dai titolari di conti MCA e autorizzati dalla [inserire nome della BC]. La [inserire nome della BC] può, in via eccezionale, immettere ordini di trasferimento di contante anche manualmente per conto dei partecipanti.
- c) gli ordini di trasferimento di contante richiesti per evitare il rischio sistemico sono considerati «critici» e la [inserire nome della BC] può decidere di iniziare l'elaborazione in contingency in relazione ad essi.



- d) Anche gli ordini di trasferimento di contante che sono stati inviati a TARGET-[inserire riferimento a BC/paese] prima dell'avvio dell'elaborazione in contingency, ma che sono in lista d'attesa, possono essere sottoposti a elaborazione in contingency. In tali casi la [inserire nome della BC] si adopera per evitare la doppia elaborazione degli ordini di trasferimento di contante, fermo restando che, in caso di doppia elaborazione, i partecipanti ne sopportano il rischio.
- e) Per l'elaborazione in contingency utilizzando la Contingency Solution di TARGET, i partecipanti prestano attività idonee a garanzia. Durante l'elaborazione in contingency, gli ordini di trasferimento di contante in entrata possono essere utilizzati per finanziare ordini di trasferimento di contante in uscita.

3.3. Guasti connessi ai partecipanti

- a) Nel caso in cui un partecipante abbia una criticità o un problema che gli impedisca di inviare ordini di trasferimento di contante a TARGET, risolve la criticità o il problema con i propri mezzi. In particolare, un partecipante può utilizzare qualsiasi soluzione interna o la funzionalità GUI per elaborare ordini di trasferimento di liquidità.
- b) Se i mezzi di soluzione e/o le soluzioni o le funzionalità di cui alla lettera a) utilizzati dal partecipante sono esauriti o insufficienti, il partecipante può richiedere l'assistenza della [inserire nome della BC] e la [inserire nome della BC] fornisce tale assistenza nei limiti della massima diligenza possibile («on a best effort basis»). La [inserire nome della BC] decide quale assistenza offrire al partecipante.

4. PROCEDURE DI BUSINESS CONTINUITY E DI CONTINGENCY (T2S DCA)


Oltre alle disposizioni di cui alla sezione 1, le disposizioni della presente sezione 4 si applicano specificamente ai titolari di T2S DCA.

4.1. Trasferimento dell'operatività di TARGET su un sito alternativo

- a) Il trasferimento dell'operatività di TARGET su un sito alternativo, come stabilito al paragrafo 1.1, lettera b), punto i), può avvenire in un luogo all'interno della stessa regione o in un'altra regione (ove disponibile).
- b) Nel caso in cui l'operatività di TARGET sia trasferita in un'altra regione, i partecipanti: i) si astengono dall'inviare nuovi ordini di trasferimento di contante a TARGET; e ii) su richiesta della [inserire nome della BC], effettuano una riconciliazione; iii) ripresentano le istruzioni identificate come mancanti e iv) forniscono alla [inserire nome della BC] tutte le informazioni pertinenti al riguardo.
- c) La [inserire nome della BC] è autorizzata a intraprendere ulteriori azioni, compresi l'addebito e l'accredito dei conti dei partecipanti al fine di ripristinare lo stato dei conti che tali partecipanti avevano precedentemente al trasferimento.

4.2. Guasti connessi ai partecipanti

- a) Nel caso in cui un titolare di un conto T2S DCA abbia una criticità o un problema che gli impedisca di inviare ordini di trasferimento di contante a TARGET-[inserire il nome della BC/del paese di riferimento], risolve la criticità o il problema con i propri mezzi.
- b) Se i mezzi di soluzione di cui alla lettera a) utilizzati dal partecipante sono esauriti o insufficienti, il partecipante può richiedere l'assistenza dalla [inserire nome della BC] e la [inserire nome della BC] fornisce tale assistenza nei limiti della massima diligenza possibile («on a best effort basis»). La [inserire nome della BC] decide quale assistenza offrire al partecipante.



APPENDICE V

GIORNATA OPERATIVA DI TARGET

1. La data di valuta per le operazioni regolate in TARGET è sempre la data di valuta in cui il sistema è operativo.
2. Tutti i giorni, ad eccezione dei sabati, delle domeniche e dei giorni di Capodanno, Venerdì Santo ⁽¹⁾, lunedì di Pasqua ⁽²⁾, 1° maggio, giorno di Natale e 26 dicembre, sono giornate operative di TARGET e possono quindi essere date di valuta ai fini del regolamento in TARGET.
3. I conti TIPS DCA e i conti tecnici TIPS AS sono operativi tutti i giorni. Tutti gli altri tipi di conto sono operativi tutti i giorni ad eccezione dei sabati, delle domeniche e dei giorni di Capodanno, Venerdì Santo ⁽¹⁾, lunedì di Pasqua ⁽²⁾, 1° maggio, giorno di Natale e 26 dicembre.
4. Una giornata operativa è aperta durante la sera della giornata lavorativa precedente.
5. L'orario di riferimento per il sistema è l'ora locale presso la sede la BCE.
6. Le diverse fasi della giornata operativa di TARGET e gli eventi operativi significativi rilevanti per conti MCA, conti RTGS DCA ⁽³⁾, conti T2S DCA e conti TIPS DCA ⁽⁴⁾ sono esposti nella seguente tabella:

HH: MM	Conti MCA	Conti RTGS DCA ⁽³⁾	Conti T2S DCA	Conti TIPS DCA ⁽⁴⁾
18:45 (D-1)	Avvio giornata operativa: Modifica della data di valuta	Avvio giornata operativa: Modifica della data di valuta	Avvio giornata operativa: Modifica della data di valuta Preparazione del regolamento notturno	Elaborazione degli ordini di pagamento istantanei e degli ordini di trasferimento di liquidità da/verso conti tecnici TIPS AS. Nessun trasferimento di liquidità tra i conti TIPS DCA e altri conti
19:00 (D-1)	Regolamento delle operazioni di banca centrale (CBO) Rimborso del rifinanziamento marginale Restituzione dei depositi overnight Elaborazione degli ordini di trasferimento di liquidità automatici e rule-based		Termine per l'accettazione di dati dai sistemi di gestione del collaterale (CMS) Preparazione del regolamento notturno	

⁽¹⁾ Secondo il calendario applicabile alla sede della BCE.

⁽²⁾ Secondo il calendario applicabile alla sede della BCE.

⁽³⁾ Secondo il calendario applicabile alla sede della BCE.


⁽⁴⁾ Secondo il calendario applicabile alla sede della BCE.

⁽⁵⁾ Si applica anche ai conti tecnici RTGS AS, ai sotto-conti e ai conti dei fondi di garanzia AS


⁽⁶⁾ Si applica anche ai conti tecnici TIPS AS.



HH: MM	Conti MCA	Conti RTGS DCA ⁽¹⁾	Conti T2S DCA	Conti TIPS DCA ⁽²⁾
19:30 (D-1)	Regolamento delle operazioni di banca centrale (CBO) Elaborazione degli ordini di trasferimento di liquidità permanenti Elaborazione degli ordini di trasferimento di liquidità immediati	Regolamento degli ordini di trasferimento AS Elaborazione degli ordini di trasferimento di liquidità permanenti Elaborazione degli ordini di trasferimento di liquidità automatici, rule-based e immediati		Elaborazione degli ordini di pagamento istantanei e degli ordini di trasferimento di liquidità da/verso conti MCA e conti RTGS DCA
20:00 (D-1)			Cicli di regolamento notturno	Elaborazione degli ordini di trasferimento di liquidità da/verso conti T2S DCA
02:30 (giorno di calendario successivo a D-1)	Finestra di manutenzione non opzionale nelle — giornate operative successive ai giorni di chiusura compreso ogni lunedì operativo Finestra di manutenzione opzionale (se necessario) dalle 03:00 alle 05:00 nei giorni rimanenti	Finestra di manutenzione non — opzionale nelle giornate operative successive ai giorni di chiusura compreso ogni lunedì operativo Finestra di manutenzione opzionale (se necessario) dalle 03:00 alle 05:00 nei giorni rimanenti	Finestra di manutenzione non — opzionale nelle giornate operative successive ai giorni di chiusura compreso ogni lunedì lavorativo Finestra di manutenzione opzionale (se necessario) dalle 03:00 alle 05:00 nei giorni rimanenti ⁽³⁾	Elaborazione degli ordini di pagamento istantanei e degli ordini di trasferimento di liquidità da/verso conti tecnici TIPS AS. Nessun ordine di trasferimento di liquidità tra i conti TIPS DCA e altri conti
Orario di riapertura* (D)	Regolamento delle operazioni di banca centrale (CBO) Elaborazione degli ordini di trasferimento di liquidità automatici, rule-based e immediati.	Regolamento degli ordini di trasferimento AS Elaborazione degli ordini di trasferimento di liquidità automatici, rule-based e immediati. Elaborazione degli ordini di pagamento della clientela e interbancari	Cicli di regolamento notturno	Elaborazione degli ordini di pagamento istantanei e degli ordini di trasferimento di liquidità da/verso conti tecnici TIPS AS e degli ordini di trasferimento di liquidità tra TIPS DCA e altri conti.



HH: MM	Conti MCA	Conti RTGS DCA ^(*)	Conti T2S DCA	Conti TIPS DCA ^(*)
05:00 (D)			Attività diurna/ regolamento in tempo reale: Preparazione del regolamento in tempo reale Finestre di regolamento parziale ^(*)	
16:00 (D)			Cut-off per ordini DvP	
16:30 (D)			Rimborso automatico dell'auto- collateralisation, seguito dal cash sweep opzionale	
17:00 (D)			Cut-off per gli ordini di pagamento della clientela	
17:40 (D)			Cut-off per le operazioni di gestione di tesoreria concordate bilateralmente (Bilaterally agreed treasury management operations, BATM) e CBO	
17:45 (D)			Cut-off per gli ordini di trasferimento di liquidità verso i conti T2S DCA	
18:00 (D)	Cut-off per: — ordini di trasferi- mento di liquidità — operazioni di banca centrale (CBO), escluse le operazioni attivabili su iniziativa delle controparti — modifiche della linea di credito	Cut-off per: — ordini di pagamento interbancari — ordini di trasferi- mento di liquidità — ordini di trasferi- mento AS	Cut-off per FOP Fine del regolamento in T2S Riciclaggio e scarico (recycling and purging) Report ed estratti conto di fine giornata	Elaborazione degli ordini di pagamento istantanei e degli ordini di trasferimento di liquidità da/verso conti tecnici TIPS AS. Blocco degli ordini di trasferimento di liquidità da conti TIPS DCA a conti MCA/RTGS DCA e T2S DCA. Durante questo periodo non vengono elaborati gli ordini di trasferimento di liquidità tra conti TIPS DCA e altri conti.



HH: MM	Conti MCA	Conti RTGS DCA ⁽¹⁾	Conti T2S DCA	Conti TIPS DCA ⁽²⁾
				Poco dopo le 18:00: Cambio della giornata operativa (una volta ricevuto il messaggio camt.019 da CLM/RTGS) Snapshot dei saldi dei conti TIPS DCA e report di fine giornata
18:15 (D)	Cut-off per l'utilizzo di operazioni attivabili su iniziativa delle controparti			
18:40 (D)	Cut-off per l'utilizzo del rifinanziamento marginale (esclusivamente BCN) Elaborazioni di fine giornata			

⁽¹⁾ Si applica anche ai conti tecnici RTGS AS, ai sotto-conti e ai conti dei fondi di garanzia AS.

⁽²⁾ Si applica anche ai conti tecnici TIPS AS.

⁽³⁾ Per i conti T2S DCA: ai fini della finestra di manutenzione, il 1° maggio è considerato come giornata lavorativa.

⁽⁴⁾ Le finestre di regolamento parziale si svolgono alle 08:00, 10:00, 12:00, 14:00 e 15:30 (o 30 minuti prima dell'inizio del cut-off time DvP, se questo momento è anteriore).

Gli orari di operatività sono suscettibili di modifiche nel caso in cui vengano adottate procedure di business continuity in conformità a quanto stabilito nell'appendice IV. Nell'ultimo giorno del periodo di mantenimento della riserva obbligatoria dell'Eurosistema i cut-off time 18:15, 18:40, 18:45, 19:00 e 19:30 per i conti MCA e i conti RTGS DCA (così come per i conti tecnici RTGS AS e i sottoconti e i conti dei fondi di garanzia AS) si verificano 15 minuti dopo.

Elenco delle abbreviazioni e delle note di questa tabella:

* Orari di riapertura: possono variare a seconda della situazione. Le informazioni sono fornite dall'Operatore.

(D-1): giornata operativa precedente

(D): giorno di calendario = giornata operativa = data di valuta

CMS: Collateral Management System

Ordini DVP: Ordini Delivery versus Payment (consegna contro pagamento).



APPENDICE VI

SCHEMA TARIFFARIO

1. ASPETTI GENERALI

1. I seguenti servizi non sono inclusi nei servizi offerti dalla [inserire nome della BC] e sono addebitati dai relativi fornitori di servizi in conformità ai propri termini e condizioni:

- a) servizi offerti dagli NSP;
- b) servizi T2S non relativi ai contanti.

2. Un partecipante che desideri modificare la propria scelta di schema tariffario ne informa la [inserire nome della banca centrale] entro il ventesimo giorno di calendario del mese, in modo che la richiesta possa essere presa in considerazione per il mese successivo.

2. TARIFFE PER I TITOLARI DI CONTI MCA

1. Gli MCA e le operazioni regolate su di essi non comportano commissioni.

2. [Inserire se applicabile: Tariffa/Tariffe per conti MCA comovimentati]

3. TARIFFE PER I TITOLARI DI CONTI RTGS DCA

1. I titolari di conti RTGS DCA scelgono una delle seguenti due opzioni di determinazione delle tariffe:

- a) un canone mensile, più una tariffa fissa (per operazione) per ogni ordine di pagamento (a debito).

Canone mensile		150 EUR
Tariffa per ordine di pagamento		0,80 EUR

- b) Un canone mensile, più una tariffa per operazione basata sul volume degli ordini di pagamento (a debito) e calcolata su base cumulativa, come indicato nella tabella seguente. Per i partecipanti a un gruppo tariffario, il volume mensile degli ordini di pagamento (a debito) per tutti i partecipanti a tale gruppo è aggregato.

Canone mensile			1 875 EUR	
Volume mensile degli ordini di pagamento				
Fascia	Da	A	Tariffe per ordine di pagamento (EUR)	
1.		1	10 000	0,60
2.		10 001	25 000	0,50
3.		25 001	50 000	0,40
4.		50 001	75 000	0,20
5.		75 001	100 000	0,125
6.		100 001	150 000	0,08
7.		Oltre 150 000		0,05

2. Gli ordini di trasferimento di liquidità da conti RTGS DCA a sottoconti, a conti MCA, a conti di deposito overnight o a conti RTGS DCA detenuti dallo stesso partecipante o da partecipanti dello stesso gruppo bancario sono gratuiti.



3. Gli ordini di trasferimento di liquidità da conti RTGS DCA a conti MCA o a conti RTGS DCA detenuti da partecipanti non appartenenti allo stesso gruppo bancario sono soggetti a una tariffa di 0,80 euro per operazione (a debito).
4. Gli ordini di trasferimento di liquidità da conti RTGS DCA a conti T2S DCA o a conti TIPS DCA sono gratuiti.
5. Gli ordini di trasferimento di contante da un conto RTGS DCA a un conto di un sistema ancillare ⁽¹⁾ non sono addebitati al titolare di conto RTGS DCA.
6. Ai titolari di conti RTGS DCA si applicano le seguenti tariffe:

Servizio	Canone mensile (EUR)
Titolare di Addressable BIC [corrispondenti ⁽¹⁾]	20
BIC non pubblicato (unpublished)	30
Multi-addressee access (basato su BIC 8)	80

⁽¹⁾ Indipendentemente dal fatto che si tratti di un conto RTGS DCA, di un conto tecnico RTGS AS o di un conto per i fondi di garanzia AS. Sono presenti diverse tipologie di partecipazione per i titolari di addressable BIC: Titolare di addressable BIC — Corrispondente; Titolare di addressable BIC — Succursale di partecipante diretto e Titolare di addressable BIC — Succursale di corrispondente. Solo il tipo di partecipazione Titolare di addressable BIC — Corrispondente comporta una tariffa. La tariffa è addebitata per ogni diverso BIC11.

4. TARIFFE PER SISTEMI ANCILLARI CHE UTILIZZANO PROCEDURE DI REGOLAMENTO RTGS AS

Le tariffe sono applicate per sistema ancillare indipendentemente dal numero e dalla tipologia di conti. Ai gestori di sistemi ancillari che gestiscono più di un sistema sarà applicato un addebito per ogni sistema.

1. I sistemi ancillari che utilizzano procedure di regolamento RTGS AS o cui è stata concessa una deroga che consenta loro di regolare su un conto RTGS DCA scelgono una delle seguenti due opzioni tariffarie:


- a) un canone mensile, più una tariffa fissa (per operazione) per ogni ordine di trasferimento contante.

Canone mensile		300 EUR
Tariffa per operazioni per ordine di trasferimento di contante		1,60 EUR

- b) un canone mensile, più una tariffa per operazione basata sul volume degli ordini di trasferimento di contante e calcolata su base cumulativa, come indicato nella tabella seguente.

Canone mensile		EUR 3 750	
Volume mensile di ordini di trasferimento di contante			
Fascia	From	A	Tariffa per ordine di trasferimento di contante (EUR)
1.	1	5 000	1,20
2.	5 001	12 500	1,00
3.	12 501	25 000	0,80
4.	25 001	50 000	0,40
5.	Oltre 50 000		0,25

⁽¹⁾ Indipendentemente dal fatto che si tratti di un conto RTGS DCA, di un conto tecnico RTGS AS o di un conto per i fondi di garanzia AS.



Gli ordini di trasferimento di contante tra un conto RTGS DCA e un conto di un sistema ancillare ⁽¹⁾ comportano un addebito per il rispettivo sistema ancillare in base all'opzione tariffaria per la quale tale sistema ancillare ha optato.

2. Oltre alle tariffe di cui sopra, ciascun sistema ancillare è soggetto a due canoni fissi, come indicato nella seguente tabella.

A. Canone fisso I

Canone mensile per AS	EUR 2 000
------------------------------	-----------

B. Canone fisso II [sulla base del valore lordo sottostante ⁽¹⁾]

Importo regolato (milioni di EUR/giorno)	Canone annuale (EUR)	Canone mensile (EUR)
da 0 a 999,99	10 000	833
da 1 000 a 2 499,99	20 000	1 667
da 2 500 a 4 999,99	40 000	3 334
da 5 000 a 9 999,99	60 000	5 000
da 10 000 a 49 999,99	80 000	6 666
da 50 000 a 499 999,99	100 000	8 333
500 000 e oltre	200 000	16 667

⁽¹⁾ Il «valore lordo sottostante» è l'importo totale delle obbligazioni di pagamento lorde che sono estinte tramite un sistema ancillare dopo che il regolamento è avvenuto su un conto o sottoconto RTGS DCA. Per le CCP, il valore lordo sottostante è il valore nozionale totale dei contratti future o il valore di mercato dei contratti future, ai valori da regolare alla scadenza dei contratti future e quando sono applicate le tariffe.

5. TARIFFE PER I TITOLARI DI CONTI T2S DCA

1. Per la gestione di conti T2S DCA sono applicate le seguenti tariffe:

Voce	Regola applicata	Tariffa per voce (EUR)
Ordini di trasferimento di liquidità tra conti T2S DCA	Per trasferimento per il conto T2S DCA addebitato.	0,141
Movimenti a saldo costante	Ciascun movimento a saldo costante eseguito con successo (quali blocco, sblocco, riserva di liquidità ecc.)	0,094
Interrogazioni A2A	Per voce di attività (item) in ogni interrogazione A2A generata	0,007
Report A2A	Per voce di attività (item) in ogni report A2A generato inclusi i report A2A a seguito di interrogazioni U2A.	0,004
Messaggi raggruppati in un file	Per messaggio in ogni file contenente messaggi raggruppati	0,004
Trasmissione	Ogni trasmissione per party T2S (sia in entrata che in uscita) sarà conteggiata e addebitata (ad eccezione dei messaggi tecnici di conferma).	0,012
Interrogazioni U2A	Qualsiasi query di ricerca eseguita	0,100

⁽¹⁾ Indipendentemente dal fatto che si tratti di un conto RTGS DCA, di un conto tecnico RTGS AS o di un conto per i fondi di garanzia AS.



Voce	Regola applicata	Tariffa per voce (EUR)
Tariffa per conto T2S DCA	Qualsiasi conto T2S DCA esistente in qualsiasi momento durante il periodo di tariffazione mensile Attualmente gratuita, da sottoporre a revisione a intervalli regolari.	0,000
Auto-collateralizzazione	Concessione o rimborso dell'auto-collateralizzazione	0,000

2. Gli ordini di trasferimento di liquidità da un conto T2S DCA a un conto RTGS DCA, a un conto TIPS DCA o a un MCA sono gratuiti.

6. TARIFFE PER I TITOLARI DI CONTI TIPS DCA

1. Le tariffe per il funzionamento dei conti TIPS DCA sono addebitate alla party indicata come illustrato nella seguente tabella:

Voce	Regola applicata	Tariffa per voce (EUR)
Ordine di pagamento istantaneo regolato	Party alla quale si addebita il costo: il proprietario del conto TIPS DCA da addebitare	0,002
Ordine di pagamento istantaneo non regolato	Party alla quale si addebita il costo: il proprietario del conto TIPS DCA da addebitare	0,002
Risposta positiva al recall regolata	Party alla quale si addebita il costo: il proprietario del conto TIPS DCA da accreditare	0,002
Risposta positiva al recall non regolata	Party alla quale si addebita il costo: il proprietario del conto TIPS DCA da accreditare	0,002


2. Ordini di trasferimento di liquidità da conti T2S DCA a: conti MCA, conti RTGS DCA, sottoconti; conti di deposito a vista, conti tecnici TIPS AS e conti T2S DCA sono gratuiti.

7. COMMISSIONI PER L'UTILIZZO DELLA PROCEDURA DI REGOLAMENTO TIPS AS

1. Le tariffe per l'uso da parte di un sistema ancillare della procedura di regolamento TIPS AS sono addebitate alla parte indicata come illustrato nella seguente tabella:

Voce	Regola applicata	Tariffa per voce (EUR)
Ordine di pagamento istantaneo regolato	Party alla quale si addebita il costo: il proprietario del conto tecnico TIPS AS da addebitare	0,002
Ordine di pagamento istantaneo non regolato	Party alla quale si addebita il costo: il proprietario del conto tecnico TIPS AS da addebitare	0,002
Risposta positiva al recall regolata	Party alla quale si addebita il costo: il proprietario del conto tecnico TIPS AS da accreditare	0,002
Risposta positiva al recall non regolata	Party alla quale si addebita il costo: il proprietario del conto tecnico TIPS AS da accreditare	0,002

2. Gli ordini di trasferimento di liquidità da conti tecnici TIPS AS a conti TIPS DCA sono gratuiti.



3. Oltre alle tariffe stabilite sopra, ciascun sistema ancillare è soggetto a un canone mensile basato sul volume lordo sottostante dei pagamenti istantanei, dei pagamenti quasi istantanei e delle risposte positive al recall regolate nella piattaforma propria del sistema ancillare e consentite dalle posizioni prefinanziate sul conto tecnico TIPS AS. La tariffa è pari a 0,0005 EUR per pagamento istantaneo, pagamento quasi istantaneo regolato o risposta positiva al recall regolata. Per ogni mese, ciascun sistema ancillare segnala il volume lordo sottostante dei pagamenti istantanei e quasi istantanei regolati e delle risposte positive al recall regolate arrotondato per difetto alla decina di migliaia più prossima, comunicandolo al più tardi entro la terza giornata lavorativa del mese successivo. Il volume lordo sottostante segnalato è applicato dalla [inserire nome della BC] per calcolare il canone per il mese successivo.



APPENDICE VII

REQUISITI RELATIVI ALLA GESTIONE DELLA SICUREZZA DELLE INFORMAZIONI E ALLA GESTIONE DELLA BUSINESS CONTINUITY**TITOLARI DI MCA, TITOLARI DI CONTO T2S DCA E TITOLARI DI CONTO TIPS DCA**

I presenti requisiti relativi alla gestione della sicurezza delle informazioni o alla gestione della business continuity non si applicano ai titolari di conti MCA, ai titolari di conti T2S DCA e ai titolari di conti TIPS DCA .

TITOLARI DI CONTI RTGS DCA E SISTEMI ANCILLARI

I requisiti di cui alla sezione 1 della presente appendice VII (gestione della sicurezza delle informazioni) si applicano a tutti i titolari di conti RTGS DCA e ai sistemi ancillari, tranne nel caso in cui un titolare di conto RTGS DCA o un sistema ancillare dimostri che un determinato requisito non è applicabile nei suoi confronti. Nel definire l'ambito di applicazione dei requisiti all'interno della propria infrastruttura, il partecipante dovrebbe individuare gli elementi che fanno parte della catena delle operazioni di pagamento (Payment Transaction Chain — PTC). Nello specifico, la PTC inizia da un punto di ingresso (Point-of-Entry — PoE), ossia un sistema coinvolto nella creazione di operazioni (ad esempio postazioni di lavoro, applicazioni front-office e back-office, middleware) e termina presso il sistema responsabile dell'invio del messaggio all'NSP.

I requisiti di cui alla sezione 2 della presente appendice VII (gestione della business continuity) si applicano ai titolari di conti RTGS DCA e ai sistemi ancillari designati dall'Eurosistema come critici per il regolare funzionamento del sistema TARGET sulla base di criteri periodicamente aggiornati e pubblicati sul sito internet della BCE.

1. Gestione della sicurezza delle informazioni*Requisito 1.1: Policy in materia di sicurezza delle informazioni*

La direzione stabilisce un chiaro orientamento di politica in linea con gli obiettivi aziendali e dimostra di sostenere e impegnarsi a favore della sicurezza delle informazioni attraverso l'emissione, l'approvazione e l'aggiornamento di una politica in materia di sicurezza delle informazioni finalizzata a gestire la sicurezza delle informazioni e la cyber resilience in tutta l'organizzazione in termini di individuazione, valutazione e trattamento dei rischi per la sicurezza e la cyber resilience. La politica dovrebbe contenere come minimo le seguenti sezioni: obiettivi, ambito di applicazione (compresi i settori quali organizzazione, risorse umane, gestione delle risorse, ecc.), principi e attribuzione delle responsabilità.

Requisito 1.2: Organizzazione interna


È istituito un quadro per la sicurezza delle informazioni per attuare la politica di sicurezza delle informazioni all'interno dell'organizzazione. La direzione coordina e riesamina l'istituzione del quadro per la sicurezza delle informazioni al fine di garantire l'attuazione della politica in materia di sicurezza delle informazioni (come da requisito 1.1) in tutta l'organizzazione, compresa l'attribuzione di risorse sufficienti e l'assegnazione di responsabilità in materia di sicurezza a tal fine.

Requisito 1.3: Soggetti esterni

L'introduzione di uno o più soggetti esterni o prodotti/servizi forniti da questi ultimi o la dipendenza da tali soggetti esterni o da prodotti/servizi forniti da questi ultimi non dovrebbe compromettere la sicurezza delle informazioni e delle strutture di elaborazione delle informazioni dell'organizzazione. Qualsiasi accesso alle strutture di elaborazione delle informazioni dell'organizzazione da parte di soggetti esterni deve essere oggetto di controlli. Quando soggetti esterni o prodotti/servizi di soggetti esterni devono accedere alle strutture di elaborazione delle informazioni dell'organizzazione, è effettuata una valutazione del rischio per definire le implicazioni per la sicurezza e i requisiti di controllo. I controlli sono concordati e definiti in un accordo con ciascun soggetto esterno interessato.

Requisito 1.4: Gestione di risorse

Tutte le risorse informative, i processi operativi e i sistemi informatici sottostanti, come i sistemi operativi, le infrastrutture, gli applicativi aziendali, i prodotti standardizzati, i servizi e gli applicativi sviluppati dagli utenti, nell'ambito della catena delle operazioni di pagamento (Payment Transaction Chain) sono tenuti in considerazione e hanno un proprietario designato. La responsabilità della manutenzione e dell'esecuzione di controlli appropriati nei processi operativi e nelle relative componenti informatiche per la salvaguardia delle risorse informative deve essere assegnata. Nota bene: il proprietario può, se del caso, delegare l'esecuzione di controlli specifici, ma rimane responsabile dell'adeguata protezione delle risorse.



Requisito 1.5: Classificazione delle risorse informative

Le risorse informative sono classificate in base alla loro criticità per la regolare prestazione del servizio da parte del partecipante. La classificazione indica la necessità, le priorità e il grado di protezione richiesto nel trattamento della risorsa informativa nei pertinenti processi operativi e deve altresì considerare le componenti informatiche soggiacenti. Deve essere utilizzato un sistema di classificazione delle risorse informative approvato dalla direzione per definire una serie adeguata di controlli di protezione durante l'intero ciclo di vita delle informazioni (includere la rimozione e la distruzione delle informazioni) e per comunicare la necessità di misure di trattamento specifiche.

Requisito 1.6: Sicurezza delle risorse umane

Le responsabilità in materia di sicurezza devono essere affrontate prima dell'assunzione attraverso adeguate descrizioni delle mansioni e attraverso termini e condizioni di impiego. Tutti i candidati all'assunzione, gli appaltatori e gli utenti terzi sono sottoposti a screening adeguato, in particolare per i posti di lavoro sensibili. I dipendenti, gli appaltatori e gli utenti terzi delle strutture di elaborazione delle informazioni sottoscrivono un accordo sui rispettivi ruoli e responsabilità in materia di sicurezza. È garantito un adeguato livello di sensibilizzazione tra tutti i dipendenti, gli appaltatori e gli utenti terzi, e sono offerti insegnamento e formazione in materia di procedure di sicurezza e il corretto utilizzo delle strutture di elaborazione delle informazioni per ridurre al minimo i possibili rischi per la sicurezza. È istituito per i dipendenti un procedimento disciplinare formale per la gestione delle violazioni in materia di sicurezza. Sono stabilite responsabilità per garantire che quando un dipendente, un appaltatore o un terzo utente lasciano l'organizzazione o sono trasferiti all'interno dell'organizzazione stessa, tale processo sia gestito e si realizzi la restituzione di tutte le attrezzature e la rimozione di tutti i diritti di accesso.

Requisito 1.7: Sicurezza fisica e dell'ambiente

Le strutture critiche o sensibili per l'elaborazione delle informazioni sono alloggiare in aree sicure, protette da perimetri di sicurezza definiti, con adeguate barriere di sicurezza e controlli d'accesso. Esse devono essere protette fisicamente da qualsiasi accesso non autorizzato, danneggiamento e interferenza. L'accesso è consentito esclusivamente alle persone che rientrano nell'ambito di applicazione del requisito 1.6. Sono stabilite procedure e norme per proteggere i supporti fisici contenenti risorse informative durante il trasporto.

Le apparecchiature sono protette dalle minacce fisiche e ambientali. La protezione delle apparecchiature (comprese le apparecchiature utilizzate fuori sede) e contro la rimozione di beni è necessaria per ridurre il rischio di accesso non autorizzato alle informazioni e per proteggere dalla perdita di apparecchiature o informazioni o da danni alle stesse. Possono essere necessarie misure speciali per proteggere le strutture di supporto, quali l'alimentazione elettrica e l'infrastruttura di cablaggio, da minacce fisiche e per salvaguardarle.


Requisito 1.8: Gestione delle operazioni

Sono stabilite responsabilità e procedure per la gestione e il funzionamento delle strutture di elaborazione delle informazioni che comprendano tutti i sistemi sottostanti della catena delle operazioni di pagamento end-to-end.

Per quanto riguarda le procedure operative, compresa l'amministrazione tecnica dei sistemi informatici, si provvede, se del caso, alla separazione delle funzioni per ridurre il rischio di uso improprio doloso o colposo del sistema. Nei casi in cui la separazione delle funzioni non possa essere attuata per ragioni obiettive e documentate, sono effettuati controlli compensativi a seguito di un'analisi formale dei rischi. Sono istituiti controlli per prevenire e individuare l'introduzione di codici maligni (malware) per i sistemi nella catena delle operazioni di pagamento. Sono inoltre istituiti controlli (tra cui la sensibilizzazione degli utenti) per prevenire, individuare e rimuovere il codice malevolo. Il codice remoto eseguito localmente deve essere utilizzato solo quando proveniente da fonti affidabili (ad esempio, componenti firmate digitalmente «Microsoft COM» e Applet Java). La configurazione del browser (ad esempio l'uso di estensioni e plugin) deve essere rigorosamente controllata.

La direzione dà attuazione a politiche in materia di backup e ripristino dei dati; tali politiche in materia di recupero includono un piano per il processo di ripristino sottoposto a test ad intervalli regolari almeno una volta l'anno.

I sistemi che sono critici per la sicurezza dei pagamenti sono monitorati e gli eventi rilevanti per la sicurezza delle informazioni sono registrati. È utilizzato il registro di esercizio per garantire l'individuazione di problemi relativi al sistema di informazione. Il registro di esercizio è riesaminato periodicamente a campione in base alla essenzialità delle operazioni. Il monitoraggio del sistema è utilizzato per verificare l'efficacia dei controlli ritenuti essenziali per la sicurezza dei pagamenti e per verificare la conformità a un modello di politica di accesso.



Gli scambi di informazioni tra le organizzazioni si basano su una politica di scambio formale, sono effettuati in linea con gli accordi di scambio tra le parti interessate e sono conformi alla legislazione pertinente. I componenti software di terze parti impiegati nello scambio di informazioni con TARGET (come, ad esempio il software ricevuto da un Service Bureau) devono essere utilizzati in conformità a un accordo formale con il terzo.

Requisito 1.9: Controllo degli accessi

L'accesso alle risorse informatiche è giustificato sulla base delle esigenze delle imprese [cd. «need-to-know» ⁽¹⁾] e in conformità al quadro di politiche aziendali stabilito (tra cui la politica in materia di sicurezza delle informazioni). Sono definite norme chiare in materia di controllo degli accessi sulla base del principio del minimo privilegio ⁽²⁾, per rispecchiare fedelmente le esigenze dei corrispondenti processi operativi e informatici. Se del caso (ad esempio per la gestione di backup), il controllo logico degli accessi dovrebbe essere coerente con il controllo fisico degli accessi, salvo che sussistano adeguati controlli compensativi (ad esempio cifratura, anonimizzazione dei dati personali).

Sono predisposte procedure formali e documentate per controllare l'attribuzione dei diritti di accesso ai sistemi informatici e ai servizi informatici che rientrano nell'ambito di applicazione della catena delle operazioni di pagamento. Le procedure riguardano tutte le fasi del ciclo di vita dell'accesso degli utenti, dalla registrazione iniziale dei nuovi utenti alla cancellazione definitiva degli utenti che non hanno più necessità di accedere.

Si presta particolare attenzione, se del caso, all'attribuzione dei diritti di accesso la cui criticità è tale che l'abuso di tali diritti di accesso potrebbe avere gravi ripercussioni negative sulle operazioni del partecipante (ad esempio, diritti di accesso che consentono l'amministrazione del sistema, il superamento dei controlli del sistema, l'accesso diretto ai dati aziendali).

Sono predisposti controlli adeguati per identificare, autenticare e autorizzare gli utenti in punti specifici della rete dell'organizzazione, ad esempio per l'accesso locale e in remoto ai sistemi della catena delle operazioni di pagamento. Gli account personali non sono condivisi per garantire l'attribuzione di responsabilità.

Per le password, sono stabilite e applicate regole mediante controlli specifici per garantire che le password non possano essere facilmente intuite, ad esempio norme sulla complessità e validità limitata nel tempo. È istituito un protocollo sicuro di recupero e/o reimpostazione della password.

È elaborata e attuata una politica sull'uso dei controlli crittografici per proteggere la riservatezza, l'autenticità e l'integrità delle informazioni. È istituita una politica di gestione delle chiavi per supportare l'uso di controlli crittografici.

Per ridurre il rischio di accesso non autorizzato, è prevista una politica in materia di visualizzazione di informazioni riservate su schermo o su carta (ad esempio, una politica di cddd «clear screen» e «clear desk»).

In caso di lavoro da remoto, sono presi in considerazione i rischi di lavoro in un ambiente non protetto e si applicano adeguati controlli tecnici e organizzativi.

Requisito 1.10: Acquisizione, sviluppo e manutenzione dei sistemi informatici


I requisiti di sicurezza sono individuati e concordati prima dello sviluppo e/o dell'implementazione dei sistemi informatici.

Nelle applicazioni, comprese quelle sviluppate dagli utenti, sono introdotti controlli adeguati per garantire una corretta elaborazione. Tali controlli includono la convalida dei dati di input, dell'elaborazione interna e dei dati di output. Possono essere necessari controlli supplementari per i sistemi che elaborano informazioni sensibili, preziose o essenziali o che hanno un impatto su tali tipi di informazioni. Tali controlli sono determinati sulla base dei requisiti di sicurezza e della valutazione del rischio conformemente alle politiche stabilite (ad esempio, politica in materia di sicurezza delle informazioni, politica di controllo crittografico).

I requisiti operativi dei nuovi sistemi sono stabiliti, documentati e verificati prima della loro accettazione e utilizzo. Per quanto riguarda la sicurezza della rete, dovrebbero essere effettuati controlli adeguati, tra cui segmentazione e gestione sicura, sulla base della criticità dei flussi di dati e del livello di rischio delle zone di rete nell'organizzazione. Sono previsti controlli specifici per proteggere le informazioni sensibili che passano attraverso reti pubbliche.

⁽¹⁾ Il principio della necessità di conoscere si riferisce all'individuazione della serie di informazioni alle quali una persona ha necessità di accedere per svolgere le proprie funzioni.

⁽²⁾ Il principio del minimo privilegio si riferisce alla personalizzazione del profilo di accesso di un soggetto a un sistema informatico affinché corrisponda al rispettivo ruolo aziendale.



L'accesso ai file di sistema e al codice sorgente del programma è controllato e i progetti informatici e le attività di supporto sono condotti in modalità sicura. Occorre prestare attenzione a evitare l'esposizione di dati sensibili negli ambienti di test. Gli ambienti di progetto e di supporto devono essere rigorosamente controllati. L'introduzione di cambiamenti nella produzione deve essere rigorosamente controllata. È effettuata una valutazione dei rischi relativi a cambiamenti rilevanti da introdurre nella produzione.

Anche le attività periodiche di test di sicurezza dei sistemi in produzione sono condotte secondo un piano predeterminato basato sull'esito di una valutazione del rischio e i test di sicurezza comprendono come minimo valutazioni di vulnerabilità. Tutte le carenze evidenziate durante le attività di test di sicurezza sono valutate e sono predisposti piani d'azione per colmare le lacune individuate cui è dato seguito tempestivamente.

Requisito 1.11: Sicurezza delle informazioni nelle relazioni con i fornitori ^()*

Per garantire la protezione dei sistemi informatici interni del partecipante accessibili ai fornitori, i requisiti in materia di sicurezza delle informazioni per attenuare i rischi associati all'accesso del fornitore sono documentati e concordati formalmente con il fornitore.

Requisito 1.12: Gestione degli incidenti in materia di sicurezza delle informazioni e miglioramenti

Per garantire un approccio coerente ed efficace alla gestione degli incidenti relativi alla sicurezza delle informazioni, compresa la comunicazione su eventi e debolezze in materia di sicurezza, i ruoli, le responsabilità e le procedure, a livello operativo e tecnico, sono stabiliti e testati per garantire un recupero rapido, efficace, ordinato e sicuro dagli incidenti di sicurezza delle informazioni, compresi gli scenari collegati alla cyber security (ad esempio una frode perpetrata da un aggressore esterno o da un insider). Il personale coinvolto in tali procedure deve essere adeguatamente formato.

Requisito 1.13: Verifica della conformità tecnica

I sistemi informatici interni di un partecipante (ad esempio sistemi di back office, le reti interne e la connettività di rete esterna) sono valutati periodicamente per verificarne la conformità con il quadro di politiche stabilito dall'organizzazione (ad esempio, politica in materia di sicurezza dell'informazione, politica di controllo crittografico).

Requisito 1.14: Virtualizzazione

Le macchine virtuali ospiti devono rispettare tutti i controlli di sicurezza previsti per l'hardware e i sistemi fisici (ad esempio temporizzazione, registrazione). I controlli relativi agli hypervisor devono comprendere: temporizzazione dell'hypervisor e del sistema operativo ospitante, applicazione periodica di patch, rigida separazione di ambienti diversi (ad esempio, produzione e sviluppo). La gestione centralizzata, la registrazione e il monitoraggio nonché la gestione dei diritti di accesso, in particolare per gli account con privilegi elevati, sono attuati sulla base di una valutazione del rischio. Le macchine virtuali ospiti gestite dallo stesso hypervisor hanno un profilo di rischio simile.

Requisito 1.15: Cloud computing


L'utilizzo di soluzioni cloud pubbliche e/o ibride nella catena delle operazioni di pagamento deve basarsi su una valutazione formale del rischio, tenendo conto dei controlli tecnici e delle clausole contrattuali relative alla soluzione cloud.

Se si utilizzano soluzioni di cloud ibride, resta inteso che il livello di criticità del sistema nel suo complesso è quello più elevato tra i sistemi connessi. Tutte le componenti locali delle soluzioni ibride devono essere separate dagli altri sistemi locali.

2. Gestione della Business Continuity

I seguenti requisiti riguardano la gestione della business continuity. Ogni partecipante a TARGET designato dall'Eurosistema come critico per il regolare funzionamento del sistema TARGET deve disporre di una strategia di business continuity che sia conforme ai seguenti requisiti.

^(*) Nel contesto di questo esercizio, un fornitore dovrebbe essere inteso come qualsiasi terzo (e il suo personale) che abbia stipulato un contratto (accordo) con l'ente per fornire un servizio e si dovrebbe intendere che, in base al contratto di servizio, il terzo (e il suo personale) abbia accesso, a distanza o in loco, alle informazioni e/o ai sistemi di informazione e/o alle strutture di elaborazione delle informazioni dell'ente rientranti nell'ambito di applicazione dell'autocertificazione di TARGET o ad esso associate.



Requisito 2.1:

Devono essere elaborati piani di business continuity e predisposte procedure per il loro mantenimento.

Requisito 2.2:

Deve essere disponibile un sito operativo alternativo.

Requisito 2.3:

Il profilo di rischio del sito alternativo deve essere diverso da quello del sito primario, al fine di evitare che entrambi i siti siano colpiti contemporaneamente dallo stesso evento. Ad esempio, il sito alternativo deve trovarsi su una rete elettrica e un circuito di telecomunicazione centrale diversi da quelli dell'ubicazione principale dell'impresa.

Requisito 2.4:

In caso di grave interruzione operativa che renda inaccessibile il sito primario e/o il personale critico, il partecipante critico deve essere in grado di riprendere le normali operazioni dal sito alternativo, nel quale deve essere possibile chiudere correttamente la giornata operativa e aprire la giornata o le giornate operative successive.

Requisito 2.5:

Devono essere predisposte procedure atte a garantire che l'elaborazione delle operazioni riprenda dal sito alternativo entro un lasso di tempo ragionevole dopo la perturbazione iniziale del servizio e che sia commisurato alla criticità dell'attività che è stata oggetto di perturbazione.

Requisito 2.6:

La capacità di far fronte alle interruzioni operative deve essere verificata almeno una volta all'anno e il personale addetto a attività critiche deve essere adeguatamente formato. Il periodo massimo intercorrente tra i test non deve superare un anno.




ALLEGATO II

DISPOSITIVI DI GOVERNANCE DI TARGET

Livello 1 — Consiglio direttivo	Livello 2 — Organismo di gestione tecnica e operativa	Livello 3 — BCN di livello 3
1. Disposizioni generali		
Ha competenza finale in relazione a tutte le questioni riguardanti TARGET, in particolare le norme relative al processo decisionale in TARGET, ed è responsabile per la tutela della funzione pubblica di TARGET.	Svolge compiti di gestione tecnica, operativa, funzionale e finanziaria in relazione a TARGET e dà attuazione alle norme in materia di governance decise dal livello 1	Assume decisioni riguardanti la gestione quotidiana di TARGET sulla base dei livelli di servizio definiti nel contratto di cui all'articolo 7, paragrafo 6, del presente indirizzo
2. Politica di determinazione delle tariffe		
<ul style="list-style-type: none"> — Decide in merito alla struttura tariffaria /politica di determinazione delle tariffe — Decide in merito ai documenti di programmazione tariffaria 	<ul style="list-style-type: none"> — Effettua la revisione periodica della struttura tariffaria/ politica di determinazione delle tariffe — Elabora i documenti di programmazione tariffaria e ne cura il monitoraggio 	(Non applicabile)
3. Finanziamento		
<ul style="list-style-type: none"> — Decide in merito alle norme sul regime finanziario di TARGET — Decide in merito ai documenti di programmazione finanziaria 	<ul style="list-style-type: none"> — Elabora proposte per le principali caratteristiche del regime finanziario come deciso dal livello 1. — Elabora i documenti di programmazione finanziaria e ne cura il monitoraggio — Approva e/o avvia il pagamento dei versamenti dovuti dalle BC dell'Eurosistema al livello 3 per la prestazione di servizi — Approva e/o avvia il rimborso delle tariffe alle BC dell'Eurosistema 	Fornisce al livello 2 dati sui costi per la prestazione dei servizi
4. Livelli di servizio		
Decide in merito al livello di servizio	Verifica la prestazione del servizio in conformità al livello di servizio concordato	Effettua la prestazione del servizio in conformità al livello di servizio concordato
5. Operatività		
	<ul style="list-style-type: none"> — Decide in merito alle norme applicabili agli incidenti e alle situazioni di crisi — Effettua il monitoraggio sugli sviluppi dell'attività 	Gestisce il sistema sulla base dell'accordo di cui all'articolo 7, paragrafo 6, del presente indirizzo
6. Gestione delle modifiche e degli aggiornamenti		
Decide in caso di escalation	<ul style="list-style-type: none"> — Approva le richieste di modifica — Approva la definizione dell'ambito degli aggiornamenti (release scoping) — Approva il piano di aggiornamenti e la sua esecuzione 	Valuta le richieste di modifica Attua le richieste di modifica in linea con il piano concordato



7. Gestione dei rischi		
<ul style="list-style-type: none"> — Approva il quadro di gestione dei rischi di TARGET e la tolleranza al rischio per TARGET e accetta i rischi residui. — Assume la responsabilità ultima delle attività della prima e della seconda linea di difesa — Definisce la struttura organizzativa dei ruoli e delle responsabilità in materia di rischio e controllo 	<ul style="list-style-type: none"> — Provvede alla gestione dei rischi effettivi — Effettua l'analisi dei rischi e vi dà seguito — Garantisce che tutti i dispositivi di gestione dei rischi siano mantenuti e aggiornati — Approva il piano di business continuity e ne effettua la revisione come indicato nella pertinente documentazione operativa 	Fornisce le informazioni necessarie per l'analisi dei rischi in conformità alle richieste del livello 1/livello 2
8. Norme del sistema		
<ul style="list-style-type: none"> — Realizza e assicura l'adeguata attuazione della disciplina giuridica del Sistema europeo di banche centrali per TARGET incluse le Condizioni armonizzate per la partecipazione a TARGET 	(Non applicabile)	(Non applicabile)




ALLEGATO III

DEFINIZIONI

- 1) Per «**gruppo di monitoraggio dei conti**» (account monitoring group) si intende un gruppo di due o più conti MCA e/o DCA nei confronti dei quali un partecipante, il soggetto capofila, ha una visione complessiva del saldo su ciascuno dei conti TARGET del gruppo;
- 2) per «**titolare di addressable BIC**» (addressable BIC holder) si intende un soggetto che: a) è intestatario di un codice identificativo (Business Identifier Code, BIC); e b) è corrispondente o cliente di un titolare di un conto RTGS DCA o succursale di un titolare di un conto RTGS DCA ed è in grado di inviare e di ricevere pagamenti in un sistema componente di TARGET tramite tale titolare di conto RTGS DCA;
- 3) per «**sistema ancillare**» (ancillary system) si intende un sistema operato da un soggetto insediato nell'Unione o nel SEE e sottoposto a vigilanza e/o sorveglianza da parte di un'autorità competente e che osserva gli obblighi di sorveglianza riguardanti l'ubicazione delle infrastrutture che offrono servizi in euro, come modificati di volta in volta e pubblicati sul sito internet della BCE, nel quale pagamenti e/o strumenti finanziari sono oggetto di scambio e/o compensazione ovvero di registrazione a valere su a) le obbligazioni di pagamento risultanti in ordini di trasferimento che sono regolati in TARGET; e/o b) i fondi detenuti in TARGET, in conformità all'indirizzo BCE/2022/8;
- 4) per «**conto dei fondi di garanzia del sistema ancillare**» (**conto dei fondi di garanzia AS**) (ancillary system guarantee funds account) si intende un conto tecnico utilizzato per detenere fondi di garanzia a sostegno delle procedure di regolamento RTGS AS di tipo A e B;
- 5) per «**procedura di regolamento del sistema ancillare**» (Ancillary System Settlement Procedure) (**procedura di regolamento AS**) si intende qualsiasi procedura di regolamento TIPS AS o procedura di regolamento RTGS AS;
- 6) per «**ordine di trasferimento del sistema ancillare**» (Ancillary system transfer order) (**ordine di trasferimento AS**) si intende un trasferimento di contante avviato da un sistema ancillare nell'ambito di una procedura di regolamento RTGS AS;
- 7) per «**auto-collateralizzazione**» (auto-collateralisation) si intende il credito infragiornaliero in moneta di banca centrale concesso dalla banca centrale nazionale dell'area dell'euro (BCN), erogato qualora il titolare di un conto T2S DCA non abbia fondi sufficienti sul proprio conto per regolare operazioni in titoli; tale credito infragiornaliero è garantito dai medesimi titoli oggetto di acquisto (collateral on flow) ovvero da titoli detenuti dal titolare del conto T2S DCA a favore della BCN dell'area dell'euro (collateral on stock). Un'operazione di auto-collateralizzazione consiste in due operazioni distinte, una per la concessione di auto-collateralizzazione e una per il suo rimborso. Può inoltre includere una terza operazione per l'eventuale trasferimento della garanzia. Ai fini dell'articolo 18 della parte I dell'allegato I, tutte e tre le operazioni si ritengono immesse nel sistema e divenute irrevocabili nello stesso momento in cui l'auto-collateralizzazione è concessa;
- 8) per «**ordine di trasferimento di liquidità automatico**» (automated liquidity transfer order) si intende un ordine di trasferimento di liquidità generato automaticamente per trasferire fondi da un conto RTGS DCA designato al conto MCA del partecipante nel caso in cui non vi siano fondi sufficienti su tale conto per il regolamento delle operazioni di banca centrale;
- 9) per «**liquidità disponibile**» (available liquidity) si intende il saldo positivo sul conto di un partecipante e, se applicabile, la linea di credito infragiornaliero concessa sul conto MCA dalla rispettiva BCN dell'area dell'euro in relazione a detto conto ma non ancora utilizzata, o, ove applicabile, ridotta dell'ammontare di eventuali riserve di liquidità o blocco di fondi elaborati sui conti MCA o DCA;
- 10) per «**gruppo bancario**» (banking group) si intende:
 - a) un insieme di enti creditizi inclusi nel bilancio consolidato della società madre, nel caso in cui quest'ultima è tenuta a presentare un bilancio consolidato secondo il principio contabile internazionale n. 27 (IAS 27), adottato in base al regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione⁽¹⁾ e che si compone di: i) una società madre e una o più controllate; ovvero ii) due o più controllate di una società madre; ovvero
 - b) un insieme di enti creditizi di cui alla lettera a), punto i) o ii), nel quale la società madre non redige un bilancio consolidato sulla base dello IAS 27, ma potrebbe soddisfare i criteri stabiliti nello IAS 27 per l'inclusione in un bilancio consolidato, salva la verifica da parte della BC del partecipante;

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione, del 3 novembre 2008, che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 320 del 29.11.2008, pag. 1).




- c) una rete bilaterale o multilaterale di enti creditizi che sia: i) organizzata sulla base di regole statutarie che determinano l'affiliazione degli enti creditizi a tale rete; ovvero ii) caratterizzata da meccanismi di cooperazione (per la promozione, il sostegno e la rappresentanza degli interessi commerciali dei membri della rete) e/o di mutualità che vanno oltre la cooperazione ordinaria usuale tra enti creditizi, laddove tali cooperazione e mutualità siano consentite dagli statuti o dagli atti costitutivi degli enti creditizi o stabilite da accordi separati, e in ciascun caso il Consiglio direttivo della BCE abbia accolto la richiesta degli enti creditizi di essere considerati come costituenti un gruppo;
- 11) per «**succursale**» (branch) si intende una succursale nell'accezione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 17, del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾, o di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 30 della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾;
- 12) per «**messaggio broadcast**» (broadcast message) si intende l'informazione resa simultaneamente disponibile a tutti i partecipanti o a un gruppo ristretto di partecipanti;
- 13) per «**giornata operativa**» (business day) o «**giornata operativa di TARGET**» (TARGET business days) si intende una giornata nella quale i conti MCA, RTGS DCA o T2S DCA sono disponibili per il regolamento di ordini di trasferimento di contante;
- 14) per «**codice identificativo (BIC)**» (Business Identifier Code, BIC) si intende un codice così come definito dalla norma ISO n. 9362;
- 15) per «**capacity opinion**» si intende il parere contenente la valutazione relativa alla capacità giuridica di un determinato partecipante di assumere e adempiere i suoi obblighi;
- 16) per «**ordine di trasferimento di contante**» (cash transfer order) si intende qualsiasi istruzione di un partecipante, o di un soggetto che agisca per suo conto, di mettere a disposizione di un destinatario una somma di denaro proveniente da un conto mediante registrazione contabile su altro conto e che può essere un ordine di trasferimento del sistema ancillare, un ordine di trasferimento di liquidità, un ordine di pagamento istantaneo, una risposta positiva al recall o un ordine di pagamento;
- 17) per «**banca centrale**» (BC) (central bank, CB) si intende una BC dell'Eurosistema e/o una BCN connessa a TARGET;
- 18) per «**operazione della banca centrale**» (Central Bank Operation, CBO) si intende qualsiasi ordine di pagamento o ordine di trasferimento di liquidità disposto da una BC su un conto MCA aperto in un sistema componente TARGET;
- 19) per «**BCN connessa**» (connected NCB) si intende una BCN non appartenente all'area dell'euro, che è connessa a TARGET in virtù di uno specifico accordo;
- 20) per «**Contingency Solution**» si intende la funzionalità che consente alle BC e ai partecipanti di elaborare ordini di trasferimento di contante nel caso in cui i conti MCA e/o i conti RTGS DCA e/o i conti tecnici RTGS AS non siano regolarmente disponibili;
- 21) per «**ente creditizio**» (credit institution) si intende: a) un ente creditizio nell'accezione di cui al punto 1) dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio [e delle disposizioni di legge nazionali che attuano l'articolo 2, paragrafo 5, della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁵⁾, in quanto applicabile all'ente creditizio] che è sottoposto a vigilanza da parte di un'autorità competente; o b) un altro ente creditizio ai sensi dell'articolo 123, paragrafo 2, del Trattato che è sottoposto a un controllo rispondente a requisiti comparabili a quelli della vigilanza di un'autorità competente;
- 22) per «**credit memorandum balance**» (CMB) si intende il limite fissato dal titolare di conto TIPS DCA per l'uso di liquidità sul conto TIPS DCA da parte di una specifica reachable party;
- 23) per «**regolamento tra sistemi**» (cross-system settlement) si intende il regolamento di ordini di trasferimento di sistemi ancillari che addebitano il conto tecnico RTGS AS o un sottoconto di unasettlement bank di un sistema ancillare che utilizza la procedura di regolamento RTGS AS di tipo C o D e che accredita il conto tecnico RTGS AS o un sottoconto di una settlement bank di un altro sistema ancillare che utilizza la procedura di regolamento RTGS AS di tipo C o D;
- 24) per «**conto in contanti dedicato**» (DCA) (Dedicated Cash Account, DCA) si intende un conto RTGS DCA, un conto T2S DCA o un conto TIPS DCA;


⁽³⁾ Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, (Testo rilevante ai fini del SEE) relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).

⁽⁴⁾ Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349).

⁽⁵⁾ Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).




- 25) per «**tasso di interesse sui depositi presso la banca centrale**» (deposit facility rate) si intende il «tasso di interesse sui depositi presso la banca centrale» come definito all'articolo 2, punto 22), dell'indirizzo (UE) 2015/510 (BCE/2014/60);
- 26) per «**operazione di deposito presso la banca centrale**» (deposit facility) si intende un'operazione di deposito presso la banca centrale come definita all'articolo 2, punto 21) dell'indirizzo (UE) 2015/510 (BCE/2014/60);
- 27) per «**BCN dell'area dell'euro**» (euro area NCB) si intende la banca centrale nazionale (BCN) di uno Stato membro la cui valuta è l'euro;
- 28) per «**schema di bonifico istantaneo SEPA (SCT Inst) del Consiglio europeo per i pagamenti**» (European Payments Council's SEPA Instant Credit Transfer) o «**schema SCT Inst**» (SCT Inst Scheme), si intende uno schema automatizzato basato su standard aperti comprendente le norme interbancarie cui i partecipanti all'SCT Inst devono conformarsi, che consente ai prestatori di servizi di pagamento nell'ambito dell'Area unica dei pagamenti in euro (Single Euro Payments Area, SEPA) di offrire un bonifico istantaneo in euro automatizzato in tutta l'area SEPA;
- 29) per «**BC dell'Eurosistema**» (Eurosysteem CB) si intende la BCE o una BCN dell'area dell'euro;
- 30) per «**evento di default**» (event of default) si intende qualunque evento imminente o attuale, il cui verificarsi può porre in pericolo l'adempimento da parte di un partecipante degli obblighi derivanti dalle presenti Condizioni o di qualunque altra norma applicabile al rapporto che intercorre tra detto partecipante e la BC del partecipante o qualunque altra BC, tra cui:
- a) il caso in cui il partecipante non soddisfi più i criteri di accesso stabiliti nella normativa nazionale di attuazione dell'articolo 4, della parte I, allegato I, o i requisiti stabiliti nella pertinente normativa nazionale di attuazione dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), punto i) della parte I, allegato I;
 - b) l'apertura di procedure di insolvenza nei confronti del partecipante;
 - c) la presentazione di un'istanza per l'avvio delle procedure di cui alla lettera b);
 - d) la dichiarazione scritta del partecipante di trovarsi nell'incapacità di pagare tutti o parte dei propri debiti o di adempiere gli obblighi assunti in relazione alla concessione di credito infragiornaliero;
 - e) la conclusione da parte del partecipante di un accordo di natura concordataria con i propri creditori;
 - f) il caso in cui il partecipante sia divenuto insolvente o incapace di pagare i propri debiti, ovvero sia ritenuto tale dalla propria BC;
 - g) il caso in cui il saldo a credito del partecipante sui propri conti TARGET ovvero tutti o una parte significativa dei beni del partecipante siano soggetti a un provvedimento che ne determini la temporanea indisponibilità o a un ordine di sequestro, confisca o a qualunque altra procedura diretta a proteggere l'interesse pubblico o i diritti dei creditori del partecipante;
 - h) il caso in cui la partecipazione del partecipante in un altro sistema componente e/o in un sistema ancillare sia stata sospesa o sia cessata;
 - i) il caso in cui qualunque rappresentazione di fatti o dichiarazione precontrattuale resa dal partecipante, o che debba ritenersi da questi implicitamente resa secondo la legge applicabile, risulti inesatta o non veritiera;
 - j) la cessione di tutti o di una parte significativa dei beni del partecipante;
- 31) per «**fondi di garanzia**» (guarantee funds) si intendono fondi costituiti dai partecipanti a un sistema ancillare, da utilizzarsi nel caso in cui, per qualsiasi ragione, uno o più partecipanti manchino di adempiere ai propri obblighi di pagamento nel sistema ancillare;
- 32) per «**procedure di insolvenza**» (insolvency procedure) si intendono le procedure d'insolvenza ai sensi dell'articolo 2, lettera j), della direttiva 98/26/CE;
- 33) per «**ordine di pagamento istantaneo**» (instant payment order) si intende, in linea con lo schema di pagamento SEPA relativo al bonifico istantaneo (SEPA Instant Credit Transfer, SCT Inst) del Consiglio europeo per i pagamenti (European Payments Council), un ordine di trasferimento di contante che può essere eseguito 24 ore su 24, ogni giorno di calendario, con regolamento e notifica all'ordinante pressoché immediati e che include: i) ordini di pagamento istantanei da conto TIPS DCA a TIPS DCA; ii) ordini di pagamento istantanei da conto TIPS DCA a conto tecnico TIPS AS; iii) ordini di pagamento istantanei da conto tecnico TIPS AS a conto TIPS DCA; e iv) ordini di pagamento istantanei da conto tecnico TIPS AS a conto tecnico TIPS AS;
- 34) per «**instructing party**» si intende un soggetto designato come tale dal titolare di conto TIPS DCA o dal titolare di conto tecnico TIPS AS e che è autorizzato a inviare e/o ricevere ordini di pagamento istantanei o ordini di trasferimento di liquidità per conto di tale titolare di conto o di una reachable party del medesimo;



- 35) per «**credito infragiornaliero**» (intraday credit) si intende il credito accordato per una scadenza inferiore alla durata di una giornata lavorativa;
- 36) per «**impresa d'investimento**» (investment firm) si intende un'impresa d'investimento ai sensi del [inserire le disposizioni nazionali di attuazione dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 1), della direttiva 2014/65/UE], ad esclusione dei soggetti individuati nel [inserire le disposizioni nazionali di attuazione dell'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2014/65/UE], a condizione che l'impresa d'investimento in questione sia:
- a) autorizzata e vigilata da un'autorità competente riconosciuta, che sia stata designata come tale ai sensi della direttiva 2014/65/CE; e
 - b) abilitata a svolgere le attività di cui al [inserire le disposizioni nazionali di recepimento delle voci 2, 3, 6 e 7 della sezione A dell'allegato I della direttiva 2014/65/UE], in quanto applicabili all'impresa di investimento;
- 37) per «**BCN di livello 3**» (Level 3 NCBs) si intendono la Deutsche Bundesbank, la Banque de France, la Banca d'Italia e il Banco de España nel loro ruolo di banche centrali che sviluppano e gestiscono TARGET nell'interesse dell'Eurosistema;
- 38) per «**ordine di trasferimento di liquidità**» (liquidity transfer order) si intende un ordine di trasferimento di contante volto a trasferire un determinato importo ai fini di gestione della liquidità;
- 39) per «**tasso di rifinanziamento marginale**» (marginal lending rate) si intende il «tasso di rifinanziamento marginale» come definito al punto 57) dell'articolo 2 dell'indirizzo (UE) 2015/510 (BCE/2014/60);
- 40) per «**operazione di rifinanziamento marginale**» (marginal lending facility) si intende una «operazione di rifinanziamento marginale» come definita all'articolo 2, punto 56) dell'indirizzo (UE) 2015/510 (BCE/2014/60);
- 41) per «**servizio mobile proxy look-up (MPL)**» [mobile proxy look-up (MPL) service] si intende un servizio che consente ai titolari di conti TIPS DCA, ai sistemi ancillari che utilizzano conti tecnici TIPS AS e alle reachable party, che ricevono dai loro clienti una richiesta di esecuzione di un ordine di pagamento istantaneo a favore di un beneficiario identificato con un proxy (ad esempio un numero di cellulare), di recuperare dal registro MPL il corrispondente IBAN beneficiario e il BIC da utilizzare per accreditare il pertinente conto TARGET Instant Payment Settlement (TIPS);
- 42) per «**pagamento quasi istantaneo**» (near instant payment) si intende un ordine di trasferimento di contante conforme allo standard del Consiglio europeo per i pagamenti relativo ai servizi opzionali aggiuntivi del bonifico SEPA (SCT AOS) NL per il trattamento istantaneo dei bonifici SEPA;
- 43) per «**fornitore dei servizi di rete**» (NSP) (Network Service Provider, NSP) si intende un'impresa cui è stata aggiudicata una concessione dall'Eurosistema per la fornitura di servizi di connettività tramite l'interfaccia unica di accesso alle infrastrutture di mercato dell'Eurosistema (Eurosystem Single Market Infrastructure Gateway) ai servizi di TARGET;
- 44) per «**ordine di trasferimento di contante non regolato**» (non-settled cash transfer order) si intende un ordine di trasferimento di contante che non viene regolato nella stessa giornata lavorativa nella quale è stato accettato;
- 45) per «**partecipante**» (participant) si intende a) un soggetto titolare di almeno un conto MCA e che può in aggiunta essere titolare di uno o più conti DCA in TARGET; oppure b) un sistema ancillare;
- 46) per «**beneficiario**» (payee), eccetto quando utilizzato nell'allegato I, appendice II, si intende un partecipante il cui conto MCA o DCA è accreditato per effetto del regolamento di un ordine di trasferimento di contante;
- 47) per «**ordinante**» (payer), eccetto quando utilizzato nell'allegato I, appendice II, si intende un partecipante il cui conto MCA o DCA è addebitato per effetto del regolamento di un ordine di trasferimento di contante;
- 48) per «**ordine di pagamento**» (payment order) si intende un'istruzione di un partecipante o di una parte che agisce per suo conto di mettere a disposizione di un destinatario una somma di denaro proveniente da un conto mediante una registrazione contabile su un altro conto e che non sia un ordine di trasferimento del sistema ancillare, un ordine di trasferimento di liquidità, un ordine di pagamento istantaneo o una risposta positiva al recall;
- 49) per «**risposta positiva al recall**» (positive recall answer) si intende, in linea con lo schema di bonifico istantaneo SEPA (SCT Inst) del Consiglio europeo per i pagamenti, un ordine di trasferimento di contante disposto dal destinatario di una richiesta di recall, in risposta a una richiesta di recall, a beneficio del mittente di detta richiesta;
- 50) per «**ente del settore pubblico**» (public sector body) si intende un soggetto del «settore pubblico» come definito all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 3603/93 ^(¹);

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 3603/93 del Consiglio, del 13 dicembre 1993, che precisa le definizioni necessarie all'applicazione dei divieti enunciati all'articolo 104 e all'articolo 104 B, paragrafo 1 del trattato (G.U.L. 332 del 31.12.1993, pag. 1).



- 51) per «**reachable party**» si intende un soggetto che: a) è titolare di un codice identificativo (Business Identifier Code, BIC); b) è designato come tale da un titolare di conto TIPS DCA o da un sistema ancillare titolare di un conto TIPS DCA; c) è un corrispondente, un cliente o una succursale di un titolare di conto TIPS DCA oppure un partecipante a un sistema ancillare; oppure è un corrispondente, un cliente o una succursale di un partecipante a un sistema ancillare titolare di un conto TIPS DCA; e d) è raggiungibile tramite TIPS ed è in grado di immettere e di ricevere ordini di trasferimento di contante istantanei tramite il titolare di conto TIPS DCA o per mezzo del sistema ancillare titolare di un conto tecnico TIPS AS, oppure direttamente, se a ciò autorizzato dal titolare di conto TIPS DCA o da un sistema ancillare titolare di un conto tecnico TIPS AS;
- 52) per «**procedura di regolamento del sistema ancillare RTGS**» (Real-time gross settlement ancillary system settlement procedure) (**procedura di regolamento RTGS AS**) (RTGS AS settlement procedure) si intende uno dei servizi specifici e predefiniti per l'inoltro e il regolamento di ordini di trasferimento da parte di sistemi ancillari relativi al regolamento di sistemi ancillari su conti RTGS DCA, sottoconti e conti tecnici RTGS AS;
- 53) per «**conto tecnico RTGS del sistema ancillare**» (**conto tecnico RTGS AS**) si intende un conto detenuto da un sistema ancillare o dalla BC nel suo sistema componente per conto del sistema ancillare e utilizzato nel contesto di una procedura di regolamento RTGS AS;
- 54) per «**richiesta di recall**» (recall request) si intende un messaggio di un titolare di conto RTGS DCA o di un titolare di conto TIPS DCA che chiede rispettivamente il rimborso di un ordine di pagamento o di un ordine di pagamento istantaneo regolati;
- 55) per «**ordine di trasferimento di liquidità rule-based**» (rule-based liquidity transfer order) si intende un ordine di trasferimento di liquidità attivato a seguito di una delle seguenti situazioni: a) un saldo di un conto MCA o RTGS DCA che supera un importo minimo o massimo predefiniti; oppure b) l'indisponibilità di fondi sufficienti per coprire ordini di trasferimento di sistemi ancillari di priorità urgente o ordini di pagamento di priorità urgente o alta accordati su un conto RTGS DCA;
- 56) per «**settlement bank account group**» si intende un elenco dei conti RTGS DCA e/o dei sottoconti RTGS definiti nel contesto del regolamento di un sistema ancillare che utilizza modelli di regolamento RTGS AS;
- 57) per «**settlement bank**» si intende un titolare di conto RTGS DCA il cui conto RTGS DCA o sottoconto è utilizzato per regolare ordini di trasferimento inoltrati da un sistema ancillare utilizzando le procedure di regolamento RTGS AS;
- 58) per «**sospensione**» (suspension) si intende la sospensione temporanea dei diritti e degli obblighi di un partecipante per un periodo di tempo determinato dalla BC del partecipante;
- 59) per «**conto TARGET**» (TARGET account) si intende qualsiasi conto aperto in un sistema componente di TARGET;
- 60) per «**sistema componente di TARGET**» (TARGET component system) si intende uno dei sistemi delle BC dell'Eurosistema che fa parte di TARGET;
- 61) per «**TARGET coordinator**» si intende una persona incaricata dalla BCE di assicurare la gestione operativa giornaliera di TARGET, di gestire e coordinare le attività qualora si verifichi una situazione di natura straordinaria e di coordinare la diffusione delle informazioni ai partecipanti;
- 62) per «**procedura di regolamento del sistema ancillare TIPS (TARGET Instant Payment Settlement)**» [TARGET Instant Payment Settlement (TIPS) Ancillary System Settlement Procedure] (**procedura di regolamento TIPS AS**) (TIPS AS settlement procedure) si intende il servizio specifico predisposto per l'inoltro e il regolamento di ordini di trasferimento di liquidità e di ordini di pagamento istantanei da parte di sistemi ancillari su conti TIPS DCA e su conti tecnici TIPS AS;
- 63) per «**conto tecnico TARGET Instant Payment Settlement (TIPS) del sistema ancillare**» (**conto tecnico TIPS AS**) si intende un conto detenuto da un sistema ancillare o dalla BC nel suo sistema componente per conto del sistema ancillare per essere utilizzato dal sistema ancillare per regolare pagamenti istantanei (o quasi istantanei) nei propri libri contabili;
- 64) per «**TARGET settlement manager**» si intende una persona incaricata da una BC dell'Eurosistema di monitorare il funzionamento del proprio sistema componente di TARGET;
- 65) per «**TARGET2–Securities**» (T2S) si intende l'insieme di hardware, software e altre componenti dell'infrastruttura tecnica attraverso cui l'Eurosistema fornisce servizi ai CSD e alle BC dell'Eurosistema che consentono, il regolamento neutrale e transfrontaliero delle operazioni in titoli con consegna contro pagamento in moneta di banca centrale;
- 66) per «**malfunzionamento tecnico di TARGET**» (technical malfunction of TARGET) si intende qualsiasi difetto o guasto dell'infrastruttura tecnica e/o dei sistemi informatici utilizzati dal relativo sistema componente di TARGET, o qualsiasi altro evento che renda impossibile eseguire e completare l'elaborazione degli ordini di trasferimento di contante nel relativo sistema componente di TARGET ai sensi delle parti pertinenti del presente indirizzo.



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/913 DELLA COMMISSIONE
del 30 maggio 2022

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 relativo all'incremento temporaneo dei controlli ufficiali e delle misure di emergenza che disciplinano l'ingresso nell'Unione di determinate merci provenienti da alcuni paesi terzi, e che attua i regolamenti (UE) 2017/625 e (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 53, paragrafo 1, lettera b), punto ii),

visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) ⁽²⁾, in particolare l'articolo 47, paragrafo 2, primo comma, lettera b), e l'articolo 54, paragrafo 4, primo comma, lettere a) e b),


considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 della Commissione ⁽³⁾ stabilisce le norme relative all'incremento temporaneo dei controlli ufficiali all'ingresso nell'Unione di determinati alimenti e mangimi di origine non animale, provenienti da alcuni paesi terzi, elencati nell'allegato I di tale regolamento di esecuzione e all'imposizione di condizioni speciali di ingresso nell'Unione di determinate partite di alimenti e mangimi, provenienti da alcuni paesi terzi, elencati nell'allegato II di tale regolamento di esecuzione, a causa del rischio di contaminazione da micotossine, tra cui le aflatossine, da residui di antiparassitari, da pentaclorofenolo e diossine e di contaminazione microbiologica.


⁽¹⁾ GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1.

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 della Commissione, del 22 ottobre 2019, relativo all'incremento temporaneo dei controlli ufficiali e delle misure di emergenza che disciplinano l'ingresso nell'Unione di determinate merci provenienti da alcuni paesi terzi, e che attua i regolamenti (UE) 2017/625 e (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga i regolamenti (CE) n. 669/2009, (UE) n. 884/2014, (UE) 2015/175, (UE) 2017/186 e (UE) 2018/1660 della Commissione (GU L 277 del 29.10.2019, pag. 89).



- (2) L'articolo 12 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 dispone che gli elenchi figuranti negli allegati del medesimo regolamento di esecuzione debbano essere riesaminati periodicamente, almeno ogni sei mesi, al fine di tenere conto delle nuove informazioni relative ai rischi per la salute umana e alla non conformità alla legislazione dell'Unione, quali i dati risultanti dalle notifiche ricevute tramite il sistema di allarme rapido per gli alimenti ed i mangimi (di seguito «RASFF») istituito con regolamento (CE) n. 178/2002 e i dati e le informazioni riguardanti le partite e i risultati dei controlli documentali, di identità e fisici comunicati dagli Stati membri alla Commissione.
- (3) Recenti notifiche pervenute tramite il RASFF indicano il sussistere di un grave rischio diretto o indiretto per la salute umana dovuto ad alimenti o mangimi. Inoltre, i controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri sugli alimenti e sui mangimi di origine non animale nel secondo semestre del 2021 evidenziano la necessità di modificare gli elenchi figuranti negli allegati I e II del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 al fine di tutelare la salute umana nell'Unione.
- (4) In conformità al regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 determinate partite di alimenti e mangimi di origine non animale sono esenti dai controlli ufficiali se il loro peso non è superiore a 30 kg. Queste partite includono campioni commerciali, campioni di laboratorio, articoli di esposizione e partite destinate a scopi scientifici. Sulla base dell'esperienza derivata dall'applicazione del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793, gli Stati membri hanno segnalato che in determinati casi il peso delle partite era superiore a 30 kg. Dal momento che dette partite non sono destinate all'immissione sul mercato, è inutilmente oneroso sottoporle a controlli ufficiali. Il limite di peso per l'esenzione dai controlli ufficiali in conformità al richiamato regolamento di esecuzione dovrebbe pertanto essere aumentato a 50 kg. Se poi le partite superano 50 kg, gli Stati membri dovrebbero poterle accettare, a condizione che lo Stato membro di destinazione abbia previamente rilasciato un'autorizzazione ed esistano adeguati meccanismi di controllo atti a garantire che le partite non siano immesse sul mercato.
- (5) Le partite di alimenti e mangimi facenti parte del bagaglio personale dei passeggeri e destinate al consumo o all'uso personale e le partite non commerciali di alimenti e mangimi spedite a persone fisiche e non destinate all'immissione sul mercato sono esenti da controlli ufficiali in conformità al regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793, se il loro peso non è superiore a 30 kg. L'esperienza derivata dall'applicazione di questo regolamento di esecuzione dimostra che il limite di peso di 30 kg esclude dai controlli un'ampia gamma di partite. Il limite di peso di 30 kg va anche oltre la normale franchigia bagaglio nel trasporto internazionale di passeggeri. Nel caso di partite non commerciali di 30 kg spedite a persone fisiche, è difficile garantire con i controlli ufficiali che parti di queste partite non siano immesse sul mercato. Il limite di peso per le partite facenti parte del bagaglio personale dei passeggeri e per le partite non commerciali spedite a persone fisiche dovrebbe pertanto essere ridotto a un livello che rifletta in modo più adeguato l'uso personale previsto delle partite e le loro proprietà fisiche.
- (6) Nel caso di merci esenti dai controlli ufficiali ai posti di controllo frontaliere, è opportuno stabilire le condizioni dell'esenzione, ad esempio meccanismi di controllo adeguati, al fine di garantire che il loro ingresso nell'Unione non presenti rischi inaccettabili per la salute umana e animale.
- (7) Per quanto riguarda il termine «partita», il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 prevede diverse definizioni, causando incertezza e un'applicazione divergente. L'articolo 3, punto 37, del regolamento (UE) 2017/625 contiene già una definizione di «partita». Pertanto, a fini di chiarezza, è opportuno sopprimere le definizioni aggiuntive di «partita» di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793.
- (8) I codici della nomenclatura combinata («NC») 2008 19 13 40 e 2008 19 93 40 possono essere utilizzati solo per miscugli contenenti mandorle o pistacchi, ma non per miscugli contenenti arachidi. Poiché solo i miscugli contenenti arachidi possono comportare un rischio di contaminazione da aflatossine, detti codici NC dovrebbero essere depennati dalle voci relative all'Argentina nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 e dalle voci relative all'Egitto, al Ghana, alla Gambia, all'India e al Sudan nella tabella di cui all'allegato II, punto 1, di detto regolamento di esecuzione.




- (9) Per quanto riguarda le partite di arance provenienti dall'Egitto, i dati delle notifiche RASFF e le informazioni relative ai controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri evidenziano la comparsa di nuovi rischi per la salute umana, dovuti alla possibile contaminazione da residui di antiparassitari. È pertanto necessario richiedere un livello maggiore di controlli ufficiali all'ingresso di questo prodotto dall'Egitto. Detto prodotto dovrebbe anche essere inserito nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793, con una frequenza dei controlli di identità e fisici pari al 20 % delle partite che entrano nell'Unione.
- (10) Per quanto riguarda le partite di nocciola proveniente dalla Georgia, durante i controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri in conformità all'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 è stata rilevata un'elevata frequenza di casi di non conformità alle pertinenti prescrizioni previste dalla legislazione dell'Unione riguardo alla contaminazione da aflatoxine. È pertanto opportuno aumentare al 30 % la frequenza dei controlli di identità e fisici su dette partite.
- (11) Dall'aprile 2016 l'olio di palma proveniente dal Ghana è soggetto a un livello maggiore di controlli ufficiali a causa del rischio di contaminazione da coloranti Sudan. I controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri su questo prodotto indicano il persistere di un elevato tasso di non conformità da quando è stato stabilito un livello maggiore di controlli ufficiali. Detti controlli dimostrano che l'ingresso di questo prodotto nell'Unione comporta un grave rischio per la salute umana.
- (12) È pertanto necessario prevedere, oltre a un livello maggiore di controlli ufficiali, condizioni speciali per l'importazione di olio di palma proveniente dal Ghana. In particolare, tutte le partite di olio di palma proveniente dal Ghana dovrebbero essere accompagnate da un certificato ufficiale attestante che tutti i risultati del campionamento e delle analisi ne dimostrano la conformità alle prescrizioni dell'Unione. Al certificato dovrebbero essere allegati i risultati del campionamento e delle analisi. La voce relativa all'olio di palma proveniente dal Ghana figurante nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 dovrebbe pertanto essere soppressa e trasferita nell'allegato II del medesimo regolamento di esecuzione, con una frequenza dei controlli di identità e fisici pari al 50 % delle partite che entrano nell'Unione.
- (13) Per quanto riguarda le partite di riso proveniente dall'India e dal Pakistan, i dati delle notifiche RASFF e le informazioni relative ai controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri evidenziano la comparsa di nuovi rischi per la salute umana, dovuti alla possibile contaminazione da residui di antiparassitari. È pertanto necessario richiedere un livello maggiore di controlli ufficiali all'ingresso di questo prodotto dall'India e dal Pakistan. Detto prodotto dovrebbe anche essere inserito nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793, con una frequenza dei controlli di identità e fisici pari al 5 % delle partite che entrano nell'Unione.
- (14) I potenziali rischi per la salute derivanti da contaminazione da aflatoxine e ocratossina A del riso proveniente dall'India e dal Pakistan non sono limitati a determinati tipi di riso classificati con il codice NC 1006 10 79. Al fine di garantire una protezione efficace contro potenziali rischi per la salute derivanti dalla contaminazione da aflatoxine e ocratossina A del riso proveniente dall'India e dal Pakistan, è opportuno estendere l'applicazione del codice NC indicato nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 a tutti i tipi di riso. A causa di questa estensione e dei volumi scambiati, l'onere amministrativo per gli Stati membri è destinato ad aumentare in misura significativa. La frequenza dei controlli dovrebbe pertanto essere ridotta al 5 % delle partite che entrano nell'Unione, in quanto questa darà informazioni sufficienti per valutare i rischi associati alla possibile contaminazione del riso da aflatoxine e ocratossina A.
- (15) Per quanto riguarda le partite di fagioli asparago (*Vigna unguiculata* ssp. *sesquipedalis*, *Vigna unguiculata* ssp. *unguiculata*) e di guaiava (*Psidium guajava*) provenienti dall'India, i dati delle notifiche RASFF e le informazioni relative ai controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri evidenziano la comparsa di nuovi rischi per la salute umana, dovuti alla possibile contaminazione da residui di antiparassitari. È pertanto necessario richiedere un livello maggiore di controlli ufficiali all'ingresso di questi prodotti provenienti dall'India. Detto prodotto dovrebbe anche essere inserito nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793, con una frequenza dei controlli di identità e fisici pari al 20 % delle partite che entrano nell'Unione.



- (16) Dal luglio 2019 le noci moscate provenienti dall'India, classificate con i codici NC 0908 11 00 e 0908 12 00, sono soggette a un livello maggiore di controlli ufficiali a causa del rischio di contaminazione da aflatossine. I controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri e le informazioni disponibili mostrano un miglioramento della conformità alle pertinenti prescrizioni previste dalla legislazione dell'Unione. Detti controlli e informazioni dimostrano che l'ingresso di questo prodotto alimentare nell'Unione non comporta più un grave rischio per la salute umana. Di conseguenza non è più necessario esigere che tutte le partite di noci moscate provenienti dall'India, classificate con i codici NC 0908 11 00 e 0908 12 00, siano accompagnate da un certificato ufficiale attestante che tutti i risultati del campionamento e delle analisi ne dimostrano la conformità al regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione (*) Gli Stati membri dovrebbero ciononostante continuare i controlli per garantire il mantenimento dell'attuale livello di conformità. La voce relativa alle noci moscate provenienti dall'India, classificate con i codici NC 0908 11 00 e 0908 12 00 e figurante nella tabella di cui all'allegato II, punto 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 dovrebbe pertanto essere soppressa e trasferita nell'allegato I del medesimo regolamento di esecuzione, con una frequenza dei controlli di identità e fisici pari al 30 % delle partite che entrano nell'Unione.
- (17) Per quanto riguarda le partite di peperoni del genere *Capsicum* (diversi dai peperoni dolci) provenienti dalla Thailandia, durante i controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri in conformità all'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 è stata rilevata un'elevata frequenza di casi di non conformità alle pertinenti prescrizioni previste dalla legislazione dell'Unione riguardo alla contaminazione da residui di antiparassitari. È pertanto opportuno aumentare al 30 % delle partite che entrano nell'Unione la frequenza dei controlli di identità e fisici su dette partite.
- (18) Vari codici NC non corrispondono ai prodotti cui fanno riferimento determinate voci dell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 e sono pertanto superflui. Da detto allegato I dovrebbero essere depennati i seguenti codici NC: il codice CN ex 0807 19 00 70 dalla voce relativa ai meloni Gala (*C.melo var.reticulatus*) provenienti dall'Honduras, il codice NC ex 0709 99 90 25 dalla voce relativa al gotu kola (*Centella asiatica*) proveniente dallo Sri Lanka e il codice CN 1211 90 86 10 dalla voce relativa all'origano secco proveniente dalla Turchia.
- (19) Al fine di consentire un'identificazione più precisa dei prodotti soggetti a un livello maggiore di controlli ufficiali, è opportuno specificare nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 la suddivisione TARIC per il codice NC ex 0709 99 90 nella voce relativa ai frutti della moringa (*Moringa oleifera*) provenienti dall'India e per il codice NC ex 1211 90 86 nella voce relativa al gotu kola (*Centella asiatica*) proveniente dallo Sri Lanka.
- (20) Per quanto riguarda le partite di noci moscate provenienti dall'Indonesia, durante i controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri in conformità alla tabella di cui all'allegato II, punto 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 è stata rilevata un'elevata frequenza di casi di non conformità alle pertinenti prescrizioni previste dalla legislazione dell'Unione riguardo alla contaminazione da aflatossine. È pertanto opportuno aumentare al 30 % delle partite che entrano nell'Unione la frequenza dei controlli di identità e fisici da effettuare su dette partite.
- (21) I potenziali rischi per la salute derivanti dalla contaminazione da ossido di etilene riguardano le miscele di additivi alimentari contenenti gomma di carruba o gomma di guar. Pertanto, nelle colonne «Alimenti e mangimi (uso previsto)» e «Codice NC» della tabella di cui all'allegato II, punto 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 è opportuno aggiungere nella voce relativa all'India la categoria «miscele di additivi alimentari contenenti gomma di carruba o gomma di guar» e i codici NC applicabili alle miscele di additivi alimentari. Analogamente è opportuno aggiungere nelle voci relative alla Malaysia e alla Turchia la categoria «miscele di additivi alimentari contenenti gomma di carruba» e i codici NC applicabili alle miscele di additivi alimentari. È opportuno definire una frequenza dei controlli di identità e fisici pari al 20 % per dette partite che entrano nell'Unione dall'India, dalla Malaysia e dalla Turchia.
- (22) Per quanto riguarda le spezie provenienti dall'India, il codice NC 0910 include i prodotti sotto forma di radici, fiori e foglie, come la radice di curcuma. Considerato che durante i controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri in conformità alla tabella di cui all'allegato II, punto 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 non è stata rilevata alcuna contaminazione da ossido di etilene, è possibile escludere detti prodotti da un livello maggiore di controlli ufficiali. È pertanto opportuno indicare nell'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 che solo le spezie essiccate provenienti dall'India dovrebbero essere soggette a controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri con una frequenza dei controlli di identità e fisici pari al 20 % delle partite che entrano nell'Unione.

(*) Regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione, del 19 dicembre 2006, che definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari (G.U.L. 364 del 20.12.2006, pag. 5).



- (23) Per quanto riguarda gli spaghetti orientali a cottura istantanea provenienti dalla Corea del Sud e dal Vietnam, per motivi di chiarezza sul tipo di spaghetti orientali soggetti a un livello maggiore di controlli e per escludere dai controlli ufficiali altre varietà di spaghetti orientali come quelli di frumento, all'uovo, i vermicelli e altri tipi non classificabili come spaghetti orientali a cottura istantanea e indicati con lo stesso codice NC 1902 30 10, è opportuno aggiungere chiarimenti nelle colonne «Alimenti e mangimi (uso previsto)», «Codice NC» e «Suddivisione TARIC» nelle rispettive voci della tabella di cui all'allegato II, punto 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793.
- (24) Per motivi di coerenza e chiarezza è opportuno sostituire integralmente gli allegati I e II del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 con il testo che figura nell'allegato del presente regolamento.
- (25) Al fine di consentire l'ingresso nell'Unione di partite che al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento erano già state spedite dal paese di origine o da altro paese terzo, se diverso dal paese di origine, e per tenere conto della possibilità di acquisire familiarità con il presente regolamento e di conformarvisi, è opportuno prevedere un periodo transitorio per le partite di olio di palma proveniente dal Ghana, di miscele di additivi alimentari contenenti gomma di carruba o gomma di guar proveniente dall'India e di miscele di additivi alimentari contenenti gomma di carruba proveniente dalla Malaysia e dalla Turchia, che non sono accompagnate né dai risultati del campionamento e delle analisi né da un certificato ufficiale. La salute pubblica continua comunque ad essere protetta in relazione alle partite di olio di palma proveniente dal Ghana, che restano infatti soggette a controlli di identità e fisici con una frequenza pari al 50 % delle partite che entrano nell'Unione.
- (26) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793.
- (27) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 è così modificato:

1) all'articolo 1, i paragrafi 3, 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:

«3. Il presente regolamento non si applica alle seguenti categorie di partite di prodotti, a meno che il loro peso netto non sia superiore a 5 kg per i prodotti freschi o a 2 kg per altri prodotti:

- a) le partite facenti parte del bagaglio personale dei passeggeri e destinate al consumo o all'uso personale;
- b) le partite non commerciali spedite a persone fisiche e non destinate all'immissione sul mercato.


Il presente regolamento non si applica alle seguenti categorie di partite di prodotti, a meno che il loro peso netto non sia superiore a 50 kg per i prodotti freschi o a 10 kg per altri prodotti:

- a) le partite inviate come campioni commerciali, campioni di laboratorio o articoli di esposizione per mostre e non destinate all'immissione sul mercato;
- b) le partite destinate a scopi scientifici.

4. Il presente regolamento non si applica agli alimenti e ai mangimi di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), che si trovano a bordo di mezzi di trasporto operanti a livello internazionale, che non sono scaricati e sono destinati al consumo dell'equipaggio e dei passeggeri.

5. In caso di dubbio sull'uso cui sono destinati i prodotti di cui al paragrafo 3, primo comma, l'onere della prova incombe, rispettivamente, ai proprietari dei bagagli personali e ai destinatari delle partite.

6. In conformità al presente regolamento l'autorità competente può esentare dai controlli di identità e fisici, compresi il campionamento e le analisi di laboratorio, le partite di alimenti e mangimi di origine non animale inviati come campioni commerciali, campioni di laboratorio, articoli di esposizione per mostre e le partite di alimenti e mangimi destinati a scopi scientifici che superano i limiti di peso di cui al paragrafo 3, secondo comma, e non sono destinati all'immissione sul mercato, a condizione che:



- a) siano accompagnati da un'autorizzazione d'introduzione nell'Unione previamente rilasciata dall'autorità competente dello Stato membro di destinazione, che specifichi:
 - i) lo scopo dell'introduzione nell'Unione;
 - ii) il luogo di destinazione;
 - iii) garanzie che le partite non saranno immesse sul mercato come alimenti o mangimi;
 - b) l'operatore presenti le partite al posto di controllo frontaliero di ingresso nell'Unione;
 - c) l'autorità competente del posto di controllo frontaliero di ingresso nell'Unione informi l'autorità competente dello Stato membro di destinazione, mediante l'IMSOC, dell'introduzione delle partite.»;
- 2) all'articolo 2, il paragrafo 2 è soppresso;
 - 3) l'articolo 14 è sostituito dal seguente:

«Articolo 14

Periodo transitorio

Le partite di olio di palma proveniente dal Ghana, di miscele di additivi alimentari contenenti gomma di carrube o gomma di guar proveniente dall'India e di miscele di additivi alimentari contenenti gomma di carrube proveniente dalla Malaysia e dalla Turchia, spedite dal paese di origine o da altro paese terzo, se diverso dal paese di origine, prima della data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione (UE) 2022/913 (*) della Commissione, possono entrare nell'Unione fino al 3 settembre 2022, senza essere accompagnate né dai risultati del campionamento e delle analisi né dal certificato ufficiale di cui agli articoli 10 e 11.

(*) Regolamento di esecuzione (UE) 2022/913 della Commissione, del 30 maggio 2022, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 relativo all'incremento temporaneo dei controlli ufficiali e delle misure di emergenza che disciplinano l'ingresso nell'Unione di determinate merci provenienti da alcuni paesi terzi, e che attua i regolamenti (UE) 2017/625 e (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L158 del 13.6.2022, pag. 1).».

- 4) Gli allegati I e II sono sostituiti dal testo che figura nell'allegato del presente regolamento.


Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 maggio 2022


Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN




		Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell'estrazione dell'olio di arachide	2305 00 00			
		Farine e polveri di arachidi	ex 1208 90 00	20		
		Pasta di arachidi (Alimenti e mangimi)	ex 2007 10 10 ex 2007 10 99 ex 2007 99 39	80 50 07; 08		
4	Brasile (BR)	Arachidi con guscio	1202 41 00		Aflatossine	10
		Arachidi sgusciate	1202 42 00			
		Burro di arachidi	2008 11 10			
		Arachidi altrimenti preparate o conservate	2008 11 91; 2008 11 96; 2008 11 98			
		Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell'estrazione dell'olio di arachide	2305 00 00		Residui di antiparassitari (³)	20
		Farine e polveri di arachidi	ex 1208 90 00	20		
		Pasta di arachidi (Alimenti e mangimi)	ex 2007 10 10 ex 2007 10 99 ex 2007 99 39	80 50 07; 08		
5	Cina (CN)	Arachidi con guscio	1202 41 00		Aflatossine	10
		Arachidi sgusciate	1202 42 00			
		Burro di arachidi	2008 11 10			
		Arachidi altrimenti preparate o conservate	2008 11 91; 2008 11 96; 2008 11 98			
		Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell'estrazione dell'olio di arachide	2305 00 00			
		Farine e polveri di arachidi	ex 1208 90 00	20		
		Pasta di arachidi (Alimenti e mangimi)	ex 2007 10 10 ex 2007 10 99 ex 2007 99 39	80 50 07; 08		
		Peperoni dolci (<i>Capsicum annuum</i>) (Alimenti - tritati o polverizzati)	ex 0904 22 00	11	Salmonella (⁴)	10



		Tè, anche aromatizzato (Alimenti)	0902		Residui di antiparassiti (¹) (²)	20
6	Egitto (EG)	Peperoni dolci (<i>Capsicum annuum</i>) Peperoni del genere <i>Capsicum</i> (diversi dai peperoni dolci) (Alimenti — freschi, refrigerati o congelati)	0709 60 10; 0710 80 51 ex 0709 60 99; ex 0710 80 59	20 20	Residui di antiparassiti (¹) (²)	20
		Arance (Alimenti — freschi o essiccati)	0805 10		Residui di antiparassiti (¹)	20
7	Georgia (GE)	Nocciole (<i>Corylus</i> sp.) con guscio	0802 21 00		Aflatossine	30
		Nocciole (<i>Corylus</i> sp.) sgusciate	0802 22 00			
		Miscugli di frutta a guscio o di frutta secca contenenti nocciole	ex 0813 50 39; ex 0813 50 91; ex 0813 50 99	70 70 70		
		Pasta di nocciole	ex 2007 10 10; ex 2007 10 99; ex 2007 99 39; ex 2007 99 50; ex 2007 99 97	70 40 05; 06 33 23		
		Nocciole, altrimenti preparate o conservate, compresi i miscugli	ex 2008 19 12; ex 2008 19 19; ex 2008 19 92; ex 2008 19 95; ex 2008 19 99; ex 2008 97 12; ex 2008 97 14; ex 2008 97 16; ex 2008 97 18; ex 2008 97 32; ex 2008 97 34; ex 2008 97 36; ex 2008 97 38; ex 2008 97 51; ex 2008 97 59; ex 2008 97 72;	30 30 30 20 30 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15		



			ex 2008 97 74;	15		
			ex 2008 97 76;	15		
			ex 2008 97 78;	15		
			ex 2008 97 92;	15		
			ex 2008 97 93;	15		
			ex 2008 97 94;	15		
			ex 2008 97 96;	15		
			ex 2008 97 97;	15		
			ex 2008 97 98;	15		
		Farine, semolini e polveri di nocciole	ex 1106 30 90	40		
		Olio di nocciole (Alimenti)	ex 1515 90 99	20		
8	Honduras (HN)	Meloni Gala (<i>C.melo var. reticulatus</i>) (Alimenti)	ex 0807 19 00	60	<i>Salmonella braenderup</i> ⁽²⁾	10
9	India (IN)	Foglie di curry (<i>Bergera/Murraya koenigii</i>) (Alimenti — freschi, refrigerati, congelati o essiccati)	ex 1211 90 86	10	Residui di antiparassiti tari ⁽³⁾ ⁽¹⁰⁾	50
		Gombi (Okra) (Alimenti — freschi, refrigerati o congelati)	ex 0709 99 90; ex 0710 80 95	20 30	Residui di antiparassiti tari ⁽³⁾ ⁽¹¹⁾ ⁽²¹⁾	20
		Frutti della moringa (<i>Moringa oleifera</i>) (Alimenti)	ex 0709 99 90	10	Residui di antiparassiti tari ⁽³⁾	10
		Riso (Alimenti)	1006		Aflatossine e ocratossina A	5
					Residui di antiparassiti tari ⁽³⁾	5
		Fagioli asparago (<i>Vigna unguiculata</i> ssp. <i>sesquipedalis</i> , <i>Vigna unguiculata</i> ssp. <i>unguiculata</i>) (Alimenti — verdure fresche, refrigerate o congelate)	ex 0708 20 00; ex 0710 22 00	10 10	Residui di antiparassiti tari ⁽³⁾	20
Guaiaiva (<i>Psidium guajava</i>) (Alimenti)	ex 0804 50 00	30	Residui di antiparassiti tari ⁽³⁾	20		



		Noci moscate (<i>Myristica fragrans</i>) (Alimenti — spezie essiccate)	0908 11 00; 0908 12 00		Aflatossine	30
10	Kenya (KE)	Fagioli (<i>Vigna</i> spp., <i>Phaseolus</i> spp.) (Alimenti — freschi o refrigerati)	0708 20		Residui di antiparassitari ^(?)	10
11	Cambogia (KH)	Sedano da taglio (<i>Apium graveolens</i>) (Alimenti — erbe fresche o refrigerate)	ex 0709 40 00	20	Residui di antiparassitari ^(?) ⁽¹²⁾	50
		Fagioli asparago (<i>Vigna unguiculata</i> ssp. <i>sesquipedalis</i> , <i>Vigna unguiculata</i> ssp. <i>unguiculata</i>) (Alimenti — verdure fresche, refrigerate o congelate)	ex 0708 20 00; ex 0710 22 00	10 10	Residui di antiparassitari ^(?) ⁽¹³⁾	50
12	Libano (LB)	Rape (<i>Brassica rapa</i> ssp. <i>rapa</i>) (Alimenti — preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico)	ex 2001 90 97	11; 19	Rodamina B	50
		Rape (<i>Brassica rapa</i> ssp. <i>rapa</i>) (Alimenti — preparati o conservati in salamoia o nell'acido citrico, non congelati)	ex 2005 99 80	93	Rodamina B	50
13	Sri Lanka (LK)	Gotu kola (<i>Centella asiatica</i>) (Alimenti)	ex 1211 90 86	10	Residui di antiparassitari ^(?)	10
		Mukunuwenna (<i>Alternanthera sessilis</i>) (Alimenti)	ex 0709 99 90	35	Residui di antiparassitari ^(?)	10
14	Marocco (MA)	Carrube Semi di carrube, non sgusciati, né frantumati, né macinati Mucillagini ed ispessenti di carrube o di semi di carrube, anche modificati (Alimenti e mangimi)	1212 92 00 1212 99 41 1302 32 10		Residui di antiparassitari ⁽²¹⁾	10
15	Madagascar (MG)	Arachidi con guscio Arachidi sgusciate Burro di arachidi	1202 41 00 1202 42 00 2008 11 10		Aflatossine	50



		Arachidi altrimenti preparate o conservate	2008 11 91; 2008 11 96; 2008 11 98			
		Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell'estrazione dell'olio di arachide	2305 00 00			
		Farine e polveri di arachidi	ex 1208 90 00	20		
		Pasta di arachidi (Alimenti e mangimi)	ex 2007 10 10 ex 2007 10 99 ex 2007 99 39	80 50 07; 08		
16	Messico (MX)	Salsa «Ketchup» ed altre salse al pomodoro (Alimenti)	2103 20 00		Residui di antiparassitari ⁽²¹⁾	10
17	Malaysia (MY)	Frutta del jack (<i>Artocarpus heterophyllus</i>) (Alimenti — freschi)	ex 0810 90 20	20	Residui di antiparassitari ⁽²⁾	50
18	Nigeria (GN)	Semi di sesamo (Alimenti)	1207 40 90 ex 2008 19 19 ex 2008 19 99	40 40	<i>Salmonella</i> ⁽²⁾	50
19	Pakistan (PK)	Miscele di spezie (Alimenti)	0910 91 10; 0910 91 90		Aflatossine	50
		Riso (Alimenti)	1006		Aflatossine e ocratossina A	5
					Residui di antiparassitari ⁽²⁾	5
20	Sierra Leone (SL)	Semi di cocomero (Egusi, <i>Citrullus</i> spp.) e prodotti derivati (Alimenti)	ex 1207 70 00; ex 1208 90 00; ex 2008 99 99	10 10 50	Aflatossine	50
21	Senegal (SN)	Arachidi con guscio	1202 41 00		Aflatossine	50
		Arachidi sgusciate	1202 42 00			
		Burro di arachidi	2008 11 10			
		Arachidi altrimenti preparate o conservate	2008 11 91; 2008 11 96; 2008 11 98			
		Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell'estrazione dell'olio di arachide	2305 00 00			
		Farine e polveri di arachidi	ex 1208 90 00	20		



		Pasta di arachidi (Alimenti e mangimi)	ex 2007 10 10 ex 2007 10 99 ex 2007 99 39	80 50 07; 08		
22	Siria (SY)	Rape (<i>Brassica rapa</i> ssp. <i>rapa</i>) (Alimenti — preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico)	ex 2001 90 97	11; 19	Rodamina B	50
		Rape (<i>Brassica rapa</i> ssp. <i>rapa</i>) (Alimenti — preparati o conservati in salamoia o nell'acido citrico, non congelati)	ex 2005 99 80	93	Rodamina B	50
23	Thailandia (TH)	Peperoni del genere <i>Capsicum</i> (diversi dai peperoni dolci) (Alimenti — freschi, refrigerati o congelati)	ex 0709 60 99; ex 0710 80 59	20 20	Residui di antiparassitari ^(?) ⁽¹⁴⁾	30
24	Turchia (TR)	Limoni (<i>Citrus limon</i> , <i>Citrus limonum</i>) (Alimenti — freschi, refrigerati o essiccati)	0805 50 10		Residui di antiparassitari ^(?)	20
		Pompelmi (Alimenti)	0805 40 00		Residui di antiparassitari ^(?)	10
		Melegrane (Alimenti — freschi o refrigerati)	ex 0810 90 75	30	Residui di antiparassitari ^(?) ⁽¹⁵⁾	20
		Peperoni dolci (<i>Capsicum annuum</i>) Peperoni del genere <i>Capsicum</i> (diversi dai peperoni dolci) (Alimenti — freschi, refrigerati o congelati)	0709 60 10; 0710 80 51; ex 0709 60 99; ex 0710 80 59	20 20	Residui di antiparassitari ^(?) ⁽¹⁶⁾	20
		Semi di albicocca non trasformati interi, macinati, moliti, frantumati, tritati destinati a essere immessi sul mercato per il consumatore finale ⁽¹⁷⁾ ⁽¹⁸⁾ (Alimenti)	ex 1212 99 95	20	Cianuro	50
		Semi di cumino Semi di cumino tritati o polverizzati (Alimenti)	0909 31 00 0909 32 00		Alcaloidi pirrolizidinici	10
		Origano secco (Alimenti)	ex 1211 90 86	40	Alcaloidi pirrolizidinici	10



25	Uganda (UG)	Peperoni del genere <i>Capsicum</i> (diversi dai peperoni dolci) (Alimenti — freschi, refrigerati o congelati)	ex 0709 60 99; ex 0710 80 59	20 20	Residui di antiparassitari ⁽¹⁾	50	
					Residui di antiparassitari ⁽²⁾	10	
26	Stati Uniti (US)	Arachidi con guscio	1202 41 00		Aflatossine	20	
		Arachidi sgusciate	1202 42 00				
		Burro di arachidi	2008 11 10				
		Arachidi altrimenti preparate o conservate	2008 11 91; 2008 11 96; 2008 11 98				
		Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell'estrazione dell'olio di arachide	2305 00 00				
		Farine e polveri di arachidi	ex 1208 90 00	20			
	Pasta di arachidi (Alimenti e mangimi)	ex 2007 10 10 ex 2007 10 99 ex 2007 99 39	80 50 07; 08				
27	Uzbekistan (UZ)	Albicocche secche	0813 10 00		Solfiti ⁽¹⁹⁾	50	
		Albicocche, altrimenti preparate o conservate (Alimenti)	2008 50				
28	Vietnam (VN)	Foglie di coriandolo	ex 0709 99 90	72	Residui di antiparassitari ⁽³⁾ ⁽²⁰⁾	50	
		Basilico (sacro, comune)	ex 1211 90 86	20			
		Menta	ex 1211 90 86	30			
		Prezzemolo (Alimenti — erbe fresche o refrigerate)	ex 0709 99 90	40			
			Gombi (Okra) (Alimenti — freschi, refrigerati o congelati)	ex 0709 99 90; ex 0710 80 95	20 30	Residui di antiparassitari ⁽³⁾ ⁽²⁰⁾	50
			Peperoni del genere <i>Capsicum</i> (diversi dai peperoni dolci) (Alimenti — freschi, refrigerati o congelati)	ex 0709 60 99; ex 0710 80 59	20 20	Residui di antiparassitari ⁽³⁾ ⁽²⁰⁾	50


(1) Qualora debbano essere sottoposti a controlli solo determinati prodotti rientranti in un dato codice NC, il codice NC è contrassegnato con «ex».

(2) Il campionamento e le analisi sono eseguiti conformemente alle procedure di campionamento e ai metodi di analisi di riferimento previsti nell'allegato III, punto 1, lettera a).

(3) Residui almeno degli antiparassitari elencati nel programma di controllo adottato a norma dell'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1) che possono essere analizzati con metodi multiresiduo basati su GC-MS ed LC-MS (antiparassitari da monitorare solo nei/sui prodotti di origine vegetale).

(4) Residui di amitraz.

(5) Residui di nicotina.




- (⁶) Il campionamento e le analisi sono eseguiti conformemente alle procedure di campionamento e ai metodi di analisi di riferimento previsti nell'allegato III, punto 1, lettera b).
- (⁷) Residui di tolfenpyrad.
- (⁸) Residui di amitraz (amitraz e i metaboliti contenenti la frazione 2,4-dimetilanilina, espressi in amitraz), diafentiuiron, dicofol (somma degli isomeri p, p' e o,p') e ditiocarbammati (ditiocarbammati espressi in CS2, comprendenti maneb, mancozeb, metiram, propineb, tiram e ziram).
- (⁹) Residui di dicofol (somma degli isomeri p, p' e o,p'), dinotefuran, folpet, procloraz (somma di procloraz e dei relativi metaboliti contenenti la frazione 2,4,6-triclorofenolo, espressa in procloraz), tiofanato-metile e triforina.
- (¹⁰) Residui di acefato.
- (¹¹) Residui di diafentiuiron.
- (¹²) Residui di fentoato.
- (¹³) Residui di clorbufam.
- (¹⁴) Residui di formetanato (somma di formetanato e relativi sali, espressa in (cloridrato di) formetanato), protiofos e triforina.
- (¹⁵) Residui di procloraz.
- (¹⁶) Residui di diafentiuiron, formetanato (somma di formetanato e relativi sali, espressa in (cloridrato di) formetanato) e metiltiofanato.
- (¹⁷) «Prodotti non trasformati» quali definiti nel regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1).
- (¹⁸) «Immissione sul mercato» e «consumatore finale», quali definiti nel regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1).
- (¹⁹) Metodi di riferimento: EN 1988-1:1998, EN 1988-2:1998 o ISO 5522:1981.
- (²⁰) Residui di ditiocarbammati espressi in CS2, comprendenti maneb, mancozeb, metiram, propineb, tiram e ziram), fentoato e quinalfos.
- (²¹) Residui di ossido di etilene (somma di ossido di etilene e 2-cloro-etanolo, espressa in ossido di etilene). Nel caso degli additivi alimentari il valore LMR applicabile è di 0,1 mg/kg (limite di quantificazione, LOQ). Divieto dell'uso dell'ossido di etilene disposto dal regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione, del 9 marzo 2012, che stabilisce le specifiche degli additivi alimentari elencati negli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 83 del 22.3.2012, pag. 1).

ALLEGATO II


Alimenti e mangimi, provenienti da alcuni paesi terzi, soggetti a condizioni speciali di ingresso nell'Unione a causa del rischio di contaminazione da micotossine, tra cui le aflatossine, da residui di antiparassitari, da pentaclorofenolo e diossine e di contaminazione microbiologica

1. Alimenti e mangimi di origine non animale di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), punto i)


Riga	Paese di origine	Alimenti e mangimi (uso previsto)	Codice NC (¹)	Suddivi- sione TARIC	Rischio	Frequenza dei controlli di identità e fisici (%)
1	Bangladesh (BD)	Prodotti alimentari contenenti o costituiti da foglie di betel (<i>Piper betle</i>) (Alimenti)	ex 1404 90 00 (¹⁰)	10	<i>Salmonella</i> (⁶)	50
2	Brasile (BR)	Noci del Brasile con guscio Miscugli di frutta a guscio o di frutta secca contenenti noci del Brasile con guscio (Alimenti)	0801 21 00 ex 0813 50 31; ex 0813 50 39; ex 0813 50 91; ex 0813 50 99	20 20 20 20	Aflatossine	50



		Pepe nero (<i>Piper nigrum</i>) (Alimenti — non tritati né polverizzati)	ex 0904 11 00	10	Salmonella (?)	50
3	Cina (CN)	Gomma di xantano (Alimenti e mangimi)	ex 3913 90 00	40	Residui di antiparassitari ⁽¹⁾	20
4	Repubblica dominicana (DO)	Melanzane (<i>Solanum melongena</i>) (Alimenti — freschi o refrigerati)	0709 30 00		Residui di antiparassitari ⁽⁴⁾	50
		Peperoni dolci (<i>Capsicum annuum</i>) Peperoni del genere <i>Capsicum</i> (diversi dai peperoni dolci) Fagioli asparago (<i>Vigna unguiculata</i> ssp. <i>sesquipedalis</i> , <i>Vigna unguiculata</i> ssp. <i>unguiculata</i>) (Alimenti — freschi, refrigerati o congelati)	0709 60 10; 0710 80 51 ex 0709 60 99; ex 0710 80 59 ex 0708 20 00; ex 0710 22 00	20 20 10 10	Residui di antiparassitari ⁽⁴⁾ ⁽⁵⁾	50
5	Egitto (EG)	Arachidi con guscio	1202 41 00		Aflatossine	20
		Arachidi sgusciate	1202 42 00			
		Burro di arachidi	2008 11 10			
		Arachidi altrimenti preparate o conservate, compresi i miscugli	2008 11 91; 2008 11 96; 2008 11 98; ex 2008 19 12; ex 2008 19 19; ex 2008 19 92; ex 2008 19 95; ex 2008 19 99	40 50 40 40 50		
		Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell'estrazione dell'olio di arachide	2305 00 00			
		Farine e polveri di arachidi	ex 1208 90 00	20		
		Pasta di arachidi (Alimenti e mangimi)	ex 2007 10 10 ex 2007 10 99 ex 2007 99 39	80 50 07; 08		



6	Etiopia (ET)	Pepe del genere <i>Piper</i> ; pimenti del genere <i>Capsicum</i> o del genere <i>Pimenta</i> , essiccati, tritati o polverizzati Zenzero, zafferano, curcuma, timo, foglie di alloro, curry ed altre spezie (Alimenti — spezie essiccate)	0904 0910		Aflatossine	50			
		Semi di sesamo (Alimenti)	1207 40 90 ex 2008 19 19 ex 2008 19 99	40 40	Salmonella ⁽⁶⁾	50			
7	Ghana (GH)	Arachidi con guscio	1202 41 00		Aflatossine	50			
		Arachidi sgusciate	1202 42 00						
		Burro di arachidi	2008 11 10						
		Arachidi altrimenti preparate o conservate, compresi i miscugli	2008 11 91; 2008 11 96; 2008 11 98; ex 2008 19 12; ex 2008 19 19; ex 2008 19 92; ex 2008 19 95; ex 2008 19 99	40 50 40 40 50					
	Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell'estrazione dell'olio di arachide	2305 00 00							
	Farine e polveri di arachidi	ex 1208 90 00	20						
	Pasta di arachidi (Alimenti e mangimi)	ex 2007 10 10 ex 2007 10 99 ex 2007 99 39	80 50 07; 08						
	Olio di palma (Alimenti)	1511 10 90; 1511 90 11; ex 1511 90 19; 1511 90 99	90	Coloranti Sudan ⁽¹²⁾	50				
8	Gambia (GM)	Arachidi con guscio	1202 41 00		Aflatossine	50			
		Arachidi sgusciate	1202 42 00						
		Burro di arachidi	2008 11 10						
		Arachidi altrimenti preparate o conservate, compresi i miscugli	2008 11 91; 2008 11 96; 2008 11 98; ex 2008 19 12; ex 2008 19 19; ex 2008 19 92; ex 2008 19 95; ex 2008 19 99	40 50 40 40 50					



		Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell'estrazione dell'olio di arachide	2305 00 00			
		Farine e polveri di arachidi	ex 1208 90 00	20		
		Pasta di arachidi (Alimenti e mangimi)	ex 2007 10 10 ex 2007 10 99 ex 2007 99 39	80 50 07; 08		
9	Indonesia (ID)	Noci moscate (<i>Myristica fragrans</i>) (Alimenti — spezie essiccate)	0908 11 00; 0908 12 00		Aflatossine	30
10	India (IN)	Foglie di betel (<i>Piper betle</i> L.) (Alimenti)	ex 1404 90 00	10	<i>Salmonella</i> (?)	10
		Peperoni del genere <i>Capsicum</i> (dolci o diversi dai peperoni dolci) (Alimenti — essiccati, grigliati, tritati o polverizzati)	0904 21 10; ex 0904 22 00; ex 0904 21 90; ex 2005 99 10; ex 2005 99 80	11; 19 20 10; 90 94	Aflatossine	20
10	India (IN)	Arachidi con guscio	1202 41 00		Aflatossine	50
		Arachidi sgusciate	1202 42 00			
		Burro di arachidi	2008 11 10			
		Arachidi altrimenti preparate o conservate, compresi i miscugli	2008 11 91; 2008 11 96; 2008 11 98; ex 2008 19 12; ex 2008 19 19; ex 2008 19 92; ex 2008 19 95; ex 2008 19 99	40 50 40 40 50		
		Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell'estrazione dell'olio di arachide	2305 00 00			
		Farine e polveri di arachidi	ex 1208 90 00	20		
		Pasta di arachidi (Alimenti e mangimi)	ex 2007 10 10 ex 2007 10 99 ex 2007 99 39	80 50 07; 08		



Peperoni del genere <i>Capsicum</i> (diversi dai peperoni dolci) (Alimenti — freschi, refrigerati o congelati)	ex 0709 60 99; ex 0710 80 59	20 20	Residui di antiparassitari ⁽⁴⁾ ⁽⁵⁾	20
Semi di sesamo (Alimenti e mangimi)	1207 40 90 ex 2008 19 19 ex 2008 19 99	40 40	<i>Salmonella</i> ⁽⁶⁾	20
			Residui di antiparassitari ⁽¹¹⁾	50
Carrube Semi di carrube, non sgusciati, né frantumati, né macinati Mucillagini ed ispessenti di carrube o di semi di carrube, anche modificati (Alimenti e mangimi)	1212 92 00 1212 99 41 1302 32 10		Residui di antiparassitari ⁽¹¹⁾	20
Gomma di guar (Alimenti e mangimi)	ex 1302 32 90		Residui di antiparassitari ⁽¹¹⁾	20
			Pentaclorofenolo e diossine ⁽⁷⁾	5
Miscele di additivi alimentari contenenti gomma di carrube o gomma di guar (Alimenti)	ex 2106 90 92 ex 2106 90 98 ex 3824 99 93 ex 3824 99 96		Residui di antiparassitari ⁽¹¹⁾	20
Pepe del genere <i>Piper</i> ; pimenti del genere <i>Capsicum</i> o del genere <i>Pimenta</i> , essiccati, tritati o polverizzati Vaniglia Cannella e fiori di cinnamomo Garofani (antofilli, chiodi e steli) Noci moscate, macis, amomi e cardamomi Semi di anice, di badiana, di finocchio, di coriandolo, di cumino o di carvi; bacche di ginepro Zenzero, zafferano, curcuma, timo, foglie di alloro, curry ed altre spezie (Alimenti — spezie essiccate)	0904 0905 0906 0907 0908 0909 0910		Residui di antiparassitari ⁽¹¹⁾	20
Preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti; farina di senape e senape preparata (Alimenti)	2103		Residui di antiparassitari ⁽¹¹⁾	20



		Farine, semolini e polveri di pistacchi (<i>Alimenti</i>)	ex 2008 97 93; ex 2008 97 94; ex 2008 97 96; ex 2008 97 97; ex 2008 97 98 ex 1106 30 90	19 19 19 19 19 50		
12	Corea del Sud (KR)	Integratori alimentari contenenti prodotti botanici (<i>Alimenti</i>)	ex 1302 ex 2106		Residui di antiparassitari ⁽¹⁾	20
		Spaghetti orientali a cottura istantanea contenenti spezie/condimenti o salse (<i>Alimenti</i>)	ex 1902 30 10	30	Residui di antiparassitari ⁽¹⁾	20
13	Sri Lanka (LK)	Peperoni del genere <i>Capsicum</i> (dolci o diversi dai peperoni dolci) (<i>Alimenti</i> — <i>essiccati, grigliati, tritati o polverizzati</i>)	0904 21 10; ex 0904 21 90; ex 0904 22 00; ex 2005 99 10; ex 2005 99 80	20 11; 19 10; 90 94	Aflatossine	50
14	Malaysia (MY)	Carrube Semi di carrube, non sgusciati, né frantumati, né macinati Mucillagini ed ispessenti di carrube o di semi di carrube, anche modificati (<i>Alimenti e mangimi</i>)	1212 92 00 1212 99 41 1302 32 10		Residui di antiparassitari ⁽¹⁾	20
		Miscele di additivi alimentari contenenti gomma di carrube (<i>Alimenti</i>)	ex 2106 90 92 ex 2106 90 98 ex 3824 99 93 ex 3824 99 96		Residui di antiparassitari ⁽¹⁾	20
15	Nigeria (GN)	Semi di cocomero (<i>Egusi, Citrullus spp.</i>) e prodotti derivati (<i>Alimenti</i>)	ex 1207 70 00; ex 1208 90 00; ex 2008 99 99	10 10 50	Aflatossine	50
16	Pakistan (PK)	Peperoni del genere <i>Capsicum</i> (diversi dai peperoni dolci) (<i>Alimenti</i> — <i>freschi, refrigerati o congelati</i>)	ex 0709 60 99; ex 0710 80 59	20 20	Residui di antiparassitari ^(*)	20
17	Sudan (4)	Arachidi con guscio	1202 41 00		Aflatossine	50
		Arachidi sgusciate	1202 42 00			
		Burro di arachidi	2008 11 10			



		Arachidi altrimenti preparate o conservate, compresi i miscugli	2008 11 91; 2008 11 96; 2008 11 98; ex 2008 19 12; ex 2008 19 19; ex 2008 19 92; ex 2008 19 95; ex 2008 19 99	40 50 40 40 50		
		Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell'estrazione dell'olio di arachide	2305 00 00			
		Farine e polveri di arachidi	ex 1208 90 00	20		
		Pasta di arachidi (Alimenti e mangimi)	ex 2007 10 10 ex 2007 10 99 ex 2007 99 39	80 50 07; 08		
		Semi di sesamo (Alimenti)	1207 40 90 ex 2008 19 19 ex 2008 19 99	40 40	Salmonella (°)	50
18	Turchia (TR)	Fichi secchi	0804 20 90			
		Miscugli di frutta a guscio o di frutta secca contenenti fichi	ex 0813 50 99	50		
		Pasta di fichi secchi	ex 2007 10 10; ex 2007 10 99; ex 2007 99 39; ex 2007 99 50; ex 2007 99 97	50 20 01; 02 31 21		
		Fichi secchi, preparati o conservati, compresi i miscugli	ex 2008 97 12; ex 2008 97 14; ex 2008 97 16; ex 2008 97 18; ex 2008 97 32; ex 2008 97 34; ex 2008 97 36; ex 2008 97 38; ex 2008 97 51; ex 2008 97 59; ex 2008 97 72; ex 2008 97 74; ex 2008 97 76;	11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11	Aflatossine	20



		ex 2008 97 78;	11		
		ex 2008 97 92;	11		
		ex 2008 97 93;	11		
		ex 2008 97 94;	11		
		ex 2008 97 96;	11		
		ex 2008 97 97;	11		
		ex 2008 97 98;	11		
		ex 2008 99 28;	10		
		ex 2008 99 34;	10		
		ex 2008 99 37;	10		
		ex 2008 99 40;	10		
		ex 2008 99 49;	60		
		ex 2008 99 67;	95		
		ex 2008 99 99	60		
	Farine, semolini e polveri di fichi secchi (Alimenti)	ex 1106 30 90	60		
	Pistacchi con guscio	0802 51 00			
	Pistacchi sgusciati	0802 52 00			
	Miscugli di frutta a guscio o di frutta secca contenenti pistacchi	ex 0813 50 39;	60		
		ex 0813 50 91;	60		
		ex 0813 50 99	60		
	Pasta di pistacchi	ex 2007 10 10;	60		
		ex 2007 10 99;	30		
		ex 2007 99 39;	03; 04		
		ex 2007 99 50;	32		
		ex 2007 99 97	22		
	Pistacchi, preparati o conservati, compresi i miscugli	ex 2008 19 13;	20		
		ex 2008 19 93;	20	Aflatossine	50
		ex 2008 97 12;	19		
		ex 2008 97 14;	19		
		ex 2008 97 16;	19		
		ex 2008 97 18;	19		
		ex 2008 97 32;	19		
		ex 2008 97 34;	19		
		ex 2008 97 36;	19		
		ex 2008 97 38;	19		
		ex 2008 97 51;	19		
		ex 2008 97 59;	19		
		ex 2008 97 72;	19		



		Farine, semolini e polveri di pistacchi (Alimenti)	ex 2008 97 74; ex 2008 97 76; ex 2008 97 78; ex 2008 97 92; ex 2008 97 93; ex 2008 97 94; ex 2008 97 96; ex 2008 97 97; ex 2008 97 98 ex 1106 30 90	19 19 19 19 19 19 19 19 19 50		
		Foglie di vite (Alimenti)	ex 2008 99 99	11; 19	Residui di antiparassitari ⁽⁴⁾ ⁽⁷⁾	50
		Mandarini, compresi i tangerini e i satsuma; clementine, wilkings e simili ibridi di agrumi (Alimenti — freschi o essiccati)	0805 21; 0805 22; 0805 29		Residui di antiparassitari ⁽⁴⁾	20
		Arance (Alimenti — freschi o essiccati)	0805 10		Residui di antiparassitari ⁽⁴⁾	20
		Carrube Semi di carrube, non sgusciati, né frantumati, né macinati Mucillagini ed ispessenti di carrube o di semi di carrube, anche modificati (Alimenti e mangimi)	1212 92 00 1212 99 41 1302 32 10		Residui di antiparassitari ⁽¹⁾	20
		Miscele di additivi alimentari contenenti gomma di carrube (Alimenti)	ex 2106 90 92 ex 3824 99 93 ex 2106 90 98 ex 3824 99 96		Residui di antiparassitari ⁽¹⁾	20
19	Uganda (UG)	Semi di sesamo (Alimenti)	— 1207 40 90 — ex 2008 19 19 — ex 2008 19 99	40 40	Salmonella ⁽⁶⁾	20



20	Vietnam (VN)	Pitahaya (frutto del drago) (Alimenti — freschi o refrigerati)	ex 0810 90 20	10	Residui di antiparassitari ⁽⁴⁾ ⁽⁸⁾	20
		Spaghetti orientali a cottura istantanea contenenti spezie/condimenti o salse (Alimenti)	ex 1902 30 10	30	Residui di antiparassitari ⁽¹¹⁾	20

⁽¹⁾ Qualora debbano essere sottoposti a controlli solo determinati prodotti rientranti in un dato codice NC, il codice NC è contrassegnato con «ex».

⁽²⁾ Il campionamento e le analisi sono eseguiti conformemente alle procedure di campionamento e ai metodi di analisi di riferimento previsti nell'allegato III, punto 1, lettera b).

⁽³⁾ La relazione di analisi di cui all'articolo 10, paragrafo 3, è redatta da un laboratorio accreditato conformemente alla norma EN ISO/IEC 17025 per l'analisi del pentaclorofenolo (PCP) negli alimenti e nei mangimi.

La relazione di analisi indica:

a) i risultati del campionamento e dell'analisi per rilevare la presenza del PCP eseguiti dalle autorità competenti del paese di origine o del paese di spedizione della partita, se diverso dal paese di origine;

b) l'incertezza di misura del risultato dell'analisi;

c) il limite di determinazione (LOD) del metodo di analisi e

d) il limite di quantificazione (LOQ) del metodo di analisi. L'estrazione ai fini dell'analisi è effettuata con un solvente acidificato. L'analisi è eseguita conformemente alla versione modificata del metodo QuEChERS, quale definito sui siti web dei laboratori di riferimento dell'Unione europea per i residui di antiparassitari, o conformemente a un metodo altrettanto affidabile.

⁽⁴⁾ Residui almeno degli antiparassitari elencati nel programma di controllo adottato a norma dell'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005 che possono essere analizzati con metodi multiresiduo basati su GC-MS ed LC-MS (antiparassitari da monitorare solo nei/sui prodotti di origine vegetale).

⁽⁵⁾ Residui di carbofuran.

⁽⁶⁾ Il campionamento e le analisi sono eseguiti conformemente alle procedure di campionamento e ai metodi di analisi di riferimento previsti nell'allegato III, punto 1, lettera a).

⁽⁷⁾ Residui di ditiocarbammati (ditiocarbammati espressi in CS₂, comprendenti maneb, mancozeb, metiram, propineb, tiram e ziram) e metrafenone.

⁽⁸⁾ Residui di ditiocarbammati (ditiocarbammati espressi in CS₂, comprendenti maneb, mancozeb, metiram, propineb, tiram e ziram), fentoato e quinalfos.

⁽⁹⁾ La descrizione delle merci è quella contenuta nella colonna «Designazione delle merci» della NC di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).

⁽¹⁰⁾ Prodotti alimentari contenenti o costituiti da foglie di betel (Piper betle), compresi, tra l'altro, quelli dichiarati nell'ambito del codice NC 1404 90 00.

⁽¹¹⁾ Residui di ossido di etilene (somma di ossido di etilene e 2-cloro-etanolo, espressa in ossido di etilene). Nel caso degli additivi alimentari il valore LMR applicabile è di 0,1 mg/kg (LOQ). Divieto dell'uso dell'ossido di etilene disposto dal regolamento (UE) n. 231/2012.

⁽¹²⁾ Ai fini del presente allegato i «coloranti Sudan» comprendono le seguenti sostanze chimiche: i) Sudan I (numero CAS 842-07-9); ii) Sudan II (numero CAS 3118-97-6); iii) Sudan III (numero CAS 85-86-9); iv) Rosso scarlatto o Sudan IV (numero CAS 85-83-6).

2. Alimenti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), punto ii)

Riga	Alimenti costituiti da due o più ingredienti, che contengono qualsiasi prodotto elencato nella tabella di cui al punto 1 a causa del rischio di contaminazione da aflatoxine, in una quantità superiore al 20 % di un unico prodotto o della somma di prodotti elencati	
	Codice NC ⁽¹⁾	Descrizione ⁽²⁾
1	ex 1704 90	Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco), diversi dalle gomme da masticare (chewing gum), anche rivestite di zucchero
2	ex 1806	Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao
3	ex 1905	Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicinali, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili»

⁽¹⁾ Qualora debbano essere sottoposti a controlli solo determinati prodotti rientranti in un dato codice NC, il codice NC è contrassegnato con «ex».

⁽²⁾ La designazione delle merci è quella contenuta nella colonna «Designazione delle merci» della NC di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87.



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/914 DELLA COMMISSIONE

del 10 giugno 2022

che modifica gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per quanto riguarda le voci relative al Canada, al Regno Unito e agli Stati Uniti negli elenchi di paesi terzi da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di pollame, materiale germinale di pollame e carni fresche di pollame e selvaggina da penna

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 230, paragrafo 1, e l'articolo 232, paragrafi 1 e 3,


considerando quanto segue:

- (1) A norma del regolamento (UE) 2016/429, per entrare nell'Unione le partite di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale devono provenire da un paese terzo o territorio, oppure da una zona o un compartimento dello stesso, che figura negli elenchi di cui all'articolo 230, paragrafo 1, di tale regolamento.
- (2) Il regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione ⁽²⁾ stabilisce le prescrizioni in materia di sanità animale che le partite di determinate specie e categorie di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale provenienti da paesi terzi o territori o loro zone o, in caso di animali di acquacoltura, da loro compartimenti, devono soddisfare per l'ingresso nell'Unione.
- (3) Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione ⁽³⁾ stabilisce gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone o compartimenti da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione delle specie e categorie di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento delegato (UE) 2020/692.
- (4) Più in particolare, gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 stabiliscono gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione, rispettivamente, di partite di pollame, materiale germinale di pollame e carni fresche di pollame e selvaggina da penna.
- (5) Il Canada ha notificato alla Commissione la comparsa di un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità nel pollame, focolaio localizzato nella provincia della Columbia Britannica (Canada) e confermato il 3 maggio 2022 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR).
- (6) Il Canada ha notificato alla Commissione la comparsa di un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità nel pollame, focolaio localizzato nella provincia dell'Ontario (Canada) e confermato il 4 maggio 2022 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR).
- (7) Il Canada ha notificato alla Commissione la comparsa di tre focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità nel pollame: uno è localizzato nella provincia di Alberta (Canada), uno nella provincia della Columbia Britannica (Canada) e uno nella provincia dell'Ontario (Canada) e tutti sono stati confermati il 5 maggio 2022 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR).


⁽¹⁾ GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione, del 30 gennaio 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per l'ingresso nell'Unione, e per i movimenti e la manipolazione dopo l'ingresso, di partite di determinati animali, materiale germinale e prodotti di origine animale (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 379).

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione, del 24 marzo 2021, che stabilisce gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale conformemente al regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 114 del 31.3.2021, pag. 1).



- (8) Il Canada ha notificato alla Commissione la comparsa di un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità nel pollame, focolaio localizzato nella provincia della Columbia Britannica (Canada) e confermato il 10 maggio 2022 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR).
- (9) Il Canada ha notificato alla Commissione la comparsa di due focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità nel pollame: uno è localizzato nella provincia di Alberta (Canada) e uno nella provincia del Saskatchewan (Canada) ed entrambi sono stati confermati il 12 maggio 2022 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR).
- (10) Il Canada ha notificato alla Commissione la comparsa di un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità nel pollame, focolaio localizzato nella provincia del Saskatchewan (Canada) e confermato il 13 maggio 2022 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR).
- (11) Il Regno Unito ha notificato alla Commissione la comparsa di un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità nel pollame, focolaio localizzato sull'isola di Whalsay, isole Shetland (Scozia - Regno Unito) e confermato il 30 maggio 2022 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR).
- (12) Gli Stati Uniti hanno notificato alla Commissione la comparsa di sei focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità nel pollame: tre focolai sono localizzati nello stato dell'Idaho (Stati Uniti), uno nello stato del New Jersey (Stati Uniti), uno nello stato dell'Oregon (Stati Uniti) e uno nello stato della Pennsylvania (Stati Uniti) e tutti sono stati confermati il 17 maggio 2022 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR).
- (13) Gli Stati Uniti hanno notificato alla Commissione la comparsa di altri quattro focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità nel pollame: due focolai sono localizzati nello stato dell'Idaho (Stati Uniti), uno nello stato del Minnesota (Stati Uniti) e uno nello stato della Pennsylvania (Stati Uniti) e tutti sono stati confermati il 18 maggio 2022 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR).
- (14) Gli Stati Uniti hanno notificato alla Commissione la comparsa di altri due focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità nel pollame: un focolaio è localizzato nello stato dell'Idaho (Stati Uniti) e l'altro nello stato del South Dakota (Stati Uniti) ed entrambi sono stati confermati il 19 maggio 2022 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR).
- (15) Gli Stati Uniti hanno notificato alla Commissione la comparsa di un altro focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità nel pollame. Il focolaio è localizzato nello stato del Minnesota (Stati Uniti) ed è stato confermato il 21 maggio 2022 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR).
- (16) Gli Stati Uniti hanno anche notificato alla Commissione la comparsa di un altro focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità nel pollame. Il focolaio è localizzato nello stato della Pennsylvania (Stati Uniti) ed è stato confermato il 23 maggio 2022 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR).
- (17) Le autorità veterinarie del Canada, del Regno Unito e degli Stati Uniti hanno istituito una zona di controllo di 10 km attorno agli stabilimenti interessati e hanno attuato una politica di abbattimento totale allo scopo di controllare la presenza dell'influenza aviaria ad alta patogenicità e limitare la diffusione della malattia.
- (18) Il Canada, il Regno Unito e gli Stati Uniti hanno fornito alla Commissione informazioni in merito alla situazione epidemiologica nei rispettivi territori e alle misure adottate per impedire l'ulteriore diffusione dell'influenza aviaria ad alta patogenicità. Tali informazioni sono state valutate dalla Commissione. In base a tale valutazione e per proteggere lo stato sanitario dell'Unione, l'ingresso nell'Unione di partite di pollame, materiale germinale di pollame e carni fresche di pollame e selvaggina da penna dalle zone soggette a restrizioni istituite dalle autorità veterinarie del Canada, del Regno Unito e degli Stati Uniti a causa dei recenti focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità non dovrebbe più essere autorizzato.
- (19) Il Regno Unito ha anche presentato informazioni aggiornate in merito alla situazione epidemiologica sul suo territorio in relazione a dieci focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) in stabilimenti avicoli: otto focolai nei pressi di Alford, East Lindsey, Lincolnshire (Inghilterra - Regno Unito), confermati in data 11, 12, 13, 14 e 18 dicembre 2021, un focolaio nei pressi di Grimsby, North East Lincolnshire, Lincolnshire (Inghilterra - Regno Unito), confermato il 21 febbraio 2022 e un focolaio nei pressi di Newtown, Montgomeryshire, Powys (Galles - Regno Unito), confermato il 21 febbraio 2022. Il Regno Unito ha inoltre presentato le misure adottate per impedire l'ulteriore diffusione della malattia. In particolare, a seguito della comparsa di tali focolai di HPAI, il Regno Unito ha attuato una politica di abbattimento totale allo scopo di controllare e limitare la diffusione della malattia. Il Regno Unito ha inoltre portato a termine le prescritte operazioni di pulizia e disinfezione successive all'attuazione della politica di abbattimento totale negli stabilimenti avicoli infetti situati sul suo territorio.



- (20) La Commissione ha valutato le informazioni presentate dal Regno Unito e ha concluso che i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in stabilimenti avicoli nei pressi di Alford, East Lindsey, Lincolnshire (Inghilterra, Regno Unito), nei pressi di Grimsby, North East Lincolnshire, Lincolnshire (Inghilterra, Regno Unito) e nei pressi di Newtown, Montgomeryshire, Powys (Galles - Regno Unito) risultano estinti e che non vi è più alcun rischio legato all'ingresso nell'Unione di prodotti a base di pollame provenienti dalle zone del Regno Unito dalle quali era stato sospeso l'ingresso nell'Unione di prodotti a base di pollame a causa di tali focolai.
- (21) È pertanto opportuno modificare di conseguenza gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.
- (22) Tenuto conto dell'attuale situazione epidemiologica in Canada, nel Regno Unito e negli Stati Uniti per quanto riguarda l'influenza aviaria ad alta patogenicità e del grave rischio della sua introduzione nell'Unione, le modifiche da apportare al regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 mediante il presente regolamento dovrebbero prendere effetto con urgenza.
- (23) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 giugno 2022

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN



ALLEGATO


Gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 sono così modificati:

- 1) l'allegato V è così modificato:
- a) la parte I è così modificata:
- i) nella voce relativa al Canada, dopo le righe relative alla zona CA-2.54 sono aggiunte le righe seguenti relative alle zone da CA-2.55 a CA-2.63:


CA-2.55	Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti	BPP	N, P1	3.5.2022
	Ratiti riproduttori e ratiti da reddito	BPR	N, P1	3.5.2022
	Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti	SP	N, P1	3.5.2022
	Ratiti destinati alla macellazione	SR	N, P1	3.5.2022
	Pulcini di un giorno diversi dai ratiti	DOC	N, P1	3.5.2022
	Pulcini di un giorno di ratiti	DOR	N, P1	3.5.2022
	Meno di 20 capi di pollame diverso dai ratiti	POU-LT20	N, P1	3.5.2022
	Uova da cova di pollame diverso dai ratiti	HEP	N, P1	3.5.2022
	Uova da cova di ratiti	HER	N, P1	3.5.2022
	Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti	HE-LT20	N, P1	3.5.2022
	Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti	BPP	N, P1	4.5.2022
	Ratiti riproduttori e ratiti da reddito	BPR	N, P1	4.5.2022
	Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti	SP	N, P1	4.5.2022
Ratiti destinati alla macellazione	SR	N, P1	4.5.2022	
Pulcini di un giorno diversi dai ratiti	DOC	N, P1	4.5.2022	
Pulcini di un giorno di ratiti	DOR	N, P1	4.5.2022	
Meno di 20 capi di pollame diverso dai ratiti	POU-LT20	N, P1	4.5.2022	
Uova da cova di pollame diverso dai ratiti	HEP	N, P1	4.5.2022	
Uova da cova di ratiti	HER	N, P1	4.5.2022	
Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti	HE-LT20	N, P1	4.5.2022	
CA-2.56	Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti	BPP	N, P1	4.5.2022
	Ratiti riproduttori e ratiti da reddito	BPR	N, P1	4.5.2022
	Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti	SP	N, P1	4.5.2022
	Ratiti destinati alla macellazione	SR	N, P1	4.5.2022
	Pulcini di un giorno diversi dai ratiti	DOC	N, P1	4.5.2022
	Pulcini di un giorno di ratiti	DOR	N, P1	4.5.2022
	Meno di 20 capi di pollame diverso dai ratiti	POU-LT20	N, P1	4.5.2022
	Uova da cova di pollame diverso dai ratiti	HEP	N, P1	4.5.2022
	Uova da cova di ratiti	HER	N, P1	4.5.2022
	Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti	HE-LT20	N, P1	4.5.2022



CA-2.57	Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti	BPP	N, P1	5.5.2022
	Ratiti riproduttori e ratiti da reddito	BPR	N, P1	5.5.2022
	Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti	SP	N, P1	5.5.2022
	Ratiti destinati alla macellazione	SR	N, P1	5.5.2022
	Pulcini di un giorno diversi dai ratiti	DOC	N, P1	5.5.2022
	Pulcini di un giorno di ratiti	DOR	N, P1	5.5.2022
	Meno di 20 capi di pollame diverso dai ratiti	POU-LT20	N, P1	5.5.2022
	Uova da cova di pollame diverso dai ratiti	HEP	N, P1	5.5.2022
	Uova da cova di ratiti	HER	N, P1	5.5.2022
	Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti	HE-LT20	N, P1	5.5.2022
	Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti	BPP	N, P1	5.5.2022
	Ratiti riproduttori e ratiti da reddito	BPR	N, P1	5.5.2022
	CA-2.58	Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti	SP	N, P1
Ratiti destinati alla macellazione		SR	N, P1	5.5.2022
Pulcini di un giorno diversi dai ratiti		DOC	N, P1	5.5.2022
Pulcini di un giorno di ratiti		DOR	N, P1	5.5.2022
Meno di 20 capi di pollame diverso dai ratiti		POU-LT20	N, P1	5.5.2022
Uova da cova di pollame diverso dai ratiti		HEP	N, P1	5.5.2022
Uova da cova di ratiti		HER	N, P1	5.5.2022
Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti		HE-LT20	N, P1	5.5.2022
Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti		BPP	N, P1	5.5.2022
Ratiti riproduttori e ratiti da reddito		BPR	N, P1	5.5.2022
Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti		SP	N, P1	5.5.2022
Ratiti destinati alla macellazione		SR	N, P1	5.5.2022
CA-2.59		Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti	BPP	N, P1
	Ratiti riproduttori e ratiti da reddito	BPR	N, P1	5.5.2022
	Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti	SP	N, P1	5.5.2022
	Ratiti destinati alla macellazione	SR	N, P1	5.5.2022



	Pulcini di un giorno diversi dai ratiti	DOC	N, P1		5.5.2022
	Pulcini di un giorno di ratiti	DOR	N, P1		5.5.2022
	Meno di 20 capi di pollame diverso dai ratiti	POU-LT20	N, P1		5.5.2022
	Uova da cova di pollame diverso dai ratiti	HEP	N, P1		5.5.2022
	Uova da cova di ratiti	HER	N, P1		5.5.2022
	Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti	HE-LT20	N, P1		5.5.2022
	Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti	BPP	N, P1		10.5.2022
	Ratiti riproduttori e ratiti da reddito	BPR	N, P1		10.5.2022
	Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti	SP	N, P1		10.5.2022
	Ratiti destinati alla macellazione	SR	N, P1		10.5.2022
	Pulcini di un giorno diversi dai ratiti	DOC	N, P1		10.5.2022
	Pulcini di un giorno di ratiti	DOR	N, P1		10.5.2022
	Meno di 20 capi di pollame diverso dai ratiti	POU-LT20	N, P1		10.5.2022
	Uova da cova di pollame diverso dai ratiti	HEP	N, P1		10.5.2022
	Uova da cova di ratiti	HER	N, P1		10.5.2022
	Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti	HE-LT20	N, P1		10.5.2022
	Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti	BPP	N, P1		12.5.2022
	Ratiti riproduttori e ratiti da reddito	BPR	N, P1		12.5.2022
	Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti	SP	N, P1		12.5.2022
	Ratiti destinati alla macellazione	SR	N, P1		12.5.2022
	Pulcini di un giorno diversi dai ratiti	DOC	N, P1		12.5.2022
	Pulcini di un giorno di ratiti	DOR	N, P1		12.5.2022
	Meno di 20 capi di pollame diverso dai ratiti	POU-LT20	N, P1		12.5.2022
CA-2.60					
CA-2.61					




	Uova da cova di pollame diverso dai ratiti	HEP	N, P1		12.5.2022
	Uova da cova di ratiti	HER	N, P1		12.5.2022
	Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti	HE-LT20	N, P1		12.5.2022
	Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti	BPP	N, P1		12.5.2022
	Ratiti riproduttori e ratiti da reddito	BPR	N, P1		12.5.2022
	Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti	SP	N, P1		12.5.2022
	Ratiti destinati alla macellazione	SR	N, P1		12.5.2022
	Pulcini di un giorno diversi dai ratiti	DOC	N, P1		12.5.2022
	Pulcini di un giorno di ratiti	DOR	N, P1		12.5.2022
	Meno di 20 capi di pollame diverso dai ratiti	POU-LT20	N, P1		12.5.2022
	Uova da cova di pollame diverso dai ratiti	HEP	N, P1		12.5.2022
	Uova da cova di ratiti	HER	N, P1		12.5.2022
	Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti	HE-LT20	N, P1		12.5.2022
	Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti	BPP	N, P1		13.5.2022
	Ratiti riproduttori e ratiti da reddito	BPR	N, P1		13.5.2022
	Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti	SP	N, P1		13.5.2022
	Ratiti destinati alla macellazione	SR	N, P1		13.5.2022
	Pulcini di un giorno diversi dai ratiti	DOC	N, P1		13.5.2022
	Pulcini di un giorno di ratiti	DOR	N, P1		13.5.2022
	Meno di 20 capi di pollame diverso dai ratiti	POU-LT20	N, P1		13.5.2022
	Uova da cova di pollame diverso dai ratiti	HEP	N, P1		13.5.2022
	Uova da cova di ratiti	HER	N, P1		13.5.2022
	Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti	HE-LT20	N, P1		13.5.2022*
CA-2.62					
CA-2.63					



ii) nella voce relativa al Regno Unito, le righe relative alle zone GB-2.59 e GB-2.60 sono sostituite dalle seguenti:

«GB Regno Unito	GB-2.59	Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti	BPP	N, P1	12.12.2021	31.5.2022
		Ratiti riproduttori e ratiti da reddito	BPR	N, P1	12.12.2021	31.5.2022
		Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti	SP	N, P1	12.12.2021	31.5.2022
		Ratiti destinati alla macellazione	SR	N, P1	12.12.2021	31.5.2022
		Pulcini di un giorno diversi dai ratiti	DOC	N, P1	12.12.2021	31.5.2022
		Pulcini di un giorno di ratiti	DOR	N, P1	12.12.2021	31.5.2022
		Meno di 20 capi di pollame diverso dai ratiti	POU-LT20	N, P1	12.12.2021	31.5.2022
		Uova da cova di pollame diverso dai ratiti	HEP	N, P1	12.12.2021	31.5.2022
		Uova da cova di ratiti	HER	N, P1	12.12.2021	31.5.2022
	Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti	HE-LT20	N, P1	12.12.2021	31.5.2022	
	GB-2.60	Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti	BPP	N, P1	13.12.2021	31.5.2022
		Ratiti riproduttori e ratiti da reddito	BPR	N, P1	13.12.2021	31.5.2022
		Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti	SP	N, P1	13.12.2021	31.5.2022
		Ratiti destinati alla macellazione	SR	N, P1	13.12.2021	31.5.2022
		Pulcini di un giorno diversi dai ratiti	DOC	N, P1	13.12.2021	31.5.2022
Pulcini di un giorno di ratiti		DOR	N, P1	13.12.2021	31.5.2022	
GB-2.60	Meno di 20 capi di pollame diverso dai ratiti	POU-LT20	N, P1	13.12.2021	31.5.2022	
	Uova da cova di pollame diverso dai ratiti	HEP	N, P1	13.12.2021	31.5.2022	
	Uova da cova di ratiti	HER	N, P1	13.12.2021	31.5.2022	
	Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti	HE-LT20	N, P1	13.12.2021	31.5.2022 ⁶	




iii) nella voce relativa al Regno Unito, le righe relative alla zona GB-2.62 sono sostituite dalle seguenti:

«GB Regno Unito	GB-2.62	Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti	BPP	N, P1	11.12.2021	31.5.2022
		Ratiti riproduttori e ratiti da reddito	BPR	N, P1	11.12.2021	31.5.2022
		Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti	SP	N, P1	11.12.2021	31.5.2022
		Ratiti destinati alla macellazione	SR	N, P1	11.12.2021	31.5.2022
		Pulcini di un giorno diversi dai ratiti	DOC	N, P1	11.12.2021	31.5.2022
		Pulcini di un giorno di ratiti	DOR	N, P1	11.12.2021	31.5.2022
		Meno di 20 capi di pollame diverso dai ratiti	POU-LT20	N, P1	11.12.2021	31.5.2022
		Uova da cova di pollame diverso dai ratiti	HEP	N, P1	11.12.2021	31.5.2022
		Uova da cova di ratiti	HER	N, P1	11.12.2021	31.5.2022
		Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti	HE-LT20	N, P1	11.12.2021	31.5.2022*

iv) nella voce relativa al Regno Unito, le righe relative alle zone GB-2.65 e GB-2.66 sono sostituite dalle seguenti:


«GB Regno Unito	GB-2.65	Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti	BPP	N, P1	14.12.2021	31.5.2022
		Ratiti riproduttori e ratiti da reddito	BPR	N, P1	14.12.2021	31.5.2022
		Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti	SP	N, P1	14.12.2021	31.5.2022
		Ratiti destinati alla macellazione	SR	N, P1	14.12.2021	31.5.2022
		Pulcini di un giorno diversi dai ratiti	DOC	N, P1	14.12.2021	31.5.2022
		Pulcini di un giorno di ratiti	DOR	N, P1	14.12.2021	31.5.2022
		Meno di 20 capi di pollame diverso dai ratiti	POU-LT20	N, P1	14.12.2021	31.5.2022
		Uova da cova di pollame diverso dai ratiti	HEP	N, P1	14.12.2021	31.5.2022
		Uova da cova di ratiti	HER	N, P1	14.12.2021	31.5.2022
	Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti	HE-LT20	N, P1	14.12.2021	31.5.2022	
GB-2.66	Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti	BPP	N, P1	14.12.2021	31.5.2022	



		Pulcini di un giorno diversi dai ratiti	DOC	N, P1	18.12.2021	31.5.2022
		Pulcini di un giorno di ratiti	DOR	N, P1	18.12.2021	31.5.2022
		Meno di 20 capi di pollame diverso dai ratiti	POU-LT20	N, P1	18.12.2021	31.5.2022
		Uova da cova di pollame diverso dai ratiti	HEP	N, P1	18.12.2021	31.5.2022
		Uova da cova di ratiti	HER	N, P1	18.12.2021	31.5.2022
		Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti	HE-LT20	N, P1	18.12.2021	31.5.2022
		Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti	BPP	N, P1	18.12.2021	31.5.2022
		Ratiti riproduttori e ratiti da reddito	BPR	N, P1	18.12.2021	31.5.2022
		Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti	SP	N, P1	18.12.2021	31.5.2022
		Ratiti destinati alla macellazione	SR	N, P1	18.12.2021	31.5.2022
	GB-2.73	Pulcini di un giorno diversi dai ratiti	DOC	N, P1	18.12.2021	31.5.2022
		Pulcini di un giorno di ratiti	DOR	N, P1	18.12.2021	31.5.2022
		Meno di 20 capi di pollame diverso dai ratiti	POU-LT20	N, P1	18.12.2021	31.5.2022
		Uova da cova di pollame diverso dai ratiti	HEP	N, P1	18.12.2021	31.5.2022
		Uova da cova di ratiti	HER	N, P1	18.12.2021	31.5.2022
		Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti	HE-LT20	N, P1	18.12.2021	31.5.2022

vi) nella voce relativa al Regno Unito, le righe relative alle zone GB-2.98 e GB-2.99 sono sostituite dalle seguenti:


«GB Regno Unito	GB-2.98	Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti	BPP	N, P1	21.2.2022	31.5.2022
		Ratiti riproduttori e ratiti da reddito	BPR	N, P1	21.2.2022	31.5.2022
		Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti	SP	N, P1	21.2.2022	31.5.2022
		Ratiti destinati alla macellazione	SR	N, P1	21.2.2022	31.5.2022
		Pulcini di un giorno diversi dai ratiti	DOC	N, P1	21.2.2022	31.5.2022
		Pulcini di un giorno di ratiti	DOR	N, P1	21.2.2022	31.5.2022
		Meno di 20 capi di pollame diverso dai ratiti	POU-LT20	N, P1	21.2.2022	31.5.2022



	Uova da cova di pollame diverso dai ratiti	HEP	N, P1	21.2.2022	31.5.2022
	Uova da cova di ratiti	HER	N, P1	21.2.2022	31.5.2022
	Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti	HE-LT20	N, P1	21.2.2022	31.5.2022
	Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti	BPP	N, P1	21.2.2022	31.5.2022
	Ratiti riproduttori e ratiti da reddito	BPR	N, P1	21.2.2022	31.5.2022
	Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti	SP	N, P1	21.2.2022	31.5.2022
	Ratiti destinati alla macellazione	SR	N, P1	21.2.2022	31.5.2022
	Pulcini di un giorno diversi dai ratiti	DOC	N, P1	21.2.2022	31.5.2022
	Pulcini di un giorno di ratiti	DOR	N, P1	21.2.2022	31.5.2022
	Meno di 20 capi di pollame diverso dai ratiti	POU-LT20	N, P1	21.2.2022	31.5.2022
	Uova da cova di pollame diverso dai ratiti	HEP	N, P1	21.2.2022	31.5.2022
	Uova da cova di ratiti	HER	N, P1	21.2.2022	31.5.2022
	Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti	HE-LT20	N, P1	21.2.2022	31.5.2022
GB-2.99					


vii) nella voce relativa al Regno Unito, dopo le righe relative alla zona GB-2.121 sono aggiunte le righe seguenti relative alla zona GB-2.122:

«GB Regno Unito	GB-2.122	Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti	BPP	N, P1	30.5.2022
		Ratiti riproduttori e ratiti da reddito	BPR	N, P1	30.5.2022
		Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti	SP	N, P1	30.5.2022
		Ratiti destinati alla macellazione	SR	N, P1	30.5.2022
		Pulcini di un giorno diversi dai ratiti	DOC	N, P1	30.5.2022
		Pulcini di un giorno di ratiti	DOR	N, P1	30.5.2022
		Meno di 20 capi di pollame diverso dai ratiti	POU-LT20	N, P1	30.5.2022
		Uova da cova di pollame diverso dai ratiti	HEP	N, P1	30.5.2022
		Uova da cova di ratiti	HER	N, P1	30.5.2022
		Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti	HE-LT20	N, P1	30.5.2022



viii) nella voce relativa agli Stati Uniti, dopo le righe relative alla zona US-2.209 sono aggiunte le righe seguenti relative alle zone da US-2.210 a US-2.223:

«US Stati Uniti	US-2.210	Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti	BPP	N, P1	17.5.2022
		Ratiti riproduttori e ratiti da reddito	BPR	N, P1	17.5.2022
		Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti	SP	N, P1	17.5.2022
		Ratiti destinati alla macellazione	SR	N, P1	17.5.2022
		Pulcini di un giorno diversi dai ratiti	DOC	N, P1	17.5.2022
		Pulcini di un giorno di ratiti	DOR	N, P1	17.5.2022
		Meno di 20 capi di pollame diverso dai ratiti	POU-LT20	N, P1	17.5.2022
		Uova da cova di pollame diverso dai ratiti	HEP	N, P1	17.5.2022
		Uova da cova di ratiti	HER	N, P1	17.5.2022
		Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti	HE-LT20	N, P1	17.5.2022
		Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti	BPP	N, P1	17.5.2022
		Ratiti riproduttori e ratiti da reddito	BPR	N, P1	17.5.2022
		Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti	SP	N, P1	17.5.2022
		Ratiti destinati alla macellazione	SR	N, P1	17.5.2022
US-2.211	Pulcini di un giorno diversi dai ratiti	DOC	N, P1	17.5.2022	
	Pulcini di un giorno di ratiti	DOR	N, P1	17.5.2022	
	Meno di 20 capi di pollame diverso dai ratiti	POU-LT20	N, P1	17.5.2022	
	Uova da cova di pollame diverso dai ratiti	HEP	N, P1	17.5.2022	
	Uova da cova di ratiti	HER	N, P1	17.5.2022	
	Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti	HE-LT20	N, P1	17.5.2022	




US-2.212	Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti	BPP	N, P1	17.5.2022
	Ratiti riproduttori e ratiti da reddito	BPR	N, P1	17.5.2022
	Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti	SP	N, P1	17.5.2022
	Ratiti destinati alla macellazione	SR	N, P1	17.5.2022
	Pulcini di un giorno diversi dai ratiti	DOC	N, P1	17.5.2022
	Pulcini di un giorno di ratiti	DOR	N, P1	17.5.2022
	Meno di 20 capi di pollame diverso dai ratiti	POU-LT20	N, P1	17.5.2022
	Uova da cova di pollame diverso dai ratiti	HEP	N, P1	17.5.2022
	Uova da cova di ratiti	HER	N, P1	17.5.2022
	Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti	HE-LT20	N, P1	17.5.2022
	Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti	BPP	N, P1	17.5.2022
	Ratiti riproduttori e ratiti da reddito	BPR	N, P1	17.5.2022
	Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti	SP	N, P1	17.5.2022
	Ratiti destinati alla macellazione	SR	N, P1	17.5.2022
	US-2.213	Pulcini di un giorno diversi dai ratiti	DOC	N, P1
Pulcini di un giorno di ratiti		DOR	N, P1	17.5.2022
Meno di 20 capi di pollame diverso dai ratiti		POU-LT20	N, P1	17.5.2022
Uova da cova di pollame diverso dai ratiti		HEP	N, P1	17.5.2022
Uova da cova di ratiti		HER	N, P1	17.5.2022
Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti		HE-LT20	N, P1	17.5.2022
Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti		BPP	N, P1	17.5.2022
Ratiti riproduttori e ratiti da reddito		BPR	N, P1	17.5.2022
Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti		SP	N, P1	17.5.2022
Ratiti destinati alla macellazione		SR	N, P1	17.5.2022
Pulcini di un giorno diversi dai ratiti		DOC	N, P1	17.5.2022
Pulcini di un giorno di ratiti		DOR	N, P1	17.5.2022
Meno di 20 capi di pollame diverso dai ratiti		POU-LT20	N, P1	17.5.2022
Uova da cova di pollame diverso dai ratiti		HEP	N, P1	17.5.2022
Uova da cova di ratiti		HER	N, P1	17.5.2022
US-2.214	Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti	HE-LT20	N, P1	17.5.2022
	Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti	BPP	N, P1	17.5.2022
	Ratiti riproduttori e ratiti da reddito	BPR	N, P1	17.5.2022
	Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti	SP	N, P1	17.5.2022
	Ratiti destinati alla macellazione	SR	N, P1	17.5.2022




	Pulcini di un giorno diversi dai ratiti	DOC	N, P1	17.5.2022
	Pulcini di un giorno di ratiti	DOR	N, P1	17.5.2022
	Meno di 20 capi di pollame diverso dai ratiti	POU-LT20	N, P1	17.5.2022
	Uova da covia di pollame diverso dai ratiti	HEP	N, P1	17.5.2022
	Uova da covia di ratiti	HER	N, P1	17.5.2022
	Meno di 20 uova da covia di pollame diverso dai ratiti	HE-LT20	N, P1	17.5.2022
	Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti	BPP	N, P1	17.5.2022
	Ratiti riproduttori e ratiti da reddito	BPR	N, P1	17.5.2022
	Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti	SP	N, P1	17.5.2022
	Ratiti destinati alla macellazione	SR	N, P1	17.5.2022
	Pulcini di un giorno diversi dai ratiti	DOC	N, P1	17.5.2022
	Pulcini di un giorno di ratiti	DOR	N, P1	17.5.2022
	Meno di 20 capi di pollame diverso dai ratiti	POU-LT20	N, P1	17.5.2022
	Uova da covia di pollame diverso dai ratiti	HEP	N, P1	17.5.2022
	Uova da covia di ratiti	HER	N, P1	17.5.2022
	Meno di 20 uova da covia di pollame diverso dai ratiti	HE-LT20	N, P1	17.5.2022
	Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti	BPP	N, P1	18.5.2022
	Ratiti riproduttori e ratiti da reddito	BPR	N, P1	18.5.2022
	Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti	SP	N, P1	18.5.2022
	Ratiti destinati alla macellazione	SR	N, P1	18.5.2022
	Pulcini di un giorno diversi dai ratiti	DOC	N, P1	18.5.2022
	Pulcini di un giorno di ratiti	DOR	N, P1	18.5.2022
	Meno di 20 capi di pollame diverso dai ratiti	POU-LT20	N, P1	18.5.2022
	Uova da covia di pollame diverso dai ratiti	HEP	N, P1	18.5.2022
	Uova da covia di ratiti	HER	N, P1	18.5.2022

US-2.215


US-2.216



US-2.219	Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti	BPP	N, P1	18.5.2022	
	Ratiti riproduttori e ratiti da reddito	BPR	N, P1	18.5.2022	
	Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti	SP	N, P1	18.5.2022	
	Ratiti destinati alla macellazione	SR	N, P1	18.5.2022	
	Pulcini di un giorno diversi dai ratiti	DOC	N, P1	18.5.2022	
	Pulcini di un giorno di ratiti	DOR	N, P1	18.5.2022	
	Meno di 20 capi di pollame diverso dai ratiti	POU-LT20	N, P1	18.5.2022	
	Uova da cova di pollame diverso dai ratiti	HEP	N, P1	18.5.2022	
	Uova da cova di ratiti	HER	N, P1	18.5.2022	
	Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti	HE-LT20	N, P1	18.5.2022	
	Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti	BPP	N, P1	19.5.2022	
	Ratiti riproduttori e ratiti da reddito	BPR	N, P1	19.5.2022	
	Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti	SP	N, P1	19.5.2022	
	Ratiti destinati alla macellazione	SR	N, P1	19.5.2022	
US-2.220	Pulcini di un giorno diversi dai ratiti	DOC	N, P1	19.5.2022	
	Pulcini di un giorno di ratiti	DOR	N, P1	19.5.2022	
	Meno di 20 capi di pollame diverso dai ratiti	POU-LT20	N, P1	19.5.2022	
	Uova da cova di pollame diverso dai ratiti	HEP	N, P1	19.5.2022	
	Uova da cova di ratiti	HER	N, P1	19.5.2022	
	Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti	HE-LT20	N, P1	19.5.2022	
	Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti	BPP	N, P1	19.5.2022	
	Ratiti riproduttori e ratiti da reddito	BPR	N, P1	19.5.2022	
	Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti	SP	N, P1	19.5.2022	
	US-2.221	Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti	BPP	N, P1	19.5.2022
		Ratiti riproduttori e ratiti da reddito	BPR	N, P1	19.5.2022
		Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti	SP	N, P1	19.5.2022



	Ratiti destinati alla macellazione	SR	N, P1		19.5.2022
	Pulcini di un giorno diversi dai ratiti	DOC	N, P1		19.5.2022
	Pulcini di un giorno di ratiti	DOR	N, P1		19.5.2022
	Meno di 20 capi di pollame diverso dai ratiti	POU-LT20	N, P1		19.5.2022
	Uova da cova di pollame diverso dai ratiti	HEP	N, P1		19.5.2022
	Uova da cova di ratiti	HER	N, P1		19.5.2022
	Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti	HE-LT20	N, P1		19.5.2022
	Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti	BPP	N, P1		21.5.2022
	Ratiti riproduttori e ratiti da reddito	BPR	N, P1		21.5.2022
	Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti	SP	N, P1		21.5.2022
	Ratiti destinati alla macellazione	SR	N, P1		21.5.2022
	Pulcini di un giorno diversi dai ratiti	DOC	N, P1		21.5.2022
	Pulcini di un giorno di ratiti	DOR	N, P1		21.5.2022
	Meno di 20 capi di pollame diverso dai ratiti	POU-LT20	N, P1		21.5.2022
	Uova da cova di pollame diverso dai ratiti	HEP	N, P1		21.5.2022
	Uova da cova di ratiti	HER	N, P1		21.5.2022
	Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti	HE-LT20	N, P1		21.5.2022
	Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti	BPP	N, P1		23.5.2022
	Ratiti riproduttori e ratiti da reddito	BPR	N, P1		23.5.2022
	Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti	SP	N, P1		23.5.2022
	Ratiti destinati alla macellazione	SR	N, P1		23.5.2022
	Pulcini di un giorno diversi dai ratiti	DOC	N, P1		23.5.2022
	Pulcini di un giorno di ratiti	DOR	N, P1		23.5.2022
	Meno di 20 capi di pollame diverso dai ratiti	POU-LT20	N, P1		23.5.2022
US-2.222					
US-2.223					



	Uova da cova di pollame diverso dai ratiti	HEP	N, P1	23.5.2022
	Uova da cova di ratiti	HER	N, P1	23.5.2022
	Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti	HE-LT20	N, P1	23.5.2022*;

b) la parte 2 è così modificata:

i) nella voce relativa al Canada, dopo la descrizione della zona CA-2.54 sono aggiunte le descrizioni seguenti delle zone da CA-2.55 a CA-2.63:

	CA-2.55	British Columbia - Latitude 49.17 Longitude -123.1 The municipalities involved are: 3km PZ: Richmond 10km SZ: Vancouver, Westham Island, Tilbury Island and Delta
	CA-2.56	Ontario - Latitude 44.13 Longitude -79.31 The municipalities involved are: 3km PZ: Mt Albert and Holt 10km SZ: Alder, Zephyr, Sandford, Cedar Valley, Pleasantville, Vivian, Siloam, Roseville and Ballantrae
	CA-2.57	Alberta - Latitude 50.56 Longitude -111.97 The municipalities involved are: 3km PZ: Brooks 10km SZ: Cassils
«Canada	CA-2.58	British Columbia - Latitude 49.87 Longitude -119.43 The municipalities involved are: 3km PZ: Kelowna 10km SZ: South Kelowna and Myra
	CA-2.59	Ontario - Latitude 44.12 Longitude -79.33 The municipalities involved are: 3km PZ: Holt 10km SZ: Maple Hill, Ravenshoe, Alder, Mt Albert, East Gwillimbury, Newmarket, Pleasantville, Cedar Valley, Vivian and Ballantrae
	CA-2.60	British Columbia - Coordinates: Latitude 49.72 Longitude -124.92 The municipalities involved are: 3km PZ: Comox 10km SZ: Grantham, Courtenay and Royston
	CA-2.61	Alberta - Latitude 53.76 Longitude -112.02 The municipalities involved are: 3km PZ: Hairy Hill and Norma 10km SZ: Boian and Warwick




CA-2.62	Saskatchewan - Latitude 49.47 Longitude -103.58 The municipalities involved are: 3km PZ: Halbrite 10km SZ: Weyburn
CA-2.63	Saskatchewan - Latitude 50.0 Longitude -102.98 The municipalities involved are: 3km PZ: Glenavon 10km SZ: Huronville.;

ii) nella voce relativa al Regno Unito, dopo la descrizione della zona GB-2.121 è aggiunta la descrizione seguente della zona GB-2.122:

«Regno Unito	GB-2.122 On the Island of Whalsay, Shetland Islands, Scotland, United Kingdom: The area contained with a circle of a radius of 10 km, centred on WGS84 dec, coordinates N60.34 and W1.01.;
--------------	--

iii) nella voce relativa agli Stati Uniti, dopo la descrizione della zona US-2.209 sono aggiunte le descrizioni seguenti delle zone da US-2.210 a US-2.223:

«Stati Uniti	US-2.210	State of Idaho - Ada 06 Ada County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 116.2942052°W 43.7596877°N)
	US-2.211	State of Idaho - Canyon 03 Canyon County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 116.5601572°W 43.6373214°N).
	US-2.212	State of Idaho - Canyon 05 Canyon County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 116.5252876°W 43.7007781°N).
	US-2.213	State of New Jersey Mommouth County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 74.4899182°W 40.1937298°N).
	US-2.214	State of Oregon Lane County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 123.1040971°W 44.2377266°N).
	US-2.215	State of Pennsylvania - Berks 07 Berks County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 76.2189347°W 40.4722983°N).
	US-2.216	State of Idaho - Canyon 06 Canyon County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 117.0345763°W 43.8710421°N).



US-2.217	State of Idaho - Canyon 07 Canyon County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 116.5738993°W 43.6703578°N).
US-2.218	State of Minnesota - Kandiyohi 09 Kandiyohi County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 95.1435678°W 45.1627774°N).
US-2.219	State of Pennsylvania - Berks 08 Berks County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 76.0252129°W 40.5701955°N).
US-2.220	State of Idaho - Ada 08 Ada County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 116.4369480°W 43.5751494°N).
US-2.221	State of South Dakota Codington County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 97.4206029°W 45.0104929°N).
US-2.222	State of Minnesota Dakota County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 93.1415862°W 44.5914563°N).
US-2.223	State of Pennsylvania - Berks 09 Berks County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 76.0276477°W 40.5655261°N).;

2) nell'allegato XIV, la parte 1 è così modificata:

i) nella voce relativa al Canada, dopo le righe relative alla zona CA-2.54 sono aggiunte le righe seguenti relative alle zone da CA-2.55 a CA-2.63:


«CA Canada	CA-2.55	Carni fresche di pollame diverso dai ratiti	POU	N, P1		3.5.2022
		Carni fresche di ratiti	RAT	N, P1		3.5.2022
		Carni fresche di selvaggina da penna	GBM	P1		3.5.2022
	CA-2.56	Carni fresche di pollame diverso dai ratiti	POU	N, P1		4.5.2022
		Carni fresche di ratiti	RAT	N, P1		4.5.2022
		Carni fresche di selvaggina da penna	GBM	P1		4.5.2022
	CA-2.57	Carni fresche di pollame diverso dai ratiti	POU	N, P1		5.5.2022
		Carni fresche di ratiti	RAT	N, P1		5.5.2022
		Carni fresche di selvaggina da penna	GBM	P1		5.5.2022



CA-2.58	Carni fresche di pollame diverso dai ratiti	POU	N, P1	5.5.2022
	Carni fresche di ratiti	RAT	N, P1	5.5.2022
CA-2.59	Carni fresche di selvaggina da penna	GBM	P1	5.5.2022
	Carni fresche di pollame diverso dai ratiti	POU	N, P1	5.5.2022
	Carni fresche di ratiti	RAT	N, P1	5.5.2022
	Carni fresche di selvaggina da penna	GBM	P1	5.5.2022
CA-2.60	Carni fresche di pollame diverso dai ratiti	POU	N, P1	10.5.2022
	Carni fresche di ratiti	RAT	N, P1	10.5.2022
CA-2.61	Carni fresche di selvaggina da penna	GBM	P1	10.5.2022
	Carni fresche di pollame diverso dai ratiti	POU	N, P1	12.5.2022
	Carni fresche di ratiti	RAT	N, P1	12.5.2022
	Carni fresche di selvaggina da penna	GBM	P1	12.5.2022
CA-2.62	Carni fresche di pollame diverso dai ratiti	POU	N, P1	12.5.2022
	Carni fresche di ratiti	RAT	N, P1	12.5.2022
	Carni fresche di selvaggina da penna	GBM	P1	12.5.2022
	Carni fresche di pollame diverso dai ratiti	POU	N, P1	13.5.2022
CA-2.63	Carni fresche di ratiti	RAT	N, P1	13.5.2022
	Carni fresche di selvaggina da penna	GBM	P1	13.5.2022 ⁶⁾

ii) nella voce relativa al Regno Unito, le righe relative alle zone GB-2.59 e GB-2.60 sono sostituite dalle seguenti:

GB-2.59	Carni fresche di pollame diverso dai ratiti	POU	N, P1	12.12.2021	31.5.2022
	Carni fresche di ratiti	RAT	N, P1	12.12.2021	31.5.2022
GB-2.60	Carni fresche di selvaggina da penna	GBM	P1	12.12.2021	31.5.2022
	Carni fresche di pollame diverso dai ratiti	POU	N, P1	13.12.2021	31.5.2022
	Carni fresche di ratiti	RAT	N, P1	13.12.2021	31.5.2022
	Carni fresche di selvaggina da penna	GBM	P1	13.12.2021	31.5.2022 ⁶⁾



iii) nella voce relativa al Regno Unito, le righe relative alla zona GB-2.62 sono sostituite dalle seguenti:


«GB Regno Unito	GB-2.62	Carni fresche di pollame diverso dai ratiti	POU	N, P1	11.12.2021	31.5.2022
		Carni fresche di ratiti	RAT	N, P1	11.12.2021	31.5.2022
		Carni fresche di selvaggina da penna	GBM	P1	11.12.2021	31.5.2022»;

iv) nella voce relativa al Regno Unito, le righe relative alle zone GB-2.65 e GB-2.66 sono sostituite dalle seguenti:

«GB Regno Unito	GB-2.65	Carni fresche di pollame diverso dai ratiti	POU	N, P1	14.12.2021	31.5.2022
		Carni fresche di ratiti	RAT	N, P1	14.12.2021	31.5.2022
		Carni fresche di selvaggina da penna	GBM	P1	14.12.2021	31.5.2022
	GB-2.66	Carni fresche di pollame diverso dai ratiti	POU	N, P1	14.12.2021	31.5.2022
		Carni fresche di ratiti	RAT	N, P1	14.12.2021	31.5.2022
		Carni fresche di selvaggina da penna	GBM	P1	14.12.2021	31.5.2022»;

v) nella voce relativa al Regno Unito, le righe relative alle zone da GB-2.71 a GB-2.73 sono sostituite dalle seguenti:

«GB Regno Unito	GB-2.71	Carni fresche di pollame diverso dai ratiti	POU	N, P1	18.12.2021	31.5.2022
		Carni fresche di ratiti	RAT	N, P1	18.12.2021	31.5.2022
		Carni fresche di selvaggina da penna	GBM	P1	18.12.2021	31.5.2022
	GB-2.72	Carni fresche di pollame diverso dai ratiti	POU	N, P1	18.12.2021	31.5.2022
		Carni fresche di ratiti	RAT	N, P1	18.12.2021	31.5.2022
		Carni fresche di selvaggina da penna	GBM	P1	18.12.2021	31.5.2022
	GB-2.73	Carni fresche di pollame diverso dai ratiti	POU	N, P1	18.12.2021	31.5.2022
		Carni fresche di ratiti	RAT	N, P1	18.12.2021	31.5.2022
		Carni fresche di selvaggina da penna	GBM	P1	18.12.2021	31.5.2022»;



vi) nella voce relativa al Regno Unito, le righe relative alle zone GB-2.98 e GB-2.99 sono sostituite dalle seguenti:


«GB Regno Unito	GB-2.98	Carni fresche di pollame diverso dai ratiti	POU	N, P1	21.2.2022	31.5.2022
		Carni fresche di ratiti	RAT	N, P1	21.2.2022	31.5.2022
«GB Regno Unito	GB-2.99	Carni fresche di selvaggina da penna	GBM	P1	21.2.2022	31.5.2022
		Carni fresche di pollame diverso dai ratiti	POU	N, P1	21.2.2022	31.5.2022
		Carni fresche di ratiti	RAT	N, P1	21.2.2022	31.5.2022
		Carni fresche di selvaggina da penna	GBM	P1	21.2.2022	31.5.2022*

vii) nella voce relativa al Regno Unito, dopo le righe relative alla zona GB-2.121 sono aggiunte le righe seguenti relative alla zona GB-2.122:


«GB Regno Unito	GB-2.122	Carni fresche di pollame diverso dai ratiti	POU	N, P1	30.5.2022	
		Carni fresche di ratiti	RAT	N, P1	30.5.2022	
		Carni fresche di selvaggina da penna	GBM	P1	30.5.2022*	

viii) nella voce relativa agli Stati Uniti, dopo le righe relative alla zona US-2.209 sono aggiunte le righe seguenti relative alle zone da US-2.210 a US-2.223:

«US Stati Uniti	US-2.210	Carni fresche di pollame diverso dai ratiti	POU	N, P1	17.5.2022	
		Carni fresche di ratiti	RAT	N, P1	17.5.2022	
		Carni fresche di selvaggina da penna	GBM	P1	17.5.2022	
	US-2.211	Carni fresche di pollame diverso dai ratiti	POU	N, P1	17.5.2022	
		Carni fresche di ratiti	RAT	N, P1	17.5.2022	
		Carni fresche di selvaggina da penna	GBM	P1	17.5.2022	
	US-2.212	Carni fresche di pollame diverso dai ratiti	POU	N, P1	17.5.2022	
		Carni fresche di selvaggina da penna	GBM	P1	17.5.2022	
		Carni fresche di pollame diverso dai ratiti	POU	N, P1	17.5.2022	
	US-2.213	Carni fresche di ratiti	RAT	N, P1	17.5.2022	
		Carni fresche di selvaggina da penna	GBM	P1	17.5.2022	
		Carni fresche di pollame diverso dai ratiti	POU	N, P1	17.5.2022	




US-2.214	Carni fresche di pollame diverso dai ratiti	POU	N, P1	17.5.2022
	Carni fresche di ratiti	RAT	N, P1	17.5.2022
US-2.215	Carni fresche di selvaggina da penna	GBM	P1	17.5.2022
	Carni fresche di pollame diverso dai ratiti	POU	N, P1	17.5.2022
	Carni fresche di ratiti	RAT	N, P1	17.5.2022
	Carni fresche di selvaggina da penna	GBM	P1	17.5.2022
US-2.216	Carni fresche di pollame diverso dai ratiti	POU	N, P1	18.5.2022
	Carni fresche di ratiti	RAT	N, P1	18.5.2022
	Carni fresche di selvaggina da penna	GBM	P1	18.5.2022
US-2.217	Carni fresche di pollame diverso dai ratiti	POU	N, P1	18.5.2022
	Carni fresche di ratiti	RAT	N, P1	18.5.2022
	Carni fresche di selvaggina da penna	GBM	P1	18.5.2022
	Carni fresche di pollame diverso dai ratiti	POU	N, P1	18.5.2022
US-2.218	Carni fresche di ratiti	RAT	N, P1	18.5.2022
	Carni fresche di selvaggina da penna	GBM	P1	18.5.2022
	Carni fresche di pollame diverso dai ratiti	POU	N, P1	18.5.2022
	Carni fresche di pollame diverso dai ratiti	RAT	N, P1	18.5.2022
US-2.219	Carni fresche di selvaggina da penna	GBM	P1	18.5.2022
	Carni fresche di pollame diverso dai ratiti	POU	N, P1	18.5.2022
	Carni fresche di ratiti	RAT	N, P1	18.5.2022
	Carni fresche di selvaggina da penna	GBM	P1	18.5.2022
US-2.220	Carni fresche di pollame diverso dai ratiti	POU	N, P1	19.5.2022
	Carni fresche di ratiti	RAT	N, P1	19.5.2022
	Carni fresche di selvaggina da penna	GBM	P1	19.5.2022
	Carni fresche di pollame diverso dai ratiti	POU	N, P1	19.5.2022
US-2.221	Carni fresche di selvaggina da penna	GBM	P1	19.5.2022
	Carni fresche di pollame diverso dai ratiti	POU	N, P1	19.5.2022
	Carni fresche di ratiti	RAT	N, P1	19.5.2022
US-2.222	Carni fresche di selvaggina da penna	GBM	P1	19.5.2022
	Carni fresche di pollame diverso dai ratiti	POU	N, P1	21.5.2022
	Carni fresche di ratiti	RAT	N, P1	21.5.2022
	Carni fresche di selvaggina da penna	GBM	P1	21.5.2022



	US-2.223	Carni fresche di pollame diverso dai ratiti	POU	N, P1	23.5.2022				
		Carni fresche di ratiti	RAT	N, P1	23.5.2022				
		Carni fresche di selvaggina da penna	GBM	P1	23.5.2022*				

22CE1529



RACCOMANDAZIONE (UE) 2022/915 DEL CONSIGLIO
del 9 giugno 2022
sulla cooperazione operativa nell'attività di contrasto

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 87, paragrafo 3, e l'articolo 89, in combinato disposto con l'articolo 292,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) La cooperazione transfrontaliera nell'attività di contrasto è essenziale per affrontare le minacce alla sicurezza e garantire il corretto funzionamento dello spazio Schengen. È essenziale impedire alle persone di sfuggire alle autorità di contrasto semplicemente trasferendosi da uno Stato membro all'altro. Una cooperazione transfrontaliera rafforzata nell'attività di contrasto tra tutte le autorità di contrasto degli Stati membri contribuirà a migliorare la prevenzione, l'accertamento e l'indagine di reati nell'Unione. Tale cooperazione rafforzata comprende le azioni transfrontaliere tra due o più Stati membri, come gli inseguimenti oltre frontiera e l'osservazione transfrontaliera, e le azioni transnazionali, quali le operazioni congiunte, che comportano l'invio di funzionari delle autorità di contrasto in altri Stati membri.
- (2) Gli inseguimenti oltre frontiera e l'osservazione transfrontaliera sono strumenti indispensabili per la cooperazione operativa nell'attività di contrasto, senza i quali è possibile sfuggire alle autorità di contrasto attraversando la frontiera per approfittare del cambiamento di giurisdizione e dell'assenza di continuità nell'azione di contrasto. È opportuno raccomandare agli Stati membri di ovviare alle attuali limitazioni che alcuni di essi hanno posto in essere, in quanto creano ostacoli che impediscono lo svolgimento di tali operazioni sul loro territorio. Inoltre, nel rispetto delle competenze delle autorità giudiziarie di ogni Stato membro, è necessario adeguare certe regole di ingaggio nelle operazioni di contrasto transfrontaliere volte a monitorare e trattenere persone sottoposte a osservazione transfrontaliera, negli inseguimenti oltre frontiera e durante le operazioni congiunte.
- (3) Istituire capacità permanenti per il pattugliamento congiunto e per altre operazioni congiunte è indispensabile per affrontare le attività criminali e le sfide che la mobilità permanente e in crescita di persone, merci e servizi all'interno dell'Unione pone alla cooperazione operativa nell'attività di contrasto. Mediante lo scambio di informazioni, le strutture esistenti, come i centri di cooperazione di polizia e doganale (CCPD), svolgono un ruolo importante nella lotta contro la criminalità transfrontaliera. Se del caso, i CCPD dovrebbero essere in grado di sostenere pattugliamenti congiunti e altre operazioni congiunte sulla base di un'analisi condivisa del rischio e di una valutazione delle esigenze, conformemente alle prescrizioni di legge applicabili, allo scopo di prevenire e accertare i reati transfrontalieri perpetrati nelle zone di frontiera interne dell'Unione, e sostenere le indagini relative a tali reati transfrontalieri.
- (4) Affinché gli Stati membri, il Consiglio e la Commissione acquisiscano un quadro quantitativo preciso dello stato di attuazione delle attività di cooperazione transfrontaliera nell'attività di contrasto nell'Unione, è opportuno raccomandare agli Stati membri, su base annua, di raccogliere dati e compilare statistiche sulla loro cooperazione nell'attività di contrasto e trasmettere tali statistiche. Tali statistiche potrebbero fornire una conoscenza dettagliata e una comprensione più approfondita delle esigenze degli Stati membri e di eventuali questioni che debbano essere affrontate a livello di Unione.




- (5) Le reti criminali approfittano dell'assenza di controlli alle frontiere interne dell'Unione per perseguire le loro attività criminali. I pattugliamenti congiunti e altre operazioni congiunte costituiscono strumenti preziosi per contrastare tutti i tipi di criminalità transfrontaliera.
- (6) Ove pertinente e opportuno, gli Stati membri dovrebbero poter attuare le raccomandazioni sulla cooperazione operativa transfrontaliera nell'attività di contrasto nel contesto della piattaforma multidisciplinare europea di lotta alle minacce della criminalità (EMPACT) per affrontare le minacce individuate e prioritarie poste dalle forme gravi di criminalità internazionale e dalla criminalità organizzata. Ad esempio, i pattugliamenti congiunti mirati sono uno strumento flessibile basato su attività di polizia guidate dall'intelligence che può essere avviato dalle competenti autorità di contrasto. Gli Stati membri possono anche utilizzare i pattugliamenti congiunti mirati unitamente alle azioni operative dei piani d'azione operativi (OAP) dell'EMPACT per affrontare specifiche aree di criminalità prioritarie.
- (7) La limitata disponibilità di funzionari delle autorità di contrasto che gli Stati membri possono inviare all'estero e l'assenza di interventi coordinati basati su un'analisi preliminare congiunta possono rendere inefficaci gli interventi di contrasto in altri Stati membri. Per semplificare la gestione amministrativa e logistica dei pattugliamenti congiunti e di altre operazioni congiunte, è opportuno raccomandare l'istituzione di una piattaforma di sostegno di dimensione paneuropea. Mediante tale piattaforma di sostegno, gli Stati membri potrebbero scambiare informazioni sulle proprie esigenze e agevolare lo svolgimento efficiente ed efficace del pattugliamento congiunto e di altre tali operazioni congiunte al fine di mantenere e rafforzare l'ordine pubblico e la pubblica sicurezza, prevenire i reati e contribuire ad affrontare specifiche ondate di criminalità in luoghi chiave e in situazioni e periodi specifici. Se del caso, la piattaforma di sostegno potrebbe beneficiare di finanziamenti dell'Unione, e del sostegno amministrativo e logistico dell'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol) istituita dal regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾.
- (8) La comunicazione e l'accesso alle informazioni disponibili sono fondamentali per il successo della cooperazione operativa transfrontaliera nell'attività di contrasto. È opportuno raccomandare agli Stati membri di consentire ai funzionari delle autorità di contrasto che operano in un altro Stato membro di accedere in tempo reale alle informazioni contenute nei sistemi di informazione dell'Unione dal portale di ricerca europeo (ESP) e alle loro banche dati nazionali pertinenti tramite soluzioni mobili come dispositivi portatili o computer di servizio installati a bordo di veicoli, conformemente ai diritti di accesso e al diritto dell'Unione e nazionale applicabili. È opportuno raccomandare di limitare le informazioni fornite alle autorità di contrasto di un altro Stato membro a quanto richiesto dai funzionari delle autorità di contrasto per lo svolgimento delle loro funzioni durante la cooperazione transfrontaliera. È inoltre opportuno raccomandare agli Stati membri di dotare i funzionari delle autorità di contrasto che operano in un altro Stato membro di mezzi di comunicazione mobile affidabili, sicuri e in grado di interconnettersi in tempo reale, come strumenti di messaggistica istantanea, che funzionino a livello transfrontaliero, in modo da poter comunicare direttamente con le loro autorità e con le autorità dello Stato membro ospitante. È necessario garantire l'interconnettività di mezzi di comunicazione sicura oltre frontiera che consentano quanto meno l'uso sicuro di mezzi di comunicazione mobile in tempo reale e la geolocalizzazione dei veicoli adibiti ad attività di contrasto utilizzati dai funzionari delle autorità di contrasto, ad esempio mediante tracciamento GPS o droni, durante un'operazione di contrasto transfrontaliera.

È pertanto opportuno raccomandare agli Stati membri di avvalersi, in funzione delle loro esigenze specifiche, delle soluzioni tecniche che saranno messe a punto, ad esempio, da Europol, in particolare dietro consulenza del suo laboratorio per l'innovazione, anche basandosi sui pertinenti lavori e progetti del polo europeo dell'innovazione per la sicurezza interna, da gruppi di esperti ad hoc quali il gruppo ristretto sulle comunicazioni sicure della rete europea dei servizi tecnologici per attività di contrasto (*European Network of Law Enforcement Technology Services — ENLETS*), nonché da progetti come il progetto BroadWay. Gli Stati membri possono inoltre garantire tale interconnettività anche mediante l'interconnessione dei sistemi preesistenti con gli Stati membri confinanti.

- (9) Un'efficace cooperazione operativa transfrontaliera nell'attività di contrasto necessita dello sviluppo di una cultura comune in materia di contrasto nell'Unione. Per promuovere le competenze, le conoscenze e la fiducia sono essenziali corsi comuni di formazione iniziale, come quelli predisposte dalla Spagna e dalla Francia a Valdemoro, programmi di scambio tra allievi delle autorità di contrasto sulle questioni riguardanti tale cooperazione e corsi di

⁽¹⁾ Regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol) e sostituisce e abroga le decisioni del Consiglio 2009/371/GAI, 2009/934/GAI, 2009/935/GAI, 2009/936/GAI e 2009/968/GAI (GU L 135 del 24.5.2016, pag. 53).



formazione continua su tali materie per funzionari delle autorità di contrasto e personale inquirente. È importante che gli Stati membri includano eventualmente nei loro corsi di formazione iniziale nazionale per gli allievi funzionari delle autorità di contrasto un corso sulla cooperazione operativa transfrontaliera nell'attività di contrasto. È inoltre importante che gli Stati membri cerchino di elaborare o adeguare, in cooperazione con l'Agenzia dell'Unione europea per la formazione delle autorità di contrasto (CEPOL), istituita dal regolamento (UE) 2015/2219 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾, i corsi sulla cooperazione operativa transfrontaliera nell'attività di contrasto e che gli Stati membri forniscano una formazione linguistica da utilizzare per la formazione continua nazionale dei funzionari.

Si potrebbero prevedere percorsi professionali per allievi funzionari delle autorità di contrasto e funzionari che concludono tale formazione. È opportuno inoltre raccomandare agli Stati membri di continuare a servirsi al meglio di CEPOL informandola delle loro esigenze formative e sostenendone le attività, nonché contribuendo ad allineare l'offerta formativa alle priorità in materia di cooperazione transfrontaliera nell'attività di contrasto definite nell'analisi delle esigenze di formazione strategica dell'UE (EU-STNA). È opportuno raccomandare agli Stati membri di riflettere sulla possibilità di introdurre programmi comuni paneuropei di formazione e scambio su larga scala e a lungo termine per allievi e funzionari delle attività di contrasto nell'ambito della cooperazione operativa transfrontaliera nell'attività di contrasto.

- (10) Data l'importanza del coordinamento e della cooperazione in relazione alle questioni trattate nella presente raccomandazione, in particolare la sua attuazione, la cooperazione operativa transfrontaliera nell'attività di contrasto dovrebbe costituire un punto fisso all'ordine del giorno del pertinente gruppo di lavoro del Consiglio. Tale gruppo di lavoro dovrebbe fungere da sede permanente di discussione per gli Stati membri riguardo a tali questioni, in particolare la convergenza delle norme e degli accordi rispettivi, le altre misure volte a sormontare gli ostacoli all'efficacia ed efficienza delle operazioni di cooperazione transfrontaliera nell'attività di contrasto, la rendicontazione dei progressi compiuti e le buone prassi e gli orientamenti necessari.
- (11) È opportuno raccomandare agli Stati membri di attuare la presente raccomandazione in tempi ragionevoli. È inoltre opportuno raccomandare agli Stati membri di avviare, non appena ciò sia ragionevolmente possibile, un processo di revisione, se del caso e ove opportuno, delle norme nazionali e degli accordi bilaterali e multilaterali conclusi con altri Stati membri per dare attuazione alla presente raccomandazione.
- (12) La presente raccomandazione lascia impregiudicate le norme sul porto e sull'uso di armi di ordinanza, anche a scopo di difesa altrui, sull'esercizio di prerogative in materia di circolazione stradale, sull'uso di mezzi tecnici per eseguire osservazioni transfrontaliere o sull'esecuzione di controlli d'identità e sul trattenimento di persone che tentano di sottrarsi a tali controlli. Parimenti, dovrebbero restare impregiudicate anche le norme sulla determinazione dell'ambito di applicazione della cooperazione giudiziaria o dei requisiti per l'autorizzazione da parte di un'autorità giudiziaria.
- (13) Al fine di garantire la coerenza, le definizioni e le garanzie di cui alla presente raccomandazione dovrebbero, se del caso, basarsi sul diritto dell'Unione applicabile ed essere interpretate in conformità dello stesso, in particolare la Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i governi degli Stati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni ⁽²⁾ (CAS), in particolare gli articoli da 39 a 46, e le decisioni 2008/615/GAI ⁽³⁾ e 2008/616/GAI ⁽⁴⁾ del Consiglio («decisioni Prüm»), in particolare gli articoli da 17 a 19 della decisione 2008/615/GAI. Lo stesso vale per quanto riguarda la necessità di rispettare il diritto nazionale quando il diritto dell'Unione fa già riferimento a norme nazionali.

⁽¹⁾ Regolamento (UE) 2015/2219 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, sull'Agenzia dell'Unione europea per la formazione delle autorità di contrasto (CEPOL) e che sostituisce e abroga la decisione 2005/681/GAI del Consiglio (GU L 319 del 4.12.2015, pag. 1).

⁽²⁾ GU L 239 del 22.9.2000, pag. 19.

⁽³⁾ Decisione 2008/615/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera (GU L 210 del 6.8.2008, pag. 1).

⁽⁴⁾ Decisione 2008/616/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, relativa all'attuazione della decisione 2008/615/GAI sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera (GU L 210 del 6.8.2008, pag. 12).



- (14) Dopo un certo lasso di tempo è opportuno riesaminare i progressi compiuti nell'attuazione della presente raccomandazione. Pertanto, al più tardi due anni dopo l'adozione della presente raccomandazione, la Commissione dovrebbe valutare i progressi compiuti e presentare, previa consultazione degli Stati membri. Tale relazione dovrebbe essere discussa in sede di Consiglio affinché, tra l'altro, la Commissione proponga atti giuridicamente vincolanti se tali atti sono necessari nell'ambito della cooperazione operativa nell'attività di contrasto.
- (15) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea (TUE) e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), la Danimarca non partecipa all'adozione della presente raccomandazione, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione. Dato che la presente raccomandazione si basa sull'*acquis* di Schengen, la Danimarca dovrebbe decidere, ai sensi dell'articolo 4 di tale protocollo, entro un periodo di sei mesi dalla decisione del Consiglio sulla presente raccomandazione, se intende recepirla nel proprio diritto interno.
- (16) La presente raccomandazione, salvo le sezioni 2.1, 2.2 e 2.3, costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'*acquis* di Schengen a cui l'Irlanda partecipa, a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, del protocollo n. 19 dell'*acquis* di Schengen integrato nell'ambito dell'Unione europea, allegato al TUE e al TFUE, e dell'articolo 6, paragrafo 2, della decisione 2002/192/CE del Consiglio ⁽⁹⁾; l'Irlanda partecipa pertanto alla sua adozione.
- (17) Per quanto riguarda l'Islanda e la Norvegia, la presente raccomandazione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'*acquis* di Schengen ai sensi dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen ⁽⁷⁾ che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera H, della decisione 1999/437/CE del Consiglio ⁽⁸⁾.
- (18) Per quanto riguarda la Svizzera, la presente raccomandazione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'*acquis* di Schengen ai sensi dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione di quest'ultima all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen ⁽⁹⁾ che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera H, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2008/146/CE del Consiglio ⁽¹⁰⁾ e con l'articolo 3 della decisione 2008/149/GAI del Consiglio ⁽¹¹⁾.
- (19) Per quanto riguarda il Liechtenstein, la presente raccomandazione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'*acquis* di Schengen ai sensi del protocollo tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera

⁽⁹⁾ Decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'*acquis* di Schengen (GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20).


⁽⁷⁾ GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36.

⁽⁸⁾ Decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di applicazione dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'associazione di questi due Stati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen (GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31).

⁽⁹⁾ GU L 53 del 27.2.2008, pag. 52.

⁽¹⁰⁾ Decisione 2008/146/CE del Consiglio, del 28 gennaio 2008, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera, riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen (GU L 53 del 27.2.2008, pag. 1).

⁽¹¹⁾ Decisione 2008/149/GAI del Consiglio, del 28 gennaio 2008, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera, riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen (GU L 53 del 27.2.2008, pag. 50).



all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen ⁽¹³⁾ che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera H, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2011/350/UE del Consiglio ⁽¹⁴⁾ e con l'articolo 3 della decisione 2011/349/UE del Consiglio ⁽¹⁴⁾.

- (20) Per quanto riguarda Cipro, le sezioni 2.1 e 2.2 della presente raccomandazione costituiscono un atto basato sull'*acquis* di Schengen o a esso altrimenti connesso ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, dell'atto di adesione del 2003.
- (21) Per quanto riguarda la Bulgaria e la Romania, le sezioni 2.1 e 2.2 della presente raccomandazione costituiscono un atto basato sull'*acquis* di Schengen o a esso altrimenti connesso ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, dell'atto di adesione del 2005.
- (22) Per quanto riguarda la Croazia, le sezioni 2.1 e 2.2 della presente raccomandazione costituiscono un atto basato sull'*acquis* di Schengen o a esso altrimenti connesso ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, dell'atto di adesione del 2011,

RACCOMANDA:

QUADRO GENERALE


- a) Considerato che la presente raccomandazione non è giuridicamente vincolante, si raccomanda agli Stati membri di dare attuazione alle misure ivi contenute conformemente al diritto dell'Unione applicabile, soprattutto quello con effetti vincolanti;
- b) La presente raccomandazione non dovrebbe intendersi come un tentativo di incidere sulle norme nazionali che prevedono poteri, ruoli, competenze, limitazioni, garanzie o condizioni da essa non specificamente contemplate e che si applicano alle pertinenti attività di cooperazione operativa transfrontaliera nell'attività di contrasto in virtù di atti giuridicamente vincolanti di diritto dell'Unione, tra cui la CSA e le decisioni Prüm, e di leggi nazionali emanate in conformità del diritto dell'Unione;
- c) La presente raccomandazione è in linea con l'obbligo di rispettare i diritti fondamentali e i principi giuridici sanciti dall'articolo 6 TUE, compreso il diritto a un ricorso effettivo e il diritto a un giudice imparziale, nonché gli elevati standard di protezione dei dati previsti dal diritto dell'Unione, in particolare dalla direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁵⁾;
- d) Gli Stati membri possono mantenere in vigore o adottare norme e concludere accordi che prevedano una cooperazione più stretta rispetto alle misure stabilite nella presente raccomandazione;

⁽¹²⁾ GU L 160 del 18.6.2011, pag. 21.

⁽¹³⁾ Decisione 2011/350/UE del Consiglio, del 7 marzo 2011, sulla conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen, con particolare riguardo alla soppressione dei controlli alle frontiere interne e alla circolazione delle persone (GU L 160 del 18.6.2011, pag. 19).

⁽¹⁴⁾ Decisione 2011/349/UE del Consiglio, del 7 marzo 2011, sulla conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen, con particolare riguardo alla cooperazione giudiziaria in materia penale e alla cooperazione di polizia (GU L 160 del 18.6.2011, pag. 1).

⁽¹⁵⁾ Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 89)



- e) Si raccomanda agli Stati membri di applicare la presente raccomandazione fatta salva la convenzione stabilita in base all'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea, relativa alla mutua assistenza e alla cooperazione tra amministrazioni doganali ⁽¹⁶⁾ (Napoli II).

OGGETTO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Scopo della presente raccomandazione è rafforzare la cooperazione operativa nell'attività di contrasto tra le autorità di contrasto.

La cooperazione operativa nell'attività di contrasto riguarda situazioni in cui le autorità di contrasto di uno Stato membro operano nel territorio di un altro Stato membro nel contesto di azioni transfrontaliere e di altre azioni transnazionali tra due o più Stati membri, ad esempio, durante un inseguimento oltre frontiera, un'osservazione transfrontaliera, pattugliamenti congiunti o altre operazioni congiunte, o operazioni connesse alla stagione turistica o a eventi di massa.

1. DEFINIZIONI

Ai fini della presente raccomandazione si applicano le definizioni seguenti:

- a) «autorità di contrasto»: l'autorità competente ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, TFUE;
- b) «inseguimento oltre frontiera»: l'operazione di contrasto in cui funzionari dell'autorità di contrasto di uno Stato membro inseguono in quello Stato membro una o più persone e durante l'inseguimento attraversano la frontiera con un altro Stato membro e continuano tale inseguimento nel territorio di uno o più Stati membri dopo che la o le persone ne hanno attraversato la frontiera;
- c) «osservazione transfrontaliera»: l'operazione di contrasto in cui funzionari dell'autorità di contrasto di uno Stato membro tengono sotto osservazione, nell'ambito di un'indagine giudiziaria in quello Stato membro, una o più persone e continuano tale osservazione nel territorio di uno o più Stati membri dopo che la o le persone sotto osservazione ne hanno attraversato la frontiera;
- d) «operazioni congiunte»: operazioni di contrasto, compresi pattugliamenti congiunti e altre operazioni congiunte di ordine pubblico, pubblica sicurezza e prevenzione della criminalità, effettuate congiuntamente da funzionari delle autorità di contrasto di due o più Stati membri, in cui funzionari di uno Stato membro operano nel territorio di un altro Stato membro;
- e) «punto di contatto unico»: l'organismo centrale nazionale designato per la cooperazione internazionale di contrasto conformemente alla sezione «Quadro generale» della presente raccomandazione;
- f) «centro di cooperazione di polizia e doganale» o CCPD: una struttura di contrasto comune finalizzata allo scambio di informazioni e al sostegno di altre attività di contrasto nelle zone di frontiera interne dell'Unione, istituita da uno Stato membro sulla base di un accordo bilaterale o multilaterale con uno o più Stati membri confinanti e ubicata nelle immediate vicinanze delle frontiere tra gli Stati membri interessati;
- g) «statistiche»: i dati non personali raccolti dagli Stati membri e comunicati al Consiglio e alla Commissione in relazione alle operazioni di cooperazione transfrontaliera nell'attività di contrasto, come specificato nella sezione 2.

2. AFFRONTARE GLI OSTACOLI ALLA COOPERAZIONE OPERATIVA NELL'ATTIVITÀ DI CONTRASTO QUANDO FUNZIONARI DELLE AUTORITÀ DI CONTRASTO OPERANO IN UN ALTRO STATO MEMBRO

2.1. Inseguimento oltre frontiera

- a) Si raccomanda agli Stati membri di:
 - i) garantire che le forme di criminalità per le quali possono essere svolti inseguimenti oltre frontiera sul loro territorio comprendano i reati elencati nell'allegato nonché tutti gli altri reati che possono dar luogo all'estradizione o alla consegna come anche, qualora ciò sia conforme al diritto nazionale, il fatto di sottrarsi ai controlli delle autorità di contrasto;


⁽¹⁶⁾ GU C 24 del 23.1.1998, pag. 2.



- ii) autorizzare inseguimenti oltre frontiera nel loro territorio attraverso le frontiere terrestri, fluviali, lacustri e aeree;
 - iii) autorizzare il proseguimento di inseguimenti oltre frontiera nel loro territorio senza limitazioni geografiche o temporali fino all'arrivo dei funzionari delle proprie autorità di contrasto;
 - iv) su base annua, raccogliere dati e compilare statistiche sugli inseguimenti oltre frontiera effettuati dalle proprie autorità di contrasto e trasmettere tali statistiche al Consiglio e alla Commissione; tali statistiche annuali dovrebbero comprendere:
 - il numero di inseguimenti oltre frontiera effettuati;
 - gli Stati membri sui cui territori hanno avuto luogo gli inseguimenti oltre frontiera.
- b) Si raccomanda agli Stati membri di permettere ai funzionari dell'autorità di contrasto di un altro Stato membro che effettuano inseguimenti oltre frontiera nel loro territorio di fare quanto segue:
- i) portare le armi di ordinanza e relative munizioni e altro equipaggiamento di servizio;
 - ii) utilizzare le armi di ordinanza a scopo di legittima difesa propria e altrui in conformità del diritto nazionale dello Stato membro ospitante;
 - iii) esercitare le prerogative in materia di circolazione stradale applicabili negli Stati membri in cui ha luogo l'inseguimento oltre frontiera;
 - iv) in conformità del diritto nazionale dello Stato membro ospitante, utilizzare i propri sistemi GPS in modo da poter fare localizzare i veicoli dei funzionari che effettuano inseguimenti oltre frontiera dall'autorità di contrasto dell'altro Stato membro;
 - v) utilizzare i mezzi di comunicazione sicura in tempo reale a livello transfrontaliero;
- c) Si raccomanda agli Stati membri di valutare la possibilità di permettere ai funzionari dell'autorità di contrasto di un altro Stato membro che effettuano inseguimenti oltre frontiera nel loro territorio di fermare e trattenere temporaneamente la persona inseguita conformemente alle procedure stabilite dal diritto nazionale dello Stato membro ospitante, anche facendo uso di coercizione e forza fisica, e con il diritto di effettuare una perquisizione di sicurezza, nell'attesa dell'arrivo dei funzionari dell'autorità di contrasto dello Stato membro ospitante.

2.2. Osservazione transfrontaliera

- a) Si raccomanda agli Stati membri di:
- i) autorizzare l'osservazione transfrontaliera nel loro territorio in relazione a persone sospettate di aver preparato o commesso uno o più reati elencati nell'allegato, nonché tutti gli altri reati che possono dar luogo all'estradizione o alla consegna, o di avervi partecipato, ma anche in relazione a persone in grado di condurre all'identificazione o al rintracciamento di tali persone sospettate;
 - ii) garantire che possa essere effettuata l'osservazione transfrontaliera al fine di stabilire se siano stati commessi o siano in corso di preparazione reati concreti;
 - iii) autorizzare l'attraversamento delle loro frontiere terrestri, marittime, fluviali, lacustri e aeree per osservazioni transfrontaliere nel loro territorio;
 - iv) sulla base di procedure concordate, permettere e agevolare la condivisione di materiale ai fini di un'osservazione transfrontaliera più efficiente;
 - v) designare una o più autorità centrali incaricate del coordinamento dell'osservazione transfrontaliera da e verso altri Stati membri, che facciano parte del punto di contatto unico o lavorino in stretta cooperazione con lo stesso e che siano in grado di trattare e presentare richieste di autorizzazione 24 ore al giorno, sette giorni su sette;




- b) si raccomanda agli Stati membri di permettere ai funzionari dell'autorità di contrasto di un altro Stato membro che effettuano osservazioni transfrontaliere sul loro territorio di fare quanto segue:
- i) portare le armi di ordinanza e relative munizioni e altro equipaggiamento di servizio;
 - ii) utilizzare le armi di ordinanza a scopo di legittima difesa propria e altrui in conformità del diritto nazionale dello Stato membro ospitante;
 - iii) in conformità del diritto nazionale dello Stato membro ospitante, utilizzare qualsiasi mezzo tecnico necessario per l'osservazione transfrontaliera, compresi localizzatori GPS, droni e apparecchiature audiovisive;
 - iv) utilizzare mezzi di comunicazione sicura in tempo reale a livello transfrontaliero.

2.3. Operazioni congiunte

- a) Si raccomanda agli Stati membri di permettere ai funzionari dell'autorità di contrasto di un altro Stato membro coinvolti in operazioni congiunte sul loro territorio, a condizione che poteri analoghi siano concessi e che equipaggiamenti analoghi, comprese le uniformi, siano forniti ai funzionari delle proprie autorità di contrasto, di fare almeno quanto segue:
- i) eseguire controlli d'identità e trattenere temporaneamente chiunque tenti di sottrarsi a detti controlli;
 - ii) indossare l'uniforme e portare le armi di ordinanza e relative munizioni e altro equipaggiamento di servizio;
 - iii) utilizzare le armi di ordinanza a scopo di legittima difesa propria e altrui;
 - iv) utilizzare mezzi di comunicazione sicura in tempo reale a livello transfrontaliero o fornire altre possibilità di comunicazione transfrontaliera. A tal fine, dovrebbero essere previsti i requisiti tecnici necessari per una comunicazione sicura in tempo reale;
- b) si raccomanda agli Stati membri di coordinare le operazioni congiunte nei casi in cui operazioni multiple si svolgano tramite le rispettive autorità di contrasto;
- c) si raccomanda agli Stati membri di raccogliere dati e di compilare statistiche sui pattugliamenti congiunti e altre operazioni congiunte, eseguiti dalle proprie autorità di contrasto sul territorio di altri Stati membri e trasmettere tali statistiche al Consiglio e alla Commissione, su base annua; tali statistiche annuali comprendono:
- i) il numero di pattugliamenti congiunti e di altre operazioni congiunte effettuati;
 - ii) gli Stati membri sui cui territori hanno avuto luogo i pattugliamenti congiunti o altre operazioni congiunte.

3. CENTRI DI COOPERAZIONE DI POLIZIA E DOGANALE

- a) Si raccomanda agli Stati membri che ospitano un CCPD, ovvero che vi partecipano, di fare in modo che, in aggiunta all'attenzione attualmente prestata allo scambio di informazioni, i CCPD svolgano i compiti seguenti:
- i) facilitare, sostenere e, ove opportuno, coordinare pattugliamenti congiunti e altre operazioni congiunte nelle zone di frontiera interne dell'Unione;




- ii) elaborare o contribuire all'elaborazione di analisi congiunte dei reati transfrontalieri specifici della loro zona di frontiera interna dell'Unione e, ove opportuno, condividerle tramite il punto di contatto unico nazionale con le autorità nazionali competenti, gli altri Stati membri e gli organi e organismi dell'Unione competenti, come Europol, la guardia di frontiera e costiera europea istituita dal regolamento (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁷⁾ e l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) istituito dalla decisione 1999/352/CE, CECA, Euratom della Commissione ⁽¹⁸⁾;
 - iii) sostenere le indagini sui reati transfrontalieri commessi nelle zone di frontiera interne dell'Unione;
- b) Si raccomanda agli Stati membri di rafforzare la cooperazione transfrontaliera nell'attività di contrasto e di adottare migliori prassi per quanto riguarda tale cooperazione con gli Stati confinanti, su base bilaterale o multilaterale, anche attraverso posti di polizia comuni e i CCPD.
4. PIATTAFORMA DI SOSTEGNO PER I PATTUGLIAMENTI CONGIUNTI E ALTRE OPERAZIONI CONGIUNTE
- a) Si raccomanda agli Stati membri di creare una piattaforma di sostegno che consenta di individuare e registrare a livello centrale, senza trasmettere dati personali, le esigenze di ciascuno Stato membro per quanto riguarda l'organizzazione di pattugliamenti congiunti o altre operazioni congiunte:
- i) in luoghi di particolare rilevanza per la prevenzione e il contrasto della criminalità, ad esempio poli di criminalità o zone turistiche frequentate da turisti di altri Stati membri;
 - ii) in occasione di assembramenti e grandi eventi suscettibili di attrarre visitatori da altri Stati membri, ad esempio grandi eventi sportivi o vertici internazionali;
 - iii) in caso di catastrofi o incidenti gravi, in coordinamento con il meccanismo unionale di protezione civile (UCPM), in particolare il Centro di coordinamento della risposta alle emergenze (ERCC) ⁽¹⁹⁾;
- b) si raccomanda agli Stati membri di:
- i) fornire alla piattaforma di sostegno informazioni sulle proprie esigenze e le circostanze della richiesta di mantenere l'ordine e la sicurezza pubblici e di prevenire i reati;
 - ii) designare, in funzione della natura delle operazioni congiunte, un opportuno punto di contatto a punto di contatto nazionale per tali pattugliamenti congiunti e altre operazioni congiunte nonché per la trasmissione di informazioni pertinenti.
5. GARANTIRE L'EFFETTIVO ACCESSO ALL'INFORMAZIONE E ALLA COMUNICAZIONE
- a) Si raccomanda agli Stati membri di provvedere affinché i funzionari delle rispettive autorità di contrasto che partecipano alla cooperazione operativa transfrontaliera nell'attività di contrasto di cui alla presente raccomandazione e che operano nel territorio di un altro Stato membro:
- i) abbiano accesso sicuro da remoto alle banche dati nazionali e alle banche dati dell'Unione e internazionali dall'ESP, conformemente al diritto dell'Unione e alla legislazione nazionale, in modo da poter svolgere le loro funzioni di contrasto nel territorio di un altro Stato membro nell'ambito della cooperazione operativa transfrontaliera nell'attività di contrasto, ad esempio eseguendo controlli d'identità;
 - ii) possano utilizzare mezzi di comunicazione sicura in tempo reale in grado di funzionare nel territorio di un altro Stato membro, in modo da poter comunicare direttamente con l'autorità di contrasto del loro Stato membro e con i funzionari delle autorità di contrasto dell'altro o degli altri Stati membri interessati;

⁽¹⁷⁾ Regolamento (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2019, relativo alla guardia di frontiera e costiera europea e che abroga i regolamenti (UE) n. 1052/2013 e (UE) 2016/1624 (GU L 295 del 14.11.2019, pag. 1).

⁽¹⁸⁾ Decisione 1999/352/CE, CECA, Euratom della Commissione, del 28 aprile 1999, che istituisce l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) (GU L 136 del 31.5.1999, pag. 20)

⁽¹⁹⁾ In caso di crisi ed emergenze (perlopiù catastrofi o incidenti importanti) qualsiasi Stato membro o paese terzo colpito può chiedere protezione civile o assistenza umanitaria attraverso l'UCPM. L'ERCC coordina, facilita e cofinanzia la risposta degli Stati membri alla richiesta di assistenza.



- b) si raccomanda agli Stati membri di garantire una comunicazione sicura, diretta e in tempo reale a livello transfrontaliero ricorrendo alle soluzioni tecniche che saranno messe a punto, per esempio, da Europol, da gruppi di esperti ad hoc e da progetti finanziati dall'Unione, oppure mediante l'interconnessione dei sistemi preesistenti con gli Stati membri confinanti.

6. FORMAZIONE COMUNE E SVILUPPO PROFESSIONALE NELLA COOPERAZIONE OPERATIVA TRANSFRONTALIERA NELL'ATTIVITÀ DI CONTRASTO


Si raccomanda agli Stati membri di:

- a) includere eventualmente nella formazione iniziale un corso sulla cooperazione operativa transfrontaliera nell'attività di contrasto, affinché gli allievi funzionari delle autorità di contrasto acquisiscano familiarità con la cultura europea delle attività di contrasto;
- b) istituire, nella misura in cui sia ragionevolmente attuabile all'interno delle strutture nazionali, insieme agli Stati membri confinanti, corsi comuni di formazione iniziale e programmi di scambio per i propri allievi delle autorità di contrasto in materia di cooperazione operativa transfrontaliera nell'attività di contrasto;
- c) cercare di concepire o adattare, in cooperazione con CEPOL, su richiesta degli Stati membri, corsi nazionali in materia di cooperazione operativa transfrontaliera nell'attività di contrasto, da utilizzare ai fini della formazione nazionale per lo sviluppo professionale continuo dei funzionari delle autorità di contrasto;
- d) istituire corsi e iniziative comuni di sviluppo professionale continuo per funzionari delle autorità di contrasto affinché acquisiscano competenze e conoscenze sulla cooperazione operativa transfrontaliera nell'attività di contrasto, per quanto riguarda soprattutto il diritto pertinente, le regole di ingaggio, gli strumenti, le tecniche, i meccanismi, le procedure e le migliori pratiche;
- e) cercare di concepire e offrire percorsi professionali per funzionari delle attività di contrasto che hanno completato i corsi di formazione iniziale comune, programmi di scambio o corsi specifici sulla cooperazione operativa transfrontaliera nell'attività di contrasto;
- f) impartire ai funzionari delle autorità di contrasto suscettibili di partecipare alla cooperazione operativa transfrontaliera nell'attività di contrasto, corsi di formazione linguistica e attività di formazione sulle procedure operative, sul diritto amministrativo e penale, sulle procedure penali di altri Stati membri e sulle autorità da contattare negli altri Stati membri;
- g) cercare di allineare, tenendo in debita considerazione le esigenze degli Stati membri, l'offerta formativa alle priorità in materia di cooperazione operativa transfrontaliera nell'attività di contrasto definite nell'EU-STNA;
- h) informare CEPOL delle loro esigenze di formazione in materia di cooperazione operativa transfrontaliera nell'attività di contrasto e sostenerne le attività, in modo che CEPOL possa contribuire alla formazione dei funzionari delle autorità di contrasto;
- i) prendere in considerazione possibilità di introdurre programmi comuni paneuropei di formazione e scambio su larga scala e a lungo termine per allievi e funzionari delle autorità di contrasto nell'ambito della cooperazione operativa transfrontaliera nell'attività di contrasto.

7. DISPOSIZIONI FINALI

- a) Si raccomanda agli Stati membri di discutere e portare avanti le questioni trattate nella presente raccomandazione, in particolare per quanto riguarda la sua attuazione;
- b) si raccomanda agli Stati membri di sfruttare appieno il sostegno finanziario reso disponibile dallo strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi, istituito dal regolamento (UE) n. 513/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽²⁰⁾ (Fondo Sicurezza interna — Polizia) per migliorare e intensificare la cooperazione operativa transfrontaliera;

⁽²⁰⁾ Regolamento (UE) n. 513/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che istituisce, nell'ambito del Fondo sicurezza interna, lo strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi e che abroga la decisione 2007/125/GAI del Consiglio (GU L 150 del 20.5.2014, pag. 93).



- c) si raccomanda agli Stati membri, nel dare attuazione alla presente raccomandazione, non appena sia ragionevolmente possibile dopo la data di adozione della presente raccomandazione e ove opportuno, di avviare il processo di revisione delle loro norme nazionali e degli accordi bilaterali e multilaterali in materia di cooperazione operativa nell'attività di contrasto con altri Stati membri;
- d) si raccomanda alla Commissione, entro due anni dalla data di adozione della presente raccomandazione, di valutare l'attuazione data alla presente raccomandazione negli Stati membri e, previa consultazione degli Stati membri, di pubblicare una relazione e di trasmetterla al Consiglio.

Fatto a Lussemburgo, il 9 giugno 2022

Per il Consiglio
Il presidente
É. DUPOND-MORETTI




ALLEGATO

Elenco dei reati di cui alle sottosezioni 2.1 e 2.2

- Partecipazione a un'organizzazione criminale;
- terrorismo;
- tratta di esseri umani;
- sfruttamento sessuale di minori e pedopornografia;
- traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope;
- traffico illecito di armi, munizioni ed esplosivi;
- corruzione, comprese le tangenti;
- frode, compresa la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione quale definita nella direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾;
- riciclaggio di proventi di reato;
- falsificazione e contraffazione di monete, compreso l'euro;
- criminalità informatica;
- criminalità ambientale, compresi il traffico illecito di specie animali protette e il traffico illecito di specie e di essenze vegetali protette;
- favoreggiamento dell'ingresso e del soggiorno irregolari;
- omicidio volontario e lesioni personali gravi;
- traffico illecito di organi e tessuti umani;
- rapimento, sequestro e presa di ostaggi;
- razzismo e xenofobia;
- furto organizzato o rapina a mano armata;
- traffico illecito di beni culturali, compresi gli oggetti d'antiquariato e le opere d'arte;
- truffa;
- racket ed estorsioni;
- contraffazione e pirateria di prodotti;
- falsificazione di atti amministrativi e traffico di documenti falsi;
- falsificazione di mezzi di pagamento;
- traffico illecito di sostanze ormonali e altri fattori di crescita;
- traffico illecito di materie nucleari e radioattive;
- traffico di veicoli rubati;
- violenza sessuale;
- incendio doloso;
- reati che rientrano nella competenza giurisdizionale della Corte penale internazionale;
- dirottamento di aereo, nave o veicolo spaziale;
- sabotaggio.

⁽¹⁾ Direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale (GU L 198 del 28.7.2017, pag. 29).



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/916 DELLA COMMISSIONE

del 7 giugno 2022

relativo all'approvazione di una modifica dell'Unione al disciplinare di una denominazione di origine protetta o di un'indicazione geografica protetta [«Jumilla» (DOP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione, del 17 ottobre 2018, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le restrizioni dell'uso, le modifiche del disciplinare di produzione, la cancellazione della protezione nonché l'etichettatura e la presentazione ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) La Commissione ha esaminato la domanda di approvazione di una modifica dell'Unione al disciplinare della denominazione di origine protetta «Jumilla», trasmessa dalla Spagna a norma dell'articolo 105 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾, in combinato disposto con l'articolo 15 del regolamento delegato (UE) 2019/33.
- (2) La Commissione ha pubblicato la domanda di approvazione della modifica dell'Unione al disciplinare nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽³⁾, conformemente all'articolo 97, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013.
- (3) Alla Commissione non è pervenuta alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 98 del regolamento (UE) n. 1308/2013.
- (4) La modifica dell'Unione al disciplinare dovrebbe pertanto essere approvata conformemente all'articolo 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013, in combinato disposto con l'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2019/33,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È approvata la modifica del disciplinare pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* relativa al nome «Jumilla» (DOP).

⁽¹⁾ GU L 9 dell'11.1.2019, pag. 2.

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671).

⁽³⁾ GU C 74 del 15.2.2022, pag. 40.



Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 giugno 2022

Per la Commissione
a nome della presidente
Janusz WOJCIECHOWSKI
Membro della Commissione

22CE1531



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/917 DELLA COMMISSIONE**del 13 giugno 2022****recante modifica dell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 che stabilisce misure speciali di controllo della peste suina africana****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 71, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) La peste suina africana è una malattia virale infettiva che colpisce i suini detenuti e selvatici e può avere conseguenze gravi sulla popolazione animale interessata e sulla redditività dell'allevamento, perturbando i movimenti delle partite di tali animali e dei relativi prodotti all'interno dell'Unione e le esportazioni verso paesi terzi.
- (2) Nel quadro del regolamento (UE) 2016/429 è stato adottato il regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 della Commissione ⁽²⁾, che stabilisce misure speciali di controllo della peste suina africana che gli Stati membri elencati nel relativo allegato I ("Stati membri interessati") devono applicare per un periodo di tempo limitato nelle zone soggette a restrizioni I, II e III elencate nel medesimo allegato.
- (3) Le aree elencate come zone soggette a restrizioni I, II e III nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 si basano sulla situazione epidemiologica della peste suina africana nell'Unione. L'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 è stato modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/889 della Commissione ⁽³⁾ a seguito di cambiamenti della situazione epidemiologica relativa a tale malattia in Italia.
- (4) Eventuali modifiche delle zone soggette a restrizioni I, II e III nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 dovrebbero basarsi sulla situazione epidemiologica relativa alla peste suina africana nelle aree interessate dalla malattia e sulla situazione epidemiologica generale della peste suina africana nello Stato membro interessato, sul livello di rischio di ulteriore diffusione della malattia, su principi e criteri scientificamente validi per la definizione geografica delle zone con riguardo alla peste suina africana e sugli orientamenti dell'Unione concordati con gli Stati membri in sede di comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi e disponibili al pubblico sul sito web della Commissione ⁽⁴⁾. Tali modifiche dovrebbero inoltre tenere conto delle norme internazionali, come il codice sanitario per gli animali terrestri ⁽⁵⁾ dell'Organizzazione mondiale per la salute animale, e delle giustificazioni fornite dalle autorità competenti degli Stati membri interessati riguardo alla definizione delle zone.
- (5) Sono stati registrati nuovi focolai di peste suina africana in suini selvatici in Germania e Polonia e in suini detenuti in Polonia. Inoltre la situazione epidemiologica in alcune aree elencate come zone soggette a restrizioni II e III in Polonia è migliorata per quanto riguarda i suini detenuti, grazie alle misure di controllo delle malattie applicate da tale Stato membro conformemente alla legislazione dell'Unione.

⁽¹⁾ GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 della Commissione, del 7 aprile 2021, che stabilisce misure speciali di controllo della peste suina africana (GU L 129 del 15.4.2021, pag. 1).


⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2022/889 della Commissione, del 3 giugno 2022, recante modifica dell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 che stabilisce misure speciali di controllo della peste suina africana, e che abroga la decisione di esecuzione (UE) 2022/746 (GU L 154 del 7.6.2022, pag. 37).

⁽⁴⁾ Documento di lavoro SANTE/7112/2015/Rev. 3 «Principi e criteri per la definizione geografica della regionalizzazione della PSA»: https://ec.europa.eu/food/animals/animal-diseases/control-measures/asf_en (solo in EN).

⁽⁵⁾ Codice sanitario per gli animali terrestri dell'OIE, 28ª edizione, 2019. ISBN del volume I: 978-92-95108-85-1; ISBN del volume II: 978-92-95108-86-8 (<https://www.oie.int/standard-setting/terrestrial-code/access-online/>).



- (6) Nel maggio e giugno 2022 sono stati rilevati vari focolai di peste suina africana in suini selvatici nel Land della Sassonia in Germania in un'area attualmente elencata come zona soggetta a restrizioni II nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605, situata nelle immediate vicinanze di un'area del Land del Brandeburgo in Germania attualmente elencata come zona soggetta a restrizioni I. Questi nuovi focolai di peste suina africana in suini selvatici rappresentano un aumento del livello di rischio che dovrebbe riflettersi in detto allegato. Di conseguenza, tale area del Land del Brandeburgo attualmente elencata come zona soggetta a restrizioni I in detto allegato, situata nelle immediate vicinanze dell'area elencata come zona soggetta a restrizioni II nel Land della Sassonia e interessata da questi recenti focolai di peste suina africana, dovrebbe ora essere elencata nell'allegato in questione come zona soggetta a restrizioni II, anziché come zona soggetta a restrizioni I; inoltre le attuali delimitazioni della zona soggetta a restrizioni I dovrebbero essere ridefinite in modo da tenere conto di questi recenti focolai.
- (7) Nel maggio e giugno 2022 sono stati inoltre rilevati vari focolai di peste suina africana in suini selvatici nel Land della Sassonia in Germania, in un'area attualmente elencata come zona soggetta a restrizioni II nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605, situata nelle immediate vicinanze di aree attualmente elencate come zone soggette a restrizioni I in detto allegato. Questi nuovi focolai di peste suina africana in suini selvatici rappresentano un aumento del livello di rischio che dovrebbe riflettersi in detto allegato. Di conseguenza, tale area attualmente elencata come zona soggetta a restrizioni I in detto allegato, situata nelle immediate vicinanze dell'area elencata come zona soggetta a restrizioni II nel Land della Sassonia e interessata da questi recenti focolai di peste suina africana, dovrebbe ora essere elencata nell'allegato in questione come zona soggetta a restrizioni II, anziché come zona soggetta a restrizioni I; inoltre le attuali delimitazioni della zona soggetta a restrizioni I dovrebbero essere ridefinite in modo da tenere conto di questi recenti focolai.
- (8) Nel giugno 2022 è stato anche rilevato un focolaio di peste suina africana in un suino selvatico nella regione della Bassa Slesia in Polonia, in un'area attualmente non elencata come zona soggetta a restrizioni nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605. Questo nuovo focolaio di peste suina africana in un suino selvatico rappresenta un aumento del livello di rischio che dovrebbe riflettersi in detto allegato. Di conseguenza, tale area della Polonia attualmente non elencata come zona soggetta a restrizioni in detto allegato e interessata da questo recente focolaio di peste suina africana, dovrebbe ora essere elencata nell'allegato in questione come zona soggetta a restrizioni II e anche le attuali delimitazioni della zona soggetta a restrizioni I dovrebbero essere ridefinite in modo da tenere conto di questo recente focolaio.
- (9) Nel giugno 2022 è stato anche rilevato un focolaio di peste suina africana in un suino selvatico nella regione della Grande Polonia in Polonia, in un'area attualmente elencata come zona soggetta a restrizioni I nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605. Questo nuovo focolaio di peste suina africana in un suino selvatico rappresenta un aumento del livello di rischio che dovrebbe riflettersi in detto allegato. Di conseguenza, tale area della Polonia attualmente elencata come zona soggetta a restrizioni I in detto allegato dovrebbe ora essere elencata nell'allegato in questione come zona soggetta a restrizioni II, anziché come zona soggetta a restrizioni I; inoltre le attuali delimitazioni della zona soggetta a restrizioni I dovrebbero essere ridefinite in modo da tenere conto di questo recente focolaio.
- (10) Nel giugno 2022 sono stati anche rilevati due focolai di peste suina africana in suini detenuti nella regione della Grande Polonia in Polonia, in un'area attualmente elencata come zona soggetta a restrizioni II nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605. Questi nuovi focolai di peste suina africana in suini detenuti rappresentano un aumento del livello di rischio che dovrebbe riflettersi in detto allegato. Di conseguenza, tale area della Polonia attualmente elencata come zona soggetta a restrizioni II in detto allegato dovrebbe ora essere elencata nell'allegato in questione come zona soggetta a restrizioni III, anziché come zona soggetta a restrizioni II; inoltre le attuali delimitazioni della zona soggetta a restrizioni II dovrebbero essere ridefinite in modo da tenere conto di questi recenti focolai.
- (11) A seguito di tali recenti focolai di peste suina africana in suini selvatici in Germania e Polonia e in suini detenuti in Polonia e tenuto conto dell'attuale situazione epidemiologica relativa alla peste suina africana nell'Unione, la definizione delle zone in tali Stati membri è stata riesaminata e aggiornata. Sono state inoltre riesaminate e aggiornate anche le misure di gestione del rischio in vigore. Tali modifiche dovrebbero riflettersi nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605.
- (12) Inoltre tenuto conto dell'efficacia delle misure di controllo delle malattie in relazione alla peste suina africana per i suini detenuti nelle zone soggette a restrizioni III elencate nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 che sono applicate in Polonia conformemente al regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione, in particolare quelle stabilite agli articoli 64, 65 e 67 di quest'ultimo, e in linea con le misure di riduzione dei rischi per la peste suina africana stabilite nel codice dell'OIE, alcune aree delle regioni di Varmia-Masuria e di Lubusz in Polonia, attualmente elencate come zone soggette a restrizioni III nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605, dovrebbero ora essere elencate come zone soggette a restrizioni II nel medesimo allegato, data l'assenza di focolai di febbre suina africana in suini detenuti e selvatici in tali zone soggette a restrizioni III nel corso degli ultimi dodici mesi. Tali zone soggette a restrizioni III dovrebbero ora figurare come zone soggette a restrizioni II tenuto conto dell'attuale situazione epidemiologica relativa alla peste suina africana.



- (13) Infine, tenuto conto dell'efficacia delle misure di controllo delle malattie in relazione alla peste suina africana per i suini detenuti nella zona soggetta a restrizioni II elencata nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 che sono applicate in Polonia conformemente al regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione, in particolare quelle stabilite agli articoli 64, 65 e 67 di quest'ultimo, e in linea con le misure di riduzione dei rischi per la peste suina africana stabilite nel codice dell'OIE, alcune aree della regione della Grande Polonia in Polonia, attualmente elencate come zona soggetta a restrizioni II nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 dovrebbero ora essere elencate come zona soggetta a restrizioni I nel medesimo allegato a causa dell'assenza di focolai di peste suina africana in suini detenuti e selvatici in tali zone soggette a restrizioni II nel corso degli ultimi dodici mesi. Tale zona soggetta a restrizioni II dovrebbe ora figurare come zona soggetta a restrizioni I tenuto conto dell'attuale situazione epidemiologica relativa alla peste suina africana.
- (14) Al fine di tenere conto dei recenti sviluppi della situazione epidemiologica della peste suina africana nell'Unione e affrontare in modo proattivo i rischi associati alla diffusione di tale malattia, è opportuno delimitare nuove zone soggette a restrizioni di dimensioni sufficienti in Germania e Polonia ed elencarle debitamente come zone soggette a restrizioni I, II e III nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605. Poiché nell'Unione la situazione della peste suina africana è assai dinamica, nel delimitare queste nuove zone soggette a restrizioni si è tenuto conto della situazione nelle aree circostanti.
- (15) Data l'urgenza della situazione epidemiologica nell'Unione per quanto riguarda la diffusione della peste suina africana, è importante che le modifiche da apportare all'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 con il presente regolamento di esecuzione prendano effetto il prima possibile.
- (16) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 è sostituito dal testo che figura nell'allegato del presente regolamento.


Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 giugno 2022

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN



ALLEGATO

L'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO I

ZONE SOGGETTE A RESTRIZIONI


PARTE I

1. Germania


Le seguenti zone soggette a restrizioni I in Germania:

Bundesland Brandenburg:


- Landkreis Dahme-Spreewald:
 - Gemeinde Alt Zauche-Wußwerk,
 - Gemeinde Byhleguhre-Byhlen,
 - Gemeinde Märkische Heide, mit den Gemarkungen Alt Schadow, Neu Schadow, Pretschen, Plattkow, Wittmannsdorf, Schuhlen-Wiese, Bückchen, Kuschkow, Gröditsch, Groß Leuthen, Leibchel, Glietz, Groß Leine, Dollgen, Krugau, Dürrenhofe, Biebersdorf und Klein Leine,
 - Gemeinde Neu Zauche,
 - Gemeinde Schwielochsee mit den Gemarkungen Groß Liebitz, Guhlen, Mochow und Siegadel,
 - Gemeinde Spreewaldheide,
 - Gemeinde Straupitz,
- Landkreis Märkisch-Oderland:
 - Gemeinde Müncheberg mit den Gemarkungen Müncheberg, Eggersdorf bei Müncheberg und Hoppegarten bei Müncheberg,
 - Gemeinde Bliesdorf mit den Gemarkungen Kunersdorf - westlich der B167 und Bliesdorf - westlich der B167
 - Gemeinde Märkische Höhe mit den Gemarkungen Reichenberg und Batzlow,
 - Gemeinde Wriezen mit den Gemarkungen Haselberg, Frankenfelde, Schulzendorf, Lüdersdorf Biesdorf, Rathsdorf - westlich der B 167 und Wriezen - westlich der B167
 - Gemeinde Buckow (Märkische Schweiz),
 - Gemeinde Strausberg mit den Gemarkungen Hohenstein und Ruhlsdorf,
 - Gemeine Garzau-Garzin,
 - Gemeinde Waldsiefersdorf,
 - Gemeinde Rehfelde mit der Gemarkung Werder,
 - Gemeinde Reichenow-Mögelin,
 - Gemeinde Prötzel mit den Gemarkungen Harnekop, Sternebeck und Prötzel östlich der B 168 und der L35,
 - Gemeinde Oberbarnim,
 - Gemeinde Bad Freienwalde mit der Gemarkung Sonnenburg,
 - Gemeinde Falkenberg mit den Gemarkungen Dannenberg, Falkenberg westlich der L 35, Gersdorf und Krüge,
 - Gemeinde Höhenland mit den Gemarkungen Steinbeck, Wollenberg und Wölsickendorf,
- Landkreis Barnim:
 - Gemeinde Joachimsthal östlich der L220 (Eberswalder Straße), östlich der L23 (Töpferstraße und Templiner Straße), östlich der L239 (Glambecker Straße) und Schorfheide (JO) östlich der L238,
 - Gemeinde Friedrichswalde mit der Gemarkung Glambeck östlich der L 239,



- Gemeinde Althüttendorf,
- Gemeinde Ziethen mit den Gemarkungen Groß Ziethen und Klein Ziethen westlich der B198,
- Gemeinde Chorin mit den Gemarkungen Golzow, Senftenhütte, Buchholz, Schorfheide (Ch), Chorin westlich der L200 und Sandkrug nördlich der L200,
- Gemeinde Britz,
- Gemeinde Schorfheide mit den Gemarkungen Altenhof, Werbellin, Lichterfelde und Finowfurt,
- Gemeinde (Stadt) Eberswalde mit den Gemarkungen Finow und Spechthausen und der Gemarkung Eberswalde südlich der B167 und westlich der L200,
- Gemeinde Breydin,
- Gemeinde Melchow,
- Gemeinde Sydower Fließ mit der Gemarkung Grüntal nördlich der K6006 (Landstraße nach Tuchen), östlich der Schönholzer Straße und östlich Am Postweg,
- Hohenfinow südlich der B167,
- Landkreis Uckermark:
 - Gemeinde Passow mit den Gemarkungen Briest, Passow und Schönow,
 - Gemeinde Mark Landin mit den Gemarkungen Landin nördlich der B2, Grünow und Schönermark,
 - Gemeinde Angermünde mit den Gemarkungen Frauenhagen, Mürow, Angermünde nördlich und nordwestlich der B2, Dobberzin nördlich der B2, Kerkow, Welsow, Bruchhagen, Greiffenberg, Günterberg, Biesenbrow, Görlsdorf, Wolletz und Altkünkendorf,
 - Gemeinde Zichow,
 - Gemeinde Casekow mit den Gemarkungen Blumberg, Wartin, Luckow-Petershagen und den Gemarkungen Biesendahlshof und Casekow westlich der L272 und nördlich der L27,
 - Gemeinde Hohenselchow-Groß Pinnow mit der Gemarkung Hohenselchow nördlich der L27,
 - Gemeinde Tantow,
 - Gemeinde Mescherin
 - Gemeinde Gartz (Oder) mit der Gemarkung Geesow sowie den Gemarkungen Gartz und Hohenreinkendorf nördlich der L27 und B2 bis Gartenstraße,
 - Gemeinde Pinnow nördlich und westlich der B2,
- Landkreis Oder-Spree:
 - Gemeinde Storkow (Mark),
 - Gemeinde Spreenhagen mit den Gemarkungen Braunsdorf, Markgrafpieske, Lebbin und Spreenhagen,
 - Gemeinde Grünheide (Mark) mit den Gemarkungen Kagel, Kienbaum und Hangelsberg,
 - Gemeinde Fürstenwalde westlich der B 168 und nördlich der L 36,
 - Gemeinde Rauen,
 - Gemeinde Wendisch Rietz bis zur östlichen Uferzone des Scharmützelsees und von der südlichen Spitze des Scharmützelsees südlich der B246,
 - Gemeinde Reichenwalde,
 - Gemeinde Bad Saarow mit der Gemarkung Petersdorf und der Gemarkung Bad Saarow-Pieskow westlich der östlichen Uferzone des Scharmützelsees und ab nördlicher Spitze westlich der L35,




- Gemeinde Tauche mit der Gemarkung Werder,
- Gemeinde Steinhöfel mit den Gemarkungen Jänickendorf, Schönfelde, Beerfelde, Gölsdorf, Buchholz, Tempelberg und den Gemarkungen Steinhöfel, Hasenfelde und Heinersdorf westlich der L36 und der Gemarkung Neuendorf im Sande nördlich der L36,
- Landkreis Spree-Neiße:
 - Gemeinde Peitz,
 - Gemeinde Turnow-Preilack,
 - Gemeinde Drachhausen,
 - Gemeinde Schmogrow-Fehrow,
 - Gemeinde Drehnow,
 - Gemeinde Teichland mit den Gemarkungen Maust und Neuendorf,
 - Gemeinde Dissen-Striesow,
 - Gemeinde Briesen,
 - Gemeinde Spremberg mit den Gemarkungen, Pulsberg, Jessen, Terpe, Bühlow, Groß Buckow, Klein Buckow, Roitz und der westliche Teil der Gemarkung Spremberg, beginnend an der südwestlichen Ecke der Gemarkungsgrenze zu Graustein in nordwestlicher Richtung entlang eines Waldweges zur B 156, dieser weiter in westlicher Richtung folgend bis zur Bahnlinie, dieser folgend bis zur L 48, dann weiter in südwestlicher Richtung bis zum Straßenabzweig Am früheren Stadtbahngleis, dieser Straße folgend bis zur L 47, weiter der L 47 folgend in nordöstlicher Richtung bis zum Abzweig Hasenheide, entlang der Straße Hasenheide bis zum Abzweig Weskower Allee, der Weskower Allee Richtung Norden folgend bis zum Abzweig Liebigstraße, dieser folgend Richtung Norden bis zur Gemarkungsgrenze Spremberg/ Sellessen,
 - Gemeinde Neuhausen/Spree mit den Gemarkungen Kathlow, Haasow, Roggosen, Koppatz, Neuhausen, Frauendorf, Groß Oßnig, Groß Döbern und Klein Döbern und der Gemarkung Roggosen nördlich der BAB 15,
 - Gemeinde Welzow mit den Gemarkungen Proschim und Haidemühl,
- Landkreis Oberspreewald-Lausitz:
 - Gemeinde Lauchhammer,
 - Gemeinde Schwarzheide,
 - Gemeinde Schipkau,
 - Gemeinde Senftenberg mit den Gemarkungen Brieske, Niemtsch, Senftenberg, Reppist, Hosena, Großkoschen, Kleinkoschen und Sedlitz,
 - die Gemeinde Schwarzbach mit der Gemarkung Biehlen,
 - Gemeinde Neu-Seeland mit der Gemarkung Lieske,
 - Gemeinde Tettau,
- Landkreis Elbe-Elster:
 - Gemeinde Großthiemig,
 - Gemeinde Hirschfeld,
 - Gemeinde Gröden,
 - Gemeinde Schraden,
 - Gemeinde Merzdorf,
 - Gemeinde Röderland mit der Gemarkung Wainsdorf, Präsen, Stolzenhain a.d. Röder,
 - Gemeinde Plessa mit der Gemarkung Plessa,
- Landkreis Prignitz:
 - Gemeinde Groß Pankow mit den Gemarkungen Baek, Tangendorf, Tacken, Hohenvier, Strigleben, Steinberg und Gulow,



- Gemeinde Perleberg mit der Gemarkung Schönfeld,
- Gemeinde Karstädt mit den Gemarkungen Postlin, Strehlen, Blüten, Klockow, Premslin, Glövizin, Waterloo, Karstädt, Dargardt, Garlin und die Gemarkungen Groß Warnow, Klein Warnow, Reckenzin, Streesow und Dallmin westlich der Bahnstrecke Berlin/Spandau-Hamburg/Altona,
- Gemeinde Gültitz-Reetz,
- Gemeinde Putlitz mit den Gemarkungen Lockstädt, Mansfeld und Laaske,
- Gemeinde Triglitz,
- Gemeinde Marienfließ mit der Gemarkung Frehne,
- Gemeinde Kümmernitztal mit der Gemarkungen Buckow, Preddöhl und Grabow,
- Gemeinde Gerdshagen mit der Gemarkung Gerdshagen,
- Gemeinde Meyenburg,
- Gemeinde Pritzwalk mit der Gemarkung Steffenshagen,

Bundesland Sachsen:

- Landkreis Bautzen
 - Gemeinde Arnsdorf, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,
 - Gemeinde Burkau, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,
 - Gemeinde Crostwitz,
 - Gemeinde Cunewalde,
 - Gemeinde Demitz-Thumitz,
 - Gemeinde Doberschau-Gaußig,
 - Gemeinde Elsterheide,
 - Gemeinde Göda,
 - Gemeinde Großharthau, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,
 - Gemeinde Großpostwitz/O.L.,
 - Gemeinde Hochkirch, sofern nicht bereits der Sperrzone II,
 - Gemeinde Königswartha, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,
 - Gemeinde Kubschütz, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,
 - Gemeinde Lohsa, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,
 - Gemeinde Nebelschütz, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,
 - Gemeinde Neschwitz, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,
 - Gemeinde Neukirch/Lausitz,
 - Gemeinde Obergurig,
 - Gemeinde Oßling,
 - Gemeinde Panschwitz-Kuckau, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,
 - Gemeinde Puschwitz,
 - Gemeinde Räckelwitz,
 - Gemeinde Radibor, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,
 - Gemeinde Ralbitz-Rosenthal,
 - Gemeinde Rammenau, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,
 - Gemeinde Schmölln-Putzkau,
 - Gemeinde Sohland a. d. Spree,
 - Gemeinde Spreetal, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,
 - Gemeinde Stadt Bautzen, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,




- Gemeinde Stadt Bernsdorf, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,
- Gemeinde Stadt Bischhofswerda, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,
- Gemeinde Stadt Elstra, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,
- Gemeinde Stadt Hoyerswerda, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,
- Gemeinde Stadt Kamenz, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,
- Gemeinde Stadt Lauta, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,
- Gemeinde Stadt Radeberg, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,
- Gemeinde Stadt Schirgiswalde-Kirschau,
- Gemeinde Stadt Wilthen,
- Gemeinde Stadt Wittichenau, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,
- Gemeinde Steinigtwolmsdorf,
- Stadt Dresden:
 - Stadtgebiet, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,
- Landkreis Meißen:
 - Gemeinde Diera-Zehren, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,
 - Gemeinde Glaubitz, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,
 - Gemeinde Hirschstein,
 - Gemeinde Käbschütztal,
 - Gemeinde Klipphausen, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,
 - Gemeinde Niederau, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,
 - Gemeinde Nünchritz, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,
 - Gemeinde Röderaue, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,
 - Gemeinde Stadt Gröditz, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,
 - Gemeinde Stadt Lommatzsch,
 - Gemeinde Stadt Meißen, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,
 - Gemeinde Stadt Nossen außer Ortsteil Nossen,
 - Gemeinde Stadt Riesa,
 - Gemeinde Stadt Strehla,
 - Gemeinde Stauchitz,
 - Gemeinde Wülknitz, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,
 - Gemeinde Zeithain,
- Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge:
 - Gemeinde Bannewitz,
 - Gemeinde Dürrröhrsdorf-Dittersbach,
 - Gemeinde Kreischa,
 - Gemeinde Lohmen,
 - Gemeinde Mügglitztal,
 - Gemeinde Stadt Dohna,
 - Gemeinde Stadt Freital,
 - Gemeinde Stadt Heidenau,
 - Gemeinde Stadt Hohnstein,
 - Gemeinde Stadt Neustadt i. Sa.,



- Gemeinde Stadt Pirna,
- Gemeinde Stadt Rabenau mit den Ortsteilen Lübau, Obernaundorf, Oelsa, Rabenau und Spechtritz,
- Gemeinde Stadt Stolpen,
- Gemeinde Stadt Tharandt mit den Ortsteilen Fördergersdorf, Großopitz, Kurort Hartha, Pohrsdorf und Spechtshausen,
- Gemeinde Stadt Wilsdruff,

Bundesland Mecklenburg-Vorpommern:

- Landkreis Vorpommern Greifswald
 - Gemeinde Penkun südlich der Autobahn A11,
 - Gemeinde Nadrense südlich der Autobahn A11,
- Landkreis Ludwigslust-Parchim:
 - Gemeinde Barkhagen mit den Ortsteilen und Ortslagen: Altenlinden, Kolonie Lalchow, Plauerhagen, Zarchlin, Barkow-Ausbau, Barkow,
 - Gemeinde Blievenstorf mit dem Ortsteil: Blievenstorf,
 - Gemeinde Brenz mit den Ortsteilen und Ortslagen: Neu Brenz, Alt Brenz,
 - Gemeinde Domsühl mit den Ortsteilen und Ortslagen: Severin, Bergrade Hof, Bergrade Dorf, Zieslütbe, Alt Dammerow, Schlieven, Domsühl, Domsühl-Ausbau, Neu Schlieven,
 - Gemeinde Gallin-Kuppentin mit den Ortsteilen und Ortslagen: Kuppentin, Kuppentin-Ausbau, Daschow, Zahren, Gallin, Penzlin,
 - Gemeinde Ganzlin mit den Ortsteilen und Ortslagen: Dresenow, Dresenower Mühle, Twietfort, Ganzlin, Tönchow, Wendisch Priborn, Liebhof, Gnevsdorf,
 - Gemeinde Granzin mit den Ortsteilen und Ortslagen: Lindenbeck, Greven, Beckendorf, Bahlenrade, Granzin,
 - Gemeinde Grabow mit den Ortsteilen und Ortslagen: Fresenbrügge, Grabow, Griemoor, Heidehof, Kaltehof, Winkelmoor,
 - Gemeinde Groß Laasch mit den Ortsteilen und Ortslagen: Groß Laasch,
 - Gemeinde Kremmin mit den Ortsteilen und Ortslagen: Beckentin, Kremmin,
 - Gemeinde Kritzow mit den Ortsteilen und Ortslagen: Schlemmin, Kritzow,
 - Gemeinde Lewitzrand mit dem Ortsteil und Ortslage: Matzlow-Garwitz (teilweise),
 - Gemeinde Lübz mit den Ortsteilen und Ortslagen: Bobzin, Broock, Broock Ausbau, Hof Gischow, Lübz, Lutheran, Lutheran Ausbau, Riederfelde, Ruthen, Wessentin, Wessentin Ausbau,
 - Gemeinde Neustadt-Glewe mit den Ortsteilen und Ortslagen: Hohes Feld, Kiez, Klein Laasch, Liebs Siedlung, Neustadt-Glewe, Tuckhude, Wabel,
 - Gemeinde Obere Warnow mit den Ortsteilen und Ortslagen: Grebbin und Wozinkel, Gemarkung Kossebade teilweise, Gemarkung Herzberg mit dem Waldgebiet Bahlenholz bis an die östliche Gemeindegrenze, Gemarkung Woeten unmittelbar östlich und westlich der L16,
 - Gemeinde Parchim mit den Ortsteilen und Ortslagen: Dargelütz, Neuhof, Kiekindemark, Neu Klockow, Möderitz, Malchow, Damm, Parchim, Voigtsdorf, Neu Matzlow,
 - Gemeinde Passow mit den Ortsteilen und Ortslagen: Unterbrüz, Brüz, Welzin, Neu Brüz, Weisin, Charlottenhof, Passow,
 - Gemeinde Plau am See mit den Ortsteilen und Ortslagen: Reppentin, Gaarz, Silbermühle, Appelburg, Seelust, Plau-Am See, Plötzenhöhe, Klebe, Lalchow, Quetzin, Heidekrug,
 - Gemeinde Rom mit den Ortsteilen und Ortslagen: Lancken, Stralendorf, Rom, Darze, Paarsch,



- Gemeinde Spornitz mit den Ortsteilen und Ortschaften: Dütschow, Primark, Steinbeck, Spornitz,
- Gemeinde Werder mit den Ortsteilen und Ortschaften: Neu Benthen, Benthen, Tannenhof, Werder.

2. Estonia


Le seguenti zone soggette a restrizioni I in Estonia:

- Hiiu maakond.

3. Grecia

Le seguenti zone soggette a restrizioni I in Grecia:

- in the regional unit of Drama:
 - the community departments of Sidironero and Skaloti and the municipal departments of Livadero and Ksiropotamo (in Drama municipality),
 - the municipal department of Paranesti (in Paranesti municipality),
 - the municipal departments of Kokkinogeia, Mikropoli, Panorama, Pyrgoi (in Prosotsani municipality),
 - the municipal departments of Kato Nevrokopi, Chrysokefalo, Achladea, Vathytopos, Volakas, Granitis, Dasotos, Eksohi, Katafyto, Lefkogeia, Mikrokleisoura, Mikromilea, Ochyro, Pagoneri, Perithorio, Kato Vrontou and Potamoi (in Kato Nevrokopi municipality),
- in the regional unit of Xanthi:
 - the municipal departments of Kimmerion, Stavroupoli, Gerakas, Dafnonas, Komnina, Kariofyto and Neochori (in Xanthi municipality),
 - the community departments of Satres, Thermes, Kotyli, and the municipal departments of Myki, Echinis and Oraio and (in Myki municipality),
 - the community department of Selero and the municipal department of Sounio (in Avdira municipality),
- in the regional unit of Rodopi:
 - the municipal departments of Komotini, Anthochorio, Gratini, Thrylorio, Kalhas, Karydia, Kikidio, Kosmio, Pandrosos, Aigeiros, Kallisti, Meleti, Neo Sidirochori and Mega Doukato (in Komotini municipality),
 - the municipal departments of Ipio, Arriana, Darmeni, Archontika, Fillyra, Ano Drosini, Aratos and the Community Departments Kehros and Organi (in Arriana municipality),
 - the municipal departments of Iasmos, Sostis, Asomatoi, Polyanthos and Amvrosia and the community department of Amaxades (in Iasmos municipality),
 - the municipal department of Amaranta (in Maroneia Sapon municipality),
- in the regional unit of Evros:
 - the municipal departments of Kyriaki, Mandra, Mavrokklisi, Mikro Dereio, Protokklisi, Roussa, Goniko, Geriko, Sidirochori, Megalo Derio, Sidiro, Giannouli, Agriani and Petrolofos (in Soufli municipality),
 - the municipal departments of Dikaia, Arzos, Elaia, Therapio, Komara, Marasia, Ormenio, Pentalofos, Petroti, Plati, Ptelea, Kyprinos, Zoni, Fulakio, Spilaio, Nea Vyssa, Kavili, Kastanies, Rizia, Sterna, Ampelakia, Valtos, Megali Doxipara, Neochori and Chandras (in Orestiada municipality),
 - the municipal departments of Asvestades, Ellinochori, Karoti, Koufovouno, Kiani, Mani, Sitochori, Alepochori, Asproneri, Metaxades, Vrysika, Doksa, Elafoxori, Ladi, Paliouri and Poimeniko (in Didymoteicho municipality),



- in the regional unit of Serres:
 - the municipal departments of Kerkini, Livadia, Makrynitsa, Neochori, Platanakia, Petritsi, Akritochori, Vyroneia, Gonimo, Mandraki, Megalochori, Rodopoli, Ano Poroia, Katw Poroia, Sidirokastro, Vamvakophyto, Promahonas, Kamaroto, Strymonochori, Charopo, Kastanousi and Chortero and the community departments of Achladochori, Agkistro and Kapnophyto (in Sintiki municipality),
 - the municipal departments of Serres, Elaionas and Oinoussa and the community departments of Orini and Ano Vrontou (in Serres municipality),
 - the municipal departments of Dasochoriou, Irakleia, Valtero, Karperi, Koimisi, Lithotopos, Limnochori, Podismeno and Chrysochorafa (in Irakleia municipality).

4. Lettonia

Le seguenti zone soggette a restrizioni I in Lettonia:

- Dienvidkurzemes novada, Grobiņas pagasts, Nīcas pagasta daļa uz ziemeļiem no apdzīvotas vietas Bernāti, autoceļā V1232, A11, V1222, Bārtas upes, Otaņķu pagasts, Grobiņas pilsēta,
- Ropažu novada Stopiņu pagasta daļa, kas atrodas uz rietumiem no autoceļa V36, P4 un P5, Acones ielas, Daugulupes ielas un Daugulupītes.

5. Lituania

Le seguenti zone soggette a restrizioni I in Lituania:

- Kalvarijos savivaldybė,
- Klaipėdos rajono savivaldybė: Agluonėnų, Dovilų, Gargždų, Priekulės, Vėžaičių, Kretingalės ir Dauparų-Kvietinių seniūnijos,
- Marijampolės savivaldybė,
- Palangos miesto savivaldybė,
- Vilkaviškio rajono savivaldybė.

6. Ungheria

Le seguenti zone soggette a restrizioni I in Ungheria:

- Békés megye 950950, 950960, 950970, 951950, 952050, 952750, 952850, 952950, 953050, 953150, 953650, 953660, 953750, 953850, 953960, 954250, 954260, 954350, 954450, 954550, 954650, 954750, 954850, 954860, 954950, 955050, 955150, 955250, 955260, 955270, 955350, 955450, 955510, 955650, 955750, 955760, 955850, 955950, 956050, 956060, 956150 és 956160 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,
- Bács-Kiskun megye 600150, 600850, 601550, 601650, 601660, 601750, 601850, 601950, 602050, 603250, 603750 és 603850 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,
- Budapest 1 kódszámú, vadgazdálkodási tevékenységre nem alkalmas területe,
- Csongrád-Csanád megye 800150, 800160, 800250, 802220, 802260, 802310 és 802450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,
- Fejér megye 400150, 400250, 400351, 400352, 400450, 400550, 401150, 401250, 401350, 402050, 402350, 402360, 402850, 402950, 403050, 403450, 403550, 403650, 403750, 403950, 403960, 403970, 404650, 404750, 404850, 404950, 404960, 405050, 405750, 405850, 405950,
- 406050, 406150, 406550, 406650 és 406750 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,
- Győr-Moson-Sopron megye 100550, 100650, 100950, 101050, 101350, 101450, 101550, 101560 és 102150 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,
- Jász-Nagykun-Szolnok megye 750150, 750160, 750260, 750350, 750450, 750460, 754450, 754550, 754560, 754570, 754650, 754750, 754950, 755050, 755150, 755250, 755350 és 755450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,
- Komárom-Esztergom megye 250150, 250250, 250450, 250460, 250550, 250650, 250750, 251050, 251150, 251250, 251350, 251360, 251650, 251750, 251850, 252250, kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,



- Pest megye 571550, 572150, 572250, 572350, 572550, 572650, 572750, 572850, 572950, 573150, 573250, 573260, 573350, 573360, 573450, 573850, 573950, 573960, 574050, 574150, 574350, 574360, 574550, 574650, 574750, 574850, 574860, 574950, 575050, 575150, 575250, 575350, 575550, 575650, 575750, 575850, 575950, 576050, 576150, 576250, 576350, 576450, 576650, 576750, 576850, 576950, 577050, 577150, 577350, 577450, 577650, 577850, 577950, 578050, 578150, 578250, 578350, 578360, 578450, 578550, 578560, 578650, 578850, 578950, 579050, 579150, 579250, 579350, 579450, 579460, 579550, 579650, 579750, 580250 és 580450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe.

7. Polonia

Le seguenti zone soggette a restrizioni I in Polonia:

w województwie kujawsko - pomorskim:

- powiat rypiński,
- powiat brodnicki,
- powiat grudziądzki,
- powiat miejski Grudziądz,
- powiat wąbrzeski,

w województwie warmińsko-mazurskim:

- gminy Wielbark i Rozogi w powiecie szczycieńskim,

w województwie podlaskim:


- gminy Wysokie Mazowieckie z miastem Wysokie Mazowieckie, Czyżew i część gminy Kulesze Kościelne położona na południe od linii wyznaczonej przez linię kolejową w powiecie wysokomazowieckim,
- gminy Miastkowo, Nowogród, Śniadowo i Zbójna w powiecie łomżyńskim,
- gminy Szumowo, Zambrów z miastem Zambrów i część gminy Kołaki Kościelne położona na południe od linii wyznaczonej przez linię kolejową w powiecie zambrowskim,
- gminy Grabowo, Kolno i miasto Kolno, Turośl w powiecie kolneńskim,

w województwie mazowieckim:

- powiat ostrołęcki,
- powiat miejski Ostrołęka,
- gminy Bielsk, Brudzeń Duży, Bulkowo, Drobin, Gąbin, Łąck, Nowy Duninów, Radzanowo, Słupno, Staroźreby i Stara Biała w powiecie płockim,
- powiat miejski Płock,
- powiat ciechanowski,
- gminy Baboszewo, Dzierżąnia, Joniec, Nowe Miasto, Płońsk i miasto Płońsk, Raciąż i miasto Raciąż, Sochocin w powiecie płońskim,
- powiat sierpecki,
- gmina Biezuń, Lutocin, Siemiątkowo i Żuromin w powiecie żuromińskim,
- część powiatu ostrowskiego niewymieniona w części II załącznika I,
- gminy Dzieżgowo, Lipowiec Kościelny, Mława, Radzanów, Strzegowo, Stupsk, Szeńsk, Szydłowo, Wiśniewo w powiecie mławskim,
- powiat przasnyski,
- powiat makowski,
- powiat pułtowski,
- część powiatu wyszkowskiego niewymieniona w części II załącznika I,
- część powiatu węgrowskiego niewymieniona w części II załącznika I,
- część powiatu wołomińskiego niewymieniona w części II załącznika I,
- gminy Mokobody i Suchożebry w powiecie siedleckim,
- gminy Dobre, Jakubów, Kałuszyn, Stanisławów w powiecie mińskim,



- gminy Bielany i gmina wiejska Sokołów Podlaski w powiecie sokołowskim,
 - powiat gostyniński,
- w województwie podkarpackim:
- powiat jasielski,
 - powiat strzyżowski,
 - część powiatu ropczycko – sędziszowskiego niewymieniona w części II i II załącznika I,
 - gminy Pruchnik, Rokietnica, Roźwienica, w powiecie jarosławskim,
 - gminy Fredropol, Krasiczyn, Krzywca, Przemyśl, część gminy Orły położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 77, część gminy Żurawica na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 77 w powiecie przemyskim,
 - powiat miejski Przemyśl,
 - gminy Gać, Jawornik Polski, Kańczuga, część gminy Zarzecze położona na południe od linii wyznaczonej przez rzekę Mlecza w powiecie przeworskim,
 - powiat łańcucki,
 - gminy Trzebownisko, Głogów Małopolski, część gminy Świlcza położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 94 i część gminy Sokołów Małopolski położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 875 w powiecie rzeszowskim,
 - gmina Raniżów w powiecie kolbuszowskim,
 - gminy Brzostek, Jodłowa, Pilzno, miasto Dębica, część gminy Czarna położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr A4, część gminy Żyraków położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr A4, część gminy wiejskiej Dębica położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr A4 w powiecie dębickim,
- w województwie świętokrzyskim:
- gminy Nowy Korczyn, Solec-Zdrój, Wiślica, Stopnica, Tuczepy, Busko Zdrój w powiecie buskim,
 - powiat kazimierski,
 - powiat skarżyski,
 - część powiatu opatowskiego niewymieniona w części II załącznika I,
 - część powiatu sandomierskiego niewymieniona w części II załącznika I,
 - gminy Bogoria, Osiek, Staszów i część gminy Rytwiany położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 764, część gminy Szydłów położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 756 w powiecie staszowskim,
 - gminy Pawłów, Wąchock, część gminy Brody położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 9 oraz na południowy - zachód od linii wyznaczonej przez drogi: nr 0618T biegnącą od północnej granicy gminy do skrzyżowania w miejscowości Lipie, drogę biegnącą od miejscowości Lipie do wschodniej granicy gminy i część gminy Mirzec położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 744 biegnącą od południowej granicy gminy do miejscowości Tychów Stary a następnie przez drogę nr 0566T biegnącą od miejscowości Tychów Stary w kierunku północno - wschodnim do granicy gminy w powiecie starachowickim,
 - powiat ostrowiecki,
 - gminy Falków, Ruda Maleniecka, Radoszyce, Smyków, Słupia Konecka, część gminy Końskie położona na zachód od linii kolejowej, część gminy Stąporków położona na południe od linii kolejowej w powiecie koneckim,
 - gminy Bodzentyn, Bieliny, Łągów, Morawica, Nowa Słupia, część gminy Raków położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogi nr 756 i 764, część gminy Chęciny położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 762, część gminy Górno położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od wschodniej granicy gminy łączącą miejscowości Leszczyna – Cedzyna oraz na południe od linii wyznaczonej przez ul. Kielecką w miejscowości Cedzyna biegnącą do wschodniej granicy gminy, część gminy Daleszyce położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 764 biegnącą od wschodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą łączącą miejscowości Daleszyce – Słopiec – Borków, dalej na północ od linii wyznaczonej przez tę drogę biegnącą od skrzyżowania z drogą nr 764 do przecięcia z linią rzeki Belnianka, następnie na północ od linii wyznaczonej przez rzeki Belnianka i Czarna Nida biegnącej do zachodniej granicy gminy w powiecie kieleckim,



- gminy Działoszyce, Michałów, Pińczów, Złota w powiecie pińczowskim,
- gminy Imielno, Jędrzejów, Nagłowice, Sędziszów, Słupia, Sobków, Wodzisław w powiecie jędrzejowskim,
- gminy Moskorzew, Radków, Secemin, część gminy Włoszczowa położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 742 biegnącą od północnej granicy gminy do miejscowości Konieczno, i dalej na zachód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Konieczno – Rogienice – Dąbie – Podłazie, część gminy Kluczewsko położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od wschodniej granicy gminy i łączącą miejscowości Krogulec – Nowiny - Komorniki do przecięcia z linią rzeki Czarna, następnie na północ od linii wyznaczonej przez rzekę Czarna biegnącą do przecięcia z linią wyznaczoną przez drogę nr 742 i dalej na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 742 biegnącą od przecięcia z linią rzeki Czarna do południowej granicy gminy w powiecie włoszczowskim,

w województwie łódzkim:


- gminy Łyszkowice, Kocierzew Południowy, Kiernoza, Chaśno, Nieborów, część gminy wiejskiej Łowicz położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 92 biegnącej od granicy miasta Łowicz do zachodniej granicy gminy oraz część gminy wiejskiej Łowicz położona na wschód od granicy miasta Łowicz i na północ od granicy gminy Nieborów w powiecie łowickim,
- gminy Cielądz, Rawa Mazowiecka z miastem Rawa Mazowiecka w powiecie rawskim,
- gminy Bolimów, Głuchów, Godzianów, Lipce Reymontowskie, Maków, Nowy Kawęczyn, Skierniewice, Słupia w powiecie skierniewickim,
- powiat miejski Skierniewice,
- gminy Mniszków, Paradyż, Sławno i Żarnów w powiecie opoczyńskim,
- powiat tomaszowski,
- powiat brzeziński,
- powiat łaski,
- powiat miejski Łódź,
- powiat łódzki wschodni,
- powiat pabianicki,
- powiat wieruszowski,
- gminy Aleksandrów Łódzki, Stryków, miasto Zgierz w powiecie zgierskim,
- gminy Bełchatów z miastem Bełchatów, Druzbice, Kluki, Rusiec, Szczerców, Żelów w powiecie bełchatowskim,
- powiat wieluński,
- powiat sieradzki,
- powiat zduńskowolski,
- gminy Aleksandrów, Czarnocin, Grabica, Moszczenica, Ręczno, Sulejów, Wola Krzysztoporska, Wolbórz w powiecie piotrkowskim,
- powiat miejski Piotrków Trybunalski,
- gminy Masłowice, Przedbórz, Wielgomłyny i Żytno w powiecie radomszczańskim,

w województwie śląskim:

- gmina Koniecpol w powiecie częstochowskim,

w województwie pomorskim:


- gminy Ostaszewo, miasto Krynica Morska oraz część gminy Nowy Dwór Gdański położona na południowy - zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 55 biegnącą od południowej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 7, następnie przez drogę nr 7 i S7 biegnącą do zachodniej granicy gminy w powiecie nowodworskim,
- gminy Lichnowy, Miłoradz, Malbork z miastem Malbork, część gminy Nowy Staw położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 55 w powiecie malborskim,



- gminy Mikołajki Pomorskie, Stary Targ i Sztum w powiecie sztumskim,
 - powiat gdański,
 - Miasto Gdańsk,
 - powiat tczewski,
 - powiat kwidzyński,
- w województwie lubuskim:
- gmina Lubiszyn w powiecie gorzowskim,
 - gmina Dobiegniew w powiecie strzelecko – drezdeneckim,
- w województwie dolnośląskim:
- gminy Dziadowa Kłoda, Międzybórz, Syców, Twardogóra, część gminy wiejskiej Oleśnica położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr S8, część gminy Dobroszyce położona na wschód od linii wyznaczonej przez linię kolejową biegnącą od północnej do południowej granicy gminy w powiecie oleśnickim,
 - gminy Jordanów Śląski, Kobierzyce, Mietków, Sobótka, część gminy Żórawina położona na zachód od linii wyznaczonej przez autostradę A4, część gminy Kąty Wrocławskie położona na południe od linii wyznaczonej przez autostradę A4 w powiecie wrocławskim,
 - część gminy Domaniów położona na południowy zachód od linii wyznaczonej przez autostradę A4 w powiecie oławskim,
 - gmina Wiązów w powiecie strzelińskim,
 - część powiatu średzkiego niewymieniona w części II załącznika I,
 - miasto Świeradów - Zdrój w powiecie lubańskim,
 - gmina Krotoszyce w powiecie legnickim,
 - gminy Pielgrzymka, Świerzawa, Złotoryja z miastem Złotoryja, miasto Wojcieszów w powiecie złotoryjskim,
 - część powiatu lwóweckiego niewymieniona w części II załącznika I,
 - gminy Bolków, Męcinka, Mściwojów, Paszowice, miasto Jawor w powiecie jaworskim,
 - gminy Dobromierz, Jaworzyna Śląska, Marcinowice, Strzegom, Żarów w powiecie świdnickim,
 - gminy Dzierżoniów, Pieszycy, miasto Bielawa, miasto Dzierżoniów w powiecie dzierzoniowskim,
 - gminy Głuszyca, Mieroszów w powiecie wałbrzyskim,
 - gmina Nowa Ruda i miasto Nowa Ruda w powiecie kłodzkim,
 - gminy Kamienna Góra, Marciszów i miasto Kamienna Góra w powiecie kamiennogórskim,
- w województwie wielkopolskim:
- gminy Koźmin Wielkopolski, Rozdrażew, miasto Sulmierzyce, część gminy Krotoszyn położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogi: nr 15 biegnącą od północnej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 36, nr 36 biegnącą od skrzyżowania z drogą nr 15 do skrzyżowania z drogą nr 444, nr 444 biegnącą od skrzyżowania z drogą nr 36 do południowej granicy gminy w powiecie krotoszyńskim,
 - gminy Brodnica, część gminy Dolsk położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 434 biegnącą od północnej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 437, a następnie na wschód od drogi nr 437 biegnącej od skrzyżowania z drogą nr 434 do południowej granicy gminy, część gminy Śrem położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 310 biegnącą od zachodniej granicy gminy do miejscowości Śrem, następnie na wschód od drogi nr 432 w miejscowości Śrem oraz na wschód od drogi nr 434 biegnącej od skrzyżowania z drogą nr 432 do południowej granicy gminy w powiecie śremskim,
 - gminy Borek Wielkopolski, Piaski, Pogorzela, w powiecie gostyńskim,



- gmina Grodzisk Wielkopolski i część gminy Kamieniec położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 308 w powiecie grodziskim,
 - gminy Czempień, Kościan i miasto Kościan w powiecie kościańskim,
 - gminy Kleszczewo, Kostrzyn, Kórnik, Tarnowo Podgórne, Pobiedziska, Mosina, miasto Puszczykowo, część gminy Rokietnica położona na południowy zachód od linii kolejowej biegnącej od północnej granicy gminy w miejscowości Krzyszkowo do południowej granicy gminy w miejscowości Kiekrz oraz część gminy wiejskiej Murowana Goślina położona na południe od linii kolejowej biegnącej od północnej granicy miasta Murowana Goślina do północno-wschodniej granicy gminy w powiecie poznańskim,
 - gmina Kiszkowo i część gminy Klecko położona na zachód od rzeki Mała Wełna w powiecie gnieźnieńskim,
 - powiat czarnkowsko-trzcianecki,
 - gmina Kaźmierz, część gminy Duszniki położona na południowy – wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 306 biegnącą od północnej granicy gminy do miejscowości Duszniki, a następnie na południe od linii wyznaczonej przez ul. Niewierską oraz drogę biegnącą przez miejscowość Niewierz do zachodniej granicy gminy, część gminy Ostroróg położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 186 i 184 biegnące od granicy gminy do miejscowości Ostroróg, a następnie od miejscowości Ostroróg przez miejscowości Piaskowo – Rudki do południowej granicy gminy, część gminy Wronki położona na północ od linii wyznaczonej przez rzekę Wartę biegnącą od zachodniej granicy gminy do przecięcia z drogą nr 182, a następnie na wschód od linii wyznaczonej przez drogi nr 182 oraz 184 biegnącą od skrzyżowania z drogą nr 182 do południowej granicy gminy, miasto Szamotuły i część gminy Szamotuły położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 306 i drogę łączącą miejscowości Lipnica - Ostroróg do linii wyznaczonej przez wschodnią granicę miasta Szamotuły i na południe od linii kolejowej biegnącej od południowej granicy miasta Szamotuły, do południowo-wschodniej granicy gminy oraz część gminy Obrzycko położona na zachód od drogi nr 185 łączącej miejscowości Gaj Mały, Słapanowo i Obrzycko do północnej granicy miasta Obrzycko, a następnie na zachód od drogi przebiegającej przez miejscowość Chraplewo w powiecie szamotulskim,
 - gmina Budzyń w powiecie chodzieskim,
 - gminy Mieścisko, Skoki i Wągrowiec z miastem Wągrowiec w powiecie wągrowieckim,
 - powiat pleszewski,
 - gmina Zagórów w powiecie słupeckim,
 - gmina Pyzdry w powiecie wrzesińskim,
 - gminy Kotlin, Żerków i część gminy Jarocin położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogi nr S11 i 15 w powiecie jarocińskim,
 - powiat ostrowski,
 - powiat miejski Kalisz,
 - powiat kaliski,
 - powiat turecki,
 - gminy Rzgów, Grodziec, Krzymów, Stare Miasto, Rychwał w powiecie konińskim,
 - powiat kępiński,
 - powiat ostrzeszowski,
- w województwie opolskim:
- gminy Domaszowice, Pokój, część gminy Namysłów położona na północ od linii wyznaczonej przez linię kolejową biegnącą od wschodniej do zachodniej granicy gminy w powiecie namysłowskim,
 - gminy Wolczyn, Kluczbork, Byczyna w powiecie kluczborskim,
 - gminy Praszka, Gorzów Śląski część gminy Rudniki położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 42 biegnącą od zachodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 43 i na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 43 biegnącą od północnej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 42 w powiecie oleskim,
 - gmina Grodków w powiecie brzeskim,



- gminy Komprachcice, Lubniany, Murów, Niemodlin, Tułowice w powiecie opolskim,
- powiat miejski Opole,

w województwie zachodniopomorskim:

- gminy Nowogródek Pomorski, Barlinek, Myślibórz, część gminy Dębno położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 126 biegnącą od zachodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 23 w miejscowości Dębno, następnie na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 23 do skrzyżowania z ul. Jana Pawła II w miejscowości Cychry, następnie na północ od ul. Jana Pawła II do skrzyżowania z ul. Ogrodową i dalej na północ od linii wyznaczonej przez ul. Ogrodową, której przedłużenie biegnie do wschodniej granicy gminy w powiecie myśliborskim,
- gmina Stare Czarnowo w powiecie gryfińskim,
- gmina Bielice, Kozielice, Pyrzyce w powiecie pyrzyckim,
- gminy Bierzwnik, Krzęcin, Pełczyce w powiecie choszczeńskim,
- część powiatu miejskiego Szczecin położona na zachód od linii wyznaczonej przez rzekę Odra Zachodnia biegnącą od północnej granicy gminy do przecięcia z drogą nr 10, następnie na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 10 biegnącą od przecięcia z linią wyznaczoną przez rzekę Odra Zachodnia do wschodniej granicy gminy,
- gminy Dobra (Szczecińska), Kołbaskowo, Police w powiecie polickim,

w województwie małopolskim:

- powiat brzeski,
- powiat gorlicki,
- powiat proszowicki,
- część powiatu nowosądeckiego niewymieniona w części II załącznika I,
- gminy Czorsztyn, Krościenko nad Dunajcem, Ochotnica Dolna w powiecie nowotarskim,
- powiat miejski Nowy Sącz,
- powiat tarnowski,
- powiat miejski Tarnów,
- część powiatu dąbrowskiego niewymieniona w części III załącznika I.

8. Slovacchia

Le seguenti zone soggette a restrizioni I in Slovacchia:

- in the district of Nové Zámky, Sikenička, Pavlová, Bfňa, Kamenín, Kamenný Most, Malá nad Hronom, Belá, Lubá, Šarkan, Gbelce, Bruty, Mužla, Obid, Štúrovo, Nána, Kamenica nad Hronom, Chľaba, Leľa, Bajtava, Salka, Malé Kosihy,
- in the district of Veľký Krtíš, the municipalities of Ipel'ské Predmostie, Veľká nad Ipľom, Hrušov, Kleňany, Sečianky,
- in the district of Levice, the municipalities of Keľ, Čata, Pohronský Ruskov, Hronovce, Želiezovce, Zalaba, Malé Ludince, Šalov, Sikenica, Pastovce, Bielovce, Ipel'ský Sokolec, Lontov, Kubáňovo, Sazdice, Demandice, Dolné Semerovce, Vyskovce nad Ipľom, Preseľany nad Ipľom, Hrkovce, Tupá, Horné Semerovce, Hokovce, Slatina, Horné Turovce, Veľké Turovce, Šahy, Tešmak, Pláštovce, Ipel'ské Uľany, Bátorovce, Pečenice, Jabloňovce, Bohunice, Pukanec, Uhliská,
- in the district of Krupina, the municipalities of Dudince, Terany, Hontianske Moravce, Sudince, Súdovce, Lišov,
- the whole district of Ružomberok,
- in the region of Turčianske Teplice, municipalities of Turček, Horná Štubňa, Čremošné, Háj, Rakša, Mošovce,
- in the district of Martin, municipalities of Blatnica, Folkušová, Necpaly,
- in the district of Dolný Kubín, the municipalities of Kraľovany, Žaškov, Jasenová, Vyšný Kubín, Oravská Poruba, Leštiny, Osádka, Malatiná, Chlebnice, Krivá,



- in the district of Tvrdošín, the municipalities of Oravský Biely Potok, Habovka, Zuberec,
- in the district of Žarnovica, the municipalities of Rudno nad Hronom, Voznica, Hodruša-Hámre,
- the whole district of Žiar nad Hronom, except municipalities included in zone II.

9. Italia

Le seguenti zone soggette a restrizioni I in Italia:

Regione Piemonte:

- nella provincia di Alessandria, i comuni di Casalnoceto, Oviglio, Tortona, Viguzzolo, Ponti, Frugarolo, Bergamasco, Castellar Guidobono, Berzano Di Tortona, Castelletto D'erro, Cerreto Grue, Carbonara Scrivia, Casasco, Carentino, Frascaro, Paderna, Montegioco, Spineto Scrivia, Villaromagnano, Pozzolo Formigaro, Momperone, Merana, Monleale, Terzo, Borgoratto Alessandrino, Casal Cermelli, Montemarzino, Bistagno, Castellazzo Bormida, Bosco Marengo, Spigno Monferrato, Castelspina, Denice, Volpeglino, Alice Bel Colle, Gamalero, Volpedo, Pozzol Groppo, Montechiaro D'acqui, Sarezzano,
- nella provincia di Asti, i comuni di Olmo Gentile, Nizza Monferrato, Incisa Scapaccino, Roccaverano, Castel Boglione, Mombaruzzo, Maranzana, Castel Rocchero, Rocchetta Palafea, Castelletto Molina, Castelnuovo Belbo, Montabone, Quaranti, Mombaldone, Fontanile, Calamandrana, Bruno, Sessame, Monastero Bormida, Bubbio, Cassinasco, Serole;

Regione Liguria:

- nella provincia di Genova, i comuni di Rovegno, Rapallo, Portofino, Cicagna, Avegno, Montebruno, Santa Margherita Ligure, Favale Di Malvaro, Recco, Camogli, Moconesi, Tribogna, Fascia, Uscio, Gorreto, Fontanigorda, Neirone, Rondanina, Lorsica, Propata,
- nella provincia di Savona, i comuni di Cairo Montenotte, Quiliano, Dego, Altare, Piana Crixia, Mioglia, Giusvalla, Albissola Marina, Savona;

Regione Emilia-Romagna:

- nella provincia di Piacenza, i comuni di Ottone, Zerba;

Regione Lombardia:

- nella provincia di Pavia, i comuni di Rocca Susella, Montesegele, Menconico, Val Di Nizza, Bagnaria, Santa Margherita Di Staffora, Ponte Nizza, Brallo Di Pregola, Varzi, Godiasco, Cecima;

Regione Lazio:

- l'area della provincia di Roma all'interno dei seguenti limiti:

a sud-ovest - ovest: il territorio del comune di Roma compreso tra i limiti sud-occidentale, occidentale e nord-occidentale della zona II e l'intersezione tra via di Boccea e Via Soriso, Via Soriso, Via S. Giovanni Della Croce, Via Enrico dell'Osso, Via di Val Cannuta, Via Gregorio XI fino all'intersezione con Via Aurelia (SS1), Via dell'Arrone, Via del Casale di S. Angelo fino all'intersezione con il confine amministrativo sud del comune di Anguillara Sabazia;

a nord: i comuni di Anguillara Sabazia, Campagnano di Roma, Formello, Magliano Romano, Sacrofano, Morlupo, Fiano Romano, Capena, Castelnuovo di Porto, Riano;


a sud-est - est: i comuni di Montelibretti, Palombara Sabina, Monterotondo, Mentana Sant'Angelo Romano, Guidonia Montecelio, Fonte Nuova.

PARTE II

1. Bulgaria

Le seguenti zone soggette a restrizioni II in Bulgaria:

- the whole region of Haskovo,
- the whole region of Yambol,
- the whole region of Stara Zagora,



- the whole region of Pernik,
- the whole region of Kyustendil,
- the whole region of Plovdiv, excluding the areas in Part III,
- the whole region of Pazardzhik, excluding the areas in Part III,
- the whole region of Smolyan,
- the whole region of Dobrich,
- the whole region of Sofia city,
- the whole region of Sofia Province,
- the whole region of Blagoevgrad excluding the areas in Part III,
- the whole region of Razgrad,
- the whole region of Kardzhali,
- the whole region of Burgas,
- the whole region of Varna excluding the areas in Part III,
- the whole region of Silistra,
- the whole region of Ruse,
- the whole region of Veliko Tarnovo,
- the whole region of Pleven,
- the whole region of Targovishte,
- the whole region of Shumen,
- the whole region of Sliven,
- the whole region of Vidin,
- the whole region of Gabrovo,
- the whole region of Lovech,
- the whole region of Montana,
- the whole region of Vratza.

2. Germania


Le seguenti zone soggette a restrizioni II in Germania:

Bundesland Brandenburg:

- Landkreis Oder-Spree:
 - Gemeinde Grunow-Dammendorf,
 - Gemeinde Mixdorf
 - Gemeinde Schlaubetal,
 - Gemeinde Neuzelle,
 - Gemeinde Neißemünde,
 - Gemeinde Lawitz,
 - Gemeinde Eisenhüttenstadt,
 - Gemeinde Vogelsang,
 - Gemeinde Ziltendorf,
 - Gemeinde Wiesenau,
 - Gemeinde Friedland,
 - Gemeinde Siehdichum,
 - Gemeinde Müllrose,
 - Gemeinde Briesen,
 - Gemeinde Jacobsdorf




- Gemeinde Groß Lindow,
- Gemeinde Brieskow-Finkenheerd,
- Gemeinde Ragow-Merz,
- Gemeinde Beeskow,
- Gemeinde Rietz-Neuendorf,
- Gemeinde Tauche mit den Gemarkungen Stremmen, Ranzig, Trebatsch, Sabrodt, Sawall, Mitweide, Lindenberg, Falkenberg (T), Görsdorf (B), Wulfersdorf, Giesensdorf, Briescht, Kossenblatt und Tauche,
- Gemeinde Langewahl,
- Gemeinde Berkenbrück,
- Gemeinde Steinhöfel mit den Gemarkungen Arensdorf und Demitz und den Gemarkungen Steinhöfel, Hasenfelde und Heinersdorf östlich der L 36 und der Gemarkung Neuendorf im Sande südlich der L36,
- Gemeinde Fürstenwalde östlich der B 168 und südlich der L36,
- Gemeinde Diensdorf-Radlow,
- Gemeinde Wendisch Rietz östlich des Scharmützelsees und nördlich der B 246,
- Gemeinde Bad Saarow mit der Gemarkung Neu Golm und der Gemarkung Bad Saarow-Pieskow östlich des Scharmützelsees und ab nördlicher Spitze östlich der L35,
- Landkreis Dahme-Spreewald:
 - Gemeinde Jamlitz,
 - Gemeinde Lieberose,
 - Gemeinde Schwielochsee mit den Gemarkungen Goyatz, Jessern, Lamsfeld, Ressen, Speichrow und Zaue,
- Landkreis Spree-Neiße:
 - Gemeinde Schenkendöbern,
 - Gemeinde Guben,
 - Gemeinde Jänschwalde,
 - Gemeinde Tauer,
 - Gemeinde Teichland mit der Gemarkung Bärenbrück,
 - Gemeinde Heinersbrück,
 - Gemeinde Forst,
 - Gemeinde Groß Schacksdorf-Simmersdorf,
 - Gemeinde Neiße-Malxetal,
 - Gemeinde Jämlitz-Klein Düben,
 - Gemeinde Tschernitz,
 - Gemeinde Döbern,
 - Gemeinde Felixsee,
 - Gemeinde Wiesengrund,
 - Gemeinde Spremberg mit den Gemarkungen Groß Luja, Sellessen, Türkendorf, Graustein, Waldesdorf, Hornow, Schönheide, Liskau und der östliche Teil der Gemarkung Spremberg, beginnend an der südwestlichen Ecke der Gemarkungsgrenze zu Graustein in nordwestlicher Richtung entlang eines Waldweges zur B 156, dieser weiter in westlicher Richtung folgend bis zur Bahnlinie, dieser folgend bis zur L 48, dann weiter in südwestlicher Richtung bis zum Straßenabzweig Am früheren Stadtbahngleis, dieser Straße folgend bis zur L 47, weiter der L 47 folgend in nordöstlicher Richtung bis zum Abzweig Hasenheide, entlang der Straße Hasenheide bis zum Abzweig Weskower Allee, der Weskower Allee Richtung Norden folgend bis zum Abzweig Liebigstraße, dieser folgend Richtung Norden bis zur Gemarkungsgrenze Spremberg/ Sellessen,



- Gemeinde Neuhausen/Spree mit den Gemarkungen Kahsel, Bagenz, Drieschnitz, Gablenz, Laubsdorf, Komptendorf und Sergen und der Gemarkung Roggosen südlich der BAB 15,
- Landkreis Märkisch-Oderland:
 - Gemeinde Bleyen-Genschmar,
 - Gemeinde Neuhardenberg,
 - Gemeinde Golzow,
 - Gemeinde Küstriner Vorland,
 - Gemeinde Alt Tucheband,
 - Gemeinde Reitwein,
 - Gemeinde Podelzig,
 - Gemeinde Gusow-Platkow,
 - Gemeinde Seelow,
 - Gemeinde Vierlinden,
 - Gemeinde Lindendorf,
 - Gemeinde Fichtenhöhe,
 - Gemeinde Lietzen,
 - Gemeinde Falkenhagen (Mark),
 - Gemeinde Zeschdorf,
 - Gemeinde Treplin,
 - Gemeinde Lebus,
 - Gemeinde Müncheberg mit den Gemarkungen Jahnsfelde, Trebnitz, Obersdorf, Münchehofe und Hermersdorf,
 - Gemeinde Märkische Höhe mit der Gemarkung Ringenwalde,
 - Gemeinde Bliesdorf mit der Gemarkung Metzdorf und Gemeinde Bliesdorf – östlich der B167 bis östlicher Teil, begrenzt aus Richtung Gemarkungsgrenze Neutrebbin südlich der Bahnlinie bis Straße „Sophienhof“ dieser westlich folgend bis „Rueterchegraben“ weiter entlang Feldweg an den Windrädern Richtung „Herrnhof“, weiter entlang „Letschiner Hauptgraben“ nord-östlich bis Gemarkungsgrenze Alttrebbin und Kunersdorf – östlich der B167,
 - Gemeinde Bad Freienwalde mit den Gemarkungen Altgletzen, Altranft, Bad Freienwalde, Bralitz, Hohenwutzen, Schiffmühle, Hohensaaten und Neuenhagen,
 - Gemeinde Falkenberg mit der Gemarkung Falkenberg östlich der L35,
 - Gemeinde Oderaue,
 - Gemeinde Wriezen mit den Gemarkungen Altwriezen, Jäckelsbruch, Neugaul, Beauregard, Eichwerder, Rathsdorf – östlich der B167 und Wriezen – östlich der B167,
 - Gemeinde Neulewin,
 - Gemeinde Neutrebbin,
 - Gemeinde Letschin,
 - Gemeinde Zechin,
- Landkreis Barnim:
 - Gemeinde Lunow-Stolzenhagen,
 - Gemeinde Parsteinsee,
 - Gemeinde Oderberg,
 - Gemeinde Liepe,
 - Gemeinde Hohenfinow (nördlich der B167),



- Gemeinde Niederfinow,
- Gemeinde (Stadt) Eberswalde mit den Gemarkungen Eberswalde nördlich der B167 und östlich der L200, Sommerfelde und Tornow nördlich der B167,
- Gemeinde Chorin mit den Gemarkungen Brodowin, Chorin östlich der L200, Serwest, Neuhütte, Sandkrug östlich der L200,
- Gemeinde Ziethen mit der Gemarkung Klein Ziethen östlich der Serwester Dorfstraße und östlich der B198,
- Landkreis Uckermark:
 - Gemeinde Angermünde mit den Gemarkungen Crussow, Stolpe, Gellmersdorf, Neukünkendorf, Bölkendorf, Herzsprung, Schmargendorf und den Gemarkungen Angermünde südlich und südöstlich der B2 und Dobberzin südlich der B2,
 - Gemeinde Schwedt mit den Gemarkungen Criewen, Zützen, Schwedt, Stendell, Kummerow, Kunow, Vierraden, Blumenhagen, Oderbruchwiesen, Enkelsee, Gatow, Hohenfelde, Schöneberg, Flemisdorf und der Gemarkung Felchow östlich der B2,
 - Gemeinde Pinnow südlich und östlich der B2,
 - Gemeinde Berkholz-Meyenburg,
 - Gemeinde Mark Landin mit der Gemarkung Landin südlich der B2,
 - Gemeinde Casekow mit der Gemarkung Woltersdorf und den Gemarkungen Biesendahlshof und Casekow östlich der L272 und südlich der L27,
 - Gemeinde Hohenselchow-Groß Pinnow mit der Gemarkung Groß Pinnow und der Gemarkung Hohenselchow südlich der L27,
 - Gemeinde Gartz (Oder) mit der Gemarkung Friedrichsthal und den Gemarkungen Gartz und Hohenreinkendorf südlich der L27 und B2 bis Gartenstraße,
 - Gemeinde Passow mit der Gemarkung Jamikow,
- Kreisfreie Stadt Frankfurt (Oder),
- Landkreis Prignitz:
 - Gemeinde Karstädt mit den Gemarkungen Neuhoof und Kribbe und den Gemarkungen Groß Warnow, Klein Warnow, Reckenzin, Streesow und Dallmin östlich der Bahnstrecke Berlin/Spandau-Hamburg/Altona,
 - Gemeinde Berge,
 - Gemeinde Pirow mit den Gemarkungen Hülsebeck, Pirow, Bresch und Burow,
 - Gemeinde Putlitz mit den Gemarkungen Sagast, Nettelbeck, Porep, Lütendorf, Putlitz, Weitendorf und Telschow,
 - Gemeinde Marienfließ mit den Gemarkungen Jännersdorf, Stepenitz und Krempendorf,
- Landkreis Oberspreewald-Lausitz:
 - Gemeinde Senftenberg mit der Gemarkung Peickwitz,
 - Gemeinde Hohenbocka,
 - Gemeinde Grünewald,
 - Gemeinde Hermsdorf,
 - Gemeinde Kroppen,
 - Gemeinde Ortrand,
 - Gemeinde Großmehlen,
 - Gemeinde Lindenau,
 - Gemeinde Frauendorf,
 - Gemeinde Ruhland,
 - Gemeinde Guteborn
 - Gemeinde Schwarzbach mit der Gemarkung Schwarzenbach,



Bundesland Sachsen:

- Landkreis Bautzen:
 - Gemeinde Arnsdorf nördlich der B6,
 - Gemeinde Burkau westlich des Straßenverlaufs von B98 und S94,
 - Gemeinde Frankenthal,
 - Gemeinde Großdubrau,
 - Gemeinde Großharthau nördlich der B6,
 - Gemeinde Großnaundorf,
 - Gemeinde Haselbachtal,
 - Gemeinde Hochkirch nördlich der B6,
 - Gemeinde Königswartha östlich der B96,
 - Gemeinde Kubschütz nördlich der B6,
 - Gemeinde Laufnitz,
 - Gemeinde Lichtenberg,
 - Gemeinde Lohsa östlich der B96,
 - Gemeinde Malschwitz,
 - Gemeinde Nebelschütz westlich der S94,
 - Gemeinde Neukirch,
 - Gemeinde Neschwitz östlich der B96,
 - Gemeinde Ohorn,
 - Gemeinde Ottendorf-Okrilla,
 - Gemeinde Panschwitz-Kuckau westlich der S94,
 - Gemeinde Radibor östlich der B96,
 - Gemeinde Rammenau westlich der B98,
 - Gemeinde Schwepnitz,
 - Gemeinde Spreetal östlich der B97,
 - Gemeinde Stadt Bautzen östlich des Verlaufs der B96 bis Abzweig S 156 und nördlich des Verlaufs S 156 bis Abzweig B6 und nördlich des Verlaufs der B 6 bis zur östlichen Gemeindegrenze,
 - Gemeinde Stadt Bernsdorf westlich der S94 bis zur B97, im weiteren Verlauf südlich der B97 und westlich der K9202 bis Stadt Lauta Ortsteil Leippe,
 - Gemeinde Stadt Bischofswerda nördlich der B6 und westlich der B98,
 - Gemeinde Stadt Elstra westlich der S94,
 - Gemeinde Stadt Großröhrsdorf,
 - Gemeinde Stadt Hoyerswerda südlich des Verlaufs der B97 bis Abzweig B96 und östlich des Verlaufs der B96 bis zur südlichen Gemeindegrenze,
 - Gemeinde Stadt Kamenz S94,
 - Gemeinde Stadt Königsbrück,
 - Gemeinde Stadt Lauta westlich der K9202, ab Stadt Lauta Ortsteil Leippe südlich der Hauptstraße bis zur Landesgrenze Brandenburg,
 - Gemeinde Stadt Pulsnitz,
 - Gemeinde Stadt Radeberg nördlich der B6,
 - Gemeinde Stadt Weißenberg,
 - Gemeinde Stadt Wittichenau östlich der B96,
 - Gemeinde Steina,
 - Gemeinde Wachau,



- Stadt Dresden:
 - Stadtgebiet nördlich der B6,
- Landkreis Görlitz,
- Landkreis Meißen:
 - Gemeinde Diera-Zehren östlich der Elbe,
 - Gemeinde Ebersbach,
 - Gemeinde Glaubitz östlich des Grödel-Elsterwerdaer-Floßkanals,
 - Gemeinde Klipphausen östlich der B6,
 - Gemeinde Lampertswalde,
 - Gemeinde Moritzburg,
 - Gemeinde Niederau östlich der B101,
 - Gemeinde Nünchritz östlich der Elbe und südlich des Grödel-Elsterwerdaer-Floßkanals,
 - Gemeinde Priestewitz,
 - Gemeinde Röderau östlich des Grödel-Elsterwerdaer-Floßkanals,
 - Gemeinde Schönfeld,
 - Gemeinde Stadt Coswig,
 - Gemeinde Stadt Gröditz östlich des Grödel-Elsterwerdaer-Floßkanals,
 - Gemeinde Stadt Großenhain,
 - Gemeinde Stadt Meißen östlich des Straßenverlaufs der B6 bis zur B101, ab der B101 Elbtalbrücke Richtung Norden östlich der Elbe,
 - Gemeinde Stadt Radebeul,
 - Gemeinde Stadt Radeburg,
 - Gemeinde Thienendorf,
 - Gemeinde Weinböhla,
 - Gemeinde Wülknitz östlich des Grödel-Elsterwerdaer-Floßkanals.

Bundesland Mecklenburg-Vorpommern:

- Landkreis Ludwigslust-Parchim:
 - Gemeinde Balow mit dem Ortsteil: Balow,
 - Gemeinde Brunow mit den Ortsteilen und Ortslagen: Bauerkuhl, Brunow (bei Ludwigslust), Klüß, Löcknitz (bei Parchim),
 - Gemeinde Dambeck mit dem Ortsteil und der Ortslage: Dambeck (bei Ludwigslust),
 - Gemeinde Ganzlin mit den Ortsteilen und Ortslagen: Barackendorf, Hof Retzow, Klein Damerow, Retzow, Wangelin,
 - Gemeinde Gehlsbach mit den Ortsteilen und Ortslagen: Ausbau Darß, Darß, Hof Karbow, Karbow, Karbow-Ausbau, Quaßlin, Quaßlin Hof, Quaßliner Mühle, Vietlütbe, Wahlstorf
 - Gemeinde Groß Godems mit den Ortsteilen und Ortslagen: Groß Godems, Klein Godems,
 - Gemeinde Karrenzin mit den Ortsteilen und Ortslagen: Herzfeld, Karrenzin, Karrenzin-Ausbau, Neu Herzfeld, Repzin, Wulfsahl,
 - Gemeinde Kreien mit den Ortsteilen und Ortslagen: Ausbau Kreien, Hof Kreien, Kolonie Kreien, Kreien, Wilsen,
 - Gemeinde Kritzow mit dem Ortsteil und der Ortslage: Benzin,
 - Gemeinde Lübz mit den Ortsteilen und Ortslagen: Burow, Gischow, Meyerberg,



- Gemeinde Möllenbeck mit den Ortsteilen und Ortslagen: Carlshof, Horst, Menzendorf, Möllenbeck,
- Gemeinde Muchow mit dem Ortsteil und Ortslage: Muchow,
- Gemeinde Parchim mit dem Ortsteil und Ortslage: Slate,
- Gemeinde Prislich mit den Ortsteilen und Ortslagen: Marienhof, Neese, Prislich, Werle,
- Gemeinde Rom mit dem Ortsteil und Ortslage: Klein Niendorf,
- Gemeinde Ruhner Berge mit den Ortsteilen und Ortslagen: Dorf Polnitz, Drenkow, Griebow, Jarchow, Leppin, Malow, Malower Mühle, Marnitz, Mentin, Mooster, Poitendorf, Polnitz, Suckow, Tessenow, Zachow,
- Gemeinde Siggelkow mit den Ortsteilen und Ortslagen: Groß Pankow, Klein Pankow, Neuburg, Redlin, Siggelkow,
- Gemeinde Stolpe mit den Ortsteilen und Ortslagen: Barkow, Granzin, Stolpe Ausbau, Stolpe,
- Gemeinde Ziegendorf mit den Ortsteilen und Ortslagen: Drefahl, Meierstorf, Neu Drefahl, Pampin, Platschow, Stresendorf, Ziegendorf,
- Gemeinde Zierzow mit den Ortsteilen und Ortslagen: Kolbow, Zierzow.

3. Estonia


Le seguenti zone soggette a restrizioni II in Estonia:

- Eesti Vabariik (välja arvatud Hiiu maakond).

4. Lettonia

Le seguenti zone soggette a restrizioni II in Lettonia:

- Aizkraukles novads,
- Alūksnes novads,
- Augšdaugavas novads,
- Ādažu novads,
- Balvu novads,
- Bauskas novads,
- Cēsu novads,
- Dienvidkurzemes novada Aizputes, Cīravas, Lažas, Kalvenes, Kazdangas, Durbes, Dunalkas, Tadaīku, Vecpils, Bārtas, Sakas, Bunkas, Priekules, Gramzdas, Kalētu, Virgas, Dunikas, Embūtes, Vaiņodes, Gaviezes, Rucavas, Vērgales, Medzes pagasts, Nīcas pagasta daļa uz dienvidiem no apdzīvotas vietas Bernāti, autoceļa V1232, A11, V1222, Bārtas upes, Aizputes, Durbes, Pāvilostas, Priekules pilsēta,
- Dobeles novads,
- Gulbenes novads,
- Jelgavas novads,
- Jēkabpils novads,
- Krāslavas novads,
- Kuldīgas novads,
- Ķekavas novads,
- Limbažu novads,
- Līvānu novads,
- Ludzas novads,
- Madonas novads,
- Mārupes novads,
- Ogres novads,



- Olaines novads,
- Preiļu novads,
- Rēzeknes novads,
- Ropažu novada Garkalnes, Ropažu pagasts, Stopiņu pagasta daļa, kas atrodas uz austrumiem no autoceļa V36, P4 un P5, Acones ielas, Daugulupes ielas un Daugulupītes, Vangažu pilsēta,
- Salaspils novads,
- Saldus novads,
- Saulkrastu novads,
- Siguldas novads,
- Smiltenes novads,
- Talsu novads,
- Tukuma novads,
- Valkas novads,
- Valmieras novads,
- Varakļānu novads,
- Ventspils novads,
- Daugavpils valstspilsētas pašvaldība,
- Jelgavas valstspilsētas pašvaldība,
- Jūrmalas valstspilsētas pašvaldība,
- Rēzeknes valstspilsētas pašvaldība.

5. Lituania

Le seguenti zone soggette a restrizioni II in Lituania:

- Alytaus miesto savivaldybė,
- Alytaus rajono savivaldybė,
- Anykščių rajono savivaldybė,
- Akmenės rajono savivaldybė,
- Birštono savivaldybė,
- Biržų miesto savivaldybė,
- Biržų rajono savivaldybė,
- Druskininkų savivaldybė,
- Elektrėnų savivaldybė,
- Ignalinos rajono savivaldybė,
- Jonavos rajono savivaldybė,
- Joniškio rajono savivaldybė,
- Jurbarko rajono savivaldybė,
- Kaišiadorių rajono savivaldybė,
- Kauno miesto savivaldybė,
- Kauno rajono savivaldybė,
- Kazlų rūdos savivaldybė,
- Kelmės rajono savivaldybė,
- Kėdainių rajono savivaldybė,
- Klaipėdos rajono savivaldybė: Judrėnų, Endriejavo ir Veiviržėnų seniūnijos,
- Kupiškio rajono savivaldybė,



- Kretingos rajono savivaldybė,
- Lazdijų rajono savivaldybė,
- Mažeikių rajono savivaldybė,
- Molėtų rajono savivaldybė,
- Pagėgių savivaldybė,
- Pakruojo rajono savivaldybė,
- Panevėžio rajono savivaldybė,
- Panevėžio miesto savivaldybė,
- Pasvalio rajono savivaldybė,
- Radviliškio rajono savivaldybė,
- Rietavo savivaldybė,
- Prienų rajono savivaldybė,
- Plungės rajono savivaldybė,
- Raseinių rajono savivaldybė,
- Rokiškio rajono savivaldybė,
- Skuodo rajono savivaldybės,
- Šakių rajono savivaldybė,
- Šalčininkų rajono savivaldybė,
- Šiaulių miesto savivaldybė,
- Šiaulių rajono savivaldybė,
- Šilutės rajono savivaldybė,
- Širvintų rajono savivaldybė,
- Šilalės rajono savivaldybė,
- Švenčionių rajono savivaldybė,
- Tauragės rajono savivaldybė,
- Telšių rajono savivaldybė,
- Trakų rajono savivaldybė,
- Ukmergės rajono savivaldybė,
- Utenos rajono savivaldybė,
- Varėnos rajono savivaldybė,
- Vilniaus miesto savivaldybė,
- Vilniaus rajono savivaldybė,
- Visagino savivaldybė,
- Zarasų rajono savivaldybė.

6. Ungheria

Le seguenti zone soggette a restrizioni II in Ungheria:

- Békés megye 950150, 950250, 950350, 950450, 950550, 950650, 950660, 950750, 950850, 950860, 951050, 951150, 951250, 951260, 951350, 951450, 951460, 951550, 951650, 951750, 952150, 952250, 952350, 952450, 952550, 952650, 953250, 953260, 953270, 953350, 953450, 953550, 953560, 953950, 954050, 954060, 954150, 956250, 956350, 956450, 956550, 956650 és 956750 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,
- Borsod-Abaúj-Zemplén megye valamennyi vadgazdálkodási egységének teljes területe,
- Fejér megye 403150, 403160, 403250, 403260, 403350, 404250, 404550, 404560, 404570, 405450, 405550, 405650, 406450 és 407050 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,
- Hajdú-Bihar megye valamennyi vadgazdálkodási egységének teljes területe,



- Heves megye valamennyi vadgazdálkodási egységének teljes területe,
- Jász-Nagykun-Szolnok megye 750250, 750550, 750650, 750750, 750850, 750970, 750980, 751050, 751150, 751160, 751250, 751260, 751350, 751360, 751450, 751460, 751470, 751550, 751650, 751750, 751850, 751950, 752150, 752250, 752350, 752450, 752460, 752550, 752560, 752650, 752750, 752850, 752950, 753060, 753070, 753150, 753250, 753310, 753450, 753550, 753650, 753660, 753750, 753850, 753950, 753960, 754050, 754150, 754250, 754360, 754370, 754850, 755550, 755650 és 755750 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,
- Komárom-Esztergom megye: 250350, 250850, 250950, 251450, 251550, 251950, 252050, 252150, 252350, 252450, 252460, 252550, 252650, 252750, 252850, 252860, 252950, 252960, 253050, 253150, 253250, 253350, 253450 és 253550 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,
- Nógrád megye valamennyi vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,
- Pest megye 570150, 570250, 570350, 570450, 570550, 570650, 570750, 570850, 570950, 571050, 571150, 571250, 571350, 571650, 571750, 571760, 571850, 571950, 572050, 573550, 573650, 574250, 577250, 580050 és 580150 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,
- Szabolcs-Szatmár-Bereg megye valamennyi vadgazdálkodási egységének teljes területe.

7. Polonia

Le seguenti zone soggette a restrizioni II in Polonia:

w województwie warmińsko-mazurskim:


- gminy Kalinowo, Stare Juchy, Prostki oraz gmina wiejska Ełk w powiecie ełckim,
- powiat elbląski,
- powiat miejski Elbląg,
- powiat gołdapski,
- powiat piski,
- powiat bartoszycki,
- powiat olecki,
- powiat giżycki,
- powiat braniewski,
- powiat kętrzyński,
- powiat lidzbarski,
- gminy Dźwierzuty Jedwabno, Pasym, Świętajno, Szczytno i miasto Szczytno w powiecie szczycieńskim,
- powiat mrągowski,
- powiat węgorzewski,
- powiat olsztyński,
- powiat miejski Olsztyn,
- powiat nidzicki,
- gminy Kisielice, Susz, Zalewo w powiecie iławskim,
- część powiatu ostródzkiego niewymieniona w części III załącznika I,
- gmina Iłowo – Osada, część gminy wiejskiej Działdowo położona na południe od linii wyznaczonej przez linię kolejową biegnącą od wchodniej do zachodniej granicy gminy, część gminy Płońnica położona na południe od linii wyznaczonej przez linię kolejową biegnącą od wchodniej do zachodniej granicy gminy, część gminy Lidzbark położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 544 biegnącą od wschodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 541 oraz na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 541 biegnącą od północnej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 544 w powiecie działdowskim,

w województwie podlaskim:

- powiat bielski,
- powiat grajewski,



- powiat moniecki,
 - powiat sejneński,
 - gminy Łomża, Piątnica, Jedwabne, Przytuły i Wizna w powiecie łomżyńskim,
 - powiat miejski Łomża,
 - powiat siemiatycki,
 - powiat hajnowski,
 - gminy Ciechanowiec, Klukowo, Szepietowo, Kobylin-Borzymy, Nowe Piekuty, Sokoły i część gminy Kulesze Kościelne położona na północ od linii wyznaczonej przez linię kolejową w powiecie wysokomazowieckim,
 - gmina Rutki i część gminy Kołaki Kościelne położona na północ od linii wyznaczonej przez linię kolejową w powiecie zambrowskim,
 - gminy Mały Płock i Stawiski w powiecie kolneńskim,
 - powiat białostocki,
 - powiat suwalski,
 - powiat miejski Suwałki,
 - powiat augustowski,
 - powiat sokólski,
 - powiat miejski Białystok,
- w województwie mazowieckim:
- gminy Domanice, Korczew, Kotuń, Mordy, Paprotnia, Przesmyki, Siedlce, Skórzec, Wiśniew, Wodynie, Zbuczyn w powiecie siedleckim,
 - powiat miejski Siedlce,
 - gminy Ceranów, Jabłonna Lacka, Kosów Lacki, Repki, Sabnie, Sterdyń w powiecie sokołowskim,
 - powiat łosicki,
 - powiat sochaczewski,
 - powiat zwoleński,
 - powiat kozienicki,
 - powiat lipski,
 - powiat radomski
 - powiat miejski Radom,
 - powiat szydłowiecki,
 - gminy Lubowidz i Kuczbork Osada w powiecie żuromińskim,
 - gmina Wieczfnia Kościelna w powiecie mławskim,
 - gminy Bodzanów, Słubice, Wyszogród i Mała Wieś w powiecie płockim,
 - powiat nowodworski,
 - gminy Czerwińsk nad Wisłą, Naruszewo, Załuski w powiecie płońskim,
 - gminy: miasto Kobyłka, miasto Marki, miasto Ząbki, miasto Zielonka, część gminy Tłuszcz ograniczona liniami kolejowymi: na północ od linii kolejowej biegnącej od wschodniej granicy gminy do miasta Tłuszcz oraz na wschód od linii kolejowej biegnącej od północnej granicy gminy do miasta Tłuszcz, część gminy Jadów położona na północ od linii kolejowej biegnącej od wschodniej do zachodniej granicy gminy w powiecie wołomińskim,
 - powiat garwoliński,
 - gminy Boguty – Pianki, Brok, Zaręby Kościelne, Nur, Małkinia Górna, część gminy Wąsewo położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 60, część gminy wiejskiej Ostrów Mazowiecka położona na południe od miasta Ostrów Mazowiecka i na południe od linii wyznaczonej przez drogę 60 biegnącą od zachodniej granicy miasta Ostrów Mazowiecka do zachodniej granicy gminy w powiecie ostrowskim,



- część gminy Sadowne położona na północny- zachód od linii wyznaczonej przez linię kolejową, część gminy Łochów położona na północny – zachód od linii wyznaczonej przez linię kolejową w powiecie węgrowskim,
- gminy Brańszczyk, Długosiodło, Rząśnik, Wyszaków, część gminy Zabrodzie położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr S8 w powiecie wyszkowskim,
- gminy Cegłów, Dębe Wielkie, Halinów, Latowicz, Mińsk Mazowiecki i miasto Mińsk Mazowiecki, Mrozy, Siennica, miasto Sulejówek w powiecie mińskim,
- powiat otwocki,
- powiat warszawski zachodni,
- powiat legionowski,
- powiat piaseczyński,
- powiat pruszkowski,
- powiat grójecki,
- powiat grodziski,
- powiat żyrardowski,
- powiat białobrzegi,
- powiat przysuski,
- powiat miejski Warszawa,
- w województwie lubelskim:
 - powiat bialski,
 - powiat miejski Biała Podlaska,
 - gminy Batorz, Godziszów, Janów Lubelski, Modliborzyce w powiecie janowskim,
 - powiat puławski,
 - powiat rycki,
 - powiat łukowski,
 - powiat lubelski,
 - powiat miejski Lublin,
 - powiat lubartowski,
 - powiat łęczyński,
 - powiat świdnicki,
 - gminy Aleksandrów, Biszcza, Józefów, Księżpol, Łukowa, Obsza, Potok Górny, Tarnogród w powiecie biłgorajskim,
 - gminy Dołhobyczów, Mircze, Trzeszczany, Uchanie i Werbkowice w powiecie hrubieszowskim,
 - powiat krasnostawski,
 - powiat chełmski,
 - powiat miejski Chełm,
 - powiat tomaszowski,
 - część powiatu kraśnickiego niewymieniona w części III załącznika I,
 - powiat opolski,
 - powiat parczewski,
 - powiat włodawski,
 - powiat radzyński,
 - powiat miejski Zamość,



- gminy Adamów, Grabowiec, Komarów – Osada, Krasnobród, Łabunie, Miączyn, Nielisz, Sitno, Skierbieszów, Stary Zamość, Zamość w powiecie zamojskim,

w województwie podkarpackim:

- część powiatu stalowowolskiego niewymieniona w części III załącznika I,
- gminy Cieszanów, Horyniec - Zdrój, Narol, Stary Dzików, Oleszyce, Lubaczów z miastem Lubaczów w powiecie lubaczowskim,
- gminy Medyka, Stubno, część gminy Orły położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 77, część gminy Żurawica na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 77 w powiecie przemyskim,
- gminy Chłopice, Jarosław z miastem Jarosław, Pawłosiów i Wiązownice w powiecie jarosławskim,
- gmina Kamień w powiecie rzeszowskim,
- gminy Cmolas, Dzikowiec, Kolbuszowa, Majdan Królewski i Niwiska powiecie kolbuszowskim,
- powiat leżajski,
- powiat nizański,
- powiat tarnobrzeski,
- gminy Adamówka, Sieniawa, Tryńcza, Przeworsk z miastem Przeworsk, Zarzecze w powiecie przeworskim,
- część gminy Sędziszów Małopolski położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr A4, część gminy Ostrów nie wymieniona w części III załącznika I w powiecie ropczycko – sędziszowskim,

w województwie małopolskim:


- gminy Nawojowa, Piwniczna Zdrój, Rytró, Stary Sącz, część gminy Łącko położona na południe od linii wyznaczonej przez rzekę Dunajec w powiecie nowosądeckim,
- gmina Szczawnica w powiecie nowotarskim,

w województwie pomorskim:

- gminy Dzierżgoń i Stary Dzierżgoń w powiecie sztumskim,
- gmina Stare Pole, część gminy Nowy Staw położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 55 w powiecie malborskim,
- gminy Stegny, Sztutowo i część gminy Nowy Dwór Gdański położona na północny - wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 55 biegnącą od południowej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 7, następnie przez drogę nr 7 i S7 biegnącą do zachodniej granicy gminy w powiecie nowodworskim,

w województwie świętokrzyskim:

- gmina Tarłów i część gminy Ożarów położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 74 biegnącą od miejscowości Honorów do zachodniej granicy gminy w powiecie opatowskim,
- część gminy Brody położona wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 9 i na północny - wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 0618T biegnącą od północnej granicy gminy do skrzyżowania w miejscowości Lipie oraz przez drogę biegnącą od miejscowości Lipie do wschodniej granicy gminy i część gminy Mirzec położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 744 biegnącą od południowej granicy gminy do miejscowości Tychów Stary a następnie przez drogę nr 0566T biegnącą od miejscowości Tychów Stary w kierunku północno - wschodnim do granicy gminy w powiecie starachowickim,
- gmina Gowarczów, część gminy Końskie położona na wschód od linii kolejowej, część gminy Stąporków położona na północ od linii kolejowej w powiecie koneckim,
- gminy Dwikozy i Zawichost w powiecie sandomierskim,



w województwie lubuskim:

- gminy Bogdaniec, Deszczno, Kłodawa, Kostrzyn nad Odrą, Santok, Witnica w powiecie gorzowskim,
- powiat miejski Gorzów Wielkopolski,
- gminy Drezdenko, Strzelce Krajeńskie, Stare Kurowo, Zwierzyn w powiecie strzelecko – drezdeneckim,
- powiat żarski,
- powiat słubicki,
- gminy Brzeźnica, Iłowa, Gozdnicza, Wymiarki i miasto Żagań w powiecie żagańskim,
- powiat krośnieński,
- powiat zielonogórski
- powiat miejski Zielona Góra,
- powiat nowosolski,
- część powiatu sulcińskiego niewymieniona w części III załącznika I,
- część powiatu międzyrzeckiego niewymieniona w części III załącznika I,
- część powiatu świebodzińskiego niewymieniona w części III załącznika I,
- powiat wschowski,

w województwie dolnośląskim:

- powiat zgorzelecki,
- gminy Gaworzycy, Grębocice, Polkowice i Radwanice w powiecie polkowickim,
- część powiatu wołowskiego niewymieniona w części III załącznika I,
- powiat lubiński,
- gmina Malczyce, Miękinia, Środa Śląska, część gminy Kostomłoty położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr A4, część gminy Udanin położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr A4 w powiecie średzkim,
- gmina Wądroże Wielkie w powiecie jaworskim,
- powiat miejski Legnica,
- część powiatu legnickiego niewymieniona w części I i III załącznika I,
- gmina Oborniki Śląskie, Wisznia Mała, Trzebnica, Zawonia w powiecie trzebnickim,
- gminy Leśna, Lubań i miasto Lubań, Olszyna, Platerówka, Siekierczyn w powiecie lubańskim,
- powiat miejski Wrocław,
- gminy Czernica, Długoleka, Siechnice, część gminy Żórawina położona na wschód od linii wyznaczonej przez autostradę A4, część gminy Kąty Wrocławskie położona na północ od linii wyznaczonej przez autostradę A4 w powiecie wrocławskim,
- gminy Jelcz - Laskowice, Oława z miastem Oława i część gminy Domaniów położona na północny wschód od linii wyznaczonej przez autostradę A4 w powiecie oławskim,
- gmina Bierutów, miasto Oleśnica, część gminy wiejskiej Oleśnica położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr S8, część gminy Dobroszyce położona na zachód od linii wyznaczonej przez linię kolejową biegnącą od północnej do południowej granicy gminy w powiecie oleśnickim,
- gmina Cieszków, Krośnice, część gminy Milicz położona na wschód od linii łączącej miejscowości Poradów – Piotrkosice – Sulimierz – Sułów - Gruszczyca w powiecie milickim,
- część powiatu bolesławieckiego niewymieniona w części III załącznika I,
- powiat głogowski,
- gmina Niechlów w powiecie górowskim,




- gmina Zagrodno w powiecie złotoryjskim,
- gmina Gryfów Śląski w powiecie lwóweckim,
- gminy Czarny Bór, Stare Bogaczowice, Walim, miasto Boguszów - Gorce, miasto Jedlina – Zdrój, , miasto Szczawno – Zdrój w powiecie wałbrzyskim,
- powiat miejski Wałbrzych,
- gmina Świdnica, miasto Świdnica, miasto Świebodzice w powiecie świdnickim

w województwie wielkopolskim:

- gminy Siedlec, Wolsztyn, część gminy Przemęt położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Borek – Kluczewo – Sączkowo – Przemęt – Błotnica – Starkowo – Boszkowo – Letnisko w powiecie wolsztyńskim,
- gmina Wielichowo, Rakoniewice, Granowo, część gminy Kamieniec położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 308 w powiecie grodziskim,
- część powiatu międzychodzkiego niewymieniona w części III załącznika I,
- część powiatu nowotomyskiego niewymieniona w części III załącznika I,
- powiat obornicki,
- część gminy Połajewo na położona na południe od drogi łączącej miejscowości Chraplewo, Tarnówko-Boruszyn, Krosin, Jakubowo, Połajewo - ul. Ryczywska do północno-wschodniej granicy gminy w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim,
- powiat miejski Poznań,
- gminy Buk, Czerwonak, Dopiewo, Komorniki, Stęszew, Swarzędz, Suchy Las, część gminy wiejskiej Murowana Goślina położona na północ od linii kolejowej biegnącej od północnej granicy miasta Murowana Goślina do północno-wschodniej granicy gminy oraz część gminy Rokietnica położona na północ i na wschód od linii kolejowej biegnącej od północnej granicy gminy w miejscowości Krzyszkowo do południowej granicy gminy w miejscowości Kiekrz w powiecie poznańskim,
- część gminy Ostroróg położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 186 i 184 biegnące od granicy gminy do miejscowości Ostroróg, a następnie od miejscowości Ostroróg przez miejscowości Piaskowo – Rudki do południowej granicy gminy, część gminy Wronki położona na południe od linii wyznaczonej przez rzekę Wartę biegnącą od zachodniej granicy gminy do przecięcia z drogą nr 182, a następnie na zachód od linii wyznaczonej przez drogi nr 182 oraz 184 biegnącą od skrzyżowania z drogą nr 182 do południowej granicy gminy, część gminy Pniewy położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Lubosinek – Lubosina – Buszewo biegnącą od południowej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 187 i na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 187 biegnącą od wschodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą łączącą miejscowości Lubosinek – Lubosina – Buszewo część gminy Duszniki położona na północny – zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 306 biegnącą od północnej granicy gminy do miejscowości Duszniki, a następnie na północ od linii wyznaczonej przez ul. Niewierską oraz drogę biegnącą przez miejscowość Niewierz do zachodniej granicy gminy, część gminy Szamotuły położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 306 i drogę łączącą miejscowości Lipnica – Ostroróg oraz część położona na wschód od wschodniej granicy miasta Szamotuły i na północ od linii kolejowej biegnącej od południowej granicy miasta Szamotuły do południowo-wschodniej granicy gminy oraz część gminy Obrzycko położona na wschód od drogi nr 185 łączącej miejscowości Gaj Mały, Słapanowo i Obrzycko do północnej granicy miasta Obrzycko, a następnie na wschód od drogi przebiegającej przez miejscowość Chraplewo w powiecie szamotulskim,
- gmina Pępowo w powiecie gostyńskim,
- gminy Kobylin, Zduny, część gminy Krotoszyn położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogi: nr 15 biegnącą od północnej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 36, nr 36 biegnącą od skrzyżowania z drogą nr 15 do skrzyżowania z drogą nr 444, nr 444 biegnącą od skrzyżowania z drogą nr 36 do południowej granicy gminy w powiecie krotoszyńskim,

w województwie łódzkim:

- gminy Białaczów, Drzewica, Opoczno i Poświętne w powiecie opoczyńskim,
- gminy Biała Rawska, Regnów i Sadkowice w powiecie rawskim,
- gmina Kowiesy w powiecie skierniewickim,



w województwie zachodniopomorskim:

- gmina Boleszkowice i część gminy Dębno położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 126 biegnącą od zachodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 23 w miejscowości Dębno, następnie na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 23 do skrzyżowania z ul. Jana Pawła II w miejscowości Cychry, następnie na południe od ul. Jana Pawła II do skrzyżowania z ul. Ogrodową i dalej na południe od linii wyznaczonej przez ul. Ogrodową, której przedłużenie biegnie do wschodniej granicy gminy w powiecie myśliborskim,
- gminy Banie, Cedynia, Chojna, Gryfino, Mieszkowice, Moryń, Trzcińsko – Zdrój, Widuchowa w powiecie gryfińskim,


w województwie opolskim:

- gminy Brzeg, Lubsza, Lewin Brzeski, Olszanka, Skarbimierz w powiecie brzeskim,
- gminy Dąbrowa, Dobrzeń Wielki, Popielów w powiecie opolskim,
- gminy Świerczów, Wilków, część gminy Namysłów położona na południe od linii wyznaczonej przez linię kolejową biegnącą od wschodniej do zachodniej granicy gminy w powiecie namysłowskim.

8. Slovacchia

Le seguenti zone soggette a restrizioni II in Slovacchia:

- the whole district of Gelnica except municipalities included in zone III,
- the whole district of Poprad
- the whole district of Spišská Nová Ves,
- the whole district of Levoča,
- the whole district of Kežmarok
- in the whole district of Michalovce except municipalities included in zone III,
- the whole district of Košice-okolie,
- the whole district of Rožnava,
- the whole city of Košice,
- the whole district of Sobrance,
- the whole district of Vranov nad Topľou,
- the whole district of Humenné except municipalities included in zone III,
- the whole district of Snina,
- the whole district of Prešov except municipalities included in zone III,
- the whole district of Sabinov except municipalities included in zone III,
- the whole district of Svidník, except municipalities included in zone III,
- the whole district of Stropkov, except municipalities included in zone III,
- the whole district of Bardejov,
- the whole district of Stará Ľubovňa,
- the whole district of Revúca,
- the whole district of Rimavská Sobota except municipalities included in zone III,
- in the district of Veľký Krtíš, the whole municipalities not included in part I,
- the whole district of Lučenec,
- the whole district of Poltár,
- the whole district of Zvolen,
- the whole district of Detva,
- the whole district of Krupina, except municipalities included in zone I,
- the whole district of Banská Štiavnica,



- in the district of Žiar nad Hronom the municipalities of Hronská Dúbrava, Trnavá Hora,
- the whole district of Banská Bystrica,
- the whole district of Brezno,
- the whole district of Liptovský Mikuláš.

9. Italia

Le seguenti zone soggette a restrizioni II in Italia:

Regione Piemonte:

- nella provincia di Alessandria, i comuni di Cavatore, Castelnuovo Bormida, Cabella Ligure, Carrega Ligure, Francavilla Bisio, Carpeneto, Costa Vescovato, Grogcardo, Orsara Bormida, Pasturana, Melazzo, Mornese, Ovada, Predosa, Lerma, Fraconalto, Rivalta Bormida, Fresonara, Malvicino, Ponzone, San Cristoforo, Sezzadio, Rocca Grimalda, Garbagna, Tassarolo, Mongiardino Ligure, Morsasco, Montaldo Bormida, Prasco, Montaldeo, Belforte Monferrato, Albera Ligure, Bosio, Cantalupo Ligure, Castelletto D'orba, Cartosio, Acqui Terme, Arquata Scrivia, Parodi Ligure, Ricaldone, Gavi, Cremolino, Brignano-Frascata, Novi Ligure, Molare, Cassinelle, Morbello, Avolasca, Carezzano, Basaluzzo, Dernice, Trisobbio, Strevi, Sant'Agata Fossili, Pareto, Visone, Voltaggio, Tagliolo Monferrato, Casaleggio Boiro, Capriata D'orba, Castellania, Carrosio, Cassine, Vignole Borbera, Serravalle Scrivia, Silvano D'orba, Villalvernia, Roccaforte Ligure, Rocchetta Ligure, Sardigliano, Stazzano, Borghetto Di Borbera, Grondona, Cassano Spinola, Montacuto, Gremiasco, San Sebastiano Curone, Fabbrica Curone;

Regione Liguria:

- nella provincia di Genova, i comuni di Bogliasco, Arenzano, Ceranesi, Ronco Scrivia, Mele, Isola Del Cantone, Lumarzo, Genova, Masone, Serra Riccò, Campo Ligure, Mignanego, Busalla, Bargagli, Savignone, Torriglia, Rossiglione, Sant'Olcese, Valbrevenna, Sori, Tiglieto, Campomorone, Cogoleto, Pieve Ligure, Davagna, Casella, Montoggio, Crocefieschi, Vobbia,
- nella provincia di Savona, i comuni di Albisola Superiore, Celle Ligure, Stella, Pontinvrea, Varazze, Urbe, Sassello.

Regione Lazio:


- l'area del comune di Roma all'interno dei seguenti limiti:
 - a sud: dall'intersezione tra il fiume Tevere e la Circonvallazione Clodia, Circonvallazione Clodia, Via di San Tommaso D'Acquino, Via Arturo Labriola, Via Simone Simoni, Via Pietro De Cristofaro, Via Anastasio II, Via Baldo Degli Ubaldi fino all'intersezione con Via di Boccea;
 - a sud-ovest: Via di Boccea fino all'intersezione con Via della Storta;
 - a ovest - nord-ovest: Via della Storta, Via Cassia (SS2) fino all'intersezione con i confini del comune di Roma;
 - a nord - nord-est: dall'intersezione tra la Via Cassia (SS2) e i confini del comune di Roma (confini amministrativi);
 - a est: confini amministrativi del comune di Roma fino all'intersezione con via Nomentana (SP22a);
 - a sud-est: Via Nomentana (Sp22a) fino all'intersezione con Viale Sora Lella – Viale Sora Lella – Viale Ave Ninchi – Via Ugo Ojetti – Viale Jonio – Via dei Prati Fiscali innesto Via Salaria fino a Via Marciana Marina – Via Marciana Marina fino all'intersezione con fiume Tevere.

PARTE III

1. Bulgaria

Le seguenti zone soggette a restrizioni III in Bulgaria:

- in Blagoevgrad region:
 - the whole municipality of Sandanski
 - the whole municipality of Strumyani
 - the whole municipality of Petrich,



- the Pazardzhik region:
 - the whole municipality of Pazardzhik,
 - the whole municipality of Panagyurishte,
 - the whole municipality of Lesichevo,
 - the whole municipality of Septemvri,
 - the whole municipality of Strelcha,
- in Plovdiv region
 - the whole municipality of Hisar,
 - the whole municipality of Suedinenie,
 - the whole municipality of Maritsa
 - the whole municipality of Rodopi,
 - the whole municipality of Plovdiv,
- in Varna region:
 - the whole municipality of Byala,
 - the whole municipality of Dolni Chiflik.

2. Italia

Le seguenti zone soggette a restrizioni III in Italia:

- tutto il territorio della Sardegna.

3. Polonia

Le seguenti zone soggette a restrizioni III in Polonia:

w województwie warmińsko-mazurskim:


- część powiatu działdowskiego niewymieniona w części II załącznika I,
- część powiatu iławskiego niewymieniona w części II załącznika I,
- powiat nowomiejski,
- gminy Dąbrówno, Grunwald i Ostróda z miastem Ostróda w powiecie ostródzkim,

w województwie lubelskim:

- gminy Radecznica, Sułów, Szczepleszyn, Zwierzyniec w powiecie zamojskim,
- gminy Biłgoraj z miastem Biłgoraj, Goraj, Frampol, Terespol i Turobin w powiecie biłgorajskim,
- gminy Horodło, Hrubieszów z miastem Hrubieszów w powiecie hrubieszowskim,
- gminy Dzwola, Chrzanów i Potok Wielki w powiecie janowskim,
- gminy Gościeradów i Trzydnik Duży w powiecie kraśnickim,

w województwie podkarpackim:

- powiat mielecki,
- gminy Radomyśl nad Sanem i Zaklików w powiecie stalowowolskim,
- część gminy Ostrów położona na północ od drogi linii wyznaczonej przez drogę nr A4 biegnącą od zachodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 986, a następnie na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 986 biegnącą od tego skrzyżowania do miejscowości Osieka i dalej na zachód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Osieka - Blizna w powiecie ropczycko - sędziszowskim,
- część gminy Czarna położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr A4, część gminy Żyraków położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr A4, część gminy wiejskiej Dębica położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr A4 w powiecie dębickim
- gmina Wielkie Oczy w powiecie lubaczowskim,
- gminy Laszki, Radymno z miastem Radymno, w powiecie jarosławskim,



w województwie lubuskim:

- gminy Małomice, Niegosławice, Szprotawa, Żagań w powiecie żagańskim,
- gmina Sulęcín w powiecie sulęcińskim,
- gminy Bledzew, Międzyrzecz, Pszczew, Trzciel w powiecie międzyrzeckim,
- część gminy Lubrza położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 92, część gminy Łągów położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 92, część gminy Świebodzin położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 92 w powiecie świebodzińskim,

w województwie wielkopolskim:

- powiat leszczyński,
- powiat miejski Leszno,
- gminy Krzywiń, Śmigiel w powiecie kościańskim,
- część gminy Dolsk położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 434 biegnącą od północnej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 437, a następnie na zachód od drogi nr 437 biegnącej od skrzyżowania z drogą nr 434 do południowej granicy gminy, część gminy Śrem położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 310 biegnącą od zachodniej granicy gminy do miejscowości Śrem, następnie na zachód od drogi nr 432 w miejscowości Śrem oraz na zachód od drogi nr 434 biegnącej od skrzyżowania z drogą nr 432 do południowej granicy gminy w powiecie śremskim,
- gminy Gostyń, Krobia i Poniec w powiecie gostyńskim,
- część gminy Przemęt położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Borek – Kluczewo – Sączkowo – Przemęt – Błotnica – Starkowo – Boszkowo – Letnisko w powiecie wolsztyńskim,
- gminy Krobia i Poniec w powiecie gostyńskim,
- powiat rawicki,
- gminy Kuślin, Lwówek, Miedzichowo, Nowy Tomyśl w powiecie nowotomyskim,
- gminy Chrzypsko Wielkie, Kwilcz w powiecie międzychodzkiem,
- część gminy Pniewy położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Lubosinek – Lubosina – Buszewo biegnącą od południowej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 187 i na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 187 biegnącą od wschodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą łączącą miejscowości Lubosinek – Lubosina – Buszewo w powiecie szamotulskim,

w województwie dolnośląskim:

- część powiatu górowskiego niewymieniona w części II załącznika I,
- gminy Prusice i Żmigród w powiecie trzebnickim,
- gminy Gromadka i Osiecznica w powiecie bolesławieckim,
- gminy Chocianów i Przemków w powiecie polkowickim,
- gmina Chojnów i miasto Chojnów w powiecie legnickim,
- część gminy Wołów położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 339 biegnącą od wschodniej granicy gminy do miejscowości Pełczyn, a następnie na północny - wschód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od skrzyżowania z drogą nr 339 i łączącą miejscowości Pełczyn – Smogorzówek, część gminy Wińsko położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 36 biegnącą od północnej granicy gminy do miejscowości Wińsko, a następnie na wschód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od skrzyżowania z drogą nr 36 w miejscowości Wińsko i łączącą miejscowości Wińsko - Smogorzów Wielki – Smogorzówek w powiecie wołowskim,
- część gminy Milicz położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Poradów – Piotrkosice - Sulimierz-Sułów - Gruszcza w powiecie milickim,



w województwie świętokrzyskim:

- gminy Gnojno, Pacanów w powiecie buskim,
- gminy Łubnice, Oleśnica, Połaniec, część gminy Rytwiiany położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 764, część gminy Szydłów położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 756 w powiecie staszowskim,
- gminy Chmielnik, Masłów, Miedziana Góra, Mniów, Łopuszno, Piekoszów, Pierzchnica, Sitkówka-Nowiny, Strawczyn, Zagnańsk, część gminy Raków położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogi nr 756 i 764, część gminy Chęciny położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 762, część gminy Górno położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od wschodniej granicy gminy łączącą miejscowości Leszczyna – Cedzyna oraz na północ od linii wyznaczonej przez ul. Kielecką w miejscowości Cedzyna biegnącą do wschodniej granicy gminy, część gminy Daleszyce położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 764 biegnącą od wschodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą łączącą miejscowości Daleszyce – Słopiec – Borków, dalej na południe od linii wyznaczonej przez tę drogę biegnącą od skrzyżowania z drogą nr 764 do przecięcia z linią rzeki Belnianka, następnie na południe od linii wyznaczonej przez rzeki Belnianka i Czarna Nida biegnącej do zachodniej granicy gminy w powiecie kieleckim,
- powiat miejski Kielce,
- gminy Krasocin, część gminy Włoszczowa położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 742 biegnącą od północnej granicy gminy do miejscowości Konieczno, i dalej na wschód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Konieczno – Rogienice – Dąbie – Podłazie, część gminy Kluczewsko położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od wschodniej granicy gminy i łączącą miejscowości Krogulec – Nowiny - Komorniki do przecięcia z linią rzeki Czarna, następnie na południe od linii wyznaczonej przez rzekę Czarna biegnącą do przecięcia z linią wyznaczoną przez drogę nr 742 i dalej na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 742 biegnącą od przecięcia z linią rzeki Czarna do południowej granicy gminy w powiecie włoszczowskim,
- gmina Kije w powiecie pińczowskim,
- gminy Małogoszcz, Oksa w powiecie jędrzejowskim,


w województwie małopolskim:

- gminy Dąbrowa Tarnowska, Radgoszcz, Szczucin w powiecie dąbrowskim.

4. Romania

Le seguenti zone soggette a restrizioni III in Romania:

- Zona oraşului Bucureşti,
- Judeţul Constanţa,
- Judeţul Satu Mare,
- Judeţul Tulcea,
- Judeţul Bacău,
- Judeţul Bihor,
- Judeţul Bistriţa Năsăud,
- Judeţul Brăila,
- Judeţul Buzău,
- Judeţul Călăraşi,
- Judeţul Dâmboviţa,
- Judeţul Galaţi,
- Judeţul Giurgiu,
- Judeţul Ialomiţa,
- Judeţul Ilfov,




- Județul Prahova,
- Județul Sălaj,
- Județul Suceava
- Județul Vaslui,
- Județul Vrancea,
- Județul Teleorman,
- Județul Mehedinți,
- Județul Gorj,
- Județul Argeș,
- Județul Olt,
- Județul Dolj,
- Județul Arad,
- Județul Timiș,
- Județul Covasna,
- Județul Brașov,
- Județul Botoșani,
- Județul Vâlcea,
- Județul Iași,
- Județul Hunedoara,
- Județul Alba,
- Județul Sibiu,
- Județul Caraș-Severin,
- Județul Neamț,
- Județul Harghita,
- Județul Mureș,
- Județul Cluj,
- Județul Maramureș.

5. **Slovakia**


Le seguenti zone soggette a restrizioni III in Slovakia:

- The whole district of Trebišov,
- The whole district of Vranov and Topľou,
- In the district of Humenné: Lieskovec, Myslina, Humenné, Jasenov, Brekov, Závadka, Topoľovka, Hudcovce, Ptičie, Chlmec, Porúbka, Brestov, Gruzovce, Ohradzany, Slovenská Volová, Karná, Lackovce, Kochanovce, Hažín nad Cirochou, Závada, Nižná Sitnica, Vyšná Sitnica, Rohožník, Prituľany, Ruská Poruba, Ruská Kajňa,
- In the district of Michalovce: Strážske, Staré, Oreské, Zbudza, Voľa, Nacina Ves, Pusté Čemerné, Lesné, Rakovec nad Ondavou, Petríkovce, Obořín, Veľké Raškovce, Beša,
- In the district of Rimavská Sobota: Jesenské, Gortva, Hodejov, Hodejovec, Širkovce, Šimonovce, Drňa, Hostice, Gemerské Dechtáre, Jestice, Dubovec, Rimavské Janovce, Rimavská Sobota, Belín, Pavlovce, Sútor, Bottovo, Dúžava, Mojín, Konrádovce, Čierny Potok, Blhovce, Gemerček, Hajnáčka,
- In the district of Gelnica: Hrišovce, Jaklovce, Kluknava, Margecany, Richnava,



- In the district Of Sabinov: Daletice,
- In the district of Prešov: Hrabkov, Krížovany, Žipov, Kvačany, Ondrašovce, Chminianske Jakobovany, Klenov, Bajerov, Bertotovce, Brežany, Bzenov, Fričovce, Hendrichovce, Hermanovce, Chmiňany, Chminianska Nová Ves, Janov, Jarovnice, Kojatice, Lažany, Mikušovce, Ovčie, Rokycany, Sedlice, Suchá Dolina, Svinia, Šindliar, Široké, Štefanovce, Vítaz, Župčany,
- the whole district of Medzilaborce,
- In the district of Stropkov: Havaj, Malá Poľana, Bystrá, Mikové, Varechovce, Vladiča, Staškovce, Makovce, Veľkrop, Solník, Korunková, Bukovce, Krišľovce, Jakušovce, Kolbovce,
- In the district of Svidník: Pstruša.».

22CE1532



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/918 DELLA COMMISSIONE**del 13 giugno 2022****che stabilisce le specifiche tecniche per i requisiti dei dati per la tematica catene globali del valore a norma del regolamento (UE) 2019/2152 del Parlamento europeo e del Consiglio****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2019/2152 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativo alle statistiche europee sulle imprese, che abroga dieci atti giuridici nel settore delle statistiche sulle imprese ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 1, e l'articolo 17, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

- (1) Al fine di produrre una volta ogni tre anni, a norma dell'allegato II del regolamento (UE) 2019/2152, dati sulla tematica catene globali del valore di cui all'allegato I di tale regolamento, sulla base di dati comparabili e armonizzati, e di garantire la corretta attuazione della tematica catene globali del valore da parte degli Stati membri, la Commissione deve specificare le variabili, l'unità di misura, la popolazione statistica, le classificazioni e le disaggregazioni, il termine per la trasmissione dei dati, il primo periodo di riferimento e le scadenze relative alla relazione sulla qualità.
- (2) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del sistema statistico europeo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la tematica catene globali del valore di cui all'allegato I del regolamento (UE) 2019/2152, gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) i dati per il periodo di riferimento conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

La relazione triennale sulla qualità per la tematica catene globali del valore è trasmessa entro 24 mesi dalla fine dell'ultimo anno del periodo di riferimento.


*Articolo 3*Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 giugno 2022

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

⁽¹⁾ GUL 327 del 17.12.2019, pag. 1.




ALLEGATO


Specifiche tecniche per i requisiti dei dati per la tematica «catene globali del valore» (CGV)

Campo di osservazione (dettagli della tematica CGV)	Variabile
i) Funzioni operative	1) Numero di dipendenti e lavoratori autonomi
ii) Catene globali del valore	2) Numero di imprese che acquistano beni dall'estero
	3) Numero di imprese che cedono beni all'estero
	4) Numero di imprese che acquistano servizi dall'estero
	5) Numero di imprese che cedono servizi all'estero
	6) Numero di imprese che svolgono attività di approvvigionamento internazionale
iii) Approvvigionamento internazionale	7) Numero di posti di lavoro creati nell'impresa in conseguenza dell'approvvigionamento internazionale
	8) Numero di posti di lavoro perduti (o trasferiti all'estero) in conseguenza dell'approvvigionamento internazionale
	9) Numero di imprese che hanno svolto o preso in considerazione l'eventualità di svolgere attività di approvvigionamento internazionale
	10) Numero di imprese attive
iv) Eventi che incidono sull'organizzazione delle catene globali del valore	
Unità di misura	Valore assoluto
Popolazione statistica	Per tutte le variabili: produttori di beni e servizi destinabili alla vendita delle sezioni da B a N della NACE con un numero di dipendenti e lavoratori autonomi pari o superiore a 50, nell'ultimo anno del periodo di riferimento.
Disaggregazioni	<p>Variabile 1 — Numero di dipendenti e lavoratori autonomi:</p> <p>I dati devono essere forniti come una combinazione di tutte le disaggregazioni elencate di seguito.</p> <p>1. <i>Disaggregazione per attività</i></p> <ul style="list-style-type: none"> — Aggregati delle sezioni della NACE — Totale: B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N (Industria, costruzioni e servizi alle imprese) — B+C+D+E+F (Industria e costruzioni) — G+H+I+J+K+L+M+N (Servizi alle imprese)

Le variabili 2, 3, 4 e 5 si riferiscono solo alle imprese che dichiarano un valore superiore a 100 000 EUR per almeno un tipo di beni o servizi acquistati dall'estero (variabili 2 e 4) o di beni o servizi ceduti all'estero (variabili 3 e 5) nell'ultimo anno del periodo di riferimento. I dati non dovrebbero essere rilevati per le imprese per le quali il valore sopraindicato per la variabile corrispondente è inferiore a 100 000 EUR.



<p>2. <i>Disaggregazione per funzione operativa</i></p> <ul style="list-style-type: none"> — Totale — Tutte le funzioni operative — Funzioni operative essenziali — Funzioni operative di supporto — Produzione di beni — Trasporti, logistica e stoccaggio — Marketing, vendita e servizio di assistenza post-vendita — Tecnologia dell'informazione — Gestione e amministrazione — Ingegneria e servizi tecnici connessi — Ricerca e sviluppo — Altre funzioni operative <p>3. <i>Disaggregazione per classe dimensionale per numero di dipendenti e lavoratori autonomi</i> Da fornire solo per: Totale — B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N (Industria, costruzioni e servizi alle imprese), e solo per: Totale — Tutte le funzioni operative, Funzioni operative essenziali e Funzioni operative di supporto.</p> <ul style="list-style-type: none"> — Totale — 50 e più dipendenti e lavoratori autonomi — Imprese di medie dimensioni — da 50 a 249 dipendenti e lavoratori autonomi — Imprese di grandi dimensioni — 250 e più dipendenti e lavoratori autonomi <p>Variabile 2 — Numero di imprese che acquistano beni dall'estero I dati devono essere forniti come una combinazione di tutte le disaggregazioni elencate di seguito.</p> <p>1. <i>Disaggregazione per attività</i></p> <ul style="list-style-type: none"> — Come per la variabile 1 <p>2. <i>Disaggregazione per tipo di beni acquistati</i></p> <ul style="list-style-type: none"> — Materie prime utilizzate nel proprio processo di produzione — Componenti facenti parte del proprio prodotto — Macchinari e altre attrezzature tecniche utilizzati dalla propria impresa — Beni progettati dalla propria impresa per la rivendita sui mercati nazionali o esteri 	
---	--



- Beni progettati da un'altra impresa per la rivendita sui mercati nazionali o esteri
- Altri beni
- Totale

3. *Disaggregazione per zone geografiche*

- Stati membri dell'UE
- Paesi europei diversi dagli Stati membri dell'UE
- Paesi non europei
- Extra-UE (paesi diversi dagli Stati membri dell'UE)
- Totale

Variabile 3 — Numero di imprese che cedono beni all'estero

I dati devono essere forniti come una combinazione di tutte le disaggregazioni elencate di seguito.

1. *Disaggregazione per attività*

- Come per la variabile 1

2. *Disaggregazione per tipo di beni ceduti*

- Materie prime utilizzate dai propri clienti all'estero nel loro processo di produzione
- Componenti utilizzati dai propri clienti all'estero come parte del loro prodotto
- Macchinari e altre attrezzature tecniche utilizzati dai propri clienti all'estero
- Beni finali progettati dalla propria impresa per la rivendita
- Beni finali progettati da un'altra impresa per la rivendita
- Altri beni
- Totale

3. *Disaggregazione per zone geografiche*

- Come per la variabile 2

Variabile 4 — Numero di imprese che acquistano servizi dall'estero e Variabile 5 — Numero di imprese che cedono servizi all'estero

I dati devono essere forniti come una combinazione di tutte le disaggregazioni elencate di seguito.



1. *Disaggregazione per attività*

— Come per la variabile 1

2. *Disaggregazione per tipo di servizi*

— Trasporti, logistica e stoccaggio

— Marketing, vendita e assistenza post-vendita

— Servizi di tecnologia dell'informazione

— Gestione e amministrazione

— Ingegneria e servizi tecnici connessi

— Ricerca e sviluppo

— Altri tipi di servizi

— Totale

3. *Disaggregazione per zone geografiche*

— Come per la variabile 2

Variabile 6 — Numero di imprese che svolgono attività di approvvigionamento internazionaleA. *Disaggregazione per attività e per classe dimensionale*

I dati devono essere forniti come una combinazione di tutte le disaggregazioni elencate di seguito.

1. *Disaggregazione per attività*

— Come per la variabile 1

Da fornire solo per il totale della classe dimensionale (totale - 50 e più dipendenti e lavoratori autonomi)


— Sezioni della NACE: B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N

2. *Disaggregazione per classe dimensionale per numero di dipendenti e lavoratori autonomi*


— Come per la variabile 1

B. *Disaggregazione per funzione operativa e tipo di partner commerciale*


I dati devono essere forniti come una combinazione di tutte le disaggregazioni elencate di seguito.




<p>1. <i>Disaggregazione per funzione operativa</i></p> <p>— Come per la variabile 1</p> <p>2. <i>Disaggregazione per tipo di partner commerciale</i></p> <p>— Totale — Tutti i partner commerciali</p> <p>— Esternalizzazione — Partner commerciale esterno al proprio gruppo di imprese</p> <p>— Internalizzazione — Partner commerciale interno al proprio gruppo di imprese</p> <p>C. Disaggregazione per funzione operativa e zona geografica</p> <p>I dati devono essere forniti come una combinazione di tutte le disaggregazioni elencate di seguito.</p> <p>1. <i>Disaggregazione per funzione operativa</i></p> <p>— Come per la variabile 1</p> <p>2. <i>Disaggregazione per zone geografiche</i></p> <p>— Stati membri dell'UE</p> <p>— Extra-UE (paesi diversi dagli Stati membri dell'UE)</p> <p>— Regno Unito</p> <p>— Paesi europei diversi dagli Stati membri dell'UE</p> <p>— Cina</p> <p>— India</p> <p>— Altri paesi asiatici e Oceania</p> <p>— USA e Canada</p> <p>— America centrale e America del Sud</p> <p>— Africa</p> <p>— Totale</p> <p>Variable 7 — Numero di posti di lavoro creati nell'impresa in conseguenza dell'approvvigionamento internazionale</p> <p>A. <i>Disaggregazione per attività</i></p> <p>— Come per la variabile 1</p>	
---	--




<p>B. <i>Disaggregazione per funzione operativa</i></p> <ul style="list-style-type: none"> — Come per la variabile 1 <p>C. <i>Disaggregazione per livello di qualificazione professionale</i></p> <ul style="list-style-type: none"> — Totale — Posti di lavoro altamente qualificati — Posti di lavoro non altamente qualificati <p>Variabile 8 — Numero di posti di lavoro perduti (o trasferiti all'estero) in conseguenza dell'approvvigionamento internazionale</p> <p>A. <i>Disaggregazione per attività</i></p> <ul style="list-style-type: none"> — Come per la variabile 1 <p>B. <i>Disaggregazione per funzione operativa</i></p> <ul style="list-style-type: none"> — Come per la variabile 1 <p>C. <i>Disaggregazione per livello di qualificazione professionale</i></p> <ul style="list-style-type: none"> — Come per la variabile 7 <p>Variabile 9 — Numero di imprese che hanno svolto o preso in considerazione l'eventualità di svolgere attività di approvvigionamento internazionale</p> <p>A. Disaggregazione per motivazione dell'approvvigionamento internazionale e importanza dei fattori</p> <p>I dati devono essere forniti come una combinazione di tutte le disaggregazioni elencate di seguito.</p> <p>1. <i>Disaggregazione per motivazione dell'approvvigionamento internazionale</i></p> <ul style="list-style-type: none"> — Riduzione del costo del lavoro — Riduzione dei costi diversi dal costo del lavoro — Accesso a nuovi mercati — Mancanza di manodopera qualificata nel paese di residenza — Accesso a conoscenze/tecnologie specializzate — Miglioramento della qualità o introduzione di nuovi prodotti — Priorità all'attività principale 	
--	--



<ul style="list-style-type: none"> — Riduzione dei tempi di consegna — Decisioni strategiche adottate dalla capogruppo — Normative di interesse per l'impresa vantaggiose all'estero, ad esempio normative ambientali meno rigorose, regime fiscale favorevole — Fattori che tengono conto di eventi recenti e altri fattori connessi all'attualità (non più di tre elementi) <p>2. <i>Disaggregazione per importanza dei fattori</i></p> <ul style="list-style-type: none"> — Molto importante — Mediamente importante — Non importante — Non pertinente/Non so <p>B. Disaggregazione per ostacoli all'approvvigionamento internazionale e importanza dei fattori</p> <p>I dati devono essere forniti come una combinazione di tutte le disaggregazioni elencate di seguito.</p> <p>1. <i>Disaggregazione per ostacoli all'approvvigionamento internazionale</i></p> <ul style="list-style-type: none"> — Ostacoli giuridici o amministrativi — Questioni fiscali — Ostacoli tariffari e commerciali — Accesso ai finanziamenti o altri vincoli finanziari — Barriere linguistiche o culturali — Necessità di una prossimità ai clienti esistenti in [paese di residenza] — Difficoltà nell'individuare prestatori potenziali/idonei all'estero — Qualità incerta dei prodotti/servizi da cedere all'estero — Mancanza di manodopera qualificata all'estero — Preoccupazioni dei dipendenti (compresi i sindacati) — Preoccupazioni generali quanto all'eventualità che l'attività di approvvigionamento generi benefici superiori alle aspettative — Ostacoli e fattori che tengono conto di eventi recenti e altri ostacoli e fattori connessi all'attualità (non più di tre voci) <p>2. <i>Disaggregazione per importanza dei fattori</i></p> <ul style="list-style-type: none"> — Come per la variabile 9, disaggregazione A 	
--	--



	<p>Variabile 10 — Numero di imprese attive</p> <p>I dati devono essere forniti come una combinazione di tutte le disaggregazioni elencate di seguito.</p> <p>1. <i>Disaggregazione per eventi o problemi che incidono sull'organizzazione delle catene globali del valore per l'impresa</i></p> <ul style="list-style-type: none"> — Eventi o problemi connessi all'attualità che incidono sull'acquisto di beni o sull'accesso ai servizi — Eventi o problemi connessi all'attualità che incidono sulla circolazione di beni e personale all'estero — Eventi o problemi connessi all'attualità che incidono sulle attività di approvvigionamento internazionali e sulla rilocalizzazione delle attività nel paese di provenienza — Altri eventi o problemi connessi all'attualità che incidono sull'organizzazione delle catene globali del valore <p>La disaggregazione è concentrata su eventi o problemi connessi all'attualità che potrebbero incidere sull'organizzazione delle catene globali del valore e non può contenere più di 15 voci.</p> <p>2. <i>Disaggregazione per importanza dei fattori</i></p> <ul style="list-style-type: none"> — Come per la variabile 9, disaggregazione A
Termine per la trasmissione dei dati	T + 21 mesi
Primo periodo di riferimento	2021-2023
Semplificazioni e ulteriori specifiche	<p><i>Criterio dell'1 %</i></p> <p>Può essere applicato il criterio dell'1 %. Non è necessario compilare variabili a norma del presente atto di esecuzione se il contributo dello Stato membro per il numero di imprese con 50 o più dipendenti e lavoratori autonomi, al livello aggregato B-N della NACE, per l'anno di riferimento più recente per il quale i dati sono disponibili entro T-18 mesi, è inferiore all'1 % del totale dell'UE.</p> <p><i>Rilevazione dei dati</i></p> <p>I seguenti dati sulle imprese sono rilevati o ottenuti da registri o altre fonti di dati statistici o amministrativi:</p> <ul style="list-style-type: none"> — attività economica principale dell'impresa, alla fine dell'ultimo anno del periodo di riferimento, anno T, — numero di dipendenti e lavoratori autonomi, nell'ultimo anno del periodo di riferimento, anno T, e — informazioni sulla partecipazione a un gruppo di imprese. <p>Altri dati (come la funzione operativa essenziale dell'impresa) possono altresì essere rilevati o ottenuti da registri o da altre fonti di dati statistici o amministrativi, anziché dall'indagine.</p> <p>Ulteriori definizioni delle variabili e delle disaggregazioni, come pure raccomandazioni metodologiche, saranno fornite nel manuale per i compilatori CGV. Eurostat pubblicherà la prima edizione del manuale per i compilatori CGV entro giugno 2023.</p>



DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2022/919 DELLA COMMISSIONE

dell'8 giugno 2022

che modifica la decisione 2005/381/CE per quanto riguarda il questionario per la relazione sull'applicazione della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

[notificata con il numero C(2022) 3604]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (⁽¹⁾), in particolare l'articolo 21, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 21, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE impone agli Stati membri di presentare relazioni annuali alla Commissione sull'applicazione di tale direttiva.
- (2) La decisione 2005/381/CE della Commissione (⁽²⁾) stabilisce nel suo allegato un questionario che gli Stati membri devono utilizzare per redigere le relazioni annuali destinate a fornire un resoconto dettagliato dell'applicazione della direttiva 2003/87/CE.
- (3) La direttiva (UE) 2018/410 del Parlamento europeo e del Consiglio (⁽³⁾) ha modificato la direttiva 2003/87/CE in modo da riflettere l'impegno assunto dal Consiglio europeo nel 2014 di ridurre, entro il 2030, le emissioni complessive di gas a effetto serra dell'Unione di almeno il 40 % rispetto ai livelli del 1990.
- (4) Al fine di attuare le modifiche introdotte dalla direttiva (UE) 2018/410, il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 della Commissione (⁽⁴⁾) ha definito norme rivedute per il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra e dei dati di attività ai sensi della direttiva 2003/87/CE nel periodo di scambio del sistema dell'Unione per lo scambio di quote di emissioni che è iniziato il 1° gennaio 2021 e nei successivi periodi di scambio. Inoltre il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067 della Commissione (⁽⁵⁾) ha stabilito disposizioni rivedute per la verifica delle comunicazioni trasmesse a norma della direttiva 2003/87/CE e per l'accreditamento e la supervisione dei verificatori. Tale regolamento di esecuzione ha inoltre stabilito disposizioni per il riconoscimento reciproco dei verificatori e per la valutazione inter pares degli organismi nazionali di accreditamento ai sensi dell'articolo 15 della direttiva 2003/87/CE. Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067 si applica alla verifica, effettuata a decorrere dal 1° gennaio 2019, delle emissioni di gas a effetto serra e dei dati relativi alle tonnellate-chilometro, nonché alla verifica dei dati pertinenti per l'aggiornamento dei parametri di riferimento ex ante e per la determinazione dell'assegnazione gratuita agli impianti.

(⁽¹⁾) GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32.

(⁽²⁾) Decisione 2005/381/CE della Commissione, del 4 maggio 2005, che istituisce il questionario per la relazione sull'applicazione della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 126 del 19.5.2005, pag. 43).

(⁽³⁾) Direttiva (UE) 2018/410 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2018, che modifica la direttiva 2003/87/CE per sostenere una riduzione delle emissioni più efficace sotto il profilo dei costi e promuovere investimenti a favore di basse emissioni di carbonio e la decisione (UE) 2015/1814 (GU L 76 del 19.3.2018, pag. 3).

(⁽⁴⁾) Regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 della Commissione, del 19 dicembre 2018, concernente il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento (UE) n. 601/2012 della Commissione (GU L 334 del 31.12.2018, pag. 1).

(⁽⁵⁾) Regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067 della Commissione, del 19 dicembre 2018, concernente la verifica dei dati e l'accreditamento dei verificatori a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 334 del 31.12.2018, pag. 94).



- (5) Inoltre le norme per l'assegnazione gratuita di quote di emissioni sono state aggiornate dal regolamento delegato (UE) 2019/331 della Commissione ⁽⁶⁾ e dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/1842 della Commissione ⁽⁷⁾.
- (6) È pertanto necessario integrare nella decisione 2005/381/CE le modifiche apportate alla direttiva 2003/87/CE e agli atti delegati e di esecuzione collegati. Inoltre l'ulteriore esperienza acquisita dagli Stati membri e dalla Commissione nell'utilizzo del questionario ha rivelato la necessità di migliorare l'efficienza della comunicazione e la coerenza delle informazioni comunicate.
- (7) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione 2005/381/CE.
- (8) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato sui cambiamenti climatici,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato della decisione 2005/381/CE è sostituito dall'allegato della presente decisione.

Articolo 2


Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l'8 giugno 2022

Per la Commissione
Frans TIMMERMANS
Vicepresidente esecutivo

⁽⁶⁾ Regolamento delegato (UE) 2019/331 della Commissione, del 19 dicembre 2018, che stabilisce norme transitorie per l'insieme dell'Unione ai fini dell'armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita delle quote di emissioni ai sensi dell'articolo 10 bis della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 59 del 27.2.2019, pag. 8).

⁽⁷⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1842 della Commissione, del 31 ottobre 2019, recante disposizioni di applicazione della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le ulteriori modalità di adeguamento dell'assegnazione gratuita di quote di emissioni in funzione delle variazioni del livello di attività (GU L 282 del 4.11.2019, pag. 20).



ALLEGATO

«ALLEGATO

QUESTIONARIO SULL'APPLICAZIONE DELLA DIRETTIVA 2003/87/CE

1. **Informazioni sull'istituzione che presenta la relazione**

Denominazione e servizio dell'organizzazione:

Nome della persona di contatto:

Titolo professionale della persona di contatto:

Indirizzo:

Numero di telefono (con prefisso internazionale):

E-mail:

2. **Autorità responsabili nell'ambito del sistema per lo scambio di quote di emissioni (EU ETS) e coordinamento tra le autorità**

Rispondere alle domande della presente sezione nella relazione prevista per il 30 giugno 2022 e nelle relazioni successive se subentrano modifiche nel corso del periodo di comunicazione.

- 2.1. Nella tabella in appresso indicare il nome, le abbreviazioni e i recapiti delle autorità competenti coinvolte nell'attuazione dell'EU ETS per gli impianti e per il settore del trasporto aereo nel vostro Stato membro. Se necessario, aggiungere altre righe.

Nome	Abbreviazione	Tipo di autorità competente ⁽¹⁾	Numero ⁽²⁾	Recapiti ⁽³⁾

⁽¹⁾ Selezionare una voce dal menù a tendina: autorità centrale competente, autorità regionale competente, autorità locale competente, altro. Se l'autorità competente è un'autorità centrale, non è necessario inserire il numero di autorità competenti.

⁽²⁾ Specificare il numero di autorità competenti se nella colonna di sinistra è stato selezionato "autorità regionale competente" o "autorità locale competente".

⁽³⁾ Fornire il numero di telefono, l'indirizzo e-mail e l'indirizzo del sito web.

Per l'accreditamento dei verificatori che eseguono la verifica delle comunicazioni delle emissioni, delle comunicazioni dei dati di riferimento, delle comunicazioni dei dati relativi ai nuovi entranti o delle relazioni annuali sul livello di attività vi affidate all'organismo nazionale di accreditamento designato a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾? Sì/No

In caso affermativo, indicare il nome, l'abbreviazione e i recapiti dell'organismo nazionale di accreditamento in questione.

Nome	Abbreviazione	Recapiti ⁽¹⁾

⁽¹⁾ Fornire il numero di telefono, l'indirizzo e-mail e l'indirizzo del sito web.

È stata istituita un'autorità nazionale di certificazione per certificare i verificatori a norma dell'articolo 55, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067 della Commissione ⁽²⁾? Sì/No

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che fissa le norme in materia di accreditamento e abroga il regolamento (CEE) n. 339/93 (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 30).

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067 della Commissione, del 19 dicembre 2018, concernente il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 334 del 31.12.2018, pag. 94). Questo regolamento sostituisce il regolamento (UE) n. 600/2012.



In caso affermativo, indicare il nome, l'abbreviazione e i recapiti dell'autorità di certificazione nazionale, utilizzando la tabella in appresso.

Nome	Abbreviazione	Recapiti (*)

(*) Fornire il numero di telefono, l'indirizzo e-mail e l'indirizzo del sito web.

Nella tabella in appresso indicare il nome, l'abbreviazione e i recapiti dell'amministratore del registro del vostro Stato membro.

Nome	Abbreviazione	Recapiti (*)

(*) Fornire il numero di telefono, l'indirizzo e-mail e l'indirizzo del sito web.

- 2.2. Nella tabella in appresso indicare, con la relativa abbreviazione, l'autorità competente per ciascuno dei seguenti incarichi. Se necessario, aggiungere altre righe.

Quando una delle caselle della seguente tabella è grigia, l'incarico non è pertinente per gli impianti o per il settore del trasporto aereo.

Autorità competente responsabile di:	Impianti	Trasporto aereo
Rilascio delle autorizzazioni		
Approvazione del piano della metodologia di monitoraggio per gli impianti e modifiche significative di tale piano		
Trattamento delle domande di assegnazione gratuita di quote ai sensi dell'articolo 10 bis della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (*) e del regolamento delegato (UE) 2019/331 della Commissione (*)		
Valutazione delle relazioni annuali sul livello di attività e adeguamento delle quote ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1842 della Commissione (*)		
Assegnazione a titolo gratuito a norma degli articoli 3 <i>sexies</i> e 3 <i>septies</i> della direttiva 2003/87/CE		
Attività connesse alle vendite all'asta [il responsabile del collocamento come definito nel regolamento (UE) n. 1031/2010 della Commissione (*)]		
Rilascio di quote		
Approvazione del piano di monitoraggio e modifiche significative apportate a tale piano		
Ricevimento ed esame delle comunicazioni annuali delle emissioni sottoposte a verifica e delle relazioni di verifica		
Approvazione delle comunicazioni sui miglioramenti a norma dell'articolo 69 del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 della Commissione (*)		
Ispezione e misure di esecuzione		
Gestione dell'inclusione unilaterale di attività e gas a norma dell'articolo 24 della direttiva 2003/87/CE (*)		
Gestione di impianti esclusi ai sensi degli articoli 27 e 27 bis della direttiva 2003/87/CE (*)		
Altro, specificare:		



- (¹) Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32).
- (²) Regolamento delegato (UE) 2019/331 della Commissione, del 19 dicembre 2018, che stabilisce norme transitorie per l'insieme dell'Unione ai fini dell'armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita delle quote di emissioni ai sensi dell'articolo 10 bis della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 59 del 27.2.2019, pag. 8).
- (³) Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1842 della Commissione, del 31 ottobre 2019, recante disposizioni di applicazione della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le ulteriori modalità di adeguamento dell'assegnazione gratuita di quote di emissioni in funzione delle variazioni del livello di attività (GU L 282 del 4.11.2019, pag. 20).
- (⁴) Regolamento (UE) n. 1031/2010 della Commissione, del 12 novembre 2010, relativo ai tempi, alla gestione e ad altri aspetti della vendita all'asta delle quote di emissioni dei gas a effetto serra a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione (GU L 302 del 18.11.2010, pag. 1).
- (⁵) Regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 della Commissione, del 19 dicembre 2018, concernente il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento (UE) n. 601/2012 della Commissione (GU L 334 del 31.12.2018, pag. 1).
- (⁶) Questo riquadro deve essere compilato solo se lo Stato membro ha incluso attività o gas a norma dell'articolo 24 della direttiva 2003/87/CE.
- (⁷) Questo riquadro deve essere compilato solo se lo Stato membro ha escluso impianti a norma degli articoli 27 e 27 bis della direttiva 2003/87/CE.

- 2.3. Qualora nel vostro Stato membro sia designata più di un'autorità competente ai sensi dell'articolo 18 della direttiva 2003/87/CE, quale autorità competente è il punto di contatto di cui all'articolo 70, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067? Si prega di rispondere usando l'abbreviazione pertinente nella tabella in appresso.

Nome dell'autorità competente che è il punto di contatto di cui all'articolo 70, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067	Abbreviazione

Qualora nel vostro Stato membro sia stata designata più di un'autorità competente per svolgere le attività di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066, quali misure sono state adottate per coordinare il lavoro di tali autorità competenti conformemente all'articolo 10 del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066? Si prega di rispondere utilizzando la tabella in appresso. Se necessario, aggiungere altre righe.

Coordinamento delle attività di cui all'articolo 10 del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066	Sì/No	Osservazioni (facoltative)
Oltre alle autorità locali e regionali un'autorità centrale competente esamina i piani di monitoraggio, le comunicazioni annuali delle emissioni e le comunicazioni sui miglioramenti regolarmente?		
Un'autorità centrale competente fornisce consulenza o istruzioni alle autorità locali e/o regionali competenti?		
La consulenza o le istruzioni sono vincolanti?		
Sono organizzate riunioni periodiche tra le autorità competenti?		
È prevista una formazione comune per tutte le autorità competenti al fine di garantire un'attuazione armonizzata delle prescrizioni?		
È stato istituito un gruppo di coordinamento o un gruppo di lavoro strutturato, nel quale il personale dell'autorità competente esamina in dettaglio le questioni di monitoraggio e comunicazione e mette a punto approcci comuni?		

Sono previste altre attività di coordinamento? In caso affermativo, precisare:



- 2.4. Quale sistema efficace di scambio di informazioni e di cooperazione è stato istituito a norma dell'articolo 70, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067 tra l'organismo nazionale di accreditamento o, se del caso, l'autorità nazionale di certificazione e l'autorità competente nel vostro Stato membro? Si prega di rispondere utilizzando la tabella in appresso. Se necessario, aggiungere altre righe.

Coordinamento delle attività con riferimento all'articolo 70, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067	Si/No	Osservazioni (facoltative)
Sono organizzate riunioni periodiche tra l'organismo nazionale di accreditamento/l'autorità nazionale di certificazione (se pertinente) e l'autorità competente responsabile del coordinamento?		
È stato istituito un gruppo di lavoro in cui l'organismo nazionale di accreditamento/l'autorità nazionale di certificazione (se del caso), l'autorità competente e i verificatori discutono di questioni in materia di accreditamento e verifica?		
L'autorità competente può affiancare l'organismo nazionale di accreditamento nelle attività di accreditamento in qualità di osservatore?		
Sono previste altre attività di coordinamento? In caso affermativo, precisare:		

3. Copertura delle attività, degli impianti e degli operatori aerei


3.A. Impianti

- 3.1. Quanti impianti svolgono le attività e producono le emissioni di gas a effetto serra elencate all'allegato I della direttiva 2003/87/CE? Quanti di questi impianti sono impianti di categoria A, B e C di cui all'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066? Quanti impianti di categoria A sono impianti a basse emissioni ai sensi dell'articolo 47, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066? Si prega di rispondere utilizzando la tabella in appresso.

Impianti	Numero
Numero complessivo di impianti	
Impianti di categoria A	
Impianti di categoria B	
Impianti di categoria C	
Quanti impianti di categoria A sono impianti a basse emissioni?	

Quali attività dell'allegato I sono effettuate da impianti ubicati nel vostro Stato membro? Si prega di rispondere utilizzando la tabella in appresso.

Attività dell'allegato I	Si/No
Attività di combustione di cui all'allegato I della direttiva 2003/87/CE	
Raffinazione di petrolio	
Produzione di coke	
Arrostimento o sinterizzazione, compresa la pellettizzazione, di minerali metallici (tra cui i minerali solforati)	
Produzione di ghisa o acciaio come indicato nell'allegato I della direttiva 2003/87/CE	
Produzione o trasformazione di metalli ferrosi come indicato nell'allegato I della direttiva 2003/87/CE	
Produzione di alluminio primario	




Produzione di alluminio secondario come indicato nell'allegato I della direttiva 2003/87/CE	
Produzione o trasformazione di metalli non ferrosi come indicato nell'allegato I della direttiva 2003/87/CE	
Produzione di clinker (cemento) in forni rotativi come indicato nell'allegato I della direttiva 2003/87/CE	
Produzione di calce viva o calcinazione di dolomite o magnesite come indicato nell'allegato I della direttiva 2003/87/CE	
Fabbricazione del vetro come indicato nell'allegato I della direttiva 2003/87/CE	
Fabbricazione di prodotti ceramici come indicato nell'allegato I della direttiva 2003/87/CE	
Fabbricazione di materiale isolante in lana minerale a base di vetro, roccia o scorie come indicato nell'allegato I della direttiva 2003/87/CE	
Essiccazione o calcinazione del gesso o produzione di pannelli di cartongesso e di altri prodotti a base di gesso come indicato nell'allegato I della direttiva 2003/87/CE	
Fabbricazione di pasta per carta come indicato nell'allegato I della direttiva 2003/87/CE	
Fabbricazione di carta o cartoni come indicato nell'allegato I della direttiva 2003/87/CE	
Produzione di nerofumo come indicato nell'allegato I della direttiva 2003/87/CE	
Produzione di acido nitrico	
Produzione di acido adipico	
Produzione di gliossale e acido glicosidico	
Produzione di ammoniaca	
Produzione di prodotti chimici organici su larga scala come indicato nell'allegato I della direttiva 2003/87/CE	
Produzione di idrogeno (H ₂) e gas di sintesi come indicato nell'allegato I della direttiva 2003/87/CE	
Produzione di carbonato di sodio (Na ₂ CO ₃) e di bicarbonato di sodio (NaHCO ₃), come indicato nell'allegato I della direttiva 2003/87/CE	
Cattura dei gas a effetto serra provenienti da impianti, come indicato nell'allegato I della direttiva 2003/87/CE	
Trasporto dei gas a effetto serra mediante condutture ai fini dello stoccaggio geologico in un sito di stoccaggio autorizzato a norma della direttiva 2009/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾	
Stoccaggio geologico dei gas a effetto serra in un sito di stoccaggio autorizzato a norma della direttiva 2009/31/CE	

(¹) Direttiva 2009/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa allo stoccaggio geologico di biossido di carbonio e recante modifica della direttiva 85/337/CEE del Consiglio, delle direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE, 2008/1/CE e del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (G.U. L 140 del 5.6.2009, pag. 114).

3.2. Sono stati esclusi impianti ai sensi degli articoli 27 o 27 bis della direttiva 2003/87/CE? Sì/No

In caso affermativo, compilare la tabella in appresso:

- totale delle emissioni di impianti esclusi ai sensi dell'articolo 27 della direttiva 2003/87/CE e numero di impianti che hanno superato la soglia di 25 000 tonnellate di CO₂ equivalente ai sensi dell'articolo 27 e che devono rientrare nel sistema per lo scambio di quote di emissioni;
- totale delle emissioni di impianti esclusi ai sensi dell'articolo 27 bis, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE e numero di impianti che hanno superato la soglia di 2 500 tonnellate di CO₂ equivalente ai sensi dell'articolo 27 bis, paragrafo 1, e che devono rientrare nel sistema per lo scambio di quote di emissioni;



- totale delle emissioni di impianti esclusi ai sensi dell'articolo 27 bis, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE e numero di impianti che hanno superato la soglia di 300 ore di cui all'articolo 27 bis, paragrafo 3, e che devono rientrare nel sistema per lo scambio di quote di emissioni.

Esclusione ai sensi dell'articolo 27 o dell'articolo 27 bis, paragrafo 1 o 3, della direttiva 2003/87/CE ⁽¹⁾	Totale delle emissioni di impianti esclusi ai sensi dell'articolo 27 o dell'articolo 27 bis, paragrafo 1 o 3, della direttiva 2003/87/CE	Numero di impianti che hanno superato le soglie applicabili e che devono rientrare nel sistema per lo scambio di quote di emissioni

⁽¹⁾ Selezionare articolo 27, articolo 27 bis, paragrafo 1, o articolo 27 bis, paragrafo 3

Quanti impianti esclusi ai sensi degli articoli 27 e 27 bis della direttiva 2003/87/CE sono stati chiusi nel periodo di comunicazione?

	Numero di impianti chiusi
Esclusione ai sensi dell'articolo 27 della direttiva 2003/87/CE	
Esclusione ai sensi dell'articolo 27 bis della direttiva 2003/87/CE	

3.B. Operatori aerei

- 3.3. Quanti operatori aerei svolgono le attività elencate nell'allegato I della direttiva 2003/87/CE per le quali siete competenti come Stato membro di riferimento? Quanti di questi operatori aerei sono operatori aerei commerciali e quanti no? Sul numero totale di operatori aerei quanti sono emettitori di entità ridotta ai sensi dell'articolo 55, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066? Si prega di specificare, utilizzando la tabella in appresso.

Tipo di operatori aerei	Numero di operatori aerei commerciali	Numero di operatori aerei non commerciali	Numero totale
Operatori aerei (che non sono emettitori di entità ridotta)			
Operatori aerei che sono emettitori di entità ridotta			
Numero totale			


4. Rilascio di autorizzazioni agli impianti

Rispondere alla domanda 4.1 e alla prima parte della domanda 4.2 nella relazione prevista per il 30 giugno 2022 e nelle relazioni successive se subentrano modifiche nel corso del periodo di comunicazione. Rispondere a tutte le altre domande ogni anno.

- 4.1. Si prega di specificare nella tabella in appresso in che misura vi è stata un'integrazione o un coordinamento tra la direttiva 2003/87/CE e la direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾.

Integrazione e coordinamento dell'autorizzazione ad emettere gas a effetto serra (autorizzazione ETS) e autorizzazione di cui alla direttiva sulle emissioni industriali (autorizzazione IED)	Sì/No/In parte	Osservazioni (facoltative)
L'autorizzazione ETS fa parte integrante dell'autorizzazione IED?		

⁽¹⁾ Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) (GU L 334 del 17.12.2010, pag. 17).



In caso negativo, le procedure di autorizzazione previste dalla IED e l'autorizzazione ETS sono integrate?		
In caso negativo, i regolatori IED controllano se un'autorizzazione ETS sia applicabile e, all'occorrenza, informano l'autorità competente responsabile delle attività nell'ambito dell'EU ETS?		
L'approvazione dei piani di monitoraggio e la valutazione delle comunicazioni annuali delle emissioni sono effettuate dai regolatori IED?		
L'ispezione delle attività dell'EU ETS è effettuata dai regolatori IED?		
Il regolatore IED è tenuto a fornire consulenza o istruzioni sulle attività di monitoraggio, comunicazione e verifica svolte dall'autorità competente nell'ambito dell'EU ETS?		
In caso affermativo, la consulenza o le istruzioni in questione sono vincolanti?		
L'integrazione o il coordinamento delle procedure di autorizzazione sono effettuati in un altro modo? In caso affermativo, precisare:		

- 4.2. Quando la legislazione nazionale impone l'aggiornamento dell'autorizzazione a norma degli articoli 6 e 7 della direttiva 2003/87/CE? Si prega di fornire dettagli sulle disposizioni del diritto nazionale nella tabella in appresso. Se necessario, aggiungere altre righe.

Categoria di modifiche	Dettagli delle disposizioni del diritto nazionale
In che circostanze l'autorità competente può ritirare un'autorizzazione?	
Nella legislazione nazionale un'autorizzazione può scadere? In caso affermativo, in quali circostanze?	
Quando viene modificata un'autorizzazione a seguito di un aumento della capacità?	
Quando viene modificata un'autorizzazione a seguito di una riduzione della capacità?	
Quando viene modificata un'autorizzazione a seguito di modifiche del piano di monitoraggio?	
Esistono altri tipi di aggiornamento delle autorizzazioni? In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate:	

Qual è il numero totale degli aggiornamenti di autorizzazioni che si sono verificati nel periodo di comunicazione? Specificare nella tabella in appresso il numero degli aggiornamenti di autorizzazioni di cui l'autorità competente è a conoscenza.

Numero totale di autorizzazioni aggiornate nel periodo di comunicazione	
---	--


5. Applicazione del regolamento sul monitoraggio e la comunicazione

5.A. Aspetti generali

Rispondere alle domande 5.1, 5.2, 5.3 e 5.4 nella relazione prevista per il 30 giugno 2022 e nelle relazioni successive se subentrano modifiche nel corso del periodo di comunicazione.

- 5.1. Sono adottate ulteriori disposizioni nazionali per agevolare l'attuazione del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066? Sì/No

In caso affermativo, precisare per quali settori sono state attuate o sono in corso di attuazione ulteriori disposizioni nazionali.



Sono stati messi a punto orientamenti nazionali aggiuntivi per agevolare la comprensione del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066? Sì/No

In caso affermativo, precisare per quali settori sono stati elaborati orientamenti nazionali aggiuntivi.

- 5.2. Quali misure sono state adottate per allineare le prescrizioni in materia di comunicazione dell'EU ETS con quelle di altri meccanismi di comunicazione esistenti quali l'inventario dei gas a effetto serra e il registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti (E-PRTR)? Compilare la tabella in appresso.

Misure per allineare le prescrizioni in materia di comunicazione	Sì/No	Osservazioni (facoltative)
I dati dell'EU ETS sono utilizzati per la stesura della relazione relativa all'inventario dei gas serra		
La comunicazione delle emissioni nell'ambito dell'EU ETS è utilizzata dalle autorità responsabili degli inventari dei gas serra e dall'ufficio statistico per operare un raffronto con il bilancio energetico nazionale		
La comunicazione delle emissioni nell'ambito dell'EU ETS è utilizzata dalle autorità responsabili della stesura delle relazioni E-PRTR ai fini delle verifiche di plausibilità e/o di convalida		
I dati dell'EU ETS sono utilizzati come convalida e garanzia della qualità nelle comunicazioni relative all'inventario dei gas serra		
Esiste un portale o una piattaforma online per le comunicazioni ai fini dell'EU ETS, dell'E-PRTR e/o per altre finalità		
Esiste un coordinamento strutturato tra le autorità competenti per l'E-PRTR, l'inventario dei gas serra e l'EU ETS		
Esistono altre misure per allineare le prescrizioni in materia di comunicazione dell'EU ETS con altre prescrizioni in materia di comunicazione? In caso affermativo, precisare:		

- 5.3. Utilizzate il modello predisposto dalla Commissione per i piani di monitoraggio, le comunicazioni delle emissioni, le relazioni di verifica e/o la comunicazione sui miglioramenti? Sì/No

In caso negativo, specificare nella tabella in appresso se il vostro Stato membro ha predisposto appositi modelli elettronici o specifici formati di file per i piani di monitoraggio, le comunicazioni delle emissioni, le relazioni di verifica e/o le comunicazioni sui miglioramenti e indicare quali sono le differenze rispetto al modello elaborato dalla Commissione.

	Modello o formato di file specifico dello Stato membro ⁽¹⁾	Quali sono le differenze rispetto ai modelli e ai formati di file pubblicati dalla Commissione?
Piano di monitoraggio per gli impianti		
Comunicazione delle emissioni per gli impianti		
Relazione di verifica per gli impianti		
Comunicazione sui miglioramenti per gli impianti		

⁽¹⁾ Selezionare il modello specifico dello Stato membro o il formato di file specifico dello Stato membro.



	Modello o formato di file specifico dello Stato membro ⁽¹⁾	Quali sono le differenze rispetto ai modelli e ai formati di file pubblicati dalla Commissione?
Piano di monitoraggio per gli operatori aerei		
Comunicazione delle emissioni per gli operatori aerei		
Relazione di verifica per gli operatori aerei		
Comunicazione sui miglioramenti per gli operatori aerei		

⁽¹⁾ Selezionare il modello specifico dello Stato membro o il formato di file specifico dello Stato membro.

Quali misure sono state attuate per conformarsi alle prescrizioni di cui all'articolo 74, paragrafi 1 e 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066? Precisare qui di seguito.

- 5.4. Utilizzate un sistema automatizzato per lo scambio elettronico dei dati tra gestori o operatori aerei e l'autorità competente e altri soggetti? Sì/No

In caso affermativo, precisare quali disposizioni sono state attuate per conformarsi alle prescrizioni di cui all'articolo 75, paragrafi 1 e 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066.


5.B. Impianti

Rispondere alla domanda 5.17 nella relazione prevista per il 30 giugno 2022 e nelle relazioni successive se subentrano modifiche nel corso del periodo di comunicazione.

- 5.5. Nella tabella in appresso inserire, per i combustibili elencati, il consumo totale di combustibili e le emissioni totali annue sulla base dei dati comunicati nella comunicazione delle emissioni del gestore per l'anno di riferimento.

Descrizione del tipo di combustibile	Consumo totale di combustibile (TJ)	Emissioni annue totali (t CO ₂)
Carbon fossile		
Lignite e carbone sub-bituminoso		
Torba		
Coke		
Gas naturale		
Gas di cokeria		
Gas di altoforno		
Gas di raffineria e altri gas derivanti da processi industriali		
Olio combustibile		
Gas di petrolio liquefatto		
Coke di petrolio		
Altri combustibili fossili ⁽¹⁾		

⁽¹⁾ Si prega di notare che questa domanda non riguarda la biomassa (compresi i biocarburanti, i bioliquidi e le biomasse solide non sostenibili). Le informazioni riguardanti la combustione di biomassa sono oggetto della domanda 5.15.



- 5.6. Nella tabella in appresso indicare le emissioni complessive aggregate per ciascuna categoria del formato comune per la trasmissione delle relazioni (*Common Reporting Format - CRF*) dell'IPCC sulla base dei dati forniti nelle comunicazioni delle emissioni dal gestore a norma dell'articolo 73 del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066.

Categoria CRF 1 (Energia)	Categoria CRF 2 (Emissioni di processo)	Emissioni totali (t CO _{2(e)})	Emissioni di combustione totali (t CO _{2(e)})	Emissioni di processo totali (t CO _{2(e)})

- 5.7. Nella tabella in appresso indicare per ciascuna categoria di impianto e per ciascun tipo di combustibile o di materiale il numero di impianti per i quali l'autorità competente ha approvato i valori standard di cui all'articolo 31, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066.

Categoria di impianto ⁽¹⁾	Tipo di combustibile o materiale	Numero di impianti che utilizzano un valore standard

⁽¹⁾ Selezionare impianto di categoria A, impianto di categoria B, impianto di categoria C o impianto a basse emissioni.

- 5.8. Nella tabella in appresso indicare il numero di impianti per i quali l'autorità competente ha concesso l'utilizzo di una frequenza delle analisi diversa a norma dell'articolo 35, paragrafo 2, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066, nonché la conferma che il piano di campionamento in tali casi è pienamente documentato e rispettato.


Nome del combustibile o del materiale	Numero di impianti per i quali l'autorità competente ha autorizzato una frequenza delle analisi diversa	Numero di flussi di fonti di maggiore entità per i quali è applicata una frequenza delle analisi diversa	Conferma del fatto che il piano di campionamento è pienamente documentato e rispettato Sì/No. In caso negativo, indicare il motivo

- 5.9. Se gli approcci del "livello più elevato" per i flussi di fonti di maggiore entità o le fonti di emissioni di maggiore entità degli impianti di categoria C di cui all'articolo 19, paragrafo 2, lettera c), del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 non trovano applicazione, indicare nella tabella in appresso, per i singoli impianti per i quali si è verificata questa situazione, i flussi di fonti interessati o la fonte di emissione in questione, il parametro di monitoraggio interessato, il livello più elevato richiesto dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 e il livello applicato.

Codice identificativo dell'impianto ⁽¹⁾	Fonte di flusso interessata nella metodologia fondata su calcoli	Fonte di emissione interessata nella metodologia fondata su misure	Parametro di monitoraggio interessato ⁽²⁾	Il livello più elevato stabilito dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066	Livello applicato in pratica

⁽¹⁾ Codice identificativo dell'impianto riconosciuto in conformità con il regolamento delegato (UE) 2019/1122 della Commissione, del 12 marzo 2019, che integra la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il funzionamento del registro dell'Unione.

⁽²⁾ Selezionare il parametro di monitoraggio interessato: quantità di combustibile, quantità di materiale, potere calorifico netto, fattore di emissione, fattore di emissione preliminare, fattore di ossidazione, fattore di conversione, tenore di carbonio, frazione di biomassa o, nel caso di una metodologia fondata su misure: le emissioni orarie medie annue in kg/h dalla fonte di emissione.



- 5.10. Nella tabella in appresso indicare il numero degli impianti di categoria B di cui all'articolo 19, paragrafo 2, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 che non applicano l'approccio del livello più elevato per tutti i flussi di fonti di maggiore entità e tutte le fonti di emissioni di maggiore entità (*) in conformità con il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 della Commissione.

Metodologia di monitoraggio (¹)	Principale attività dell'allegato I	Numero di impianti interessati

(¹) Si prega di selezionare: metodologia fondata su calcoli o metodologia fondata su misure.

- 5.11. Negli impianti del vostro Stato membro è stato applicato l'approccio alternativo a norma dell'articolo 22 del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 della Commissione? Sì/No

In caso affermativo, compilare la tabella in appresso.

Codice identificativo dell'impianto (¹)	Motivi che giustificano l'approccio alternativo (²)	Parametro per il quale non è stato raggiunto almeno il livello 1 (³)	Stima delle emissioni interessate da questo parametro

(¹) Codice identificativo dell'impianto riconosciuto in conformità con il regolamento delegato (UE) 2019/1122.

(²) Si prega di selezionare:

- a) l'applicazione del livello 1 è tecnicamente irrealizzabile o comporta costi sproporzionatamente elevati per un flusso di fonti di maggiore entità;
 - b) l'applicazione del livello 1 è tecnicamente irrealizzabile o comporta costi sproporzionatamente elevati per un flusso di fonti di minore entità;
 - c) l'applicazione del livello 1 è tecnicamente irrealizzabile o comporta costi sproporzionatamente elevati per più di un flusso di fonti di maggiore o minore entità; o
 - d) l'applicazione del livello 1 nella metodologia fondata su misure è tecnicamente irrealizzabile o comporta costi sproporzionatamente elevati, ai sensi dell'articolo 22 del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066.
- (³) Si prega di selezionare: quantità di combustibile, quantità di materiale, potere calorifico netto, fattore di emissione, fattore di emissione preliminare, fattore di ossidazione, fattore di conversione, tenore di carbonio, frazione di biomassa o, nel caso di una metodologia fondata su misure, le emissioni orarie medie annue in kg/h dalla fonte di emissione.

- 5.12. Indicare nella tabella in appresso il numero di impianti di categoria A, B e C che erano tenuti a presentare una comunicazione sui miglioramenti e l'hanno effettivamente presentata in conformità con l'articolo 69 del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066. Le informazioni contenute nella tabella in appresso si riferiscono alla presentazione della comunicazione sui miglioramenti nel periodo di comunicazione precedente.


Categoria dell'impianto	Principale attività dell'allegato I	Tipo di comunicazione sui miglioramenti (¹)	Numero di impianti che sono tenuti a trasmettere una comunicazione sui miglioramenti	Numero di impianti che hanno effettivamente presentato una comunicazione sui miglioramenti

(¹) Si prega di selezionare: comunicazione sui miglioramenti in conformità con l'articolo 69, paragrafo 1, comunicazione sui miglioramenti in conformità con l'articolo 69, paragrafo 3, o comunicazione sui miglioramenti in conformità con l'articolo 69, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066.

- 5.13. Nel vostro Stato membro è stato trasferito CO₂ intrinseco conformemente all'articolo 48 o CO₂ conformemente all'articolo 49 o N₂O conformemente all'articolo 50 del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066? Sì/No

In caso affermativo, compilare la tabella in appresso.

(¹) Le fonti di emissione che emettono oltre 5 000 tonnellate di CO_{2(e)} all'anno o che contribuiscono per oltre il 10 % al totale delle emissioni annue dell'impianto, a seconda di quale è il valore più elevato in termini di emissioni assolute.



Tipo di trasferimento ⁽¹⁾	Codice identificativo ⁽²⁾ dell'impianto cedente ⁽³⁾	Codice identificativo ⁽⁴⁾ dell'impianto destinatario	Quantitativo di CO ₂ o di N ₂ O trasferito ⁽⁵⁾ (t CO ₂ o t N ₂ O)	Emissioni di CO ₂ intrinseco ricevute (t CO ₂)	Principale attività dell'allegato I dell'impianto destinatario in caso di trasferimento di CO ₂ (articolo 49) o di trasferimento di N ₂ O (articolo 50)	Numero dell'autorizzazione per il sito di stoccaggio (autorizzazione ai sensi della direttiva 2009/31/CE) in caso di trasferimento verso il sito di cattura e stoccaggio del carbonio

⁽¹⁾ Si prega di selezionare: trasferimento di CO₂ intrinseco (articolo 48), trasferimento di CO₂ verso un sito per la cattura e lo stoccaggio del carbonio [articolo 49, paragrafo 1, lettera a)], trasferimento del CO₂ nel carbonato di calcio precipitato [articolo 49, paragrafo 1, lettera b)], trasferimento di N₂O (articolo 50).

⁽²⁾ Codice identificativo dell'impianto riconosciuto in conformità con il regolamento delegato (UE) 2019/1122.

⁽³⁾ L'impianto che trasferisce il CO₂ intrinseco a norma dell'articolo 48, l'impianto che trasferisce il CO₂ a norma dell'articolo 49, l'impianto che trasferisce l'N₂O a norma dell'articolo 50 del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066.

⁽⁴⁾ Riportare il codice identificativo dell'impianto che riceve il CO₂ intrinseco o il codice identificativo dell'impianto che riceve il CO₂ ai sensi dell'articolo 49 del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 o che riceve l'N₂O ai sensi dell'articolo 50 di detto regolamento. Se il destinatario è un consumatore non facente parte dell'EU ETS, specificarlo.

⁽⁵⁾ Riportare il quantitativo di CO₂ intrinseco o di CO₂ trasferito ai sensi dell'articolo 49 del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066.

5.14. Esistono impianti nel vostro Stato membro che si sono avvalsi della misurazione in continuo delle emissioni a norma dell'articolo 40 del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066? Sì/No


In caso affermativo, indicare nella tabella in appresso le emissioni totali di ciascun impianto, le emissioni coperte dalla misurazione in continuo delle emissioni e se il gas misurato contiene CO₂ da biomassa.

Codice identificativo ⁽¹⁾ degli impianti che emettono CO ₂	Codice identificativo ⁽¹⁾ degli impianti che emettono N ₂ O	Emissioni totali annue (t CO _{2(e)})	Emissioni oggetto di misurazione in continuo (t CO _{2(e)})	I gas di combustione misurati contengono biomassa? Sì/No

⁽¹⁾ Codice identificativo dell'impianto riconosciuto in conformità con il regolamento delegato (UE) 2019/1122.

5.15. Nella tabella in appresso indicare per ciascuna attività principale di cui all'allegato I della direttiva 2003/87/CE:

- il numero degli impianti di categoria A, B e C che utilizzano biomassa;
- le emissioni totali da biomassa considerate pari a zero, ossia per le quali non si applicano criteri di sostenibilità o criteri di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra o per le quali i criteri di sostenibilità o i criteri di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra sono rispettati;
- le emissioni totali da biomassa che non sono considerate pari a zero, ossia per le quali si applicano criteri di sostenibilità o criteri di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra ma tali criteri non sono rispettati;
- le emissioni fossili totali degli impianti che utilizzano biomassa;
- il contenuto energetico della biomassa con fattore di emissione pari a zero;
- il contenuto energetico della biomassa con fattore di emissione diverso da zero; e
- l'energia fossile consumata da impianti che utilizzano biomassa.



Principale attività dell'allegato I	Categoria dell'impianto	Numero degli impianti di categoria A, B e C che utilizzano biomassa	Emissioni da biomassa per le quali sono applicati e rispettati criteri di sostenibilità o criteri di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e emissioni da biomassa a cui non si applicano criteri di sostenibilità (t CO _{2(e)})	Emissioni da biomassa a cui si applicano i criteri di sostenibilità o i criteri di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra ma che non soddisfano tali criteri (t CO _{2(e)})	Emissioni fossili (t CO _{2(e)})	Contenuto energetico della biomassa con fattore di emissione pari a zero (Tj)	Contenuto energetico della biomassa con fattore di emissione diverso da zero (Tj)	Contenuto di combustibili/materiali fossili (Tj)

Quali tra i metodi utilizzati per verificare il rispetto dei criteri di sostenibilità o dei criteri di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra sono di norma applicati nel vostro Stato membro? Se si utilizzano sistemi nazionali per verificare tale conformità, si prega di descriverne gli elementi principali.

- 5.16. Qual è la quantità totale di emissioni di CO₂ fossile prodotte da rifiuti utilizzati come combustibile o materiale in entrata? Si prega di rispondere utilizzando la tabella in appresso.

	Emissioni (t CO ₂)
Rifiuti utilizzati dagli impianti di cui all'allegato I della direttiva 2003/87/CE	

- 5.17. Il vostro Stato membro ha autorizzato l'uso di piani di monitoraggio semplificati, conformemente all'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066? Sì/No

In caso affermativo, specificare nella tabella in appresso che tipo di valutazione dei rischi è stata effettuata e su quali principi si è fondata.

Tipo di valutazione dei rischi (¹)	Principi generali della valutazione dei rischi

(¹) Si prega di selezionare: valutazione dei rischi effettuata dall'autorità competente o valutazione dei rischi effettuata dal gestore.

5.C. Operatori aerei

Rispondere alla domanda 5.23 nella relazione prevista per il 30 giugno 2022 e nelle relazioni successive se subentrano modifiche nel corso del periodo di comunicazione.

- 5.18. Quanti operatori aerei utilizzano il metodo A o il metodo B per determinare il consumo di carburante? Si prega di rispondere utilizzando la tabella in appresso.

Metodo per determinare il consumo di carburante	Numero di operatori aerei	Percentuale di emittitori di entità ridotta (sul numero totale di operatori aerei nella seconda colonna) che determina il consumo di carburante
Metodo A		
Metodo B		
Metodi A e B		



5.19. Nella tabella in appresso specificare

- le emissioni complessive aggregate di tutti i voli e dei voli nazionali effettuati nel periodo di comunicazione dagli operatori aerei per i quali siete lo Stato membro di riferimento;
- le emissioni complessive aggregate dei voli effettuati nell'ambito del regime CORSIA da operatori aerei per i quali siete lo Stato membro di riferimento;
- le emissioni complessive aggregate soggette a obblighi di compensazione nell'ambito del regime CORSIA prodotte da voli effettuati da operatori aerei per i quali siete lo Stato membro di riferimento;
- le emissioni complessive aggregate dei voli che rientrano nell'ambito del regime di scambio di quote di emissioni svizzero, effettuati da operatori aerei per i quali siete lo Stato membro di riferimento.

	Emissioni totali (t CO ₂)
Emissioni totali dei voli effettuati da operatori aerei per i quali siete lo Stato membro di riferimento	
Emissioni totali dei voli interni effettuati da operatori aerei per i quali siete lo Stato membro di riferimento	
Emissioni totali dei voli effettuati nell'ambito del regime CORSIA da operatori aerei per i quali siete lo Stato membro di riferimento	
Emissioni totali soggette a obblighi di compensazione nel quadro del regime CORSIA prodotte da voli effettuati da operatori aerei per i quali siete lo Stato membro di riferimento	
Emissioni totali dei voli effettuati nell'ambito del regime di scambio di quote di emissioni svizzero da operatori aerei per i quali siete lo Stato membro di riferimento	

Quanti operatori aerei hanno comunicato voli tra aerodromi situati in due diversi paesi terzi in conformità con l'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2019/1603 della Commissione ^(*)?


Numero totale di operatori aerei che comunicano le emissioni prodotte dai voli effettuati in paesi terzi nella comunicazione delle emissioni	
--	--

5.20 Nella tabella in appresso indicare:

- il numero di operatori aerei che utilizzano biocarburanti;
- le emissioni totali da biocarburanti considerate pari a zero, ossia per le quali i criteri di sostenibilità o i criteri di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra sono rispettati; e
- le emissioni totali da biocarburanti che non sono considerate pari a zero, per le quali cioè si applicano criteri di sostenibilità o criteri di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra ma tali criteri non sono rispettati.

Numero di operatori aerei che utilizzano biocarburanti	Emissioni prodotte da biocarburanti a cui si applicano criteri di sostenibilità o criteri di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra che sono rispettati (t CO ₂)	Emissioni prodotte da biocarburanti a cui si applicano criteri di sostenibilità o criteri di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra che però non sono rispettati (t CO ₂)

^(*) Regolamento delegato (UE) 2019/1603 della Commissione, del 18 luglio 2019, che integra la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure adottate dall'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale per il monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle emissioni del trasporto aereo ai fini dell'attuazione di una misura mondiale basata sul mercato (GU L 250 del 30.9.2019, pag. 10).



5.21. Nella tabella in appresso indicare:

- il numero di emittitori di entità ridotta che utilizzano lo strumento per emittitori di entità ridotta (*small emitters tool* - SET) al fine di determinare il relativo consumo di carburante;
- il numero di operatori aerei che emettono meno di 25 000 tonnellate di CO₂ o di operatori aerei con emissioni totali di CO₂ inferiori a 3 000 tonnellate la cui comunicazione delle emissioni è elaborata mediante il dispositivo di supporto all'EU ETS, indipendentemente dagli input dell'operatore aereo;
- il numero di operatori aerei che utilizzano un metodo alternativo per determinare le emissioni dei voli per cui mancano i dati; e
- il numero di operatori aerei che utilizzano lo strumento per emittitori di entità ridotta per determinare le emissioni dei voli per cui mancano i dati conformemente all'articolo 55, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066.

Numero di emittitori di entità ridotta che utilizzano lo strumento per emittitori di entità ridotta al fine di determinare il consumo di carburante	
Numero di operatori aerei che emettono meno di 25 000 tonnellate di CO ₂ o di operatori aerei con emissioni totali di CO ₂ inferiori a 3 000 tonnellate la cui comunicazione delle emissioni è elaborata mediante il dispositivo di supporto all'EU ETS, indipendentemente dagli input dell'operatore aereo	
Numero di operatori aerei che utilizzano un metodo alternativo per determinare le emissioni dei voli per i quali mancano i dati	
Numero di operatori aerei che utilizzano lo strumento SET (<i>small emitters tool</i>) di cui all'articolo 55, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 per determinare le emissioni dei voli per i quali mancano i dati	

5.22. Nella tabella in appresso indicare il numero di operatori aerei che erano tenuti a presentare una comunicazione sui miglioramenti e l'hanno effettivamente presentata in conformità con l'articolo 69 del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066. Le informazioni richieste nella tabella in appresso si riferiscono alla presentazione delle comunicazioni sui miglioramenti nel periodo di comunicazione precedente.

Numero di operatori aerei tenuti a presentare una comunicazione sui miglioramenti	Numero di operatori aerei che ha effettivamente presentato una comunicazione sui miglioramenti

5.23. Il vostro Stato membro ha autorizzato l'uso di piani di monitoraggio semplificati, conformemente all'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066? Sì/No.

In caso affermativo, specificare nella tabella in appresso che tipo di valutazione dei rischi è stata effettuata e su quali principi si è basata.

Tipo di valutazione dei rischi ⁽¹⁾	Principi generali della valutazione dei rischi

⁽¹⁾ Si prega di selezionare: valutazione dei rischi effettuata dall'autorità competente o valutazione dei rischi effettuata dall'operatore aereo.

6. Disposizioni in materia di verifica

6.A. Aspetti generali

6.1. Indicare nella tabella in appresso il numero totale di verificatori che eseguono la verifica delle comunicazioni dei gestori o degli operatori aerei ^(*). Per quanto riguarda il numero totale di verificatori di un altro Stato membro, indicare lo Stato membro in cui i verificatori sono stati accreditati dall'organismo nazionale di accreditamento.

^(*) Comunicazione delle emissioni, comunicazioni dei dati di riferimento, relazioni annuali sul livello di attività, comunicazione dei dati relativi ai nuovi entranti, comunicazioni delle tonnellate-chilometro.



	Per gli impianti		Per il settore del trasporto aereo	
	Numero	Stato membro di accreditamento	Numero	Stato membro di accreditamento
Numero totale di verificatori accreditati nel vostro Stato membro				
Numero totale di verificatori certificati nel vostro Stato membro				
Numero di verificatori accreditati da un organismo nazionale di accreditamento di un altro Stato membro che hanno effettuato verifiche nel vostro Stato membro				
Numero di verificatori certificati da un'autorità nazionale di certificazione di un altro Stato membro che hanno effettuato verifiche nel vostro Stato membro (se pertinente)				

Indicare nella tabella in appresso il numero di verificatori accreditati per un particolare ambito di accreditamento di cui all'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067. Se gli Stati membri hanno autorizzato la certificazione di verificatori che sono persone fisiche a norma dell'articolo 55, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067, indicare anche il numero di verificatori che sono persone fisiche certificate per un determinato ambito di certificazione di cui all'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067.

Ambito di accreditamento o certificazione di cui all'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067	Numero di verificatori accreditati nel vostro Stato membro	Numero di verificatori certificati nel vostro Stato membro

- 6.2. Nella tabella in appresso fornire informazioni sull'applicazione delle prescrizioni per lo scambio di informazioni di cui al capo VI del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067:

Informazioni sull'applicazione delle prescrizioni per lo scambio di informazioni di cui al capo VI del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067			
Sono stati trasmessi tutti i programmi di lavoro in conformità con l'articolo 71, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067?	Dall'organismo nazionale di accreditamento del vostro Stato membro (!)	Dall'organismo nazionale di accreditamento di un altro Stato membro (!)	
Sono state trasmesse tutte le relazioni di gestione in conformità con l'articolo 71, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067?	Dall'organismo nazionale di accreditamento del vostro Stato membro (!)	Dall'organismo nazionale di accreditamento di un altro Stato membro (!)	
Sono state trasmesse tutte le comunicazioni sullo scambio di informazioni in conformità con l'articolo 73, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067?	All'organismo nazionale di accreditamento del vostro Stato membro (!)	All'organismo nazionale di accreditamento di un altro Stato membro (!)	
Numero di misure amministrative adottate nei confronti di verificatori accreditati dal vostro Stato membro	Sospensione	Revoca dell'accreditamento	Riduzione dell'ambito



Numero di misure amministrative adottate nei confronti di verificatori certificati dal vostro Stato membro (se del caso)	Sospensione	Revoca dell'accreditamento	Riduzione dell'ambito
Numero di volte in cui l'organismo nazionale di accreditamento nel vostro Stato membro ha chiesto all'organismo nazionale di accreditamento di un altro Stato membro di effettuare attività di vigilanza per suo conto ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 5, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067			
Numero di reclami pervenuti sui verificatori accreditati dal vostro Stato membro e numero di reclami risolti	Numero di reclami presentati	Numero di reclami della colonna di sinistra risolti	Numero di reclami del precedente periodo di comunicazione che sono stati risolti ^(?)
Ove applicabile, numero di reclami pervenuti sui verificatori certificati dal vostro Stato membro e numero di reclami risolti	Numero di reclami presentati	Numero di reclami della colonna di sinistra risolti	Numero di reclami del precedente periodo di comunicazione che sono stati risolti ^(?)
Numero di casi di mancata conformità dei verificatori notificati nell'ambito dello scambio di informazioni e numero di casi risolti	Numero di casi di mancata conformità	Numero di casi di mancata conformità della colonna di sinistra che sono stati risolti	Numero di casi di mancata conformità del precedente periodo di comunicazione che sono stati risolti ^(?)

⁽¹⁾ Indicare sì/no/in parte.

⁽²⁾ E non comunicati come reclami risolti nelle comunicazioni precedenti.

6.B. Impianti

- 6.3. Per quali impianti l'autorità competente ha effettuato una stima prudenziale delle emissioni a norma dell'articolo 70, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066? Si prega di rispondere utilizzando la tabella in appresso. Se necessario, aggiungere altre righe.

Codice identificativo dell'impianto ⁽¹⁾	Emissioni annue totali dell'impianto (t CO _{2(e)})	Motivo per effettuare una stima prudenziale ⁽²⁾	Percentuale delle emissioni dell'impianto, secondo una stima prudenziale	Metodo utilizzato per una stima prudenziale delle emissioni	Ulteriori azioni intraprese o proposte ⁽³⁾

⁽¹⁾ Codice identificativo dell'impianto riconosciuto in conformità con il regolamento delegato (UE) 2019/1122.

⁽²⁾ Specificare: mancata presentazione entro il 31 marzo della comunicazione delle emissioni, mancato parere positivo relativo alla verifica a causa di inesattezze rilevanti, mancato parere positivo relativo alla verifica a causa di limiti dell'ambito di applicazione [articolo 27, paragrafo 1, lettera c), del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067], mancato parere positivo relativo alla verifica a causa dell'articolo 27, paragrafo 1, lettera d), di detto regolamento, la comunicazione delle emissioni è stata respinta in quanto non conforme al regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 oppure la comunicazione delle emissioni non è stata verificata a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067.

⁽³⁾ Indicare quali delle seguenti azioni sono state realizzate o sono proposte: invio di richiamo o notifica ufficiale ai gestori riguardo all'imposizione di sanzioni, blocco del conto di deposito del gestore, irrogazione di ammende o altro (specificare). È possibile combinare più azioni.



Quanti impianti sono stati oggetto di una dichiarazione negativa relativa al parere sulla verifica o non hanno trasmesso una comunicazione delle emissioni entro il termine prescritto?

Selezionare l'opzione (*)	Numero complessivo di impianti

(*) Specificare: mancata presentazione della comunicazione delle emissioni entro il 31 marzo, mancato parere positivo relativo alla verifica a causa di inesattezze rilevanti [articolo 27, paragrafo 1, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067], mancato parere positivo relativo al parere a causa di limiti dell'ambito di applicazione [articolo 27, paragrafo 1, lettera c), di detto regolamento], mancato parere positivo relativo alla verifica a causa dell'articolo 27, paragrafo 1, lettera d), di detto regolamento.

- 6.4. Alcune relazioni di verifica contenevano inesattezze non rilevanti, non conformità che non hanno dato luogo ad una dichiarazione negativa relativa al parere sulla verifica, inosservanze del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 o raccomandazioni ai fini del miglioramento? Sì/No

In caso affermativo, fornire informazioni nella tabella in appresso:

Principale attività dell'allegato I	Tipo di problema riscontrato (*)	Numero di impianti	Numero di problemi riscontrati	Percentuale di comunicazioni delle emissioni verificate che hanno portato alla stima prudenziale delle emissioni da parte dell'autorità competente

(*) Specificare: inesattezze non rilevanti, non conformità che non hanno dato luogo ad una dichiarazione negativa relativa al parere sulla verifica, inosservanze del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 o raccomandazioni ai fini del miglioramento.

- 6.5. L'autorità competente ha svolto controlli sulle comunicazioni delle emissioni verificate? Sì/No

In caso affermativo, specificare quali controlli sono stati effettuati utilizzando la tabella in appresso:

Controlli sulle relazioni di verifica verificate		
Percentuale delle comunicazioni delle emissioni di cui sono state verificate la completezza e la coerenza interna	%	
Percentuale delle comunicazioni delle emissioni di cui è stata verificata la coerenza con il piano di monitoraggio	%	
Percentuale delle comunicazioni delle emissioni che sono state oggetto di un controllo incrociato con i dati di assegnazione	%	
Percentuale delle comunicazioni delle emissioni che sono state oggetto di un controllo incrociato con altri dati	%	
Si prega di indicare nella terza colonna le informazioni che sono state oggetto di controlli incrociati con altri dati		
Percentuale delle comunicazioni delle emissioni che sono state analizzate in dettaglio	%	
Si prega di fornire nella terza colonna informazioni sui criteri utilizzati per selezionare le comunicazioni delle emissioni destinate ad analisi dettagliata (*)		
Numero di comunicazioni delle emissioni verificate che sono state respinte per via della mancata conformità con il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066		
Numero di comunicazioni delle emissioni verificate che sono state respinte per altri motivi		
Indicare nella terza colonna i motivi per cui sono state respinte le comunicazioni delle emissioni		



Azioni intraprese a seguito del respingimento di comunicazioni delle emissioni verificate	
Altre azioni intraprese a seguito di controlli sulle comunicazioni delle emissioni verificate	

(¹) Si prega di selezionare: valutazione basata sui rischi, % di impianti, tutti gli impianti di categoria C, selezione casuale, o altro (specificare).

6.6. Si è rinunciato a effettuare visite in loco di impianti che emettono più di 25 000 tonnellate di CO_{2(e)} l'anno? Sì/No

In caso affermativo, indicare nella tabella in appresso il numero di impianti per i quali si è rinunciato alla visita in loco in una condizione particolare. Se necessario, aggiungere altre righe.

Condizioni per la rinuncia alla visita in loco (¹)	Principale attività dell'allegato I	Numero di impianti

(¹) Selezionare le condizioni come indicato all'articolo 32 del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067.

Si è rinunciato a effettuare visite in loco di impianti a basse emissioni di cui all'articolo 47, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066? Sì/No

In caso affermativo, indicare nella tabella in appresso il numero di impianti per i quali si è rinunciato alla visita in loco.

Numero totale di visite in loco cui si è rinunciato per gli impianti a basse emissioni	
--	--

6.7. Sono state effettuate visite in loco virtuali in conformità con l'articolo 34 bis del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067? Sì/No

In caso affermativo, indicare nella tabella in appresso:


- la causa di forza maggiore e il numero di impianti per i quali sono state effettuate visite in loco virtuali,
- se è stata ottenuta l'approvazione di un'autorità competente o se è stata applicata un'autorizzazione generica in conformità con l'articolo 34 bis, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067 e
- la conferma che sono state soddisfatte le condizioni per la conduzione di visite in loco virtuali in conformità con l'articolo 34 bis del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067.

Causa di forza maggiore	Numero di impianti per i quali sono state effettuate visite in loco virtuali	Approvazione da parte dell'autorità competente o applicazione dell'articolo 34 bis, paragrafo 4 (¹)	Conferma del soddisfacimento delle condizioni di cui all'articolo 34 bis

(¹) Selezionare approvazione da parte dell'autorità competente o autorizzazione generica ai sensi dell'articolo 34 bis, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067 della Commissione.

6.C. Operatori aerei

6.8. Per quali operatori aerei l'autorità competente ha effettuato una stima prudenziale delle emissioni a norma dell'articolo 70, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066? Si prega di rispondere utilizzando la tabella in appresso. Se necessario, aggiungere altre righe.



Codice identificativo dell'operatore aereo ⁽¹⁾	Emissioni annue totali dell'operatore aereo (t CO _{2(e)})	Motivo per effettuare una stima prudenziale ⁽²⁾	Percentuale delle emissioni dell'operatore aereo secondo una stima prudenziale	Metodo utilizzato per una stima prudenziale delle emissioni	Ulteriori azioni intraprese o proposte ⁽³⁾

⁽¹⁾ Codice identificativo dell'operatore aereo riconosciuto in conformità con il regolamento delegato (UE) 2019/1122.

⁽²⁾ Si prega di selezionare: mancata trasmissione della comunicazione delle emissioni entro il 31 marzo, mancata convalida a causa di inesattezze rilevanti, mancata convalida a causa della limitazione dell'ambito di applicazione [articolo 27, paragrafo 1, lettera c), del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067], mancata convalida a causa dell'articolo 27, paragrafo 1, lettera d), di detto regolamento, la comunicazione delle emissioni è stata respinta in quanto non conforme al regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 oppure la comunicazione delle emissioni non è stata verificata a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067.

⁽³⁾ Indicare quali delle seguenti azioni sono state realizzate o sono proposte: invio di richiamo o notifica ufficiale agli operatori aerei riguardo all'imposizione di sanzioni, blocco del conto di deposito dell'operatore aereo, irrogazione di ammende o altro (specificare). È possibile combinare più azioni.

Quanti operatori aerei hanno ricevuto una dichiarazione negativa relativa al parere sulla verifica o non hanno trasmesso una comunicazione delle emissioni entro il termine prescritto?

Selezionare l'opzione ⁽¹⁾	Numero totale di operatori aerei

⁽¹⁾ Specificare: mancata presentazione della comunicazione delle emissioni entro il 31 marzo, mancata convalida a causa di inesattezze rilevanti, mancata convalida a causa di limiti dell'ambito di applicazione [articolo 27, paragrafo 1, lettera c), del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067], mancata convalida a causa dell'articolo 27, paragrafo 1, lettera d), di detto regolamento.

- 6.9. Alcune relazioni di verifica contenevano inesattezze non rilevanti, non conformità che non hanno dato luogo ad una dichiarazione negativa relativa al parere sulla verifica, inosservanze del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 o raccomandazioni ai fini del miglioramento? Sì/No

In caso affermativo, si prega di fornire rispettivamente, nelle tabelle in appresso, informazioni sulle emissioni e informazioni sui dati relativi alle tonnellate-chilometro.

Tabella per i dati relativi alle comunicazioni delle emissioni


Tipo di problema riscontrato ⁽¹⁾	Numero di operatori aerei	Numero di problemi riscontrati	Percentuale di comunicazioni delle emissioni verificate che hanno portato alla stima prudenziale delle emissioni da parte dell'autorità competente

⁽¹⁾ Si prega di selezionare: inesattezze non rilevanti, non conformità che non hanno dato luogo ad una dichiarazione negativa relativa al parere sulla verifica, inosservanze del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067 o raccomandazioni ai fini del miglioramento.

Tabella per i dati relativi alle comunicazioni delle tonnellate-chilometro

Tipo di problema riscontrato ⁽¹⁾	Numero di operatori aerei	Numero di problemi riscontrati

⁽¹⁾ Si prega di selezionare: inesattezze non rilevanti, non conformità che non hanno dato luogo ad una dichiarazione negativa relativa al parere sulla verifica, inosservanze del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067 o raccomandazioni ai fini del miglioramento.



6.10. L'autorità competente ha svolto controlli sulle comunicazioni delle emissioni verificate? Sì/No

In caso affermativo, specificare quali controlli sono stati effettuati utilizzando le tabelle in appresso rispettivamente per le emissioni e per i dati relativi alle tonnellate-chilometro.

Tabella per i dati relativi alle comunicazioni delle emissioni

Controlli sulle comunicazioni delle emissioni verificate		
Percentuale delle comunicazioni delle emissioni di cui sono state verificate la completezza e la coerenza interna	%	
Percentuale delle comunicazioni delle emissioni di cui è stata verificata la coerenza con il piano di monitoraggio	%	
Percentuale delle comunicazioni delle emissioni che sono state oggetto di un controllo incrociato con altri dati Si prega di indicare nella terza colonna le informazioni che sono state oggetto di controlli incrociati con altri dati	%	
Percentuale delle comunicazioni delle emissioni che sono state analizzate in dettaglio Si prega di fornire nella terza colonna informazioni sui criteri utilizzati per selezionare le comunicazioni delle emissioni destinate ad analisi dettagliata (*)	%	
Numero di comunicazioni delle emissioni verificate che sono state respinte per via della mancata conformità con il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066		
Numero di comunicazioni delle emissioni verificate che sono state respinte per altri motivi Indicare nella terza colonna i motivi per cui sono state respinte le comunicazioni delle emissioni		
Azioni intraprese a seguito del respingimento di comunicazioni delle emissioni verificate		
Altre azioni intraprese a seguito di controlli sulle comunicazioni delle emissioni verificate		

(*) Si prega di selezionare: valutazione dei rischi, % di operatori aerei, tutti gli operatori aerei di grandi dimensioni, selezione casuale o altro (specificare).

Tabella per i dati relativi alle comunicazioni delle tonnellate-chilometro

Controlli sulle comunicazioni delle tonnellate-chilometro		
Percentuale di comunicazioni delle tonnellate-chilometro di cui sono state verificate la completezza e la coerenza interna	%	
Percentuale di comunicazioni delle tonnellate-chilometro di cui è stata verificata la coerenza con il piano di monitoraggio	%	
Percentuale di comunicazioni delle tonnellate-chilometro che sono state oggetto di un controllo incrociato con altri dati Si prega di indicare nella terza colonna le informazioni che sono state oggetto di controlli incrociati con altri dati	%	
Percentuale di comunicazioni delle tonnellate-chilometro che sono state analizzate in dettaglio Nella terza colonna, fornire informazioni sui criteri utilizzati per scegliere le comunicazioni delle tonnellate-chilometro destinate ad analisi dettagliata (*)	%	
Numero di comunicazioni delle tonnellate-chilometro verificate che sono state respinte per via della mancata conformità con il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066		



Numero di comunicazioni delle tonnellate-chilometro verificate che sono state respinte per altri motivi Indicare nella terza colonna i motivi per cui sono state respinte le comunicazioni delle tonnellate-chilometro		
Azioni intraprese a seguito di controlli sulle comunicazioni delle tonnellate-chilometro verificate		
(*) Si prega di selezionare: valutazione dei rischi, % di operatori aerei, operatori aerei di grandi dimensioni, selezione casuale o altro (specificare).		

- 6.11. Si è rinunciato a effettuare visite in loco di emittitori di entità ridotta di cui all'articolo 55, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066? Sì/No

In caso affermativo, indicare nella tabella in appresso il numero di emittitori di entità ridotta per i quali si è rinunciato alla visita in loco.

Numero totale di visite in loco per gli emittitori di entità ridotta a cui si è rinunciato	
--	--

- 6.12. Sono state effettuate visite in loco virtuali in conformità con l'articolo 34 bis del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067? Sì/No

In caso affermativo, indicare nella tabella in appresso:

- la causa di forza maggiore e il numero di operatori aerei per i quali sono state effettuate visite in loco virtuali,
- se è stata ottenuta l'approvazione di un'autorità competente o se è stata applicata un'autorizzazione generica in conformità con l'articolo 34 bis, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067 e
- la conferma che sono state soddisfatte le condizioni per la conduzione di visite in loco virtuali in conformità con l'articolo 34 bis del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067.

Causa di forza maggiore	Numero di operatori aerei per i quali sono state effettuate visite in loco virtuali	Approvazione da parte dell'autorità competente o applicazione dell'articolo 34 bis, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067 (*)	Conferma del soddisfacimento delle condizioni di cui all'articolo 34 bis


(*) Selezionare approvazione da parte dell'autorità competente o autorizzazione generica ai sensi dell'articolo 34 bis, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067.

7. Registri

- 7.1. Allegare una copia dei termini e delle condizioni specifiche del vostro Stato membro che deve essere firmata dai titolari dei conti.
- 7.2. Nei casi in cui è stato chiuso un conto del registro perché non esisteva alcuna ragionevole possibilità che un impianto o un operatore aereo restituissero quote aggiuntive, illustrare nella tabella in appresso il motivo di tale situazione e indicare il numero di quote ancora dovute. Se necessario, aggiungere altre righe.

Codice identificativo dell'impianto/ dell'operatore aereo (*)	Nome dell'operatore aereo	Nome dell'impianto	Numero di quote ancora dovute	Motivo dell'assenza di ragionevoli possibilità

(*) Codice identificativo dell'impianto riconosciuto in conformità con il regolamento delegato (UE) 2019/1122.



- 7.3. In quante occasioni durante l'anno di riferimento gli operatori aerei si sono avvalsi della possibilità di conferire un mandato a norma dell'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2019/1122 della Commissione (¹)? Si prega di precisare il numero di occasioni.

Numero di occasioni in cui ci si è avvalsi della possibilità di conferire un mandato nel corso del periodo di comunicazione	
---	--

Quali operatori aerei si sono avvalsi della possibilità di conferire un mandato nel corso del periodo di comunicazione a norma dell'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2019/1122? Fornire le informazioni utilizzando la tabella in appresso. Se necessario, aggiungere altre righe.

Codice identificativo dell'operatore aereo (¹)	Nome dell'operatore aereo

(¹) Codice identificativo dell'operatore aereo riconosciuto in conformità con il regolamento delegato (UE) n. 389/2013.

8. Assegnazione

Rispondere alle domande 8.1, 8.2, 8.3, 8.10, 8.11 e 8.17 nella relazione prevista per il 30 giugno 2022 e nelle relazioni successive se subentrano modifiche nel corso del periodo di comunicazione.

8.A. Aspetti generali

- 8.1. State utilizzando il modello elaborato dalla Commissione per i piani della metodologia di monitoraggio, le comunicazioni dei dati di riferimento, le relazioni annuali sul livello di attività e le relazioni di verifica? Sì/No

In caso negativo, specificare nella tabella che segue se il vostro Stato membro ha predisposto appositi modelli elettronici o specifici formati di file per i piani della metodologia di monitoraggio, le comunicazioni dei dati di riferimento, le relazioni annuali sul livello di attività e le relazioni di verifica e indicare quali sono le differenze rispetto al modello elaborato dalla Commissione.

	Modello o formato di file specifico dello Stato membro (¹)	Quali elementi del modello o del formato di file specifico sono specifici dello Stato membro (²)?
Piano della metodologia di monitoraggio		
Comunicazione dei dati di riferimento		
Relazione annuale sul livello di attività		
Relazione di verifica		

(¹) Selezionare il modello specifico dello Stato membro o il formato di file specifico dello Stato membro.


(²) Rispetto alle prescrizioni del modello pubblicato e dei formati specifici dei file della Commissione.

- 8.2. Sono imposti canoni agli operatori in relazione alle attività di cui al regolamento delegato (UE) 2019/331 e al regolamento di esecuzione (UE) 2019/1842? Sì/No

In caso affermativo, si prega di fornire, nella tabella in appresso, informazioni dettagliate sui canoni in questione:

Motivo del canone/descrizione	Importo in euro
Approvazione del piano della metodologia di monitoraggio	

(¹) Regolamento delegato (UE) 2019/1122 della Commissione, del 12 marzo 2019, che integra la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il funzionamento del registro dell'Unione (GU L 177 del 2.7.2019, pag. 3).



Approvazione di modifiche significative apportate al piano della metodologia di monitoraggio	
Altro, specificare:	

- 8.3. Se gli Stati membri stanno utilizzando un sistema informatico, tale sistema contempla anche le attività di cui al regolamento delegato (UE) 2019/331 e al regolamento di esecuzione (UE) 2019/1842? Sì/No
- 8.4. Inserire nella tabella in appresso informazioni concernenti la rinuncia alle quote e la sospensione delle stesse nonché il recupero di quote assegnate in eccesso:

	Numero di impianti
Quanti impianti hanno rinunciato all'assegnazione gratuita di quote per quanto riguarda tutti i sottoimpianti o alcuni di essi a norma dell'articolo 24 del regolamento delegato (UE) 2019/331?	
Per quanti impianti l'autorità competente ha sospeso il rilascio di quote in conformità con l'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1842?	
Per quanti impianti l'autorità competente ha recuperato quote assegnate in eccesso in conformità con l'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1842?	

- 8.5. Vi sono sottoimpianti oggetto di un parametro di riferimento di calore o di combustibili per cui è stato applicato l'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1842? Sì/No

In caso affermativo, indicare nella tabella in appresso il numero di sottoimpianti in questione:

Numero di sottoimpianti in questione oggetto di un parametro di riferimento di combustibili	Numero di sottoimpianti in questione oggetto di un parametro di riferimento di calore

Vi sono sottoimpianti per i quali l'autorità competente ha respinto l'applicazione dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1842? Sì/No

In caso affermativo, indicare nella tabella in appresso il numero di sottoimpianti:

Numero di sottoimpianti in questione oggetto di un parametro di riferimento di combustibili	Numero di sottoimpianti in questione oggetto di un parametro di riferimento di calore


Vi sono sottoimpianti oggetto di un parametro di riferimento di calore o di combustibili per cui è stato applicato l'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1842? Sì/No

In caso affermativo, indicare nella tabella in appresso il numero di sottoimpianti in questione:

Numero di sottoimpianti in questione oggetto di un parametro di riferimento di combustibili	Numero di sottoimpianti in questione oggetto di un parametro di riferimento di calore

- 8.6. Specificare il numero di impianti che sono stati esclusi dall'ambito di applicazione dell'EU ETS:

Motivo	Numero di impianti
Cessazione	



Riduzione di capacità dell'impianto che effettua attività di combustione al di sotto di 20 MW	
Riduzione di capacità dell'impianto al di sotto di una soglia di capacità di produzione indicata nell'allegato I della direttiva 2003/87/CE	
Vendita o cessione di una parte dell'impianto a un altro soggetto giuridico, tale da portare l'impianto al di sotto di una soglia indicata nell'allegato I della direttiva 2003/87/CE	
Cambiamento dei limiti o dell'autorizzazione dell'impianto, tale da portare l'impianto al di sotto di una soglia indicata nell'allegato I della direttiva 2003/87/CE	
Altri motivi (specificare)	

8.7. È stato applicato l'articolo 10 *quater* della direttiva 2003/87/CE? Sì/No

In caso affermativo, fornire nella tabella in appresso il numero totale di quote di emissioni rilasciate e il valore totale degli investimenti effettuati nel periodo di comunicazione.

	Nel periodo di comunicazione
Numero totale di quote di emissioni rilasciate ai sensi dell'articolo 10 <i>quater</i> della direttiva 2003/87/CE	
Valore totale degli investimenti a norma dell'articolo 10 <i>quater</i> della direttiva 2003/87/CE	

8.B. Comunicazioni dei dati di riferimento

8.8. Quanti impianti hanno ricevuto una dichiarazione negativa relativa al parere sulla verifica per le comunicazioni dei dati di riferimento?

Selezionare l'opzione ⁽¹⁾	Numero complessivo di impianti

⁽¹⁾ Specificare: mancata convalida a causa di inesattezze rilevanti [articolo 27, paragrafo 1, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067], mancata convalida a causa di limiti dell'ambito di applicazione [articolo 27, paragrafo 1, lettera c), di detto regolamento], mancata convalida a causa dell'articolo 27, paragrafo 1, lettera d), di detto regolamento.

8.9. Alcune relazioni di verifica contenevano inesattezze non rilevanti, non conformità che non hanno dato luogo ad una dichiarazione negativa relativa al parere sulla verifica, inosservanze del regolamento delegato (UE) 2019/331 o raccomandazioni ai fini del miglioramento? Sì/No

In caso affermativo, fornire informazioni nella tabella in appresso:

Principale attività dell'allegato I	Tipo di problema riscontrato ⁽¹⁾	Numero di impianti	Numero di problemi riscontrati	Il numero di impianti per i quali l'autorità competente ha determinato i livelli di attività storica in conformità con l'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2019/331 perché le lacune nei dati alla base del parere del responsabile della verifica erano dovute a circostanze eccezionali e imprevedibili che non avrebbero potuto essere evitate neanche con tutta la dovuta attenzione.

⁽¹⁾ Specificare: inesattezze non rilevanti, non conformità che non hanno dato luogo ad una dichiarazione negativa relativa al parere sulla verifica, inosservanze del regolamento delegato (UE) 2019/331 o raccomandazioni ai fini del miglioramento.



8.C. **Dati sui livelli di attività annuali**

- 8.10. L'autorità competente ha imposto ai gestori di comunicare parametri supplementari elencati nell'allegato IV del regolamento delegato (UE) 2019/331 in conformità con l'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1842? Sì/No

In caso affermativo, specificare il tipo di parametri supplementari:

Tipo di parametri supplementari	
---------------------------------	--

- 8.11. L'autorità competente ha imposto la presentazione di una relazione preliminare sul livello di attività? Sì/No

In caso affermativo, qual è la tempistica per la presentazione della relazione preliminare sul livello di attività?

Tempistica per la presentazione della relazione preliminare sul livello di attività	
---	--

- 8.12. Quanti impianti hanno ricevuto una dichiarazione negativa relativa al parere sulla verifica per una relazione annuale sul livello di attività o non hanno presentato una relazione annuale sul livello di attività entro il termine prescritto?

Selezionare l'opzione ⁽¹⁾	Numero complessivo di impianti	Numero di impianti per i quali l'autorità competente ha effettuato una stima prudenziale dei dati sulle assegnazioni

⁽¹⁾ Specificare: mancata presentazione della relazione annuale sul livello di attività entro il 31 marzo, mancata convalida a causa di inesattezze rilevanti [articolo 27, paragrafo 1, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067], mancata convalida a causa di limiti dell'ambito di applicazione [articolo 27, paragrafo 1, lettera c), del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067], mancata convalida a causa dell'articolo 27, paragrafo 1, lettera d), del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067.

- 8.13. Alcune relazioni di verifica contenevano inesattezze non rilevanti, non conformità che non hanno dato luogo ad una dichiarazione negativa relativa al parere sulla verifica, inosservanze del regolamento delegato (UE) 2019/331 e del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1842 o raccomandazioni ai fini del miglioramento? Sì/No

In caso affermativo, fornire informazioni nella tabella in appresso:


Principale attività dell'allegato I	Tipo di problema riscontrato ⁽¹⁾	Numero di impianti	Numero di problemi riscontrati	Numero di impianti per i quali l'autorità competente ha effettuato una stima prudenziale dei dati sulle assegnazioni

⁽¹⁾ Specificare: inesattezze non rilevanti, non conformità che non hanno dato luogo ad una dichiarazione negativa relativa al parere sulla verifica, inosservanze del regolamento delegato (UE) 2019/331 o raccomandazioni ai fini del miglioramento.

- 8.14. L'autorità competente ha respinto relazioni annuali sul livello di attività? Sì/No

In caso affermativo, compilare la tabella in appresso:

Respingimento di relazioni annuali sul livello di attività		
Numero di relazioni annuali sul livello di attività verificate che sono state respinte per mancata conformità con il regolamento delegato (UE) 2019/331 e con il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1842		



Numero di relazioni annuali sul livello di attività verificate che sono state respinte per altri motivi Indicare nella terza colonna i motivi per cui sono state respinte le relazioni annuali sul livello di attività		
Azioni intraprese a seguito del respingimento di relazioni annuali sul livello di attività verificate		
Altre azioni intraprese a seguito di controlli sulle relazioni annuali sul livello di attività verificate		

8.15. Si è rinunciato a effettuare visite in loco durante la verifica delle relazioni annuali sul livello di attività? Sì/No

In caso affermativo, indicare nella tabella in appresso il numero di impianti per i quali si è rinunciato alla visita in loco in una condizione particolare. Se necessario, aggiungere altre righe.

Criteria per la rinuncia alla visita in loco ⁽¹⁾	Numero di impianti

⁽¹⁾ Selezionare i criteri come indicato all'articolo 32 del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067.

8.16. Sono state effettuate visite in loco virtuali in conformità con l'articolo 34 bis del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067 durante la verifica delle relazioni annuali sul livello di attività? Sì/No

In caso affermativo, indicare nella tabella in appresso:

- la causa di forza maggiore e il numero di impianti per i quali sono state effettuate visite in loco virtuali,
- se è stata ottenuta l'approvazione di un'autorità competente o se è stata applicata un'autorizzazione generica in conformità con l'articolo 34 bis, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067; e
- la conferma che sono state soddisfatte le condizioni per la conduzione di visite in loco virtuali in conformità con l'articolo 34 bis del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067.

Causa di forza maggiore	Numero di impianti per i quali sono state effettuate visite in loco virtuali	Approvazione da parte dell'autorità competente o applicazione dell'articolo 34 bis, paragrafo 4 ⁽¹⁾	Conferma del soddisfacimento delle condizioni di cui all'articolo 34 bis

⁽¹⁾ Selezionare approvazione da parte dell'autorità competente o autorizzazione generica ai sensi dell'articolo 34 bis del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067.

8.17. Quali sanzioni devono essere irrogate in caso di infrazioni del regolamento delegato (UE) 2019/331 e del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1842 nonché delle disposizioni nazionali ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE? Compilare la tabella e, se necessario, aggiungere altre righe.

Tipo di infrazione	Ammende in euro		Reclusione in mesi		Altro
	Mini-mo	Mas-simo	Mini-mo	Mas-simo	
Mancata predisposizione del piano della metodologia di monitoraggio approvato dall'autorità competente					
Inadempimento dell'obbligo di monitoraggio e attuazione delle procedure in conformità con il piano della metodologia di monitoraggio approvato, con il regolamento delegato (UE) 2019/331 e con il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1842					



Mancata notifica delle modifiche apportate al piano della metodologia di monitoraggio e mancato aggiornamento di tale piano a norma dell'articolo 9 del regolamento delegato (UE) 2019/331					
Mancata presentazione della relazione annuale sul livello di attività entro il termine prescritto					
Altro, specificare					

- 8.18. Quali infrazioni sono state commesse e quali sanzioni sono state irrogate durante il periodo di comunicazione ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE? Compilare la tabella e, se necessario, aggiungere altre righe.

Tipo di infrazione	Sanzioni effettivamente irrogate nel periodo di comunicazione			Sono in corso procedimenti relativi all'irrogazione della sanzione? Sì/No	La sanzione è stata eseguita nello stesso periodo di comunicazione? Sì/No
	Ammende in euro	Reclusione in mesi	Altro		
Il tipo di infrazione deve essere selezionato dall'elenco di cui alla domanda 8.17. Ciascuna sanzione inflitta deve essere indicata in una riga diversa					

Le sanzioni irrogate nel corso di periodi di comunicazione precedenti sono state eseguite nel periodo di comunicazione attuale?

In caso affermativo, compilare la tabella in appresso:

Tipo di infrazione	Tipo di sanzione (¹)	Anno di riferimento nel quale è stata comunicata la sanzione

(¹) Selezionare ammende, reclusione o altro.

9. **Canoni e diritti**


Rispondere alle domande 9.1, 9.2 e 9.3 solo nella relazione prevista per il 30 giugno 2022 e nelle relazioni successive se subentrano modifiche nel corso del periodo di comunicazione.

9.A. **Impianti**

- 9.1 Sono imposti canoni ai gestori? Sì/No

In caso affermativo, fornire nella tabella in appresso informazioni dettagliate sui canoni applicati per il rilascio e l'aggiornamento delle autorizzazioni e per l'approvazione e l'aggiornamento dei piani di monitoraggio.

Motivo del canone/descrizione	Importo in euro
Rilascio dell'autorizzazione/approvazione del piano di monitoraggio	
Aggiornamento dell'autorizzazione	
Trasferimento dell'autorizzazione	
Rinuncia all'autorizzazione	



Domanda relativa alla riserva per i nuovi entranti	
Altro, specificare:	

In caso affermativo, fornire nella tabella in appresso informazioni dettagliate sui canoni annui di gestione.

Motivo del canone/descrizione	Importo in euro
Canone annuo di gestione	
Altro, specificare	

9.B Operatori aerei

9.2 Sono imposti canoni agli operatori aerei? Sì/No

In caso affermativo, fornire nella tabella in appresso informazioni dettagliate sui canoni applicati per l'approvazione e l'aggiornamento dei piani di monitoraggio.

Motivo del canone/descrizione	Importo in euro
Approvazione del piano di monitoraggio per le emissioni	
Approvazione della modifica del piano di monitoraggio per le emissioni	
Approvazione del piano di monitoraggio per i dati relativi alle tonnellate-chilometro	
Approvazione della modifica del piano di monitoraggio per i dati relativi alle tonnellate-chilometro	
Trasferimento del piano di monitoraggio	
Rinuncia al piano di monitoraggio	
Altro, specificare	

In caso affermativo, nella tabella in appresso fornire informazioni dettagliate sui canoni annui di gestione.

Motivo del canone/descrizione	Importo in euro
Canone annuo di gestione	
Altro, specificare	

9.C Impianti e operatori aerei

9.3 Nelle tabelle in appresso specificare i canoni una tantum e annui imposti ai gestori e agli operatori aerei in relazione alla contabilità del registro.

Tabella per i canoni una tantum

Motivo del canone/descrizione	Importo in euro

Tabella per i canoni annui

Motivo del canone/descrizione	Importo in euro



10. **Aspetti relativi alla conformità con la direttiva ETS**10.A. **Impianti**

Rispondere alla domanda 10.2 nella relazione prevista per il 30 giugno 2022 e nelle relazioni successive se subentrano modifiche nel corso del periodo di comunicazione.

- 10.1. Nella tabella in appresso specificare quali misure sono state adottate per garantire che i gestori si conformino all'autorizzazione e ai regolamenti di esecuzione (UE) 2018/2066 e (UE) 2018/2067. Se necessario, aggiungere altre righe.

Misure adottate per garantire il rispetto delle norme	Si/No	Osservazioni
L'autorità competente ha effettuato ispezioni di impianti? Si prega di specificare il numero di ispezioni nel riquadro "Osservazioni".		
La vendita di quote di emissioni era vietata in caso di irregolarità?		
Sono state adottate misure preventive per garantire il rispetto delle prescrizioni da parte del gestore? In caso affermativo, precisare il tipo di misure nel riquadro "Osservazioni"		
Sono state individuate carenze ricorrenti a seguito delle misure preventive e delle ispezioni?		
Altro, specificare:		

- 10.2. Quali sanzioni devono essere irrogate in caso di infrazioni del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067 e delle disposizioni nazionali ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE? Compilare la tabella e, se necessario, aggiungere altre righe.

Tipo di infrazione	Ammende in euro		Reclusione in mesi		Altro
	Mini-mo	Mas-simo	Mini-mo	Mas-simo	
Esercizio senza autorizzazione					
Inosservanza delle condizioni per la concessione dell'autorizzazione					
Mancata predisposizione del piano di monitoraggio approvato dall'autorità competente					
Mancata presentazione di documenti giustificativi a norma dell'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066					
Mancata predisposizione del piano o dei piani di campionamento obbligatori approvati dall'autorità competente					
Inadempimento dell'obbligo di monitoraggio e attuazione delle procedure in conformità con il piano di monitoraggio approvato e con il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066					
Mancata notifica delle modifiche del piano di monitoraggio e mancato aggiornamento di tale piano a norma degli articoli 14, 15 e 16 del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066					
Mancata presentazione di una comunicazione delle emissioni verificata entro il 31 marzo o entro un termine anteriore eventualmente stabilito dall'autorità competente					



Mancata trasmissione di una o più comunicazioni sui miglioramenti a norma dell'articolo 69 del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066					
Mancata comunicazione di informazioni al verificatore a norma dell'articolo 10 del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067					
È stato riscontrato che la comunicazione delle emissioni verificata non è in linea con il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066					
Altro, specificare					

Quale normativa nazionale è stata utilizzata per definire le infrazioni e le sanzioni?

- 10.3. Quali infrazioni sono state commesse e quali sanzioni sono state irrogate durante il periodo di comunicazione ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE? Compilare la tabella e, se necessario, aggiungere altre righe.

Tipo di infrazione	Sanzioni effettivamente irrogate nel periodo di comunicazione			Sono in corso procedimenti relativi all'irrogazione della sanzione? Sì/No	La sanzione è stata eseguita nello stesso periodo di comunicazione? Sì/No
	Ammende in euro	Reclusione in mesi	Altro		
Il tipo di infrazione deve essere selezionato dall'elenco di cui alla domanda 10.2. Ciascuna sanzione inflitta deve essere indicata in una riga diversa.					

Le sanzioni irrogate nel corso di periodi di comunicazione precedenti sono state eseguite nel periodo di comunicazione attuale? In caso affermativo, compilare la tabella in appresso:

Tipo di infrazione	Tipo di sanzione (*)	Anno di riferimento nel quale è stata comunicata la sanzione

(*) Selezionare ammende, reclusione o altro.

- 10.4. Nella tabella in appresso indicare i nominativi dei gestori ai quali sono state irrogate sanzioni per le emissioni in eccesso durante il periodo di comunicazione, ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE.

Codice identificativo dell'impianto (*)	Nome del gestore

(*) Codice identificativo dell'impianto riconosciuto in conformità con il regolamento delegato (UE) 2019/1122.



10.B. Operatori aerei

Rispondere alle domande 10.6 e 10.9 nella relazione prevista per il 30 giugno 2022 e nelle relazioni successive se subentrano modifiche nel corso del periodo di comunicazione.

- 10.5. Nella tabella in appresso specificare quali misure sono state adottate per garantire che gli operatori aerei si conformino ai regolamenti di esecuzione (UE) 2018/2066 e (UE) 2018/2067. Se necessario, aggiungere altre righe.

Misure adottate	Sì/No	Osservazioni
Le ispezioni sugli operatori aerei sono state effettuate dall'autorità competente? Precisare il numero di ispezioni in loco nel riquadro "Osservazioni".		
La vendita di quote di emissioni era vietata in caso di irregolarità?		
Sono state adottate misure preventive per garantire il rispetto delle norme da parte dell'operatore aereo? In caso affermativo, precisare il tipo di misure nel riquadro "Osservazioni".		
Sono state individuate carenze ricorrenti a seguito delle misure preventive e delle ispezioni?		
Altro, specificare:		

- 10.6. Quali sanzioni devono essere irrogate in caso di infrazioni del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067 e delle disposizioni nazionali ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE? Compilare la tabella e, se necessario, aggiungere altre righe.

Tipo di infrazione	Ammende in euro		Reclusione in mesi		Altro
	Mini-mo	Mas-simo	Mini-mo	Mas-simo	
Mancata predisposizione del piano di monitoraggio approvato dall'autorità competente					
Mancata presentazione di documenti giustificativi a norma dell'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066					
Inadempimento dell'obbligo di monitoraggio e attuazione delle procedure in conformità con il piano di monitoraggio approvato e con il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 della Commissione					
Mancata notifica delle modifiche del piano di monitoraggio e mancato aggiornamento di tale piano a norma degli articoli 14, 15 e 16 del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066					
Mancata rettifica di discrepanze nella comunicazione della totalità dei voli					
Mancata presentazione di una comunicazione delle emissioni verificata entro il 31 marzo o entro un termine anteriore eventualmente stabilito dall'autorità competente					
Mancata trasmissione di una o più comunicazioni sui miglioramenti a norma dell'articolo 69 del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066					
Mancata comunicazione di informazioni al verificatore a norma dell'articolo 10 del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067					



È stato riscontrato che la comunicazione delle emissioni verificata non è in linea con il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066					
È stato riscontrato che la comunicazione delle tonnellate-chilometro verificata non è in linea con il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066					
Le quote in eccesso non sono state restituite dall'operatore aereo nonostante l'autorità competente ne abbia fatto richiesta					
Altro, specificare:					

Quale normativa nazionale è stata utilizzata per definire le infrazioni e le sanzioni?

- 10.7. Quali infrazioni sono state riscontrate e quali sanzioni sono state irrogate nel corso del periodo di comunicazione ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE? Compilare la tabella e, se necessario, aggiungere altre righe.

Tipo di infrazione	Sanzioni effettivamente irrogate nel periodo di comunicazione			Sono in corso procedimenti relativi all'irrogazione della sanzione? Sì/No	La sanzione è stata eseguita nello stesso periodo di comunicazione? Sì/No
	Ammende in euro	Reclusione in mesi	Altro		
Il tipo di infrazione deve essere selezionato dall'elenco di cui alla domanda 10.6. Ciascuna sanzione inflitta deve essere indicata in una riga diversa.					

Le sanzioni irrogate nel corso di periodi di comunicazione precedenti sono state eseguite nel periodo di comunicazione attuale?

In caso affermativo, compilare la tabella in appresso.


Tipo di infrazione	Tipo di sanzione (*)	Anno di riferimento nel quale è stata comunicata la sanzione

(*) Selezionare ammende, reclusione o altro.

- 10.8. Nella tabella in appresso indicare i nominativi degli operatori aerei ai quali sono state inflitte ammende per le emissioni in eccesso durante il periodo di comunicazione ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE.

Codice identificativo dell'operatore aereo (*)	Nome dell'operatore aereo

(*) Codice identificativo dell'operatore aereo riconosciuto in conformità con il regolamento delegato (UE) 2019/1122.



- 10.9. Quali misure dovrebbero essere adottate nel vostro Stato membro prima che esso richieda alla Commissione un divieto operativo conformemente all'articolo 16, paragrafo 10, della direttiva 2003/87/CE? Specificare in appresso i tipi di misure.

11. Natura giuridica delle quote e trattamento fiscale

Rispondere alle domande 11.1, 11.2, 11.3 e 11.4 nella relazione prevista per il 30 giugno 2022 e nelle relazioni successive se subentrano modifiche nel corso del periodo di comunicazione.

- 11.1. Qual è la natura giuridica di una quota nel vostro Stato membro?

- 11.2. Qual è il trattamento delle quote di emissioni nella contabilità finanziaria nel vostro Stato membro?

- 11.3. Si applica l'IVA sul rilascio di quote di emissioni e sulle transazioni relative a quote di emissioni? Sì/No

In caso affermativo, il vostro Stato membro applica il meccanismo di inversione contabile? Sì/No

- 11.4. Le quote di emissioni sono soggette a tassazione? Sì/No

In caso affermativo, indicare nella tabella in appresso il tipo di tassa e le aliquote fiscali applicabili. Se necessario, aggiungere altre righe.

Tipo di tassa	Aliquota fiscale applicata

12. Frodi

Rispondere alle domande 12.1 e 12.2 nella relazione prevista per il 30 giugno 2022 e nelle relazioni successive se subentrano modifiche nel corso del periodo di comunicazione.

- 12.1. Nella tabella in appresso specificare quali sono le disposizioni in vigore per quanto riguarda le attività fraudolente connesse all'assegnazione a titolo gratuito di quote.

Disposizioni riguardanti le attività fraudolente	Dettagli sulle disposizioni e sulle procedure previste dalla legislazione nazionale
Sono state predisposte procedure per i gestori, gli operatori aerei o terzi per segnalare attività potenzialmente fraudolente riguardanti l'assegnazione a titolo gratuito di quote? In caso affermativo, specificare quali procedure.	
Le attività fraudolente legate all'assegnazione gratuita di quote sono disciplinate dalla stessa normativa che disciplina altri tipi di frode? In caso negativo, indicare la normativa pertinente.	
Quali autorità sono responsabili delle indagini sulle frodi riguardanti l'assegnazione a titolo gratuito di quote?	




<p>Le procedure per lo svolgimento di indagini sulle frodi riguardanti l'assegnazione a titolo gratuito di quote nell'EU ETS sono le stesse applicate per le indagini su altri tipi di frode nel vostro Stato membro? Sì/No.</p> <p>In caso negativo, descrivere le procedure e il ruolo svolto dall'autorità competente per l'EU ETS in tali procedure.</p>	
<p>Le procedure attuate per perseguire le frodi riguardanti l'assegnazione a titolo gratuito di quote nell'EU ETS sono le stesse attuate per altri tipi di frode nel vostro Stato membro?</p> <p>Sì/No.</p> <p>In caso negativo, descrivere le procedure e il ruolo svolto dall'autorità competente per l'EU ETS in tali procedure.</p>	
<p>Qualora si decida di perseguire queste attività fraudolente quali sono le sanzioni massime? Si prega di descrivere le ammende e le pene detentive.</p>	

- 12.2 Nella tabella in appresso specificare quali meccanismi sono stati predisposti affinché le autorità competenti coinvolte nell'attuazione dell'EU ETS siano informate in merito alle attività fraudolente.

Meccanismi riguardanti la comunicazione di attività fraudolente all'autorità competente	Dettagli dei meccanismi e delle procedure
L'autorità competente nell'ambito dell'EU ETS viene informata nel caso in cui le autorità responsabili delle attività di indagine e perseguimento delle frodi svolgano un'indagine sulle attività fraudolente di un gestore o di un operatore aereo nell'ambito dell'EU ETS? In caso affermativo, precisarne le modalità.	
L'autorità competente viene informata riguardo ad eventuali procedimenti giudiziari relativi alle attività fraudolente? In caso affermativo, precisarne le modalità.	
L'autorità competente viene informata in merito ai casi di attività fraudolente risolti per via extragiudiziale? In caso affermativo, precisarne le modalità.	
L'autorità competente viene informata dell'esito dei procedimenti giudiziari relativi ad attività fraudolente? In caso affermativo, precisarne le modalità.	

- 12.3 Nella tabella in appresso indicare le seguenti informazioni sulle attività fraudolente nella misura in cui sono note all'autorità competente coinvolta nell'attuazione dell'EU ETS nel vostro Stato membro:

- il numero di indagini effettuate nel periodo di comunicazione (comprese quelle in corso);
- il numero di procedimenti giudiziari nel periodo di comunicazione;
- il numero di casi risolti per via extragiudiziale senza condanna e il numero di casi che hanno portato ad un'assoluzione nel periodo di comunicazione; e
- il numero di casi nel periodo di comunicazione che hanno portato ad una condanna per attività fraudolenta.



Informazioni riguardanti le attività fraudolente	Numero
Numero di indagini eseguite	
Numero di procedimenti giudiziari	
Numero di casi risolti per via extragiudiziale senza condanna e numero di casi terminati con un'assoluzione	
Numero di casi che hanno portato ad una condanna per attività fraudolenta	

13. Altre osservazioni

- 13.1. Nella tabella in appresso inserire informazioni dettagliate su altre questioni eventuali che destano preoccupazione nel vostro Stato membro, o qualsiasi altra informazione pertinente che desideriate comunicare.

Sezione	Altre informazioni o questioni che destano preoccupazione
Aspetti generali	
Sezione 2	
Sezione 3	
Sezione 4	
Sezione 5	
Sezione 6	
Sezione 7	
Sezione 8	
Sezione 9	
Sezione 10	
Sezione 11	
Sezione 12	

- 13.2. Avete risposto a tutte le domande puntuali del questionario e aggiornato le risposte a tali domande se del caso? Sì/No

In caso negativo, si prega di ritornare alla domanda in questione.»

22CE1534



DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2022/920 DELLA COMMISSIONE
del 13 giugno 2022
relativa ad alcune misure di emergenza contro la peste suina africana in Italia
[notificata con il numero C(2022) 4094]
(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)
(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 259, paragrafo 2,

considerando quanto segue:


- (1) La peste suina africana è una malattia virale infettiva che colpisce i suini detenuti e selvatici e può avere conseguenze gravi sulla popolazione animale interessata e sulla redditività dell'allevamento, perturbando i movimenti delle partite di tali animali e dei relativi prodotti all'interno dell'Unione e le esportazioni verso paesi terzi.
- (2) Qualora venga riscontrato un focolaio di peste suina africana in suini selvatici è grave il rischio che la malattia possa diffondersi ad altri suini selvatici e a stabilimenti di suini detenuti.
- (3) Il regolamento delegato 2020/687 della Commissione ⁽²⁾ integra le norme in materia di controllo delle malattie elencate di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) 2016/429 e definite come malattie di categoria A, B e C nel regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione ⁽³⁾. In particolare gli articoli da 63 a 66 del regolamento delegato (UE) 2020/687 prevedono l'adozione di determinate misure in caso di conferma ufficiale di un focolaio di una malattia di categoria A in animali selvatici, compresa la peste suina africana in suini selvatici. Più precisamente tali disposizioni prevedono l'istituzione di una zona infetta e il divieto di movimenti di animali selvatici delle specie elencate e dei relativi prodotti di origine animale.
- (4) Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 della Commissione ⁽⁴⁾ stabilisce misure speciali di controllo della peste suina africana. In particolare l'articolo 3, lettera b), del suddetto regolamento di esecuzione prevede che, in caso di focolaio di tale malattia in suini selvatici in un'area di uno Stato membro, sia istituita una zona infetta conformemente all'articolo 63 del regolamento delegato (UE) 2020/687. Inoltre l'articolo 6 del medesimo regolamento di esecuzione prevede che l'area sia inserita nell'elenco di cui all'allegato I, parte II, di tale regolamento come zona soggetta a restrizioni II, e che la zona infetta istituita conformemente all'articolo 63 del regolamento delegato (UE) 2020/687 sia adeguata senza indugio in modo da comprendere almeno la zona soggetta a restrizioni II. Le misure speciali di controllo della peste suina africana di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 comprendono, tra l'altro, il divieto di movimenti di partite di suini detenuti nelle zone soggette a restrizioni II e dei relativi prodotti al di fuori di tali zone.

⁽¹⁾ GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 64).

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione, del 3 dicembre 2018, relativo all'applicazione di determinate norme di prevenzione e controllo delle malattie alle categorie di malattie elencate e che stabilisce un elenco di specie e gruppi di specie che comportano un notevole rischio di diffusione di tali malattie elencate (GU L 308 del 4.12.2018, pag. 21).

⁽⁴⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 della Commissione, del 7 aprile 2021, che stabilisce misure speciali di controllo della peste suina africana (GU L 129 del 15.4.2021, pag. 1).



- (5) A seguito di un focolaio di peste suina africana in un suino selvatico nella provincia di Rieti (regione Lazio) in Italia, tale Stato membro ha informato la Commissione in merito alla situazione della peste suina africana nel suo territorio e, in conformità al regolamento delegato (UE) 2020/687 e al regolamento di esecuzione (UE) 2021/605, ha istituito una zona infetta.
- (6) La decisione di esecuzione (UE) 2022/875 della Commissione ^(f) è stata adottata a seguito delle informazioni fatte pervenire da tale Stato membro in merito al summenzionato focolaio.
- (7) Dalla data di adozione della decisione di esecuzione (UE) 2022/717 della Commissione ^(g) la situazione epidemiologica in Italia non è cambiata per quanto riguarda la peste suina africana nella provincia di Rieti (regione Lazio); di conseguenza l'Italia ha attuato le necessarie misure di controllo e ha raccolto ulteriori dati relativi alla sorveglianza.
- (8) Al fine di prevenire inutili perturbazioni degli scambi all'interno dell'Unione e di evitare che paesi terzi pongano ostacoli ingiustificati agli scambi, è necessario che la zona infetta in relazione alla peste suina africana in Italia sia definita a livello dell'Unione, in collaborazione con detto Stato membro. Tale zona infetta tiene conto dell'attuale situazione epidemiologica in Italia.
- (9) Al fine di prevenire l'ulteriore diffusione della peste suina africana, in attesa che l'area dell'Italia interessata da tale recente focolaio sia inserita nell'elenco di cui all'allegato I, parte II, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 come zona soggetta a restrizioni II, è opportuno che le misure speciali di controllo della peste suina africana di cui al medesimo regolamento, applicabili ai movimenti di partite di suini detenuti nelle zone soggette a restrizioni II e dei relativi prodotti al di fuori di tali zone, si applichino, in aggiunta alle misure di cui agli articoli da 63 a 66 del regolamento delegato (UE) 2020/687, anche ai movimenti delle medesime partite dalla zona infetta istituita dall'Italia a seguito di tale recente focolaio.
- (10) Di conseguenza tale zona infetta dovrebbe essere inserita nell'elenco di cui all'allegato della presente decisione ed essere sottoposta alle misure speciali di controllo relative alla peste suina africana che si applicano alle zone soggette a restrizioni II di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2021/605. Tuttavia, a causa di questa nuova situazione epidemiologica della peste suina africana e tenuto conto dell'accresciuto rischio immediato di ulteriore diffusione della malattia, i movimenti di partite di suini detenuti e dei relativi prodotti dalla zona infetta verso altri Stati membri e paesi terzi non dovrebbero essere autorizzati, conformemente al suddetto regolamento di esecuzione. Anche la durata della definizione della zona infetta dovrebbe essere stabilita nella presente decisione.
- (11) Al fine di ridurre i rischi derivanti dal recente focolaio di peste suina africana in suini selvatici in Italia, è pertanto opportuno che la presente decisione stabilisca che l'Italia non autorizzi i movimenti verso altri Stati membri e paesi terzi di partite di suini detenuti nella zona infetta e dei relativi prodotti fino al termine ultimo di applicazione della presente decisione.
- (12) Di conseguenza, è opportuno che la zona infetta in Italia sia istituita immediatamente e inserita nell'elenco di cui all'allegato della presente decisione e che sia fissata la durata della definizione di tale zona.
- (13) È inoltre opportuno abrogare la decisione di esecuzione (UE) 2022/875 e sostituirla con la presente decisione.
- (14) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,


HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'Italia provvede affinché l'autorità competente di tale Stato membro istituisca immediatamente, conformemente all'articolo 63 del regolamento delegato (UE) 2020/687 e all'articolo 3, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605, una zona infetta in relazione alla peste suina africana comprendente almeno le aree elencate nell'allegato della presente decisione.

^(f) Decisione di esecuzione (UE) 2022/875 della Commissione, del 1° giugno 2022, relativa ad alcune misure di emergenza provvisorie contro la peste suina africana in Italia (GU L 152 del 3.6.2022, pag. 190).

^(g) Decisione di esecuzione (UE) 2022/717 della Commissione, del 6 maggio 2022, relativa ad alcune misure di emergenza provvisorie contro la peste suina africana in Italia (GU L 133 del 10.5.2022, pag. 42).



Articolo 2

L'Italia provvede affinché nelle aree elencate nell'allegato della presente decisione come zona infetta, in aggiunta alle misure di cui agli articoli da 63 a 66 del regolamento delegato (UE) 2020/687, si applichino le misure speciali di controllo relative alla peste suina africana applicabili nelle zone soggette a restrizioni II di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2021/605.

Articolo 3

L'Italia provvede affinché non siano autorizzati i movimenti di partite di suini detenuti nelle aree elencate nell'allegato come zona infetta e dei relativi prodotti verso altri Stati membri e paesi terzi.

Articolo 4

La decisione di esecuzione (UE) 2022/875 è abrogata.

Articolo 5

La presente decisione si applica fino al 31 agosto 2022.

Articolo 6

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 13 giugno 2022

Per la Commissione
Stella KYRIAKIDES
Membro della Commissione



ALLEGATO

Zone istituite come zona infetta in Italia di cui all'articolo 1	Termine ultimo di applicazione
I comuni seguenti della provincia di Rieti: — Borgo Velino; — Micigliano; — Posta; — Borbona; — Cittaducale; — Castel Sant'Angelo; — Antrodoco; — Petrella Salto; — Fiamignano; i comuni seguenti della provincia dell'Aquila: — Cagnano Amiterno.	31 agosto 2022

22CE1535



DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2022/921 DELLA COMMISSIONE
del 13 giugno 2022
relativa ad alcune misure di emergenza contro la peste suina africana in Germania
[notificata con il numero C(2022) 4096]
(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)
(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 259, paragrafo 2,

considerando quanto segue:


- (1) La peste suina africana è una malattia virale infettiva che colpisce i suini detenuti e selvatici e può avere conseguenze gravi sulla popolazione animale interessata e sulla redditività dell'allevamento, perturbando i movimenti delle partite di tali animali e dei relativi prodotti all'interno dell'Unione e le esportazioni verso paesi terzi.
- (2) Qualora venga riscontrato un focolaio di peste suina africana in suini detenuti è grave il rischio che la malattia possa diffondersi ad altri stabilimenti di suini detenuti.
- (3) Il regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione ⁽²⁾ integra le norme in materia di controllo delle malattie elencate, di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) 2016/429, e definite come malattie di categoria A, B e C nel regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione ⁽³⁾. In particolare gli articoli 21 e 22 del regolamento delegato (UE) 2020/687 prevedono, in caso di presenza di un focolaio di una malattia di categoria A, tra cui la peste suina africana, l'istituzione di una zona soggetta a restrizioni e l'applicazione di determinate misure nella zona interessata. L'articolo 21, paragrafo 1, del medesimo regolamento delegato prevede inoltre che la zona soggetta a restrizioni comprenda una zona di protezione, una zona di sorveglianza e, se necessario, ulteriori zone soggette a restrizioni attorno o adiacenti alle zone di protezione e sorveglianza.
- (4) Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 della Commissione ⁽⁴⁾ stabilisce misure speciali di controllo della peste suina africana. In particolare l'articolo 3, lettera a), di detto regolamento di esecuzione prevede, in caso di focolaio di peste suina africana in suini detenuti, l'istituzione di una zona soggetta a restrizioni conformemente all'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2020/687.
- (5) La Germania ha informato la Commissione in merito all'attuale situazione della peste suina africana sul suo territorio in seguito all'insorgere di un focolaio, confermato il 25 maggio 2022, della malattia in suini detenuti nel Land Baden-Württemberg e, conformemente al regolamento delegato (UE) 2020/687 e al regolamento di esecuzione (UE) 2021/605, ha istituito una zona soggetta a restrizioni, comprendente una zona di protezione e una zona di sorveglianza, nella quale si applicano le misure generali di controllo delle malattie di cui al regolamento delegato (UE) 2020/687 per prevenire l'ulteriore diffusione della malattia.

⁽¹⁾ GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 64).

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione, del 3 dicembre 2018, relativo all'applicazione di determinate norme di prevenzione e controllo delle malattie alle categorie di malattie elencate e che stabilisce un elenco di specie e gruppi di specie che comportano un notevole rischio di diffusione di tali malattie elencate (GU L 308 del 4.12.2018, pag. 21).

⁽⁴⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 della Commissione, del 7 aprile 2021, che stabilisce misure speciali di controllo della peste suina africana (GU L 129 del 15.4.2021, pag. 1).



- (6) La decisione di esecuzione (UE) 2022/857 della Commissione ⁽⁶⁾ è stata adottata a seguito delle informazioni ricevute da tale Stato membro in merito al summenzionato focolaio.
- (7) Dalla data di adozione della decisione di esecuzione (UE) 2022/857 la situazione epidemiologica in Germania non è cambiata per quanto riguarda la peste suina africana nel Land Baden-Württemberg; di conseguenza la Germania ha attuato le necessarie misure di controllo e ha raccolto ulteriori dati relativi alla sorveglianza.
- (8) Di conseguenza, le aree identificate quali zone di protezione e di sorveglianza in Germania dovrebbero figurare nell'allegato della presente decisione e dovrebbe essere stabilita la durata di tale regionalizzazione.
- (9) È inoltre opportuno abrogare la decisione di esecuzione (UE) 2022/857 e sostituirla con la presente decisione.
- (10) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Germania provvede affinché:

- a) sia immediatamente istituita dall'autorità competente di tale Stato membro una zona soggetta a restrizioni, comprendente una zona di protezione e una zona di sorveglianza, a norma dell'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2020/687 e nel rispetto delle condizioni stabilite dal medesimo articolo;
- b) la zona di protezione e la zona di sorveglianza di cui alla lettera a) comprendano almeno le aree elencate nell'allegato della presente decisione di esecuzione.

Articolo 2

La decisione di esecuzione (UE) 2022/857 è abrogata.

Articolo 3

La presente decisione si applica fino al 25 agosto 2022.


Articolo 4

La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 13 giugno 2022


Per la Commissione
Stella KYRIAKIDES
Membro della Commissione

⁽⁶⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2022/857 della Commissione, del 31 maggio 2022, relativa ad alcune misure di emergenza provvisorie contro la peste suina africana in Germania (GU L 150 dell'1.6.2022, pag. 90).



ALLEGATO

Zone istituite come zona soggetta a restrizioni in Germania di cui all'articolo 1	Termine ultimo di applicazione
<p>Zona di protezione:</p> <p>Landkreis Emmendingen</p> <p>— Beginn A5/Kreuzung L105(Ziegelhöfe). Entlang an der A5 bis Ausfahrt Riegel (59). Auffahrt in westlicher Richtung auf L113 Richtung Rieggel. Entlang bis Kreuzung Endinger Straße. Endinger Straße bis Kreuzung, Abbiegung Riedhöfe vorbei, zweiter Feldweg einbiegen. Weiter bis Höhepunkt 231,8. In gerader Linie zu Schram (Höhe 199,0m) weiter entlang Schrambach bis Kreuzung Bahlinger Weg. Feldweg in Richtung Südwest, Mündung Freiburger Weg. Weiter in gerader gedachter Linie zu Höhe Gutels (217,0m). Weiter in gerader Linie zu Schönenberg zu Höhepunkt 227,8 m. Weiter in gerader Linie zum Kreisverkehr Ortsausgang in westlicher Richtung auf Straße K5146. Entlang der Straße L105 (Endinger Straße) Richtung Königschaffhausen. Kurz vor Königschaffhausen Verbindung Bahnhofstraße entlang der K5127 (Königschaffhausener Str.) am dritten Feldweg rechts abbiegen bis Endinger Straße. In gerader gedachter Linie Kreuzungspunkt K5114 (Forchheimer Str.). Weiter entlang Feldweg in nördlicher Richtung. Bei Kreuzung links, bei nächster Kreuzung rechts. An der nächsten Kreuzung links bis Weisweiler Straße L104, entlang der L104 bis Einmündung Hinderdorfstr. (Weisweil) bis Kreuzung Kenzinger Weg (K5135) weiter in westlicher Richtung über Leopoldkanal bis zu A5 (Ausgangspunkt).</p>	
<p>Zona di sorveglianza:</p> <p>Landkreis Emmendingen</p> <p>— Südwestliche Kreisgrenze Emmendingen-Breisgau-Hochschwarzwald in östliche Richtung bis A5 an der Kreisgrenze entlang. Entlang der Kreisgrenze bis zur A5, bis Waldbächle. Am Waldbächle den Feldweg in nördlicher Richtung, Richtung Rohrlache bis zur Kreuzung Neumattengraben. Südliche Grenze Nimburg/Teningen bis zu Grenze Gemarkung Teningen/Emmendingen. Am Brunnenried in gerader Linie über den Neugraben bis zur Elz. Entlang der Gemarkungsgrenze Emmendingen/Mundingen entlang der Karl-Schmidt-Str. Bis zur Dorfstraße bis Landecker Straße bis Freiämter Straße. Entlang der Freiämter Straße (K 5136) bis Gutenrodel bis Gipfel Künlisberg. In gedachter Linie nach Norden zur Gemarkung Malterdingen/Freiämter Gemarkungsgrenze nördlich folgend bis westliche Richtung K 5139 folgen bis Bleichtalstraße, Steilbrunnengasse auf die K 5117 weiter gefolgt in die Ettenheimer Str. Folgen bis Kreisgrenze bei Ettenheim. Kreisgrenze folgen in südwestlicher Richtung bis zum Rhein.</p> <p>Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald</p> <p>— Gemeinde Eichstetten: komplett, — Gemeinde Bötzingen: komplett, — Gemeinde Ihringen: Das Gemeindegebiet nördlich der L114 ohne den Ortsteil Wasenweiler, — Gemeinde Vogtsburg: Das Gemeindegebiet ohne die Ortsteile Achkarren und Bickensohl.</p> <p>Landkreis Ortenaukreis</p> <p>— Gemeindefreies Gebiet Rhinau: Vom Rhein, franz. Staatsgrenze beim Wehr zwischen Rheinkilometer 256 und 257 in östlicher Richtung bis zur Gemeindegrenze Rust an der Rappenkopfbücke. — Gemeinde Rust, — Gemeinde Ringsheim, — Stadt Ettenheim: Von der Gemeindegrenze Ringsheim der B3 in nördliche Richtung folgend, abbiegend in die Freiburger Straße Richtung Ettenheim, dieser folgend bis zur Straße Im Pfaffenbach, dem abzweigenden Fußweg in südliche Richtung folgend bis zur Kahlenberggasse, weiter die Neumannstraße querend entlang dem nördlichen Bogen Im Kretzenbach. Im Weilerberg auf den Mühlenweg, diesem in östliche und anschließend in südliche Richtung folgend. Dem letzten großen Feldweg vor Ettenheimweiler in östliche Richtung über den Riedmühlbach bis zur K5342, dieser dieser in südliche Richtung bis zur Kreisgrenze folgend.</p>	25.8.2022



REGOLAMENTO (UE) 2022/922 DEL CONSIGLIO

del 9 giugno 2022

sull'istituzione e sul funzionamento di un meccanismo di valutazione e di monitoraggio per verificare l'applicazione dell'*acquis* di Schengen, che abroga il regolamento (UE) n. 1053/2013

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 70,

vista la proposta della Commissione europea,


visto il parere del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Lo spazio Schengen senza controllo di frontiera alle frontiere interne si basa su un'effettiva ed efficace applicazione dell'*acquis* di Schengen da parte degli Stati membri. Tale *acquis* comprende misure nel settore delle frontiere esterne, misure compensative per l'assenza di controlli alle frontiere interne e un solido quadro di monitoraggio, che insieme rafforzano la libera circolazione e garantiscono un elevato livello di sicurezza, giustizia e protezione dei diritti fondamentali, compresa la protezione dei dati personali.
- (2) La valutazione *inter pares* e il monitoraggio dell'applicazione dell'*acquis* di Schengen costituiscono dal 1998 elementi centrali dello spazio Schengen e contribuiscono a mantenere un elevato livello di responsabilità e titolarità dei risultati e a rafforzare la fiducia reciproca tra gli Stati membri.
- (3) Il regolamento (UE) n. 1053/2013 del Consiglio ⁽²⁾ ha istituito uno specifico meccanismo di valutazione e di monitoraggio Schengen ed è diventato operativo nel 2015.
- (4) È opportuno rafforzare il meccanismo di valutazione e di monitoraggio Schengen per renderlo più efficace ed efficiente. Il meccanismo di valutazione e di monitoraggio riveduto dovrebbe mirare a mantenere un livello elevato di fiducia reciproca tra gli Stati membri garantendo che questi applichino l'*acquis* di Schengen efficacemente in conformità delle norme comuni concordate e dei principi e delle norme fondamentali, contribuendo in tal modo al buon funzionamento dello spazio Schengen.

⁽¹⁾ Parere del 7 aprile 2022 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 1053/2013 del Consiglio, del 7 ottobre 2013, che istituisce un meccanismo di valutazione e di monitoraggio per verificare l'applicazione dell'*acquis* di Schengen e che abroga la decisione del comitato esecutivo del 16 settembre 1998 che istituisce una Commissione permanente di valutazione e di applicazione di Schengen (GU L 295 del 6.11.2013, pag. 27).




- (5) Il meccanismo di valutazione e di monitoraggio dovrebbe conseguire i suoi obiettivi mediante valutazioni oggettive e imparziali in grado di individuare rapidamente le carenze nell'applicazione dell'*acquis* di Schengen che potrebbero perturbare il corretto funzionamento dello spazio Schengen, assicurare che tali carenze siano prontamente colmate e gettare le basi per un dialogo sul funzionamento dello spazio Schengen nel suo complesso. A norma dell'articolo 70 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), gli Stati membri, in collaborazione con la Commissione, devono procedere a una valutazione oggettiva e imparziale dell'attuazione delle politiche dell'Unione nell'ambito dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia. A tale scopo occorrono una stretta cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione, una ripartizione equilibrata delle responsabilità comuni e il mantenimento della natura di valutazione *inter pares* del sistema. Occorrono inoltre un ruolo rafforzato del Consiglio e uno stretto coinvolgimento del Parlamento europeo. Data la portata delle modifiche del meccanismo di valutazione e di monitoraggio istituito dal regolamento (UE) n. 1053/2013, è opportuno abrogare tale regolamento e sostituirlo con un nuovo regolamento.
- (6) Il meccanismo di valutazione e di monitoraggio dovrebbe poter riguardare tutti i settori dell'*acquis* di Schengen – presenti e futuri, in particolare la gestione delle frontiere esterne, l'assenza di controlli alle frontiere interne, la politica in materia di visti, i rimpatri, i sistemi IT su larga scala a sostegno dell'applicazione dell'*acquis* di Schengen, la cooperazione di polizia, la cooperazione giudiziaria in materia penale e la protezione dei dati – a eccezione di quelli per i quali il diritto dell'Unione prevede già uno specifico meccanismo di valutazione. Il meccanismo di valutazione e di monitoraggio dovrebbe abbracciare tutta la legislazione pertinente e le attività operative che fanno parte dell'*acquis* di Schengen e che contribuiscono al funzionamento dello spazio Schengen.
- (7) È opportuno tener conto in tutte le valutazioni del corretto funzionamento delle autorità che applicano l'*acquis* di Schengen, in linea con le conclusioni del Consiglio europeo del 1° e 2 marzo 2012. La valutazione dovrebbe riguardare anche le pratiche di soggetti privati, come le compagnie aeree o i fornitori esterni di servizi, nella misura in cui sono coinvolti o interessati dall'attuazione dell'*acquis* di Schengen quando cooperano con gli Stati membri.
- (8) Dato il ruolo crescente degli organi e organismi dell'Unione nell'attuazione dell'*acquis* di Schengen, il meccanismo di valutazione e di monitoraggio dovrebbe sostenere la verifica delle attività di detti organi e organismi dell'Unione, nella misura in cui svolgono funzioni per conto degli Stati membri assistendoli nell'applicazione operativa delle disposizioni dell'*acquis* di Schengen. La verifica di tali attività a questo riguardo dovrebbe diventare parte integrante della valutazione degli Stati membri, trovare riscontro nella relazione e svolgersi lasciando impregiudicate le responsabilità della Commissione e dei pertinenti organi direttivi degli organi e organismi interessati conformemente ai loro regolamenti istitutivi e alle rispettive procedure di valutazione e di monitoraggio, e nel pieno rispetto di tali responsabilità e procedure. Qualora dalle valutazioni emergano carenze in relazione alle funzioni svolte o sostenute dagli organi e organismi dell'Unione, la Commissione dovrebbe informarne i rispettivi organi direttivi, nonché il Consiglio e il Parlamento europeo.
- (9) Le attività di valutazione e di monitoraggio dovrebbero essere mirate e tenere conto dei risultati delle valutazioni precedenti, delle analisi dei rischi, dei nuovi atti legislativi, delle informazioni ottenute dalla Commissione in conformità del presente regolamento e, se del caso, dei risultati dei meccanismi nazionali di controllo della qualità. Esse dovrebbero essere sostenute attraverso una cooperazione rafforzata con tali organi e organismi dell'Unione partecipanti all'attuazione dell'*acquis* di Schengen al fine di fornire informazioni e competenze pertinenti per la pianificazione o lo svolgimento delle attività di valutazione o di monitoraggio, dal sistematico coinvolgimento di tali organi e organismi nelle valutazioni Schengen, anche nominando osservatori per partecipare alle valutazioni, e attraverso migliori analisi dei rischi e una migliore condivisione delle informazioni, anche riguardanti la corruzione e la criminalità organizzata, nella misura in cui questi fattori possono minare l'applicazione dell'*acquis* di Schengen da parte degli Stati membri.

Tale cooperazione e tale coinvolgimento riguardano in particolare l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (Frontex), disciplinata dal regolamento (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio^(*), l'Agenzia dell'Unione europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (eu-LISA), istituito dal regolamento (UE) 2018/1726 del Parlamento europeo e del Consiglio^(†), l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol), istituita dal regolamento (UE) 2016/794

(*) Regolamento (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2019, relativo alla guardia di frontiera e costiera europea e che abroga i regolamenti (UE) n. 1052/2013 e (UE) 2016/1624 (GU L 295 del 14.11.2019, pag. 1).

(†) Regolamento (UE) 2018/1726 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, relativo all'Agenzia dell'Unione europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (eu-LISA), che modifica il regolamento (CE) n. 1987/2006 e la decisione 2007/533/GAI del Consiglio e che abroga il regolamento (UE) n. 1077/2011 (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 99).



del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁵⁾ l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (FRA), istituita dal regolamento (CE) n. 168/2007 del Consiglio ⁽⁶⁾, e il Garante europeo della protezione dei dati, istituito dal regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁷⁾.


La cooperazione dovrebbe inoltre essere improntata a una maggiore reciprocità e le agenzie dovrebbero non solo contribuire al meccanismo di valutazione e di monitoraggio, ma anche trarre giovamento dal coinvolgimento in tale meccanismo, garantendo in tal modo la loro risposta operativa rafforzata. Per evitare qualsiasi conflitto di interessi qualora le attività di un organo od organismo dell'Unione coinvolto nell'attuazione dell'*acquis* di Schengen, nella misura in cui svolge funzioni per conto degli Stati membri assistendoli nell'applicazione operativa delle disposizioni dell'*acquis* di Schengen, siano verificate nell'ambito della valutazione di uno Stato membro, è opportuno che gli osservatori di detto organo od organismo non partecipino alle discussioni sui risultati relativi all'attività di tale organo od organismo dell'Unione.

- (10) La valutazione delle vulnerabilità effettuata da Frontex è un meccanismo complementare a quello di valutazione e di monitoraggio istituito dal presente regolamento, per garantire il controllo della qualità a livello dell'Unione e una preparazione costante a livello di Unione e nazionale per far fronte alle sfide alle frontiere esterne. Tale valutazione delle vulnerabilità dovrebbe essere presa in considerazione nella preparazione delle attività di valutazione e di monitoraggio, garantendo in tal modo una conoscenza situazionale aggiornata. Entrambi i meccanismi costituiscono una componente della gestione europea integrata delle frontiere. È opportuno massimizzare le sinergie tra la valutazione delle vulnerabilità e il meccanismo di valutazione e di monitoraggio al fine di definire un miglior quadro situazionale del funzionamento dello spazio Schengen, evitando per quanto possibile la duplicazione degli sforzi e raccomandazioni confliggenti. A tal fine Frontex e la Commissione dovrebbero scambiarsi regolarmente informazioni sui risultati di entrambi i meccanismi. Per accentuare l'orientamento strategico e rendere più mirata la progettazione della valutazione, è anche necessario intensificare ulteriormente le sinergie con i meccanismi e le piattaforme pertinenti gestiti dalle agenzie dell'Unione e dalle amministrazioni nazionali, quali la piattaforma multidisciplinare europea di lotta alle minacce della criminalità (EMPACT) e con la supervisione, a opera della Commissione con il sostegno di eu-LISA, della preparazione degli Stati membri all'implementazione dei sistemi informatici del settore, nonché con i risultati dei meccanismi nazionali di controllo della qualità, se del caso.
- (11) Durante la valutazione è opportuno prestare particolare attenzione alla verifica del rispetto dei diritti fondamentali nell'applicazione dell'*acquis* di Schengen, oltre a svolgere valutazioni separate in merito alla corretta attuazione e applicazione dei requisiti dell'*acquis* di Schengen in materia di protezione dei dati. Dovrebbero essere messe in atto misure supplementari destinate al rafforzamento della capacità del meccanismo di valutazione e di monitoraggio di individuare eventuali violazioni dei diritti fondamentali nei settori d'intervento in esame. È opportuno che i valutatori Schengen ricevano un'adeguata formazione in merito, che le informazioni pertinenti fornite dalla FRA siano utilizzate meglio e che i suoi esperti siano maggiormente coinvolti nella progettazione e nell'attuazione delle valutazioni. Inoltre, è opportuno prevedere la possibilità che nella programmazione e progettazione delle valutazioni siano presi in considerazione, di propria iniziativa, gli elementi di prova resi pubblici o trasmessi tramite meccanismi di monitoraggio indipendenti o da terzi interessati, quali difensori civici, autorità che monitorano il rispetto dei diritti fondamentali e organizzazioni non governative e internazionali. Nell'ambito dell'attuazione delle valutazioni e, in particolare, dello svolgimento delle visite, per soggetti e terzi che sostengono gli Stati membri si dovrebbero intendere quelli che sono giuridicamente o contrattualmente legati a questi ultimi e autorizzati a svolgere determinati compiti per loro conto nell'applicazione dell'*acquis* di Schengen. Nell'elaborare le relazioni di valutazione dovrebbero essere prese in considerazione solo le informazioni verificate nel corso dell'attività di valutazione.
- (12) È opportuno che il meccanismo di valutazione e di monitoraggio instauri norme trasparenti, efficaci e chiare quanto alle forme e ai metodi da applicare nelle attività di valutazione e di monitoraggio, al ricorso a esperti altamente qualificati e al seguito da dare ai risultati delle valutazioni.

⁽⁵⁾ Regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol) e sostituisce e abroga le decisioni del Consiglio 2009/371/GAI, 2009/934/GAI, 2009/935/GAI, 2009/936/GAI e 2009/968/GAI (GU L 135 del 24.5.2016, pag. 53).

⁽⁶⁾ Regolamento (CE) n. 168/2007 del Consiglio, del 15 febbraio 2007, che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (GU L 53 del 22.2.2007, pag. 1).

⁽⁷⁾ Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).




- (13) Le forme di valutazione e i metodi dovrebbero essere resi più flessibili al fine di accrescere l'efficienza del meccanismo di valutazione e di monitoraggio e la sua capacità di adattarsi alle nuove circostanze e agli sviluppi legislativi e di razionalizzare l'uso delle risorse degli Stati membri, della Commissione e degli organi e organismi dell'Unione. La valutazione dovrebbe assumere principalmente la forma di valutazioni periodiche tramite visite. Le valutazioni senza preavviso e le valutazioni tematiche dovrebbero essere usate in modo equilibrato, sulla base di analisi dei rischi, in seguito all'adozione di nuovi atti legislativi o sulla base di informazioni ottenute dalla Commissione in conformità del presente regolamento. È opportuno definire chiaramente le forme di valutazione. A seconda del settore d'intervento e della natura dell'attività di valutazione e di monitoraggio, il meccanismo di valutazione e di monitoraggio dovrebbe consentire la valutazione simultanea di più Stati membri e, in casi eccezionali, la valutazione interamente o parzialmente da remoto, come anche la valutazione combinata di diversi settori d'intervento. Nell'ambito del meccanismo di valutazione e di monitoraggio dovrebbe essere possibile elaborare relazioni globali di valutazione degli Stati membri, che ne valutino le prestazioni complessive nell'applicazione dell'*acquis* di Schengen.
- (14) Le valutazioni tematiche dovrebbero essere usate per fornire un'analisi delle pratiche degli Stati membri nell'attuazione dell'*acquis* di Schengen. Esse dovrebbero essere finalizzate a valutare l'attuazione di modifiche legislative significative dacché sono applicabili e di nuove iniziative, come pure a valutare questioni comuni a più settori d'intervento o le pratiche degli Stati membri che affrontano sfide analoghe.
- (15) Le visite senza preavviso dovrebbero svolgersi, a seconda dello scopo, solo con notifica preliminare a breve termine o senza notifica preliminare allo Stato membro interessato ed essere basate sulle analisi dei rischi o altri motivi pertinenti, se del caso. Dovrebbe essere possibile organizzare visite senza preavviso per valutare l'applicazione dell'*acquis* di Schengen alle frontiere interne, i problemi emergenti o sistemici che potrebbero avere ripercussioni significative sul funzionamento dello spazio Schengen o i casi in cui vi siano motivi di ritenere che uno Stato membro stia gravemente trascurando gli obblighi che gli incombono in virtù dell'*acquis* di Schengen. Le visite senza preavviso dovrebbero di norma aver luogo con un preavviso di almeno 24 ore. Le visite senza preavviso e che hanno luogo senza notifica preliminare dovrebbero svolgersi al fine di verificare il rispetto degli obblighi previsti dall'*acquis* di Schengen, in particolare alle frontiere interne e in risposta a indicazioni fondate circa gravi violazioni dei diritti fondamentali nell'applicazione dell'*acquis* di Schengen. In simili casi notificare la visita in via preliminare impedirebbe di conseguire gli obiettivi. Per le visite senza preavviso riguardanti la valutazione dell'applicazione dell'*acquis* di Schengen alle frontiere interne dovrebbe essere possibile verificare, in particolare, se sono assenti i controlli di frontiera alle frontiere interne, e in special modo che l'esercizio dei poteri di polizia o di qualsiasi altro potere pubblico esercitato nella zona di frontiera interna non abbia effetti equivalenti alle verifiche di frontiera.
- (16) La programmazione delle attività svolte in virtù del presente regolamento tramite programmi di valutazione pluriennali e annuali ha già dimostrato il suo valore aggiunto nel garantire prevedibilità e certezza. Pertanto la Commissione, in cooperazione con gli Stati membri, dovrebbe adottare programmi di valutazione pluriennali e annuali. Tali programmi dovrebbero essere dotati della flessibilità necessaria per potersi adattare alla natura dinamica dell'*acquis* di Schengen nel tempo. In caso di *forza maggiore*, è opportuno adeguare tali programmi, d'intesa con gli Stati membri interessati, senza che sia necessario modificarli formalmente. Il programma di valutazione pluriennale, adottato per sette anni, dovrebbe poter indicare, se del caso, i settori prioritari specifici, nell'ambito dei settori d'intervento, che devono essere oggetto di valutazione periodica. Questo approccio dovrebbe permettere maggiore flessibilità, una migliore definizione delle priorità e un uso più equilibrato e strategico di tutti gli strumenti disponibili. L'estensione del programma di valutazione pluriennale da cinque a sette anni dovrebbe inoltre consentire di esercitare un monitoraggio rafforzato, più attento e più mirato degli Stati membri senza ridurre il livello di controllo.
- (17) Le attività di valutazione e di monitoraggio dovrebbero essere svolte da squadre composte da rappresentanti della Commissione e da esperti designati dagli Stati membri. Tali rappresentanti ed esperti dovrebbero possedere adeguate qualifiche, fra cui solide conoscenze teoriche ed esperienza, e avrebbero dovuto intraprendere la pertinente formazione esistente. La Commissione dovrebbe assicurare corsi di formazione per valutatori Schengen in tutti i pertinenti settori d'intervento comprendenti elementi di diritti fondamentali e il corretto funzionamento delle autorità. La formazione ricevuta da un esperto per diventare valutatore Schengen dovrebbe poter consentire il riconoscimento a livello nazionale delle sue competenze, conoscenze e abilità *acquisite* durante tale formazione. Se per un settore d'intervento non sono disponibili corsi di formazione con conseguente mancanza di esperti formati, un esperto che aspiri a diventare valutatore Schengen dovrebbe poter accompagnare una missione di valutazione in qualità di esperto tirocinante.



- (18) Per garantire la partecipazione di un numero sufficiente di esperti qualificati in modo più rapido e meno oneroso, la Commissione, in stretta cooperazione con gli Stati membri, dovrebbe costituire e mantenere un gruppo di esperti. Il gruppo dovrebbe essere la fonte primaria di esperti per le attività di valutazione e di monitoraggio. Ciascuno Stato membro dovrebbe designare almeno un esperto per settore di intervento in cui è valutato, a meno che la designazione incida in misura sostanziale sull'adempimento dei compiti nazionali.
- (19) È opportuno prevedere maggiore flessibilità per quanto riguarda le dimensioni delle squadre di valutazione e di monitoraggio al fine di aumentare l'efficienza e ridurre gli oneri amministrativi. Pertanto la Commissione dovrebbe definire e adattare le dimensioni delle squadre in funzione delle esigenze e delle sfide relative a ciascuna attività di valutazione e di monitoraggio, mantenendo nel contempo un equilibrio tra il numero di rappresentanti della Commissione e di esperti degli Stati membri, al fine di rispecchiare i principi di responsabilità condivisa e *inter pares*. È opportuno trovare un equilibrio tra i principi della responsabilità condivisa e della prevedibilità e la necessità di flessibilità durante il processo di selezione degli esperti. Nel costituire le squadre, la Commissione dovrebbe pertanto garantire, nella misura del possibile, l'equilibrio geografico e la necessità di profili diversi e di rotazione. È opportuno prestare particolare attenzione alla capacità delle amministrazioni nazionali di far sì che la designazione di esperti nelle attività di valutazione e di monitoraggio non gravi in misura eccessiva sugli Stati membri né sulla situazione individuale degli esperti. Gli esperti invitati per valutazioni specifiche e le rispettive autorità nazionali dovrebbero rispondere positivamente agli inviti, e dovrebbe essere possibile rifiutare un invito unicamente se debitamente giustificato per gravi motivi professionali o personali.
- (20) I costi operativi delle attività di valutazione e di monitoraggio, quali viaggio, vitto e alloggio, dovrebbero essere a carico del bilancio dell'Unione. Eventuali indennità giornaliere aggiuntive di esperti nazionali che partecipano alle missioni di valutazione e di monitoraggio e i costi di personale sostenuti per sostituire tali esperti in caso di assenza dovrebbero poter essere coperti dai programmi nazionali degli Stati membri nell'ambito dei pertinenti fondi dell'Unione, conformemente agli obiettivi e alle norme applicabili a tali fondi.
- (21) Le relazioni di valutazione dovrebbero essere concise e sintetiche. Esse dovrebbero concentrarsi sulle carenze che hanno ripercussioni significative e mettere in evidenza i settori in cui potrebbero essere apportati miglioramenti notevoli. I risultati di minore entità non dovrebbero figurare nelle relazioni. Al termine dell'attività di valutazione la squadra dovrebbe comunque comunicare tali risultati allo Stato membro valutato, comprese le autorità responsabili del pertinente meccanismo nazionale di controllo della qualità. La squadra dovrebbe cercare attivamente di individuare le migliori pratiche, che dovrebbero essere aggiunte alle relazioni. In particolare, ai fini della relazione dovrebbero essere evidenziate come migliori pratiche le misure nuove e innovative che migliorano notevolmente l'attuazione delle norme comuni e che potrebbero essere messe in pratica da altri Stati membri.
- (22) Le relazioni di valutazione dovrebbero di norma contenere raccomandazioni sul modo per correggere le carenze riscontrate, comprese le violazioni dei diritti fondamentali, ed essere adottate immediatamente in un unico atto dalla Commissione mediante un atto di esecuzione con procedura d'esame a norma dell'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio^(*). Riunire la relazione e le raccomandazioni in un unico documento e con una procedura unica di adozione rafforza il collegamento intrinseco tra i risultati della valutazione e le raccomandazioni. Inoltre, la contestuale pubblicazione della relazione e delle raccomandazioni dovrebbe consentire agli Stati membri di colmare le carenze in modo più rapido ed efficiente. Nel contempo il ricorso alla procedura d'esame dovrebbe garantire il coinvolgimento degli Stati membri nel processo decisionale che conduce all'adozione delle raccomandazioni.
- (23) Tuttavia, per rafforzare la fiducia reciproca tra gli Stati membri, assicurare un loro migliore coordinamento a livello di Unione e far sì che fra di loro vi sia una maggiore pressione tra pari, è opportuno conferire al Consiglio la competenza di esecuzione per l'adozione di raccomandazioni recanti provvedimenti correttivi in determinati casi, nonché per la chiusura dei piani d'azione in determinati casi, dato il suo ruolo politico nell'esercitare tale pressione tra pari. Detta competenza di esecuzione è giustificata dal fatto che, a norma dell'articolo 70 TFUE, sono state conferite al Consiglio competenze specifiche in materia di valutazione reciproca dell'attuazione delle politiche dell'Unione nell'ambito dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia. Essa rispecchia adeguatamente l'obiettivo di un meccanismo di valutazione basato su tale *lex specialis*, che, in questo particolare settore, consiste nello svolgere una


^(*) Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).



funzione complementare di monitoraggio dell'efficacia dell'attuazione pratica delle politiche dell'Unione mediante valutazioni *inter pares*. Il Consiglio dovrebbe pertanto adottare raccomandazioni nei casi che presentano un'importanza politica e un interesse generale per il funzionamento dello spazio Schengen. Dovrebbero essere considerati tali i casi in cui lo Stato membro valutato contesti in modo sostanziale il contenuto del progetto della relazione di valutazione o la natura di un risultato, dimostrando in tal modo che durante la valutazione possono essere sorti problemi potenziali. Lo stesso dovrebbe valere qualora una valutazione concluda che esiste una grave carenza, nel caso delle valutazioni tematiche, o nel caso di prime valutazioni. Analogamente, nell'ambito del suo ruolo nella fase di monitoraggio del meccanismo di valutazione e monitoraggio, il Consiglio dovrebbe adottare decisioni di esecuzione che approvino la chiusura dei piani d'azione in caso di gravi carenze e di prime valutazioni.

- (24) Nei casi in cui le valutazioni individuino una grave carenza, dovrebbero applicarsi disposizioni specifiche per garantire la rapida adozione di misure correttive. Dato il rischio che rappresentano tali carenze, lo Stato membro valutato, non appena ne è informato, dovrebbe iniziare immediatamente ad attuare provvedimenti volti a correggerla, se necessario anche mobilitando tutti i mezzi operativi e finanziari opportuni. I provvedimenti correttivi dovrebbero essere soggetti a scadenze più brevi e a un controllo politico e un monitoraggio più rigorosi durante l'intero processo. A tale riguardo, la Commissione dovrebbe informare immediatamente il Consiglio quando una valutazione rileva una grave carenza, anche qualora si ritenga che una grave carenza costituisca un rischio per l'ordine pubblico o la pubblica sicurezza nello spazio Schengen. La Commissione dovrebbe trasmettere la relazione al Consiglio e al Parlamento europeo e organizzare una nuova visita entro un anno dalla data della valutazione per verificare se lo Stato membro vi abbia rimediato. In seguito alla nuova visita la Commissione dovrebbe presentare una relazione di nuova visita al Consiglio.
- (25) L'individuazione di una grave carenza richiede una valutazione approfondita caso per caso sulla base di criteri chiari, che potrebbero variare in funzione del settore d'intervento, in merito alla natura, alla portata e alle potenziali ripercussioni dei problemi. La classificazione di un risultato come grave carenza potrebbe dipendere da diversi elementi chiave relativi all'efficace attuazione dell'*acquis* di Schengen e da una diversa combinazione di fattori. Dovrebbe tuttavia essere considerata grave una carenza che si ritiene possa costituire una violazione dei diritti fondamentali o abbia, o possa avere nel tempo, ripercussioni negative significative su uno o più Stati membri o sul funzionamento dello spazio senza controlli alle frontiere interne. Qualora una relazione di valutazione individui una grave carenza nello svolgimento del controllo alle frontiere esterne, possono applicarsi gli articoli 21 e 29 del regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio ^(*).
- (26) Il meccanismo di valutazione e di monitoraggio dovrebbe comprendere una forte componente di *follow-up* e di monitoraggio. A tale componente dovrebbe provvedere la Commissione, in stretta cooperazione con il Consiglio e, se del caso, il Parlamento europeo, senza creare un onere sproporzionato per i soggetti coinvolti. Le valutazioni dovrebbero essere seguite con piani d'azione. Nel redigere i piani d'azione, gli Stati membri valutati dovrebbero tenere pienamente conto delle possibilità di finanziamento offerte dall'Unione e utilizzare al meglio tali risorse. Per accelerare il processo la Commissione dovrebbe trasmettere esami dell'adeguatezza dei piani d'azione, per esempio in forma di lettera. Per garantire un *follow-up* tempestivo, qualora i servizi della Commissione non considerino adeguato il piano d'azione, lo Stato membro interessato dovrebbe essere tenuto a presentare un piano d'azione riveduto entro un mese dal ricevimento dell'esame. La frequenza delle relazioni di *follow-up* sull'attuazione dei piani d'azione trasmesse dallo Stato membro alla Commissione e al Consiglio dovrebbe essere, di norma, ogni sei mesi. Tuttavia, la Commissione dovrebbe poter indicare una frequenza diversa per tali relazioni, compresa una frequenza ridotta, per esempio nei casi in cui la valutazione abbia individuato soltanto risultati nella categoria «richiede miglioramenti».
- (27) È opportuno che la Commissione abbia la possibilità di organizzare nuove visite e visite di verifica nell'ambito delle sue attività di monitoraggio. Le nuove visite dovrebbero essere organizzate per monitorare i progressi compiuti nell'attuazione di un piano d'azione a seguito di una valutazione che abbia rilevato una grave carenza o di una prima valutazione che abbia concluso che lo Stato membro valutato non soddisfa le condizioni necessarie per applicare l'*acquis* di Schengen nel settore d'intervento valutato. La relazione di nuova visita dovrebbe esporre i progressi compiuti nell'attuazione delle raccomandazioni e appurare se la grave carenza è stata colmata. La relazione dovrebbe poter essere corredata, se necessario, di raccomandazioni. Come mezzo per esercitare la pressione tra pari, il Consiglio dovrebbe poter esprimere la sua posizione in merito alla relazione e invitare la Commissione a proporre raccomandazioni.

^(*) Regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (GU L 77 del 23.3.2016, pag. 1).



- (28) Le visite di verifica dovrebbero poter essere svolte per monitorare i progressi nell'attuazione di un piano d'azione a seguito di una valutazione che non abbia rivelato una grave carenza, se ritenuto necessario. È opportuno organizzare sempre una visita di verifica prima di chiudere un piano d'azione a seguito di una valutazione che abbia rilevato una grave carenza e di una prima valutazione. In termini di obblighi organizzativi e di rendicontazione, le visite di verifica dovrebbero essere meno onerose delle visite di valutazione. In particolare dovrebbero mobilitare squadre più piccole e non dovrebbero evidenziare nuovi risultati né richiedere l'adozione di una relazione. Il Consiglio dovrebbe essere coinvolto più attivamente nella fase di monitoraggio, dovrebbe essere informato dalla Commissione per iscritto, per esempio in forma di lettera, dell'esito delle visite di verifica e dovrebbe approvare la chiusura dei piani d'azione in caso di gravi carenze e di prime valutazioni, sulla base di una proposta della Commissione.
- (29) È essenziale che il Parlamento europeo e il Consiglio tengano regolarmente discussioni per accrescere la consapevolezza dell'importanza dell'efficace attuazione dell'*acquis* di Schengen e incoraggino gli Stati membri a colmare le carenze riscontrate, se del caso. In particolare, il Consiglio dovrebbe esercitare il suo ruolo politico in relazione alla *governance* dello spazio Schengen esaminando le relazioni presentate dalla Commissione e tenendo discussioni politiche sull'efficace attuazione dell'*acquis* di Schengen e sul corretto funzionamento dello spazio senza controlli alle frontiere interne. La Commissione dovrebbe contribuire in misura adeguata ad agevolare tali discussioni, adottando fra l'altro una relazione annuale globale riguardante le valutazioni effettuate nell'anno precedente e lo stato di attuazione delle raccomandazioni. Sulla base di tale relazione e di tali risultati, il Consiglio dovrebbe tenere discussioni orizzontali al fine di contribuire all'attuazione più efficiente e rapida delle raccomandazioni e dei provvedimenti correttivi correlati.
- (30) Il meccanismo di valutazione e di monitoraggio istituito dal presente regolamento dovrebbe svolgere una funzione complementare di monitoraggio dell'efficacia dell'attuazione pratica delle politiche dell'Unione attraverso una valutazione *inter pares*. Non dovrebbe essere compromessa la competenza generale della Commissione di sovrintendere l'applicazione del diritto dell'Unione sotto il controllo della Corte di giustizia dell'Unione europea mediante le procedure di infrazione.
- (31) Lo status di classificazione delle relazioni di valutazione e di nuova visita dovrebbe essere quello di «informazioni sensibili non classificate» conformemente alle norme di sicurezza applicabili di cui alla decisione (UE, Euratom) 2015/443 della Commissione ⁽¹⁰⁾. Le relazioni dovrebbero essere classificate «RESTREINT UE/EU RESTRICTED» ai sensi della decisione (UE, Euratom) 2015/444 della Commissione ⁽¹¹⁾, qualora tale classificazione sia necessaria a norma dell'articolo 5, paragrafo 3, di detta decisione o a seguito di una richiesta motivata dello Stato membro valutato.
- (32) Tenuto conto del ruolo particolare affidato al Parlamento europeo e ai parlamenti nazionali in virtù dell'articolo 70, ultima frase, TFUE, sottolineato all'articolo 12, lettera c), del trattato sull'Unione europea (TUE) per quanto riguarda i parlamenti nazionali, è opportuno che il Consiglio e la Commissione informino il Parlamento europeo e i parlamenti nazionali dei contenuti e dei risultati delle valutazioni. Inoltre, qualora la Commissione presentasse una proposta di modifica del presente regolamento, il Consiglio, conformemente all'articolo 19, paragrafo 7, lettera h), del suo regolamento interno ⁽¹²⁾, dovrebbe consultare il Parlamento europeo al fine di tenere per quanto possibile conto del suo parere, prima di adottare un testo definitivo.
- (33) Il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato a norma dell'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725 e ha espresso un parere il 27 luglio 2021 ⁽¹³⁾.
- (34) Al trattamento dei dati personali effettuato dagli Stati membri nell'assolvimento delle loro responsabilità a norma del presente regolamento si applica il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁴⁾. Al trattamento dei dati personali effettuato da istituzioni, organi e organismi dell'Unione nell'assolvimento delle loro responsabilità a norma del presente regolamento si applica il regolamento (UE) 2018/1725.

⁽¹⁰⁾ Decisione (UE, Euratom) 2015/443 della Commissione, del 13 marzo 2015, sulla sicurezza nella Commissione (GU L 72 del 17.3.2015, pag. 41).

⁽¹¹⁾ Decisione (UE, Euratom) 2015/444 della Commissione, del 13 marzo 2015, sulle norme di sicurezza per proteggere le informazioni classificate UE (GU L 72 del 17.3.2015, pag. 53).

⁽¹²⁾ Decisione 2009/937/UE del Consiglio, del 1° dicembre 2009, relativa all'adozione del suo regolamento interno (GU L 325 dell'11.12.2009, pag. 35).

⁽¹³⁾ GU C 337 del 23.8.2021, pag. 2.

⁽¹⁴⁾ Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).



- (35) È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per stabilire programmi di valutazione pluriennali e annuali, l'elaborazione e l'aggiornamento di un questionario standard e l'adozione di relazioni di valutazione e di nuova visita al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011.
- (36) Ove sussistano, in casi debitamente giustificati connessi a una grave carenza, imperativi motivi d'urgenza, è opportuno che la Commissione adotti atti di esecuzione immediatamente applicabili.
- (37) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al TUE e al TFUE, la Danimarca non partecipa all'adozione del presente regolamento, non è da esso vincolata né è soggetta alla sua applicazione. Dato che il presente regolamento si basa sull'*acquis* di Schengen, la Danimarca decide, ai sensi dell'articolo 4 di tale protocollo, entro sei mesi dalla decisione del Consiglio sul presente regolamento, se intende riceverlo nel proprio diritto interno.
- (38) L'Irlanda partecipa al presente regolamento ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, del protocollo n. 19 sull'*acquis* di Schengen integrato nell'ambito dell'Unione europea, allegato al TUE e al TFUE, e dell'articolo 6, paragrafo 2, della decisione 2002/192/CE del Consiglio ⁽¹⁵⁾.
- (39) Per quanto riguarda l'Islanda e la Norvegia, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'*acquis* di Schengen ai sensi dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen ⁽¹⁶⁾ che rientrano nei settori di cui all'articolo 1 della decisione 1999/437/CE del Consiglio ⁽¹⁷⁾.
- (40) Per quanto riguarda la Svizzera, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'*acquis* di Schengen ai sensi dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione di quest'ultima all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen ⁽¹⁸⁾ che rientrano nei settori di cui all'articolo 1 della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2008/146/CE del Consiglio ⁽¹⁹⁾.
- (41) Per quanto riguarda il Liechtenstein, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'*acquis* di Schengen ai sensi del protocollo tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen ⁽²⁰⁾ che rientrano nei settori di cui all'articolo 1 della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2011/350/UE del Consiglio ⁽²¹⁾.

⁽¹⁵⁾ Decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'*acquis* di Schengen (GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20).

⁽¹⁶⁾ GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36.


⁽¹⁷⁾ Decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di applicazione dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'associazione di questi due Stati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen (GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31).

⁽¹⁸⁾ GU L 53 del 27.2.2008, pag. 52.

⁽¹⁹⁾ Decisione 2008/146/CE del Consiglio, del 28 gennaio 2008, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera, riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen (GU L 53 del 27.2.2008, pag. 1).

⁽²⁰⁾ GU L 160 del 18.6.2011, pag. 21.

⁽²¹⁾ Decisione 2011/350/UE del Consiglio, del 7 marzo 2011, sulla conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen, con particolare riguardo alla soppressione dei controlli alle frontiere interne e alla circolazione delle persone (GU L 160 del 18.6.2011, pag. 19).



- (42) Per quanto riguarda Cipro, la Bulgaria e la Romania, e la Croazia, il presente regolamento costituisce un atto basato sull'*acquis* di Schengen o a esso altrimenti connesso ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 3, paragrafo 1, dell'atto di adesione del 2003, dell'articolo 4, paragrafo 1, dell'atto di adesione del 2005 e dell'articolo 4, paragrafo 1, dell'atto di adesione del 2011.
- (43) Considerato che la verifica secondo le procedure di valutazione Schengen applicabili riguardanti la Bulgaria, la Romania e la Croazia è già stata completata ai sensi dei rispettivi atti di adesione, la verifica di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), del presente regolamento non dovrebbe essere nuovamente effettuata nei confronti di tali Stati membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione


1. Il presente regolamento istituisce un meccanismo di valutazione e di monitoraggio per garantire che gli Stati membri applichino l'*acquis* di Schengen in maniera efficace, efficiente e corretta, contribuendo in tal modo al mantenimento della fiducia reciproca tra gli Stati membri e al buon funzionamento dello spazio senza controlli alle frontiere interne.
2. Il meccanismo di valutazione e di monitoraggio istituito prevede lo svolgimento di attività di valutazione e di monitoraggio oggettive e imparziali finalizzate a:
 - a) verificare l'applicazione dell'*acquis* di Schengen negli Stati membri in cui si applica integralmente e negli Stati membri in cui, a norma dei pertinenti protocolli allegati al TUE e al TFUE, si applica in parte;
 - b) verificare che le condizioni necessarie per l'applicazione di tutte le parti pertinenti dell'*acquis* di Schengen siano soddisfatte negli Stati membri nei cui confronti non è stata presa una decisione del Consiglio in base alla quale le disposizioni dell'*acquis* di Schengen devono applicarsi integralmente o parzialmente, eccettuati gli Stati membri la cui valutazione sarà già stata completata al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento.
3. Le valutazioni possono riguardare tutti gli aspetti dell'*acquis* di Schengen e tengono conto del funzionamento delle autorità che applicano detto *acquis*. Le valutazioni possono riguardare in particolare i seguenti settori d'intervento: gestione delle frontiere esterne, assenza di controlli alle frontiere interne, politica in materia di visti, rimpatri, sistemi IT su larga scala a sostegno dell'applicazione dell'*acquis* di Schengen, cooperazione di polizia, cooperazione giudiziaria in materia penale e protezione dei dati.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

- 1) «*acquis* di Schengen»: le disposizioni integrate nell'ambito dell'Unione ai sensi del protocollo n. 19 sull'*acquis* di Schengen integrato nell'ambito dell'Unione europea, allegato al TUE e al TFUE, e gli atti basati su detto *acquis* o a esso altrimenti connessi;
- 2) «prima valutazione»: una valutazione intesa a verificare se uno Stato membro vincolato dall'*acquis* di Schengen e per il quale non sono stati eliminati i controlli alle frontiere interne soddisfa le condizioni per applicare integralmente l'*acquis* di Schengen, o a verificare se uno Stato membro che non partecipa all'*acquis* di Schengen e che è stato autorizzato dal Consiglio ad applicare parzialmente l'*acquis* di Schengen soddisfa le condizioni per applicare in parte detto *acquis*;




- 3) «valutazione periodica»: una valutazione inclusa nel programma di valutazione pluriennale e nei programmi di valutazione annuali e intesa a verificare l'applicazione dell'*acquis* di Schengen da parte di uno Stato membro per valutarne le prestazioni complessive nell'applicazione dell'*acquis* di Schengen;
- 4) «valutazione senza preavviso»: una valutazione non inclusa nei programmi di valutazione pluriennali e annuali e intesa a verificare l'applicazione dell'*acquis* di Schengen da parte di uno o più Stati membri in uno o più settori d'intervento;
- 5) «valutazione tematica»: una valutazione inclusa nel programma di valutazione annuale e intesa a fornire un'analisi della legislazione o delle pratiche degli Stati membri nell'applicazione dell'*acquis* di Schengen o nell'applicazione di sue parti specifiche in più Stati membri;
- 6) «visita»: una visita presso uno Stato membro o i suoi consolati intesa a svolgere un'attività di valutazione o di monitoraggio;
- 7) «nuova visita»: una visita supplementare a seguito di una valutazione che abbia rilevato una grave carenza o di una prima valutazione che abbia concluso che lo Stato membro valutato non soddisfa le condizioni necessarie per l'applicazione dell'*acquis* di Schengen;
- 8) «visita di verifica»: una visita supplementare, diversa da una nuova visita, effettuata per monitorare i progressi compiuti nell'attuazione di un piano d'azione;
- 9) «risultato non conforme»: una valutazione di un risultato secondo la quale le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali, o la loro attuazione, non sono conformi alle disposizioni giuridicamente vincolanti dell'*acquis* di Schengen;
- 10) «grave carenza»: una valutazione generale della situazione attribuita a uno o più risultati non conformi che riguardano l'applicazione efficace dell'*acquis* di Schengen e che, singolarmente o in combinazione, rischiano di costituire una violazione dei diritti fondamentali o che hanno o rischiano di avere nel tempo ripercussioni negative significative su uno o più Stati membri ovvero sul funzionamento dello spazio senza controlli alle frontiere interne;
- 11) «squadra»: un gruppo di esperti designati dagli Stati membri e di rappresentanti della Commissione che svolgono attività di valutazione e di monitoraggio;
- 12) «osservatore»: un esperto designato da un organo, od organismo dell'Unione di cui all'articolo 7 che partecipa a un'attività di valutazione o di monitoraggio;
- 13) «esperto tirocinante»: un esperto designato da uno Stato membro o da un rappresentante della Commissione affinché riceva una formazione per diventare valutatore Schengen.

Articolo 3

Responsabilità e dovere di cooperazione

1. Gli Stati membri e la Commissione sono responsabili congiuntamente dell'attuazione del meccanismo di valutazione e di monitoraggio, con il contributo dei pertinenti organi e organismi dell'Unione di cui all'articolo 7 secondo i rispettivi mandati.
2. La Commissione ha un ruolo di coordinamento generale in relazione alla stesura dei programmi di valutazione annuali e pluriennali, all'elaborazione dei questionari, alla definizione dei calendari delle visite, allo svolgimento delle visite e alla stesura delle relazioni di valutazione e delle raccomandazioni. Essa provvede inoltre ad assicurare l'attuazione delle attività di follow-up e di monitoraggio.
3. Il Consiglio adotta raccomandazioni in caso di gravi carenze, prime valutazioni, valutazioni tematiche e nel caso in cui lo Stato membro valutato contesti in modo sostanziale il progetto di relazione di valutazione contenente progetti di raccomandazioni. Nell'ambito della fase di monitoraggio del meccanismo di valutazione e di monitoraggio, il Consiglio adotta decisioni di esecuzione relative alla chiusura dei piani d'azione in caso di gravi carenze e di prime valutazioni.



Il Consiglio svolge il suo ruolo politico in relazione alla *governance* dello spazio Schengen discutendo le relazioni presentate dalla Commissione in conformità dell'articolo 25, anche sullo stato di attuazione dei piani d'azione, e tenendo discussioni politiche sull'efficace attuazione dell'*acquis* di Schengen e sul corretto funzionamento dello spazio senza controlli alle frontiere interne. A tal fine, la Commissione e il Consiglio cooperano pienamente in tutte le fasi del meccanismo di valutazione e di monitoraggio attuato a norma del presente regolamento. In particolare, la Commissione fornisce al Consiglio informazioni pertinenti e tempestive in relazione alla programmazione e all'attuazione delle attività di valutazione e di monitoraggio.

4. Gli Stati membri e la Commissione cooperano pienamente in tutte le fasi delle valutazioni per assicurare l'efficace attuazione del presente regolamento.

5. Gli Stati membri adottano ogni misura di carattere generale o particolare atta a sostenere e assistere la Commissione e le squadre nell'esecuzione delle attività di valutazione e di monitoraggio.

Gli Stati membri garantiscono che la Commissione e le squadre che svolgono attività di valutazione e di monitoraggio siano in grado di eseguire efficacemente i loro compiti, in particolare consentendole di rivolgersi direttamente alle persone competenti e un accesso pieno e senza ostacoli a tutte le aree, a tutti i locali e a tutti i documenti richiesti per l'attività di valutazione o di monitoraggio, compresi orientamenti e istruzioni nazionali e interni. L'accesso alle pertinenti informazioni classificate è concesso ai membri delle squadre e agli osservatori in possesso di idoneo nulla osta di sicurezza rilasciato da un'autorità competente.

6. Spetta alla Commissione provvedere all'organizzazione pratica del viaggio da e verso lo Stato membro visitato, dei rappresentanti della Commissione e degli esperti degli Stati membri partecipanti alle squadre.

Sono a carico della Commissione le spese di viaggio e alloggio sostenute dagli esperti che partecipano alle visite e dall'esperto tirocinante di cui all'articolo 16, paragrafo 2.

Spetta allo Stato membro visitato provvedere al necessario trasporto sul posto, fatta eccezione per le visite senza preavviso.

Articolo 4

Forme di valutazione

1. Le valutazioni possono assumere una delle seguenti forme:

- a) prime valutazioni;
- b) valutazioni periodiche;
- c) valutazioni senza preavviso;
- d) valutazioni tematiche.

2. La Commissione organizza prime valutazioni dopo che uno Stato membro si è dichiarato pronto per essere valutato.

3. La Commissione può organizzare valutazioni senza preavviso, in particolare:

- a) per valutare l'applicazione dell'*acquis* di Schengen alle frontiere interne;
- b) quando viene a conoscenza di problemi emergenti o sistemici che possono avere ripercussioni negative significative sul funzionamento dello spazio senza controlli alle frontiere interne, comprese circostanze che costituiscano una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza interna nell'ambito di tale spazio;
- c) quando ha motivo di ritenere che uno Stato membro stia gravemente trascurando gli obblighi che gli incombono in virtù dell'*acquis* di Schengen, ivi compreso quando ha motivo di ritenere di essere in presenza di gravi violazioni dei diritti fondamentali.

4. La Commissione può organizzare valutazioni tematiche in particolare per valutare l'attuazione di modifiche legislative significative dacché sono applicabili e di nuove iniziative, o per valutare questioni comuni a più settori d'intervento o pratiche di Stati membri che affrontano sfide analoghe.



Articolo 5

Forme di attività di monitoraggio

Le attività di monitoraggio possono assumere le seguenti forme:

- a) esame di piani d'azione e relazioni di follow-up presentati dagli Stati membri valutati;
- b) nuove visite;
- c) visite di verifica.

Articolo 6

Metodi di valutazione e di monitoraggio

Le attività di valutazione e di monitoraggio di cui agli articoli 4 e 5 possono essere svolte tramite visite e questionari o, in via eccezionale, altri metodi da remoto.

Ogni metodo di valutazione e di monitoraggio può essere usato indipendentemente o in combinazione con un altro metodo, se del caso.

Articolo 7

Cooperazione con organi e organismi dell'Unione

1. La Commissione coopera con i pertinenti organi e organismi dell'Unione che partecipano all'attuazione dell'*acquis* di Schengen e con l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (FRA).

La Commissione può concludere accordi con tali organi e organismi dell'Unione per facilitare la cooperazione per quanto riguarda l'attuazione del presente regolamento.

2. La Commissione può chiedere agli organi e organismi dell'Unione di cui al paragrafo 1 di fornire, conformemente ai rispettivi mandati, informazioni, dati statistici o analisi dei rischi, anche riguardanti la corruzione e la criminalità organizzata, nella misura in cui questi fattori possono minare l'applicazione dell'*acquis* di Schengen da parte degli Stati membri, al fine di migliorare la conoscenza situazionale ai sensi del regolamento (UE) 2019/1896 in merito all'attuazione dell'*acquis* di Schengen da parte degli Stati membri.

Lo Stato membro valutato può formulare osservazioni in merito alle informazioni fornite a norma del primo comma.


Articolo 8

Cooperazione con Frontex

1. Entro il 31 agosto di ogni anno Frontex presenta al Consiglio, alla Commissione e agli Stati membri un'analisi dei rischi allo scopo di stabilire il programma di valutazione annuale di cui all'articolo 13 del presente regolamento.

L'analisi dei rischi di cui al primo comma comprende tutti gli aspetti pertinenti alla gestione europea integrata delle frontiere e contiene raccomandazioni su specifiche sezioni delle frontiere esterne, specifici valichi di frontiera e specifici siti rilevanti per valutare il rispetto della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio⁽²⁾ negli Stati membri da valutare l'anno successivo, conformemente al programma di valutazione pluriennale stabilito a norma dell'articolo 12.

⁽²⁾ Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU L 348 del 24.12.2008, pag. 98).



2. Entro il 31 agosto di ogni anno Frontex presenta alla Commissione un'analisi dei rischi distinta contenente raccomandazioni relative a valutazioni senza preavviso da effettuarsi l'anno successivo, indipendentemente dall'ordine degli Stati membri da valutare ogni anno conformemente al programma di valutazione pluriennale stabilito a norma dell'articolo 12.

Le raccomandazioni di cui al primo comma possono riguardare qualsiasi regione o ambito specifico e contengono un elenco di almeno 10 specifiche sezioni delle frontiere esterne, di almeno 10 specifici valichi di frontiera e di almeno 10 specifici siti rilevanti per valutare il rispetto della direttiva 2008/115/CE, nonché altre informazioni utili.

Articolo 9

Cooperazione con Europol

Conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, lettera u), del regolamento (UE) 2016/794, Europol fornisce consulenza, analisi, relazioni e altre informazioni pertinenti a sostegno dell'attuazione del presente regolamento.

Articolo 10

Sinergie con altre attività di valutazione e di monitoraggio

1. Nel preparare le attività di valutazione e di monitoraggio, la Commissione utilizza i risultati dei meccanismi e degli strumenti pertinenti, comprese le attività di valutazione e di monitoraggio degli organi e organismi dell'Unione che partecipano all'attuazione dell'*acquis* di Schengen, in particolare la valutazione delle vulnerabilità, e della FRA, nonché di meccanismi e organismi di monitoraggio nazionali indipendenti, per accrescere la consapevolezza del funzionamento dello spazio senza controlli alle frontiere interne ed evitare duplicazioni degli sforzi e misure confliggenti. Se disponibili, la Commissione può, d'intesa con lo Stato membro valutato, utilizzare i risultati dei meccanismi nazionali di controllo della qualità.

2. Le raccomandazioni a norma del presente regolamento sono complementari alle raccomandazioni formulate a norma dell'articolo 32, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2019/1896 nell'ambito della valutazione delle vulnerabilità.

3. La Commissione può condividere con gli organi e organismi dell'Unione e nazionali di cui al paragrafo 1, in modo sicuro e tempestivo, i dettagli delle relazioni di valutazione, dei piani d'azione e degli aggiornamenti sull'attuazione dei piani d'azione.


Le informazioni di cui al primo comma sono condivise conformemente ai mandati degli organi e organismi dell'Unione interessati.

Articolo 11

Informazioni trasmesse da terzi

Fatto salvo l'articolo 20, paragrafo 1, nel programmare e attuare le attività di valutazione e di monitoraggio, la Commissione può tenere conto delle informazioni relative all'attuazione dell'*acquis* di Schengen trasmesse da terzi, comprese autorità indipendenti, organizzazioni non governative e organizzazioni internazionali.

La Commissione informa gli Stati membri delle informazioni fornite da terzi ritenute da essa pertinenti per la programmazione delle attività di valutazione e di monitoraggio. Gli Stati membri hanno in seguito l'opportunità di presentare osservazioni sulla sostanza di tali informazioni.



CAPO II

PROGRAMMAZIONE

Articolo 12

Programma di valutazione pluriennale

1. La Commissione, se del caso previa consultazione dei pertinenti organi e organismi dell'Unione di cui all'articolo 7, stabilisce un programma di valutazione pluriennale che abbraccia un periodo di sette anni, almeno otto mesi prima dell'inizio del successivo settennato.

In ciascun ciclo di valutazione pluriennale ogni Stato membro è soggetto a una valutazione periodica, e può essere soggetto, ove opportuno, a una o più valutazioni tematiche o senza preavviso, sulla base di analisi dei rischi, di nuove normative o di informazioni ottenute dalla Commissione a norma degli articoli da 7 a 11.

2. La Commissione stabilisce il programma di valutazione pluriennale mediante un atto di esecuzione. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 30, paragrafo 2.

La Commissione trasmette il programma di valutazione pluriennale al Parlamento europeo e al Consiglio.

3. Il programma di valutazione pluriennale può indicare, se del caso, i settori prioritari specifici nell'ambito dei settori d'intervento di cui all'articolo 1, paragrafo 3, che devono essere oggetto di valutazione periodica e comprende un calendario provvisorio delle valutazioni.

Il programma di valutazione pluriennale stabilisce un elenco provvisorio degli Stati membri da sottoporre a valutazione periodica in un determinato anno, fatti salvi eventuali adeguamenti introdotti a norma del paragrafo 4 del presente articolo. L'ordine provvisorio in cui gli Stati membri devono essere sottoposti a valutazione periodica tiene conto del tempo trascorso dalla precedente valutazione periodica. Esso tiene conto anche dei risultati delle valutazioni precedenti, del ritmo di attuazione dei piani d'azione e di altre informazioni pertinenti a disposizione della Commissione, raccolte in conformità degli articoli da 7 a 11, in merito alle pratiche degli Stati membri nell'applicazione dell'*acquis* di Schengen.

4. In caso di forza maggiore che impedisca lo svolgersi delle valutazioni secondo il calendario provvisorio stabilito a norma del paragrafo 3, la Commissione può, d'intesa con gli Stati membri interessati, adeguare il calendario delle valutazioni in questione.

La Commissione informa senza ritardo il Parlamento europeo e il Consiglio in merito a eventi di cui al primo comma e alla loro incidenza prevista sulla programmazione delle valutazioni nell'ambito del programma di valutazione pluriennale.


Articolo 13

Programma di valutazione annuale

1. La Commissione stabilisce, mediante un atto di esecuzione, un programma di valutazione annuale entro il 15 novembre dell'anno precedente a quello cui il programma si riferisce. Tale programma di valutazione annuale si basa, in particolare, sulle analisi dei rischi e di altre informazioni ottenute dalla Commissione stessa a norma degli articoli da 7 a 11. L'atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 30, paragrafo 2.

2. Il programma di valutazione annuale comprende un calendario provvisorio delle valutazioni seguenti:

- a) valutazioni periodiche degli Stati membri come indicato nel programma di valutazione pluriennale;
- b) prime valutazioni di uno Stato membro;



- c) ove opportuno, valutazioni tematiche, compresi i relativi temi, gli Stati membri da valutare e i metodi previsti.
3. La Commissione trasmette il programma di valutazione annuale al Parlamento europeo e al Consiglio senza ritardo.

In caso di forza maggiore che impedisca lo svolgersi delle valutazioni secondo il calendario provvisorio stabilito a norma del paragrafo 2, la Commissione può, d'intesa con gli Stati membri interessati, adeguare il calendario delle valutazioni in questione.

La Commissione informa senza ritardo il Parlamento europeo e il Consiglio in merito agli eventi di cui al secondo comma e alla loro incidenza prevista sulla programmazione delle valutazioni nell'ambito del programma di valutazione annuale.

Articolo 14

Questionario standard

1. La Commissione elabora e aggiorna un questionario standard mediante un atto di esecuzione. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 30, paragrafo 2.

Nel mettere a punto il questionario la Commissione può consultare gli organi e organismi dell'Unione di cui all'articolo 7.

2. Il questionario standard verte sull'attuazione della legislazione pertinente nonché sui mezzi organizzativi e tecnici disponibili per l'attuazione dell'*acquis* di Schengen, compresi quelli indicati nei manuali e cataloghi Schengen, e sui dati statistici di rilievo.

3. Entro il 1° luglio di ogni anno la Commissione trasmette il questionario standard agli Stati membri che devono essere soggetti a valutazione periodica nell'anno successivo secondo il programma di valutazione annuale.

Gli Stati membri di cui al primo comma trasmettono alla Commissione le loro risposte entro il 31 ottobre dello stesso anno.

La Commissione mette le risposte di cui al secondo comma a disposizione degli altri Stati membri.

4. Su richiesta della Commissione gli Stati membri valutati aggiornano le loro risposte al questionario standard e rispondono se richiesto a domande complementari prima delle valutazioni specifiche. Gli Stati membri possono inoltre trasmettere i risultati dei meccanismi nazionali di controllo della qualità e degli audit interni, ove pertinenti.

CAPO III

DISPOSIZIONI COMUNI PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DI VALUTAZIONE E DI MONITORAGGIO

Articolo 15

Membri della squadra e osservatori

1. I membri della squadra e gli osservatori che partecipano alle attività di valutazione e di monitoraggio possiedono adeguate qualifiche, fra cui una solida conoscenza teorica ed esperienza nei settori oggetto del meccanismo di valutazione e di monitoraggio, unitamente a una solida conoscenza dei principi, delle procedure e delle tecniche di valutazione, e sanno comunicare efficacemente in una lingua comune.

2. Gli esperti degli Stati membri che ai sensi del pertinente atto di adesione sono vincolati dall'*acquis* di Schengen ma non lo applicano ancora integralmente possono partecipare alle attività di valutazione e di monitoraggio di tutte le parti dell'*acquis* di Schengen.



Articolo 16

Formazione degli esperti, degli osservatori e degli esperti tirocinanti

1. Gli Stati membri e la Commissione, in cooperazione con i competenti organi e organismi dell'Unione di cui all'articolo 7, provvedono affinché gli esperti degli Stati membri e i rappresentanti della Commissione ricevano una formazione adeguata per diventare valutatori Schengen.

La Commissione assicura che i corsi di formazione per valutatori Schengen siano organizzati per tutti i pertinenti settori d'intervento e comprendano il corretto funzionamento delle autorità nonché elementi di diritti fondamentali, sviluppati con la partecipazione della FRA.

La Commissione, in stretta cooperazione con gli Stati membri e i pertinenti organi e organismi dell'Unione di cui all'articolo 7, tiene aggiornati i programmi di formazione iniziale e ove necessario dispensa corsi di follow-up e aggiornamento.

2. In casi debitamente giustificati, ogni squadra che effettua valutazioni periodiche può comprendere un esperto tirocinante di uno Stato membro o della Commissione.

3. Gli osservatori devono disporre di una formazione adeguata.

Articolo 17

Gruppo di esperti degli Stati membri

1. La Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, costituisce ogni anno un gruppo di esperti la cui esperienza professionale comprende settori d'intervento o, se del caso, i settori prioritari specifici definiti nel programma di valutazione pluriennale.

2. Parallelamente all'elaborazione del programma di valutazione annuale a norma dell'articolo 13, paragrafo 1, su invito della Commissione gli Stati membri designano uno o più esperti qualificati per settore d'intervento ai fini della partecipazione al gruppo di esperti dell'anno successivo. Ciascuno Stato membro fa sì che almeno un esperto designato per settore d'intervento sia disponibile durante un anno civile. Lo Stato membro può indicare il periodo di sei mesi in cui un esperto designato è disponibile e le preferenze per una particolare valutazione. La Commissione tiene conto di tali preferenze nella misura del possibile.

Gli Stati membri non sono tenuti a designare esperti nei settori in cui, per motivi oggettivi, non sono valutati o, in situazioni eccezionali, se la designazione incida in misura sostanziale sull'adempimento dei compiti nazionali. Qualora invochino tale circostanza, gli Stati membri forniscono per iscritto alla Commissione le motivazioni e le informazioni relative alla situazione eccezionale.

Gli Stati membri informano la Commissione in merito al referente nazionale designato per la comunicazione sull'invio di esperti.


3. In funzione delle valutazioni incluse nel programma di valutazione annuale, la Commissione specifica ulteriormente nell'invito i requisiti professionali per gli esperti da designare.

4. Gli Stati membri designano gli esperti entro sei settimane dal ricevimento dell'invito di cui al paragrafo 2.

5. Gli Stati membri garantiscono che gli esperti designati soddisfino le condizioni di cui all'articolo 15 e i requisiti specifici stabiliti nell'invito a costituire il gruppo di esperti.

6. Gli esperti che hanno ricevuto una formazione adeguata di cui all'articolo 16 sono designati, ove possibile, per partecipare al gruppo di esperti costituito per l'anno successivo a quello in cui hanno ricevuto il corso di formazione pertinente.

7. La Commissione può invitare i pertinenti organi e organismi dell'Unione di cui all'articolo 7 a designare i rispettivi osservatori per partecipare al gruppo di esperti.



8. La Commissione valuta gli esperti designati ed entro una settimana dalla loro designazione conferma la scelta degli esperti del gruppo. Entro un mese dalla costituzione del gruppo di esperti, la Commissione informa gli Stati membri in merito alla selezione degli esperti per le valutazioni programmate l'anno successivo, tenendo conto della disponibilità e delle preferenze espresse per una determinata valutazione.

9. Se nessuno degli esperti per i settori d'intervento soddisfa i requisiti di cui al paragrafo 3, la Commissione invita lo Stato membro interessato a designare un nuovo esperto per il settore d'intervento in questione.

10. Gli Stati membri provvedono affinché gli esperti designati siano disponibili per le valutazioni, salvo che si trovino a far fronte a una situazione eccezionale che incida in misura sostanziale sull'adempimento dei compiti nazionali o a una situazione personale. Qualora invocino una siffatta situazione eccezionale, gli Stati membri forniscono per iscritto alla Commissione le motivazioni e le informazioni relative alla situazione.

Se un esperto non è più disponibile per partecipare al gruppo, lo Stato membro interessato designa entro un termine ragionevole un sostituto.

11. La Commissione tiene aggiornato l'elenco degli esperti del gruppo e informa gli Stati membri in merito al numero di esperti designati e al rispettivo profilo per ciascuno Stato membro.

Articolo 18

Costituzione delle squadre

1. La Commissione definisce il numero di esperti degli Stati membri e di rappresentanti della Commissione che partecipano a una squadra sulla base delle particolarità e delle esigenze dell'attività di valutazione o di monitoraggio. Il numero massimo di rappresentanti della Commissione partecipanti alla squadra è pari a due. Il numero minimo di esperti degli Stati membri all'interno di una squadra che partecipa a una visita con o senza preavviso è pari a tre. La Commissione seleziona gli esperti che diventano membri di una squadra attingendo al gruppo di esperti.

Nel costituire le squadre per le nuove visite e le visite di verifica in un determinato Stato membro, la Commissione e gli Stati membri si adoperano per garantire che almeno la metà degli esperti degli Stati membri appartenenti alla squadra siano gli stessi che hanno partecipato alla valutazione.

2. Nel selezionare gli esperti la Commissione tiene conto dei profili necessari per una particolare attività di valutazione o di monitoraggio, considerando la necessità di garantire l'equilibrio geografico e l'equilibrio per quanto riguarda l'esperienza professionale, nonché le capacità delle amministrazioni nazionali.


Gli esperti degli Stati membri non partecipano a una squadra che svolge attività di valutazione o di monitoraggio relative allo Stato membro in cui lavorano.

3. La Commissione invita gli esperti selezionati immediatamente dopo che è stata fissata la data dell'attività di valutazione o di monitoraggio e al più tardi 10 settimane prima dell'inizio previsto dell'attività. Gli esperti invitati rispondono entro una settimana dal ricevimento dell'invito, d'intesa con le autorità che li hanno designati.

Gli inviti di cui al primo comma sono inviati tramite i referenti nazionali designati.

4. In caso di visite senza preavviso la Commissione trasmette gli inviti tramite i referenti nazionali designati al più tardi due settimane prima dell'inizio previsto della visita. Gli esperti invitati rispondono entro 72 ore dal ricevimento dell'invito, d'intesa con le autorità che li hanno designati.

5. La Commissione può invitare i pertinenti organi e organismi dell'Unione di cui all'articolo 7 a designare un rappresentante con esperienza professionale e sul campo che partecipi, in qualità di osservatore, a un'attività di valutazione o di monitoraggio in un settore che rientra nel suo mandato. I termini di cui ai paragrafi 3 e 4 del presente articolo si applicano all'invito e alla risposta.



6. Lo Stato membro che desidera designare un esperto tirocinante di cui all'articolo 16, paragrafo 2, lo comunica alla Commissione almeno sei settimane prima dell'inizio previsto della valutazione.

7. Gli osservatori di cui al paragrafo 5 sostengono la squadra su richiesta degli esperti principali, ma non partecipano al processo decisionale interno alla squadra.

Gli esperti tirocinanti di cui al paragrafo 6 non partecipano attivamente all'attività di valutazione.

8. La Commissione, se non riceve conferma della partecipazione del numero richiesto di esperti facenti parte del gruppo almeno sei settimane prima dell'inizio previsto dell'attività di valutazione o di monitoraggio, o almeno una settimana prima nel caso di una visita senza preavviso, invita immediatamente tutti gli Stati membri a designare esperti qualificati non facenti parte del gruppo per occupare i posti mancanti. Gli Stati membri rispondono entro 72 ore dal ricevimento dell'invito.

9. La Commissione designa un esperto principale della Commissione e propone l'esperto principale dello Stato membro. L'esperto principale dello Stato membro è nominato dai membri della squadra quanto prima dopo la costituzione della squadra.

L'esperto principale è responsabile in particolare della pianificazione generale, delle attività preparatorie, dell'organizzazione della squadra, dello svolgimento della valutazione, del coordinamento della stesura della relazione di valutazione, della presentazione della relazione di valutazione e delle raccomandazioni, del controllo della qualità e del follow-up e, se del caso, delle pertinenti attività di monitoraggio.

Articolo 19

Svolgimento delle visite

1. Le squadre intraprendono tutti i preparativi necessari per garantire l'efficacia, l'accuratezza e la coerenza delle visite.


2. Il programma dettagliato delle visite in uno Stato membro o nei suoi consolati è stabilito dalla Commissione in stretta cooperazione con gli esperti principali e lo Stato membro interessato.

Il programma dettagliato di cui al primo comma può comprendere visite e riunioni con autorità e organismi nazionali, nonché organizzazioni non governative e internazionali, altri soggetti, organi e organismi che sostengono gli Stati membri nell'attuazione dell'*acquis* di Schengen.

3. Per quanto riguarda le visite con preavviso, la Commissione consulta lo Stato membro interessato e gli comunica il calendario e il programma dettagliato almeno sei settimane prima della data prevista della visita. Essa trasmette in anticipo i nomi dei membri della squadra e degli osservatori. Lo Stato membro interessato nomina un referente per gli aspetti pratici della visita.

4. Le visite senza preavviso hanno luogo con notifica preliminare di almeno 24 ore allo Stato membro interessato. Le visite senza preavviso alle frontiere interne hanno luogo senza notifica preliminare allo Stato membro interessato. Le visite senza preavviso possono aver luogo senza notifica preliminare allo Stato membro interessato nei casi in cui la Commissione ha fondati motivi per ritenere che vi siano gravi violazioni di diritti fondamentali nell'applicazione dell'*acquis* di Schengen. Anche le visite di verifica possono aver luogo senza notifica preliminare allo Stato membro interessato.

La Commissione stabilisce il programma dettagliato delle visite senza preavviso. Nei casi in cui uno Stato membro sia stato informato di una visita senza preavviso, la Commissione può consultare lo Stato membro interessato sul calendario e sul programma dettagliato.



Articolo 20

Relazioni di valutazione e raccomandazioni

1. Al termine di ogni valutazione la squadra redige una relazione di valutazione.

Nell'elaborare la relazione di valutazione le squadre tengono conto delle risposte al questionario standard, di ogni informazione supplementare ottenuta a norma degli articoli da 7 a 11 e verificata nel corso dell'attività di valutazione e dei risultati dell'attività di valutazione. Le relazioni di valutazione possono comprendere materiale documentario e digitale a sostegno dei risultati. Se la valutazione è effettuata mediante una visita, la squadra redige la relazione di valutazione durante la visita.

La squadra ha la responsabilità generale della stesura della relazione di valutazione e della sua integrità e qualità. In caso di disaccordo la squadra cerca di raggiungere un compromesso.

La Commissione trasmette allo Stato membro valutato il progetto di relazione di valutazione contenente i progetti di raccomandazioni entro quattro settimane dalla conclusione dell'attività di valutazione. Lo Stato membro valutato esprime le proprie osservazioni sul progetto di relazione di valutazione entro due settimane dal suo ricevimento. Su richiesta dello Stato membro valutato si tiene una riunione di redazione al più tardi cinque giorni lavorativi dopo il ricevimento delle osservazioni di detto Stato membro. Le osservazioni dello Stato membro valutato figurano nel progetto di relazione di valutazione, ove opportuno.

2. La relazione di valutazione esamina gli aspetti qualitativi, quantitativi, operativi, amministrativi e organizzativi ed elenca le carenze, gli ambiti da migliorare e le migliori pratiche riscontrati durante la valutazione.

3. Ai risultati è applicata una delle valutazioni seguenti:

- a) migliore pratica;
- b) richiede miglioramenti;
- c) non conforme.

4. La Commissione adotta la relazione di valutazione mediante un atto. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 30, paragrafo 2. La relazione di valutazione è adottata al più tardi quattro mesi dopo la conclusione dell'attività di valutazione.

La relazione di valutazione contiene raccomandazioni di provvedimenti correttivi tesi a colmare le carenze e affrontare gli ambiti da migliorare riscontrati durante la valutazione e dà un'indicazione delle priorità per metterli in atto. La relazione di valutazione può fissare termini ragionevoli stabiliti in cooperazione con lo Stato membro interessato per l'attuazione delle raccomandazioni. Se la valutazione individua una grave carenza, si applicano le disposizioni specifiche di cui all'articolo 22.

La Commissione trasmette la relazione di valutazione al Parlamento europeo e al Consiglio entro 14 giorni dall'adozione della relazione.

5. Se, entro 10 giorni lavorativi dalla riunione di redazione, lo Stato membro valutato contesta in modo sostanziale il contenuto del progetto di relazione di valutazione o la natura di un risultato, la relazione che deve essere adottata dalla Commissione si limita ai risultati e non contiene raccomandazioni. In tali casi, e fatto salvo l'articolo 22, entro quattro mesi dalla conclusione dell'attività di valutazione, la Commissione presenta al Consiglio una proposta distinta per l'adozione di raccomandazioni mediante una decisione di esecuzione. La proposta può fissare termini ragionevoli stabiliti in cooperazione con lo Stato membro per l'attuazione delle raccomandazioni e fornisce un'indicazione delle priorità per la loro attuazione.

Il Consiglio adotta le raccomandazioni e le trasmette al Parlamento europeo e ai parlamenti nazionali.



Articolo 21

Follow-up e monitoraggio

1. Entro due mesi dall'adozione da parte della Commissione della relazione di valutazione contenente raccomandazioni, a norma dell'articolo 20, paragrafo 4, o dall'adozione delle raccomandazioni del Consiglio, a norma dell'articolo 20, paragrafo 5, lo Stato membro valutato presenta alla Commissione e al Consiglio un piano d'azione volto ad attuare tutte le raccomandazioni. Gli altri Stati membri sono invitati a formulare osservazioni sul piano d'azione.

2. La Commissione, dopo aver consultato la squadra che ha svolto l'attività di valutazione, fornisce allo Stato membro valutato un esame dell'adeguatezza del piano d'azione entro un mese dalla presentazione di quest'ultimo.

Se la Commissione ritiene inadeguato il piano d'azione, lo Stato membro valutato presenta un piano d'azione riveduto entro un mese dal ricevimento dell'esame. La Commissione presenta l'esame del piano d'azione anche al Consiglio.

3. Lo Stato membro valutato riferisce alla Commissione e al Consiglio in merito all'attuazione del suo piano d'azione ogni sei mesi a partire dalla data della notifica del ricevimento dell'esame del piano d'azione, fino a quando la Commissione non ritenga pienamente attuato il piano d'azione. A seconda della natura delle carenze e dello stato di attuazione delle raccomandazioni, la Commissione, in consultazione con lo Stato membro valutato, può richiedere a quest'ultimo di riferire con una frequenza diversa.

Qualora lo Stato membro valutato non riferisca periodicamente in merito all'attuazione del piano d'azione, la Commissione informa il Consiglio e il Parlamento europeo del mancato rispetto degli obblighi da parte di tale Stato membro valutato.

La Commissione può effettuare visite di verifica per monitorare i progressi compiuti nell'attuazione del piano d'azione.

Se ritiene che il piano d'azione sia pienamente attuato, la Commissione informa gli Stati membri della chiusura del piano d'azione.

CAPO IV

GRAVE CARENZA E FORME SPECIFICHE DI VALUTAZIONE

Articolo 22

Disposizioni specifiche in caso di grave carenza riscontrata nella relazione di valutazione

1. Al termine dell'attività di valutazione la Commissione e gli esperti principali dello Stato membro, a nome della squadra, informano per iscritto lo Stato membro valutato che è stata riscontrata una grave carenza. Anche il Consiglio ne è informato senza ritardo.

Lo Stato membro valutato prende immediatamente provvedimenti correttivi, se necessario anche mobilitando tutti i mezzi operativi e finanziari opportuni. Lo Stato membro valutato informa senza ritardo la Commissione e gli altri Stati membri dei provvedimenti correttivi immediati presi o programmati. Parallelamente la Commissione informa i pertinenti organi e organismi dell'Unione di cui all'articolo 7 della grave carenza affinché prestino eventualmente sostegno allo Stato membro valutato.

2. La relazione di valutazione redatta a norma dell'articolo 20, paragrafi 1, 2 e 3, comprende in via prioritaria i risultati che hanno portato a riscontrare una grave carenza. Il titolo e la conclusione della relazione di valutazione indicano chiaramente che sussiste una grave carenza o gravi carenze. La relazione di valutazione è accompagnata da progetti di raccomandazioni riguardanti anche i provvedimenti correttivi immediati. La Commissione trasmette il progetto di relazione di valutazione allo Stato membro valutato entro due settimane dalla conclusione dell'attività di valutazione.



Lo Stato membro valutato esprime le proprie osservazioni sul progetto di relazione di valutazione entro 10 giorni lavorativi dal suo ricevimento. Su richiesta dello Stato membro valutato si tiene una riunione di redazione al più tardi cinque giorni lavorativi dopo il ricevimento delle osservazioni di detto Stato membro.

3. Per imperativi motivi d'urgenza debitamente giustificati connessi alla grave carenza, la Commissione adotta la relazione di valutazione al più tardi sei settimane dopo la conclusione dell'attività di valutazione mediante un atto di esecuzione immediatamente applicabile secondo la procedura di cui all'articolo 30, paragrafo 3. La Commissione trasmette la relazione di valutazione al Parlamento europeo.

4. Alla luce dei risultati la squadra elabora progetti recanti raccomandazioni di provvedimenti correttivi tesi a colmare la grave carenza riscontrata nella relazione di valutazione.

Entro sei settimane dall'adozione della relazione di valutazione, la Commissione presenta al Consiglio la relazione di valutazione corredata di una proposta recante raccomandazioni di provvedimenti correttivi tesi a colmare la grave carenza riscontrata durante la valutazione e di un'indicazione delle priorità per metterli in atto.

Il Consiglio adotta le raccomandazioni entro un mese dal ricevimento della proposta.

Il Consiglio trasmette le raccomandazioni al Parlamento europeo e ai parlamenti nazionali.

Il Consiglio fissa termini proporzionati per l'attuazione delle raccomandazioni relative a una grave carenza e specifica la frequenza con cui lo Stato membro valutato deve riferire alla Commissione e al Consiglio in merito all'attuazione del suo piano d'azione.

5. Se una visita rivela una grave carenza considerata una minaccia grave per l'ordine pubblico o la sicurezza interna nello spazio senza controlli alle frontiere interne o individuata sulla base del rischio di violazione sistematica dei diritti fondamentali, la Commissione ne informa immediatamente il Parlamento europeo e il Consiglio.

Il Consiglio discute urgentemente la questione e si adopera per adottare, sulla base di una proposta della Commissione e mediante un atto di esecuzione, raccomandazioni che definiscano misure adeguate per porre rimedio o limitare l'impatto della grave carenza sull'ordine pubblico o sulla sicurezza interna nello spazio senza controlli alle frontiere interne o la violazione sistematica dei diritti fondamentali, entro due settimane dal ricevimento della proposta. La decisione del Consiglio recante le raccomandazioni lascia impregiudicato l'articolo 29 del regolamento (UE) 2016/399 e l'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1896.


Il Consiglio trasmette le raccomandazioni al Parlamento europeo.

6. Lo Stato membro valutato presenta alla Commissione e al Consiglio il suo piano d'azione entro un mese dall'adozione delle raccomandazioni. Gli altri Stati membri sono invitati a formulare osservazioni sul piano d'azione. La Commissione trasmette il piano d'azione al Parlamento europeo.

La Commissione, dopo aver consultato la squadra che ha svolto l'attività di valutazione, trasmette allo Stato membro valutato un esame dell'adeguatezza del piano d'azione entro due settimane dalla sua presentazione. Se la Commissione ritiene inadeguato il piano d'azione, lo Stato membro valutato presenta un piano d'azione riveduto entro due settimane dal ricevimento dell'esame.

La Commissione presenta l'esame del piano d'azione al Consiglio e lo trasmette al Parlamento europeo.

Lo Stato membro valutato riferisce alla Commissione e al Consiglio in merito all'attuazione del suo piano d'azione fino a quando la Commissione non ritenga pienamente attuato il piano d'azione.



7. Per verificare i progressi compiuti nell'attuazione delle raccomandazioni relative alla grave carenza, la Commissione organizza una nuova visita che deve aver luogo entro un anno dalla data dell'attività di valutazione.

La squadra redige una relazione di nuova visita a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, in cui valuta i progressi compiuti nell'attuazione delle raccomandazioni del Consiglio e appura se la grave carenza è stata colmata.

La Commissione adotta, mediante un atto di esecuzione, una relazione di nuova visita. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 30, paragrafo 2. La Commissione trasmette la relazione di nuova visita al Consiglio.

8. Il Consiglio può esprimere la sua posizione sulla relazione di nuova visita e può, se del caso, invitare la Commissione a presentare una proposta recante raccomandazioni di provvedimenti correttivi tesi a colmare la grave carenza persistente riscontrata nella relazione di nuova visita. In tali casi si applicano i paragrafi 6 e 7.

9. Qualora la Commissione ritenga che il piano d'azione possa essere chiuso, organizza una visita di verifica e informa il Consiglio dell'esito della visita di verifica. La Commissione comunica inoltre al Parlamento europeo che il piano d'azione può essere chiuso.

Il Consiglio, sulla base della proposta della Commissione, tenuto conto dell'esito della visita di verifica, adotta una decisione di esecuzione con la quale approva la chiusura del piano d'azione.

Articolo 23

Disposizioni specifiche per le prime valutazioni

1. Alla luce dei risultati, la relazione di valutazione a seguito della prima valutazione redatta conformemente all'articolo 20, paragrafi da 1 a 4, è accompagnata da progetti recanti raccomandazioni di provvedimenti correttivi.

La Commissione presenta al Consiglio una proposta per l'adozione delle raccomandazioni in questione entro quattro mesi dalla conclusione dell'attività di valutazione.

2. Il Consiglio adotta raccomandazioni. Esso può fissare termini per l'attuazione di determinate raccomandazioni.

Il Consiglio trasmette le raccomandazioni al Parlamento europeo e ai parlamenti nazionali.

3. Lo Stato membro valutato presenta alla Commissione e al Consiglio un piano d'azione volto ad attuare tutte le raccomandazioni.

La Commissione, dopo aver consultato la squadra che ha svolto l'attività di valutazione, fornisce allo Stato membro valutato un esame dell'adeguatezza del piano d'azione entro un mese dalla presentazione di quest'ultimo.

Se la Commissione ritiene inadeguato il piano d'azione, lo Stato membro valutato presenta un piano d'azione riveduto.

Lo Stato membro valutato riferisce alla Commissione e al Consiglio in merito all'attuazione del piano d'azione ogni sei mesi a partire dalla data della notifica del ricevimento dell'esame.

4. Qualora la relazione di valutazione concluda che lo Stato membro valutato non soddisfa le condizioni necessarie per l'applicazione dell'*acquis* di Schengen, la Commissione organizza una o più nuove visite.

La squadra redige una relazione di nuova visita a norma dell'articolo 20, paragrafi da 1 a 4, in cui valuta i progressi compiuti nell'attuazione delle raccomandazioni del Consiglio.



La Commissione adotta, mediante un atto di esecuzione, la relazione di nuova visita. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 30, paragrafo 2. La Commissione trasmette al Consiglio, per adozione mediante una decisione di esecuzione, la relazione di nuova visita e una proposta di raccomandazioni del Consiglio, se del caso.

5. Quando ritiene che il piano d'azione possa essere chiuso, la Commissione organizza una visita di verifica prima della chiusura del piano d'azione.

La Commissione informa il Parlamento europeo e il Consiglio dell'esito della visita di verifica. La Commissione comunica al Parlamento europeo e al Consiglio che il piano d'azione può essere chiuso.

Il Consiglio, sulla base della proposta della Commissione e tenuto conto dell'esito della visita di verifica, adotta una decisione di esecuzione con la quale approva la chiusura del piano d'azione.

6. Gli Stati membri nei cui confronti è stata adottata una decisione del Consiglio in base alla quale le disposizioni dell'*acquis* di Schengen devono applicarsi integralmente sono valutati in conformità dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), entro un anno dalla data della piena applicazione dell'*acquis* di Schengen in tale Stato membro. Il programma di valutazione annuale è aggiornato a tal fine.

Articolo 24

Disposizioni specifiche per le valutazioni tematiche

Alle valutazioni tematiche si applica l'articolo 23, paragrafi 1, 2 e 3.

Se la valutazione tematica rileva una grave carenza, si applica l'articolo 22.

CAPO V

GOVERNANCE SCHENGEN E DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 25

Relazione al Parlamento europeo e al Consiglio

Ogni anno la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione esauriente sulle valutazioni svolte conformemente al presente regolamento nel corso dell'anno precedente. Tale relazione è resa pubblica.

La relazione di cui al primo comma contiene informazioni riguardanti le valutazioni dell'anno precedente, il funzionamento del gruppo di esperti, compresa la disponibilità di esperti degli Stati membri, le conclusioni tratte da tali valutazioni e lo stato d'avanzamento dei provvedimenti correttivi adottati dagli Stati membri. In tale relazione sono individuate le questioni comuni e le migliori pratiche e soluzioni innovative, sulla base dell'esito delle attività di valutazione e di monitoraggio svolte a norma del presente regolamento, al fine di migliorare l'attuazione dell'*acquis* di Schengen. Nella relazione si tiene conto delle sinergie con altri strumenti e meccanismi di monitoraggio per una maggiore sensibilizzazione al funzionamento dello spazio senza controlli alle frontiere interne.

La Commissione trasmette immediatamente la relazione di cui al primo comma ai parlamenti nazionali. Il Consiglio discute la relazione, tenendo conto del contributo delle valutazioni al funzionamento dello spazio senza controlli alle frontiere interne.

La Commissione informa il Parlamento europeo e il Consiglio almeno due volte l'anno dello stato di attuazione dei piani d'azione redatti dagli Stati membri. In particolare, la Commissione fornisce informazioni in merito agli esami dell'adeguatezza dei piani d'azione e all'esito delle nuove visite e delle visite di verifica, nonché le sue osservazioni qualora ritenga che ci sia stata una notevole mancanza di progressi nell'attuazione di un piano d'azione.



Articolo 26

Guida alla valutazione Schengen

La Commissione, in stretta cooperazione con gli Stati membri, stabilisce e, se necessario, aggiorna gli orientamenti per quanto riguarda, in particolare:

- a) le responsabilità in materia di formazione degli esperti, dei rappresentanti della Commissione e degli osservatori;
- b) le attività preparatorie per le valutazioni;
- c) lo svolgimento delle visite, comprese le visite senza preavviso;
- d) lo svolgimento delle attività di valutazione e di monitoraggio, compresi questionari o, in via eccezionale, con altri metodi da remoto;
- e) il processo di redazione e l'inserimento di materiale documentario e digitale nelle relazioni di valutazione;
- f) la procedura di follow-up, in particolare per quanto riguarda le nuove visite e le visite di verifica;
- g) sinergie con altre attività di valutazione e di monitoraggio;
- h) questioni logistiche e finanziarie riguardanti l'organizzazione delle attività di valutazione e di monitoraggio;
- i) la verifica delle attività degli organi e organismi dell'Unione nella misura in cui essi svolgono a nome degli Stati membri funzioni di assistenza nell'applicazione operativa delle disposizioni dell'*acquis* di Schengen;

Articolo 27

Riesame

La Commissione procede al riesame dell'applicazione del presente regolamento e riferisce al Consiglio entro sei mesi dall'adozione di tutte le relazioni di valutazione contemplate dal primo programma di valutazione pluriennale adottato in virtù del presente regolamento. Tale riesame riguarda tutti gli elementi del presente regolamento, compreso il funzionamento delle procedure di adozione degli atti nell'ambito del meccanismo di valutazione. La Commissione trasmette immediatamente la relazione al Parlamento europeo.

Articolo 28

Informazioni sensibili

1. I membri della squadra, gli osservatori e gli esperti tirocinanti considerano riservata ogni informazione *acquisita* nell'esecuzione dei propri compiti.
2. Lo status di classificazione delle relazioni è quello di «informazioni sensibili non classificate» conformemente alla decisione (UE, Euratom) 2015/443. Le relazioni sono classificate «RESTREINT UE/EU RESTRICTED/» ai sensi della decisione (UE, Euratom) 2015/444, qualora una tale classificazione sia necessaria a norma dell'articolo 5, paragrafo 3, di detta decisione o a seguito di una richiesta motivata dello Stato membro valutato.


La Commissione, consultato lo Stato membro interessato, decide quali parti della relazione di valutazione possono essere rese pubbliche.

3. Le informazioni e i documenti classificati ai fini del presente regolamento sono trasmessi e trattati in conformità delle norme di sicurezza applicabili. Tali norme non precludono la trasmissione delle informazioni al Parlamento europeo e ai pertinenti organi e organismi dell'Unione di cui all'articolo 7.

Articolo 29

Condizioni di partecipazione dell'Irlanda

1. Gli esperti dell'Irlanda partecipano solo alla valutazione della parte dell'*acquis* di Schengen cui l'Irlanda è stata autorizzata a partecipare.



2. Le valutazioni riguardano solo l'applicazione effettiva ed efficace a opera dell'Irlanda della parte dell'*acquis* di Schengen cui è stata autorizzata a partecipare.

3. L'Irlanda partecipa all'adozione delle raccomandazioni del Consiglio solo per quanto riguarda la parte dell'*acquis* di Schengen cui è stata autorizzata a partecipare.

Articolo 30

Procedura di comitato

1. La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Qualora il comitato non esprima alcun parere, la Commissione non adotta il progetto di atto di esecuzione e si applica l'articolo 5, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 182/2011.

3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 8 del regolamento (UE) n. 182/2011 in combinato disposto con il suo articolo 5.

Articolo 31

Disposizioni transitorie

1. Il primo programma di valutazione pluriennale e il primo programma di valutazione annuale a norma del presente regolamento sono istituiti entro il 1° dicembre 2022 e hanno inizio il 1° febbraio 2023.

Il programma di valutazione pluriennale a norma del presente regolamento tiene conto delle valutazioni già svolte nell'ambito del secondo programma pluriennale adottato a norma del regolamento (UE) n. 1053/2013 ed è steso in continuità con detto secondo programma pluriennale.

2. Il questionario standard adottato a norma del regolamento (UE) n. 1053/2013 è utilizzato finché non sia elaborato il questionario standard di cui all'articolo 14 del presente regolamento.

3. Per le valutazioni effettuate prima del 1° febbraio 2023, le relazioni di valutazione e le raccomandazioni sono adottate conformemente al regolamento (UE) n. 1053/2013. Le attività di follow-up e di monitoraggio di tali valutazioni, a cominciare dalla presentazione dei piani d'azione, sono svolte conformemente al presente regolamento.

Articolo 32

Abrogazione


Il regolamento (UE) n. 1053/2013 è abrogato con effetto a decorrere dal 1° ottobre 2022, a eccezione delle disposizioni relative all'adozione delle relazioni di valutazione e delle raccomandazioni, che si applicano fino all'adozione delle relazioni di valutazione e delle raccomandazioni di cui all'articolo 31, paragrafo 3, del presente regolamento.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato.

Articolo 33

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.



Esso si applica a decorrere dal 1° ottobre 2022.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

Fatto a Lussemburgo, il 9 giugno 2022


Per il Consiglio
Il presidente
É. DUPOND-MORETTI



ALLEGATO
Tavola di concordanza

Regolamento (UE) n. 1053/2013	Il presente regolamento
Articolo 1, paragrafi 1 e 2	Articolo 1, paragrafi 1 e 2
Articolo 1, paragrafo 3	Articolo 15, paragrafo 2
Articolo 2	Articolo 2
Articolo 3	Articolo 3
-	Articolo 4
-	Articolo 5
Articolo 4, paragrafo 1	Articolo 1, paragrafo 3
Articolo 4, paragrafi 2 e 3	Articolo 6
Articolo 8	Articolo 7
Articolo 7	Articolo 8
-	Articolo 9
-	Articolo 10
-	Articolo 11
Articolo 5	Articolo 12
Articolo 6	Articolo 13
Articolo 9	Articolo 14
Articolo 12	Articolo 15, paragrafo 1
Articolo 12	Articolo 16
-	Articolo 17
Articoli 10 e 11	Articolo 18
Articolo 13	Articolo 19
Articoli 14 e 15	Articolo 20
Articolo 16	Articolo 21
-	Articolo 22
-	Articolo 23
-	Articolo 24
Articolo 20	Articolo 25
-	Articolo 26
Articolo 22	Articolo 27
Articolo 19	-
Articolo 17	Articolo 28
Articolo 18	Articolo 29
Articolo 21	Articolo 30
Articolo 23	Articolo 31
Articolo 23	Articolo 32
Articolo 24	Articolo 33

22CE1537



REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2022/923 DELLA COMMISSIONE

dell'11 marzo 2022

recante rettifica della versione in lingua svedese del regolamento delegato (UE) 2021/1189 che integra il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la produzione e la commercializzazione di materiale riproduttivo vegetale di materiale eterogeneo biologico di generi o specie particolari

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) La versione in lingua svedese del regolamento delegato (UE) 2021/1189 della Commissione ⁽²⁾ contiene un errore all'articolo 6, paragrafo 3, lettera b), per quanto riguarda le disposizioni applicabili alla produzione e commercializzazione di materiale riproduttivo vegetale di materiale eterogeneo biologico di specie di cereali.
- (2) È pertanto opportuno rettificare di conseguenza la versione in lingua svedese del regolamento delegato (UE) 2021/1189. La rettifica non riguarda le altre versioni linguistiche,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1**(Non riguarda la versione italiana)**Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.


Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 marzo 2022

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

⁽¹⁾ GU L 150 del 14.6.2018, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento delegato (UE) 2021/1189 della Commissione, del 7 maggio 2021, che integra il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la produzione e la commercializzazione di materiale riproduttivo vegetale di materiale eterogeneo biologico di generi o specie particolari (GU L 258 del 20.7.2021, pag. 18).



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/924 DELLA COMMISSIONE
dell'8 giugno 2022

recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Spreewälder Gurkensülze» (IGP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 52, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione del nome "Spreewälder Gurkensülze" presentata dalla Germania è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽²⁾.
- (2) Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, il nome "Spreewälder Gurkensülze" deve essere registrato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il nome «Spreewälder Gurkensülze» (IGP) è registrato.

Il nome di cui al primo comma identifica un prodotto della classe 1.2. Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.) di cui all'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione ⁽³⁾.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 giugno 2022

Per la Commissione
a nome della presidente
Janusz WOJCIECHOWSKI
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.

⁽²⁾ GU C 93 del 28.2.2022, pag. 11.

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 179 del 19.6.2014, pag. 36).



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/925 DELLA COMMISSIONE

del 14 giugno 2022

che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 per quanto riguarda le malattie elencate degli animali acquatici e l'elenco di specie e gruppi di specie che comportano un notevole rischio di diffusione di tali malattie elencate

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 2, l'articolo 8, paragrafo 3, lettera a), e l'articolo 8, paragrafo 4, lettera b),


considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) 2016/429 stabilisce le norme per la prevenzione e il controllo delle malattie che sono trasmissibili agli animali o all'uomo, incluse le norme per l'organizzazione in base a priorità e per la classificazione delle malattie elencate che suscitano preoccupazione a livello di Unione. Tali norme per la prevenzione e il controllo delle malattie elencate si applicano a specie e gruppi di specie che possono trasmettere le malattie elencate, perché sono sensibili ad esse o agiscono da vettori. Tali specie e gruppi di specie sono elencati nella tabella di cui all'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione ⁽²⁾ conformemente ai criteri di cui all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/429. Il medesimo regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 classifica inoltre le malattie come malattie di categoria A, B, C, D o E.
- (2) L'Organizzazione mondiale per la salute animale (OIE) ha recentemente riesaminato le specie acquatiche sensibili a una serie di malattie elencate nel codice sanitario per gli animali acquatici dell'OIE ⁽³⁾. Alcune di queste malattie figurano anche nella tabella nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882. Conformemente all'articolo 8, paragrafo 3, lettera a), e all'articolo 8, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) 2016/429, che riguardano l'aggiunta di specie o gruppi di specie a tale elenco e la cancellazione da esso, e al fine di ottenere un adeguato livello di convergenza con le norme dell'OIE, è opportuno che la Commissione riesami l'elenco di specie e gruppi di specie sensibili alle malattie degli animali acquatici che figura nella tabella nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882, affinché rifletta le più recenti conoscenze scientifiche.
- (3) La Commissione ha pertanto completato un riesame delle specie che sono sensibili alle malattie acquatiche elencate nella tabella nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882. Tale riesame è stato completato basandosi sulle conoscenze scientifiche fornite dal laboratorio di riferimento dell'Unione europea per le malattie dei pesci e dei crostacei e dal laboratorio di riferimento dell'Unione europea per le malattie dei molluschi, che hanno effettuato una valutazione sistematica delle specie di animali acquatici sensibili alle malattie di categoria A, di categoria C e di categoria E («la valutazione»). La valutazione tiene conto della metodologia di cui al capitolo 1.5 del codice per gli animali acquatici dell'OIE.
- (4) Una volta completata la valutazione, i laboratori di riferimento dell'Unione europea hanno presentato una relazione sulle specie sensibili alle malattie di categoria A necrosi ematopoietica epizootica, infezione da *Mikrocytos mackini*, infezione da *Perkinsus marinus*, infezione da virus della sindrome di Taura, infezione da virus della malattia della testa gialla; alle malattie di categoria C setticemia emorragica virale, necrosi ematopoietica infettiva, infezione da virus dell'anemia infettiva del salmone con delezione a livello di HPR (*highly polymorphic region*), infezione da *Bonamia exitiosa*, infezione da *Bonamia ostreae*, infezione da *Marteilia refringens* e infezione da virus della sindrome dei punti bianchi; e alla malattia di categoria E herpesvirus della carpa Koi.

⁽¹⁾ GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione, del 3 dicembre 2018, relativo all'applicazione di determinate norme di prevenzione e controllo delle malattie alle categorie di malattie elencate e che stabilisce un elenco di specie e gruppi di specie che comportano un notevole rischio di diffusione di tali malattie elencate (GU L 308 del 4.12.2018, pag. 21).

⁽³⁾ Codice sanitario per gli animali acquatici dell'OIE (2021).



- (5) Secondo le relazioni elaborate dai laboratori di riferimento dell'Unione europea, esiste una convergenza tra le specie sensibili di cui si propone l'inserimento nell'elenco dai laboratori di riferimento e le specie sensibili che l'OIE propone di inserire nell'elenco per quanto riguarda le malattie: necrosi ematopoietica epizootica, infezione da virus della sindrome di Taura, infezione da virus della malattia della testa gialla, setticemia emorragica virale, necrosi ematopoietica infettiva, infezione da virus dell'anemia infettiva del salmone con delezione a livello di HPR (*highly polymorphic region*), herpesvirus della carpa Koi, infezione da *Bonamia exitiosa*, infezione da *Bonamia ostreae* e infezione da virus della sindrome dei punti bianchi.
- (6) Inoltre utilizzando gli stessi criteri per l'inserimento delle specie sensibili, il laboratorio di riferimento dell'UE per le malattie dei molluschi ha stilato un elenco di specie sensibili all'infezione da *Mikrocytos mackini*, una malattia che non figura nell'elenco dell'OIE.
- (7) Non è opportuno modificare le specie attualmente elencate nella tabella nell'allegato del regolamento (UE) 2018/1882 come specie sensibili all'infezione da *Perkinsus marinus* e all'infezione da *Marteilia refringens* finché l'OIE non avrà completato anche la valutazione di tali malattie, al fine di raggiungere un livello adeguato di convergenza con le norme dell'OIE.
- (8) Inoltre non è opportuno modificare l'elenco delle specie di animali acquatici vettrici attualmente elencate nella tabella dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 finché non sarà completata una valutazione scientifica di tali specie, ad eccezione delle modifiche necessarie per quanto riguarda la denominazione delle singole specie di cui al considerando 9 del presente regolamento.
- (9) L'esperienza ha dimostrato che il nome comune di una determinata specie può variare da uno Stato membro all'altro. Tale variazione può comportare il rischio potenziale di diffusione della malattia, se gli animali non sono identificati correttamente. Poiché il nome scientifico di ciascuna specie rimarrà invariato, è opportuno modificare gli elenchi delle specie acquatiche che figurano nella tabella nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882, al fine di indicare per ciascuna specie solo il nome scientifico pertinente per le malattie acquatiche elencate.
- (10) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 giugno 2022

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN




ALLEGATO

Nella tabella dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882, le righe da 51 a 63, relative alle malattie elencate e alle rispettive categorie, nonché alle specie elencate di animali acquatici, sono sostituite dalle seguenti:

Nome della malattia elencata	Categoria della malattia elencata	Specie elencate	
		Specie e gruppi di specie	Specie vettrici
«Necrosi ematopoietica epizootica	A+D+E	<i>Ameiurus melas</i> , <i>Bidyanus bidyanus</i> , <i>Esox lucius</i> , <i>Galaxias olidus</i> , <i>Gambusia affinis</i> , <i>Gambusia holbrooki</i> , <i>Macquaria australasica</i> , <i>Melanotaenia fluviatilis</i> , <i>Oncorhynchus mykiss</i> , <i>Perca fluviatilis</i> , <i>Sander lucioperca</i>	<i>Aristichthys nobilis</i> , <i>Carassius auratus</i> , <i>Carassius carassius</i> , <i>Cyprinus carpio</i> , <i>Hypophthalmichthys molitrix</i> , <i>Leuciscus</i> spp., <i>Rutilus rutilus</i> , <i>Scardinius erythrophthalmus</i> , <i>Tinca tinca</i>
Setticemia emorragica virale	C+D+E	<i>Alosa immaculata</i> , <i>Ameiurus nebulosus</i> , <i>Ambloplites rupestris</i> , <i>Ammodytes hexapterus</i> , <i>Aplodinotus grunniens</i> , <i>Centrolabrus exoletus</i> , <i>Clupea harengus</i> , <i>Clupea pallasii</i> , <i>Coregonus artedii</i> , <i>Coregonus clupeaformis</i> , <i>Coregonus lavaretus</i> , <i>Ctenolabrus rupestris</i> , <i>Cyclopterus lumpus</i> , <i>Cymatogaster aggregata</i> , <i>Dorosoma cepedianum</i> , <i>Danio rerio</i> , <i>Engraulis encrasicolus</i> , <i>Esox lucius</i> , <i>Esox masquinongy</i> , <i>Fundulus heteroclitus</i> , <i>Gadus macrocephalus</i> , <i>Gadus morhua</i> , <i>Gaidropsarus vulgaris</i> , <i>Gasterosteus aculeatus</i> , <i>Labrus bergylta</i> , <i>Labrus mixtus</i> , <i>Lampetra fluviatilis</i> , <i>Lepomis gibbosus</i> , <i>Lepomis macrochirus</i> , <i>Limanda limanda</i> , <i>Merlangius merlangus</i> , <i>Micropterus dolomieu</i> , <i>Micropterus salmoides</i> , <i>Micromesistius poutassou</i> , <i>Morone americana</i> , <i>Morone chrysops</i> , <i>Morone saxatilis</i> , <i>Mullus barbatus</i> , <i>Neogobius melanostomus</i> , <i>Notropis atherinoides</i> , <i>Notropis hudsonius</i> , <i>Oncorhynchus kisutch</i> , <i>Oncorhynchus mykiss</i> , <i>Oncorhynchus mykiss X Oncorhynchus kisutch hybrids</i> , <i>Oncorhynchus tshawytscha</i> , <i>Paralichthys olivaceus</i> , <i>Perca flavescens</i> , <i>Pimephales notatus</i> , <i>Pimephales promelas</i> , <i>Platichthys flesus</i> , <i>Pleuronectes platessa</i> , <i>Pomatoschistus minutus</i> , <i>Pomoxis nigromaculatus</i> , <i>Raja clavata</i> , <i>Salmo marmoratus</i> , <i>Salmo salar</i> , <i>Salmo trutta</i> , <i>Salvelinus namaycush</i> , <i>Sander vitreus</i> , <i>Sardina pilchardus</i> , <i>Sardinops sagax</i> , <i>Scomber japonicus</i> , <i>Scophthalmus maximus</i> , <i>Solea senegalensis</i> , <i>Sprattus sprattus</i> , <i>Symphodus melops</i> , <i>Thaleichthys pacificus</i> , <i>Trachurus mediterraneus</i> , <i>Trisopterus esmarkii</i> , <i>Thymallus thymallus</i> , <i>Uranoscopus scaber</i>	<i>Acipenser baerii</i> , <i>Acipenser gueldenstaedtii</i> , <i>Acipenser ruthenus</i> , <i>Acipenser stellatus</i> , <i>Acipenser sturio</i> , <i>Ameiurus melas</i> , <i>Argyrosomus regius</i> , <i>Aristichthys nobilis</i> , <i>Carassius auratus</i> , <i>Carassius carassius</i> , <i>Clarias gariepinus</i> , <i>Cyprinus carpio</i> , <i>Dentex dentex</i> , <i>Dicentrarchus labrax</i> , <i>Diplodus puntazzo</i> , <i>Diplodus sargus</i> , <i>Diplodus vulgaris</i> , <i>Epinephelus aeneus</i> , <i>Epinephelus marginatus</i> , <i>Huso huso</i> , <i>Hypophthalmichthys molitrix</i> , <i>Ictalurus punctatus</i> , <i>Ictalurus</i> spp., <i>Leuciscus</i> spp., <i>Morone chrysops</i> x, <i>Morone saxatilis</i> , <i>Mugil cephalus</i> , <i>Oreochromis</i> , <i>Pagellus bogaraveo</i> , <i>Pagellus erythrinus</i> , <i>Pagrus major</i> , <i>Pagrus pagrus</i> , <i>Pangasius pangasius</i> , <i>Rutilus rutilus</i> , <i>Salvelinus alpinus</i> , <i>Salvelinus fontinalis</i> , <i>Sander lucioperca</i> , <i>Scardinius erythrophthalmus</i> , <i>Sciaenops ocellatus</i> , <i>Silurus glanis</i> , <i>Solea senegalensis</i> , <i>Solea solea</i> , <i>Sparus aurata</i> , <i>Thunnus</i> spp., <i>Thunnus thynnus</i> , <i>Tinca tinca</i> , <i>Umbrina cirrosa</i>




Necrosi ematopoietica infettiva	C+D+E	<i>Esox lucius</i> , <i>Oncorhynchus clarkii</i> , <i>Oncorhynchus keta</i> , <i>Oncorhynchus kisutch</i> , <i>Oncorhynchus masou</i> , <i>Oncorhynchus mykiss</i> , <i>Oncorhynchus nerka</i> , <i>Oncorhynchus tshawytscha</i> , <i>Salmo marmoratus</i> , <i>Salvelinus namaycush</i> , <i>Salmo salar</i> , <i>Salmo trutta</i> , <i>Salvelinus alpinus</i> , <i>Salvelinus fontinalis</i>	<i>Acipenser Baerii</i> , <i>Acipenser gueldenstaedtii</i> , <i>Acipenser ruthenus</i> , <i>Acipenser stellatus</i> , <i>Acipenser sturio</i> , <i>Ameiurus melas</i> , <i>Aristichthys nobilis</i> , <i>Astacus astacus</i> , <i>Carassius auratus</i> , <i>Carassius carassius</i> , <i>Clarias gariepinus</i> , <i>Cyprinus carpio</i> , <i>Gadus morhua</i> , <i>Hippoglossus hippoglossus</i> , <i>Hypophthalmichthys molitrix</i> , <i>Huso huso</i> , <i>Ictalurus punctatus</i> , <i>Ictalurus spp.</i> , <i>Leuciscus spp.</i> , <i>Melanogrammus aeglefinus</i> , <i>Platichthys flesus</i> , <i>Pacifastacus leniusculus</i> , <i>Procambarus clarkii</i> , <i>Pangasius pangasius</i> , <i>Rutilus rutilus</i> , <i>Sander lucioperca</i> , <i>Scardinius erythrophthalmus</i> , <i>Silurus glanis</i> , <i>Tinca tinca</i>
Infezione da virus dell'anemia infettiva del salmone con delezione a livello di HPR (<i>highly polymorphic region</i>)	C+D+E	<i>Oncorhynchus mykiss</i> , <i>Salmo salar</i> , <i>Salmo trutta</i>	
Herpesvirus della carpa Koi	E	Tutte le varietà e sottospecie di <i>Cyprinus carpio</i> e ibridi di <i>Cyprinus carpio</i> , ad esempio <i>Cyprinus carpio</i> × <i>Carassius auratus</i> , <i>Cyprinus carpio</i> × <i>Carassius carassius</i>	<i>Carassius auratus</i> , <i>Ctenopharyngodon idella</i>
Infezione da <i>Mikrocytos mackini</i>	A+D+E	<i>Crassostrea gigas</i> , <i>Crassostrea sikamea</i> , <i>Ostrea edulis</i>	
Infezione da <i>Perkinsus marinus</i>	A+D+E	<i>Crassostrea gigas</i> , <i>Crassostrea virginica</i>	<i>Brachyura spp.</i> , <i>Cherax destructor</i> , <i>Homarus gammarus</i> , <i>Macrobrachium rosenbergii</i> , <i>Palinurus spp.</i> , <i>Penaeus indicus</i> , <i>Penaeus japonicus</i> , <i>Penaeus kerathurus</i> , <i>Penaeus stylirostris</i> , <i>Penaeus vannamei</i> , <i>Portunus puber</i> , <i>Scylla serrata</i>
Infezione da <i>Bonamia exitiosa</i>	C+D+E	<i>Crassostrea ariakensis</i> , <i>Crassostrea virginica</i> , <i>Ostrea puelchana</i> , <i>Ostrea angasi</i> , <i>Ostrea chilensis</i> , <i>Ostrea equestris</i> , <i>Ostrea edulis</i> , <i>Ostrea lurida</i>	<i>Crassostrea angulata</i> , <i>Crassostrea gigas</i> , <i>Crassostrea virginica</i>
Infezione da <i>Bonamia ostreae</i>	C+D+E	<i>Crassostrea ariakensis</i> , <i>Ostrea chilensis</i> , <i>Ostrea edulis</i>	<i>Cerastoderma edule</i> , <i>Donax trunculus</i> , <i>Mya arenaria</i> , <i>Mercenaria mercenaria</i> , <i>Meretrix lusoria</i> , <i>Pecten maximus</i> , <i>Ruditapes decussatus</i> , <i>Ruditapes philippinarum</i> , <i>Venerupis aurea</i> , <i>Venerupis pullastra</i> , <i>Venus verrucosa</i>



Infezione da <i>Marteilia refringens</i>	C+D+E	<i>Ostrea angasi</i> , <i>Ostrea chilensis</i> , <i>Ostrea edulis</i> , <i>Ostrea puelchana</i>	<i>Cerastoderma edule</i> , <i>Donax trunculus</i> , <i>Mya arenaria</i> , <i>Mercenaria mercenaria</i> , <i>Meretrix lusoria</i> , <i>Ruditapes decussatus</i> , <i>Ruditapes philippinarum</i> , <i>Venerupis aurea</i> , <i>Venerupis pullastra</i> , <i>Venus verrucosa</i>
Infezione da virus della sindrome di Taura	A+D+E	<i>Metapenaeus ensis</i> , <i>Penaeus aztecus</i> , <i>Penaeus monodon</i> , <i>Penaeus setiferus</i> , <i>Penaeus stylirostris</i> , <i>Penaeus vannamei</i>	<i>Atrina</i> spp., <i>Buccinum undatum</i> , <i>Brachyura</i> spp., <i>Cherax destructor</i> , <i>Crassostrea angulata</i> , <i>Cerastoderma edule</i> , <i>Crassostrea gigas</i> , <i>Crassostrea virginica</i> , <i>Donax trunculus</i> , <i>Haliotis discus hannai</i> , <i>Haliotis tuberculata</i> , <i>Homarus gammarus</i> , <i>Littorina littorea</i> , <i>Macrobrachium rosenbergii</i> , <i>Mercenaria mercenaria</i> , <i>Meretrix lusoria</i> , <i>Mya arenaria</i> , <i>Mytilus edulis</i> , <i>Mytilus galloprovincialis</i> , <i>Octopus vulgaris</i> , <i>Ostrea edulis</i> , <i>Palinurus</i> spp., <i>Portunus puber</i> , <i>Pecten maximus</i> , <i>Penaeus indicus</i> , <i>Penaeus japonicus</i> , <i>Penaeus kerathurus</i> , <i>Ruditapes decussatus</i> , <i>Ruditapes philippinarum</i> , <i>Scylla serrata</i> , <i>Sepia officinalis</i> , <i>Strombus</i> spp., <i>Venerupis aurea</i> , <i>Venerupis pullastra</i> , <i>Venus verrucosa</i>
Infezione da virus della malattia della testa gialla	A+D+E	<i>Metapenaeus affinis</i> , <i>Penaeus monodon</i> , <i>Palaemonetes pugio</i> , <i>Penaeus stylirostris</i> , <i>Penaeus vannamei</i>	<i>Atrina</i> spp., <i>Buccinum undatum</i> , <i>Crassostrea angulata</i> , <i>Cerastoderma edule</i> , <i>Crassostrea gigas</i> , <i>Crassostrea virginica</i> , <i>Donax trunculus</i> , <i>Haliotis discus hannai</i> , <i>Haliotis tuberculata</i> , <i>Littorina littorea</i> , <i>Mercenaria mercenaria</i> , <i>Meretrix lusoria</i> , <i>Mya arenaria</i> , <i>Mytilus edulis</i> , <i>Mytilus galloprovincialis</i> , <i>Octopus vulgaris</i> , <i>Ostrea edulis</i> , <i>Pecten maximus</i> , <i>Ruditapes decussatus</i> , <i>Ruditapes philippinarum</i> , <i>Sepia officinalis</i> , <i>Strombus</i> spp., <i>Venerupis aurea</i> , <i>Venerupis pullastra</i> , <i>Venus verrucosa</i>
Infezione da virus della sindrome dei punti bianchi (<i>white spot syndrome</i>)	C+D+E	Tutti i decapodi (ordine <i>Decapoda</i>)	<i>Atrina</i> spp., <i>Buccinum undatum</i> , <i>Crassostrea angulata</i> , <i>Cerastoderma edule</i> , <i>Crassostrea gigas</i> , <i>Crassostrea virginica</i> , <i>Donax trunculus</i> , <i>Haliotis discus hannai</i> , <i>Haliotis tuberculata</i> , <i>Littorina littorea</i> , <i>Mercenaria mercenaria</i> , <i>Meretrix lusoria</i> , <i>Mya arenaria</i> , <i>Mytilus edulis</i> , <i>Mytilus galloprovincialis</i> , <i>Octopus vulgaris</i> , <i>Ostrea edulis</i> , <i>Pecten maximus</i> , <i>Ruditapes decussatus</i> , <i>Ruditapes philippinarum</i> , <i>Sepia officinalis</i> , <i>Strombus</i> spp., <i>Venerupis aurea</i> , <i>Venerupis pullastra</i> , <i>Venus verrucosa</i> ».

22CE1540



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/926 DELLA COMMISSIONE**del 15 giugno 2022**

che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di tubi di ghisa duttile (detta anche ghisa a grafite sferoidale) originari dell'India in seguito al riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea ⁽¹⁾ («il regolamento di base»), in particolare l'articolo 11, paragrafo 2,

considerando quanto segue:


1. PROCEDURA**1.1. Inchieste precedenti e misure in vigore**

- (1) Con il regolamento di esecuzione (UE) 2016/388 ⁽²⁾ («il regolamento iniziale») la Commissione europea («la Commissione») ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di tubi di ghisa duttile (detta anche ghisa a grafite sferoidale) originari dell'India («le misure iniziali»). L'inchiesta che ha condotto all'istituzione delle misure iniziali è denominata in appresso «l'inchiesta iniziale».
- (2) Il dazio antidumping istituito era compreso tra lo 0 % per Electrosteel Casting Ltd e il 14,1 % per Jindal Saw Limited e «tutte le altre società».
- (3) Con il regolamento di esecuzione (UE) 2016/387 ⁽³⁾, la Commissione ha istituito anche un dazio compensativo definitivo sullo stesso prodotto. Il dazio compensativo istituito era compreso tra l'8,7 % per Jindal Saw Limited e il 9 % per Electrosteel Castings Ltd e «tutte le altre società».

⁽¹⁾ GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2016/388 della Commissione, del 17 marzo 2016, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di tubi di ghisa duttile (detta anche ghisa a grafite sferoidale) originari dell'India (GU L 73 del 18.3.2016, pag. 53).

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2016/387 della Commissione, del 17 marzo 2016, che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di tubi di ghisa duttile (detta anche ghisa a grafite sferoidale) originari dell'India (GU L 73 del 18.3.2016, pag. 1).



- (4) A seguito delle sentenze del Tribunale nelle cause T-300/16 e T-301/16 ⁽⁴⁾, la Commissione ha rettificato gli errori riscontrati dal Tribunale nel calcolo del dazio antidumping e compensativo per Jindal Saw Limited. Con i regolamenti di esecuzione (UE) 2020/526 ⁽⁵⁾ e (UE) 2020/527 ⁽⁶⁾, la Commissione ha istituito nuovamente un dazio compensativo definitivo e un dazio antidumping definitivo per Jindal Saw Limited, rispettivamente all'aliquota del 6 % e del 3 %.
- (5) I dazi antidumping attualmente in vigore si applicano ad aliquote comprese tra lo 0 % per Electrosteel Castings Ltd, il 3 % per Jindal Saw Limited e il 14,1 % per «tutte le altre società». I dazi compensativi attualmente in vigore sono il 6 % per Jindal Saw Limited e il 9 % per Electrosteel Castings Ltd e «tutte le altre società».

1.2. Domanda di riesame in previsione della scadenza

- (6) A seguito della pubblicazione di un avviso di imminente scadenza ⁽⁷⁾, la Commissione ha ricevuto una domanda di riesame a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base.
- (7) La domanda di riesame in previsione della scadenza è stata presentata il 21 dicembre 2020 da Saint-Gobain PAM, Saint-Gobain PAM Deutschland GmbH e Saint-Gobain PAM España SA («i richiedenti») per conto di produttori dell'Unione che rappresentano oltre il 50 % della produzione totale di tubi di ghisa duttile dell'Unione. La domanda di riesame era motivata dal fatto che la scadenza delle misure implicava il rischio di persistenza o reiterazione del dumping e di persistenza o reiterazione del pregiudizio subito dall'industria dell'Unione.

1.3. Apertura di un riesame in previsione della scadenza

- (8) Avendo stabilito che esistevano elementi di prova sufficienti che giustificavano l'apertura di un riesame in previsione della scadenza, il 17 marzo 2021 la Commissione ha aperto un riesame in previsione della scadenza per quanto riguarda le importazioni nell'Unione di tubi di ghisa duttile originari dell'India («il paese interessato») a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base. La Commissione ha pubblicato un avviso di apertura nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽⁸⁾ («l'avviso di apertura»).
- (9) Lo stesso giorno la Commissione ha aperto anche un riesame in previsione della scadenza delle misure compensative per quanto riguarda le importazioni dello stesso prodotto ⁽⁹⁾.

1.4. Periodo dell'inchiesta di riesame e periodo in esame

- (10) L'inchiesta relativa alla persistenza o reiterazione del dumping e del pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020 («il periodo dell'inchiesta di riesame»). L'analisi delle tendenze utili per valutare il rischio della persistenza o della reiterazione del pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1° gennaio 2017 e la fine del periodo dell'inchiesta di riesame («il periodo in esame»).

⁽⁴⁾ Sentenze del Tribunale del 10 aprile 2019, Jindal Saw Ltd e Jindal Saw Italia SpA/Commissione europea, T-301/16, ECLI:EU:T:2019:234 e T-300/16, ECLI:EU:T:2019:235.

⁽⁵⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2020/526 della Commissione, del 15 aprile 2020, che istituisce nuovamente un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di tubi di ghisa duttile (detta anche ghisa a grafite sferoidale) originari dell'India per quanto concerne Jindal Saw Limited a seguito della sentenza del Tribunale nella causa T-300/16 (GU L 118 del 16.4.2020, pag. 1).

⁽⁶⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2020/527 della Commissione, del 15 aprile 2020, che istituisce nuovamente un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di tubi di ghisa duttile (detta anche ghisa a grafite sferoidale) originari dell'India per quanto concerne Jindal Saw Limited a seguito della sentenza del Tribunale nella causa T-301/16 (GU L 118 del 16.4.2020, pag. 14).

⁽⁷⁾ Avviso di imminente scadenza di alcune misure antidumping (GU C 210 del 24.6.2020, pag. 29).

⁽⁸⁾ Avviso di apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping applicabili alle importazioni di tubi di ghisa duttile originari dell'India (GU C 90 del 17.3.2021, pag. 19).

⁽⁹⁾ Avviso di apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure antisovvenzioni applicabili alle importazioni di tubi di ghisa duttile originari dell'India (GU C 90 del 17.3.2021, pag. 8).



1.5. Parti interessate

- (11) Nell'avviso di apertura la Commissione ha invitato le parti interessate a contattarla al fine di partecipare all'inchiesta. La Commissione ha inoltre informato espressamente i produttori dell'Unione, i produttori noti dell'India e le autorità indiane, gli importatori noti, gli utilizzatori, nonché le associazioni notoriamente interessate all'apertura del riesame in previsione della scadenza e li ha invitati a partecipare.
- (12) Le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le loro osservazioni sull'apertura del riesame in previsione della scadenza e di chiedere un'audizione con la Commissione e/o il consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale. Nessuna delle parti interessate ha chiesto un'audizione.

a) **Campionamento**

- (13) Nell'avviso di apertura la Commissione ha indicato che avrebbe potuto ricorrere al campionamento delle parti interessate in conformità dell'articolo 17 del regolamento di base.

Campionamento dei produttori dell'Unione

- (14) Nell'avviso di apertura la Commissione ha comunicato di aver selezionato in via provvisoria un campione di tre produttori dell'Unione. Tali produttori dell'Unione appartengono allo stesso gruppo di società. La Commissione ha selezionato il campione sulla base del volume di produzione e di vendita del prodotto simile nell'Unione durante il periodo dell'inchiesta di riesame, ossia tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020. Il campione definitivo dei produttori dell'Unione rappresentava il [70-85] % della produzione totale stimata dell'Unione e il [70-85] % del volume totale stimato delle vendite del prodotto simile nell'Unione e garantiva anche una buona distribuzione geografica.
- (15) In conformità dell'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento di base, la Commissione ha invitato le parti interessate a presentare osservazioni sul campione provvisorio, ma non ne sono pervenute. Il campione provvisorio è stato quindi confermato e considerato rappresentativo dell'industria dell'Unione.

Campionamento degli importatori

- (16) Per decidere se fosse necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha invitato gli importatori indipendenti a fornire le informazioni specificate nell'avviso di apertura. Non essendosi però manifestato nessun importatore indipendente il campionamento non è stato necessario.


Campionamento dei produttori dell'India

- (17) Per decidere se fosse necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha invitato tutti i produttori noti in India a fornire le informazioni specificate nell'avviso di apertura. La Commissione ha inoltre chiesto al governo dell'India di individuare e/o contattare altri eventuali produttori che potevano essere interessati a partecipare all'inchiesta.
- (18) Poiché solo tre produttori hanno risposto al modulo per il campionamento entro il termine stabilito, la Commissione non ha ritenuto necessario procedere al campionamento.

b) **Questionari**

- (19) La Commissione ha inviato questionari al gruppo di tre produttori dell'Unione inclusi nel campione e ai tre produttori esportatori che avevano risposto al modulo per il campionamento. Gli stessi questionari erano stati messi a disposizione anche online ⁽¹⁰⁾ il giorno dell'apertura dell'inchiesta.
- (20) La Commissione ha ricevuto le risposte al questionario dai tre produttori dell'Unione inclusi nel campione e da uno dei produttori esportatori, Tata Metaliks Limited («TML»). Pur avendo risposto al modulo per il campionamento, gli altri due produttori esportatori in seguito non hanno fornito una risposta al questionario e pertanto non hanno collaborato all'inchiesta.

⁽¹⁰⁾ https://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?ref=ong&id=2521&sta=1&en=20&page=1&c_order=date&c_order_dir=Down.



c) Verifica

- (21) In considerazione dell'epidemia di COVID-19 e delle misure di confinamento messe in atto da vari paesi terzi, la Commissione non ha potuto effettuare visite di verifica a norma dell'articolo 16 del regolamento di base presso la sede del produttore esportatore. La Commissione ha invece effettuato controlli incrociati a distanza di tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini delle sue conclusioni, in linea con l'avviso sulle conseguenze dell'epidemia di COVID-19 sulle inchieste antidumping e antisovvenzioni ⁽¹¹⁾. La Commissione ha effettuato un controllo incrociato a distanza del seguente produttore esportatore:
- Tata Metaliks Limited
- (22) La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie per l'inchiesta. Sono state effettuate visite di verifica a norma dell'articolo 16 del regolamento di base presso le sedi dei seguenti produttori dell'Unione e di un'entità di vendita collegato in Italia:
- Saint-Gobain PAM, Pont-à-Mousson, Francia
 - Saint-Gobain PAM Deutschland GmbH, Saarbrücken, Germania
 - Saint-Gobain PAM Italia S.P.A, Milano, Italia

1.6. Fase successiva della procedura


- (23) Il 18 marzo 2022 la Commissione ha divulgato i fatti e le considerazioni principali in base ai quali intendeva mantenere i dazi antidumping in vigore. A tutte le parti è stato concesso un periodo entro il quale presentare le loro osservazioni sulla divulgazione delle informazioni.
- (24) Solo Tata Metaliks Limited ha presentato osservazioni entro il termine. Le osservazioni pervenute sono state esaminate e, ove opportuno, tenute in considerazione dalla Commissione. Nessuna delle parti ha chiesto un'audizione.

1.7. Osservazioni in merito all'apertura

- (25) Un utilizzatore, ossia Hydro Mat Benelux, e un produttore esportatore, ossia Tata Metaliks Limited, hanno presentato osservazioni in merito all'apertura.
- (26) La Commissione ha rilevato che Tata Metaliks Limited ha presentato le sue osservazioni in merito all'apertura il 17 febbraio 2022, oltre nove mesi dopo il termine di 37 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di apertura indicato al punto 5.2 dell'avviso di apertura. La Commissione non ha quindi preso in considerazione tali osservazioni.
- (27) La Commissione ha rilevato che, pur avendo presentato osservazioni in merito all'apertura, Hydro Mat Benelux non ha collaborato pienamente all'inchiesta. In particolare la società non ha compilato il questionario stabilito per gli utilizzatori che avrebbe potuto essere utilizzato ai fini di un controllo incrociato di alcune delle affermazioni elencate di seguito, ad esempio concernenti i prezzi di vendita dei produttori esportatori o i documenti relativi agli appalti pubblici.
- (28) In primo luogo, Hydro Mat Benelux ha affermato che il procedimento dovrebbe essere chiuso poiché la domanda non è stata presentata entro tre mesi prima della data di scadenza indicata nell'avviso di imminente scadenza ⁽¹²⁾.
- (29) La Commissione ha chiarito che la data indicata nell'avviso di apertura non corrispondeva alla data di presentazione della domanda. Come si evince dalla versione consultabile della domanda di riesame, disponibile nel fascicolo non riservato dal 17 marzo 2021 e accessibile a tutte le parti interessate, la domanda è stata debitamente presentata il 18 dicembre 2020, ossia entro il termine previsto dall'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base. L'argomentazione è stata pertanto respinta.


⁽¹¹⁾ Avviso sulle conseguenze dell'epidemia di COVID-19 sulle inchieste antidumping e antisovvenzioni (GU C 86 del 16.3.2020, pag. 6).

⁽¹²⁾ GU C 210 del 24.6.2020, pag. 29.



- (30) In secondo luogo, Hydro Mat Benelux ha affermato che nella domanda si fa un uso eccessivo della riservatezza. L'industria dell'Unione in particolare ha indicizzato tutti gli indicatori concernenti i suoi risultati economici. La parte ha fatto riferimento al regolamento di esecuzione (UE) 2020/1336 ⁽¹³⁾, nel quale la Commissione ha divulgato i dati microeconomici di un unico produttore dell'Unione.
- (31) La Commissione ha osservato che nel regolamento di esecuzione (UE) 2020/1336 tutti gli indicatori microeconomici (prezzi e volumi di vendita, costo unitario di produzione, costo del lavoro, scorte finali, redditività ecc.), erano indicati in intervalli di valori o in forma indicizzata.
- (32) La Commissione ha ritenuto inoltre che la versione della domanda di riesame in previsione della scadenza nel fascicolo consultabile dalle parti interessate contenesse tutti gli elementi di prova essenziali e le sintesi non riservate dei dati classificati come riservati per consentire alle parti interessate di presentare osservazioni significative ed esercitare il loro diritto di difesa nel corso di tutto il procedimento.
- (33) A tale proposito la Commissione ha ricordato altresì che l'articolo 19 del regolamento di base autorizza la protezione di informazioni di natura riservata nei casi in cui la divulgazione implicherebbe un significativo vantaggio concorrenziale per un concorrente oppure danneggerebbe gravemente la persona che ha fornito l'informazione o la persona dalla quale ha ottenuto l'informazione la persona che l'ha fornita. Tali argomentazioni sono state pertanto respinte.
- (34) In terzo luogo, la parte ha affermato che il primo semestre del 2020 non rifletteva circostanze economiche normali e ha ritenuto che il periodo non fosse rappresentativo ai fini di una valutazione in prospettiva delle conseguenze della scadenza delle misure oggetto di discussione. La parte ha affermato che i risultati negativi dell'industria dell'Unione nel primo semestre del 2020 erano causati dagli impatti negativi sull'economia dovuti alla COVID-19 e dall'aumento del costo delle materie prime sui mercati mondiali che non poteva essere trasferito sui consumatori a valle. La parte ha affermato inoltre che per il periodo 2017-2019 gli indicatori principali non evidenziavano una situazione di vulnerabilità, ma piuttosto un'industria dell'Unione in buona salute, in particolare analizzando la produzione, la capacità produttiva, le scorte, gli investimenti, i prezzi di vendita e la redditività.
- (35) La Commissione ha rammentato che a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base la domanda di riesame in previsione della scadenza deve contenere elementi di prova sufficienti del rischio di persistenza o reiterazione del pregiudizio in caso di scadenza delle misure. Nel caso in esame la specifica analisi del pregiudizio nella domanda di riesame in previsione della scadenza conteneva elementi di prova che indicavano una notevole penetrazione nel mercato dell'Unione di esportazioni indiane a prezzi notevolmente inferiori ai prezzi dell'industria dell'Unione. La Commissione ha pertanto ritenuto che la domanda di riesame in previsione della scadenza contenesse sufficienti elementi di prova della persistenza del pregiudizio e ha respinto l'argomentazione.
- (36) In quarto luogo, la parte ha analizzato il periodo 2017-2020 e ha affermato che i dati disponibili sulle importazioni non corroboravano l'asserzione del rischio di reiterazione del pregiudizio. La parte ha affermato inoltre che i prezzi delle esportazioni indiane e i margini di undercutting e underselling calcolati dal richiedente non erano affidabili in quanto i prezzi delle esportazioni rispecchiavano il prezzo di trasferimento tra parti collegate, ossia i produttori indiani e le loro filiali collegate. La parte ha affermato infine che i produttori indiani hanno aumentato la capacità produttiva per far fronte alla crescita del mercato interno indiano e che i principali produttori esportatori indiani non prevedevano l'ampliamento della loro capacità produttiva.
- (37) La Commissione ha ritenuto che nessuna delle argomentazioni smentisse la conclusione che vi fossero elementi di prova sufficienti per l'apertura di un'inchiesta di riesame antidumping. La domanda di riesame in previsione della scadenza conteneva infatti elementi di prova sufficienti a dimostrare che le importazioni oggetto di dumping avevano effetti notevolmente pregiudizievoli sullo stato dell'industria dell'Unione. In particolare i richiedenti non hanno fornito solo calcoli dell'undercutting alla frontiera ma anche alla consegna presso la sede del cliente, evidenziando un undercutting pari almeno al 14,9 %. Dall'analisi del pregiudizio specifica della domanda di riesame in previsione della scadenza è emerso un aumento della penetrazione del mercato dell'Unione (in termini sia assoluti che relativi) da parte delle importazioni dall'India a prezzi sostanzialmente inferiori a quelli dell'industria dell'Unione. Tale circostanza sembra aver avuto un effetto notevolmente pregiudizievole sullo stato dell'industria dell'Unione, dimostrato ad esempio dal calo delle vendite e della quota di mercato o da un deterioramento dei risultati finanziari. L'argomentazione è stata pertanto respinta.

⁽¹³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1336 della Commissione, del 25 settembre 2020, che istituisce dazi antidumping definitivi sulle importazioni di determinati alcoli polivinilici originari della Repubblica popolare cinese (GU L 315 del 29.9.2020, pag. 1), considerando 442 e da 460 a 471.




- (38) Per quanto riguarda l'affermazione secondo cui l'aumento della produzione indiana sarà destinato solo al mercato indiano, la parte non ha fornito elementi di prova. L'argomentazione è stata pertanto respinta.
- (39) In quinto luogo, la parte ha affermato che questioni generali di competitività non dovrebbero giustificare una constatazione di persistenza o reiterazione del pregiudizio. La parte ha elencato vari elementi quali il fatto che il consumo dell'Unione sia calato dalla crisi dell'Eurozona con una riduzione della spesa pubblica, esercitando così un impatto negativo sulla competitività dell'industria dell'Unione, la concorrenza dei tubi di plastica, la difficoltà di attirare occupazione, il mantenimento della posizione dominante, la pressione delle importazioni cinesi a prezzo inferiore nelle procedure di appalto.
- (40) Questa argomentazione è trattata al considerando 155.
- (41) In seguito alla divulgazione delle informazioni, Tata Metaliks Limited ha osservato che i dati indicati nella domanda di riesame relativi all'industria dell'Unione e alle importazioni riguardavano il periodo da luglio 2019 a giugno 2020. Il periodo dell'inchiesta di riesame definito nell'avviso di apertura tuttavia è compreso tra gennaio 2020 e dicembre 2020. Secondo il parere della società, i richiedenti avrebbero dovuto aggiornare la domanda di riesame in previsione della scadenza sulla base del periodo dell'inchiesta di riesame definito nell'avviso di apertura e tali dati avrebbero dovuto essere messi a disposizione delle parti. A suo parere, non diffondendo alle parti tale domanda di riesame aggiornata, la Commissione ha violato l'articolo 6.1.2 e l'articolo 6.4 dell'accordo antidumping dell'OMC.
- (42) In primo luogo, è prassi comune della Commissione basare le proprie risultanze sui dati disponibili più recenti. Tali dati non corrispondono necessariamente al periodo definito nella domanda di riesame, poiché può darsi che non fossero disponibili nel momento in cui è stata presentata la domanda di riesame. L'accordo antidumping dell'OMC non contiene disposizioni che impongano alla Commissione di basare le proprie risultanze sullo stesso periodo definito nella domanda di riesame in previsione della scadenza. In secondo luogo, durante l'inchiesta tutte le parti hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni sulle risultanze e sugli elementi di prova relativi al periodo dell'inchiesta di riesame definito nell'avviso di apertura. La Commissione ha pertanto ritenuto di non avere violato diritti procedurali, né l'accordo antidumping dell'OMC, e ha respinto l'argomentazione.
- (43) Tata Metaliks Limited ha fatto riferimento anche al fatto che la Commissione ha respinto le sue osservazioni in merito all'apertura perché sono pervenute dopo il termine indicato nell'avviso di apertura (cfr. il considerando 26). A suo parere, il termine si applicherebbe solo dopo il ricevimento dei dati rivisti dai richiedenti, riferiti al periodo dell'inchiesta di riesame definito nell'avviso di apertura. Tata Metaliks Limited ha affermato inoltre che secondo «un principio consolidato di giustizia naturale» e «una posizione giuridica consolidata in tutte le giurisdizioni» le comunicazioni concernenti questioni di diritto possono essere presentate oltre i termini.
- (44) Come spiegato al considerando 42, il periodo dell'inchiesta di riesame si riferiva al periodo più recente per il quale erano disponibili dati, e tale periodo non corrisponde sempre alla valutazione preliminare della domanda di riesame. Il termine indicato nell'avviso di apertura inoltre si riferiva esplicitamente alla data di pubblicazione dell'avviso e non ad altre date quali la comunicazione di informazioni di una parte. Il termine indicato nell'avviso di apertura non fa distinzione tra questioni di diritto e di fatto e si applica ugualmente a entrambe. La Commissione ha pertanto respinto l'argomentazione.

2. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

2.1. Prodotto in esame

- (45) Il prodotto in esame è lo stesso dell'inchiesta iniziale, ossia tubi di ghisa duttile (detta anche ghisa a grafite sferoidale) («tubi di ghisa duttile»), ad esclusione dei tubi di ghisa duttile senza rivestimento interno ed esterno («tubi non rivestiti»), originari dell'India, attualmente classificati ai codici NC ex 7303 00 10 (codice TARIC 7303 00 10 10) ed ex 7303 00 90 (codice TARIC 7303 00 90 10) («il prodotto in esame»).
- (46) I tubi di ghisa duttile sono utilizzati per l'approvvigionamento di acqua potabile, lo smaltimento delle acque reflue e l'irrigazione di terreni agricoli. Il trasporto dell'acqua mediante tali tubi può avvenire tramite pressione o anche soltanto per gravità. Il diametro dei tubi è compreso fra 60 mm e 2 000 mm e la lunghezza può essere di 5,5, 6,7 o 8 metri. Di norma i tubi sono rivestiti all'interno con cemento o altri materiali ed esternamente con zinco, vernici o nastro adesivo. I principali utilizzatori finali sono aziende di servizi pubblici.



2.2. Prodotto simile

- (47) Come stabilito nell'inchiesta iniziale, la presente inchiesta di riesame in previsione della scadenza ha confermato che i seguenti prodotti hanno le stesse caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche di base e gli stessi impieghi di base:
- il prodotto in esame;
 - il prodotto fabbricato e venduto sul mercato interno del paese interessato; e
 - il prodotto fabbricato e venduto nell'Unione dall'industria dell'Unione.
- (48) Tali prodotti sono pertanto considerati prodotti simili ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.

3. RISCHIO DI PERSISTENZA O REITERAZIONE DEL DUMPING

- (49) Conformemente all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base e come affermato nell'avviso di apertura, la Commissione ha esaminato se la scadenza delle misure esistenti implicasse il rischio di persistenza o reiterazione del dumping. La Commissione ha dapprima verificato la persistenza del dumping nel periodo dell'inchiesta di riesame (sezione 3.1) e in seguito il rischio della sua persistenza o reiterazione in caso di scadenza delle misure (sezione 3.2).

3.1. Persistenza del dumping nel periodo dell'inchiesta di riesame

3.1.1. Evoluzione delle importazioni dopo l'istituzione delle misure

- (50) Nel periodo dell'inchiesta iniziale ⁽¹⁴⁾ l'India ha esportato nell'Unione [80 000 - 100 000] tonnellate del prodotto in esame (base UE-27) ⁽¹⁵⁾. Tra il 2016 e il 2018, dopo l'istituzione delle misure definitive nel marzo 2016, le importazioni sono calate, oscillando tra 38 000 e 55 000 tonnellate annue. Nel 2019 le importazioni dall'India sono aumentate nuovamente a [64 000 - 75 000] tonnellate.
- (51) Durante il periodo dell'inchiesta di riesame le importazioni del prodotto in esame sono scese a [44 000-52 000] tonnellate. Nel 2021, dopo il periodo dell'inchiesta di riesame, le importazioni sono risalite al livello del 2019.
- (52) Nel complesso, le importazioni dall'India del prodotto in esame si sono mantenute a livelli significativi nel periodo dell'inchiesta di riesame, rappresentando circa il [10-14] % del mercato dell'Unione, rispetto alla quota di mercato del [15-20] % coperta dalle importazioni indiane durante il periodo dell'inchiesta iniziale.

3.1.2. Collaborazione dei produttori indiani e base per le conclusioni

- (53) I produttori indiani disposti a collaborare inizialmente erano tre. In seguito però due di tali società/gruppi di società hanno ritirato la propria collaborazione (cfr. la sezione 1.5). L'unica società che ha collaborato, Tata Metaliks Limited, ha venduto la maggior parte della sua produzione sul mercato interno nel periodo dell'inchiesta di riesame. Il suo volume totale di esportazioni nell'Unione dichiarato era trascurabile, corrispondente a [< 1 %] dei volumi totali delle importazioni del prodotto in esame dall'India nell'Unione ⁽¹⁶⁾. In considerazione dei quantitativi molto bassi esportati da Tata Metaliks Limited nell'Unione, la Commissione non ha ritenuto che le esportazioni di Tata Metaliks Limited potessero costituire una base affidabile per determinare la persistenza del dumping delle importazioni dall'India nell'Unione.
- (54) Poiché nel complesso le esportazioni del prodotto in esame si sono mantenute relativamente elevate nel periodo dell'inchiesta di riesame (cfr. il considerando 51), la Commissione ha basato le proprie conclusioni in merito alla persistenza del dumping sulle importazioni dall'India nell'Unione sui migliori dati disponibili in conformità dell'articolo 18 del regolamento di base. A tale proposito, le sue conclusioni sono basate sui dati statistici sulle importazioni registrati da Eurostat.

⁽¹⁴⁾ Dal 1° ottobre 2013 al 30 settembre 2014.

⁽¹⁵⁾ Le cifre nell'inchiesta iniziale sono state indicate in intervalli di valori o in forma indicizzata per motivi di riservatezza.

⁽¹⁶⁾ I quantitativi esportati nel periodo dell'inchiesta di riesame rappresentavano meno di [< 1 %] in termini di fatturato del prodotto in esame.



3.1.3. Valore normale

- (55) Per determinare il valore normale la Commissione ha dapprima esaminato i dati forniti dall'unico produttore che ha collaborato, Tata Metaliks Limited. Nel periodo dell'inchiesta di riesame, la società ha venduto importanti quantitativi del prodotto in esame sul mercato interno. Tata Metaliks Limited ha registrato i prezzi praticati sul mercato interno nel suo sistema contabile in base ai metri lineari. Per la determinazione del dumping Tata Metaliks Limited ha convertito i prezzi utilizzando un tasso di conversione da metri a kg. Dall'inchiesta è emerso che il metodo non rispecchiava correttamente il peso reale del prodotto e pertanto i prezzi al kg che ne risultavano non erano rappresentativi dei prezzi di vendita effettivi. La Commissione ha pertanto deciso di non utilizzare le informazioni fornite da Tata Metaliks Limited per stabilire il valore normale, ma di basarsi invece sui dati disponibili a norma dell'articolo 18 del regolamento di base.
- (56) In seguito alla divulgazione delle informazioni, Tata Metaliks Limited ha osservato che il metodo adottato per convertire da lunghezza a peso l'unità di misura per le vendite sul mercato interno era corretto. La parte ha quindi chiesto alla Commissione di tenere conto dei suoi dati per stabilire il valore normale.
- (57) La Commissione ha osservato che, a parte l'osservazione generale, Tata Metaliks Limited non ha presentato alcun argomento specifico in merito all'accuratezza dei dati presentati. Contrariamente a quanto affermato da Tata Metaliks Limited, durante il controllo incrociato a distanza (cfr. il considerando 21) la Commissione ha rilevato notevoli discrepanze tra il peso dichiarato e quello effettivo dei prodotti venduti. La Commissione è pertanto rimasta del parere che i dati di Tata Metaliks Limited non si potessero utilizzare per stabilire il valore normale.
- (58) In mancanza della collaborazione di altri produttori dell'India, la Commissione ha pertanto stabilito il valore normale basandosi sui dati disponibili e in particolare sulle informazioni contenute nella domanda di riesame. Tali informazioni comprendevano i prezzi offerti, concordati e pagati per vari quantitativi, diametri e tipi del prodotto in esame in numerosi Stati e comuni diversi.

3.1.4. Prezzo all'esportazione

- (59) Poiché la Commissione ha ritenuto che i bassi quantitativi esportati da Tata Metaliks Limited (cfr. il considerando 53) non fossero rappresentativi delle esportazioni complessive del prodotto in esame sul mercato dell'Unione e in assenza della collaborazione di altri produttori dell'India, la Commissione ha stabilito il prezzo all'esportazione sulla base dei dati cif Eurostat adeguati a livello franco fabbrica.
- (60) In seguito alla divulgazione delle informazioni, Tata Metaliks Limited ha osservato che il metodo applicato dalla Commissione è iniquo ed errato, poiché Tata Metaliks Limited risulterà penalizzata per l'eventuale dumping praticato dai produttori esportatori, mentre tali produttori continuerebbero a godere del vantaggio delle aliquote individuali del dazio antidumping loro assegnate.
- (61) La Commissione ha ricordato che poiché durante il periodo dell'inchiesta di riesame Tata Metaliks Limited ha esportato quantitativi molto limitati nell'Unione, la Commissione non ha potuto utilizzare i suoi dati per stabilire il prezzo all'esportazione. In mancanza della collaborazione di altri produttori esportatori, non ha avuto altra scelta che basarsi sui dati statistici. In ogni caso, e come precisato al considerando 193, nell'ambito dell'attuale riesame la Commissione si limita a trarre conclusioni sull'effettiva necessità delle misure. Non sono pertanto previste modifiche delle aliquote del dazio stabilite nell'inchiesta iniziale. La Commissione ha pertanto respinto l'argomentazione.

3.1.5. Confronto

- (62) La Commissione ha confrontato il valore normale e il prezzo all'esportazione a livello franco fabbrica stabilito come indicato nelle sezioni 3.1.3 e 3.1.4.
- (63) Su questa base il margine di dumping espresso come percentuale del prezzo cif franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, è risultato del 12 % durante il periodo dell'inchiesta di riesame.



3.1.6. Conclusioni

- (64) La Commissione ha pertanto concluso che durante il periodo dell'inchiesta di riesame i produttori indiani hanno continuato a esportare nell'Unione il prodotto in esame a prezzi di dumping.

3.2. Rischio di persistenza del dumping in caso di scadenza delle misure

- (65) Dopo aver constatato la persistenza del dumping durante il periodo dell'inchiesta di riesame, la Commissione ha esaminato, a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, il rischio di persistenza del dumping in caso di scadenza delle misure. La Commissione ha analizzato in particolare gli elementi seguenti: la capacità produttiva e la capacità inutilizzata in India, i prezzi applicati dall'India a paesi terzi e l'attrattiva del mercato dell'Unione in termini di dimensione del mercato e prezzi.

3.2.1. Capacità produttiva, capacità inutilizzata in India e prezzi applicati dall'India a paesi terzi

- (66) Nel periodo dell'inchiesta di riesame, la produzione totale stimata dei produttori indiani del prodotto in esame era pari a circa 2 milioni di tonnellate annue. La capacità produttiva stimata ammontava a circa 2,5 milioni di tonnellate. La capacità inutilizzata ammontava pertanto a circa 500 000 tonnellate annue, superando il consumo del prodotto in esame sul mercato dell'Unione nel periodo dell'inchiesta di riesame, compreso tra [388 000 e 454 000] tonnellate.
- (67) Sulla base degli elementi di prova presentati dal richiedente e confermati dalle informazioni fornite dal produttore che ha collaborato, Tata Metaliks Limited, diversi produttori indiani, tra cui Tata Metaliks Limited⁽¹⁷⁾, prevedono di investire in ulteriori aumenti di capacità⁽¹⁸⁾. Il totale delle capacità aggiuntive da installare nei prossimi anni è stimato in circa 1,5 milioni di tonnellate.
- (68) La crescita attesa della capacità corrisponde alla crescita stimata della domanda sul mercato indiano. I principali produttori noti tuttavia prevedono anche di concentrarsi sui mercati di esportazione⁽¹⁹⁾. Ad esempio la società ESL Steel Limited (appartenente al gruppo Vedanta) ha affermato espressamente in uno studio di fattibilità che il suo nuovo impianto era ubicato nei pressi di un porto per aumentare le possibilità di esportazione. La relazione citava in particolare un grande potenziale di esportazione verso l'Europa orientale⁽²⁰⁾. Piani di espansione futura sul mercato dell'Unione sono stati indicati anche dalla società che ha collaborato, Tata Metaliks Limited, durante il controllo incrociato a distanza della sua risposta al questionario.
- (69) Secondo uno dei principali operatori, la società Srikalahasthi Pipes Limited, nel medio-lungo termine (da sette a dieci anni) inoltre l'offerta supererà la domanda sul mercato indiano, a causa del completamento dei progetti per i sistemi idrici e fognari. Questo rappresenterà di conseguenza un ulteriore incentivo per i produttori indiani a concentrarsi in misura crescente sui mercati di esportazione.
- (70) Sulla base di quanto precede la Commissione ha concluso che i produttori indiani dispongono di una notevole capacità inutilizzata, che, in caso di scadenza delle misure, potrebbe essere utilizzata per la fabbricazione del prodotto in esame ai fini dell'esportazione nel mercato dell'Unione e di cui si prevede un'ulteriore crescita di tale.
- (71) Per quanto riguarda i prezzi applicati dall'India a paesi terzi, la Commissione li ha esaminati sulla base delle statistiche sull'esportazione del Global Trade Atlas («GTA») al livello del codice NC, ossia 7303 00 30. In base a queste statistiche, la Commissione ha stabilito che il mercato dell'Unione resta attraente in termini di dimensioni e prezzi, in quanto è il mercato di esportazione di gran lunga più importante per i produttori indiani di tubi di ghisa duttile e assorbe il 40 % del totale delle loro esportazioni. Le esportazioni verso l'Unione sono inoltre 25 volte superiori alle esportazioni dell'India verso il suo secondo mercato di esportazione, ossia il Qatar. Quest'ultimo assorbe solo il 2 % del totale delle esportazioni indiane. I prezzi all'importazione dei produttori esportatori indiani nel mercato dell'Unione infine erano leggermente superiori a quelli applicati ad altri paesi durante il periodo dell'inchiesta di riesame. In caso di scadenza delle misure i produttori esportatori sarebbero quindi incentivati ad aumentare ulteriormente le loro esportazioni verso l'Unione.

⁽¹⁷⁾ <https://www.tatametalliks.com/tata-metalik-ir-20-21/focus-on-downstream.html#:~:text=Tata%20Metaliks%20had%20foreseen%20the,in%20H1%20FY%202022%2D23>.

⁽¹⁸⁾ L'intenzione di investire in un aumento di capacità è stata resa pubblica dai principali produttori del prodotto in esame in India, come ad esempio Vedanta.

⁽¹⁹⁾ Domanda di riesame, allegato 17.

⁽²⁰⁾ Domanda di riesame, allegato 17.



3.2.2. Attrattiva del mercato dell'Unione e prezzi sul mercato dell'Unione

- (72) Il mercato dei tubi di ghisa duttile nell'Unione è importante, ([388 000-454 000] tonnellate, cfr. il considerando 66). I richiedenti prevedono che il mercato registrerà un'ulteriore crescita nei prossimi cinque anni ⁽²¹⁾.
- (73) Nel periodo dell'inchiesta di riesame il prezzo medio per tonnellata sul mercato dell'Unione era di [1 020-1 200] EUR. Nello stesso periodo, il prezzo sul mercato interno indiano era di 595 EUR/tonnellata (franco fabbrica). I prezzi sul mercato dell'Unione quindi erano circa il doppio rispetto ai prezzi delle importazioni dall'India.
- (74) Il mercato dell'Unione restava pertanto un mercato interessante per i produttori indiani, in termini di dimensioni e di prezzi. Questa constatazione è ulteriormente sostenuta dal fatto che durante il periodo dell'inchiesta di riesame la quota di mercato dei produttori esportatori indiani è rimasta importante (cfr. la tabella 2) e che, come spiegato al considerando 71, il mercato dell'Unione assorbiva il 40 % delle esportazioni totali dall'India del prodotto in esame.

3.3. Conclusioni sul rischio di persistenza del dumping

- (75) Dall'inchiesta è emerso che le esportazioni indiane hanno continuato a entrare nel mercato dell'Unione a prezzi di dumping nel periodo dell'inchiesta di riesame.
- (76) La Commissione ha anche riscontrato elementi di prova, sulla base dell'articolo 18 del regolamento di base, del rischio di persistenza del dumping in caso di scadenza delle misure. Nel periodo dell'inchiesta di riesame la capacità inutilizzata dell'India è risultata significativa rispetto al consumo dell'Unione. L'attrattiva del mercato dell'Unione in termini di dimensioni e di prezzi ha inoltre confermato la probabilità che, in caso di scadenza delle misure, le esportazioni indiane e la capacità inutilizzata sarebbero indirizzate verso il mercato dell'Unione. La Commissione ha pertanto concluso che esiste una forte probabilità che la scadenza delle misure antidumping comporti un aumento significativo delle importazioni oggetto di dumping del prodotto in esame dall'India nell'Unione.
- (77) Alla luce di quanto sopra la Commissione ha concluso che la scadenza delle misure antidumping implicherebbe il rischio della persistenza del dumping.

4. PREGIUDIZIO

4.1. Definizione di industria dell'Unione e di produzione dell'Unione

- (78) All'interno dell'Unione cinque società fabbricano il prodotto in esame. Tre di queste società appartengono allo stesso gruppo. In base alle informazioni riportate nella domanda, nell'Unione non sono presenti altri produttori del prodotto in esame. Tali società costituiscono pertanto «l'industria dell'Unione» ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di base.
- (79) Poiché i dati relativi alla valutazione del pregiudizio sono stati ricavati principalmente dallo stesso gruppo di produttori, come indicato al considerando 14, le cifre per l'analisi del pregiudizio sono fornite come intervalli di valori o in forma indicizzata per motivi di riservatezza.
- (80) La produzione totale dell'Unione durante il periodo dell'inchiesta di riesame è stata stabilita a [372 000 - 436 000] tonnellate. La Commissione ha stabilito la cifra sulla base di tutte le informazioni disponibili riguardanti l'industria dell'Unione, quali i dati macroeconomici forniti dal richiedente e i dati raccolti durante l'inchiesta presso i produttori dell'Unione inclusi nel campione.

4.2. Consumo dell'Unione

- (81) La Commissione ha stabilito il consumo dell'Unione basandosi sul volume totale delle vendite dell'industria dell'Unione nell'Unione stessa, sulla produzione vincolata secondo i dati raccolti dai produttori dell'Unione inclusi nel campione e sulle stime per i rimanenti produttori dell'Unione fornite dal richiedente, con l'aggiunta del totale delle importazioni nell'Unione da tutti i paesi rilevato da Eurostat (banca dati Comext).

⁽²¹⁾ Domanda di riesame, sezione 5.1.6.



- (82) Il consumo dell'Unione ha registrato il seguente andamento:

Tabella 1

Consumo dell'Unione (in migliaia di tonnellate)

	2017	2018	2019	Periodo dell'inchiesta di riesame
Consumo totale dell'Unione	[376 - 440]	[389 - 455]	[420 - 492]	[388 - 454]
Valore indicizzato (2017 = 100)	100	103	111	103
Mercato vincolato	[15 - 17]	[13 - 16]	[10 - 12]	[2 - 3]
Valore indicizzato	100	91	68	18
Libero mercato	[361 - 423]	[375 - 439]	[410 - 479]	[385 - 450]
Valore indicizzato (2017 = 100)	100	103	113	106

Fonte: Comext di Eurostat.

- (83) Nel periodo in esame il consumo dell'Unione ha registrato delle oscillazioni. Nel complesso è aumentato leggermente del 3 % nel 2018, è aumentato dell'8 % nel 2019 ed è calato dell'8 % nel 2020. Il consumo è pertanto aumentato del 3 % durante il periodo in esame.
- (84) L'utilizzo di tubi di ghisa duttile è per sua natura collegato a investimenti in infrastrutture per il trattamento delle acque, e le società che si occupano di approvvigionamento idrico e trattamento delle acque, di proprietà pubblica o privata, rappresentano la maggior parte della domanda di tubi di ghisa duttile nell'Unione. I tubi di ghisa duttile sono utilizzati principalmente in grandi progetti infrastrutturali. La pandemia di COVID-19 inoltre non ha esercitato un impatto rilevante sull'andamento del consumo dell'Unione, poiché il miglioramento delle reti idriche rappresenta una priorità costante per le autorità pubbliche. L'andamento del consumo dell'Unione quindi rispecchia l'evoluzione degli investimenti infrastrutturali.
- (85) L'industria dell'Unione ha segnalato l'uso vincolato del prodotto in esame, che rappresentava meno del 5 % del consumo totale dell'Unione nel 2017 ed è calato nel periodo in esame fino a rappresentare meno dell'1 % nel periodo dell'inchiesta di riesame. La Commissione ha ritenuto pertanto che l'uso vincolato non avesse un impatto significativo sull'analisi del pregiudizio.

4.3. Importazioni dall'India

4.3.1. Volume e quota di mercato delle importazioni dall'India

- (86) La Commissione ha stabilito il volume delle importazioni in base ai dati Eurostat (banca dati Comext). La quota di mercato delle importazioni è stata stabilita in base al consumo dell'Unione, come indicato al considerando 81.
- (87) Le importazioni del prodotto interessato nell'Unione dall'India hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 2

Volume delle importazioni (in migliaia di tonnellate) e quota di mercato

	2017	2018	2019	Periodo dell'inchiesta di riesame
Volume delle importazioni dall'India	[45 - 52]	[38 - 45]	[64 - 75]	[44 - 52]
Valore indicizzato (2017 = 100)	100	86	143	98



Quota di mercato (in %)	11 - 15	9 - 13	14 - 18	10 - 14
Valore indicizzato (2017 = 100)	100	83	128	95

Fonte: Comext di Eurostat.

- (88) Durante il periodo in esame i volumi delle importazioni indiane hanno registrato oscillazioni significative: nel 2018 le importazioni sono calate del 14 %, nel 2019 sono aumentate del 68 % e infine sono diminuite del 31 % durante il periodo dell'inchiesta di riesame.

4.3.2. Prezzi delle importazioni dall'India

- (89) La Commissione ha stabilito la media ponderata dei prezzi delle importazioni in base ai dati Comext di Eurostat.

- (90) La media ponderata dei prezzi delle importazioni nell'Unione dall'India ha registrato il seguente andamento:

Tabella 3

Prezzi all'importazione (EUR/tonnellata)

	2017	2018	2019	Periodo dell'inchiesta di riesame
India	553	562	586	585
Valore indicizzato (2017 = 100)	100	101	105	105

Fonte: Comext di Eurostat.

- (91) Nel periodo 2017-2018, i prezzi delle importazioni sono stati piuttosto stabili. A partire dal 2019 i prezzi delle importazioni sono aumentati del 5 % e si sono mantenuti stabili durante il periodo dell'inchiesta di riesame.

4.3.3. Undercutting dei prezzi

- (92) Come indicato al considerando 53, solo un produttore indiano ha collaborato all'inchiesta. Questo produttore ha dichiarato un quantitativo trascurabile di esportazioni nell'Unione, pari a meno dell'1 % dei volumi totali delle importazioni del prodotto in esame dall'India nell'Unione. La Commissione ha pertanto ritenuto che tale volume di esportazioni non fosse rappresentativo delle esportazioni del prodotto in esame verso l'Unione e ha deciso di stabilire l'undercutting dei prezzi sulla base dei dati disponibili.

- (93) La Commissione ha confrontato la media ponderata dei prezzi cif delle importazioni dall'India, adeguati per tenere conto dei costi successivi all'importazione, con la media ponderata dei prezzi dell'industria dell'Unione. I prezzi delle importazioni dall'India sono risultati inferiori ai prezzi dell'industria dell'Unione all'incirca del [30-45] % durante il periodo dell'inchiesta di riesame.

4.3.4. Importazioni originarie di paesi terzi diversi dall'India

- (94) Durante il periodo dell'inchiesta di riesame il volume e la quota di mercato delle importazioni da paesi terzi diversi dall'India sono ammontati rispettivamente a [8 700-20 200] tonnellate e al [2-4] % del consumo dell'Unione. Nel periodo in esame la media ponderata del prezzo delle importazioni da paesi terzi era di livello comparabile ai prezzi praticati dai produttori dell'Unione inclusi nel campione nel 2017-2018 e inferiore del 25 % circa per il periodo 2019-2020 (cfr. la tabella 8). Nel periodo in esame il volume delle importazioni da paesi terzi è leggermente aumentato, del 2 %, ma l'origine dei tubi di ghisa duttile importati era variabile. Ad esempio nel 2017 le principali importazioni da paesi terzi provenivano da Cina, Russia e Svizzera, mentre nel periodo dell'inchiesta di riesame i principali importatori erano Turchia e gli Emirati Arabi Uniti.



- (95) Il volume aggregato delle importazioni nell'Unione, nonché la quota di mercato e le tendenze dei prezzi delle importazioni di tubi di ghisa duttile da altri paesi terzi, hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 4


Volume delle importazioni e quota di mercato da altri paesi terzi

Paese		2017	2018	2019	Periodo dell'inchiesta di riesame
Cina	Volume (in tonnellate)	[2 900 - 3 400]	[1 400 - 1 700]	[3 900 - 4 600]	[200 - 400]
	Valore indicizzato	100	50	133	10
	Quota di mercato (in %)	[0 - 1]	[0 - 1]	[0 - 2]	[0 - 1]
	Valore indicizzato (2017 = 100)	100	48	119	9
	Prezzo medio (EUR/tonnellata)	701	933	738	833
	Valore indicizzato (2017 = 100)	100	133	105	118
Russia	Volume (in tonnellate)	[2 000 - 2 500]	[1 400 - 1 600]	[2 900 - 3 600]	[1 200 - 1 600]
	Valore indicizzato (2017 = 100)	100	67	147	63
	Quota di mercato (in %)	[0 - 1]	[0 - 1]	[0 - 1]	[0 - 1]
	Valore indicizzato (2017 = 100)	100	65	132	61
	Prezzo medio (EUR/tonnellata)	568	697	735	698
	Valore indicizzato (2017 = 100)	100	122	129	122
Svizzera	Volume (in tonnellate)	[3 400 - 4 400]	[1 800 - 2 200]	[1 600 - 2 000]	[800 - 1 000]
	Valore indicizzato (2017 = 100)	100	52	47	23
	Quota di mercato (in %)	[0 - 1]	[0 - 1]	[0 - 1]	[0 - 1]
	Valore indicizzato (2017 = 100)	100	51	42	23
	Prezzo medio (EUR/tonnellata)	1 604	1 656	1 714	1 817
	Valore indicizzato (2017 = 100)	100	103	106	113
Turchia	Volume (in tonnellate)	[10 - 20]	[10 - 20]	[3 100 - 3 650]	[4 200 - 5 000]
	Valore indicizzato (2017 = 100)	100	115	25 750	35 070



	Quota di mercato (in %)	[0 - 1]	[0 - 1]	[0 - 1]	[1 - 2]
	Valore indicizzato (2017 = 100)	100	111	23 065	34 035
	Prezzo medio (EUR/tonnellata)	1 136	1 750	838	1 007
	Valore indicizzato (2017 = 100)	100	153	73	88
EAU	Volume (in tonnellate)	[460 - 590]	[3 700 - 4 400]	[4 800 - 5 600]	[6 400 - 7 600]
	Valore indicizzato (2017 = 100)	100	766	988	1 322
	Quota di mercato (in %)	[0 - 1]	[0 - 1]	[1 - 2]	[1 - 2]
	Valore indicizzato (2017 = 100)	100	741	884	1 282
	Prezzo medio (EUR/tonnellata)	712	786	722	705
	Valore indicizzato (2017 = 100)	100	110	101	99
Altri paesi terzi	Volume (in tonnellate)	[10 - 20]	[150 - 200]	[10 - 50]	[150 - 300]
	Valore indicizzato (2017 = 100)	100	994	200	1 457
	Quota di mercato (in %)	[0 - 1]	[0 - 1]	[0 - 1]	[0 - 1]
	Valore indicizzato (2017 = 100)	100	962	179	1 414
	Prezzo medio	508	1 422	1 980	897
	Valore indicizzato (2017 = 100)	100	279	389	176
Totale di tutti i paesi terzi eccetto l'India	Volume (in tonnellate)	[8 700 - 11 200]	[8 800 - 10 500]	[16 000 - 19 600]	[13 500 - 15 800]
	Valore indicizzato (2017 = 100)	100	94	180	145
	Quota di mercato (in %)	[1 - 3]	[1 - 3]	[3 - 5]	[3 - 5]
	Valore indicizzato (2017 = 100)	100	91	161	141
	Prezzo medio (EUR/tonnellata)	1 033	1 004	856	879
	Valore indicizzato (2017 = 100)	100	97	82	85

Fonte: banca dati Comext di Eurostat.



4.4. Situazione economica dell'industria dell'Unione

4.4.1. Osservazioni generali

- (96) La valutazione della situazione economica dell'industria dell'Unione comprende una valutazione di tutti gli indicatori economici attinenti alla situazione dell'industria dell'Unione nel periodo in esame.
- (97) Come indicato al considerando 13, per valutare la situazione economica dell'industria dell'Unione si è fatto ricorso al campionamento.
- (98) Ai fini della determinazione del pregiudizio la Commissione ha operato una distinzione tra indicatori di pregiudizio macroeconomici e microeconomici. La Commissione ha valutato gli indicatori macroeconomici sulla base dei dati relativi a tutti i produttori dell'Unione, contenuti nella domanda di riesame in previsione della scadenza. La Commissione ha valutato gli indicatori microeconomici sulla base dei dati contenuti nelle risposte al questionario fornite dai produttori dell'Unione inclusi nel campione. I dati si riferivano ai produttori dell'Unione inclusi nel campione. Entrambe le serie di dati sono state considerate rappresentative della situazione economica dell'industria dell'Unione.
- (99) Gli indicatori macroeconomici sono: produzione, capacità produttiva, utilizzo degli impianti, volume delle vendite, quota di mercato, crescita, occupazione, produttività, entità del margine di dumping e ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping.
- (100) Gli indicatori microeconomici sono: prezzi medi unitari, costo unitario, costo del lavoro, scorte, redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di ottenere capitale.

4.4.2. Indicatori macroeconomici

4.4.2.1. Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti

- (101) Nel periodo in esame la produzione, la capacità produttiva e l'utilizzo degli impianti dell'Unione hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 5


Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti

	2017	2018	2019	Periodo dell'inchiesta di riesame
Volume di produzione (in migliaia di tonnellate)	[408 - 478]	[452 - 530]	[436 - 510]	[372 - 436]
Valore indicizzato (2017 = 100)	100	110	106	91
Capacità produttiva (in migliaia di tonnellate)	[824 - 965]	[824 - 965]	[824 - 965]	[743 - 870]
Valore indicizzato (2017 = 100)	100	100	100	90
Utilizzo degli impianti (in %)	[47 - 51]	[52 - 56]	[50 - 54]	[48 - 51]
Valore indicizzato (2017 = 100)	100	110	106	101

Fonte: dati forniti dall'industria dell'Unione e risposte verificate al questionario dei produttori dell'Unione inclusi nel campione.

- (102) La produzione dell'Unione è scesa del 9 % nel periodo in esame, dopo un aumento del 10 % nel 2018.

- (103) La capacità produttiva ha seguito un andamento analogo, con una diminuzione del 10 % nel periodo in esame.



- (104) L'utilizzo degli impianti si è mantenuto stabile, poiché il calo della capacità produttiva ha fatto seguito al calo della produzione dell'Unione.
- (105) In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, Tata Metaliks Limited ha affermato che il motivo della riduzione della capacità produttiva dell'industria dell'Unione non potevano essere le importazioni originarie dell'India, ma piuttosto il calo della domanda rispetto al 2019.
- (106) La decisione dell'industria dell'Unione di ridurre la propria capacità produttiva è stata presa prima della crisi COVID-19 e quindi non presentava alcun nesso con il calo del consumo tra il 2019 e il periodo dell'inchiesta di riesame. L'argomentazione è stata pertanto respinta.

4.4.2.2. Volume delle vendite e quota di mercato

- (107) Nel periodo in esame il volume delle vendite e la quota di mercato dell'industria dell'Unione hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 6

Volume delle vendite e quota di mercato dei produttori dell'Unione

	2017	2018	2019	Periodo dell'inchiesta di riesame
Volume delle vendite sul mercato dell'Unione (in migliaia di tonnellate)	[321 - 376]	[341 - 399]	[338 - 396]	[329 - 386]
Valore indicizzato	100	106	105	102
Quota di mercato (in %)	[82 - 88]	[84 - 90]	[77 - 83]	[81 - 87]
Valore indicizzato	100	102	94	99
Vendite sul mercato vincolato (in migliaia di tonnellate)	[15 - 17]	[13 - 16]	[10 - 12]	[2 - 3]
Valore indicizzato	100	91	68	18
Quota di mercato delle vendite sul mercato vincolato (in %)	[3 - 4]	[3 - 4]	[2 - 3]	[0 - 1]
Valore indicizzato	100	88	61	18

Fonte: dati forniti dall'industria dell'Unione e risposte verificate al questionario dei produttori dell'Unione inclusi nel campione.

- (108) Nel periodo in esame il volume delle vendite del prodotto simile dell'industria dell'Unione e la quota di mercato non hanno seguito l'aumento del consumo dell'Unione, tranne per il 2019. In particolare nel 2019 l'industria dell'Unione non ha beneficiato dell'aumento del consumo, contrariamente alle importazioni dall'India.
- (109) In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, Tata Metaliks Limited ha affermato che la quota di mercato detenuta dall'industria dell'Unione è rimasta elevata, all'85 % circa, ed è aumentata nel periodo dell'inchiesta di riesame, rispetto agli anni precedenti. Anche il volume delle vendite dell'Unione era notevolmente superiore al 2017. Nel periodo dell'inchiesta di riesame il volume avrebbe potuto essere superiore in assenza dell'impatto della crisi COVID-19. La parte ha ritenuto che la conclusione della Commissione non rispecchiasse la situazione di fatto.
- (110) La Commissione ha concluso che l'industria dell'Unione non beneficiava di una quota di mercato elevata. Come spiegato al considerando 133, i produttori dell'Unione inclusi nel campione sono stati in perdita durante l'intero periodo in esame, a causa della notevole pressione sui prezzi esercitata dalle importazioni indiane (cfr. il considerando 151). Come spiegato inoltre al considerando 108, la quota di mercato dell'Unione non ha seguito l'aumento del consumo dell'Unione e, diversamente dalle importazioni dall'India, le vendite dell'Unione non hanno beneficiato dell'aumento del consumo nel 2019. L'argomentazione è stata pertanto respinta.



4.4.2.3. Crescita

- (111) Nel periodo in esame il consumo dell'Unione è aumentato del 3 %, mentre il volume delle vendite ad acquirenti indipendenti nell'Unione è aumentato del 2 %. Di conseguenza, nonostante l'aumento del consumo, la quota di mercato dell'industria dell'Unione è leggermente diminuita nel periodo in esame.

4.4.2.4. Occupazione e produttività

- (112) Nel periodo in esame l'occupazione e la produttività hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 7

Occupazione e produttività

	2017	2018	2019	Periodo dell'inchiesta di riesame
Numero di addetti	[1 820 - 2 540]	[1 820 - 2 540]	[1 810 - 2 530]	[1 700 - 2 390]
Valore indicizzato	100	100	99	93
Produttività (t/addetto)	[162 - 226]	[179 - 250]	[173 - 242]	[157 - 220]
Valore indicizzato	100	110	107	97

Fonte: dati forniti dall'industria dell'Unione e risposte verificate al questionario dei produttori dell'Unione inclusi nel campione.

- (113) Il numero di addetti dell'industria dell'Unione impiegati nella produzione del prodotto in esame si è mantenuto stabile nel periodo 2017-2018 ed è diminuito del 6 % circa durante il periodo 2019-2020.
- (114) La produttività della forza lavoro dell'industria dell'Unione, misurata come produzione (tonnellate) per addetto, è aumentata del 10 % nel periodo 2017-2018 ed è diminuita del 13 % nel periodo 2018-2020. Questo può essere spiegato come l'effetto combinato dei seguenti fattori:
- un'interruzione della produzione presso lo stabilimento di un produttore principale dell'Unione, che ha comportato la riduzione della produzione da dicembre 2019 a febbraio 2020; e
 - il calo di produzione dei produttori dell'Unione nel secondo trimestre del 2020 in conseguenza della pandemia di COVID-19, che non è stato accompagnato dal licenziamento di un numero corrispondente di addetti.

4.4.2.5. Entità del dumping e ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping

- (115) Come spiegato al considerando 92, la collaborazione dei produttori esportatori dell'India è stata limitata.
- (116) Dagli indicatori di pregiudizio emerge che, nonostante le misure antidumping in vigore dal 2016, che inizialmente hanno comportato un certo sollievo e un miglioramento dei risultati, la situazione economica dell'industria dell'Unione è rimasta pregiudizievole. Non è stato dunque possibile constatare una ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping.
- (117) Il dumping è stato notevolmente superiore al livello minimo. L'entità del dumping ha inciso in modo sostanziale sull'industria dell'Unione, considerati i volumi e i prezzi delle importazioni dall'India.
- (118) A causa delle ripetute pratiche tariffarie sleali da parte degli esportatori indiani inoltre l'industria dell'Unione non ha potuto riprendersi dagli effetti di precedenti pratiche di dumping.



- (119) In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, Tata Metaliks Limited ha affermato che il volume delle importazioni dall'India non è aumentato in termini assoluti e che la quota di mercato di tali importazioni era solo del 15 % circa. La parte interessata ha rilevato inoltre che i risultati economici dell'industria dell'Unione sono migliorati dopo l'istituzione delle misure iniziali e in seguito sono peggiorati. Le importazioni dall'India quindi non hanno causato pregiudizio all'industria dell'Unione.
- (120) La Commissione ha osservato che la parte interessata non ha dimostrato la sua affermazione secondo cui i risultati economici dell'industria dell'Unione sono migliorati dopo l'istituzione delle misure iniziali. Come indicato al considerando 133, la redditività dei produttori dell'Unione inclusi nel campione è stata negativa durante l'intero periodo in esame. L'argomentazione è stata pertanto respinta.

4.4.3. Indicatori microeconomici

4.4.3.1. Prezzi e fattori che incidono sui prezzi

- (121) Nel periodo in esame la media ponderata dei prezzi di vendita unitari praticati dai produttori dell'Unione inclusi nel campione ad acquirenti indipendenti dell'Unione ha registrato il seguente andamento:

Tabella 8

Prezzi di vendita nell'Unione e costo unitario

	2017	2018	2019	Periodo dell'inchiesta di riesame
Prezzo medio unitario di vendita nell'Unione sul mercato complessivo (EUR/tonnellata)	[950 - 1 110]	[960 - 1 130]	[1 020 - 1 190]	[1 020 - 1 200]
Valore indicizzato	100	101	107	107
Costo unitario di produzione (EUR/tonnellata)	[1 000 - 1 100]	[900 - 1 100]	[1 000 - 1 100]	[1 000 - 1 200]
Valore indicizzato	100	97	101	105

Fonte: risposte verificate al questionario dei produttori dell'Unione inclusi nel campione.

- (122) Il prezzo medio unitario di vendita dell'industria dell'Unione praticato ad acquirenti indipendenti nell'Unione è aumentato del 7 % nel periodo in esame, rispecchiando l'aumento del costo unitario di produzione (5 %).
- (123) In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, Tata Metaliks Limited ha affermato che la presunta diminuzione dei prezzi allo sbarco dimostrava che le importazioni non provocano alcuna contrazione o depressione dei prezzi.
- (124) La Commissione ha osservato che la parte interessata non ha dimostrato la sua affermazione secondo cui i prezzi allo sbarco, inferiori ai prezzi dell'Unione all'incirca del 40 %, durante il periodo in esame non hanno provocato alcuna contrazione o depressione dei prezzi per i produttori dell'Unione. L'argomentazione è stata pertanto respinta.

4.4.3.2. Costo del lavoro

- (125) Nel periodo in esame il costo medio del lavoro dei produttori dell'Unione inclusi nel campione ha registrato il seguente andamento:

Tabella 9

Costo medio del lavoro per addetto (EUR/addetto)

	2017	2018	2019	Periodo dell'inchiesta di riesame
Costo medio del lavoro per addetto	[56 000 - 66 000]	[57 000 - 66 000]	[57 000 - 67 000]	[53 000 - 62 000]



Valore indicizzato (2017 = 100)	100	100	101	94
---------------------------------	-----	-----	-----	----

Fonte: risposte verificate al questionario dei produttori dell'Unione inclusi nel campione.

- (126) Il costo medio del lavoro per addetto si è mantenuto stabile fino al 2019 ed è diminuito del 6 % nel periodo in esame. Nel periodo dell'inchiesta di riesame il costo medio del lavoro per addetto è diminuito perché lo Stato francese ha finanziato la disoccupazione dovuta alle chiusure per l'emergenza COVID-19.
- (127) In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, Tata Metaliks Limited ha rilevato l'assenza di un pregiudizio arrecato all'industria dell'Unione con riferimento a questo parametro.
- (128) La Commissione ha ricordato che, come spiegato al considerando 126, il calo del costo medio del lavoro per addetto era dovuto ai finanziamenti straordinari erogati dallo Stato francese nel periodo dell'inchiesta di riesame. Tale argomentazione è stata pertanto respinta.

4.4.3.3. Scorte

- (129) Nel periodo in esame i livelli delle scorte dei produttori dell'Unione inclusi nel campione hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 10

Scorte

	2017	2018	2019	Periodo dell'inchiesta di riesame
Scorte finali (in migliaia di tonnellate)	[87 - 102]	[77 - 90]	[84 - 98]	[68 - 79]
Valore indicizzato (2017 = 100)	100	88	95	77
Scorte finali in percentuale della produzione (%)	[20 - 25]	[15 - 17]	[18 - 20]	[18 - 20]
Valore indicizzato (2017 = 100)	100	79	89	85

- (130) Il livello delle scorte finali dei produttori dell'Unione inclusi nel campione si è mantenuto stabile in relazione alla produzione.
- (131) In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, Tata Metaliks Limited ha affermato che le scorte sono diminuite in misura significativa durante il periodo dell'inchiesta di riesame, a dimostrazione del fatto che l'industria dell'Unione era concentrata sulla riduzione della sua produzione. La parte interessata ha affermato che le scorte avrebbero dovuto aumentare nel caso di un impatto delle importazioni dall'India.
- (132) Come indicato al considerando 102, la diminuzione delle scorte osservata dalla parte durante il periodo dell'inchiesta di riesame è stata accompagnata dal calo della produzione dell'Unione. La Commissione inoltre non ha riscontrato alcuna correlazione tra la diminuzione delle scorte osservata principalmente durante il periodo dell'inchiesta di riesame e le importazioni dall'India, poiché l'impatto delle importazioni dall'India non è stato osservato solo durante il periodo dell'inchiesta di riesame, bensì durante l'intero periodo in esame. L'argomentazione è stata pertanto respinta.

4.4.3.4. Redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di ottenere capitale

- (133) Nel periodo in esame redditività, flusso di cassa, investimenti e utile sul capitale investito dei produttori dell'Unione inclusi nel campione hanno registrato il seguente andamento:



Tabella 11

Redditività, flusso di cassa, investimenti e utile sul capitale investito

	2017	2018	2019	Periodo dell'inchiesta di riesame
Redditività delle vendite nell'Unione ad acquirenti indipendenti (in % delle vendite)	[- 5 - - 9]	[- 1 - - 5]	[- 1 - - 5]	[- 3 - - 7]
Valore indicizzato (2017 = 100)	- 100	- 33	- 36	- 69
Flusso di cassa (in milioni di EUR)	[- 31 - - 37]	[- 46 - - 54]	[- 73 - - 85]	[- 43 - - 51]
Valore indicizzato (2017 = 100)	100	- 145	- 231	- 138
Investimenti (in milioni di EUR)	[20 - 24]	[30 - 36]	[33 - 39]	[15 - 18]
Valore indicizzato (2017 = 100)	100	149	161	73
Utile sul capitale investito (in %)	[- 6 - - 8]	[- 7 - - 9]	[- 10 - - 12]	[- 5 - - 7]
Valore indicizzato (2017 = 100)	- 100	- 131	- 194	- 106

Fonte: risposte verificate al questionario dei produttori dell'Unione inclusi nel campione.

- (134) La Commissione ha stabilito la redditività dei produttori dell'Unione inclusi nel campione esprimendo l'utile netto, al lordo delle imposte, derivante dalle vendite del prodotto simile ad acquirenti indipendenti nell'Unione, come percentuale del fatturato di tali vendite. La redditività dei produttori inclusi nel campione è stata negativa durante il periodo in esame, passando da circa - 5/- 9 % nel 2017 a - 3/- 7 % nel periodo dell'inchiesta di riesame.
- (135) Il flusso di cassa netto rappresenta la capacità dei produttori dell'Unione di autofinanziare le proprie attività. L'andamento del flusso di cassa netto è rimasto negativo per l'intero periodo in esame, ad eccezione del 2018.
- (136) Gli investimenti (mirati per lo più a miglioramenti delle attrezzature di produzione, aumento della qualità, produttività e flessibilità nel processo produttivo) sono aumentati nel periodo 2017-2019 e diminuiti fino al minimo storico nel 2020.
- (137) L'utile sul capitale investito è il profitto espresso come percentuale del valore contabile netto degli investimenti. Questo indicatore ha registrato un andamento analogo a quello della redditività, con una brusca riduzione nel 2019 e un miglioramento marginale nel 2020. Nel periodo in esame si è mantenuto negativo ed è peggiorato del 53 %.

4.5. Conclusioni relative al pregiudizio

- (138) Nonostante le misure antidumping in vigore, le importazioni indiane di tubi di ghisa duttile sono rimaste ingenti, con quote di mercato stabili, comprese tra [il 9 % e il 18 %] durante il periodo in esame. Durante il periodo dell'inchiesta di riesame, la quota di mercato è stata del [10-14] %. Nel contempo, i prezzi all'importazione hanno evidenziato una tendenza al ribasso, risultando inferiori ai prezzi dell'Unione del [30-45] % durante il periodo dell'inchiesta di riesame, malgrado l'esistenza di misure antidumping e compensative.
- (139) L'andamento degli indicatori macroeconomici, in particolare il volume della produzione e delle vendite, l'occupazione e la produttività, ha registrato tendenze stabili o leggermente decrescenti. La quota di mercato dell'industria dell'Unione è diminuita nel periodo dell'inchiesta di riesame, raggiungendo un livello analogo a quello del 2017. L'aumento della quota di mercato nel 2018, nonostante il volume delle vendite relativamente stabile, era dovuto alla diminuzione del consumo nello stesso periodo. Sebbene l'industria dell'Unione sia riuscita in larga misura a mantenere il suo volume di vendite e la sua quota di mercato, questo è avvenuto a scapito della sua redditività e di altri indicatori finanziari, come spiegato nel considerando seguente.
- (140) Benché il prezzo medio unitario di vendita dei produttori dell'Unione sia aumentato del 7 % durante il periodo in esame, superando l'aumento del 5 % del costo di produzione, l'industria dell'Unione non è comunque riuscita a conseguire margini di profitto sostenibili. A causa della pressione sui prezzi esercitata dalle importazioni dall'India, l'industria dell'Unione non ha potuto aumentare i prezzi di vendita in modo da coprire il costo medio di produzione e pertanto è stata in perdita per tutto il periodo in esame (ad eccezione del 2018, quando si è avvicinata



al pareggio). Le importazioni indiane hanno quindi provocato una notevole contrazione dei prezzi di vendita dei produttori dell'Unione durante il periodo dell'inchiesta di riesame. Altri indicatori finanziari (flusso di cassa, utile sul capitale investito) hanno seguito un andamento simile a quello della redditività, registrando valori negativi o bassi durante il periodo in esame. Anche gli investimenti, pur evidenziando qualche aumento nel 2017 e nel 2018, si sono mantenuti a livelli generalmente bassi.


- (141) In considerazione di quanto precede, la Commissione ha concluso che l'industria dell'Unione ha subito un pregiudizio notevole.
- (142) In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, Tata Metaliks Limited ha affermato che la flessione dei risultati finanziari dell'industria dell'Unione era dovuta a fattori diversi dalle importazioni asseritamente oggetto di dumping.
- (143) La Commissione ha osservato che la parte non ha addotto nuovi elementi che potrebbero invertire le sue conclusioni. L'argomentazione è stata pertanto respinta.
- (144) Tata Metaliks Limited ha affermato inoltre che l'andamento delle importazioni e il livello delle perdite subite dall'industria dell'Unione non erano correlati e pertanto non esisteva un nesso di causalità tra le importazioni e i risultati finanziari dell'industria dell'Unione.
- (145) Come indicato al considerando 93, la Commissione ha riscontrato che i prezzi delle importazioni dall'India erano notevolmente inferiori ai prezzi dell'industria dell'Unione. La Commissione ha osservato altresì che la parte non ha addotto elementi di prova a dimostrazione dell'impatto esercitato da altri fattori sull'industria dell'Unione. L'argomentazione è stata pertanto respinta.
- (146) Tata Metaliks Limited ha affermato di non aver potuto esaminare la correlazione tra l'undercutting dei prezzi e i risultati economici dell'industria dell'Unione poiché la Commissione non ha divulgato i calcoli dell'undercutting dei prezzi per il periodo in esame.
- (147) La Commissione ha rilevato che alla parte sono state fornite le informazioni necessarie per accertare l'esistenza di un undercutting dei prezzi. Per quanto riguarda il periodo dell'inchiesta di riesame, le risultanze relative all'undercutting dei prezzi sono esposte ai considerando 92 e 93. Per gli esercizi 2017, 2018 e 2019, al considerando 91 sono indicati i prezzi unitari per le importazioni indiane e al considerando 121 la media ponderata dei prezzi di vendita unitari dei produttori dell'Unione inclusi nel campione ad acquirenti indipendenti. La parte disponeva pertanto di tutte le informazioni in base alle quali la Commissione ha stabilito l'esistenza dell'undercutting. L'argomentazione è stata pertanto respinta.
- (148) La parte ha affermato infine che i volumi delle importazioni sono diminuiti tra il 2019 e il periodo dell'inchiesta di riesame. La parte ha pertanto concluso che non sussisteva un effetto sui volumi.
- (149) La Commissione ha osservato che le importazioni dall'India nel periodo dell'inchiesta di riesame sono tornate ai livelli del 2017. L'impatto principale delle importazioni dall'India inoltre è stato esercitato dai prezzi bassi, che hanno comportato una pressione significativa sui prezzi di mercato dell'Unione. L'argomentazione è stata pertanto respinta.

5. NESSO DI CAUSALITÀ

- (150) In conformità all'articolo 3, paragrafo 6, del regolamento di base, la Commissione ha verificato se le importazioni oggetto di dumping provenienti dall'India avessero arrecato un pregiudizio notevole all'industria dell'Unione. Conformemente all'articolo 3, paragrafo 7, del regolamento di base, la Commissione ha anche esaminato se altri fattori noti possano nel contempo aver arrecato pregiudizio all'industria dell'Unione. La Commissione ha garantito che non venisse attribuito alle importazioni oggetto di dumping un eventuale pregiudizio dovuto a fattori diversi dalle importazioni oggetto di dumping originarie dell'India. Tali fattori sono illustrati di seguito.

5.1. Effetti delle importazioni oggetto di dumping

- (151) In primo luogo la Commissione ha esaminato se esistesse un nesso di causalità tra le importazioni oggetto di dumping e il pregiudizio subito dall'industria dell'Unione.
- (152) Le importazioni dall'India di tubi di ghisa duttile sono rimaste sostanziali, con quote di mercato al di sopra del 10 % durante tutto il periodo in esame e a livelli di prezzo bassi durante il periodo dell'inchiesta di riesame, malgrado le misure antidumping in vigore. A causa della notevole pressione sui prezzi esercitata dalle importazioni indiane, l'industria dell'Unione non ha potuto trasferire sui clienti l'aumento dei costi di produzione, con conseguenti perdite durante l'intero periodo in esame. La Commissione ha pertanto concluso che il volume e i livelli di prezzo delle importazioni oggetto dell'inchiesta causano un pregiudizio notevole.



5.2. Effetti di altri fattori

- (153) I volumi delle importazioni da altri paesi terzi hanno rappresentato solo tra il [2 % e il 4 %] della quota di mercato nel periodo dell'inchiesta di riesame. Come illustrato nella tabella 4, durante il periodo dell'inchiesta di riesame il prezzo medio delle importazioni da paesi terzi superava del 50 % il prezzo medio delle importazioni dall'India.
- (154) Come indicato al considerando 40, una parte ha affermato che questioni generali di competitività dovrebbero giustificare una constatazione di cessazione o mancata reiterazione del pregiudizio. La parte ha elencato vari fattori, quali il calo del consumo dell'Unione di tubi di ghisa duttile a partire dalla crisi dell'euro sfociata in una flessione della spesa pubblica, le difficoltà nell'attrarre personale, il mantenimento della posizione dominante, la pressione delle importazioni cinesi a prezzi più bassi sulle offerte nelle procedure di appalto pubblico. La parte ha affermato inoltre che i tubi di plastica sono il primo concorrente dell'industria dell'Unione, poiché sono meno costosi e quindi attraggono una parte significativa delle gare d'appalto pubbliche.
- (155) Contrariamente a quanto affermato dalla parte, il consumo dell'Unione e la quota di mercato dell'industria dell'Unione sono aumentati, mentre l'occupazione si è mantenuta stabile durante il periodo in esame. Non esistono inoltre elementi di prova del fatto che durante il periodo in esame i tubi di plastica abbiano acquisito quote di mercato a scapito dei tubi di ghisa duttile. Va notato altresì che i tubi di plastica non sono in concorrenza per quanto riguarda i tubi di grande diametro. Questi fattori quindi non hanno contribuito al pregiudizio riscontrato. Le importazioni cinesi inoltre erano effettuate a prezzi notevolmente superiori a quelle indiane e a volumi molto inferiori. La parte infine ha omesso di specificare in che modo l'eventuale posizione dominante avrebbe potuto causare pregiudizio. Tali argomentazioni sono state pertanto respinte.
- (156) Per quanto riguarda le esportazioni dell'industria dell'Unione, nel periodo in esame i volumi delle esportazioni hanno registrato il seguente andamento:


Tabella 12

Andamento delle esportazioni dell'industria dell'Unione

	2017	2018	2019	Periodo dell'inchiesta di riesame
Volume delle esportazioni (in migliaia di tonnellate)	[119 - 140]	[147 - 172]	[102 - 119]	[66 - 77]
Valore indicizzato (2017 = 100)	100	122	85	55
Prezzo medio (EUR/tonnellata)	[760 - 890]	[750 - 880]	[840 - 980]	[890 - 1 040]
Valore indicizzato (2017 = 100)	100	99	110	117

Fonte: il richiedente per il volume e risposte verificate al questionario per i valori.

- (157) Durante il periodo in esame, i volumi si sono dimezzati. Benché i prezzi delle esportazioni siano aumentati del 17 %, ciò non è stato sufficiente a coprire i costi di produzione nell'intero periodo in esame, come illustrato nella tabella 8. Le esportazioni non hanno pertanto attenuato il nesso di causalità tra le esportazioni oggetto di dumping dall'India e il pregiudizio constatato.
- (158) Sono stati esaminati anche altri possibili fattori, come la crisi COVID-19, ma nessuno di essi ha potuto attenuare il nesso di causalità tra le importazioni oggetto di dumping e il pregiudizio notevole subito dall'industria dell'Unione. La Commissione ha distinto e separato gli effetti di tutti i fattori noti sulla situazione dell'industria dell'Unione dagli effetti pregiudizievoli delle importazioni oggetto di dumping.
- (159) In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, Tata Metaliks Limited ha affermato che la crisi COVID-19 ha avuto un impatto negativo sulla situazione economica dell'industria dell'Unione nel primo semestre del 2020. La parte ha dichiarato che le misure iniziali di confinamento istituite per motivi di salute pubblica hanno imposto il blocco forzato di molti progetti di costruzione.
- (160) Come descritto sopra, il mercato dell'Unione dei tubi di ghisa duttile durante il periodo dell'inchiesta di riesame non ha risentito in misura significativa delle misure di confinamento dovute alla crisi COVID-19. Il consumo totale dell'Unione di quell'anno è stato analogo a quello del 2018. L'argomentazione è stata pertanto respinta.



- (161) Alla luce delle considerazioni di cui sopra, la Commissione ha concluso che le importazioni oggetto di dumping dall'India hanno causato un pregiudizio notevole all'industria dell'Unione e che gli altri fattori, considerati singolarmente o collettivamente, non hanno attenuato il nesso di causalità tra le importazioni oggetto di dumping e il pregiudizio notevole. Il pregiudizio è evidente in particolare nell'andamento della produzione, dell'utilizzo degli impianti, del volume delle vendite sul mercato dell'Unione, della quota di mercato, della produttività, della redditività e dell'utile sul capitale investito.

6. RISCHIO DI PERSISTENZA DEL PREGIUDIZIO IN CASO DI ABROGAZIONE DELLE MISURE

- (162) La Commissione ha concluso al considerando 141 che l'industria dell'Unione ha subito un pregiudizio notevole durante il periodo dell'inchiesta di riesame. La Commissione ha pertanto valutato, conformemente all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, l'eventuale rischio della persistenza del pregiudizio causato dalle importazioni oggetto di dumping dall'India in caso di scadenza delle misure.
- (163) A tale proposito la Commissione ha esaminato i seguenti elementi: capacità produttiva e capacità inutilizzata in India, rapporto tra i prezzi nell'Unione e i prezzi indiani; attrattiva del mercato dell'Unione e impatto di potenziali importazioni dall'India sulla situazione dell'industria dell'Unione in caso di scadenza delle misure.

6.1. Capacità produttiva e capacità inutilizzata in India e attrattiva del mercato dell'Unione

- (164) Come già descritto ai considerando da 66 a 71, la capacità inutilizzata disponibile in India ammontava a circa 500 000 tonnellate annue, superando il consumo del prodotto in esame sul mercato dell'Unione, che nel periodo dell'inchiesta di riesame era compreso tra [388 000 e 454 000] tonnellate. I produttori indiani inoltre prevedevano di investire in nuova capacità produttiva. Nei prossimi anni quindi l'offerta supererà la domanda sul mercato indiano. Questo rappresenterà di conseguenza un ulteriore incentivo per i produttori indiani a concentrarsi in misura crescente sui mercati di esportazione.
- (165) La capacità inutilizzata disponibile e futura dei produttori esportatori indiani potrebbe essere utilizzata per fabbricare il prodotto in esame destinandolo all'esportazione nel mercato dell'Unione in caso di scadenza delle misure.
- (166) In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, Tata Metaliks Limited ha affermato che non esistevano elementi di prova del fatto che la presunta capacità produttiva inutilizzata in India sarà utilizzata necessariamente per la produzione di tubi di ghisa duttile destinati all'esportazione in conseguenza dell'eccesso di offerta rispetto alla domanda in India. La Commissione inoltre non ha esaminato l'attrattiva di altri mercati di esportazione, né ha analizzato dati relativi al periodo successivo all'inchiesta di riesame. La parte ha affermato infine che l'accertamento del rischio della persistenza del dumping e del pregiudizio deve basarsi su prove positive ⁽²²⁾. La parte ha pertanto concluso che la conclusione sul rischio non era corretta.
- (167) La Commissione ha osservato che la parte ha confermato l'esistenza di capacità inutilizzata in India. Come spiegato inoltre ai considerando da 66 a 70, la Commissione ha stabilito la capacità inutilizzata in questione specificamente per il prodotto in esame. Come spiegato negli stessi considerando, la Commissione ha anche stabilito che nel lungo termine la domanda sul mercato indiano si ridurrà, mentre la parte stessa ha riconosciuto di stare pianificando l'espansione delle vendite sul mercato dell'Unione. Come descritto nella sezione 6.2, il mercato dell'Unione inoltre era considerato attraente per i produttori indiani e si poteva pertanto concludere che le capacità inutilizzate disponibili in India sarebbero state destinate, almeno parzialmente, ad aumentare le esportazioni verso il mercato dell'Unione. L'argomentazione è stata pertanto respinta.
- (168) Per quanto riguarda le prove positive necessarie a norma della giurisprudenza citata, la Commissione ha ritenuto di aver rispettato tutti i requisiti della giurisprudenza esistente e che la sua valutazione e le sue conclusioni in merito al rischio della persistenza del dumping e del pregiudizio fossero basate su prove positive raccolte nel corso dell'inchiesta. L'argomentazione è stata pertanto respinta.
- (169) Tenuto conto di quanto precede, la Commissione ha concluso che la scadenza delle misure comporterebbe con ogni probabilità un aumento significativo delle importazioni oggetto di dumping dall'India a prezzi inferiori a quelli dell'industria dell'Unione, aggravando così ulteriormente il pregiudizio subito dall'industria dell'Unione. La redditività dell'industria dell'Unione sarebbe quindi seriamente a rischio.

⁽²²⁾ *United States – Sunset reviews of Anti-dumping Measures on Oil Country Tubular Goods From Argentina (WT/DS/268/AB/R)*.



6.2. Attrattiva del mercato dell'Unione

- (170) Il mercato dell'Unione è attraente in termini di dimensioni e prezzi. Come indicato al considerando 71, è il mercato di esportazione di gran lunga più importante per i produttori indiani di tubi di ghisa duttile, che assorbe il 40 % del totale delle loro esportazioni. Le esportazioni nell'Unione inoltre sono 25 volte superiori alle esportazioni verso il secondo mercato di esportazione, ossia il Qatar, che assorbe il 2 % delle esportazioni indiane di tubi di ghisa duttile. I prezzi delle importazioni dall'India nel mercato dell'Unione inoltre erano leggermente superiori a quelli applicati in altri paesi durante il periodo dell'inchiesta di riesame, rendendo il mercato dell'Unione leggermente più remunerativo rispetto ad altri mercati.
- (171) Malgrado le misure in vigore, i produttori esportatori indiani hanno venduto nell'Unione un ingente volume di tubi di ghisa duttile durante il periodo in esame e detenevano ancora una quota di mercato considerevole durante il periodo dell'inchiesta di riesame (vicina al [10-14] %). Le vendite avvenivano a un prezzo che, anche con i dazi antidumping, era notevolmente inferiore ai prezzi di vendita dell'industria dell'Unione sul mercato dell'Unione.
- (172) Il mercato dell'Unione è quindi considerato attraente per i produttori indiani e si può concludere che le capacità inutilizzate disponibili in India sarebbero destinate almeno in parte ad aumentare le esportazioni verso il mercato dell'Unione. A tale proposito, si ricorda che la quota di mercato delle importazioni indiane si attestava su livelli elevati pari al [17-19] % nel periodo dell'inchiesta iniziale, ossia prima dell'istituzione dei dazi antidumping.

6.3. Conclusione sul rischio di persistenza e/o reiterazione del pregiudizio

- (173) Su questa base, e considerando la situazione pregiudizievole precedente e attuale dell'industria dell'Unione, l'assenza di misure comporterebbe con ogni probabilità un aumento significativo delle importazioni oggetto di dumping dall'India a prezzi pregiudizievoli, con la conseguenza di perdite ancora più elevate per i produttori dell'Unione. La Commissione ha pertanto concluso che la scadenza delle misure comporterebbe con ogni probabilità un aumento significativo delle importazioni oggetto di dumping dall'India a prezzi pregiudizievoli, nonché il rischio della persistenza di un pregiudizio notevole.


7. INTERESSE DELL'UNIONE

- (174) A norma dell'articolo 21 del regolamento di base, la Commissione ha valutato se il mantenimento delle misure antidumping esistenti sarebbe contrario all'interesse generale dell'Unione. La determinazione dell'interesse dell'Unione si è basata su una valutazione di tutti i diversi interessi coinvolti, compresi quelli dell'industria dell'Unione, degli importatori, degli utilizzatori e gli interessi generali in relazione al prodotto in esame, come previsto dalla direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio⁽²³⁾ («direttiva sulla progettazione ecocompatibile») e dai suoi regolamenti riguardanti singoli prodotti. A norma dell'articolo 21, paragrafo 1, terza frase, del regolamento di base si è presa in particolare considerazione l'esigenza di proteggere l'industria dagli effetti negativi del dumping pregiudizievole.
- (175) Tutte le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le loro osservazioni a norma dell'articolo 21, paragrafo 2, del regolamento di base.

7.1. Interesse dell'industria dell'Unione

- (176) L'industria dell'Unione è ubicata in tre Stati membri (Francia, Germania e Spagna) e impiega direttamente più di 2 200 addetti in relazione al prodotto in esame.
- (177) Le misure antidumping in vigore non hanno impedito alle importazioni oggetto di dumping provenienti dall'India di entrare nel mercato dell'Unione e l'industria dell'Unione ha subito un pregiudizio notevole durante il periodo dell'inchiesta di riesame.

⁽²³⁾ Direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia (GU L 285 del 31.10.2009, pag. 10). La direttiva sulla progettazione ecocompatibile è attuata mediante regolamenti riguardanti singoli prodotti direttamente applicabili in tutti i paesi dell'Unione. Il regolamento sulla progettazione ecocompatibile riguarda i nuovi requisiti in materia di progettazione ecocompatibile relativi ai trasformatori di potenza piccoli, medi e grandi. La fase 1 del regolamento sulla progettazione ecocompatibile è entrata in vigore il 1° luglio 2015, e la fase 2 il 1° luglio 2021. I requisiti della fase 2 sono più stringenti di quelli della fase 1. Benché non sia ancora possibile valutare pienamente gli effetti nell'arco di un periodo di tempo così breve dall'entrata in vigore della fase 2, in generale si ritiene che tali requisiti della fase 2 richiederanno tipi di GOES di massima qualità per la progettazione e la fabbricazione di trasformatori in maniera efficiente in termini di costi e rispettando le necessarie limitazioni di spazio.



- (178) Sulla base di quanto precede, la Commissione ha stabilito che, in caso di scadenza delle misure, esiste un forte rischio di persistenza del pregiudizio causato dalle importazioni da tale paese. L'afflusso di ingenti volumi di importazioni oggetto di dumping dall'India arrecherebbe ulteriore pregiudizio all'industria dell'Unione.
- (179) In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, Tata Metaliks Limited ha affermato che l'industria dell'Unione è stata protetta per oltre sei anni pur disponendo di una quota di mercato dell'85 %. È pertanto improbabile che l'industria dell'Unione subisca delle ripercussioni in caso di abrogazione delle misure esistenti. Tuttavia, se si dovessero verificare, può comunque chiedere alla Commissione di aprire una nuova inchiesta.
- (180) Contrariamente a quanto affermato dalla parte interessata, la Commissione ha stabilito che l'industria dell'Unione sta ancora subendo un pregiudizio notevole causato dalle importazioni oggetto di dumping originarie dell'India, sulla base dell'analisi di tutti i pertinenti indicatori di pregiudizio, compreso l'andamento della quota di mercato dell'industria dell'Unione. La Commissione ha concluso che in caso di scadenza delle misure esiste il rischio della persistenza e del peggioramento del pregiudizio. L'argomentazione è stata pertanto respinta.
- (181) La Commissione ha pertanto concluso che il mantenimento delle misure antidumping nei confronti dell'India è nell'interesse dell'industria dell'Unione.

7.2. Interesse degli importatori indipendenti, degli operatori commerciali e degli utilizzatori


- (182) La Commissione ha contattato tutti gli importatori indipendenti, gli operatori commerciali e gli utilizzatori noti. Nessuno di essi ha risposto al questionario della Commissione.
- (183) Alla Commissione non sono pervenute osservazioni indicanti che il mantenimento delle misure avrebbe conseguenze negative di rilievo sugli importatori e sugli utilizzatori, superiori all'effetto positivo delle misure per l'industria dell'Unione.

7.3. Conclusioni relative all'interesse dell'Unione

- (184) Alla luce di quanto precede, la Commissione ha concluso che non esistevano validi motivi di interesse dell'Unione contrari al mantenimento delle misure esistenti sulle importazioni del prodotto in esame originarie dell'India.

8. MISURE ANTIDUMPING

- (185) In base alle conclusioni raggiunte dalla Commissione sulla persistenza del dumping, sulla persistenza del pregiudizio e sull'interesse dell'Unione, è opportuno mantenere le misure antidumping sulle importazioni di tubi di ghisa duttile originari dell'India.
- (186) In seguito alla divulgazione delle informazioni, Tata Metaliks Limited ha sostenuto che il mantenimento delle misure dovrebbe essere considerato l'eccezione e non la norma. La parte ha fatto riferimento in particolare all'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento antidumping di base, che stabilisce che le misure antidumping restano in vigore solo per il tempo necessario e scadono dopo cinque anni dalla loro istituzione. Poiché i dazi sono stati estesi in attesa del presente riesame, la parte ha affermato che al momento della probabile conclusione del riesame i dazi sarebbero già in vigore da più di sette anni. Per questo motivo ha chiesto alla Commissione di chiudere l'inchiesta.
- (187) La Commissione ha ricordato che in conformità dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, «le misure antidumping definitive scadono dopo cinque anni dalla data in cui sono state istituite oppure dopo cinque anni dalla data della conclusione dell'ultimo riesame relativo al dumping e al pregiudizio, salvo che nel corso di un riesame non sia stabilito che la scadenza di dette misure implica il rischio della persistenza o della reiterazione del dumping e del pregiudizio». La decisione di mantenere le misure si è basata su una valutazione approfondita di tutti i fatti riscontrati durante l'inchiesta di riesame in previsione della scadenza in conformità dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base. Il mantenimento delle misure quindi non è stato automatico, né ha costituito la «norma». La Commissione ha pertanto respinto l'argomentazione secondo cui le misure dovrebbero essere revocate.
- (188) Per ridurre al minimo i rischi di elusione dovuti alla notevole differenza nelle aliquote del dazio, sono necessarie misure speciali per garantire l'applicazione dei dazi antidumping individuali. Le società soggette a dazi antidumping individuali devono presentare una fattura commerciale valida alle autorità doganali degli Stati membri. La fattura deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento. Le importazioni non accompagnate da tale fattura dovrebbero essere soggette al dazio antidumping applicabile a «tutte le altre società».



- (189) Sebbene la presentazione di tale fattura sia necessaria per consentire alle autorità doganali degli Stati membri di applicare alle importazioni le aliquote individuali del dazio antidumping, essa non costituisce l'unico elemento che le autorità doganali devono prendere in considerazione. Infatti, anche qualora sia presentata loro una fattura che soddisfa tutte le prescrizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento, le autorità doganali degli Stati membri devono effettuare i consueti controlli e possono, come in tutti gli altri casi, esigere documenti supplementari (documenti di spedizione ecc.) al fine di verificare l'esattezza delle informazioni dettagliate contenute nella dichiarazione e di garantire che la successiva applicazione dell'aliquota inferiore del dazio sia giustificata, conformemente alla normativa doganale.
- (190) Nel caso di un aumento significativo del volume delle esportazioni di una delle società che beneficiano di aliquote individuali del dazio più basse dopo l'istituzione delle misure in esame, tale aumento potrebbe essere considerato di per sé una modificazione della configurazione degli scambi dovuta all'istituzione di misure ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base. In tali circostanze, e purché siano soddisfatte le necessarie condizioni, può essere avviata un'inchiesta antielusione. Tale inchiesta può, tra l'altro, esaminare la necessità di una soppressione delle aliquote individuali del dazio e della conseguente istituzione di un dazio su scala nazionale.
- (191) Le aliquote individuali del dazio antidumping specificate nel presente regolamento si applicano esclusivamente alle importazioni del prodotto in esame originario dell'India e fabbricato dalle persone giuridiche menzionate. Le importazioni del prodotto in esame fabbricato da qualsiasi altra società non specificamente menzionata nel dispositivo del presente regolamento, compresi i soggetti collegati a quelli espressamente menzionati, dovrebbero essere soggette all'aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre società». Esse non dovrebbero essere assoggettate ad alcuna delle aliquote individuali del dazio antidumping.
- (192) In seguito alla divulgazione delle informazioni, Tata Metaliks Limited ha chiesto alla Commissione di assegnarle un margine di dumping individuale. In alternativa, a suo parere la Commissione dovrebbe almeno valutare di assegnarle le aliquote individuali del dazio antidumping applicate agli altri produttori del prodotto in esame originario dell'India che hanno collaborato nell'inchiesta iniziale, alla luce della sua collaborazione con la Commissione nella presente inchiesta di riesame in previsione della scadenza.
- (193) La Commissione ha ricordato che l'obiettivo di un'inchiesta di riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base è esclusivamente quello di stabilire se le misure esistenti sono ancora necessarie. Questo tipo di inchiesta di riesame non consente di stabilire aliquote individuali del dazio per le società che non hanno collaborato nell'inchiesta iniziale. Un'aliquota individuale del dazio antidumping può essere stabilita solo in seguito a un'inchiesta di riesame a norma dell'articolo 11, paragrafi 3 o 4, del regolamento di base. La richiesta è stata pertanto respinta.
- (194) Una società può chiedere l'applicazione di tali aliquote individuali del dazio antidumping in caso di una successiva modifica della propria denominazione. La relativa domanda deve essere presentata alla Commissione ⁽²⁴⁾. La domanda deve contenere tutte le informazioni pertinenti atte a dimostrare che la modifica non pregiudica il diritto della società di beneficiare dell'aliquota del dazio ad essa applicabile. Se la modifica del nome non pregiudica il diritto della società di beneficiare dell'aliquota del dazio a essa applicabile, un regolamento relativo alla modifica del nome sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
- (195) In considerazione dell'articolo 109 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁵⁾, qualora un importo debba essere rimborsato a seguito di una sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, gli interessi dovrebbero essere corrisposti al tasso applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento, come pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, serie C, il primo giorno di calendario di ciascun mese.
- (196) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di tubi di ghisa duttile (detta anche ghisa a grafite sferoidale), ad esclusione dei tubi di ghisa duttile senza rivestimento interno ed esterno («tubi non rivestiti»), attualmente classificati ai codici NC ex 7303 00 10 (codice TARIC 7303 00 10 10) ed ex 7303 00 90 (codice TARIC 7303 00 90 10) e originari dell'India.

⁽²⁴⁾ Commissione europea, direzione generale del Commercio, direzione H, Rue de la Loi 170, 1040 Bruxelles, Belgio.

⁽²⁵⁾ Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).



2. Le aliquote del dazio antidumping definitivo applicabili al prezzo netto, franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, del prodotto descritto al paragrafo 1 e fabbricato dalle società sottoelencate, sono le seguenti:

Società	Dazio antidumping definitivo	Codice addizionale TARIC
Jindal Saw Limited	3 %	C054
Electrosteel Casting Ltd	0 %	C055
Tutte le altre società	14,1 %	C999

3. L'applicazione delle aliquote individuali del dazio antidumping specificate per le società citate al paragrafo 2 è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, su cui figuri una dichiarazione datata e firmata da un responsabile dell'entità che rilascia tale fattura, identificato con nome e funzione, formulata come segue: «Il sottoscritto certifica che il (volume) di tubi di ghisa duttile (detta anche ghisa a grafite sferoidale) venduto per l'esportazione nell'Unione europea e oggetto della presente fattura è stato fabbricato da (nome e indirizzo della società) (codice addizionale TARIC) in India. Il sottoscritto dichiara che le informazioni fornite nella presente fattura sono complete ed esatte». In caso di mancata presentazione di tale fattura, si applica il dazio applicabile a tutte le altre società.

4. Salvo diversa indicazione, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 giugno 2022

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

22CE1541



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/927 DELLA COMMISSIONE

del 15 giugno 2022

che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di tubi di ghisa duttile (detta anche ghisa a grafite sferoidale) originari dell'India in seguito al riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 18 del regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell'Unione europea ⁽¹⁾ («il regolamento di base»), in particolare l'articolo 18,

considerando quanto segue:

1. PROCEDURA

1.1. Inchieste precedenti e misure in vigore

- (1) Con il regolamento (UE) 2016/387 ⁽²⁾ («il regolamento iniziale») la Commissione europea («la Commissione») ha istituito un dazio compensativo sulle importazioni di tubi di ghisa duttile (detta anche ghisa a grafite sferoidale) originari dell'India («le misure iniziali»). L'inchiesta che ha condotto all'istituzione delle misure iniziali è denominata in appresso «l'inchiesta iniziale».
- (2) Il dazio compensativo istituito era compreso tra l'8,7 % per Jindal Saw Limited e il 9 % per Electrosteel Castings Ltd e «tutte le altre società».
- (3) Con il regolamento (UE) 2016/388 ⁽³⁾, la Commissione ha istituito anche un dazio antidumping definitivo sullo stesso prodotto. Il dazio antidumping istituito era compreso tra lo 0 % per Electrosteel Casting Ltd e il 14,1 % per Jindal Saw Limited e «tutte le altre società».
- (4) A seguito delle sentenze del Tribunale nelle cause T-300/16 e T-301/16 ⁽⁴⁾, la Commissione ha rettificato gli errori riscontrati dal Tribunale nel calcolo del dazio antidumping e compensativo per Jindal Saw Limited. Con i regolamenti (UE) 2020/526 ⁽⁵⁾ e (UE) 2020/527 ⁽⁶⁾, la Commissione ha istituito nuovamente un dazio compensativo definitivo e un dazio antidumping definitivo per Jindal Saw Limited, rispettivamente all'aliquota del 6 % e del 3 %.
- (5) I dazi compensativi attualmente in vigore sono il 6 % per Jindal Saw Limited e il 9 % per Electrosteel Castings Ltd e «tutte le altre società». I dazi antidumping attualmente in vigore si applicano ad aliquote comprese tra lo 0 % per Electrosteel Castings Ltd, il 3 % per Jindal e il 14,1 % per «tutte le altre società».

⁽¹⁾ GU L 176 del 30.6.2016, pag. 55.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2016/387 della Commissione, del 17 marzo 2016, che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di tubi di ghisa duttile (detta anche ghisa a grafite sferoidale) originari dell'India (GU L 73 del 18.3.2016, pag. 1).

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2016/388 della Commissione, del 17 marzo 2016, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di tubi di ghisa duttile (detta anche ghisa a grafite sferoidale) originari dell'India (GU L 73 del 18.3.2016, pag. 53).

⁽⁴⁾ Sentenze del Tribunale del 10 aprile 2019, Jindal Saw Ltd e Jindal Saw Italia SpA/Commissione europea, T-301/16, ECLI:EU:T:2019:234 e T-300/16, ECLI:EU:T:2019:235.

⁽⁵⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2020/526 della Commissione, del 15 aprile 2020, che istituisce nuovamente un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di tubi di ghisa duttile (detta anche ghisa a grafite sferoidale) originari dell'India per quanto concerne Jindal Saw Limited a seguito della sentenza del Tribunale nella causa T-300/16 (GU L 118 del 16.4.2020, pag. 1).

⁽⁶⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2020/527 della Commissione del 15 aprile 2020 che istituisce nuovamente un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di tubi di ghisa duttile (detta anche ghisa a grafite sferoidale) originari dell'India per quanto concerne Jindal Saw Limited a seguito della sentenza del Tribunale nella causa T-301/16 (GU L 118 del 16.4.2020, pag. 14).



1.2. Domanda di riesame in previsione della scadenza

- (6) A seguito della pubblicazione di un avviso di imminente scadenza ⁽⁷⁾, la Commissione ha ricevuto una domanda di riesame a norma dell'articolo 18 del regolamento di base.
- (7) La domanda di riesame in previsione della scadenza è stata presentata il 21 dicembre 2020 da Saint-Gobain PAM, Saint-Gobain PAM Deutschland GmbH e Saint-Gobain PAM España SA («i richiedenti») per conto di produttori dell'Unione che rappresentano oltre il 50 % della produzione totale di tubi di ghisa duttile dell'Unione. La domanda di riesame era motivata dal fatto che la scadenza delle misure implicava il rischio di persistenza o reiterazione delle sovvenzioni e di persistenza o reiterazione del pregiudizio subito dall'industria dell'Unione.
- (8) In conformità dell'articolo 10, paragrafo 7, del regolamento di base, prima dell'apertura del procedimento la Commissione ha informato il governo dell'India di aver ricevuto una domanda di riesame debitamente documentata. La Commissione ha invitato l'India a partecipare a consultazioni nell'intento di chiarire la situazione in ordine al contenuto della domanda di riesame e di pervenire a una soluzione definitiva di comune accordo. Il governo dell'India ha accettato la proposta di consultazioni, che si sono quindi tenute il 10 marzo 2021. Nel corso delle consultazioni non è stato possibile giungere a una soluzione concordata.

1.3. Apertura di un riesame in previsione della scadenza

- (9) Avendo stabilito, previa consultazione del comitato istituito in forza dell'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁸⁾, che esistevano elementi di prova sufficienti che giustificavano l'apertura di un riesame in previsione della scadenza, il 17 marzo 2021 la Commissione ha aperto un riesame in previsione della scadenza per quanto riguarda le importazioni nell'Unione di tubi di ghisa duttile originari dell'India («il paese interessato») a norma dell'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento di base. La Commissione ha pubblicato un avviso di apertura nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽⁹⁾ («l'avviso di apertura»).
- (10) Lo stesso giorno la Commissione ha aperto un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping per quanto riguarda le importazioni dello stesso prodotto ⁽¹⁰⁾.

1.4. Periodo dell'inchiesta di riesame e periodo in esame

- (11) L'inchiesta relativa alla persistenza o reiterazione delle sovvenzioni e del pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020 («il periodo dell'inchiesta di riesame»). L'analisi delle tendenze utili per valutare il rischio della persistenza o della reiterazione del pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1° gennaio 2017 e la fine del periodo dell'inchiesta di riesame («il periodo in esame»).

1.5. Parti interessate

- (12) Nell'avviso di apertura la Commissione ha invitato le parti interessate a contattarla al fine di partecipare all'inchiesta. La Commissione ha inoltre informato espressamente i produttori dell'Unione, i produttori noti dell'India e le autorità indiane, gli importatori noti, gli utilizzatori, nonché le associazioni notoriamente interessate all'apertura del riesame in previsione della scadenza e li ha invitati a partecipare.
- (13) Le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le loro osservazioni sull'apertura del riesame in previsione della scadenza e di chiedere un'audizione con la Commissione e/o il consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale. Nessuna delle parti interessate ha chiesto un'audizione.

⁽⁷⁾ Avviso di imminente scadenza di alcune misure antisovvenzioni (GU C 210 del 24.6.2020, pag. 28).

⁽⁸⁾ Regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea (GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21).

⁽⁹⁾ Avviso di apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure antisovvenzioni applicabili alle importazioni di tubi di ghisa duttile originari dell'India (GU C 90 del 17.3.2021, pag. 8).

⁽¹⁰⁾ Avviso di apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping applicabili alle importazioni di tubi di ghisa duttile originari dell'India (GU C 90 del 17.3.2021, pag. 19).



a) Campionamento

- (14) Nell'avviso di apertura la Commissione ha indicato che avrebbe potuto ricorrere al campionamento delle parti interessate in conformità dell'articolo 27 del regolamento di base.

Campionamento dei produttori dell'Unione

- (15) Nell'avviso di apertura la Commissione ha comunicato di aver selezionato in via provvisoria un campione di tre produttori dell'Unione. Tali produttori dell'Unione appartengono allo stesso gruppo di società. La Commissione ha selezionato il campione sulla base del volume di produzione e di vendita del prodotto simile nell'Unione durante il periodo dell'inchiesta di riesame, ossia tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020. Il campione definitivo dei produttori dell'Unione rappresentava il [70-85] % della produzione totale stimata dell'Unione e il [70-85] % del volume totale stimato delle vendite del prodotto simile nell'Unione e garantiva anche una buona distribuzione geografica.
- (16) In conformità dell'articolo 27, paragrafo 2, del regolamento di base, la Commissione ha invitato le parti interessate a presentare osservazioni sul campione provvisorio, ma non ne sono pervenute. Il campione provvisorio è stato quindi confermato e considerato rappresentativo dell'industria dell'Unione.

Campionamento degli importatori

- (17) Per decidere se fosse necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha invitato gli importatori indipendenti a fornire le informazioni specificate nell'avviso di apertura. Non essendosi però manifestato nessun importatore indipendente il campionamento non è stato necessario.

Campionamento dei produttori dell'India

- (18) Per decidere se fosse necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha invitato tutti i produttori noti in India a fornire le informazioni specificate nell'avviso di apertura. La Commissione ha inoltre chiesto al governo dell'India di individuare e/o contattare altri eventuali produttori che potevano essere interessati a partecipare all'inchiesta.
- (19) Poiché solo tre produttori hanno risposto al modulo per il campionamento entro il termine stabilito, la Commissione non ha ritenuto necessario procedere al campionamento.

b) Questionari

- (20) La Commissione ha inviato questionari al governo dell'India, al gruppo di tre produttori dell'Unione inclusi nel campione e ai tre produttori esportatori che avevano risposto al modulo per il campionamento. Gli stessi questionari erano stati messi a disposizione anche online ⁽¹⁾ il giorno dell'apertura dell'inchiesta.
- (21) La Commissione ha ricevuto le risposte al questionario dai tre produttori dell'Unione, dal governo dell'India e da un solo produttore dell'India, Tata Metaliks Limited («TML»). Pur avendo risposto al modulo per il campionamento, gli altri due produttori dell'India in seguito non hanno fornito una risposta al questionario e pertanto non hanno collaborato all'inchiesta.

c) Verifica

- (22) In considerazione dell'epidemia di COVID-19 e delle misure di confinamento messe in atto da vari paesi terzi, la Commissione non ha potuto effettuare visite di verifica a norma dell'articolo 26 del regolamento di base presso le sedi del produttore esportatore e del governo dell'India. La Commissione ha invece effettuato controlli incrociati a distanza di tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini delle sue conclusioni, in linea con l'avviso sulle conseguenze dell'epidemia di COVID-19 sulle inchieste antidumping e antisovvenzioni ⁽²⁾. La Commissione ha effettuato un controllo incrociato a distanza del seguente produttore esportatore:

— Tata Metaliks Limited

⁽¹⁾ https://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?ref=ong&id=2521&sta=1&en=20&page=1&c_order=date&c_order_dir=Down.

⁽²⁾ Avviso sulle conseguenze dell'epidemia di COVID-19 sulle inchieste antidumping e antisovvenzioni (GU C 86 del 16.3.2020, pag. 6).



- (23) La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie per l'inchiesta. Sono state effettuate visite di verifica a norma dell'articolo 16 del regolamento di base presso le sedi dei seguenti produttori dell'Unione e di un'entità di vendita collegato in Italia:
- Saint-Gobain PAM, Pont-à-Mousson, Francia
 - Saint-Gobain PAM Deutschland GmbH, Saarbrücken, Germania
 - Saint-Gobain PAM Italia S.P.A, Milano, Italia

d) Fase successiva della procedura


- (24) Il 18 marzo 2022 la Commissione ha divulgato i fatti e le considerazioni principali in base ai quali intendeva mantenere i dazi antidumping in vigore. A tutte le parti è stato concesso un periodo entro il quale presentare le loro osservazioni sulla divulgazione delle informazioni.
- (25) Solo Tata Metaliks Limited ha presentato osservazioni entro il termine. La Commissione ha esaminato le osservazioni di Tata Metaliks Limited e ne ha tenuto conto, ove opportuno. Anche il governo dell'India ha presentato osservazioni, che tuttavia sono pervenute oltre dieci giorni dopo la scadenza del termine per la presentazione di osservazioni.
- (26) Al fine di completare l'inchiesta entro i termini prescritti, il punto 7 dell'avviso di apertura stabilisce che la Commissione non accetterà comunicazioni delle parti interessate pervenute dopo la scadenza del termine di presentazione delle osservazioni sulla divulgazione finale delle informazioni. La Commissione pertanto non ha potuto tenere conto delle osservazioni del governo dell'India. Essa ha rilevato tuttavia che tale comunicazione non aggiungeva nuovi elementi che la Commissione non aveva considerato nel corso dell'inchiesta. Nessuna delle parti ha chiesto un'audizione.

1.6. Osservazioni in merito all'apertura


- (27) Un utilizzatore, ossia Hydro Mat Benelux, e un produttore esportatore, ossia Tata Metaliks Limited, hanno presentato osservazioni in merito all'apertura.
- (28) La Commissione ha rilevato che Tata Metaliks Limited ha presentato le sue osservazioni in merito all'apertura il 17 febbraio 2022, oltre nove mesi dopo il termine di 37 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di apertura indicato al punto 5.2 dell'avviso di apertura. La Commissione non ha quindi preso in considerazione tali osservazioni.
- (29) La Commissione ha rilevato che, pur avendo presentato osservazioni in merito all'apertura, Hydro Mat Benelux non ha collaborato pienamente all'inchiesta. In particolare la società non ha compilato il questionario stabilito per gli utilizzatori che avrebbe potuto essere utilizzato ai fini di un controllo incrociato di alcune delle affermazioni elencate di seguito, ad esempio concernenti i prezzi di vendita dei produttori esportatori o i documenti relativi agli appalti pubblici.
- (30) In primo luogo, Hydro Mat Benelux ha affermato che il procedimento dovrebbe essere chiuso poiché la domanda non è stata presentata entro tre mesi prima della data di scadenza indicata nell'avviso di imminente scadenza ⁽¹³⁾.
- (31) La Commissione ha chiarito che la data indicata nell'avviso di apertura non corrispondeva alla data di presentazione della domanda. Come si evince dalla versione consultabile della domanda di riesame, disponibile nel fascicolo non riservato dal 17 marzo 2021 e accessibile a tutte le parti interessate, la domanda è stata debitamente presentata il 18 dicembre 2020, ossia entro il termine previsto dall'articolo 18, paragrafo 4, del regolamento di base. L'argomentazione è stata pertanto respinta.
- (32) In secondo luogo, Hydro Mat Benelux ha affermato che nella domanda si fa un uso eccessivo della riservatezza. L'industria dell'Unione in particolare ha indicizzato tutti gli indicatori concernenti i suoi risultati economici. La parte ha fatto riferimento al regolamento di esecuzione (UE) 2020/1336 ⁽¹⁴⁾, nel quale la Commissione ha divulgato i dati microeconomici di un unico produttore dell'Unione.

⁽¹³⁾ GU C 210 del 24.6.2020, pag. 28.

⁽¹⁴⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1336 della Commissione, del 25 settembre 2020, che istituisce dazi antidumping definitivi sulle importazioni di determinati alcoli polivinilici originari della Repubblica popolare cinese (GU L 315 del 29.9.2020, pag. 1), considerando 442 e da 460 a 471.



- (33) La Commissione ha osservato che nel regolamento di esecuzione (UE) 2020/1336 tutti gli indicatori microeconomici (prezzi e volumi di vendita, costo unitario di produzione, costo del lavoro, scorte finali, redditività ecc.), erano indicati in intervalli di valori o in forma indicizzata.
- (34) La Commissione ha ritenuto inoltre che la versione della domanda di riesame in previsione della scadenza nel fascicolo consultabile dalle parti interessate contenesse tutti gli elementi di prova essenziali e le sintesi non riservate dei dati classificati come riservati per consentire alle parti interessate di presentare osservazioni significative ed esercitare il loro diritto di difesa nel corso di tutto il procedimento.
- (35) A tale proposito, la Commissione ha ricordato altresì che l'articolo 29 del regolamento di base autorizza la protezione di informazioni di natura riservata nei casi in cui la divulgazione implicherebbe un significativo vantaggio concorrenziale per un concorrente oppure danneggerebbe gravemente la persona che ha fornito l'informazione o la persona dalla quale ha ottenuto l'informazione la persona che l'ha fornita. Tali argomentazioni sono state pertanto respinte.
- (36) In terzo luogo, Hydro Mat Benelux ha affermato che il primo semestre del 2020 non rifletteva circostanze economiche normali e ha ritenuto che il periodo non fosse rappresentativo ai fini di una valutazione in prospettiva delle conseguenze della scadenza delle misure oggetto di discussione. La parte ha affermato che i risultati negativi dell'industria dell'Unione nel primo semestre del 2020 erano causati dagli impatti negativi sull'economia dovuti alla COVID-19 e dall'aumento del costo delle materie prime sui mercati mondiali che non poteva essere trasferito sui consumatori a valle. La parte ha affermato inoltre che per il periodo 2017-2019 gli indicatori principali non evidenziavano una situazione di vulnerabilità, ma piuttosto un'industria dell'Unione in buona salute, in particolare analizzando la produzione, la capacità produttiva, le scorte, gli investimenti, i prezzi di vendita e la redditività.
- (37) La Commissione ha rammentato che a norma dell'articolo 18 del regolamento di base la domanda di riesame in previsione della scadenza deve contenere elementi di prova sufficienti del rischio di persistenza o reiterazione del pregiudizio in caso di scadenza delle misure. Nel caso in esame la specifica analisi del pregiudizio nella domanda di riesame in previsione della scadenza conteneva elementi di prova che indicavano una notevole penetrazione nel mercato dell'Unione di esportazioni indiane a prezzi notevolmente inferiori ai prezzi dell'industria dell'Unione. La Commissione ha pertanto ritenuto che la domanda di riesame in previsione della scadenza contenesse sufficienti elementi di prova della persistenza del pregiudizio e ha respinto l'argomentazione.
- (38) In quarto luogo, Hydro Mat Benelux ha analizzato il periodo 2017-2020 e ha affermato che i dati disponibili sulle importazioni non corroboravano l'asserzione del rischio di reiterazione del pregiudizio. Hydro Mat Benelux ha affermato inoltre che i prezzi delle esportazioni indiane e i margini di undercutting e underselling calcolati dal richiedente non erano affidabili, in quanto i prezzi delle esportazioni rispecchiavano il prezzo di trasferimento tra parti collegate, ossia i produttori indiani e le loro filiali collegate. Hydro Mat Benelux ha affermato infine che i produttori indiani hanno aumentato la capacità produttiva per far fronte alla crescita del mercato interno indiano e che i principali produttori esportatori indiani non pianificavano di ampliare la loro capacità produttiva.
- (39) La Commissione ha ritenuto che nessuna delle argomentazioni smentisse la conclusione che vi fossero elementi di prova sufficienti per l'apertura di un'inchiesta di riesame antisovvenzioni. La domanda di riesame in previsione della scadenza conteneva infatti elementi di prova sufficienti a dimostrare che le importazioni sovvenzionate avevano un impatto gravemente pregiudizievole sullo stato dell'industria dell'Unione. In particolare i richiedenti non hanno fornito solo calcoli dell'undercutting alla frontiera dell'Unione, ma anche alla consegna presso la sede del cliente, evidenziando un undercutting pari almeno al 14,9 %. Dall'analisi del pregiudizio specifica della domanda di riesame in previsione della scadenza è emerso un aumento della penetrazione del mercato dell'Unione (in termini sia assoluti che relativi) da parte delle importazioni dall'India a prezzi sostanzialmente inferiori a quelli dell'industria dell'Unione. Tale circostanza sembra aver arrecato un pregiudizio all'industria dell'Unione, dimostrato ad esempio dal calo delle vendite e della quota di mercato e da un deterioramento dei risultati finanziari. L'argomentazione è stata pertanto respinta.
- (40) Per quanto riguarda l'affermazione secondo cui l'aumento della produzione indiana sarà destinato solo al mercato indiano, Hydro Mat Benelux non ha fornito elementi di prova. L'argomentazione è stata pertanto respinta.
- (41) In quinto luogo, Hydro Mat Benelux ha affermato che questioni generali di competitività non dovrebbero giustificare una constatazione di persistenza o reiterazione del pregiudizio. La parte ha elencato vari elementi quali il fatto che il consumo dell'Unione sia calato dalla crisi dell'Eurozona con una riduzione della spesa pubblica, esercitando così un impatto negativo sulla competitività dell'industria dell'Unione, la concorrenza dei tubi di plastica, la difficoltà di attirare occupazione, il mantenimento della posizione dominante, la pressione delle importazioni cinesi a prezzo inferiore nelle procedure di appalto.



- (42) Questa argomentazione è trattata al considerando 256.
- (43) In seguito alla divulgazione delle informazioni, Tata Metaliks Limited ha osservato che i dati indicati nella domanda di riesame relativi all'industria dell'Unione e alle importazioni riguardavano il periodo da luglio 2019 a giugno 2020. Il periodo dell'inchiesta di riesame definito nell'avviso di apertura tuttavia è compreso tra gennaio 2020 e dicembre 2020. Secondo il parere della società, i richiedenti avrebbero dovuto aggiornare la domanda di riesame in previsione della scadenza sulla base del periodo dell'inchiesta di riesame definito nell'avviso di apertura e tali dati avrebbero dovuto essere messi a disposizione delle parti. A suo parere, non diffondendo alle parti tale domanda di riesame aggiornata, la Commissione ha violato l'articolo 12.1.2 e l'articolo 12.1.3 dell'accordo dell'OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative («accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative»).
- (44) In primo luogo, è prassi comune della Commissione basare le proprie risultanze sui dati disponibili più recenti. Tali dati non corrispondono necessariamente al periodo definito nella domanda di riesame, poiché può darsi che non fossero disponibili nel momento in cui è stata presentata la domanda di riesame. L'accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative non contiene disposizioni che impongano alla Commissione di basare le proprie risultanze sullo stesso periodo definito nella domanda di riesame in previsione della scadenza. In secondo luogo, durante l'inchiesta tutte le parti hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni sulle risultanze e sugli elementi di prova relativi al periodo dell'inchiesta di riesame definito nell'avviso di apertura. La Commissione ha pertanto ritenuto di non avere violato diritti procedurali, né l'accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative, e ha respinto l'argomentazione.
- (45) Tata Metaliks Limited ha fatto riferimento anche al fatto che la Commissione ha respinto le sue osservazioni in merito all'apertura perché sono pervenute dopo il termine indicato nell'avviso di apertura (cfr. il considerando 28). A suo parere, il termine si applicherebbe solo dopo il ricevimento dei dati rivisti dai richiedenti, riferiti al periodo dell'inchiesta di riesame definito nell'avviso di apertura. Tata Metaliks Limited ha affermato inoltre che secondo «un principio consolidato di giustizia naturale» e «una posizione giuridica consolidata in tutte le giurisdizioni» le comunicazioni concernenti questioni di diritto possono essere presentate oltre i termini.
- (46) Come spiegato al considerando 44, il periodo dell'inchiesta di riesame si riferiva al periodo più recente per il quale erano disponibili dati, e tale periodo non corrisponde sempre alla valutazione preliminare della domanda di riesame. Il termine indicato nell'avviso di apertura inoltre si riferiva esplicitamente alla data di pubblicazione dell'avviso e non ad altre date quali la comunicazione di informazioni di una parte. Il termine indicato nell'avviso di apertura non fa distinzione tra questioni di diritto e di fatto e si applica ugualmente a entrambe. La Commissione ha pertanto respinto l'argomentazione.

2. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

2.1. Prodotto in esame

- (47) Il prodotto in esame è lo stesso dall'inchiesta iniziale, ossia tubi di ghisa duttile (detta anche ghisa a grafite sferoidale) («tubi di ghisa duttile»), ad esclusione dei tubi di ghisa duttile senza rivestimento interno ed esterno («tubi non rivestiti»), originari dell'India, attualmente classificati ai codici NC ex 7303 00 10 (codice TARIC 7303 00 10 10) ed ex 7303 00 90 (codice TARIC 7303 00 90 10) («il prodotto in esame»).
- (48) I tubi di ghisa duttile sono utilizzati per l'approvvigionamento di acqua potabile, lo smaltimento delle acque reflue e l'irrigazione di terreni agricoli. Il trasporto dell'acqua mediante tali tubi può avvenire tramite pressione o anche soltanto per gravità. Il diametro dei tubi è compreso fra 60 mm e 2 000 mm e la lunghezza può essere di 5,5, 6,7 o 8 metri. Di norma i tubi sono rivestiti all'interno con cemento o altri materiali ed esternamente con zinco, vernici o nastro adesivo. I principali utilizzatori finali sono aziende di servizi pubblici.

2.2. Prodotto simile

- (49) Come stabilito nell'inchiesta iniziale, la presente inchiesta di riesame in previsione della scadenza ha confermato che i seguenti prodotti hanno le stesse caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche di base e gli stessi impieghi di base:
- il prodotto in esame;
 - il prodotto fabbricato e venduto sul mercato interno del paese interessato; e
 - il prodotto fabbricato e venduto nell'Unione dall'industria dell'Unione.



- (50) Tali prodotti sono pertanto considerati prodotti simili ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.

3. RISCHIO DI PERSISTENZA O REITERAZIONE DELLE SOVVENZIONI

- (51) Conformemente all'articolo 18 del regolamento di base e come affermato nell'avviso di apertura, la Commissione ha esaminato se la scadenza delle misure esistenti implicasse il rischio di persistenza o reiterazione delle sovvenzioni.

3.1. Evoluzione delle importazioni dopo l'istituzione delle misure

- (52) Nel periodo dell'inchiesta iniziale ⁽¹⁵⁾ l'India ha esportato nell'Unione [80 000-100 000] tonnellate del prodotto in esame (base UE-27) ⁽¹⁶⁾. Tra il 2016 e il 2018, dopo l'istituzione delle misure definitive nel marzo 2016, le importazioni sono calate, oscillando tra 38 000 e 55 000 tonnellate annue. Nel 2019 le importazioni dall'India sono aumentate nuovamente a [64 000-75 000] tonnellate.
- (53) Durante il periodo dell'inchiesta di riesame le importazioni del prodotto in esame sono scese a [44 000-52 000] tonnellate. Nel 2021, dopo il periodo dell'inchiesta di riesame, le importazioni sono risalite al livello del 2019.
- (54) Nel complesso le importazioni dall'India del prodotto in esame si sono mantenute a livelli significativi nel periodo dell'inchiesta di riesame e rappresentavano circa il [10-14] % del mercato dell'Unione, mentre nel periodo dell'inchiesta iniziale la quota di mercato coperta dalle importazioni indiane corrispondeva a circa il [15-20] %.

3.2. Base per le conclusioni

- (55) Solo una società, Tata Metaliks Limited, ha collaborato all'inchiesta (cfr. la sezione 1.5). La società ha beneficiato dei tre regimi di esportazione compensati nell'inchiesta iniziale, principalmente per le esportazioni verso paesi terzi. Nel periodo dell'inchiesta di riesame tuttavia la società ha venduto la maggior parte della sua produzione sul mercato interno ⁽¹⁷⁾. I produttori esportatori indiani che hanno esportato nell'Unione quantitativi significativi non hanno collaborato. La Commissione ha pertanto deciso di non limitarsi a utilizzare le informazioni fornite da Tata Metaliks Limited per determinare il livello delle sovvenzioni a favore dei produttori esportatori di tubi di ghisa duttile in India, e di basarsi invece sui dati disponibili a norma dell'articolo 28 del regolamento di base.
- (56) In considerazione di quanto precede, la Commissione ha utilizzato per la sua analisi tutti i dati a sua disposizione, e in particolare:
- la domanda di riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 28 del regolamento di base;
 - le risultanze dell'inchiesta iniziale;
 - le informazioni fornite dal governo dell'India;
 - le informazioni fornite da Tata Metaliks Limited;
 - le risultanze di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2022/433 della Commissione ⁽¹⁸⁾.

3.3. Regimi di sovvenzione esaminati nella presente inchiesta

- (57) La Commissione ha esaminato se vi fosse una persistenza delle sovvenzioni, analizzando se le sovvenzioni compensate nel contesto dell'inchiesta iniziale continuassero a conferire vantaggi all'industria indiana dei tubi di ghisa duttile. Nel caso dei regimi di sovvenzione terminati, la Commissione ha esaminato anche se tali regimi fossero stati sostituiti da altri regimi analoghi e se fossero stati creati nuovi regimi.

⁽¹⁵⁾ Dal 1° ottobre 2013 al 30 settembre 2014.

⁽¹⁶⁾ Le cifre nell'inchiesta iniziale sono state indicate in intervalli di valori o in forma indicizzata per motivi di riservatezza.

⁽¹⁷⁾ I quantitativi esportati nel periodo dell'inchiesta di riesame rappresentavano meno dello 0,1 % in termini di fatturato del prodotto in esame.

⁽¹⁸⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2022/433 della Commissione, del 15 marzo 2022, che istituisce dazi compensativi definitivi sulle importazioni di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo originari dell'India e dell'Indonesia e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2012 che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio istituito sulle importazioni di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo originari dell'India e dell'Indonesia (GU L 88 del 16.3.2022, pag. 24), considerando da 190 a 205.



- (58) La Commissione ha deciso che, alla luce delle risultanze di cui alla presente sezione, che hanno confermato la persistenza delle sovvenzioni in relazione alle sovvenzioni compensate nell'inchiesta iniziale, non era necessario prendere in esame tutte le altre sovvenzioni di cui il richiedente asseriva l'esistenza. Una volta che la Commissione stabilisce che esistono elementi di prova della persistenza di sovvenzioni superiori al minimo a norma dell'articolo 18 del regolamento di base, non è necessario stabilire l'importo esatto delle sovvenzioni in un'inchiesta di riesame in previsione della scadenza.
- (59) Nell'inchiesta iniziale, la Commissione ha compensato i regimi seguenti:
- 1) rinuncia a entrate della pubblica amministrazione o loro omessa riscossione seppur altrimenti dovute:
 - regimi di esenzione dai dazi e di remissione dei dazi:
 - a) regime del prodotto mirato, sostituito da un meccanismo denominato «regime per le esportazioni di merci dall'India» (Merchandise Exports from India Scheme, «MEIS») nel periodo 2015-2020;
 - b) regime di promozione delle esportazioni relativo ai beni strumentali (Export Promotion Capital Goods Scheme, «EPCGS»);
 - c) regime di restituzione dei dazi (Duty Drawback Scheme, «DDS»);
 - 2) fornitura di beni o servizi per un corrispettivo inferiore all'importo adeguato:
 - fornitura di minerale di ferro per un corrispettivo inferiore all'importo adeguato.
- 3.3.1. *Regime del prodotto mirato («FPS») sostituito dal regime per le esportazioni di merci dall'India («MEIS») nel 2015-2020*
- 3.3.1.1. Risultanze dell'inchiesta iniziale
- (60) Nell'inchiesta iniziale, la Commissione ha concluso che il regime del prodotto mirato in vigore durante il periodo dell'inchiesta iniziale accordava sovvenzioni ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), del regolamento di base. Tale regime si basava sul piano per la politica del commercio estero («FTP») per il 2009-2014.
- (61) I tassi di sovvenzione accertati nell'inchiesta iniziale per il regime FPS variavano dal 3,11 % al 4,35 %.
- (62) Dopo il periodo dell'inchiesta iniziale il regime è stato tuttavia soppresso e sostituito con un nuovo regime denominato «regime per le esportazioni di merci dall'India» («MEIS»). Il MEIS ha sostituito diversi regimi preesistenti, tra cui l'FPS. Il MEIS prevedeva condizioni analoghe all'FPS compensato nell'inchiesta iniziale. Nell'inchiesta iniziale la Commissione ha pertanto ritenuto che le risultanze relative al regime FPS si applicassero anche al MEIS.
- 3.3.1.2. Persistenza del regime di sovvenzione
- (63) Il MEIS è rimasto in vigore nel periodo dell'inchiesta di riesame. L'esistenza del regime è stata confermata anche dal governo dell'India nella risposta al questionario e dal produttore esportatore che ha collaborato Tata Metaliks Limited, che ha anche beneficiato del regime.
- a) **Base giuridica**
- (64) Il MEIS si fonda sulla legge sul commercio estero (sviluppo e regolamentazione) del 1992 (n. 22 del 1992) entrata in vigore il 7 agosto 1992 («legge sul commercio estero»). La legge sul commercio estero autorizza il governo dell'India a emettere comunicazioni relative alla politica in materia di esportazione e importazione. Queste ultime sono sintetizzate nei documenti sulla politica del commercio estero, pubblicati solitamente con cadenza quinquennale dal ministero del Commercio e periodicamente aggiornati.
- (65) Il MEIS è descritto nel piano quinquennale per la politica del commercio estero per il 2015-2020 («FTP 2015-2020»). Le procedure che disciplinano l'FTP 2015-2020 sono esposte in maggior dettaglio in un manuale di procedure 2015-2020 (Handbook of Procedures 2015-2020, «HOP 2015-2020»).
- (66) La descrizione dettagliata del MEIS è contenuta nel capitolo 3 dell'FTP 2015-2020 e nel capitolo 3 del manuale HOP 2015-2020.



b) Ammissibilità

- (67) Sono ammissibili a tale regime tutti i produttori esportatori e gli operatori commerciali esportatori.

c) Attuazione pratica

- (68) Le società ammissibili possono beneficiare del MEIS esportando prodotti specifici in paesi specifici classificati nel gruppo A («mercati tradizionali», tra cui tutti gli Stati membri dell'Unione), nel gruppo B («mercati emergenti e mirati») e nel gruppo C («altri mercati»). I paesi che rientrano in ciascun gruppo e l'elenco dei prodotti con i relativi tassi di premio sono elencati nell'appendice 3B del manuale HOP aggiornato.
- (69) Il vantaggio assume la forma di un credito sul dazio corrispondente a una percentuale del valore fob delle esportazioni. L'aliquota del MEIS durante il periodo dell'inchiesta di riesame ammontava al 3 %.
- (70) A norma del punto 3.06 dell'FTP 2015-2020 sono esclusi dal regime alcuni tipi di esportazioni, come ad esempio l'esportazione di merci importate o trasbordate, le esportazioni presunte, l'esportazione di servizi e il fatturato delle esportazioni di unità che operano in zone economiche speciali/unità orientate all'esportazione.
- (71) I crediti sul dazio nel quadro del MEIS sono liberamente trasferibili e validi per un periodo di 18 mesi dalla data del rilascio, mentre i crediti sul dazio rilasciati a decorrere dal 1° gennaio 2016 sono validi per un periodo di 24 mesi dalla data del rilascio conformemente al punto 3.13 del manuale HOP 2015-2020 aggiornato.
- (72) Possono essere utilizzati per: i) il pagamento dei dazi doganali sulle importazioni di fattori produttivi o merci, compresi i beni strumentali; ii) il pagamento delle accise sugli acquisti nazionali di fattori produttivi o merci, compresi i beni strumentali; iii) il pagamento dell'imposta sui servizi nel caso di acquisti di servizi. Le cedole possono anche essere vendute sul mercato.
- (73) Per beneficiare dei vantaggi a titolo del MEIS occorre presentare una domanda online sul sito Internet della direzione generale per il Commercio estero. La domanda online deve contenere collegamenti alla documentazione pertinente (bolle di spedizione, certificato bancario di realizzazione e prova dello sbarco). Dopo aver esaminato i documenti, l'autorità regionale competente del governo dell'India concede il credito sul dazio. Nella misura in cui l'esportatore fornisce la documentazione pertinente, l'autorità regionale non ha alcun potere discrezionale in merito alla concessione dei crediti sul dazio.

d) Contributo finanziario e vantaggio

- (74) A norma dell'articolo 3, paragrafo 2, e dell'articolo 5 del regolamento di base, la Commissione ha stabilito che il vantaggio è conferito al beneficiario nel momento in cui un'operazione di esportazione viene eseguita nel quadro di tale regime. Contestualmente, il governo dell'India concede un credito sul dazio che è contabilizzato come credito dal produttore esportatore, il quale può utilizzarlo in qualsiasi momento. Ciò costituisce un contributo finanziario ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), del regolamento di base. Una volta che le autorità doganali hanno rilasciato una bolla di spedizione per l'esportazione, il governo dell'India non ha più potere discrezionale sulla concessione della sovvenzione. Alla luce di quanto precede, la Commissione ha ritenuto opportuno valutare che il vantaggio conferito a titolo del MEIS corrisponde alla somma degli importi acquisiti sulle operazioni di esportazione eseguite nell'ambito di tale regime durante il periodo dell'inchiesta.

e) Specificità

- (75) Il regime MEIS è condizionato di diritto all'andamento delle esportazioni ed è quindi ritenuto specifico ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, lettere a) e b), del regolamento di base.

f) Conclusioni sul regime MEIS

- (76) La Commissione ha concluso che il regime MEIS ha erogato sovvenzioni ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), e dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di base. Il credito sul dazio a titolo del MEIS costituisce un contributo finanziario accordato dal governo dell'India, dato che il credito sarà utilizzato in ultima analisi per compensare i dazi all'importazione pagati sui beni strumentali, riducendo così le entrate del governo dell'India derivanti dal pagamento di dazi altrimenti dovuti. Il credito sul dazio a titolo del MEIS conferisce inoltre un vantaggio all'esportatore che non è soggetto al pagamento di tali dazi all'importazione. Il regime prevede un contributo finanziario diretto per le società che vendono le cedole del MEIS sul mercato.




- (77) La Commissione ha osservato che il MEIS è scaduto dopo il periodo dell'inchiesta di riesame, il 1° gennaio 2021. Fino alla fine del 2021 però le società possono ancora richiedere le cedole del MEIS per le operazioni di esportazione effettuate nel 2020. Inoltre le società possono comunque utilizzare le cedole del MEIS ottenute nel 2021 per compensare i dazi all'importazione dovuti fino al 15 settembre 2023. I vantaggi derivanti da questo regime sono stati pertanto ricevuti durante il periodo dell'inchiesta di riesame e continueranno anche dopo l'istituzione delle misure.
- (78) La Commissione ha osservato inoltre che nell'agosto 2021 il governo dell'India ha pubblicato orientamenti relativi a un nuovo regime denominato regime di remissione di dazi e imposte sui prodotti esportati (Remission of Duties and Taxes on Exported Products Scheme, «RoDTEP»), che sostituisce il MEIS. Il regime RoDTEP è indicato come un meccanismo di rimborso di imposte/dazi/prelievi a livello centrale, statale e locale, che attualmente non sono rimborsati a titolo di altri meccanismi, ma che sono applicati nel processo di fabbricazione e distribuzione dei prodotti esportati⁽¹⁹⁾. Il governo dell'India ha annunciato aliquote di rimborso per i diversi settori. Tali aliquote sono soggette a revisione in qualsiasi momento. Benché le aliquote per l'industria del ferro e il prodotto in esame non fossero annunciate all'epoca dell'inchiesta, il settore ha chiesto di essere inserito nel regime, come confermato anche dal produttore che ha collaborato, Tata Metaliks Limited, e la relativa aliquota era ancora in fase di discussione⁽²⁰⁾.

3.3.1.3. Conclusioni

- (79) Poiché la situazione giuridica non è cambiata in misura sostanziale, la Commissione ha ritenuto che nel periodo dell'inchiesta di riesame il MEIS abbia continuato a conferire vantaggi all'industria dei tubi di ghisa duttile. La Commissione è giunta alle stesse conclusioni nel regolamento di esecuzione (UE) 2022/433.
- (80) A causa della mancanza di collaborazione, non è stato possibile calcolare con precisione il livello delle sovvenzioni a titolo di tale regime durante il periodo dell'inchiesta di riesame. A tale scopo la Commissione ha fatto ricorso ai dati disponibili a norma dell'articolo 28 del regolamento di base. Il tasso di sovvenzione nel periodo dell'inchiesta iniziale per quanto riguarda l'FPS compensato nell'inchiesta iniziale e sostituito dal MEIS (che secondo quanto accertato conferisce vantaggi analoghi) variava tra il 3,11 % e il 4,35 % (cfr. il considerando 61).
- (81) Poiché l'aliquota del MEIS ammontava al 3 % fob, contro il 5 % fob del regime FPS nel periodo dell'inchiesta iniziale, il vantaggio ricevuto dall'industria dei tubi di ghisa duttile a titolo del MEIS è diminuito di conseguenza nel periodo dell'inchiesta di riesame. Nel regolamento di esecuzione (UE) 2022/433 della Commissione i vantaggi riscontrati per i produttori di acciaio inossidabile laminato a freddo erano pari all'1,87 % e all'1,92 % per un'aliquota MEIS del 2 %. La Commissione ha ritenuto che i vantaggi per i produttori di tubi di ghisa duttile a titolo del MEIS ammonterebbero quindi a un analogo importo leggermente inferiore al 3 % e pertanto non sarebbero trascurabili.
- (82) In seguito alla divulgazione delle informazioni, Tata Metaliks Limited ha comunicato che il MEIS prevedeva il rimborso di a) imposte indirette connesse alla fabbricazione e alla distribuzione dei prodotti esportati; e b) imposte indirette a cascata sui fattori produttivi utilizzati per la realizzazione dei prodotti esportati. La società ha sostenuto che, a norma dell'accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative, la restituzione di queste categorie di imposte non è compensabile. Essa ha affermato inoltre che anche se il MEIS era risultato compensabile, il programma è terminato il 31 dicembre 2020.
- (83) La Commissione ha respinto tali argomentazioni. Come spiegato ai considerando da 60 a 81, alle società in India è rimborsata una percentuale fissa del valore fob delle esportazioni sotto forma di credito sul dazio. Le condizioni del regime non impongono una corrispondenza tra il valore del credito sul dazio e l'importo delle imposte versate dalle società, né vengono verificati tali importi. Per quanto riguarda il rischio della persistenza del regime di sovvenzione, come indicato al considerando 77, fino al 15 settembre 2023 le società possono comunque utilizzare le cedole del MEIS ottenute nel 2021 per compensare i dazi all'importazione dovuti. I vantaggi derivanti da questo regime quindi continueranno ben oltre il periodo dell'inchiesta di riesame.
- (84) Tata Metaliks Limited ha affermato inoltre che il regime di remissione di dazi e imposte sui prodotti esportati (RoDTEP) non forniva vantaggi al momento della sua comunicazione (al 31 marzo 2022) e pertanto la Commissione non può considerare il fatto che il vantaggio fosse in fase di discussione come una probabile sovvenzione (futura) del prodotto in esame.

⁽¹⁹⁾ Orientamenti sul regime RoDTEP: https://fieo.org/uploads/files/file/Notification%20No_%2019%20English.pdf e <https://commerce.gov.in/press-releases/centre-notifies-rodtep-scheme-guidelines-and-rates/>.

⁽²⁰⁾ <https://www.livemint.com/industry/govt-should-include-iron-and-steel-in-rodtep-to-make-exports-competitive-ceepc-11640938763351.html>.



- (85) In relazione al regime RoDTEP, la Commissione ha osservato che la stessa Tata Metaliks Limited ha ritenuto durante il controllo incrociato a distanza che si debba negoziare una nuova aliquota per l'industria dei tubi di ghisa duttile. Il fatto che l'aliquota non fosse decisa al momento della comunicazione non ha messo in discussione la forte probabilità che la nuova aliquota sarà stabilita e la sovvenzione nell'ambito di questo nuovo regime continuerà oltre il 2023. La Commissione ha pertanto respinto tale argomentazione.

3.3.2. *Regime di promozione delle esportazioni relativo ai beni strumentali («Export Promotion Capital Goods Scheme»)*

3.3.2.1. Risultanze dell'inchiesta iniziale

- (86) Nell'inchiesta iniziale, la Commissione ha accertato che il regime denominato regime di promozione delle esportazioni relativo ai beni strumentali («EPCGS») forniva una sovvenzione compensabile e costituiva un contributo finanziario accordato dal governo dell'India. Tale regime era ancora applicabile durante il periodo dell'inchiesta di riesame.

a) **Base giuridica**

- (87) La descrizione dettagliata dell'EPCGS è contenuta nel capitolo 5 dell'FTP 2015-2020 e nel capitolo 5 del manuale HOP 2015-2020.

b) **Ammissibilità**

- (88) Sono ammissibili a tale regime i produttori esportatori, gli operatori commerciali esportatori «collegati» a produttori e i fornitori di servizi.


c) **Attuazione pratica**

- (89) A condizione di contrarre un obbligo di esportazione, una società può importare beni strumentali (nuovi e di seconda mano risalenti a non più di 10 anni) pagando un'aliquota del dazio ridotta. A tale scopo il governo dell'India rilascia una licenza EPCGS su richiesta e dietro versamento di una tassa. È prevista una riduzione dell'aliquota del dazio all'importazione su tutti i beni strumentali importati nell'ambito del regime. Per soddisfare l'obbligo di esportazione, i beni strumentali importati devono essere utilizzati per produrre una determinata quantità di beni destinati all'esportazione nel corso di un certo periodo. A norma dell'FTP 2015-2020 i beni strumentali possono essere importati con un'aliquota del dazio pari allo 0 % nel quadro del regime EPCGS. L'obbligo di esportazione pari a sei volte il dazio risparmiato deve essere soddisfatto entro un periodo massimo di sei anni.

- (90) Il titolare della licenza EPCGS può anche rifornirsi di beni strumentali sul mercato locale. In tal caso il produttore locale di beni strumentali può avvalersi del vantaggio di importare in franchigia doganale le componenti necessarie alla produzione di tali beni. In alternativa, il produttore locale può beneficiare del vantaggio connesso alle esportazioni presunte per la fornitura di beni strumentali a un titolare della licenza EPCGS.

d) **Conclusioni sul regime EPCGS**

- (91) Il regime EPCGS eroga sovvenzioni ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), e dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di base. La riduzione dei dazi costituisce un contributo finanziario accordato dal governo dell'India, dato che tale concessione riduce le entrate del governo indiano derivanti dal pagamento di dazi altrimenti dovuti. La riduzione dei dazi conferisce inoltre un vantaggio all'esportatore poiché i dazi risparmiati all'importazione migliorano la liquidità della società.
- (92) Il regime EPCGS è inoltre condizionato di diritto all'andamento delle esportazioni, in quanto tali licenze non possono essere rilasciate senza un impegno a esportare. Tale regime è quindi ritenuto specifico e compensabile a norma dell'articolo 4, paragrafo 4, primo comma, lettera a), del regolamento di base.
- (93) Il regime EPCGS non può essere considerato un regime di restituzione dei dazi o di restituzione daziaria sostitutiva ammissibile ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), del regolamento di base. Tali regimi ammissibili, descritti nell'allegato I, lettera i), del regolamento di base, non riguardano i beni strumentali, perché questi non sono utilizzati nella fabbricazione dei prodotti esportati.



- (94) Nell'inchiesta iniziale, a norma dell'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento di base, l'importo delle sovvenzioni compensabili è stato calcolato in base ai dazi doganali non pagati sui beni strumentali importati, ripartiti su un periodo corrispondente al normale periodo di ammortamento di tali beni strumentali nel settore in questione. L'importo così calcolato, attribuibile al periodo dell'inchiesta, è stato adeguato aggiungendo gli interessi relativi a tale periodo per rispecchiare il valore temporale totale del denaro. A tal fine è stato ritenuto adeguato il tasso d'interesse commerciale praticato in India durante il periodo dell'inchiesta. A norma dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), del regolamento di base, le spese sostenute dalle società per ottenere la sovvenzione sono state dedotte dall'importo totale della sovvenzione, laddove richiesto.
- (95) A norma dell'articolo 7, paragrafi 2 e 3, del regolamento di base, l'importo della sovvenzione è stato ripartito in base all'adeguato fatturato delle esportazioni durante il periodo dell'inchiesta iniziale, usato come denominatore appropriato, poiché la sovvenzione è condizionata all'andamento delle esportazioni ed è stata accordata senza riferimento alle quantità fabbricate, prodotte, esportate o trasportate.
- (96) I tassi di sovvenzione accertati nel periodo dell'inchiesta iniziale con riguardo a questo regime variavano tra lo 0,03 % e lo 0,38 %.

3.3.2.2. Persistenza del regime di sovvenzione

- (97) Nella domanda di riesame e nei relativi allegati, il richiedente ha fornito elementi di prova del fatto che i produttori di tubi di ghisa duttile in India hanno continuato a beneficiare del regime. L'esistenza del regime è stata confermata anche dal governo dell'India nella risposta al questionario. La Commissione ha accertato inoltre che Tata Metaliks Limited si è avvalsa del regime per importare beni strumentali utilizzati per la fabbricazione del prodotto in esame. I vantaggi del regime hanno potuto essere accordati al prodotto in esame durante il periodo dell'inchiesta di riesame.
- (98) La Commissione ha pertanto concluso che esistono elementi di prova sufficienti a dimostrare che durante il periodo dell'inchiesta di riesame i produttori esportatori hanno continuato a beneficiare di sovvenzioni a titolo del regime EPCGS.
- (99) A causa della mancanza di collaborazione, non è stato possibile calcolare con precisione il livello delle sovvenzioni a titolo di tale regime durante il periodo dell'inchiesta di riesame. A tale scopo la Commissione ha fatto ricorso ai dati disponibili a norma dell'articolo 28 del regolamento di base. I tassi di sovvenzione accertati nel periodo dell'inchiesta iniziale con riguardo a questo regime variavano tra lo 0,03 % e lo 0,38 % (cfr. il considerando 96).
- (100) Sulla base di quanto precede la Commissione ha concluso che il livello delle sovvenzioni a titolo di questo regime nel periodo dell'inchiesta di riesame non è stato trascurabile e comunque non inferiore ai livelli riscontrati nell'inchiesta iniziale.
- (101) In seguito alla divulgazione delle informazioni, Tata Metaliks Limited ha sostenuto che il regime EPCGS costituiva una sovvenzione ammissibile poiché prevedeva l'esenzione dalle imposte dei prodotti esportati destinati al consumo interno, e pertanto non poteva essere compensata.
- (102) Come rammentato al considerando 93, tali regimi ammissibili, descritti nell'allegato I, lettera i), del regolamento di base, non riguardano i beni strumentali, perché questi non sono utilizzati nella fabbricazione dei prodotti esportati. La Commissione ha pertanto respinto tale argomentazione.

3.3.3. Regime di restituzione dei dazi («Duty Drawback Scheme»)

3.3.3.1. Risultanze dell'inchiesta iniziale

- (103) Nell'inchiesta iniziale la Commissione ha riscontrato che i produttori esportatori del prodotto in esame beneficiavano di un regime di restituzione dei dazi che prevedeva un rimborso di una certa percentuale del valore fob delle esportazioni («aliquota DDS»). L'aliquota DDS per il prodotto in esame durante il periodo dell'inchiesta iniziale ammontava all'1,9 % del valore fob. Tale regime era ancora applicabile durante il periodo dell'inchiesta di riesame.



a) Base giuridica


- (104) La base giuridica applicabile durante il periodo dell'inchiesta di riesame era costituita dalle norme sulla restituzione dei dazi doganali e delle accise centrali (Custom & Central Excise Duties Drawback Rules) del 1995 («disposizioni DDS del 1995»), modificate nel 2006 e in seguito sostituite dalle norme sulla restituzione dei dazi doganali e delle accise centrali del 2017 («norme del 2017»), entrate in vigore il 1° ottobre 2017. Il metodo di calcolo del regime di restituzione dei dazi è descritto all'articolo 3, paragrafo 2, delle disposizioni DDS del 1995. L'articolo 12, paragrafo 1, lettera a), punto ii), delle suddette disposizioni DDS disciplina la dichiarazione che i produttori esportatori devono presentare per poter beneficiare del regime. Tali disposizioni sono rimaste invariate nelle disposizioni DDS del 2017 e corrispondono, rispettivamente, all'articolo 3, paragrafo 2, e all'articolo 13, paragrafo 1, lettera a), punto ii).
- (105) La circolare n. 24/2001 inoltre contiene istruzioni specifiche sulle modalità di applicazione dell'articolo 3, paragrafo 2, e la dichiarazione che gli esportatori devono esibire a norma dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera a), punto ii).
- (106) L'articolo 4 delle disposizioni DDS del 1995 stabilisce che il governo centrale può rivedere l'importo o le aliquote fissate a norma dell'articolo 3. Il governo dell'India ha apportato una serie di modifiche, da ultimo con le revisioni delle aliquote nella notifica n. 95/2018–CUSTOMS e nella notifica n. 07/2020–CUSTOMS.
- (107) L'aliquota DDS per il prodotto in esame durante il periodo dell'inchiesta iniziale ammontava all'1,9 % del valore fob.

b) Ammissibilità

- (108) Sono ammissibili a tale regime tutti i produttori esportatori e gli operatori commerciali esportatori.

c) Attuazione pratica

- (109) In base a questo regime, qualsiasi società che esporta prodotti ammissibili ha diritto a ricevere un importo pari a una percentuale del valore fob dichiarato del prodotto esportato. L'articolo 3, paragrafo 2, delle norme sulla restituzione dei dazi doganali e delle accise centrali indica le modalità di calcolo dell'importo della sovvenzione. L'importo rimborsabile è basato sui valori medi, per l'intero settore, dei dazi doganali pertinenti versati sulle materie prime importate e sull'indice di consumo medio del settore dichiarato da coloro che il governo considera fabbricanti rappresentativi dei prodotti di esportazione ammissibili (il cosiddetto «tasso applicabile a tutte le industrie» o «AIR»). Il governo dell'India successivamente esprime l'importo rimborsabile sotto forma di percentuale del valore di esportazione medio dei prodotti esportati ammissibili.
- (110) Il governo dell'India utilizza tale percentuale per calcolare l'importo della restituzione dei dazi a cui hanno diritto tutti gli esportatori ammissibili. L'aliquota per questo regime è calcolata dal governo dell'India prodotto per prodotto.
- (111) Secondo il governo dell'India, la restituzione dei dazi può anche essere stabilita in base all'effettiva incidenza del dazio nel caso di prodotti che non sono ammissibili all'AIR o nel caso di società alle quali risulta che l'AIR rimborsa meno dell'80 % dell'effettiva incidenza del dazio/imposta.
- (112) Per essere ammissibile ai vantaggi di tale regime, una società deve esportare. Nel momento di inserire i dettagli della spedizione nel server doganale, si indica che l'esportazione avviene nell'ambito del regime DDS e l'importo DDS è fissato in modo irrevocabile. Dopo la spedizione e dopo che la società ha consegnato la nota di carico per l'esportazione (Export General Manifest, «EGM») e che l'ufficio doganale ne ha verificato la corrispondenza con i dati della bolla di spedizione, sono soddisfatte tutte le condizioni richieste per autorizzare la restituzione del dazio mediante pagamento diretto sul conto bancario dell'esportatore oppure a mezzo tratta.
- (113) L'esportatore deve anche dimostrare di aver incassato i proventi dell'esportazione mediante un certificato bancario che attesti l'avvenuto pagamento della fattura di esportazione (Bank Realisation Certificate, «BRC»). Tale documento può essere fornito dopo il pagamento dell'importo della restituzione. Il governo dell'India recupera l'importo erogato qualora l'esportatore non presenti il BRC entro un dato termine.
- (114) L'importo della restituzione dei dazi può essere utilizzato per qualsiasi finalità e, conformemente alle norme di contabilità dell'India, l'importo può essere registrato secondo il principio della contabilità per competenza come entrata nei conti commerciali, una volta assolto l'obbligo di esportazione.



d) Conclusioni sul regime DDS

- (115) Nell'inchiesta iniziale la Commissione ha riscontrato che il regime DDS eroga sovvenzioni ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto i), e dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di base. Il cosiddetto importo della restituzione dei dazi costituisce un contributo finanziario accordato dal governo dell'India, poiché avviene sotto forma di un trasferimento diretto di fondi da parte del governo dell'India. Non esistono restrizioni in merito all'impiego di questi fondi. L'importo della restituzione dei dazi conferisce inoltre un vantaggio all'esportatore poiché ne migliora la liquidità.
- (116) Il tasso di restituzione dei dazi per le esportazioni è fissato dal governo dell'India prodotto per prodotto. Nonostante la sovvenzione sia definita come una restituzione dei dazi, il regime non presenta tuttavia le caratteristiche di un regime di restituzione dei dazi o di restituzione daziaria sostitutiva ammissibile ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), del regolamento di base. Esso non è neppure conforme alle disposizioni dell'allegato I, lettera i), dell'allegato II (definizione e disposizioni relative alla restituzione del dazio) e dell'allegato III (definizione e disposizioni relative alla restituzione daziaria sostitutiva) del regolamento di base. Il pagamento in contanti all'esportatore non è necessariamente collegato ai pagamenti effettivi dei dazi all'importazione sulle materie prime, né rappresenta un credito sul dazio volto a compensare dazi all'importazione su importazioni passate o future di materie prime. Non esistono inoltre sistemi o procedure per verificare quali fattori produttivi siano stati utilizzati nel processo di fabbricazione del prodotto esportato e in quali quantità. Il governo dell'India non ha inoltre eseguito un ulteriore esame sulla base degli effettivi fattori produttivi consumati, anche se in mancanza di un sistema di verifica applicato in modo efficace tale esame sarebbe necessario (allegato II, punto 5, e allegato III, parte II, punto 3, del regolamento di base).
- (117) Il pagamento da parte del governo dell'India, che fa seguito alle esportazioni effettuate dagli esportatori, è condizionato all'andamento delle esportazioni e pertanto tale regime è ritenuto specifico e compensabile a norma dell'articolo 4, paragrafo 4, lettera a), del regolamento di base.
- (118) In considerazione di quanto precede, la Commissione ha concluso che il regime DDS è compensabile.


e) Calcolo dell'importo della sovvenzione

- (119) A norma dell'articolo 3, paragrafo 2, e dell'articolo 5 del regolamento di base, nell'inchiesta iniziale la Commissione ha calcolato l'importo delle sovvenzioni compensabili in base al vantaggio conferito al beneficiario (ossia l'importo ricevuto a titolo di restituzione del dazio) di cui si è accertata l'esistenza durante il periodo dell'inchiesta iniziale. A tale proposito, la Commissione ha stabilito che il vantaggio è conferito al beneficiario nel momento in cui un'operazione di esportazione è effettuata nel quadro del regime in questione. Da quel momento il governo dell'India è tenuto al pagamento dell'importo della restituzione, che costituisce un contributo finanziario ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto i), del regolamento di base. Una volta che le autorità doganali hanno rilasciato una bolla di spedizione per l'esportazione in cui è indicato, tra l'altro, l'importo della restituzione che va erogato per tale operazione di esportazione, il governo dell'India non ha alcun potere decisionale in merito alla concessione della sovvenzione.
- (120) In considerazione dell'omessa collaborazione dei principali produttori esportatori, come indicato al considerando 55, la Commissione non è stata in grado di verificare l'effettivo pagamento dei dazi all'importazione per le materie prime utilizzate nella fabbricazione del prodotto in esame. Se fosse stata presentata e confermata tale argomentazione, malgrado l'assenza di sistemi o procedure per verificare quali fattori produttivi siano utilizzati nella fabbricazione dei prodotti esportati e in quali quantità, la Commissione avrebbe effettuato una verifica dei dazi doganali pagati per calcolare l'importo della remissione in eccesso in conformità dell'allegato II, punto 5, del regolamento di base.
- (121) Alla luce di quanto precede, la Commissione ha ritenuto opportuno considerare il vantaggio conferito nel quadro del regime DDS come corrispondente alla somma degli importi di restituzione del dazio ottenuti per le operazioni di esportazione eseguite nel quadro di tale regime durante il periodo dell'inchiesta iniziale.
- (122) A norma dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base, la Commissione ha ripartito tali importi delle sovvenzioni in base al fatturato totale delle esportazioni della società durante il periodo dell'inchiesta iniziale, usato come denominatore appropriato, poiché la sovvenzione è condizionata all'andamento delle esportazioni ed è stata accordata senza riferimento alle quantità fabbricate, prodotte, esportate o trasportate.
- (123) I tassi di sovvenzione accertati per tale regime durante il periodo dell'inchiesta iniziale erano compresi tra l'1,37 % e l'1,66 %.



3.3.3.2. Persistenza del regime di sovvenzione

- (124) Nella domanda di riesame e nei relativi allegati, il richiedente ha fornito elementi di prova del fatto che l'industria dei tubi di ghisa duttile ha continuato a beneficiare del DDS durante il periodo dell'inchiesta di riesame. Anche il governo dell'India ha confermato la persistenza del regime DDS nella risposta al questionario. Inoltre il produttore che ha collaborato, Tata Metaliks Limited, ha anch'esso beneficiato del regime durante il periodo dell'inchiesta di riesame, principalmente per le sue esportazioni verso paesi terzi.
- (125) Nelle rispettive risposte al questionario, Tata Metaliks Limited e il governo dell'India hanno affermato che il regime DDS non configurava una sovvenzione compensabile. Il governo dell'India ha sostenuto inoltre che, per configurare una sovvenzione, la restituzione di imposte indirette o di oneri all'importazione deve superare l'ammontare di tali imposte o oneri effettivamente prelevati sui fattori produttivi utilizzati nella realizzazione del prodotto esportato. Anche in questi casi, secondo il parere del governo dell'India potrebbe essere compensata solo la restituzione in eccesso. A sostegno di tale argomentazione, il governo dell'India ha fatto riferimento alla relazione del panel «European Union — Countervailing Measures on Certain Polyethylene Terephthalate from Pakistan», WT/DS486/R.
- (126) Il governo dell'India ha affermato che l'ammissibilità al regime non era condizionata all'andamento delle esportazioni né limitata a qualche settore, industria e/o regione. A suo parere, la restituzione neutralizza il pagamento di dazi doganali e accise centrali calcolati su quantitativi medi di fattori produttivi pertinenti (importati e nazionali), che risultano utilizzati normalmente nella fabbricazione della classe di beni esportati. Le diverse modalità di approvvigionamento dei fattori produttivi da parte dei singoli esportatori sono considerate e uniformate nelle medie. Il governo dell'India ha pertanto ritenuto che il regime DDS fosse un abbuono di imposte/dazi e non una sovvenzione.
- (127) Come specificato ai considerando da 115 a 118, la Commissione ha ritenuto nell'inchiesta iniziale che il DDS non presentasse tutte le caratteristiche di un regime di restituzione dei dazi o di restituzione daziaria sostitutiva ammissibile ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), del regolamento di base. Contrariamente a quanto affermato dal governo dell'India, i vantaggi ricevuti dalle società a titolo del DDS non hanno alcun legame diretto con i dazi dovuti sulle importazioni di materie prime utilizzate dalla società nei prodotti esportati. Una società esportatrice riceve pagamenti in contanti, che sono collegati unicamente al valore fob delle sue esportazioni. Le società non sono tenute a importare alcuna materia prima.
- (128) Di conseguenza, e poiché il meccanismo del regime non prevede una valutazione società per società dell'importo di imposte/oneri versati per i fattori produttivi utilizzati, la Commissione non può considerare l'intero importo della restituzione dei dazi a titolo del DDS come una semplice compensazione per dazi/oneri versati dalle società sulle materie prime utilizzate nella fabbricazione del prodotto in esame. Infine, in ragione dell'omessa collaborazione dei principali produttori esportatori, la Commissione non è stata in grado di verificare i collegamenti specifici tra il vantaggio a titolo del DDS e i potenziali dazi pagati sull'importazione delle materie prime utilizzate nella fabbricazione del prodotto in esame.
- (129) La Commissione ha pertanto concluso che nel periodo dell'inchiesta di riesame il DDS ha continuato a fornire vantaggi ai produttori esportatori di tubi di ghisa duttile in India. In mancanza della collaborazione di un produttore esportatore con un volume rappresentativo di esportazioni nell'Unione nel periodo dell'inchiesta di riesame, la Commissione inoltre non disponeva di informazioni specifiche per società in base alle quali calcolare l'importo della sovvenzione accordata durante il periodo dell'inchiesta di riesame. Per la constatazione della persistenza della sovvenzione nel contesto del presente riesame in previsione della scadenza, la Commissione non ha comunque ritenuto necessario calcolare tali importi. Inoltre, benché dal periodo dell'inchiesta iniziale l'aliquota della restituzione dei dazi per il prodotto in esame sia leggermente diminuita (dall'1,9 % all'1,8 % e successivamente all'1,6 % nel periodo dell'inchiesta di riesame) le disposizioni DDS sono rimaste invariate. Anche se la riduzione (del 16 %) dell'aliquota DDS si è tradotta in un calo proporzionale dei livelli delle sovvenzioni rispetto ai livelli riscontrati nell'inchiesta iniziale (tra l'1,37 % e l'1,66 %), la Commissione ha ritenuto che tale livello di sovvenzioni nell'ambito del regime fosse comunque non trascurabile.
- (130) La Commissione ha pertanto concluso che nel periodo dell'inchiesta di riesame il regime DDS ha continuato a fornire sovvenzioni ai produttori di tubi di ghisa duttile.
- (131) In seguito alla divulgazione delle informazioni Tata Metaliks Limited ha sostenuto che esiste un nesso adeguato tra i tassi di restituzione e i dazi pagati sui materiali utilizzati per la fabbricazione del prodotto in esame. La parte ha affermato in particolare che, per ricevere la restituzione del dazio, gli esportatori devono presentare la bolla di spedizione, recante la richiesta di restituzione del dazio applicabile al prodotto. Le autorità doganali indiane preparano una bolla di spedizione recante l'importo della restituzione del dazio solo in seguito a una verifica. A suo parere quindi la restituzione del dazio non configurava una remissione in eccesso.



- (132) Come già spiegato in dettaglio al considerando 109, la Commissione ha ritenuto che la richiesta di restituzione del dazio si riferisca a una percentuale fissa di un importo da rimborsare. La Commissione ha osservato che tale importo non corrispondeva necessariamente all'ammontare dei dazi dovuti da una società per i fattori produttivi utilizzati per la produzione. Come rilevato inoltre al considerando 128, l'omessa collaborazione dei produttori esportatori ha reso impossibile verificare l'effettivo pagamento dei dazi all'importazione per le materie prime utilizzate nella fabbricazione del prodotto in esame. La Commissione ha pertanto respinto l'argomentazione.

3.3.4. Fornitura di minerale di ferro per un corrispettivo inferiore all'importo adeguato


3.3.4.1. Risultanze dell'inchiesta iniziale

- (133) Nell'inchiesta iniziale la Commissione ha ritenuto che in virtù di una serie di misure il governo dell'India avesse incaricato le società di estrazione di minerale di ferro di fornire tale materia prima per un corrispettivo inferiore all'importo adeguato. Tale fornitura di beni costituiva un vantaggio finanziario per i beneficiari ed è risultata specifica, quindi compensabile ⁽²¹⁾.
- (134) In primo luogo, dal marzo 2007 il governo dell'India ha istituito tasse all'esportazione di minerale di ferro, inizialmente a un'aliquota di 300 INR/tonnellata (corrispondente a una percentuale tra il 12 % e il 15 %). Nel marzo 2011 l'aliquota è stata portata al 20 % e nel dicembre 2011 è stata ulteriormente aumentata al 30 %. Tali restrizioni all'esportazione tramite tasse all'esportazione erano mirate a tutelare e promuovere le industrie a valle fornendo alle industrie a valle nazionali materie prime e fattori produttivi a prezzi contenuti.
- (135) In secondo luogo, nel maggio 2008 il ministero delle Ferrovie ha introdotto una «politica di doppia tariffazione per il trasporto delle merci», ossia tariffe diverse per il trasporto del minerale di ferro destinato al consumo interno e di quello destinato all'esportazione. Considerando che il trasporto ferroviario di merci rappresenta una parte assai rilevante del costo totale del minerale di ferro, la differenza media tra il trasporto del minerale di ferro destinato al consumo interno e di quello destinato all'esportazione era pari al triplo.
- (136) Queste due misure, intese a scoraggiare le esportazioni di minerale di ferro, hanno determinato la creazione di un sistema di «restrizioni mirate all'esportazione» sostanzialmente istituito nel 2007-2008 e ulteriormente ampliato nel marzo e nel dicembre 2011 con l'aumento dell'aliquota della tassa all'esportazione di minerale di ferro.
- (137) Al fine di verificare il rispetto del primo elemento, ossia se il governo dell'India avesse dato un incarico o un ordine alle società di estrazione di minerale di ferro, la Commissione ha esaminato in primo luogo se il sostegno del governo dell'India all'industria dei tubi di ghisa duttile (in particolare tramite le distorsioni dei prezzi riscontrate per il minerale di ferro) fosse effettivamente un «obiettivo» di una politica di governo (e non semplicemente un «effetto secondario» dell'esercizio di poteri normativi generali). La Commissione ha rilevato che diversi documenti corroboravano la sua conclusione che il governo dell'India perseguiva esplicitamente l'obiettivo strategico di sostenere l'industria dei tubi di ghisa duttile. In particolare, la relazione Dang del 2005 conteneva l'esplicito obiettivo strategico di favorire i produttori siderurgici indiani («accesso garantito alle forniture locali di minerale di ferro a prezzi scontati rispetto ai prezzi mondiali») e l'indicazione che tale vantaggio andasse mantenuto e incentivato. La Commissione ha osservato che, per conseguire gli obiettivi strategici indicati in tale relazione, il governo dell'India ha adottato determinate misure per sostenere nello specifico l'industria nazionale dei tubi di ghisa duttile.
- (138) Vari documenti ufficiali hanno dimostrato il collegamento tra gli obiettivi strategici di sostenere l'industria dei tubi di ghisa duttile e le relative misure adottate con successo dal governo dell'India per conseguire tali obiettivi, come in particolare la relazione del gruppo di lavoro sull'industria siderurgica per il dodicesimo piano quinquennale pubblicata nel novembre 2011.
- (139) La Commissione ha pertanto constatato che, istituendo tali restrizioni mirate all'esportazione (in particolare attraverso le tasse all'esportazione e la politica di doppia tariffazione per il trasporto delle merci) il governo dell'India ha messo le società di estrazione di minerale di ferro in una situazione economicamente irrazionale, che le ha indotte a vendere i loro prodotti a un prezzo inferiore a quello che avrebbero potuto ottenere in assenza di tale politica. Le misure adottate dal governo dell'India effettivamente hanno ridotto la libertà d'azione delle società di estrazione di minerale di ferro, limitando in pratica le loro decisioni commerciali in merito a dove vendere il loro prodotto e a quale prezzo, e obbligandole quindi a fornire minerale di ferro sul mercato interno per un corrispettivo inferiore all'importo adeguato.

⁽²¹⁾ Regolamento iniziale, considerando da 131 a 278.



- (140) La Commissione ha constatato inoltre che il governo dell'India «si aspettava» che le società di estrazione di minerale di ferro non riducessero drasticamente la produzione interna (in considerazione delle restrizioni all'esportazione in vigore) ma mantenessero stabile la fornitura di minerale di ferro estratto localmente. La Commissione ha osservato in effetti che era facile prevedere a priori che le società di estrazione di minerale di ferro non avrebbero vanificato importanti investimenti iniziali e costi fissi elevati riducendo la produzione al solo fine di evitare un eccesso di offerta e la conseguente pressione al ribasso sui prezzi praticati sul mercato interno dovuti alle misure istituite dal governo dell'India. In altri termini, nell'applicare le restrizioni mirate all'esportazione, il governo dell'India sapeva come i produttori di minerale di ferro avrebbero reagito alle misure e quali sarebbero state le conseguenze. In considerazione delle loro attività commerciali e strutture di costo, anche se per rispondere alla restrizione all'esportazione tali produttori avrebbero potuto ridurre leggermente la produzione interna, non l'avrebbero tuttavia sospesa, né l'avrebbero ridimensionata a un livello estremamente ridotto, e di fatto i dati hanno dimostrato tali effetti attesi. Nel periodo 2012-2013 le vendite all'esportazione sono diminuite di oltre il 60 % rispetto al 2011-2012 e hanno continuato a diminuire in misura rilevante, fino a un calo dell'84 % nel 2014-2015 rispetto al 2011-2012. Nel contempo la produzione è diminuita solo del 24 % tra il 2011-2012 e il 2014-2015. In questo senso la Commissione ha riscontrato che i produttori di fattori produttivi erano stati incaricati o avevano ricevuto l'ordine dalla pubblica amministrazione di fornire beni agli utilizzatori nazionali di minerale di ferro, vale a dire ai produttori del settore siderurgico, compresi i produttori di tubi di ghisa duttile, per un corrispettivo inferiore all'importo adeguato. Alle società di estrazione di minerale di ferro è stata conferita la responsabilità di creare in India un mercato interno artificioso, frammentato e caratterizzato da prezzi bassi e, a tale proposito, hanno agito come tramite del governo nel condurre la sua politica intesa a fornire all'industria dei tubi di ghisa duttile minerale di ferro per un corrispettivo inferiore all'importo adeguato.
- (141) La Commissione infine ha riscontrato anche elementi di prova del fatto che lo stesso governo dell'India abbia riconosciuto il successo della sua politica di restrizioni mirate all'esportazione, dimostrando che il risultato era voluto e non un mero effetto collaterale di misure normative.
- (142) In conclusione la Commissione ha constatato che il governo dell'India aveva incaricato le società di estrazione di condurre la sua politica intesa a creare un mercato interno frammentato e a fornire all'industria siderurgica nazionale minerale di ferro per un corrispettivo inferiore all'importo adeguato. Lungi dall'essere misure intese semplicemente ad aumentare le entrate, la tassa all'esportazione e la doppia tariffazione per il trasporto delle merci configuravano chiaramente azioni positive adottate dal governo dell'India per indurre le società di estrazione di minerale di ferro a perseguire gli obiettivi strategici dichiarati per sostenere le industrie siderurgiche e in particolare l'industria dei tubi di ghisa duttile.
- (143) La Commissione ha quindi valutato il secondo elemento, ossia se le società indiane di estrazione di minerale di ferro siano «organismi privati» incaricati dal governo dell'India ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto iv), del regolamento di base antisovvenzioni. A tale proposito, la Commissione ha riscontrato che i due produttori esportatori indiani acquistavano la stragrande maggioranza del minerale di ferro da imprese private, ad eccezione di una quantità modesta di minerale di ferro acquistata dalla società nazionale per lo sviluppo dei minerali (National Mineral Development Corporation «NMDC»), di proprietà dello Stato. A prescindere dalla proprietà pubblica dell'NMDC (e dalla sua potenziale caratterizzazione quale «organismo pubblico»), la Commissione ha considerato tutti i fornitori come «organismi privati» che hanno ricevuto l'incarico o l'ordine dal governo dell'India, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto iv), del regolamento di base antisovvenzioni, di fornire minerale di ferro per un corrispettivo inferiore all'importo adeguato.
- (144) Nella fase successiva la Commissione ha verificato il terzo elemento, ossia se le società di estrazione di minerale di ferro avessero effettivamente condotto la suddetta politica di governo intesa a fornire minerale di ferro per un corrispettivo inferiore all'importo adeguato. A tale proposito, la Commissione ha notato che le restrizioni mirate all'esportazione hanno raggiunto l'obiettivo perseguito dal governo dell'India di disincentivare le esportazioni e tenere il minerale di ferro a disposizione dell'industria nazionale a valle a prezzi più bassi. Nonostante una riduzione della produzione di minerale di ferro dovuta alla chiusura di alcune miniere per motivi ambientali, il mercato indiano presentava una sovraccapacità costante e irrazionale rispetto alla somma del consumo interno e delle esportazioni meno le importazioni. Tale situazione ha determinato un eccesso di offerta di minerale di ferro sul mercato interno, come riconosciuto e auspicato dal governo dell'India, in considerazione dell'effettiva impossibilità per le società minerarie di adeguare rapidamente la loro produzione alle restrizioni all'esportazione.
- (145) La Commissione ha inoltre analizzato l'incidenza sul prezzo del minerale di ferro praticato sul mercato interno indiano dell'eccesso di offerta di minerale di ferro derivante dalle restrizioni all'esportazione istituite dal governo dell'India. Assumendo il prezzo all'importazione di minerale di ferro in Cina (essendo la Cina il maggior importatore di minerale di ferro) e un prezzo fob australiano adeguato (per eliminare i costi del trasporto internazionale di merci) come indicatori indiretti il più precisi possibili di un prezzo non distorto praticato sul mercato interno indiano, la Commissione ha riscontrato che gli interventi del governo dell'India sul minerale di ferro (che hanno determinato una drastica riduzione delle esportazioni di minerale di ferro e un eccesso di offerta in India) hanno anche inciso sui prezzi del minerale di ferro praticati sul mercato interno. In primo luogo, dal 2008 i prezzi del minerale di ferro praticati sul mercato interno indiano sono stati costantemente inferiori ai prezzi internazionali, e in secondo luogo, mentre i prezzi internazionali hanno evidenziato un aumento significativo negli anni dal 2008 al 2011, corrispondenti ai due momenti in cui sono state introdotte (2007-2008) e rafforzate (2011)




le restrizioni all'esportazione, l'andamento dei prezzi del minerale di ferro praticati sul mercato interno indiano è stato piuttosto stagnante, come se questo fosse scisso e non influenzato dalla situazione nel resto del mondo. Secondo la Commissione le restrizioni mirate all'esportazione del governo dell'India hanno quindi raggiunto l'obiettivo di rendere il minerale di ferro disponibile per le industrie nazionali a prezzi più bassi, mantenendo stabili i prezzi praticati sul mercato interno indiano, sebbene sul mercato mondiale i prezzi di tale materia prima stessero registrando un aumento rilevante. La Commissione ha concluso che non vi era alcun motivo per cui i prezzi indiani non avrebbero dovuto seguire l'andamento dei prezzi internazionali, se non per il sistema di restrizioni mirate all'esportazione istituito dal governo dell'India. In assenza delle restrizioni mirate all'esportazione, i produttori indiani di minerale di ferro avrebbero beneficiato di vendite più redditizie effettuate ai prezzi internazionali più elevati. Essi sono stati invece spinti a continuare a produrre e a fornire minerale di ferro sul mercato interno a prezzi più bassi al fine di attuare gli obiettivi strategici del governo dell'India.

- (146) La Commissione infine ha esaminato gli ultimi due elementi, ossia se la funzione di fornire minerale di ferro per un corrispettivo inferiore all'importo adeguato spettasse di norma al governo dell'India e se l'attività svolta non differisse in sostanza dalla normale prassi adottata dal governo dell'India. La Commissione ha constatato che la fornitura di minerale di ferro presente nel suolo indiano all'industria siderurgica indiana era una funzione spettante di norma al governo dell'India, che decideva mediante le proprie disposizioni regolamentari come fornire materie prime presenti in India nell'esercizio della sua sovranità sulle risorse naturali. Per quanto riguarda il criterio relativo all'assenza di differenza in sostanza, la Commissione ha rilevato che questo criterio richiede la constatazione che la fornitura di beni da parte degli enti privati incaricati non differisce in sostanza dall'ipotesi secondo cui tali beni siano stati forniti dalla pubblica amministrazione stessa. A tale proposito, la Commissione ha constatato che non vi è in sostanza alcuna differenza tra intervenire direttamente sul mercato, fornendo minerale di ferro nel quadro di un sistema di prezzi governativi in costante evoluzione, o conferire alle società di estrazione la responsabilità di fornire minerale di ferro per un corrispettivo inferiore all'importo adeguato.
- (147) In sintesi, la Commissione ha concluso che con le restrizioni mirate all'esportazione il governo dell'India ha spinto le società nazionali di estrazione di minerale di ferro a vendere tale materia prima sul mercato interno e ha dato loro l'incarico o l'ordine di fornirla in India per un corrispettivo inferiore all'importo adeguato. Le misure in questione hanno ottenuto l'effetto auspicato di distorcere il mercato interno indiano del minerale di ferro e di portare il prezzo a un livello artificialmente basso, a vantaggio dell'industria a valle. La funzione di fornire minerale di ferro per un corrispettivo inferiore all'importo adeguato di norma spetta alla pubblica amministrazione e l'attività svolta non differisce in sostanza dalla prassi normalmente seguita dalle pubbliche amministrazioni. La Commissione ha pertanto concluso che il governo dell'India ha fornito un contributo finanziario indiretto ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punti iv) e iii), del regolamento di base, interpretato e applicato in conformità delle pertinenti norme dell'OMC di cui all'articolo 1.1, lettera a), punti iv) e iii), dell'accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative

3.3.4.2. Persistenza del regime di sovvenzione

- (148) Tata Metaliks Limited e il governo dell'India hanno entrambi affermato che una delle due restrizioni mirate all'esportazione individuate dalla Commissione nell'inchiesta iniziale, ossia la doppia tariffazione per il trasporto delle merci, è stata sospesa il 10 maggio 2016. Le due parti hanno affermato che, a partire da quella data, il trasporto di minerale di ferro destinato al consumo interno e quello destinato all'esportazione sono soggetti alle stesse condizioni e tariffe.
- (149) La Commissione ha valutato tutti gli elementi di prova contenuti nella domanda di riesame e nei relativi allegati in merito alla persistenza della misura, nonché gli elementi di prova riscontrati nel corso dell'inchiesta. Dall'inchiesta è emerso che, malgrado la cessazione della doppia tariffazione per il trasporto delle merci nel maggio 2016, durante il periodo dell'inchiesta di riesame il governo dell'India ha continuato a fornire minerale di ferro per un corrispettivo inferiore all'importo adeguato ai produttori indiani del prodotto in esame, incaricandone le società di estrazione di minerale di ferro.
- (150) In primo luogo, nel periodo dell'inchiesta di riesame la tassa all'esportazione del 30 % sul minerale di ferro a elevato grado di purezza era ancora in vigore. Il governo dell'India ha confermato che l'ultima modifica delle tasse all'esportazione è stata effettuata tramite la notifica n. 15/2016-Customs del 1° marzo 2016 che ha previsto l'esenzione del minerale di ferro a basso grado di purezza (con un tenore di ferro inferiore al 58 %) dal dazio all'esportazione (il minerale di ferro a basso grado di purezza non è utilizzato dalle società produttrici di tubi di ghisa duttile).
- (151) In secondo luogo, la Commissione ha rilevato che il 15 gennaio 2021 il governo dell'India ha adottato una nuova politica sul trasporto di minerale di ferro⁽²²⁾. Tale politica (denominata «politica per il minerale di ferro 2021») stabilisce un ordine di priorità relativo al carico e allo scarico del minerale di ferro in base alle diverse categorie di clienti, dove il trasporto interno del minerale di ferro ha la priorità rispetto al trasporto per l'esportazione. Come esplicitamente indicato, la nuova politica ha lo scopo di «promuovere la produzione interna di acciaio». Pertanto, come il precedente sistema di doppia tariffazione per il trasporto delle merci, anche questa nuova politica costituisce chiaramente una misura aggiuntiva a favore dell'industria siderurgica nazionale attuata dal governo dell'India, che dimostra il suo obiettivo deliberato di abbassare il prezzo del minerale di ferro a suo vantaggio.

⁽²²⁾ Sito web delle ferrovie indiane, https://indianrailways.gov.in/railwayboard/uploads/directorate/traffic_tran/downloads/2021/Policy-Iron-Ore-Traffic-220121.pdf.



- (152) In terzo luogo, in aggiunta a questa nuova politica per il minerale di ferro 2021, secondo il parere della Commissione una serie di altri documenti dimostravano che il governo dell'India ha continuato ad adoperarsi per fornire all'industria nazionale materie prime a prezzi più bassi dopo l'inchiesta iniziale e nel periodo dell'inchiesta di riesame.
- (153) Ad esempio l'obiettivo strategico di sostenere l'industria siderurgica nazionale è stato confermato dalla politica siderurgica nazionale del 2017, che si applica tuttora ⁽²³⁾. Questa politica sottolinea l'importanza della disponibilità interna di minerale di ferro a prezzi competitivi:
- «La disponibilità di materie prime a prezzi competitivi è fondamentale per la crescita dell'industria siderurgica» ⁽²⁴⁾.
- «Il vantaggio competitivo dell'India nella produzione di acciaio è determinato in larga misura dalla disponibilità locale di minerale di ferro a elevato grado di purezza e di carbone non cokeficabile, i due fattori produttivi fondamentali per la produzione di acciaio» ⁽²⁵⁾.
- «Missione: [...] produzione efficiente in termini di costo e disponibilità nazionale di minerale di ferro, carbone cokeficabile e gas naturale» ⁽²⁶⁾.
- «[...] La disponibilità di materie prime sarà garantita agevolando la messa all'asta di carbone non cokeficabile esclusivamente per il settore siderurgico/dell'acciaio spugnoso e aumentando la disponibilità di minerale di ferro sul mercato interno» ⁽²⁷⁾.
- (154) La dichiarazione sulla politica del commercio estero 2015-2020 conferma la politica dell'India di garantire minerale di ferro a basso costo sul mercato a valle a livello nazionale al fine di esportare prodotti a monte a prezzi contenuti:
- «La recente revoca del divieto di estrazione di minerale di ferro in alcuni Stati toglierà qualsiasi vincolo all'attività estrattiva di minerale di ferro. Nel contempo l'India sta intraprendendo un programma di produzione che necessiterà del minerale di ferro a livello nazionale» ⁽²⁸⁾.
- (155) La politica mineraria nazionale del 2019 riconosce inoltre l'importanza di disporre di minerali a basso costo per le industrie a valle: «La garanzia di un accesso a forniture di minerali sufficienti, affidabili, convenienti e sostenibili diventa un fattore sempre più importante per il funzionamento delle industrie a valle e dell'economia nel suo complesso» ⁽²⁹⁾.
- (156) I dati disponibili alla Commissione e i nuovi elementi nel fascicolo hanno dimostrato pertanto che le risultanze dell'inchiesta iniziale sono tuttora valide e che, con una serie di misure, tra cui un sistema di restrizioni all'esportazione, il governo dell'India ha continuato anche nel periodo dell'inchiesta di riesame a incaricare le società di estrazione di minerale di ferro di fornire minerale di ferro per un corrispettivo inferiore all'importo adeguato. La Commissione ha pertanto concluso che nel periodo dell'inchiesta di riesame il governo dell'India ha continuato a fornire un contributo finanziario indiretto ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punti iv) e iii), del regolamento di base, interpretato e applicato in conformità delle pertinenti norme dell'OMC di cui all'articolo 1.1, lettera a), punti iv) e iii), dell'accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative.
- (157) A causa della mancanza di collaborazione, non è stato possibile calcolare con precisione il livello delle sovvenzioni a titolo di tale regime durante il periodo dell'inchiesta di riesame e la Commissione ha fatto ricorso ai dati disponibili a norma dell'articolo 28 del regolamento di base, in particolare la domanda di riesame contenente elementi di prova del fatto che nel periodo dell'inchiesta di riesame i prezzi del minerale di ferro in India si sono mantenuti inferiori ai prezzi internazionali.
- (158) Su questa base la Commissione ha concluso che il livello delle sovvenzioni a titolo di questo regime nel periodo dell'inchiesta di riesame non è stato trascurabile e comunque non inferiore ai livelli riscontrati nell'inchiesta iniziale.
- (159) In seguito alla divulgazione delle informazioni, Tata Metaliks Limited ha affermato che a norma della legislazione dell'OMC le tasse all'esportazione non possono essere compensate. La società ha ritenuto inoltre che l'obiettivo della nuova politica per il minerale di ferro 2020 fosse solo quello di agevolare il trasporto rapido ed efficiente del minerale di ferro nel paese, e che tale politica non fornisse vantaggi finanziari. A suo parere quindi le conclusioni della Commissione in merito al regime non erano corrette.

⁽²³⁾ Cfr. politica siderurgica nazionale 2017, allegato 9 della domanda di riesame.

⁽²⁴⁾ Cfr. politica siderurgica nazionale 2017, allegato 9 della domanda di riesame, pag. 24.

⁽²⁵⁾ Cfr. politica siderurgica nazionale 2017, allegato 9 della domanda di riesame, pag. 20.

⁽²⁶⁾ Cfr. politica siderurgica nazionale 2017, allegato 9 della domanda di riesame, pag. 22.

⁽²⁷⁾ Cfr. politica siderurgica nazionale 2017, allegato 9 della domanda di riesame, pag. 29.

⁽²⁸⁾ Cfr. politica del commercio estero 2015-2020, allegato 9 della domanda di riesame, pag. 43.

⁽²⁹⁾ Cfr. politica mineraria nazionale 2019, allegato 9 della domanda di riesame, pag. 9.



- (160) La Commissione ha ribadito che, come indicato al considerando 151, la nuova politica per il minerale di ferro aveva l'obiettivo di promuovere la produzione interna di acciaio. A suo parere, la nuova politica costituiva chiaramente una misura aggiuntiva a favore dell'industria siderurgica nazionale attuata dal governo dell'India. Benché la misura non fornisse una sovvenzione finanziaria diretta, il fatto che il trasporto interno del minerale di ferro avesse la priorità rispetto al trasporto destinato all'esportazione dimostrava chiaramente l'esistenza di un obiettivo deliberato di favorire l'industria indiana dei tubi di ghisa duttile.
- (161) Alla luce delle risultanze di cui ai considerando da 148 a 158, la Commissione ha stabilito che malgrado la cessazione della doppia tariffazione per il trasporto delle merci nel maggio 2016, le tasse all'esportazione combinate con la nuova politica per il minerale di ferro configuravano un sistema di «restrizioni mirate all'esportazione» che ha consentito al governo dell'India di continuare a fornire un contributo finanziario indiretto ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punti iv) e iii), del regolamento di base, interpretato e applicato in conformità delle pertinenti norme dell'OMC di cui all'articolo 1.1, lettera a), punti iv) e iii), dell'accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative.

3.4. Conclusioni in merito alla persistenza delle sovvenzioni


- (162) Alla luce delle considerazioni di cui sopra, la Commissione ha concluso che i produttori dell'industria dei tubi di ghisa duttile in India hanno continuato a beneficiare di sovvenzioni compensabili durante il periodo dell'inchiesta di riesame. Nonostante il calo delle aliquote di MEIS e DDS, dall'inchiesta non sono emerse indicazioni del fatto che il livello di sovvenzioni sia diminuito in misura sostanziale rispetto all'inchiesta iniziale. Gli elementi di prova nella domanda di riesame e forniti dal produttore indiano che ha collaborato hanno confermato piuttosto che i vantaggi derivanti da tali sovvenzioni sarebbero ancora significativi, in ogni caso notevolmente superiori al livello minimo.
- (163) La Commissione ha pertanto concluso che durante il periodo dell'inchiesta di riesame i produttori esportatori indiani hanno continuato a esportare nell'Unione il prodotto in esame a prezzi sovvenzionati.

3.5. Rischio di persistenza delle sovvenzioni in caso di scadenza delle misure

- (164) Dopo aver constatato la persistenza delle sovvenzioni durante il periodo dell'inchiesta di riesame, la Commissione ha esaminato, a norma dell'articolo 18 del regolamento di base, il rischio di persistenza delle sovvenzioni in caso di scadenza delle misure.
- (165) Come indicato al considerando 162, è stato appurato che durante il periodo dell'inchiesta di riesame gli esportatori indiani del prodotto in esame hanno continuato a beneficiare di sovvenzioni compensabili concesse dalle autorità indiane.
- (166) I programmi di sovvenzioni forniscono vantaggi ricorrenti e non vi sono indicazioni del fatto che tali vantaggi saranno gradualmente eliminati nel prossimo futuro, anche in caso di leggera modifica degli stessi regimi. Ogni esportatore inoltre è ammissibile a più sovvenzioni.
- (167) La Commissione ha anche valutato l'ipotesi di un eventuale volume significativo di esportazioni verso l'Unione in caso di revoca delle misure. La Commissione ha analizzato in particolare gli elementi seguenti: la capacità produttiva e la capacità inutilizzata in India, i prezzi applicati dall'India a paesi terzi e l'attrattiva del mercato dell'Unione in termini di dimensione del mercato e prezzi.

3.5.1. Capacità produttiva, capacità inutilizzata in India e prezzi applicati dall'India a paesi terzi

- (168) Nel periodo dell'inchiesta di riesame, la produzione totale stimata dei produttori indiani del prodotto in esame era pari a circa 2 milioni di tonnellate annue. La capacità produttiva stimata ammontava a circa 2,5 milioni di tonnellate. La capacità inutilizzata ammontava pertanto a circa 500 000 tonnellate annue, superando il consumo del prodotto in esame sul mercato dell'Unione nel periodo dell'inchiesta di riesame, compreso tra [388 000 e 454 000] tonnellate.



- (169) Sulla base degli elementi di prova presentati dal richiedente e confermati dalle informazioni fornite dal produttore che ha collaborato, Tata Metaliks Limited, diversi produttori indiani, tra cui Tata Metaliks Limited ⁽⁶⁰⁾, prevedono di investire in ulteriori aumenti di capacità ⁽⁶¹⁾. Il totale delle capacità aggiuntive da installare nei prossimi anni è stimato in circa 1,5 milioni di tonnellate.
- (170) La crescita attesa della capacità corrisponde alla crescita stimata della domanda sul mercato indiano. I principali produttori noti tuttavia prevedono anche di concentrarsi sui mercati di esportazione ⁽⁶²⁾. Ad esempio la società ESL Steel Limited (appartenente al gruppo Vedanta) ha affermato espressamente in uno studio di fattibilità che il suo nuovo impianto era ubicato nei pressi di un porto per aumentare le possibilità di esportazione. La relazione citava in particolare un grande potenziale di esportazione verso l'Europa orientale ⁽⁶³⁾. Piani di espansione futura sul mercato dell'Unione sono stati indicati anche dalla società che ha collaborato, Tata Metaliks Limited, durante il controllo incrociato a distanza della sua risposta al questionario.
- (171) Secondo uno dei principali operatori, la società Srikalahasthi Pipes Limited, nel medio-lungo termine (da sette a dieci anni) inoltre l'offerta supererà la domanda sul mercato indiano, a causa del completamento dei progetti per i sistemi idrici e fognari. Questo rappresenterà di conseguenza un ulteriore incentivo per i produttori indiani a concentrarsi in misura crescente sui mercati di esportazione.
- (172) Sulla base di quanto precede, la Commissione ha concluso che i produttori esportatori indiani dispongono di notevole capacità inutilizzata, che potrebbero utilizzare per la fabbricazione del prodotto in esame ai fini dell'esportazione nel mercato dell'Unione, in caso di scadenza delle misure, e che questa capacità inutilizzata dovrebbe crescere ulteriormente.
- (173) Per quanto riguarda i prezzi applicati dall'India a paesi terzi, la Commissione li ha esaminati sulla base delle statistiche sull'esportazione del Global Trade Atlas («GTA») al livello del codice NC, ossia 7303 00 30. In base a queste statistiche, la Commissione ha stabilito che il mercato dell'Unione resta attraente in termini di dimensioni e prezzi, in quanto è il mercato di esportazione di gran lunga più importante per i produttori indiani di tubi di ghisa duttile e assorbe il 40 % del totale delle loro esportazioni. Le esportazioni verso l'Unione sono inoltre 25 volte superiori alle esportazioni dell'India verso il suo secondo mercato di esportazione, ossia il Qatar. Quest'ultimo assorbe solo il 2 % del totale delle esportazioni indiane. I prezzi all'importazione dei produttori esportatori indiani nel mercato dell'Unione infine erano leggermente superiori a quelli applicati ad altri paesi durante il periodo dell'inchiesta di riesame. In caso di scadenza delle misure i produttori esportatori sarebbero quindi incentivati ad aumentare ulteriormente le loro esportazioni verso l'Unione.

3.5.2. Attrattiva del mercato dell'Unione e prezzi sul mercato dell'Unione

- (174) Il mercato dei tubi di ghisa duttile nell'Unione è importante, [388 000-454 000] tonnellate, cfr. il considerando 168. I richiedenti prevedono che il mercato registrerà un'ulteriore crescita nei prossimi cinque anni ⁽⁶⁴⁾.
- (175) Nel periodo dell'inchiesta di riesame il prezzo medio per tonnellata sul mercato dell'Unione era di [1 020-1 200] EUR. Nello stesso periodo, il prezzo sul mercato interno indiano era di 595 EUR/tonnellata (franco fabbrica). I prezzi sul mercato dell'Unione quindi erano circa il doppio rispetto ai prezzi delle importazioni dall'India.
- (176) Il mercato dell'Unione restava pertanto un mercato interessante per i produttori esportatori indiani, in termini di dimensioni e di prezzi. Questa constatazione è ulteriormente sostenuta dal fatto che durante il periodo dell'inchiesta di riesame la quota di mercato dei produttori esportatori indiani è rimasta importante (cfr. la tabella 2) e che, come spiegato al considerando 173, il mercato dell'Unione assorbiva il 40 % delle esportazioni totali dall'India del prodotto in esame.


⁽⁶⁰⁾ La circolare pertinente è pubblicata sul sito web delle ferrovie indiane, https://indianrailways.gov.in/railwayboard/uploads/directorate/traffic_comm/Freight_Rate_2016/RC_16_16.pdf.
<https://www.tatametalliks.com/tata-metalik-ir-20-21/focus-on-downstream.html#:~:text=Tata%20Metaliks%20had%20foreseen%20the,in%20H1%20FY%202022%2D23>.

⁽⁶¹⁾ L'intenzione di investire in un aumento di capacità è stata resa pubblica dai principali produttori del prodotto in esame in India, come ad esempio Vedanta.

⁽⁶²⁾ Domanda di riesame, allegato 17.

⁽⁶³⁾ Domanda di riesame, allegato 17.

⁽⁶⁴⁾ Domanda di riesame, sezione 5.1.6.



3.6. Conclusioni generali sul rischio di persistenza delle sovvenzioni

- (177) Dall'inchiesta è emerso che le importazioni indiane hanno continuato a entrare nel mercato dell'Unione a prezzi sovvenzionati durante il periodo dell'inchiesta di riesame.
- (178) La Commissione ha anche riscontrato elementi di prova del rischio di persistenza delle sovvenzioni in caso di scadenza delle misure. Nel periodo dell'inchiesta di riesame la capacità inutilizzata dell'India è risultata significativa rispetto al consumo dell'Unione. L'attrattiva del mercato dell'Unione in termini di dimensioni e di prezzi ha inoltre confermato la probabilità che, in caso di scadenza delle misure, le esportazioni indiane e la capacità inutilizzata sarebbero indirizzate verso il mercato dell'Unione. La Commissione ha pertanto concluso che, in caso di scadenza delle misure compensative, esisteva un forte rischio che le importazioni sovvenzionate del prodotto in esame fossero reindirizzate verso il mercato dell'Unione. Alla luce di quanto sopra, la Commissione ha concluso che la scadenza delle misure compensative implicherebbe il rischio di persistenza delle sovvenzioni.

4. PREGIUDIZIO

4.1. Definizione di industria dell'Unione e di produzione dell'Unione

- (179) All'interno dell'Unione cinque società fabbricano il prodotto in esame. Tre di queste società appartengono allo stesso gruppo. In base alle informazioni riportate nella domanda, nell'Unione non sono presenti altri produttori del prodotto in esame. Tali società costituiscono pertanto «l'industria dell'Unione» ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento di base.
- (180) Poiché i dati relativi alla valutazione del pregiudizio sono stati ricavati principalmente dallo stesso gruppo di produttori, come indicato al considerando 15, le cifre per l'analisi del pregiudizio sono fornite come intervalli di valori o in forma indicizzata per motivi di riservatezza.
- (181) La produzione totale dell'Unione durante il periodo dell'inchiesta di riesame è stata stabilita a [372 000-436 000] tonnellate. La Commissione ha stabilito la cifra sulla base di tutte le informazioni disponibili riguardanti l'industria dell'Unione, quali i dati macroeconomici forniti dai richiedenti e i dati raccolti durante l'inchiesta presso i produttori dell'Unione inclusi nel campione.

4.2. Consumo dell'Unione

- (182) La Commissione ha stabilito il consumo dell'Unione basandosi sul volume totale delle vendite dell'industria dell'Unione nell'Unione stessa, sulla produzione vincolata secondo i dati raccolti dai produttori dell'Unione inclusi nel campione e sulle stime per i rimanenti produttori dell'Unione fornite dai richiedenti, con l'aggiunta del totale delle importazioni nell'Unione da tutti i paesi rilevato da Eurostat (banca dati Comext).
- (183) Il consumo dell'Unione ha registrato il seguente andamento:

Tabella 1

Consumo dell'Unione (in migliaia di tonnellate)

	2017	2018	2019	Periodo dell'inchiesta di riesame
Consumo totale dell'Unione	[376 - 440]	[389 - 455]	[420 - 492]	[388 - 454]
Valore indicizzato (2017 = 100)	100	103	111	103
Mercato vincolato	[15 - 17]	[13 - 16]	[10 - 12]	[2 - 3]
Valore indicizzato	100	91	68	18
Libero mercato	[361 - 423]	[375 - 439]	[410 - 479]	[385 - 450]
Valore indicizzato (2017 = 100)	100	103	113	106

Fonte: Comext di Eurostat.



- (184) Nel periodo in esame il consumo dell'Unione ha registrato delle oscillazioni. Nel complesso è aumentato leggermente del 3 % nel 2018, è aumentato dell'8 % nel 2019 ed è calato dell'8 % nel 2020. Il consumo è pertanto aumentato del 3 % durante il periodo in esame.
- (185) L'utilizzo di tubi di ghisa duttile è per sua natura collegato a investimenti in infrastrutture per il trattamento delle acque, e le società che si occupano di approvvigionamento idrico e trattamento delle acque, di proprietà pubblica o privata, rappresentano la maggior parte della domanda di tubi di ghisa duttile nell'Unione. I tubi di ghisa duttile sono utilizzati principalmente in grandi progetti infrastrutturali. La pandemia di COVID-19 inoltre non ha esercitato un impatto rilevante sull'andamento del consumo dell'Unione, poiché il miglioramento delle reti idriche rappresenta una priorità costante per le autorità pubbliche. L'andamento del consumo dell'Unione quindi rispecchia l'evoluzione degli investimenti infrastrutturali.
- (186) L'industria dell'Unione ha segnalato l'uso vincolato del prodotto in esame, che rappresentava meno del 5 % del consumo totale dell'Unione nel 2017 ed è calato nel periodo in esame fino a rappresentare meno dell'1 % nel periodo dell'inchiesta di riesame. La Commissione ha pertanto ritenuto che l'uso vincolato non avesse un impatto significativo sull'analisi del pregiudizio.

4.3. Importazioni dall'India

4.3.1. Volume e quota di mercato delle importazioni dall'India

- (187) La Commissione ha stabilito il volume delle importazioni in base ai dati Eurostat (banca dati Comext). La quota di mercato delle importazioni è stata stabilita in base al consumo dell'Unione, come indicato al considerando 182.
- (188) Le importazioni del prodotto interessato nell'Unione dall'India hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 2

Volume delle importazioni (in migliaia di tonnellate) e quota di mercato

	2017	2018	2019	Periodo dell'inchiesta di riesame
Volume delle importazioni dall'India	[45 - 52]	[38 - 45]	[64 - 75]	[44 - 52]
Valore indicizzato (2017 = 100)	100	86	143	98
Quota di mercato (in %)	[11 - 15]	[9 - 13]	[14 - 18]	[10 - 14]
Valore indicizzato (2017 = 100)	100	83	128	95

Fonte: Comext di Eurostat.

- (189) Durante il periodo in esame, i volumi delle importazioni indiane e la relativa quota di mercato hanno evidenziato oscillazioni significative: nel 2018 il volume delle importazioni è diminuito del 14 %, nel 2019 è aumentato del 68 % e infine è calato del 31 % durante il periodo dell'inchiesta di riesame.

4.3.2. Prezzi delle importazioni dall'India

- (190) La Commissione ha stabilito la media ponderata dei prezzi delle importazioni in base ai dati Comext di Eurostat.
- (191) La media ponderata dei prezzi delle importazioni nell'Unione dall'India ha registrato il seguente andamento:




Tabella 3

Prezzi all'importazione (EUR/tonnellata)

	2017	2018	2019	Periodo dell'inchiesta di riesame
India	553	562	586	585
Valore indicizzato (2017 = 100)	100	101	105	105

Fonte: Comext di Eurostat.

- (192) Nel periodo 2017-2018, i prezzi delle importazioni sono stati piuttosto stabili. A partire dal 2019 i prezzi delle importazioni sono aumentati del 5 % e si sono mantenuti stabili durante il periodo dell'inchiesta di riesame.

4.3.3. *Undercutting dei prezzi*

- (193) Come indicato al considerando 55, solo un produttore indiano ha collaborato all'inchiesta. Questo produttore ha dichiarato un quantitativo trascurabile di esportazioni nell'Unione, pari a meno dell'1 % dei volumi totali delle importazioni del prodotto in esame dall'India nell'Unione. La Commissione ha pertanto ritenuto che tale volume di esportazioni non fosse rappresentativo delle esportazioni del prodotto in esame verso l'Unione e ha deciso di stabilire l'undercutting dei prezzi sulla base dei dati disponibili.
- (194) La Commissione ha confrontato la media ponderata dei prezzi cif delle importazioni dall'India, adeguati per tenere conto dei costi successivi all'importazione, con la media ponderata dei prezzi dell'industria dell'Unione. I prezzi delle importazioni dall'India sono risultati inferiori ai prezzi dell'industria dell'Unione all'incirca del [30-45] % durante il periodo dell'inchiesta di riesame.


4.3.4. *Importazioni originarie di paesi terzi diversi dall'India*

- (195) Durante il periodo dell'inchiesta di riesame, il volume e la quota di mercato delle importazioni da paesi terzi diversi dall'India sono ammontati rispettivamente a [8 700-20 200] tonnellate e al [2-4] % del consumo dell'Unione. Nel periodo in esame, la media ponderata del prezzo delle importazioni da paesi terzi era di livello comparabile ai prezzi praticati dai produttori dell'Unione inclusi nel campione nel 2017-2018, e inferiore del 25 % circa per il periodo 2019-2020 (cfr. la tabella 8). Nel periodo in esame il volume delle importazioni da paesi terzi è leggermente aumentato, del 2 %, ma l'origine dei tubi di ghisa duttile importati era variabile. Ad esempio nel 2017 le principali importazioni da paesi terzi provenivano da Cina, Russia e Svizzera, mentre nel periodo dell'inchiesta di riesame i principali importatori erano Turchia e gli Emirati Arabi Uniti.
- (196) Il volume aggregato delle importazioni nell'Unione, nonché la quota di mercato e le tendenze dei prezzi delle importazioni di tubi di ghisa duttile da altri paesi terzi, hanno registrato il seguente andamento:


Tabella 4

Volume delle importazioni e quota di mercato da altri paesi terzi

Paese		2017	2018	2019	Periodo dell'inchiesta di riesame
Cina	Volume (in tonnellate)	[2 900 - 3 400]	[1 400 - 1 700]	[3 900 - 4 600]	[200 - 400]
	Valore indicizzato	100	50	133	10
	Quota di mercato (in %)	[0 - 1]	[0 - 1]	[0 - 2]	[0 - 1]



	Valore indicizzato (2017 = 100)	100	48	119	9
	Prezzo medio (EUR/tonnellata)	701	933	738	833
	Valore indicizzato (2017 = 100)	100	133	105	118
Russia	Volume (in tonnellate)	[2 000 - 2 500]	[1 400 - 1 600]	[2 900 - 3 600]	[1 200 - 1 600]
	Valore indicizzato (2017 = 100)	100	67	147	63
	Quota di mercato (in %)	[0 - 1]	[0 - 1]	[0 - 1]	[0 - 1]
	Valore indicizzato (2017 = 100)	100	65	132	61
	Prezzo medio (EUR/tonnellata)	568	697	735	698
	Valore indicizzato (2017 = 100)	100	122	129	122
Svizzera	Volume (in tonnellate)	[3 400 - 4 400]	[1 800 - 2 200]	[1 600 - 2 000]	[800 - 1 000]
	Valore indicizzato (2017 = 100)	100	52	47	23
	Quota di mercato (in %)	[0 - 1]	[0 - 1]	[0 - 1]	[0 - 1]
	Valore indicizzato (2017 = 100)	100	51	42	23
	Prezzo medio (EUR/tonnellata)	1 604	1 656	1 714	1 817
	Valore indicizzato (2017 = 100)	100	103	106	113
Turchia	Volume (in tonnellate)	[10 - 20]	[10 - 20]	[3 100 - 3 650]	[4 200 - 5 000]
	Valore indicizzato (2017 = 100)	100	115	25 750	35 070
	Quota di mercato (in %)	[0 - 1]	[0 - 1]	[0 - 1]	[1 - 2]
	Valore indicizzato (2017 = 100)	100	111	23 065	34 035
	Prezzo medio (EUR/tonnellata)	1 136	1 750	838	1 007
	Valore indicizzato (2017 = 100)	100	153	73	88
EAU	Volume (in tonnellate)	[460 - 590]	[3 700 - 4 400]	[4 800 - 5 600]	[6 400 - 7 600]
	Valore indicizzato (2017 = 100)	100	766	988	1 322
	Quota di mercato (in %)	[0 - 1]	[0 - 1]	[1 - 2]	[1 - 2]
	Valore indicizzato (2017 = 100)	100	741	884	1 282
	Prezzo medio (EUR/tonnellata)	712	786	722	705
	Valore indicizzato (2017 = 100)	100	110	101	99



Altri paesi terzi	Volume (in tonnellate)	[10 - 20]	[150 - 200]	[10 - 50]	[150 - 300]
	Valore indicizzato (2017 = 100)	100	994	200	1 457
	Quota di mercato (in %)	[0 - 1]	[0 - 1]	[0 - 1]	[0 - 1]
	Valore indicizzato (2017 = 100)	100	962	179	1 414
	Prezzo medio	508	1 422	1 980	897
	Valore indicizzato (2017 = 100)	100	279	389	176
Totale di tutti i paesi terzi eccetto l'India	Volume (in tonnellate)	[8 700 - 11 200]	[8 800 - 10 500]	[16 000 - 19 600]	[13 500 - 15 800]
	Valore indicizzato (2017 = 100)	100	94	180	145
	Quota di mercato (in %)	[1 - 3]	[1 - 3]	[3 - 5]	[3 - 5]
	Valore indicizzato (2017 = 100)	100	91	161	141
	Prezzo medio (EUR/tonnellata)	1 033	1 004	856	879
	Valore indicizzato (2017 = 100)	100	97	82	85

Fonte: banca dati Comext di Eurostat.

4.4. Situazione economica dell'industria dell'Unione

4.4.1. Osservazioni generali

- (197) La valutazione della situazione economica dell'industria dell'Unione comprende una valutazione di tutti gli indicatori economici attinenti alla situazione dell'industria dell'Unione nel periodo in esame.
- (198) Come indicato al considerando 15, per valutare la situazione economica dell'industria dell'Unione si è fatto ricorso al campionamento.
- (199) Ai fini della determinazione del pregiudizio la Commissione ha operato una distinzione tra indicatori di pregiudizio macroeconomici e microeconomici. La Commissione ha valutato gli indicatori macroeconomici sulla base dei dati relativi a tutti i produttori dell'Unione, contenuti nella domanda di riesame in previsione della scadenza. La Commissione ha valutato gli indicatori microeconomici sulla base dei dati contenuti nelle risposte al questionario fornite dai produttori dell'Unione inclusi nel campione. I dati si riferivano ai produttori dell'Unione inclusi nel campione. Entrambe le serie di dati sono state considerate rappresentative della situazione economica dell'industria dell'Unione.
- (200) Gli indicatori macroeconomici sono: produzione, capacità produttiva, utilizzo degli impianti, volume delle vendite, quota di mercato, crescita, occupazione, produttività, entità dell'importo delle sovvenzioni compensabili e ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping o sovvenzioni.
- (201) Gli indicatori microeconomici sono: prezzi medi unitari, costo unitario, costo del lavoro, scorte, redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di ottenere capitale.

4.4.2. Indicatori macroeconomici

4.4.2.1. Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti



- (202) Nel periodo in esame la produzione, la capacità produttiva e l'utilizzo degli impianti dell'Unione hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 5

Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti

	2017	2018	2019	Periodo dell'inchiesta di riesame
Volume di produzione (in migliaia di tonnellate)	[408 - 478]	[452 - 530]	[436 - 510]	[372 - 436]
Valore indicizzato (2017 = 100)	100	110	106	91
Capacità produttiva (in migliaia di tonnellate)	[824 - 965]	[824 - 965]	[824 - 965]	[743 - 870]
Valore indicizzato (2017 = 100)	100	100	100	90
Utilizzo degli impianti (in %)	[47 - 51]	[52 - 56]	[50 - 54]	[48 - 51]
Valore indicizzato (2017 = 100)	100	110	106	101

Fonte: dati forniti dall'industria dell'Unione e risposte verificate al questionario dei produttori dell'Unione inclusi nel campione.

- (203) La produzione dell'Unione è scesa del 9 % nel periodo in esame, dopo un aumento del 10 % nel 2018.
- (204) La capacità produttiva ha seguito un andamento analogo, con una diminuzione del 10 % nel periodo in esame.
- (205) L'utilizzo degli impianti si è mantenuto stabile, poiché il calo della capacità produttiva ha fatto seguito al calo della produzione dell'Unione.
- (206) In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, Tata Metaliks Limited ha affermato che il motivo della riduzione della capacità produttiva dell'industria dell'Unione non potevano essere le importazioni originarie dell'India, ma piuttosto il calo della domanda rispetto al 2019.
- (207) La decisione dell'industria dell'Unione di ridurre la propria capacità produttiva è stata presa prima della crisi COVID-19 e quindi non presentava alcun nesso con il calo del consumo tra il 2019 e il periodo dell'inchiesta di riesame. L'argomentazione è stata pertanto respinta.

4.4.2.2. Volume delle vendite e quota di mercato

- (208) Nel periodo in esame il volume delle vendite e la quota di mercato dell'industria dell'Unione hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 6

Volume delle vendite e quota di mercato dei produttori dell'Unione

	2017	2018	2019	Periodo dell'inchiesta di riesame
Volume delle vendite sul mercato dell'Unione (in migliaia di tonnellate)	[321 - 376]	[341 - 399]	[338 - 396]	[329 - 386]
Valore indicizzato	100	106	105	102
Quota di mercato (in %)	[82 - 88]	[84 - 90]	[77 - 83]	[81 - 87]
Valore indicizzato	100	102	94	99



Vendite sul mercato vincolato (in migliaia di tonnellate)	[15 - 17]	[13 - 16]	[10 - 12]	[2 - 3]
Valore indicizzato	100	91	68	18
Quota di mercato delle vendite sul mercato vincolato (in %)	[3 - 4]	[3 - 4]	[2 - 3]	[0 - 1]
Valore indicizzato	100	88	61	18

Fonte: dati forniti dall'industria dell'Unione e risposte verificate al questionario dei produttori dell'Unione inclusi nel campione.

- (209) Nel periodo in esame il volume delle vendite del prodotto simile dell'industria dell'Unione e la quota di mercato non hanno seguito l'aumento del consumo dell'Unione. In particolare nel 2019 l'industria dell'Unione non ha beneficiato dell'aumento del consumo, contrariamente alle importazioni dall'India.
- (210) In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, Tata Metaliks Limited ha affermato che la quota di mercato detenuta dall'industria dell'Unione è rimasta elevata, all'85 % circa, ed è aumentata nel periodo dell'inchiesta di riesame, rispetto agli anni precedenti. Anche il volume delle vendite dell'Unione era notevolmente superiore al 2017. Nel periodo dell'inchiesta di riesame il volume avrebbe potuto essere superiore in assenza dell'impatto della crisi COVID-19. La parte ha ritenuto che la conclusione della Commissione non rispecchiasse la situazione di fatto.
- (211) La Commissione ha concluso che l'industria dell'Unione non beneficiava di una quota di mercato elevata. Come spiegato al considerando 234, i produttori dell'Unione inclusi nel campione sono stati in perdita durante l'intero periodo in esame, a causa della notevole pressione sui prezzi esercitata dalle importazioni indiane (cfr. il considerando 245). Come spiegato inoltre al considerando 209, la quota di mercato dell'Unione non ha seguito l'aumento del consumo dell'Unione e, diversamente dalle importazioni dall'India, le vendite dell'Unione non hanno beneficiato dell'aumento del consumo nel 2019. L'argomentazione è stata pertanto respinta.

4.4.2.3. Crescita

- (212) Nel periodo in esame il consumo dell'Unione è aumentato del 3 %, mentre il volume delle vendite ad acquirenti indipendenti nell'Unione è aumentato del 2 %. Di conseguenza, nonostante l'aumento del consumo, la quota di mercato dell'industria dell'Unione è leggermente diminuita nel periodo in esame.

4.4.2.4. Occupazione e produttività

- (213) Nel periodo in esame l'occupazione e la produttività hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 7

Occupazione e produttività

	2017	2018	2019	Periodo dell'inchiesta di riesame
Numero di addetti	[1 820 - 2 540]	[1 820 - 2 540]	[1 810 - 2 530]	[1 700 - 2 390]
Valore indicizzato	100	100	99	93
Produttività (t/addetto)	[162 - 226]	[179 - 250]	[173 - 242]	[157 - 220]
Valore indicizzato	100	110	107	97

Fonte: dati forniti dall'industria dell'Unione e risposte verificate al questionario dei produttori dell'Unione inclusi nel campione.

- (214) Il numero di addetti dell'industria dell'Unione impiegati nella produzione del prodotto in esame si è mantenuto stabile nel periodo 2017-2018 ed è diminuito del 6 % circa durante il periodo 2019-2020.



- (215) La produttività della forza lavoro dell'industria dell'Unione, misurata come produzione (tonnellate) per addetto, è aumentata del 10 % nel periodo 2017-2018 ed è diminuita del 13 % nel periodo 2018-2020. Questo può essere spiegato come l'effetto combinato dei seguenti fattori:
- un'interruzione della produzione presso lo stabilimento di un produttore principale dell'Unione, che ha comportato la riduzione della produzione da dicembre 2019 a febbraio 2020; e
 - il calo di produzione dei produttori dell'Unione nel secondo trimestre del 2020 in conseguenza della pandemia di COVID-19, che non è stato accompagnato dal licenziamento di un numero corrispondente di addetti.
- 4.4.2.5. Entità dell'importo delle sovvenzioni e ripresa dagli effetti di precedenti sovvenzioni
- (216) Come spiegato al considerando 193, la collaborazione dei produttori esportatori dell'India è stata limitata.
- (217) Dagli indicatori di pregiudizio emerge che, nonostante le misure antisovvenzioni in vigore dal 2016, che inizialmente hanno comportato un certo sollievo e un miglioramento dei risultati, la situazione economica dell'industria dell'Unione è rimasta pregiudizievole. Non è stato dunque possibile constatare una ripresa dagli effetti di precedenti sovvenzioni.
- (218) L'importo delle sovvenzioni è stato notevolmente superiore al livello minimo. L'entità dell'importo effettivo delle sovvenzioni ha inciso in modo sostanziale sull'industria dell'Unione, considerati i volumi e i prezzi delle importazioni dall'India.
- (219) A causa delle ripetute pratiche tariffarie sleali da parte degli esportatori indiani inoltre l'industria dell'Unione non ha potuto riprendersi dagli effetti di precedenti pratiche di sovvenzione.
- (220) In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, Tata Metaliks Limited ha affermato che il volume delle importazioni dall'India non è aumentato in termini assoluti e che la quota di mercato di tali importazioni era solo del 15 % circa. La parte interessata ha rilevato inoltre che i risultati economici dell'industria dell'Unione sono migliorati dopo l'istituzione delle misure iniziali e in seguito sono peggiorati. Le importazioni dall'India quindi non hanno causato pregiudizio all'industria dell'Unione.
- (221) La Commissione ha osservato che la parte interessata non ha dimostrato la sua affermazione secondo cui i risultati economici dell'industria dell'Unione sono migliorati dopo l'istituzione delle misure iniziali. Come indicato al considerando 234, la redditività dei produttori dell'Unione inclusi nel campione è stata negativa durante l'intero periodo in esame. L'argomentazione è stata pertanto respinta.

4.4.3. Indicatori microeconomici

4.4.3.1. Prezzi e fattori che incidono sui prezzi

- (222) Nel periodo in esame la media ponderata dei prezzi di vendita unitari praticati dai produttori dell'Unione inclusi nel campione ad acquirenti indipendenti dell'Unione ha registrato il seguente andamento:

Tabella 8

Prezzi di vendita nell'Unione e costo unitario

	2017	2018	2019	Periodo dell'inchiesta di riesame
Prezzo medio unitario di vendita nell'Unione sul mercato complessivo (EUR/tonnellata)	[950 - 1 110]	[960 - 1 130]	[1 020 - 1 190]	[1 020 - 1 200]
Valore indicizzato	100	101	107	107
Costo unitario di produzione (EUR/tonnellata)	[1 000 - 1 100]	[900 - 1 100]	[1 000 - 1 100]	[1 000 - 1 200]
Valore indicizzato	100	97	101	105

Fonte: risposte verificate al questionario dei produttori dell'Unione inclusi nel campione.



- (223) Il prezzo medio unitario di vendita dell'industria dell'Unione praticato ad acquirenti indipendenti nell'Unione è aumentato del 7 % nel periodo in esame, rispecchiando l'aumento del costo unitario di produzione (5 %).
- (224) In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, Tata Metaliks Limited ha affermato che la presunta diminuzione dei prezzi allo sbarco dimostrava che le importazioni non provocano alcuna contrazione o depressione dei prezzi.
- (225) La Commissione ha osservato che la parte interessata non ha dimostrato la sua affermazione secondo cui i prezzi allo sbarco, inferiori ai prezzi dell'Unione all'incirca del 40 %, durante il periodo in esame non hanno provocato alcuna contrazione o depressione dei prezzi per i produttori dell'Unione. L'argomentazione è stata pertanto respinta.

4.4.3.2. Costo del lavoro

- (226) Nel periodo in esame il costo medio del lavoro dei produttori dell'Unione inclusi nel campione ha registrato il seguente andamento:

Tabella 9

Costo medio del lavoro per addetto (EUR/addetto)

	2017	2018	2019	Periodo dell'inchiesta di riesame
Costo medio del lavoro per addetto	[56 000 - 66 000]	[57 000 - 66 000]	[57 000 - 67 000]	[53 000 - 62 000]
Valore indicizzato (2017 = 100)	100	100	101	94

Fonte: risposte verificate al questionario dei produttori dell'Unione inclusi nel campione.

- (227) Il costo medio del lavoro per addetto si è mantenuto stabile fino al 2019 ed è diminuito del 6 % nel periodo in esame. Nel periodo dell'inchiesta di riesame il costo medio del lavoro per addetto è diminuito perché lo Stato francese ha finanziato la disoccupazione dovuta alle chiusure per l'emergenza COVID-19.
- (228) In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, Tata Metaliks Limited ha rilevato l'assenza di un pregiudizio arrecato all'industria dell'Unione con riferimento a questo parametro.
- (229) La Commissione ha ricordato che, come spiegato al considerando 227, il calo del costo medio del lavoro per addetto era dovuto ai finanziamenti straordinari erogati dallo Stato francese nel periodo dell'inchiesta di riesame. Tale argomentazione è stata pertanto respinta.

4.4.3.3. Scorte

- (230) Nel periodo in esame i livelli delle scorte dei produttori dell'Unione inclusi nel campione hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 10

Scorte

	2017	2018	2019	Periodo dell'inchiesta di riesame
Scorte finali (in migliaia di tonnellate)	[87 - 102]	[77 - 90]	[84 - 98]	[68 - 79]
Valore indicizzato (2017 = 100)	100	88	95	77
Scorte finali in percentuale della produzione (%)	[20 - 25]	[15 - 17]	[18 - 20]	[18 - 20]
Valore indicizzato (2017 = 100)	100	79	89	85



- (231) Il livello delle scorte finali dei produttori dell'Unione inclusi nel campione si è mantenuto stabile in relazione alla produzione.
- (232) In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, Tata Metaliks Limited ha affermato che le scorte sono diminuite in misura significativa durante il periodo dell'inchiesta di riesame, a dimostrazione del fatto che l'industria dell'Unione era concentrata sulla riduzione della sua produzione. La parte interessata ha affermato che le scorte avrebbero dovuto aumentare nel caso di un impatto delle importazioni dall'India.
- (233) Come indicato al considerando 203, la diminuzione delle scorte osservata dalla parte durante il periodo dell'inchiesta di riesame è stata accompagnata dal calo della produzione dell'Unione. La Commissione inoltre non ha riscontrato alcuna correlazione tra la diminuzione delle scorte osservata principalmente durante il periodo dell'inchiesta di riesame e le importazioni dall'India, poiché l'impatto delle importazioni dall'India non è stato osservato solo durante il periodo dell'inchiesta di riesame, bensì durante l'intero periodo in esame. L'argomentazione è stata pertanto respinta.

4.4.3.4. Redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di ottenere capitale

- (234) Nel periodo in esame redditività, flusso di cassa, investimenti e utile sul capitale investito dei produttori dell'Unione inclusi nel campione hanno registrato il seguente andamento:


Tabella 11

Redditività, flusso di cassa, investimenti e utile sul capitale investito

	2017	2018	2019	Periodo dell'inchiesta di riesame
Redditività delle vendite nell'Unione ad acquirenti indipendenti (in % delle vendite)	[- 5 - - 9]	[- 1 - - 5]	[- 1 - - 5]	[- 3 - - 7]
Valore indicizzato (2017 = 100)	- 100	- 33	- 36	- 69
Flusso di cassa (in milioni di EUR)	[- 31 - - 37]	[- 46 - - 54]	[- 73 - - 85]	[- 43 - - 51]
Valore indicizzato (2017 = 100)	- 100	- 145	- 231	- 138
Investimenti (in milioni di EUR)	[20 - 24]	[30 - 36]	[33 - 39]	[15 - 18]
Valore indicizzato (2017 = 100)	100	149	161	73
Utile sul capitale investito (in %)	[- 6 - - 8]	[- 7 - - 9]	[- 10 - - 12]	[- 5 - - 7]
Valore indicizzato (2017 = 100)	- 100	- 131	- 194	- 106

Fonte: risposte verificate al questionario dei produttori dell'Unione inclusi nel campione.

- (235) La Commissione ha stabilito la redditività dei produttori dell'Unione inclusi nel campione esprimendo l'utile netto, al lordo delle imposte, derivante dalle vendite del prodotto simile ad acquirenti indipendenti nell'Unione, come percentuale del fatturato di tali vendite. La redditività dei produttori inclusi nel campione è stata negativa durante il periodo in esame, passando da circa [- 5 - - 9] % nel 2017 a [- 3 - - 7] % nel periodo dell'inchiesta di riesame.
- (236) Il flusso di cassa netto rappresenta la capacità dei produttori dell'Unione di autofinanziare le proprie attività. L'andamento del flusso di cassa netto è rimasto negativo per l'intero periodo in esame, ad eccezione del 2018.
- (237) Gli investimenti (mirati per lo più a miglioramenti delle attrezzature di produzione, aumento della qualità, produttività e flessibilità nel processo produttivo) sono aumentati nel periodo 2017-2019 e diminuiti fino al minimo storico nel 2020.



- (238) L'utile sul capitale investito è il profitto espresso come percentuale del valore contabile netto degli investimenti. Questo indicatore ha registrato un andamento analogo a quello della redditività, con una brusca riduzione nel 2019 e un miglioramento marginale nel 2020. Nel periodo in esame si è mantenuto negativo ed è peggiorato del 53 %.

4.5. Conclusioni relative al pregiudizio

- (239) Nonostante le misure compensative in vigore, le importazioni indiane di tubi di ghisa duttile sono rimaste ingenti, con quote di mercato stabili, attorno al [9-18] % durante il periodo in esame. Durante il periodo dell'inchiesta di riesame, la quota di mercato è stata del [10-14] %. Nel contempo, i prezzi all'importazione hanno evidenziato una tendenza al ribasso, risultando inferiori ai prezzi dell'Unione del [30-45] % durante il periodo dell'inchiesta di riesame, malgrado l'esistenza di misure compensative e antidumping.
- (240) L'andamento degli indicatori macroeconomici, in particolare il volume della produzione e delle vendite, l'occupazione e la produttività, ha registrato tendenze stabili o leggermente decrescenti. La quota di mercato dell'industria dell'Unione è diminuita nel periodo dell'inchiesta di riesame, raggiungendo un livello analogo a quello del 2017. L'aumento della quota di mercato nel 2018, nonostante volumi di vendite relativamente stabili, è dovuto al calo del consumo nello stesso periodo. Sebbene l'industria dell'Unione sia riuscita in larga misura a mantenere il suo volume di vendite e la sua quota di mercato, questo è avvenuto a scapito della sua redditività e di altri indicatori finanziari, come spiegato nel considerando seguente.
- (241) Benché il prezzo medio unitario di vendita dei produttori dell'Unione sia aumentato del 7 % durante il periodo in esame, superando l'aumento del 5 % del costo di produzione, l'industria dell'Unione non è comunque riuscita a conseguire margini di profitto sostenibili. A causa della pressione sui prezzi esercitata dalle importazioni dall'India, l'industria dell'Unione non ha potuto aumentare i prezzi di vendita in modo da coprire il costo medio di produzione e pertanto è stata in perdita per tutto il periodo in esame (ad eccezione del 2018, quando si è avvicinata al pareggio). Le importazioni indiane hanno quindi provocato una notevole contrazione dei prezzi di vendita dei produttori dell'Unione durante il periodo dell'inchiesta di riesame. Altri indicatori finanziari (flusso di cassa, utile sul capitale investito) hanno seguito un andamento simile a quello della redditività, registrando valori negativi o bassi durante il periodo in esame. Anche gli investimenti, pur evidenziando qualche aumento nel 2017 e nel 2018, si sono mantenuti a livelli generalmente bassi.
- (242) In considerazione di quanto precede, la Commissione ha concluso che l'industria dell'Unione ha subito un pregiudizio notevole.

5. NESSO DI CAUSALITÀ

- (243) Conformemente all'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento di base, la Commissione ha esaminato se le importazioni sovvenzionate originarie dell'India del prodotto interessato abbiano causato un pregiudizio notevole all'industria dell'Unione. Conformemente all'articolo 8, paragrafo 6, del regolamento di base, la Commissione ha anche esaminato se altri fattori noti possano nel contempo aver arrecato pregiudizio all'industria dell'Unione. La Commissione ha assicurato che eventuali pregiudizi dovuti a fattori diversi dalle importazioni sovvenzionate originarie dell'India del prodotto interessato non sono attribuiti alle importazioni sovvenzionate.

5.1. Effetti delle importazioni sovvenzionate

- (244) In primo luogo la Commissione ha esaminato se esistesse un nesso di causalità tra le importazioni sovvenzionate e il pregiudizio subito dall'industria dell'Unione.
- (245) Le importazioni dall'India di tubi di ghisa duttile sono rimaste sostanziali, con quote di mercato al di sopra del 10 % durante tutto il periodo in esame e a livelli di prezzo bassi durante il periodo dell'inchiesta di riesame, malgrado le misure compensative e antidumping in vigore. A causa della notevole pressione sui prezzi esercitata dalle importazioni indiane, l'industria dell'Unione non ha potuto trasferire sui clienti i costi di produzione, con conseguenti perdite durante l'intero periodo in esame. La Commissione ha pertanto concluso che il volume e i livelli di prezzo delle importazioni oggetto dell'inchiesta hanno causato un pregiudizio notevole.
- (246) In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, Tata Metaliks Limited ha affermato che la flessione dei risultati finanziari dell'industria dell'Unione era dovuta a fattori diversi dalle importazioni asseritamente sovvenzionate.
- (247) La Commissione ha osservato che la parte non ha addotto nuovi elementi che potrebbero invertire le sue conclusioni. L'argomentazione è stata pertanto respinta.



- (248) Tata Metaliks Limited ha affermato inoltre che l'andamento delle importazioni e il livello delle perdite subite dall'industria dell'Unione non erano correlati e pertanto non esisteva un nesso di causalità tra le importazioni e i risultati finanziari dell'industria dell'Unione.
- (249) Come indicato al considerando 194, la Commissione ha riscontrato che i prezzi delle importazioni dall'India erano notevolmente inferiori ai prezzi dell'industria dell'Unione. La Commissione ha osservato altresì che la parte non ha addotto elementi di prova a dimostrazione dell'impatto esercitato da altri fattori sull'industria dell'Unione. L'argomentazione è stata pertanto respinta.
- (250) Tata Metaliks Limited ha affermato di non aver potuto esaminare la correlazione tra l'undercutting dei prezzi e i risultati economici dell'industria dell'Unione poiché la Commissione non ha divulgato i calcoli dell'undercutting dei prezzi per il periodo in esame.
- (251) La Commissione ha rilevato che alla parte sono state fornite le informazioni necessarie per accertare l'esistenza di un undercutting dei prezzi. Per quanto riguarda il periodo dell'inchiesta di riesame, le risultanze relative all'undercutting dei prezzi sono esposte ai considerando 193 e 194. Per gli esercizi 2017, 2018 e 2019, al considerando 191 sono indicati i prezzi unitari per le importazioni indiane e al considerando 222 la media ponderata dei prezzi di vendita unitari dei produttori dell'Unione inclusi nel campione ad acquirenti indipendenti. La parte disponeva pertanto di tutte le informazioni in base alle quali la Commissione ha stabilito l'esistenza dell'undercutting. L'argomentazione è stata pertanto respinta.
- (252) La parte ha affermato infine che i volumi delle importazioni sono diminuiti tra il 2019 e il periodo dell'inchiesta di riesame. La parte ha pertanto concluso che non sussisteva un effetto sui volumi.
- (253) La Commissione ha osservato che le importazioni dall'India nel periodo dell'inchiesta di riesame sono tornate ai livelli del 2017. L'impatto principale delle importazioni dall'India inoltre è stato esercitato dai prezzi bassi, che hanno comportato una pressione significativa sui prezzi di mercato dell'Unione. L'argomentazione è stata pertanto respinta.

5.2. Effetti di altri fattori

- (254) I volumi delle importazioni da altri paesi terzi hanno rappresentato solo tra il 2 % e il 4 % della quota di mercato nel periodo dell'inchiesta di riesame. Come illustrato nella tabella 4, durante il periodo dell'inchiesta di riesame il prezzo medio delle importazioni da paesi terzi superava del 50 % il prezzo medio delle importazioni dall'India.
- (255) Come indicato al considerando 42, una parte ha affermato che questioni generali di competitività dovrebbero giustificare una constatazione di cessazione o mancata reiterazione del pregiudizio. La parte ha elencato vari fattori, quali il calo del consumo dell'Unione di tubi di ghisa duttile a partire dalla crisi dell'euro sfociata in una flessione della spesa pubblica, le difficoltà nell'attrarre personale, il mantenimento della posizione dominante, la pressione delle importazioni cinesi a prezzi più bassi sulle offerte nelle procedure di appalto pubblico. La parte ha affermato inoltre che i tubi di plastica sono il primo concorrente dell'industria dell'Unione, poiché sono meno costosi e quindi attraggono una parte significativa delle gare d'appalto pubbliche.
- (256) Contrariamente a quanto affermato dalla parte, il consumo dell'Unione e la quota di mercato dell'industria dell'Unione sono aumentati, mentre l'occupazione si è mantenuta stabile durante il periodo in esame. Non esistono inoltre elementi di prova del fatto che durante il periodo in esame i tubi di plastica abbiano acquisito quote di mercato a scapito dei tubi di ghisa duttile. Va notato altresì che i tubi di plastica non sono in concorrenza per quanto riguarda i tubi di grande diametro. Questi fattori quindi non hanno contribuito al pregiudizio riscontrato. Le importazioni cinesi inoltre erano effettuate a prezzi notevolmente superiori a quelle indiane e a volumi molto inferiori. La parte infine ha omesso di specificare in che modo l'eventuale posizione dominante avrebbe potuto causare pregiudizio. Tali argomentazioni sono state pertanto respinte.
- (257) Per quanto riguarda le esportazioni dell'industria dell'Unione, nel periodo in esame i volumi delle esportazioni hanno registrato il seguente andamento:




Tabella 12

Andamento delle esportazioni dell'industria dell'Unione


	2017	2018	2019	Periodo dell'inchiesta di riesame
Volume delle esportazioni (in migliaia di tonnellate)	[119 - 140]	[147 - 172]	[102 - 119]	[66 - 77]
Valore indicizzato (2017 = 100)	100	122	85	55
Prezzo medio (EUR/tonnellata)	[760 - 890]	[750 - 880]	[840 - 980]	[890 - 1 040]
Valore indicizzato (2017 = 100)	100	99	110	117

Fonte: il richiedente per il volume e risposte verificate al questionario per i valori.

- (258) Durante il periodo in esame, i volumi si sono dimezzati. Benché i prezzi delle esportazioni siano aumentati del 17 %, ciò non è stato sufficiente a coprire i costi di produzione nell'intero periodo in esame, come illustrato nella tabella 8. Le esportazioni non hanno pertanto attenuato il nesso di causalità tra le esportazioni sovvenzionate dall'India e il pregiudizio constatato.
- (259) Sono stati esaminati anche altri possibili fattori, come la crisi COVID-19, ma nessuno di essi ha potuto attenuare il nesso di causalità tra le importazioni oggetto di sovvenzioni e il pregiudizio notevole subito dall'industria dell'Unione. La Commissione ha provveduto a distinguere e separare gli effetti di tutti i fattori noti sulla situazione dell'industria dell'Unione dagli effetti pregiudizievoli delle importazioni oggetto di sovvenzioni.
- (260) In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, Tata Metaliks Limited ha affermato che la crisi COVID-19 ha avuto un impatto negativo sulla situazione economica dell'industria dell'Unione nel primo semestre del 2020. La parte ha dichiarato che le misure iniziali di confinamento istituite per motivi di salute pubblica hanno imposto il blocco forzato di molti progetti di costruzione.
- (261) Come descritto sopra, il mercato dell'Unione dei tubi di ghisa duttile durante il periodo dell'inchiesta di riesame non ha risentito in misura significativa delle misure di confinamento dovute alla crisi COVID-19. Il consumo totale dell'Unione di quell'anno è stato analogo a quello del 2018. L'argomentazione è stata pertanto respinta.
- (262) Alla luce delle considerazioni di cui sopra, la Commissione ha concluso che le importazioni oggetto di sovvenzioni dall'India hanno causato un pregiudizio notevole all'industria dell'Unione e che gli altri fattori, considerati singolarmente o collettivamente, non hanno attenuato il nesso di causalità tra le importazioni oggetto di sovvenzioni e il pregiudizio notevole. Il pregiudizio è evidente in particolare nell'andamento della produzione, dell'utilizzo degli impianti, del volume delle vendite sul mercato dell'Unione, della quota di mercato, della produttività, della redditività e dell'utile sul capitale investito.

6. RISCHIO DI PERSISTENZA DEL PREGIUDIZIO IN CASO DI ABROGAZIONE DELLE MISURE

- (263) La Commissione ha concluso al considerando 242 che l'industria dell'Unione ha subito un pregiudizio notevole durante il periodo dell'inchiesta di riesame. La Commissione ha pertanto valutato, conformemente all'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento di base, l'eventuale rischio di persistenza del pregiudizio causato dalle importazioni sovvenzionate originarie dell'India in caso di scadenza delle misure.
- (264) A tale proposito la Commissione ha esaminato i seguenti elementi: capacità produttiva e capacità inutilizzata in India, rapporto tra i prezzi nell'Unione e i prezzi indiani; attrattiva del mercato dell'Unione e impatto di potenziali importazioni dall'India sulla situazione dell'industria dell'Unione in caso di scadenza delle misure.



6.1. Capacità produttiva e capacità inutilizzata in India e attrattiva del mercato dell'Unione

- (265) Come già descritto ai considerando da 168 a 172, la capacità inutilizzata disponibile in India ammontava a circa 500 000 tonnellate annue, superando il consumo del prodotto in esame sul mercato dell'Unione, che nel periodo dell'inchiesta di riesame era compreso tra [388 000 e 454 000] tonnellate. I produttori indiani inoltre prevedevano di investire in nuova capacità produttiva. Nei prossimi anni quindi l'offerta supererà la domanda sul mercato indiano. Questo rappresenterà di conseguenza un ulteriore incentivo per i produttori indiani a concentrarsi in misura crescente sui mercati di esportazione.
- (266) La capacità inutilizzata disponibile e futura dei produttori esportatori indiani potrebbe essere utilizzata per fabbricare il prodotto in esame destinandolo all'esportazione nel mercato dell'Unione in caso di scadenza delle misure.
- (267) In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, Tata Metaliks Limited ha affermato che non esistevano elementi di prova del fatto che la presunta capacità produttiva inutilizzata in India sarà utilizzata necessariamente per la produzione di tubi di ghisa duttile destinati all'esportazione in conseguenza dell'eccesso di offerta rispetto alla domanda in India. La Commissione inoltre non ha esaminato l'attrattiva di altri mercati di esportazione, né ha analizzato dati relativi al periodo successivo all'inchiesta di riesame. La parte ha affermato infine che l'accertamento del rischio di persistenza della sovvenzione e del pregiudizio deve basarsi su prove positive ⁽²⁵⁾. La parte ha pertanto concluso che la conclusione sul rischio non era corretta.
- (268) La Commissione ha osservato che la parte ha confermato l'esistenza di capacità inutilizzata in India. Come spiegato inoltre ai considerando da 168 a 172, la Commissione ha stabilito la capacità inutilizzata in questione specificamente per il prodotto in esame. Come spiegato negli stessi considerando, la Commissione ha anche stabilito che nel lungo termine la domanda sul mercato indiano si ridurrà, mentre la parte stessa ha riconosciuto di stare pianificando l'espansione delle vendite sul mercato dell'Unione. Come descritto nella sezione 6.2, il mercato dell'Unione inoltre era considerato attraente per i produttori indiani e si poteva pertanto concludere che le capacità inutilizzate disponibili in India sarebbero state destinate, almeno parzialmente, ad aumentare le esportazioni verso il mercato dell'Unione. L'argomentazione è stata pertanto respinta.
- (269) Per quanto riguarda le prove positive necessarie a norma della giurisprudenza citata, la Commissione ha ritenuto di aver rispettato tutti i requisiti della giurisprudenza esistente e che la sua valutazione e le sue conclusioni in merito al rischio di persistenza delle sovvenzioni e del pregiudizio fossero basate su prove positive raccolte nel corso dell'inchiesta. L'argomentazione è stata pertanto respinta.
- (270) Tenuto conto di quanto precede, la Commissione ha concluso che la scadenza delle misure comporterebbe con ogni probabilità un aumento significativo delle importazioni sovvenzionate dall'India a prezzi inferiori a quelli dell'industria dell'Unione, aggravando così ulteriormente il pregiudizio subito dall'industria dell'Unione. La redditività dell'industria dell'Unione sarebbe quindi seriamente a rischio.

6.2. Attrattiva del mercato dell'Unione

- (271) Il mercato dell'Unione è attraente in termini di dimensioni e prezzi. Come indicato al considerando 176, è il mercato di esportazione di gran lunga più importante per i produttori indiani di tubi di ghisa duttile, che assorbe il 40 % del totale delle loro esportazioni. Le esportazioni nell'Unione inoltre sono 25 volte superiori alle esportazioni verso il secondo mercato di esportazione, ossia il Qatar, che assorbe il 2 % delle esportazioni indiane di tubi di ghisa duttile. I prezzi delle importazioni dall'India nel mercato dell'Unione inoltre erano leggermente superiori a quelli applicati in altri paesi durante il periodo dell'inchiesta di riesame.
- (272) Malgrado le misure in vigore, i produttori esportatori indiani hanno venduto nell'Unione un ingente volume di tubi di ghisa duttile durante il periodo in esame e detenevano ancora una quota di mercato considerevole durante il periodo dell'inchiesta di riesame ([10-14] %). Le vendite avvenivano a un prezzo che, anche con i dazi compensativi, era notevolmente inferiore ai prezzi di vendita dell'industria dell'Unione sul mercato dell'Unione.

⁽²⁵⁾ *United States – Sunset reviews of Anti-dumping Measures on Oil Country Tubular Goods From Argentina* (WT/DS/268/AB/R).



- (273) Il mercato dell'Unione è quindi considerato attraente per i produttori indiani e si può concludere che le capacità inutilizzate disponibili in India sarebbero destinate almeno in parte ad aumentare le esportazioni verso il mercato dell'Unione. A tale proposito, si ricorda che la quota di mercato delle importazioni indiane si attestava su livelli elevati pari al [17-19] % nel periodo dell'inchiesta iniziale, ossia prima dell'istituzione dei dazi compensativi.

6.3. Conclusione sul rischio di persistenza e/o reiterazione del pregiudizio

- (274) Su questa base, e considerando la situazione pregiudizievole precedente e attuale dell'industria dell'Unione, l'assenza di misure comporterebbe con ogni probabilità un aumento significativo delle importazioni sovvenzionate dall'India del prodotto interessato a prezzi pregiudizievoli, con la conseguenza di perdite ancora più elevate per i produttori dell'Unione. La Commissione ha pertanto concluso che la scadenza delle misure comporterebbe con ogni probabilità un aumento significativo delle importazioni sovvenzionate dall'India a prezzi pregiudizievoli, nonché il rischio della persistenza di un pregiudizio notevole.


7. INTERESSE DELL'UNIONE

- (275) Conformemente all'articolo 31 del regolamento di base, la Commissione ha valutato se il mantenimento delle misure antisovvenzioni esistenti sarebbe contrario all'interesse generale dell'Unione. La determinazione dell'interesse dell'Unione si è basata su una valutazione di tutti i diversi interessi coinvolti, compresi quelli dell'industria dell'Unione, degli importatori, degli utilizzatori e gli interessi generali in relazione al prodotto in esame, come previsto dalla direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁶⁾ («direttiva sulla progettazione ecocompatibile») e dai suoi regolamenti riguardanti singoli prodotti. A norma dell'articolo 31, paragrafo 1, terza frase, del regolamento di base si è presa in particolare considerazione l'esigenza di proteggere l'industria dagli effetti negativi delle sovvenzioni pregiudizievoli.
- (276) Tutte le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le loro osservazioni a norma dell'articolo 31, paragrafo 2, del regolamento di base.

7.1. Interesse dell'industria dell'Unione

- (277) L'industria dell'Unione è ubicata in tre Stati membri (Francia, Germania e Spagna) e impiega direttamente più di 2 200 addetti in relazione al prodotto in esame.
- (278) Le misure antisovvenzioni in vigore non hanno impedito alle importazioni sovvenzionate provenienti dall'India di entrare nel mercato dell'Unione e l'industria dell'Unione ha subito un pregiudizio notevole durante il periodo dell'inchiesta di riesame.
- (279) Sulla base di quanto precede, la Commissione ha stabilito che, in caso di scadenza delle misure, esiste un forte rischio di persistenza del pregiudizio causato dalle importazioni da tale paese. L'afflusso di ingenti volumi di importazioni sovvenzionate dall'India arrecherebbe ulteriore pregiudizio all'industria dell'Unione.
- (280) In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, Tata Metaliks Limited ha affermato che l'industria dell'Unione è stata protetta per oltre sei anni pur disponendo di una quota di mercato dell'85 %. È pertanto improbabile che l'industria dell'Unione subisca delle ripercussioni in caso di abrogazione delle misure esistenti. Tuttavia, se si dovessero verificare, può comunque chiedere alla Commissione di aprire una nuova inchiesta.

⁽³⁶⁾ Direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia (GU L 285 del 31.10.2009, pag. 10). La direttiva sulla progettazione ecocompatibile è attuata mediante regolamenti riguardanti singoli prodotti direttamente applicabili in tutti i paesi dell'Unione. Il regolamento sulla progettazione ecocompatibile riguarda i nuovi requisiti in materia di progettazione ecocompatibile relativi ai trasformatori di potenza piccoli, medi e grandi. La fase 1 del regolamento sulla progettazione ecocompatibile è entrata in vigore il 1° luglio 2015, e la fase 2 il 1° luglio 2021. I requisiti della fase 2 sono più stringenti di quelli della fase 1. Benché non sia ancora possibile valutare pienamente gli effetti nell'arco di un periodo di tempo così breve dall'entrata in vigore della fase 2, in generale si ritiene che tali requisiti della fase 2 richiederanno tipi di GOES di massima qualità per la progettazione e la fabbricazione di trasformatori in maniera efficiente in termini di costi e rispettando le necessarie limitazioni di spazio.



- (281) Contrariamente a quanto affermato dalla parte interessata, la Commissione ha stabilito che l'industria dell'Unione sta ancora subendo un pregiudizio notevole causato dalle importazioni sovvenzionate originarie dell'India, sulla base dell'analisi di tutti i pertinenti indicatori di pregiudizio, compreso l'andamento della quota di mercato dell'industria dell'Unione. La Commissione ha concluso che in caso di scadenza delle misure esiste il rischio della persistenza e del peggioramento del pregiudizio. L'argomentazione è stata pertanto respinta.
- (282) La Commissione ha quindi concluso che il mantenimento delle misure antisovvenzioni nei confronti dell'India è nell'interesse dell'industria dell'Unione.

7.2. Interesse degli importatori indipendenti, degli operatori commerciali e degli utilizzatori


- (283) La Commissione ha contattato tutti gli importatori indipendenti, gli operatori commerciali e gli utilizzatori noti. Nessuno di essi ha risposto al questionario della Commissione.
- (284) Alla Commissione non sono pervenute osservazioni indicanti che il mantenimento delle misure avrebbe conseguenze negative di rilievo sugli importatori e sugli utilizzatori, superiori all'effetto positivo delle misure per l'industria dell'Unione.

7.3. Conclusioni relative all'interesse dell'Unione

- (285) Alla luce di quanto precede, la Commissione ha concluso che non esistevano validi motivi di interesse dell'Unione contrari al mantenimento delle misure esistenti sulle importazioni del prodotto in esame originarie dell'India.

8. MISURE ANTISOVVENZIONI

- (286) In base alle conclusioni raggiunte dalla Commissione sulla persistenza delle sovvenzioni, sulla persistenza del pregiudizio e sull'interesse dell'Unione, è opportuno mantenere le misure antisovvenzioni sulle importazioni di tubi di ghisa duttile (detta anche ghisa a grafite sferoidale) originari dell'India.
- (287) In seguito alla divulgazione delle informazioni, Tata Metaliks Limited ha sostenuto che il mantenimento delle misure dovrebbe essere considerato l'eccezione e non la norma. La parte ha fatto riferimento in particolare all'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento di base e all'articolo 21.3 dell'accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative, che stabiliscono che le misure restano in vigore solo per il tempo necessario e scadono dopo cinque anni dalla loro istituzione. Poiché i dazi sono stati estesi in attesa del presente riesame, la parte ha affermato che al momento della probabile conclusione del riesame i dazi sarebbero già in vigore da più di sette anni. Per questo motivo ha chiesto alla Commissione di chiudere l'inchiesta.
- (288) La Commissione ha ricordato che la decisione di mantenere le misure si è basata su una valutazione approfondita di tutti i fatti riscontrati durante l'inchiesta di riesame in previsione della scadenza in conformità dell'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento di base. Il mantenimento delle misure quindi non è stato automatico, né ha costituito la «norma». La Commissione ha pertanto respinto l'argomentazione secondo cui le misure dovrebbero essere revocate.
- (289) Per ridurre al minimo i rischi di elusione dovuti alla notevole differenza nelle aliquote del dazio, sono necessarie misure speciali per garantire l'applicazione dei dazi compensativi individuali. Le società soggette a dazi compensativi individuali devono presentare una fattura commerciale valida alle autorità doganali degli Stati membri. La fattura deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento. Le importazioni non accompagnate da detta fattura dovrebbero essere soggette al dazio compensativo applicabile a «tutte le altre società».
- (290) Sebbene la presentazione di tale fattura sia necessaria per consentire alle autorità doganali degli Stati membri di applicare alle importazioni le aliquote individuali del dazio compensativo, essa non costituisce l'unico elemento che le autorità doganali devono prendere in considerazione. Infatti, anche qualora sia presentata loro una fattura che soddisfa tutte le prescrizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento, le autorità doganali degli Stati membri devono effettuare i consueti controlli e possono, come in tutti gli altri casi, esigere documenti supplementari (documenti di spedizione ecc.) al fine di verificare l'esattezza delle informazioni dettagliate contenute nella dichiarazione e di garantire che la successiva applicazione dell'aliquota inferiore del dazio sia giustificata, conformemente alla normativa doganale.



- (291) Nel caso di un aumento significativo del volume delle esportazioni di una delle società che beneficiano di aliquote individuali del dazio più basse dopo l'istituzione delle misure in esame, tale aumento potrebbe essere considerato di per sé una modificazione della configurazione degli scambi dovuta all'istituzione di misure ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento di base. In tali circostanze, e purché siano soddisfatte le necessarie condizioni, può essere avviata un'inchiesta antielusione. Tale inchiesta può, tra l'altro, esaminare la necessità di una soppressione delle aliquote individuali del dazio e della conseguente istituzione di un dazio su scala nazionale.
- (292) Le aliquote individuali del dazio compensativo specificate nel presente regolamento si applicano esclusivamente alle importazioni del prodotto in esame originario dell'India e fabbricato dalle persone giuridiche menzionate. Le importazioni del prodotto in esame fabbricato da qualsiasi altra società non specificamente menzionata nel dispositivo del presente regolamento, compresi i soggetti collegati a quelli espressamente menzionati, dovrebbero essere soggette all'aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre società». Esse non dovrebbero essere assoggettate ad alcuna delle aliquote individuali del dazio compensativo.
- (293) In seguito alla divulgazione delle informazioni, Tata Metaliks Limited ha chiesto alla Commissione di assegnarle un margine compensativo individuale. In alternativa, a suo parere la Commissione dovrebbe almeno valutare di assegnarle le aliquote individuali del dazio compensativo applicate agli altri produttori del prodotto in esame originario dell'India che hanno collaborato nell'inchiesta iniziale, alla luce della sua collaborazione con la Commissione nella presente inchiesta di riesame in previsione della scadenza.
- (294) La Commissione ha ricordato che l'obiettivo di un'inchiesta di riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento di base è esclusivamente quello di stabilire se le misure esistenti sono ancora necessarie e non di prevedere aliquote individuali del dazio per le società che non hanno collaborato nell'inchiesta iniziale. Tali richieste possono essere affrontate solo nell'ambito di inchieste di riesame a norma dell'articolo 19, paragrafi 3 o 4, del regolamento di base. La richiesta è stata pertanto respinta.
- (295) Una società può chiedere l'applicazione di tali aliquote individuali del dazio compensativo nel caso di una successiva modifica della propria denominazione. La relativa domanda deve essere presentata alla Commissione⁽²⁷⁾. La domanda deve contenere tutte le informazioni pertinenti atte a dimostrare che la modifica non pregiudica il diritto della società di beneficiare dell'aliquota del dazio ad essa applicabile. Se la modifica del nome non pregiudica il diritto della società di beneficiare dell'aliquota del dazio a essa applicabile, un regolamento relativo alla modifica del nome sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
- (296) In considerazione dell'articolo 109 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽²⁸⁾, qualora un importo debba essere rimborsato a seguito di una sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, gli interessi dovrebbero essere corrisposti al tasso applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento, come pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, serie C, il primo giorno di calendario di ciascun mese.
- (297) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. È istituito un dazio antisovvenzioni definitivo sulle importazioni di tubi di ghisa duttile (detta anche ghisa a grafite sferoidale), ad esclusione dei tubi di ghisa duttile senza rivestimento interno ed esterno («tubi non rivestiti»), attualmente classificati ai codici NC ex 7303 00 10 (codice TARIC 7303 00 10 10) ed ex 7303 00 90 (codice TARIC 7303 00 90 10) e originari dell'India.

⁽²⁷⁾ Commissione europea, direzione generale del Commercio, Direzione G, Rue de la Loi 170, 1040 Bruxelles, Belgio.

⁽²⁸⁾ Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).



2. Le aliquote del dazio compensativo definitivo applicabile al prezzo netto franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, per il prodotto descritto al paragrafo 1 e fabbricato dalle società sotto elencate sono le seguenti:

Società	Dazio compensativo	Codice addizionale TARIC
Jindal Saw Limited	6,0 %	C054
Electrosteel Casting Ltd	9,0 %	C055
Tutte le altre società	9,0 %	C999

3. L'applicazione delle aliquote individuali del dazio compensativo specificate per le società citate al paragrafo 2 è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, su cui figuri una dichiarazione datata e firmata da un responsabile dell'entità che rilascia tale fattura, identificato con nome e funzione, formulata come segue: «Il sottoscritto certifica che il (volume) di tubi di ghisa duttile (detta anche ghisa a grafite sferoidale) venduto per l'esportazione nell'Unione europea e oggetto della presente fattura è stato fabbricato da (nome e indirizzo della società) (codice addizionale TARIC) in India. Il sottoscritto dichiara che le informazioni fornite nella presente fattura sono complete ed esatte». In caso di mancata presentazione di tale fattura, si applica il dazio applicabile a tutte le altre società.

4. Salvo diversa indicazione, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 giugno 2022

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

22CE1542



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/928 DELLA COMMISSIONE

del 15 giugno 2022

che modifica gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per quanto riguarda le voci relative al Canada, al Regno Unito e agli Stati Uniti negli elenchi di paesi terzi da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di pollame, materiale germinale di pollame e carni fresche di pollame e selvaggina da penna

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 230, paragrafo 1, e l'articolo 232, paragrafi 1 e 3,


considerando quanto segue:

- (1) A norma del regolamento (UE) 2016/429, per entrare nell'Unione le partite di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale devono provenire da un paese terzo o territorio, oppure da una zona o un compartimento dello stesso, che figura negli elenchi di cui all'articolo 230, paragrafo 1, di tale regolamento.
- (2) Il regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione ⁽²⁾ stabilisce le prescrizioni in materia di sanità animale che le partite di determinate specie e categorie di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale provenienti da paesi terzi o territori o loro zone o, in caso di animali di acquacoltura, da loro compartimenti, devono soddisfare per l'ingresso nell'Unione.
- (3) Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione ⁽³⁾ stabilisce gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone o compartimenti da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione delle specie e categorie di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento delegato (UE) 2020/692.
- (4) Più in particolare, gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 stabiliscono gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione, rispettivamente, di partite di pollame, materiale germinale di pollame e carni fresche di pollame e selvaggina da penna.
- (5) Il Canada ha notificato alla Commissione la comparsa di due focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità nel pollame: uno è localizzato nella provincia della Columbia Britannica (Canada) e uno nella provincia dell'Ontario (Canada) ed entrambi sono stati confermati il 18 maggio 2022 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR).
- (6) Il Canada ha anche notificato alla Commissione la comparsa di un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità nel pollame, focolaio localizzato nella provincia della Columbia Britannica (Canada) e confermato il 22 maggio 2022 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR).
- (7) Il Canada ha inoltre notificato alla Commissione la comparsa di un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità nel pollame, focolaio localizzato nella provincia del Saskatchewan (Canada) e confermato il 26 maggio 2022 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR).


⁽¹⁾ GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione, del 30 gennaio 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per l'ingresso nell'Unione, e per i movimenti e la manipolazione dopo l'ingresso, di partite di determinati animali, materiale germinale e prodotti di origine animale (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 379).

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione, del 24 marzo 2021, che stabilisce gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale conformemente al regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 114 del 31.3.2021, pag. 1).



- (8) Il Regno Unito ha notificato alla Commissione la comparsa di un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità localizzato nei pressi di Ludlow, Ludlow, Shropshire (Regno Unito) e confermato il 1° giugno 2022 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR).
- (9) Il Regno Unito ha anche notificato alla Commissione la comparsa di un altro focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità localizzato nei pressi di Ludlow, Ludlow, Shropshire (Regno Unito) e confermato il 7 giugno 2022 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR).
- (10) Gli Stati Uniti hanno notificato alla Commissione la comparsa di un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità nel pollame, focolaio localizzato nello stato della Pennsylvania (Stati Uniti) e confermato il 2 giugno 2022 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR).
- (11) A seguito della comparsa di questi focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità le autorità veterinarie del Canada, del Regno Unito e degli Stati Uniti hanno istituito una zona di controllo di 10 km attorno agli stabilimenti interessati e hanno attuato una politica di abbattimento totale allo scopo di controllare la presenza dell'influenza aviaria ad alta patogenicità e limitare la diffusione della malattia.
- (12) Il Canada, il Regno Unito e gli Stati Uniti hanno fornito alla Commissione informazioni in merito alla situazione epidemiologica nei rispettivi territori e alle misure adottate per impedire l'ulteriore diffusione dell'influenza aviaria ad alta patogenicità. Tali informazioni sono state valutate dalla Commissione. In base a tale valutazione e per proteggere lo stato sanitario dell'Unione, l'ingresso nell'Unione di partite di pollame, materiale germinale di pollame e carni fresche di pollame e selvaggina da penna dalle zone soggette a restrizioni istituite dalle autorità veterinarie del Canada, del Regno Unito e degli Stati Uniti a causa dei recenti focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità non dovrebbe più essere autorizzato.
- (13) Il Regno Unito ha anche presentato informazioni aggiornate in merito alla situazione epidemiologica sul suo territorio in relazione a cinque focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in stabilimenti avicoli: due focolai localizzati nei pressi di North Somercotes, East Lindsey, Lincolnshire, Inghilterra (Regno Unito) e confermati il 28 dicembre 2021 e il 5 gennaio 2022, due focolai localizzati nei pressi di Louth, East Lindsey, Lincolnshire, Inghilterra (Regno Unito) e confermati il 31 dicembre 2021 e il 10 gennaio 2022 e un focolaio localizzato nei pressi di Lazonby, Eden, Cumbria, Inghilterra (Regno Unito) e confermato il 4 gennaio 2022. Il Regno Unito ha inoltre presentato informazioni sulle misure adottate per impedire l'ulteriore diffusione della malattia. In particolare, a seguito della comparsa di tali focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità, il Regno Unito ha attuato una politica di abbattimento totale allo scopo di controllare e limitare la diffusione della malattia. Il Regno Unito ha inoltre portato a termine le prescritte operazioni di pulizia e disinfezione successive all'attuazione della politica di abbattimento totale negli stabilimenti avicoli infetti situati sul suo territorio.
- (14) La Commissione ha valutato le informazioni presentate dal Regno Unito e ha concluso che i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in stabilimenti avicoli nei pressi di North Somercotes, East Lindsey, Lincolnshire Inghilterra (Regno Unito), nei pressi di Louth, East Lindsey, Lincolnshire, Inghilterra (Regno Unito) e nei pressi di Lazonby, Eden, Cumbria, Inghilterra (Regno Unito) risultano estinti e che non vi è più alcun rischio legato all'ingresso nell'Unione di prodotti a base di pollame provenienti dalle zone del Regno Unito dalle quali era stato sospeso l'ingresso nell'Unione di prodotti a base di pollame a causa di tali focolai.
- (15) È pertanto opportuno modificare gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per tenere conto dell'attuale situazione epidemiologica relativa all'influenza aviaria ad alta patogenicità in Canada, nel Regno Unito e negli Stati Uniti. È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2021/404.
- (16) Tenuto conto dell'attuale situazione epidemiologica in Canada, nel Regno Unito e negli Stati Uniti per quanto riguarda l'influenza aviaria ad alta patogenicità e del grave rischio della sua introduzione nell'Unione, le modifiche da apportare al regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 mediante il presente regolamento dovrebbero prendere effetto con urgenza.
- (17) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,



HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 giugno 2022

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN



ALLEGATO


Gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 sono così modificati:

1) l'allegato V è così modificato:

a) la parte 1 è così modificata:

i) nella voce relativa al Canada, dopo le righe relative alla zona CA-2.63 sono aggiunte le righe seguenti relative alle zone da CA-2.64 a CA-2.67:


«CA Canada	CA-2.64	Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti	BPP	N, P1	18.5.2022
		Ratiti riproduttori e ratiti da reddito	BPR	N, P1	18.5.2022
		Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti	SP	N, P1	18.5.2022
		Ratiti destinati alla macellazione	SR	N, P1	18.5.2022
		Pulcini di un giorno diversi dai ratiti	DOC	N, P1	18.5.2022
		Pulcini di un giorno di ratiti	DOR	N, P1	18.5.2022
		Meno di 20 capi di pollame diverso dai ratiti	POU-LT20	N, P1	18.5.2022
	CA-2.65	Uova da cova di pollame diverso dai ratiti	HEP	N, P1	18.5.2022
		Uova da cova di ratiti	HER	N, P1	18.5.2022
		Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti	HE-LT20	N, P1	18.5.2022
		Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti	BPP	N, P1	18.5.2022
		Ratiti riproduttori e ratiti da reddito	BPR	N, P1	18.5.2022
		Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti	SP	N, P1	18.5.2022
		Ratiti destinati alla macellazione	SR	N, P1	18.5.2022
Pulcini di un giorno diversi dai ratiti	DOC	N, P1	18.5.2022		
Pulcini di un giorno di ratiti	DOR	N, P1	18.5.2022		



	Pulcini di un giorno di ratiti	DOR	N, P1	26.5.2022
	Meno di 20 capi di pollame diverso dai ratiti	POU-LT20	N, P1	26.5.2022
	Uova da cova di pollame diverso dai ratiti	HEP	N, P1	26.5.2022
	Uova da cova di ratiti	HER	N, P1	26.5.2022
	Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti	HE-LT20	N, P1	26.5.2022 ² ;

ii) nella voce relativa al Regno Unito, le righe relative alla zona GB-2.79 sono sostituite dalle seguenti:

«GB» Regno Unito	GB-2.79	Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti	BPP	N, P1	28.12.2021	8.6.2022
		Ratiti riproduttori e ratiti da reddito	BPR	N, P1	28.12.2021	8.6.2022
		Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti	SP	N, P1	28.12.2021	8.6.2022
		Ratiti destinati alla macellazione	SR	N, P1	28.12.2021	8.6.2022
		Pulcini di un giorno diversi dai ratiti	DOC	N, P1	28.12.2021	8.6.2022
		Pulcini di un giorno di ratiti	DOR	N, P1	28.12.2021	8.6.2022
		Meno di 20 capi di pollame diverso dai ratiti	POU-LT20	N, P1	28.12.2021	8.6.2022
		Uova da cova di pollame diverso dai ratiti	HEP	N, P1	28.12.2021	8.6.2022
		Uova da cova di ratiti	HER	N, P1	28.12.2021	8.6.2022
		Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti	HE-LT20	N, P1	28.12.2021	8.6.2022 ² ;




iii) nella voce relativa al Regno Unito, le righe relative alla zona GB-2.82 sono sostituite dalle seguenti:

«GB Regno Unito	GB-2.82	Pollame riproduttore diverso dai ratti e pollame da reddito diverso dai ratti	BPP	N, P1	31.12.2021	8.6.2022
		Ratti riproduttori e ratti da reddito	BPR	N, P1	31.12.2021	8.6.2022
		Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratti	SP	N, P1	31.12.2021	8.6.2022
		Ratti destinati alla macellazione	SR	N, P1	31.12.2021	8.6.2022
		Pulcini di un giorno diversi dai ratti	DOC	N, P1	31.12.2021	8.6.2022
		Pulcini di un giorno di ratti	DOR	N, P1	31.12.2021	8.6.2022
		Meno di 20 capi di pollame diverso dai ratti	POU-LT20	N, P1	31.12.2021	8.6.2022
		Uova da cova di pollame diverso dai ratti	HEP	N, P1	31.12.2021	8.6.2022
		Uova da cova di ratti	HER	N, P1	31.12.2021	8.6.2022
		Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratti	HE-LT20	N, P1	31.12.2021	8.6.2022;

iv) nella voce relativa al Regno Unito, le righe relative alle zone GB-2.85 e GB-2.86 sono sostituite dalle seguenti:


«GB Regno Unito	GB-2.85	Pollame riproduttore diverso dai ratti e pollame da reddito diverso dai ratti	BPP	N, P1	4.1.2022	7.6.2022
		Ratti riproduttori e ratti da reddito	BPR	N, P1	4.1.2022	7.6.2022
		Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratti	SP	N, P1	4.1.2022	7.6.2022
		Ratti destinati alla macellazione	SR	N, P1	4.1.2022	7.6.2022
		Pulcini di un giorno diversi dai ratti	DOC	N, P1	4.1.2022	7.6.2022
		Pulcini di un giorno di ratti	DOR	N, P1	4.1.2022	7.6.2022
		Meno di 20 capi di pollame diverso dai ratti	POU-LT20	N, P1	4.1.2022	7.6.2022



		Uova da cova di pollame diverso dai ratiti	HEP	N, P1	4.1.2022	7.6.2022
		Uova da cova di ratiti	HER	N, P1	4.1.2022	7.6.2022
		Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti	HE-LT20	N, P1	4.1.2022	7.6.2022
		Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti	BPP	N, P1	5.1.2022	8.6.2022
		Ratiti riproduttori e ratiti da reddito	BPR	N, P1	5.1.2022	8.6.2022
		Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti	SP	N, P1	5.1.2022	8.6.2022
		Ratiti destinati alla macellazione	SR	N, P1	5.1.2022	8.6.2022
		Pulcini di un giorno diversi dai ratiti	DOC	N, P1	5.1.2022	8.6.2022
		Pulcini di un giorno di ratiti	DOR	N, P1	5.1.2022	8.6.2022
		Meno di 20 capi di pollame diverso dai ratiti	POU-LT20	N, P1	5.1.2022	8.6.2022
		Uova da cova di pollame diverso dai ratiti	HEP	N, P1	5.1.2022	8.6.2022
		Uova da cova di ratiti	HER	N, P1	5.1.2022	8.6.2022
		Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti	HE-LT20	N, P1	5.1.2022	8.6.2022 ² ;
	GB-2.86					

v) nella voce relativa al Regno Unito, le righe relative alla zona GB-2.88 sono sostituite dalle seguenti:

«GB Regno Unito	GB-2.88	Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti	BPP	N, P1	10.1.2022	8.6.2022
		Ratiti riproduttori e ratiti da reddito	BPR	N, P1	10.1.2022	8.6.2022
		Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti	SP	N, P1	10.1.2022	8.6.2022
		Ratiti destinati alla macellazione	SR	N, P1	10.1.2022	8.6.2022



		Pulcini di un giorno diversi dai ratiti	DOC	N, P1	10.1.2022	8.6.2022
		Pulcini di un giorno di ratiti	DOR	N, P1	10.1.2022	8.6.2022
		Meno di 20 capi di pollame diverso dai ratiti	POU-LT20	N, P1	10.1.2022	8.6.2022
		Uova da cova di pollame diverso dai ratiti	HEP	N, P1	10.1.2022	8.6.2022
		Uova da cova di ratiti	HER	N, P1	10.1.2022	8.6.2022
		Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti	HE-LT20	N, P1	10.1.2022	8.6.2022;

vi) nella voce relativa al Regno Unito, dopo le righe relative alla zona GB-2.122 sono aggiunte le righe seguenti relative alle zone GB-2.123 e GB-2.124:

«GB Regno Unito	GB-2.123	Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti	BPP	N, P1	1.6.2022	
		Ratiti riproduttori e ratiti da reddito	BPR	N, P1	1.6.2022	
		Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti	SP	N, P1	1.6.2022	
		Ratiti destinati alla macellazione	SR	N, P1	1.6.2022	
		Pulcini di un giorno diversi dai ratiti	DOC	N, P1	1.6.2022	
		Pulcini di un giorno di ratiti	DOR	N, P1	1.6.2022	
		Meno di 20 capi di pollame diverso dai ratiti	POU-LT20	N, P1	1.6.2022	
		Uova da cova di pollame diverso dai ratiti	HEP	N, P1	1.6.2022	
		Uova da cova di ratiti	HER	N, P1	1.6.2022	
		Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti	HE-LT20	N, P1	1.6.2022	
		GB-2.124	Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti	BPP	N, P1	7.6.2022



b) la parte 2 è così modificata:

i) nella voce relativa al Canada, dopo la descrizione della zona CA-2.63 sono aggiunte le descrizioni seguenti delle zone da CA-2.64 a CA-2.67:

	CA-2.64	British Columbia: BC-IP9: Latitude 49.04 Longitude -122.38 BC-IP11: Latitude 49.04 Longitude -122.39 The municipalities involved are: 3km PZ: Aldergrove, Aberdeen and West Abbotsford 10km SZ: Langley Township, Bradner, Townline Hill, Abbotsford and South Poplar
«Canada	CA-2.65	Ontario - Latitude 44.3 Longitude -79.25 The municipalities involved are: 3km PZ: Brighton Beach, Balfour Beach and Orchard Grove 10km SZ: Stroud, Innisfil, Namyrt, Alcona, Georgina, Filey Beach, Baldwin, Keswick, Brown Hill, Ravenshoe, Beverley Isles, Deerhurst, Fennell and Gilford Beach
	CA-2.66	British Columbia - Latitude 49.65 Longitude -120.41 The municipalities involved are: 3km PZ: Bankeir 10km SZ: Jellicoe
	CA-2.67	Saskatchewan - Latitude 50.51 Longitude -103.71 The municipalities involved are: 3km PZ: Dingley 10km SZ: Indian Head and Sintaiuta.»

ii) nella voce relativa al Regno Unito, dopo la descrizione della zona GB-2.122 sono aggiunte le descrizioni seguenti delle zone GB-2.123 e GB-2.124:

«Regno Unito	GB-2.123	Near Ludlow, Ludlow, Shropshire, England, United Kingdom: The area contained with a circle of 10km, centred on WGS84 dec, coordinates N52.32 and W2.72.
	GB-2.124	Near Ludlow, Ludlow, Shropshire, England, United Kingdom: The area contained with a circle of 10km, centred on WGS84 dec, coordinates N52.35 and W2.63.»



iii) nella voce relativa agli Stati Uniti, dopo la descrizione della zona US-2.223 è aggiunta la descrizione seguente della zona US-2.224:

«Stati Uniti	US-2.224	State of Pennsylvania - Berks 10 Berks County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 76.1349705°W 40.5745889°N).»;
--------------	----------	--

2) nell'allegato XIV, la parte 1 è così modificata:

i) nella voce relativa al Canada, dopo le righe relative alla zona CA-2.63 sono aggiunte le righe seguenti relative alle zone da CA-2.64 a CA-2.67:

«CA Canada	CA-2.64	Carni fresche di pollame diverso dai ratiti	POU	N, P1	18.5.2022
		Carni fresche di ratiti	RAT	N, P1	18.5.2022
		Carni fresche di selvaggina da penna	GBM	P1	18.5.2022
	CA-2.65	Carni fresche di pollame diverso dai ratiti	POU	N, P1	18.5.2022
		Carni fresche di ratiti	RAT	N, P1	18.5.2022
		Carni fresche di selvaggina da penna	GBM	P1	18.5.2022
	CA-2.66	Carni fresche di pollame diverso dai ratiti	POU	N, P1	22.5.2022
		Carni fresche di ratiti	RAT	N, P1	22.5.2022
		Carni fresche di selvaggina da penna	GBM	P1	22.5.2022
	CA-2.67	Carni fresche di pollame diverso dai ratiti	POU	N, P1	26.5.2022
		Carni fresche di ratiti	RAT	N, P1	26.5.2022
		Carni fresche di selvaggina da penna	GBM	P1	26.5.2022»;

ii) nella voce relativa al Regno Unito, le righe relative alla zona GB-2.79 sono sostituite dalle seguenti:

«GB Regno Unito	GB-2.79	Carni fresche di pollame diverso dai ratiti	POU	N, P1	28.12.2021	8.6.2022
		Carni fresche di ratiti	RAT	N, P1	28.12.2021	8.6.2022
		Carni fresche di selvaggina da penna	GBM	P1	28.12.2021	8.6.2022»;



iii) nella voce relativa al Regno Unito, le righe relative alla zona GB-2.82 sono sostituite dalle seguenti:

«GB Regno Unito	GB-2.82	Carni fresche di pollame diverso dai ratiti	POU	N, P1	31.12.2021	8.6.2022
		Carni fresche di ratiti	RAT	N, P1	31.12.2021	8.6.2022
		Carni fresche di selvaggina da penna	GBM	P1	31.12.2021	8.6.2022 ⁵

iv) nella voce relativa al Regno Unito, le righe relative alle zone GB-2.85 e GB-2.86 sono sostituite dalle seguenti:

«GB Regno Unito	GB-2.85	Carni fresche di pollame diverso dai ratiti	POU	N, P1	4.1.2022	7.6.2022
		Carni fresche di ratiti	RAT	N, P1	4.1.2022	7.6.2022
		Carni fresche di selvaggina da penna	GBM	P1	4.1.2022	7.6.2022
	GB-2.86	Carni fresche di pollame diverso dai ratiti	POU	N, P1	5.1.2022	8.6.2022
		Carni fresche di ratiti	RAT	N, P1	5.1.2022	8.6.2022
		Carni fresche di selvaggina da penna	GBM	P1	5.1.2022	8.6.2022 ⁵

v) nella voce relativa al Regno Unito, le righe relative alla zona GB-2.88 sono sostituite dalle seguenti:

«GB Regno Unito	GB-2.88	Carni fresche di pollame diverso dai ratiti	POU	N, P1	10.1.2022	8.6.2022
		Carni fresche di ratiti	RAT	N, P1	10.1.2022	8.6.2022
		Carni fresche di selvaggina da penna	GBM	P1	10.1.2022	8.6.2022 ⁵

vi) nella voce relativa al Regno Unito, dopo le righe relative alla zona GB-2.122 sono aggiunte le righe seguenti relative alle zone GB-2.123 e GB-2.124:


«GB Regno Unito	GB-2.123	Carni fresche di pollame diverso dai ratiti	POU	N, P1	1.6.2022	
		Carni fresche di ratiti	RAT	N, P1	1.6.2022	
		Carni fresche di selvaggina da penna	GBM	P1	1.6.2022	
	GB-2.124	Carni fresche di pollame diverso dai ratiti	POU	N, P1	7.6.2022	
		Carni fresche di ratiti	RAT	N, P1	7.6.2022	
		Carni fresche di selvaggina da penna	GBM	P1	7.6.2022 ⁵	



vii) nella voce relativa agli Stati Uniti, dopo le righe relative alla zona US-2.223 sono aggiunte le righe seguenti relative alla zona US-2.224:

«US Stati Uniti	US-2.224	Carni fresche di pollame diverso dai ratiti	POU	N; P1	2.6.2022
		Carni fresche di ratiti	RAT	N; P1	2.6.2022
		Carni fresche di selvaggina da penna	GBM	P1	2.6.2022».

22CE1543



DECISIONE DELL'AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA n. 292/21/COL

del 15 dicembre 2021

che modifica le norme procedurali e sostanziali in materia di aiuti di Stato introducendo nuovi orientamenti destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio [2022/929]

L'AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA («L'AUTORITÀ»),

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare gli articoli da 61 a 63 e il protocollo 26,

visto l'accordo tra gli Stati EFTA sull'istituzione di un'Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia (di seguito, l'accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte), in particolare l'articolo 24 e l'articolo 5, paragrafo 2, lettera b),

visto il protocollo 3 dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte («il protocollo 3»), in particolare l'articolo 1, paragrafo 1, della parte I,

CONSIDERANDO QUANTO SEGUE:

A norma dell'articolo 24 dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte, l'Autorità rende esecutive le disposizioni dell'accordo SEE in materia di aiuti di Stato.

A norma dell'articolo 5, paragrafo 2, lettera b), dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte, l'Autorità formula comunicazioni e orientamenti sulle materie oggetto dell'accordo SEE, sempre che tale accordo o l'accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte lo preveda esplicitamente e l'Autorità lo consideri necessario.

Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, della parte I del protocollo 3, l'Autorità procede all'esame permanente dei regimi di aiuti esistenti negli Stati EFTA ⁽¹⁾ e propone le opportune misure richieste dal graduale sviluppo o dal funzionamento dell'accordo SEE.

Il 6 dicembre 2021 la Commissione europea ha adottato gli orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio («gli orientamenti») ⁽²⁾.


Gli orientamenti sono rilevanti anche ai fini dello Spazio economico europeo («il SEE»).

Occorre garantire l'applicazione uniforme in tutto lo Spazio economico europeo delle norme SEE in materia di aiuti di Stato conformemente all'obiettivo di omogeneità di cui all'articolo 1 dell'accordo SEE.

A norma del punto II, «Disposizioni generali», dell'allegato XV, dell'accordo SEE, l'Autorità, dopo aver consultato la Commissione, adotta atti corrispondenti a quelli adottati dalla quest'ultima.

⁽¹⁾ L'articolo 1, lettera b), dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte stabilisce che per «Stati EFTA» si intendono la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia e, alle condizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del protocollo che adegua l'accordo fra gli Stati EFTA sull'istituzione di un'Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia, il Principato del Liechtenstein.

⁽²⁾ GU C 508 del 16.12.2021, pag. 1.



Gli orientamenti possono fare riferimento ad alcuni strumenti politici dell'Unione europea e ad alcuni atti dell'Unione europea che non sono stati integrati nell'accordo SEE. Al fine di garantire un'applicazione uniforme delle disposizioni in materia di aiuti di Stato e condizioni eque di concorrenza in tutto lo Spazio economico europeo, l'Autorità di vigilanza EFTA applicherà, in linea generale, gli stessi punti di riferimento degli orientamenti della Commissione nel valutare la compatibilità degli aiuti con il funzionamento dell'accordo SEE.

Previa consultazione della Commissione.

Previa consultazione degli Stati EFTA,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. Le norme sostanziali in materia di aiuti di Stato sono modificate introducendo nuovi orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio. Gli orientamenti sono allegati alla presente decisione e ne costituiscono parte integrante.
2. Gli orientamenti sostituiscono gli attuali orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio ⁽³⁾ con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2022.

Articolo 2


L'Autorità di vigilanza EFTA applica gli orientamenti con i seguenti adeguamenti, se del caso, compreso anche, tra l'altro, quanto segue:

- a) laddove figura un riferimento a «Stato membro» o «Stati membri», l'Autorità intende «Stato EFTA» o «Stati EFTA» ⁽⁴⁾, oppure, se del caso, «Stato SEE» o «Stati SEE»;
- b) laddove figura un riferimento a «Commissione europea», l'Autorità intende «Autorità di vigilanza EFTA»;
- c) laddove figura un riferimento a «trattato» o «TFUE», l'Autorità intende «accordo SEE»;
- d) laddove figura un riferimento all'articolo 49 del TFUE o a sezioni di detto articolo, l'Autorità intende un riferimento all'articolo 31 dell'accordo SEE e alle sezioni corrispondenti di detto articolo;
- e) laddove figura un riferimento all'articolo 63 del TFUE o a sezioni di detto articolo, l'Autorità intende un riferimento all'articolo 40 dell'accordo SEE e alle sezioni corrispondenti di detto articolo;
- f) laddove figura un riferimento all'articolo 107 del TFUE o a sezioni di detto articolo, l'Autorità intende un riferimento all'articolo 61 dell'accordo SEE e alle sezioni corrispondenti di detto articolo;
- g) laddove figura un riferimento all'articolo 108 del TFUE o a sezioni di detto articolo, l'Autorità intende un riferimento all'articolo 1, della parte I del protocollo 3, dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte, e alle sezioni corrispondenti di detto articolo;
- h) laddove figura un riferimento al regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio ⁽⁵⁾, l'Autorità intende un riferimento al protocollo 3, parte II, dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte;

⁽³⁾ Decisione dell'Autorità di vigilanza EFTA n. 117/14/COL, del 12 marzo 2014, che modifica per la novantaquattresima volta le norme procedurali e sostanziali in materia di aiuti di Stato adottando nuovi orientamenti sugli aiuti destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio e prorogando la validità degli orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti in capitale di rischio nelle piccole e medie imprese (GU L 354 dell'11.12.2014, pag. 62) e supplemento SEE n. 74 dell'11.12.2014, pag. 1, modificata dalla decisione dell'Autorità di vigilanza EFTA n. 302/14/COL, del 16 luglio 2014, che modifica per la novantanovesima volta le norme procedurali e sostanziali in materia di aiuti di Stato modificando alcuni orientamenti in materia di aiuti di Stato [2015/95] (GU L 15 del 22.1.2015, pag. 103) e supplemento SEE n. 4 del 22.1.2015, pag. 1, e modificata dalla decisione dell'Autorità di vigilanza EFTA n. 90/20/COL, del 15 luglio 2020, che modifica per la centosettesima volta le norme procedurali e sostanziali in materia di aiuti di Stato, modificando e prorogando alcuni orientamenti in materia di aiuti di Stato [2020/1576] (GU L 359 del 29.10.2020, pag. 16) e supplemento SEE n. 68 del 29.10.2020, pag. 4.

⁽⁴⁾ Per «Stati EFTA» s'intendono l'Islanda, il Liechtenstein e la Norvegia.

⁽⁵⁾ Regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (GU L 248 del 24.9.2015, pag. 9).



- i) laddove figura un riferimento al regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione ⁽⁶⁾, l'Autorità intende un riferimento alla decisione dell'Autorità di vigilanza EFTA n. 195/04/COL;
- j) laddove figura un riferimento all'espressione «(in)compatibile con il mercato interno», l'Autorità intende «(in) compatibile con il funzionamento dell'accordo SEE»;
- k) laddove figura un riferimento all'espressione «all'interno (o all'esterno) dell'Unione», l'Autorità intende «all'interno (o all'esterno) del SEE»;
- l) laddove figura un riferimento a «scambi intraunionali», l'Autorità di vigilanza EFTA intende «scambi all'interno del SEE»;
- m) laddove viene stabilito che gli orientamenti saranno applicati a «tutti i settori dell'attività economica», l'Autorità li applica a «tutti i settori o parti di settori dell'attività economica che rientrano nell'ambito di applicazione dell'accordo SEE»;
- n) laddove figura un riferimento a comunicazioni, avvisi od orientamenti della Commissione, l'Autorità intende un riferimento ai corrispondenti orientamenti dell'Autorità di vigilanza EFTA;
- o) laddove figura un riferimento a «classificazione comune delle unità territoriali per la statistica» o «NUTS», ⁽⁷⁾ l'Autorità intende un riferimento alla «regione statistica».

Articolo 3

L'Autorità di vigilanza EFTA applica gli orientamenti con i seguenti adeguamenti:

- a) la nota 36 è sostituita da:

«Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti »de minimis« (GU L 352 del 24.12.2013, pag. 1), inserito nel punto 1ea dell'allegato XV dell'accordo SEE con decisione del Comitato misto SEE n. 98/2014 (GU L 310 del 30.10.2014, pag. 65, e supplemento SEE n. 63 del 30.10.2014, pag. 56).»;

- b) il punto 180 è sostituito dal seguente:

«Gli Stati EFTA garantiscono la pubblicazione in un sito web esaustivo a livello regionale o nazionale relativo agli aiuti di Stato delle seguenti informazioni:

- a) il testo integrale della decisione di concessione dell'aiuto individuale o del regime di aiuti approvato e le relative disposizioni di applicazione, oppure un link che vi dia accesso;
- b) le informazioni contenute nell'allegato dei presenti orientamenti per ciascun aiuto individuale di importo superiore a 100 000 EUR»;

- c) il paragrafo 197 è sostituito dal seguente:

«L'Autorità ritiene che l'attuazione dei presenti orientamenti comporterà alcune modifiche dei principi di valutazione degli aiuti per il finanziamento del rischio nel SEE. Per questi motivi, l'Autorità propone agli Stati EFTA le seguenti misure opportune conformemente all'articolo 1, paragrafo 1, della parte I del protocollo 3, dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte:

- a) gli Stati EFTA dovrebbero modificare entro il 30 giugno 2022, se necessario, i loro regimi di aiuti per il finanziamento del rischio esistenti al fine di armonizzarli con i presenti orientamenti;
- b) gli Stati EFTA sono invitati ad esprimere il loro assenso esplicito e incondizionato alle misure proposte entro il 28 febbraio 2022. In assenza di una risposta, l'Autorità riterrà che lo Stato EFTA in questione non condivida le misure proposte.»

⁽⁶⁾ Regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante disposizioni di esecuzione del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (GU L 140 del 30.4.2004, pag. 1).

⁽⁷⁾ Regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo all'istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS) (GU L 154 del 21.6.2003, pag. 1).



Fatto a Bruxelles, il 15 dicembre 2021


Per l'Autorità di vigilanza EFTA

Bente ANGELL-HANSEN
Presidente
Membro del Collegio responsabile

Stefan BARRIGA
Membro del Collegio

Högni S. KRISTJÁNSSON
Membro del Collegio

Melpo-Menie JOSÉPHIDÈS
Controfirmataria in qualità di direttrice,
Affari giuridici e amministrativi




COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE

Orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio

Indice


1. Introduzione	
2. Ambito di applicazione degli orientamenti e definizioni	
2.1. Ambito di applicazione dei presenti orientamenti	
2.2. Aiuti per il finanziamento del rischio soggetti a notifica	
2.3. Definizioni	
3. Valutazione della compatibilità degli aiuti per il finanziamento del rischio	
3.1. Primo criterio: l'aiuto facilita lo sviluppo di un'attività economica	
3.1.1. Determinazione dell'attività economica sovvenzionata	
3.1.2. Effetto di incentivazione	
3.2. Secondo criterio: prevenire gli effetti negativi sugli scambi contrari al comune interesse	
3.2.1. Elementi di base della valutazione ex ante che lo Stato membro interessato deve presentare alla Commissione	
3.2.2. Necessità dell'intervento statale	
3.2.2.1. Misure destinate a categorie di imprese che esulano dal campo di applicazione del regolamento generale di esenzione per categoria	
a) Piccole imprese a media capitalizzazione	
b) Imprese a media capitalizzazione innovative	
c) PMI che ricevono investimenti iniziali per il finanziamento del rischio quando operano in un mercato qualsiasi da un periodo di tempo superiore al periodo di ammissibilità di cui al regolamento generale di esenzione per categoria	
d) start-up e PMI che necessitano di un investimento per il finanziamento del rischio di importo superiore al limite fissato nel regolamento generale di esenzione per categoria ...	
e) Piattaforme alternative di negoziazione che non soddisfano le condizioni del regolamento generale di esenzione per categoria	
3.2.2.2. Misure i cui parametri non rispettano il regolamento generale di esenzione per categoria	
a) Strumenti finanziari con una partecipazione di investitori privati indipendenti inferiore alle percentuali previste dal regolamento generale di esenzione per categoria	
b) Strumenti finanziari concepiti con parametri superiori ai massimali previsti nel regolamento generale di esenzione per categoria	
c) Strumenti finanziari diversi dalle garanzie per i quali gli investitori, gli intermediari finanziari e i relativi gestori sono selezionati privilegiando la protezione dai rischi rispetto alla ripartizione asimmetrica degli utili	
d) Incentivi fiscali a favore degli investitori aziendali compresi gli intermediari finanziari o i	



3.2.3.2.	Condizioni per determinare l'adeguatezza degli strumenti finanziari
(a)	Investimenti in equity
(b)	Strumenti di debito di tipo «funded»: prestiti
(c)	Strumenti di debito di tipo «unfunded»: garanzie
3.2.3.3.	Condizioni per determinare l'adeguatezza degli incentivi fiscali
3.2.3.4.	Condizioni relative alle misure a favore delle piattaforme alternative di negoziazione
3.2.4.	Proporzionalità dell'aiuto
3.2.4.1.	Condizioni in materia di strumenti finanziari
3.2.4.2.	Condizioni in materia di incentivi fiscali
3.2.4.3.	Condizioni relative alle piattaforme alternative di negoziazione
3.2.4.4.	Cumulo
3.2.5.	Prevenzione degli indebiti effetti negativi degli aiuti per il finanziamento del rischio su concorrenza e scambi
3.2.5.1.	Effetti positivi di cui tenere conto
3.2.5.2.	Effetti negativi di cui tenere conto
3.2.5.3.	Raffronto tra gli effetti positivi e negativi dell'aiuto
3.2.6.	Trasparenza
4.	Valutazione
5.	Disposizioni finali
5.1.	Applicabilità
5.2.	Misure appropriate
5.3.	Relazioni e monitoraggio
5.4.	Revisione

1. INTRODUZIONE

1. In base all'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, gli aiuti di Stato destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività economiche possono essere considerati compatibili con il mercato interno, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse. La Commissione ha storicamente riconosciuto l'importanza che il mercato del finanziamento del rischio riveste per le economie degli Stati membri e la necessità di migliorare l'accesso al finanziamento del rischio per le piccole e medie imprese (PMI), le piccole imprese a media capitalizzazione («imprese a media capitalizzazione») e le imprese a media capitalizzazione innovative ⁽¹⁾; ha altresì preso atto della conseguente necessità di disporre di una serie di orientamenti per garantire un approccio coerente alla valutazione delle misure di aiuto per il finanziamento del rischio. In tale ottica, la Commissione ha adottato gli orientamenti sul capitale di rischio del 2006 ⁽²⁾, successivamente sostituiti dagli orientamenti sul finanziamento del rischio del



2014 ⁽³⁾ nell'ambito del pacchetto per la modernizzazione degli aiuti di Stato ⁽⁴⁾. Gli orientamenti sul finanziamento del rischio del 2014 scadranno alla fine del 2021. Essendo tuttavia possibile che gli Stati membri continuino a ritenere necessario fornire aiuti per il finanziamento del rischio, gli orientamenti sulle modalità atte a sostenere il finanziamento del rischio nel pieno rispetto delle norme sugli aiuti di Stato rimangono necessari.

2. A tale riguardo, le PMI sono la spina dorsale delle economie degli Stati membri, in termini sia di occupazione che di dinamismo economico e di crescita, e sono pertanto fondamentali anche per lo sviluppo economico e la resilienza dell'Unione nel suo complesso. Come riconosciuto dalla strategia per le PMI per un'Europa sostenibile e digitale ⁽⁵⁾, i 25 milioni di PMI dell'Unione danno lavoro a circa 100 milioni di persone, rappresentano oltre la metà del prodotto interno lordo (PIL) dell'Unione e svolgono un ruolo fondamentale nel creare valore in ogni settore dell'economia. Esse apportano soluzioni innovative per affrontare sfide quali i cambiamenti climatici, l'uso inefficiente delle risorse e la perdita di coesione sociale e contribuiscono a diffondere le innovazioni, sostenendo le transizioni verde e digitale e rafforzando la resilienza o la sovranità tecnologica dell'Unione. Tuttavia, per poter crescere e sfruttare appieno il loro potenziale, le PMI hanno bisogno di finanziamenti. Ciò vale in particolare per i settori orientati all'innovazione e alle tecnologie di alto livello e ad alto rischio. Affinché le imprese più attive possano accedere ai finanziamenti necessari in ogni fase del loro sviluppo, è quindi essenziale che vi sia un mercato efficiente del finanziamento del rischio per le PMI.
3. Nonostante la loro potenzialità di crescita, le PMI e le start-up hanno spesso difficoltà ad accedere ai finanziamenti, in particolare nelle fasi iniziali di sviluppo ⁽⁶⁾ e nella fase di espansione quando hanno bisogno di finanziamenti supplementari. Queste difficoltà sono dovute fondamentalmente a un problema di *asimmetria dell'informazione*: spesso, soprattutto quando sono ancora nelle prime fasi di sviluppo o se operano in settori nuovi o di alto livello tecnologico, le start-up e le PMI non sono in grado di dimostrare agli investitori e alle banche la loro affidabilità creditizia o la solidità dei loro piani aziendali. In tale contesto, in caso di operazioni che riguardano le PMI e le start-up, spesso gli investitori rinunciano a effettuare quell'analisi accurata e le ricerche cui fanno ricorso quando si tratta di concedere finanziamenti alle imprese di maggiori dimensioni o che operano da più tempo, in quanto i costi connessi a tale analisi sono troppo elevati rispetto al valore dell'investimento. Pertanto, indipendentemente dalla qualità del progetto, dal livello di innovazione tecnologica o dalle potenzialità di crescita, le start-up e le PMI rischiano di non poter ottenere i necessari finanziamenti fintanto che non dispongono di una comprovata storia creditizia e di garanzie sufficienti. Questo problema può essere particolarmente rilevante nel caso di investimenti in tecnologie verdi, di alto livello tecnologico, digitali o aerospaziali innovative o in innovazioni sociali avviate da imprenditori sociali ⁽⁷⁾. A causa di tale asimmetria dell'informazione, vi è il rischio che i mercati di finanziamento delle imprese rifiutino di concedere i necessari finanziamenti tramite equity o debito a start-up e PMI di recente creazione e potenzialmente innovative e a forte crescita. Il persistere del fallimento del mercato dei capitali che ne consegue impedisce all'offerta di soddisfare la domanda ad un prezzo accettabile per entrambe le parti, con ripercussioni negative sulle potenzialità di crescita delle PMI e compromette la crescita della produttività del mercato unico e la resilienza generale dell'economia dell'Unione. In determinate circostanze, le piccole imprese a media capitalizzazione e le imprese a media capitalizzazione innovative si trovano ad affrontare lo stesso fallimento del mercato.
4. L'impossibilità per un'impresa di accedere ai finanziamenti può avere conseguenze che vanno al di là della singola impresa, soprattutto a causa delle *esternalità sulla crescita*. Molti settori di successo conseguono un incremento della produttività non perché le imprese presenti sul mercato aumentano la loro produttività ma perché le imprese più efficienti e tecnologicamente avanzate si sviluppano a scapito di quelle meno efficienti (o con prodotti obsoleti). Inoltre, i settori economici interessati e l'economia nel suo complesso beneficiano delle esternalità positive legate

⁽³⁾ Comunicazione della Commissione - Orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio (GU C 19 del 22.1.2014, pag. 4).


⁽⁴⁾ Tra il 2012 e il 2014 la Commissione ha attuato un ambizioso programma di modernizzazione degli aiuti di Stato basato su tre obiettivi principali (per maggiori dettagli cfr. la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sulla modernizzazione degli aiuti di Stato dell'UE, COM(2012) 209 final dell'8.5.2012):

- a) promuovere una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva in un mercato interno competitivo;
- b) concentrare il controllo ex ante della Commissione sui casi con il maggiore impatto sul mercato interno rafforzando nel contempo la cooperazione tra gli Stati membri in materia di applicazione delle norme sugli aiuti di Stato; e
- c) razionalizzare le norme per garantire un processo decisionale più rapido.

⁽⁵⁾ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni — Una strategia per le PMI per un'Europa sostenibile e digitale, COM(2020) 103 final, del 10.3.2020.

⁽⁶⁾ Cfr. «Evaluation support study on the EU rules on State aid for access to finance for SMEs» (Studio di sostegno alla valutazione delle norme dell'UE sugli aiuti di Stato per l'accesso delle PMI ai finanziamenti), Unione europea (2020), disponibile online all'indirizzo: https://ec.europa.eu/competition/state_aid/modernisation/risk_finance_study.zip.

⁽⁷⁾ Tali innovazioni comprendono, ad esempio, le nuove pratiche sociali a sostegno delle transizioni verde o digitale o un migliore accesso delle donne alle professioni del settore delle TIC.



all'accumulo delle conoscenze che le imprese (capitale organizzativo) o i lavoratori (capitale umano) detengono, nonché dell'introduzione di nuovi beni sotto forma di eccedenze per i consumatori e/o le imprese. Se questi processi vengono ostacolati perché le imprese potenzialmente di successo non sono in grado di ottenere finanziamenti, è probabile che vi siano conseguenze negative di più ampia portata sulla crescita della produttività. Consentendo a una base più ampia di imprese di entrare sul mercato e di espandersi, eliminando gli indebiti ostacoli ai finanziamenti, è quindi possibile stimolare la crescita.

5. Pertanto, un deficit di finanziamento alle start-up, alle PMI, alle piccole imprese a media capitalizzazione e alle imprese a media capitalizzazione innovative può giustificare la concessione di misure di sostegno pubblico da parte degli Stati membri al fine di agevolare lo sviluppo del finanziamento del rischio nei rispettivi mercati interni. Aiuti di Stato correttamente mirati a sostegno della concessione di misure di finanziamento del rischio a tali imprese possono costituire un mezzo efficace per ovviare al fallimento del mercato individuato o altro ostacolo pertinente all'accesso al finanziamento e mobilitare risorse private. Nel contesto attuale gli Stati membri possono ricorrere a tali aiuti anche per favorire la ripresa dalla crisi economica causata dalla pandemia di COVID-19.
6. Oltre ad essere indispensabile per le economie nazionali degli Stati membri, un migliore accesso ai finanziamenti può dare un contributo positivo al perseguimento di alcuni obiettivi politici fondamentali dell'Unione. L'accesso ai finanziamenti costituisce un potente strumento per sostenere il Green Deal ⁽⁸⁾ e preparare l'Europa all'era digitale ⁽⁹⁾, nonché per garantire la ripresa dalla crisi economica causata dalla pandemia di COVID-19 e costruire un'Unione che sia più resiliente anche rispetto alle crisi future.
7. La transizione verde è un obiettivo fondamentale dell'Unione. Secondo le più recenti proiezioni ⁽¹⁰⁾, per conseguire gli attuali obiettivi in materia di clima ed energia per il 2030 potrebbero essere necessari fino a 417 miliardi di EUR di investimenti annuali aggiuntivi: per rispondere a questa sfida sarà fondamentale mobilitare ingenti investimenti privati. Per promuovere la finanza sostenibile occorrono segnali capaci di indirizzare i flussi finanziari e di capitale verso investimenti verdi. A tal fine, nel 2018 la Commissione ha varato il piano per la finanza sostenibile ⁽¹¹⁾, cui di recente ha fatto seguito un nuovo pacchetto sulla finanza sostenibile ⁽¹²⁾. Un elemento per promuovere la finanza verde consiste nel migliorare la divulgazione dei dati relativi al clima e all'ambiente in modo che gli investitori siano pienamente informati circa la sostenibilità dei loro investimenti. In tale contesto, una tappa fondamentale è stata l'adozione del regolamento (UE) n. 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹³⁾, che classifica le attività ecosostenibili (comunemente denominato tassonomia dell'UE).
8. Per quanto riguarda la transizione digitale, la comunicazione «Bussola per il digitale del 2030» ⁽¹⁴⁾ sottolinea la necessità di sostenere lo sviluppo da parte dell'Unione di tecnologie digitali critiche in modo da favorire la crescita della produttività e lo sviluppo economico in piena coerenza con i suoi valori e obiettivi sociali. Al fine di conseguire tale obiettivo, unitamente ai pertinenti fondi dell'Unione e agli investimenti privati, la spesa nazionale degli Stati membri è fondamentale per consentire un massiccio aumento degli investimenti.

⁽⁸⁾ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - «Il Green Deal europeo», COM(2019) 640 final, dell'11.12.2019.

⁽⁹⁾ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, «Plasmare il futuro digitale dell'Europa», COM(2020) 67 final, del 19.2.2020.

⁽¹⁰⁾ Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, il regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva n. 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e che abroga la direttiva (UE) 2015/652 del Consiglio, COM(2021) 557 final, del 14.7.2021.

⁽¹¹⁾ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, alla Banca centrale europea, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, «Piano d'azione per finanziare la crescita sostenibile», COM(2018) 97 final, dell'8.3.2018.

⁽¹²⁾ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - «Tassonomia dell'UE, comunicazione societaria sulla sostenibilità, preferenze di sostenibilità e doveri fiduciari: dirigere i finanziamenti verso il Green Deal europeo», COM(2021) 188 final, del 21.4.2021.

⁽¹³⁾ Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088 (GU L 198 del 22.6.2020, pag. 13).

⁽¹⁴⁾ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, «Bussola per il digitale 2030: il modello europeo per il decennio digitale», COM(2021) 118 final, del 9.3.2021.



9. Per quanto riguarda la crisi causata dalla pandemia di COVID-19, la ripresa è una priorità urgente e sfruttando lo slancio impresso si possono compiere progressi a livello di transizione digitale e verde, che renderanno l'economia più resiliente e più competitiva. Il dispositivo per la ripresa e la resilienza ⁽¹⁵⁾ costituisce la prima e più importante parte del pacchetto dell'UE per la ripresa adottato in risposta alla crisi e mette a disposizione degli Stati membri 672,5 miliardi di EUR di sostegno finanziario sotto forma di prestiti e sovvenzioni per i primi cruciali anni della ripresa, previa approvazione dei progetti di piani nazionali di ripresa e resilienza. In tale contesto, la Commissione ha individuato alcuni settori di punta ⁽¹⁶⁾ e incoraggia gli Stati membri a includerli nei loro piani di ripresa e resilienza, tenendo conto della rilevanza che tali settori hanno in tutti gli Stati membri, degli ingenti investimenti che richiedono, nonché del loro potenziale in termini di creazione di posti di lavoro, sostegno della crescita e possibilità di beneficiare dei vantaggi derivanti dalla transizione verde e digitale.
10. Inoltre, come sottolineato nella strategia industriale aggiornata ⁽¹⁷⁾, l'Unione deve trarre insegnamento dalla pandemia di COVID-19 e dal suo impatto sulle catene globali del valore; migliorare la resilienza del mercato unico e affrontare le dipendenze strategiche, salvaguardando nel contempo un'economia UE aperta, competitiva e basata sugli scambi, sono obiettivi fondamentali in tal senso.
11. Data l'importanza di un accesso efficace ai finanziamenti per conseguire gli obiettivi fondamentali dell'Unione, è necessario intensificare ulteriormente gli sforzi, basandosi sulle politiche dell'Unione che intendono migliorare tale accesso, come l'Unione dei mercati dei capitali e l'utilizzo del bilancio dell'Unione.
12. A tale riguardo, nel 2015 la Commissione ha adottato il primo piano d'azione per l'Unione dei mercati dei capitali ⁽¹⁸⁾ al fine di mobilitare capitali nell'Unione e convogliarli verso tutte le imprese. Uno dei suoi principali obiettivi era migliorare l'accesso delle PMI ai finanziamenti, in particolare ai finanziamenti non bancari. Da allora l'UE ha compiuto progressi significativi, realizzando in larga misura i singoli interventi annunciati nel piano d'azione per l'Unione dei mercati dei capitali del 2015 e nella sua revisione intermedia del 2017. Molti di questi interventi miravano a migliorare l'accesso ai finanziamenti per tutte le imprese, indipendentemente dalle dimensioni e dalla data di creazione, ma alcuni di essi miravano in grande misura a facilitare l'accesso ai mercati dei capitali in maniera specifica per le PMI e le piccole imprese a media capitalizzazione ⁽¹⁹⁾. Nel 2020 è stato avviato un nuovo piano d'azione per l'Unione dei mercati dei capitali ⁽²⁰⁾ volto ad approfondire il piano esistente allo scopo di continuare a promuovere l'Unione dei mercati dei capitali nei prossimi anni e garantire l'accesso ai finanziamenti sui mercati, in particolare per le piccole e medie imprese. In tale contesto, conformemente

⁽¹⁵⁾ Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza (GU L 57 del 18.2.2021, pag. 17).


⁽¹⁶⁾ La Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, alla Banca centrale europea, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle regioni e alla Banca europea per gli investimenti - «Strategia annuale per la crescita sostenibile 2021», COM(2020) 575 final, del 17.9.2020, individua sette settori prioritari: Power up (premere sull'acceleratore): anticipare la diffusione di tecnologie pulite e adeguate alle esigenze del futuro e accelerare lo sviluppo e l'uso delle rinnovabili; Renovate (ristrutturare): migliorare l'efficienza energetica di edifici pubblici e privati; Recharge and refuel (ricaricare e rifornire): promuovere tecnologie pulite adeguate alle esigenze del futuro per accelerare l'uso di sistemi di trasporto sostenibili, accessibili e intelligenti, stazioni di ricarica e rifornimento e l'ampliamento dei trasporti pubblici; Connect (connettere): la veloce diffusione di servizi rapidi a banda larga a tutte le regioni e a tutte le famiglie, comprese le reti in fibra e 5G; Modernise (modernizzare): la digitalizzazione della pubblica amministrazione e dei servizi pubblici, compresi i sistemi giudiziari e sanitari; Scale-up (espandere): l'aumento delle capacità industriali europee di cloud di dati e lo sviluppo di processori più potenti, all'avanguardia e sostenibili; Reskill and upskill (riqualificare e aggiornare le competenze): adattamento dei sistemi di istruzione per sostenere le competenze digitali e istruzione e formazione professionale per tutte le età.

⁽¹⁷⁾ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni - «Aggiornamento della nuova strategia industriale 2020: costruire un mercato unico più forte per la ripresa dell'Europa», COM(2021) 350 final del 5.5.2021.

⁽¹⁸⁾ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni «Piano di azione per la creazione dell'Unione dei mercati dei capitali», COM(2015) 0468 final, del 30.9.2015.

⁽¹⁹⁾ Ad esempio il regolamento (UE) n. 345/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2013, relativo ai fondi europei per il venture capital (GU L 115 del 25.4.2013, pag. 1); il regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato, e che abroga la direttiva 2003/71/CE (GU L 168 del 30.6.2017, pag. 12); la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349) per quanto riguarda lo sviluppo dei mercati di crescita delle PMI; la direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010 (GU L 174 dell'1.7.2011, pag. 1).

⁽²⁰⁾ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni «Unione dei mercati dei capitali per le persone e le imprese - nuovo piano d'azione», COM(2020) 590 final, del 24.9.2020.



all'articolo 33, paragrafo 9, della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio⁽²¹⁾, la Commissione ha anche istituito un gruppo di esperti tecnici sulle PMI composto da portatori di interessi, incaricato di valutare gli ostacoli che impediscono alle PMI di accedere ai mercati pubblici.

13. Tenendo conto dell'importanza di migliorare l'accesso delle PMI ai finanziamenti, la Commissione integra la legislazione e le azioni politiche dell'Unione ricorrendo al bilancio dell'Unione, al fine di porre rimedio ai fallimenti strutturali del mercato che limitano la crescita delle start-up e delle PMI. A tal fine è stato rafforzato il ricorso a strumenti finanziari⁽²²⁾ nell'ambito del quadro finanziario pluriennale (QFP) 2014-2020. In particolare, i programmi di finanziamento dell'Unione istituiti dal regolamento (UE) n. 1287/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio [competitività delle imprese e piccole e medie imprese («COSME»)]⁽²³⁾ e il regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽²⁴⁾ («Orizzonte 2020») hanno contribuito a migliorare l'uso delle risorse pubbliche attraverso meccanismi di finanziamento con condivisione del rischio a beneficio delle PMI nelle loro fasi di avvio, crescita e trasferimento, nonché delle piccole imprese a media capitalizzazione e delle imprese a media capitalizzazione innovative, riservando un'attenzione particolare alle azioni destinate a fornire un sostegno continuativo dall'innovazione al mercato, compresa la commercializzazione dei risultati delle attività di ricerca e sviluppo («R&S»)⁽²⁵⁾. Inoltre, dal 2018 il Consiglio europeo per l'innovazione (CEI) sostiene le imprese in fase di avviamento e le PMI nell'ambito del programma Orizzonte 2020, e continuerà a sostenerle, così come le piccole imprese a media capitalizzazione, nell'ambito del programma dell'Unione di finanziamento della ricerca e dell'innovazione Orizzonte Europa⁽²⁶⁾, con l'obiettivo di migliorare le prestazioni del mercato del venture capital dell'Unione. L'avvio dell'azione europea di sviluppo per il capitale di rischio (ESCALAR)⁽²⁷⁾, il programma pilota della Commissione e del Fondo europeo per gli investimenti (FEI), nonché i lavori per la creazione di un fondo pubblico-privato⁽²⁸⁾ che contribuisca a finanziare le offerte pubbliche iniziali per le PMI, testimoniano l'importanza attribuita all'agevolazione della crescita delle start-up e delle PMI e la necessità di completare ulteriormente la gamma delle misure di sostegno pubblico esistenti in tutte le fasi del finanziamento. Nel 2020 il FEI ha inoltre attivato un «fondo di fondi» con l'iniziativa ISEP (InnovFin Space Equity Pilot), che ha coinvolto quattro investitori privati di venture capital per aumentare gli investimenti azionari nelle imprese aerospaziali e della difesa europee. Questo modello è seguito anche dall'iniziativa CASSINI, in particolare per quanto riguarda il previsto fondo per la crescita.⁽²⁹⁾ Inoltre, sin dai primi mesi del 2000, la politica di coesione dell'Unione contribuisce in misura crescente al finanziamento delle PMI, anche attraverso la fornitura di capitale

⁽²¹⁾ Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349).

⁽²²⁾ Gli strumenti finanziari comprendono gli strumenti diversi dalle sovvenzioni, che possono assumere la forma di strumenti di debito (prestiti, garanzie) o strumenti di equity (pure equity, quasi-equity o altri strumenti di condivisione dei rischi).

⁽²³⁾ Regolamento (UE) n. 1287/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce un programma per la competitività delle imprese e le piccole e le medie imprese (COSME) (2014 - 2020) e abroga la decisione n. 1639/2006/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 33).

⁽²⁴⁾ Regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione (2014 - 2020) - Orizzonte 2020 e abroga la decisione n. 1982/2006/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 104).


⁽²⁵⁾ Inoltre, allo scopo di assicurare un migliore accesso al credito, la Commissione, il Fondo europeo per gli investimenti e la Banca europea per gli investimenti hanno congiuntamente creato uno specifico meccanismo di ripartizione dei rischi nel quadro del settimo programma quadro di ricerca (7° PQ), cfr. http://www.eif.org/what_we_do/guarantees/RSI/index.htm. Questo strumento ha offerto garanzie parziali agli intermediari finanziari mediante un meccanismo di ripartizione dei rischi, riducendo in tal modo i loro rischi finanziari e incoraggiandoli a concedere prestiti alle PMI impegnate in attività di ricerca, sviluppo o innovazione.

⁽²⁶⁾ Regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 aprile 2021 che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione Orizzonte Europa e ne stabilisce le norme di partecipazione e diffusione, e che abroga i regolamenti (UE) n. 1290/2013 e (UE) n. 1291/2013 (GU L 170 del 12.5.2021, pag. 1).

⁽²⁷⁾ L'azione europea di sviluppo per il capitale di rischio (ESCALAR) è un programma pilota avviato dalla Commissione europea e gestito dal FEI, che utilizza le risorse del piano di investimenti per l'Europa per colmare il deficit di finanziamento delle imprese europee a forte crescita (scale-up). ESCALAR è stato lanciato il 4 aprile 2020 ed è destinato ad aumentare considerevolmente le risorse dei fondi, consentendo così operazioni di investimento più importanti e creando una maggiore capacità di investimento nelle scale-up.

⁽²⁸⁾ Nei suoi orientamenti politici per la prossima Commissione europea 2019-2024, l'allora candidata Presidente Von der Leyen aveva annunciato la creazione di un fondo pubblico-privato specializzato nelle offerte pubbliche iniziali per le PMI al fine di fornire sostegno pubblico sotto forma di finanziamenti per agevolare l'accesso ai mercati pubblici delle PMI ad alto potenziale.

⁽²⁹⁾ L'iniziativa CASSINI, annunciata per la prima volta nella «Strategia per le PMI per un'Europa sostenibile e digitale» COM(2020) 103 final del 10.3.2020, è un insieme di azioni concrete il cui obiettivo è facilitare l'accesso al capitale di rischio per le PMI operanti nel settore spaziale per finanziarne l'espansione. Il fondo CASSINI Growth funzionerà come un fondo di fondi, analogamente al fondo dell'iniziativa ISEP, che investirà in fondi di venture capital che si impegnano ad operare come «fondi tematici», ossia ad investire nel settore spaziale, pur scegliendo in autonomia le specifiche imprese in cui intendono investire. Il fondo CASSINI Growth cercherà di porre rimedio al deficit di capitale nella fase di espansione, di cui notoriamente soffrono le nuove PMI del settore spaziale dell'Unione.



di rischio, con un livello di 10 miliardi di EUR di sostegno alla fine del 2013 e altri 15 miliardi di EUR di impegni da parte di 23 Stati membri alla fine del 2020. Gli strumenti finanziari previsti dalla politica di coesione hanno sostenuto circa 365 000 PMI in tutta Europa solo nel corso del 2020. Infine, il nuovo programma InvestEU⁽³⁰⁾ - che riunirà 14 diversi strumenti finanziari attualmente disponibili per sostenere gli investimenti nell'Unione e i fondi messi a disposizione del comparto degli Stati membri nell'ambito della gestione concorrente - prevede uno sportello specifico dedicato al finanziamento delle piccole imprese; anche gli altri tre sportelli di InvestEU possono comunque finanziare le PMI che rientrano nel loro campo di applicazione.

14. Sia l'esperienza maturata dalla Commissione nel settore degli aiuti per il finanziamento del rischio (nel quadro degli orientamenti sul finanziamento del rischio del 2014 e del regolamento generale di esenzione per categoria⁽³¹⁾) sia le iniziative summenzionate (cfr. punti 12 e 13) a livello dell'Unione destinate a migliorare l'accesso ai finanziamenti dimostrano che l'accesso ai finanziamenti continua ad essere una priorità sia per l'Unione che per i suoi Stati membri. In tale contesto è pertanto fondamentale che la Commissione continui a fornire orientamenti agli Stati membri sulle modalità per valutare la compatibilità delle misure di finanziamento del rischio con il mercato interno. Ciò è dimostrato anche dalla valutazione cui gli orientamenti per il finanziamento del rischio del 2014 sono stati sottoposti nel 2019 e nel 2020, il cosiddetto controllo dell'adeguatezza⁽³²⁾. I risultati del controllo dell'adeguatezza mostrano che gli orientamenti sul finanziamento del rischio restano pertinenti e adatti allo scopo. È tuttavia necessario chiarire e semplificare ulteriormente le norme. I presenti orientamenti riveduti sul finanziamento del rischio agevoleranno l'impiego di aiuti di Stato per il finanziamento del rischio adeguatamente mirati da parte degli Stati membri, tenendo conto del contributo positivo di tali aiuti alle priorità della Commissione di cui sopra (cfr. punti da 6 a 9), oltre che dei loro effetti positivi nel garantire l'accesso ai finanziamenti.
15. In seguito all'adozione, nel 2016, della comunicazione sulla nozione di aiuto⁽³³⁾, e tenendo conto in particolare della sezione 4.2 di quest'ultima⁽³⁴⁾, i presenti orientamenti riveduti non affrontano la questione se una misura di sostegno pubblico costituisca o meno un aiuto di Stato, ma si concentrano sulle condizioni alle quali una misura di aiuto di Stato può essere considerata compatibile con il mercato interno.
16. Per le ragioni suddette, la Commissione ha deciso di apportare alcune modifiche agli orientamenti sul finanziamento del rischio del 2014, allo scopo di chiarire le regole e promuovere una semplificazione amministrativa per agevolare l'attuazione di aiuti di Stato a sostegno del finanziamento del rischio.

2. AMBITO DI APPLICAZIONE DEGLI ORIENTAMENTI E DEFINIZIONI

2.1. Ambito di applicazione dei presenti orientamenti

17. La Commissione applicherà i principi contenuti nei presenti orientamenti alle misure di finanziamento del rischio che non soddisfano tutte le condizioni di cui alla sezione 3 del regolamento generale di esenzione per categoria («aiuti per l'accesso delle PMI ai finanziamenti»). Lo Stato membro interessato deve notificare le misure (cfr. sezione 2.2) in conformità dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato, e la Commissione effettua una valutazione di compatibilità approfondita, come indicato alla sezione 3 dei presenti orientamenti.


⁽³⁰⁾ Regolamento (UE) 2021/523 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 marzo 2021, che istituisce il programma InvestEU e che modifica il regolamento (UE) 2015/1017 (GU L 107 del 26.3.2021, pag. 30). Scopo del programma InvestEU è incoraggiare la partecipazione degli investitori pubblici e privati alle operazioni di finanziamento e di investimento fornendo garanzie a titolo del bilancio dell'Unione per ovviare ai fallimenti del mercato e a situazioni di investimento subottimali. Esso si basa sul successo del Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS), varato nel 2015 allo scopo di colmare la carenza di investimenti nell'Unione a seguito della crisi economica e finanziaria.

⁽³¹⁾ Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (GU L 187 del 26.6.2014, pag. 1).

⁽³²⁾ Disponibili online: https://ec.europa.eu/competition/state_aid/modernisation/fitness_check_it.html.

⁽³³⁾ Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (GU C 262 del 19.7.2016, pag. 1).


⁽³⁴⁾ In tale comunicazione la Commissione chiarisce come debba essere interpretata la nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato. La sezione 4.2 («Il criterio dell'operatore in un'economia di mercato») della comunicazione fornisce indicazioni riguardo ai casi in cui una misura di sostegno pubblico non costituisce un aiuto di Stato essendo concessa alle normali condizioni di mercato.



18. Gli Stati membri possono tuttavia decidere di concepire misure di finanziamento del rischio in modo che queste non comportino aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato, ad esempio perché sono conformi al criterio dell'operatore in un'economia di mercato ⁽³⁵⁾ o soddisfano le condizioni del regolamento «de minimis» in vigore ⁽³⁶⁾. Tali casi non devono essere notificati alla Commissione.
19. I presenti orientamenti non riguardano la compatibilità con il mercato interno delle misure di aiuto di Stato che soddisfano i criteri stabiliti in altri orientamenti, discipline o regolamenti in materia di aiuti di Stato. La Commissione presterà particolare attenzione alla necessità di impedire che i presenti orientamenti siano utilizzati per perseguire obiettivi di intervento disciplinati principalmente da altri orientamenti, discipline e regolamenti in materia di aiuti di Stato.
20. I presenti orientamenti lasciano impregiudicata la valutazione ai sensi delle norme in materia di aiuti di Stato di altri tipi di strumenti finanziari diversi da quelli ivi disciplinati, quali gli strumenti di cartolarizzazione dei prestiti esistenti.
21. La Commissione si limita ad applicare i principi contenuti nei presenti orientamenti ai regimi di finanziamento del rischio. Tali principi non sono applicati alle misure ad hoc di aiuto per il finanziamento del rischio di singole imprese, tranne in caso di misure volte a sostenere una specifica piattaforma alternativa di negoziazione.
22. È importante ricordare che le misure di aiuto per il finanziamento del rischio devono essere attuate mediante intermediari finanziari o piattaforme alternative di negoziazione, tranne nel caso di incentivi fiscali applicabili a investimenti diretti in imprese ammissibili. Pertanto, una misura che consente allo Stato membro o ad un ente pubblico di effettuare investimenti diretti in società senza il coinvolgimento di tali veicoli di intermediazione non rientra nell'ambito di applicazione delle disposizioni in materia di aiuti di Stato per il finanziamento del rischio previste dal regolamento generale di esenzione per categoria o dai presenti orientamenti.
23. La Commissione ritiene che, di norma, le grandi imprese non incontrino le stesse difficoltà delle start-up e delle PMI per accedere ai finanziamenti, poiché godono di una reputazione più solida e di più ampie garanzie, e che gli aiuti a tali imprese non debbano quindi essere contemplati dai presenti orientamenti. In via eccezionale, una misura di finanziamento del rischio a favore delle grandi imprese può essere considerata compatibile ai sensi dei presenti orientamenti se essa è mirata a piccole imprese a media capitalizzazione conformemente alla sezione 3.2.2.1, lettera a), o a imprese a media capitalizzazione innovative che realizzano progetti di R&S e di innovazione conformemente alla sezione 3.2.2.1, lettera b).
24. La Commissione non applicherà i principi di cui ai presenti orientamenti agli aiuti per il finanziamento del rischio concessi a favore di società quotate ufficialmente su un mercato regolamentato, in quanto il fatto stesso di essere quotate in un mercato regolamentato dimostra la loro capacità di attrarre finanziamenti privati.
25. Le misure di aiuto per il finanziamento del rischio senza la partecipazione di investitori privati indipendenti non saranno considerate compatibili ai sensi dei presenti orientamenti. In tali casi, lo Stato membro dovrebbe considerare quali siano le opzioni di intervento alternative più adatte a raggiungere i medesimi obiettivi e risultati, tra cui il ricorso agli aiuti a finalità regionale agli investimenti o agli aiuti alle imprese in fase di avviamento consentiti nel quadro del regolamento generale di esenzione per categoria.
26. Non saranno dichiarate compatibili ai sensi dei presenti orientamenti le misure di aiuto per il finanziamento del rischio se gli investitori privati indipendenti non assumono un rischio significativo o se il flusso dei benefici risulta interamente a vantaggio degli investitori privati. La condivisione dei rischi e dei benefici è una condizione necessaria, ai sensi dei presenti orientamenti, per limitare l'esposizione finanziaria dello Stato e assicurare una sua adeguata remunerazione.
27. Fatta eccezione per gli aiuti per il finanziamento del rischio in forma di capitale di sostituzione soggetti alle condizioni di cui all'articolo 21 del regolamento generale di esenzione per categoria, gli aiuti per il finanziamento del rischio di cui ai presenti orientamenti non possono essere utilizzati a sostegno delle operazioni di buy-out.

⁽³⁵⁾ Cfr. nota 34.

⁽³⁶⁾ Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» (GU L 352 del 24.12.2013, pag. 1). Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo (GU L 352 del 24.12.2013, pag. 9). Regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura (GU L 190 del 28.6.2014, pag. 45).



28. Gli aiuti per il finanziamento del rischio non sono considerati compatibili con il mercato interno, ai sensi dei presenti orientamenti, se concessi a:
- imprese in difficoltà ai sensi della definizione di cui agli orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà⁽³⁷⁾; tuttavia, ai fini dei presenti orientamenti, le PMI che operano in un mercato qualsiasi da un periodo di tempo non superiore al periodo di ammissibilità previsto dall'articolo 21 del regolamento generale di esenzione per categoria e sono ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence condotta dall'intermediario finanziario selezionato non saranno considerate imprese in difficoltà, a meno che esse siano soggette a procedure di insolvenza o si trovino nelle condizioni previste dalla legislazione nazionale perché sia avviata nei loro confronti una procedura concorsuale per insolvenza;
 - imprese destinatarie di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara illegali e incompatibili con il mercato interno aiuti concessi dallo stesso Stato membro.
29. La Commissione non applicherà i principi di cui ai presenti orientamenti agli aiuti a favore di attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia gli aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all'attività di esportazione, né agli aiuti subordinati all'uso di prodotti nazionali rispetto a quelli di importazione.
30. Le misure di finanziamento del rischio si presentano spesso come strutture complesse volte ad incoraggiare un gruppo di operatori economici (investitori) a finanziare un altro gruppo di operatori (imprese ammissibili). A seconda della struttura della misura, e anche se l'intento delle autorità pubbliche è solo quello di offrire un'agevolazione al secondo gruppo, a beneficiare degli aiuti di Stato possono essere le imprese di una delle due categorie o di entrambe. Inoltre, le misure di finanziamento del rischio comportano di norma l'intervento di uno o più intermediari finanziari, che possono avere uno status distinto da quello degli investitori e dei beneficiari finali cui sono rivolti gli investimenti. In questi casi occorre anche stabilire se si ritiene che l'intermediario finanziario stia beneficiando di aiuti di Stato. Qualsiasi aiuto a favore dell'intermediario finanziario dovrebbe essere limitato mediante il trasferimento del vantaggio ai beneficiari finali, come stabilito nei presenti orientamenti. Il fatto che gli intermediari finanziari possano incrementare i loro attivi e che i loro gestori possano realizzare un maggiore fatturato mediante le commissioni che riscuotono è considerato soltanto un effetto economico secondario della misura di aiuto e non un vantaggio procurato dalla medesima agli intermediari finanziari e ai loro gestori. Tuttavia, se la misura di finanziamento del rischio è concepita in modo da trasmettere i suoi effetti secondari a intermediari finanziari identificabili o a gruppi di intermediari finanziari identificabili, si riterrà che questi abbiano beneficiato di un vantaggio indiretto.


2.2. Aiuti per il finanziamento del rischio soggetti a notifica

31. A norma dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato gli Stati membri devono notificare le misure di finanziamento del rischio che: i) costituiscono aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato (in particolare le misure che non sono conformi al criterio dell'operatore in un'economia di mercato⁽³⁸⁾ e non rientrano nell'ambito di applicazione dei regolamenti «de minimis»⁽³⁹⁾) e ii) non soddisfano tutte le condizioni di cui alla sezione 3 del regolamento generale di esenzione per categoria (aiuti per l'accesso delle PMI ai finanziamenti). La Commissione valuterà la compatibilità di tali misure con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato. I presenti orientamenti si concentrano sulle misure per il finanziamento del rischio che hanno maggiori probabilità di essere considerate compatibili ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato, fatto salvo il rispetto di alcune condizioni che saranno spiegate più dettagliatamente nella sezione 3 dei presenti orientamenti. Tali misure si suddividono in due categorie.
32. La prima categoria comprende misure di finanziamento del rischio destinate a imprese che non soddisfano tutte le **condizioni di ammissibilità** relative agli aiuti finanziamento del rischio di cui alla sezione 3 del regolamento generale di esenzione per categoria. Questa categoria comprende, in particolare, misure destinate alle seguenti imprese:
- piccole imprese a media capitalizzazione;
 - imprese a media capitalizzazione innovative;
 - PMI che ricevono investimenti iniziali per il finanziamento del rischio quando operano in un mercato qualsiasi da un periodo di tempo superiore al periodo di ammissibilità di cui all'articolo 21 del regolamento generale di esenzione per categoria;

⁽³⁷⁾ Comunicazione della Commissione – Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà (GU C 249 del 31.7.2014, pag. 1).

⁽³⁸⁾ Cfr. nota 34.

⁽³⁹⁾ Cfr. nota 36.



- d) start-up e PMI che necessitano di un investimento complessivo per il finanziamento del rischio di importo superiore al limite fissato nel regolamento generale di esenzione per categoria;
 - e) piattaforme alternative di negoziazione che non soddisfano le condizioni di cui al regolamento generale di esenzione per categoria.
33. La seconda categoria comprende le misure che sono **concepite secondo parametri** diversi da quelli di cui alla sezione 3 del regolamento generale di esenzione per categoria. Questa categoria comprende, in particolare, i seguenti casi:
- a) strumenti finanziari con una partecipazione di investitori privati indipendenti inferiore alle percentuali previste dal regolamento generale di esenzione per categoria;
 - b) strumenti finanziari concepiti con parametri superiori ai massimali previsti nel regolamento generale di esenzione per categoria;
 - c) strumenti finanziari diversi dalle garanzie per i quali gli intermediari finanziari, gli investitori o i gestori di fondi sono selezionati privilegiando la protezione contro le perdite potenziali (protezione dai rischi) rispetto alla partecipazione prioritaria agli utili (incentivi inerenti alla partecipazione agli utili);
 - d) incentivi fiscali a favore degli investitori aziendali, compresi gli intermediari finanziari o i loro gestori che agiscono in qualità di coinvestitori.
34. Se non diversamente specificato nei presenti orientamenti, la Commissione effettuerà la propria valutazione delle categorie di misure soggette all'obbligo di notifica basandosi su tutte le condizioni di compatibilità applicabili agli aiuti per il finanziamento del rischio di cui alla sezione 3 del regolamento generale di esenzione per categoria.


2.3. Definizioni

35. Ai fini dei presenti orientamenti si applicano le seguenti definizioni:
- 1) «piattaforma alternativa di negoziazione»: sistema multilaterale di negoziazione ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 22, della direttiva 2014/65/UE nel quale almeno il 50 % degli strumenti finanziari ammessi alla negoziazione sono emessi da PMI;
 - 2) «buy-out»: l'acquisizione di almeno una percentuale di controllo del capitale proprio di un'impresa da parte degli azionisti esistenti al fine di rilevarne le attività e le operazioni;
 - 3) «protezione dai rischi»: la riduzione dell'esposizione alle perdite in caso di scarso rendimento dell'operazione sottostante rispetto agli investitori pubblici;
 - 4) «imprese ammissibili»: start-up, PMI, piccole imprese a media capitalizzazione e imprese a media capitalizzazione innovative;
 - 5) «entità delegata»: la Banca europea per gli investimenti (BEI), il Fondo europeo per gli investimenti (FEI), un'istituzione finanziaria internazionale in cui uno Stato membro detiene una partecipazione, un'istituzione finanziaria stabilita in uno Stato membro che persegue obiettivi di interesse pubblico sotto il controllo di un'autorità pubblica, un ente di diritto pubblico o un ente di diritto privato con un mandato di servizio pubblico; L'entità delegata può essere selezionata o nominata direttamente in conformità della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁰⁾ o dell'articolo 38, paragrafo 4, lettera b), punto iii), del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴¹⁾ o dell'articolo 59, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴²⁾;
 - 6) «investimento in equity»: il conferimento di capitale a un'impresa, investito direttamente o indirettamente in contropartita della proprietà di una quota corrispondente di quella stessa impresa;


⁽⁴⁰⁾ Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 65).

⁽⁴¹⁾ Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320).

⁽⁴²⁾ Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti (GU L 231 del 30.6.2021, pag. 159).




- 7) «piano di valutazione»: documento relativo a uno o più regimi di aiuti che contiene almeno i seguenti elementi minimi:
 - a) gli obiettivi da valutare,
 - b) le questioni oggetto della valutazione,
 - c) gli indicatori di risultato,
 - d) la metodologia prevista per svolgere la valutazione,
 - e) gli obblighi di raccolta dei dati,
 - f) il calendario proposto per la valutazione, compresa la data di presentazione della relazione intermedia e della relazione finale,
 - g) la descrizione dell'organismo indipendente che svolgerà la valutazione o i criteri utilizzati per selezionarlo e
 - h) le modalità previste per assicurare che la valutazione sia accessibile al pubblico;
- 8) «uscita»: la liquidazione di partecipazioni da parte di un intermediario finanziario o investitore, compresi il «trade sale» (vendita commerciale), il «write-off» (liquidazione), il rimborso di azioni/prestiti, la vendita a un altro intermediario finanziario o a un altro investitore, la vendita ad un'istituzione finanziaria e la vendita mediante offerta pubblica, comprese le offerte pubbliche iniziali (IPO);
- 9) «congruo tasso di rendimento finanziario»: tasso previsto di rendimento interno equivalente ad un tasso di attualizzazione corretto per il rischio che rifletta il livello di rischio dell'investimento e la natura e il volume del capitale che sarà investito dagli investitori privati;
- 10) «beneficiario finale»: impresa ammissibile che ha ricevuto investimenti a titolo di una misura di aiuto di Stato a favore del finanziamento del rischio;
- 11) «intermediario finanziario»: qualsiasi istituzione finanziaria, a prescindere dalla sua forma e dal suo assetto proprietario, compresi fondi di fondi, fondi di investimento privati, fondi di investimento pubblici, banche, istituti di microfinanza e società di garanzia;
- 12) «prima vendita commerciale»: la prima vendita effettuata da un'impresa su un mercato dei prodotti o dei servizi, eccezion fatta per le vendite limitate volte a sondare il mercato;
- 13) «tranche di prima perdita (first loss)»: la tranche di rango più basso (junior) che comporta il rischio più elevato di perdite, comprendente le perdite previste del portafoglio;
- 14) «investimento ulteriore (di follow-on)»: investimento supplementare in una società che segue ad una o più serie di investimenti per il finanziamento del rischio;
- 15) «fondo di fondi»: un fondo che investe in altri fondi anziché investire direttamente in società o attività finanziarie quali azioni o obbligazioni, o che contribuisce a tali fondi;
- 16) «garanzia»: impegno scritto ad assumersi la responsabilità per la totalità o una parte delle operazioni di un terzo consistenti in nuovi prestiti per il finanziamento del rischio, quali strumenti di debito o di leasing, nonché strumenti di quasi-equity;
- 17) «limite della garanzia»: esposizione massima di un investitore pubblico espressa in percentuale degli investimenti complessivi effettuati nel portafoglio garantito;
- 18) «tasso di garanzia»: percentuale di copertura delle perdite da parte di un investitore pubblico per ogni singola operazione ammissibile a beneficiare della misura di aiuto di Stato per il finanziamento del rischio;
- 19) «investitore privato indipendente»: investitore privato indipendente ai sensi dell'articolo 2 del regolamento generale di esenzione per categoria;



- 20) «impresa a media capitalizzazione innovativa»: impresa a media capitalizzazione che soddisfa una delle seguenti condizioni: soddisfa i criteri per essere considerata «impresa innovativa» ai sensi dell'articolo 2 del regolamento generale di esenzione per categoria; ha recentemente ricevuto un marchio di eccellenza dal Consiglio europeo per l'innovazione conformemente al programma di lavoro 2018-2020 di Orizzonte 2020 ⁽⁴³⁾ o all'articolo 2, paragrafo 23 o articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/695; o ha recentemente beneficiato di un investimento da parte del Fondo del Consiglio europeo per l'innovazione, ad esempio un investimento nel contesto del programma Acceleratore di cui all'articolo 48 del regolamento (UE) 2021/695; e ha partecipato a un'azione CASSINI ⁽⁴⁴⁾ [acceleratore d'impresa (*Business Accelerator*) o abbinamento (*Matchmaking*)], ha ricevuto un investimento da parte dello strumento CASSINI di finanziamento per le fasi di avviamento e crescita (*CASSINI Seed and Growth Funding Facility*), ha ricevuto un premio CASSINI, avendo soddisfatto le soglie di valutazione ivi stabilite, o ha ricevuto un sostegno nel quadro di progetti spaziali finanziati da Orizzonte Europa che ha permesso di costituire la start-up;
- 21) «mobilitazione di risorse private»: la misura in cui gli investimenti pubblici attraggono investimenti aggiuntivi da fonti private;
- 22) «strumento di prestito»: accordo ai sensi del quale il mutuante è tenuto a mettere a disposizione del mutuatario una somma convenuta di denaro per un periodo di tempo concordato e in forza del quale il mutuatario è tenuto a ripagare tale importo entro il periodo concordato. Gli strumenti di debito possono avere la forma di prestiti e di altri strumenti di finanziamento, tra cui il leasing, che offrono al mutuante una componente predominante di rendimento minimo;
- 23) «impresa a media capitalizzazione (mid-cap)»: impresa diversa da una PMI il cui numero di dipendenti non supera le 1 500 unità, calcolate conformemente all'allegato I, articoli da 3 a 6 del regolamento generale di esenzione per categoria. Ai fini dell'applicazione della presente definizione, diverse entità sono considerate un'impresa unica se è soddisfatta una delle condizioni di cui all'allegato I, articolo 3, paragrafo 3, del regolamento generale di esenzione per categoria;
- 24) «persona fisica»: qualsiasi persona diversa da un'entità giuridica che non sia un'impresa ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato;
- 25) «nuovo prestito»: nuovo strumento di prestito concepito per finanziare nuovi investimenti o il capitale di esercizio, ad esclusione del rifinanziamento di: i) prestiti esistenti o ii) altre forme di finanziamento;
- 26) «investimento in quasi-equity»: un tipo di finanziamento che si colloca tra equity e debito e ha un rischio più elevato del debito di primo rango (senior) e un rischio inferiore rispetto al capitale primario (common equity), il cui rendimento per colui che lo detiene si basa principalmente sui profitti o sulle perdite dell'impresa destinataria e non è garantito in caso di cattivo andamento dell'impresa; gli investimenti in quasi-equity possono essere strutturati come debito, non garantito e subordinato, compreso il debito mezzanino, e in alcuni casi convertibile in equity, o come capitale privilegiato (preferred equity);
- 27) «capitale di sostituzione»: l'acquisto di quote esistenti in una società da un investitore o un azionista precedente;
- 28) «investimento per il finanziamento del rischio»: investimenti in equity e quasi-equity, prestiti, compresi i leasing, e le garanzie o una combinazione di questi strumenti, a favore di imprese ammissibili al fine di realizzare nuovi investimenti, ad esclusione degli investimenti interamente privati forniti alle condizioni di mercato e che esulano dalla pertinente misura di aiuto di Stato;
- 29) «piccola e media impresa (PMI)»: un'impresa che soddisfa i criteri di cui all'allegato I del regolamento generale di esenzione per categoria;

⁽⁴³⁾ Decisione di esecuzione C(2017) 7124 della Commissione, del 27 ottobre 2017, relativa all'adozione del programma di lavoro 2018-2020 nel quadro del programma specifico recante attuazione del programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) — Orizzonte 2020 e al finanziamento del programma di lavoro per il 2018.

⁽⁴⁴⁾ Gli obiettivi dell'iniziativa CASSINI comprendono: 1) l'aumento del numero di start-up spaziali che sviluppano soluzioni innovative utilizzando le tecnologie spaziali dell'Unione, 2) l'aumento del loro tasso di successo nella creazione di imprese e 3) l'agevolazione dell'accesso delle PMI spaziali al capitale di rischio. Le azioni CASSINI coprono l'intero ciclo imprenditoriale e sono strutturalmente orientate alla selezione delle idee imprenditoriali più innovative e competitive (ad esempio, i contraenti esterni applicano criteri orientati al mercato per fornire servizi di tutoraggio e accelerazione, mentre gli investitori in capitale di rischio che gestiscono i fondi destinati a finanziare i progetti spaziali selezionano in piena autonomia le iniziative in cui desiderano investire). Cfr. anche la nota 29.




- 30) «piccola impresa a media capitalizzazione»: impresa diversa da una PMI, il cui numero di dipendenti non superi le 499 unità, calcolate conformemente agli articoli da 3 a 6 dell'allegato I del regolamento generale di esenzione per categoria, e il cui fatturato annuo non superi 100 milioni di EUR o il cui bilancio annuo non superi 86 milioni di EUR. Ai fini dell'applicazione della presente definizione, diverse entità sono considerate un'impresa unica se è soddisfatta una delle condizioni di cui all'allegato I, articolo 3, paragrafo 3, del regolamento generale di esenzione per categoria;
- 31) «start-up»: ogni piccola impresa non quotata, per un periodo di cinque anni dalla sua iscrizione al registro delle imprese, che soddisfa le seguenti condizioni: a) non ha rilevato l'attività di un'altra impresa; b) non ha ancora distribuito utili; c) non è stata costituita a seguito di fusione⁽⁴⁵⁾. Per le imprese ammissibili non soggette all'obbligo di iscrizione al registro delle imprese, il periodo di ammissibilità di cinque anni è considerato a partire dalla prima tra le seguenti date: il momento in cui l'impresa avvia la sua attività economica o il momento in cui è soggetta per la prima volta a imposta per tale attività.
- 32) «finanziamento totale»: importo dell'investimento complessivo effettuato in un'impresa ammissibile mediante uno o più investimenti per il finanziamento del rischio, compresi gli investimenti ulteriori, a titolo di una misura di aiuto di Stato per il finanziamento del rischio, ad esclusione degli investimenti interamente privati forniti alle condizioni di mercato e che esulano dalla misura di aiuto di Stato per il finanziamento del rischio;
- 33) «incentivi inerenti alla partecipazione agli utili (upside-incentive)»: rendimento preferenziale o prioritario dei profitti rispetto agli investitori pubblici.

3. VALUTAZIONE DELLA COMPATIBILITÀ DEGLI AIUTI PER IL FINANZIAMENTO DEL RISCHIO

36. In base all'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato, gli aiuti di Stato destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività economiche all'interno dell'Unione possono essere considerati compatibili con il mercato interno, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse.
37. Nella presente sezione, la Commissione spiega in che modo valuterà la compatibilità delle misure di aiuto per il finanziamento del rischio soggette all'obbligo di notifica a norma dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato. Più specificamente, per valutare se una misura di aiuto per il finanziamento del rischio possa essere considerata compatibile con il mercato interno, la Commissione appurerà se essa:
- a) facilita lo sviluppo di una determinata attività economica (**prima condizione**); e
- b) non incide negativamente sulle condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse (**seconda condizione**).
38. Per determinare se la prima condizione sia soddisfatta, vale a dire per valutare se l'aiuto faciliti lo sviluppo di un'attività economica, la Commissione prenderà in considerazione i seguenti aspetti:
- a) determinazione dell'attività economica sostenuta (cfr. sezione 3.1.1);
- b) *effetto di incentivazione*: l'aiuto deve modificare il comportamento delle imprese interessate spingendole ad intraprendere attività supplementari che non svolgerebbero senza l'aiuto o svolgerebbero soltanto in modo più limitato o diverso o in un altro luogo (cfr. sezione 3.1.2).
39. Per determinare se la seconda condizione sia soddisfatta, vale a dire per accertarsi che l'aiuto non alteri le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse, la Commissione prenderà in considerazione i seguenti aspetti:
- a) *necessità dell'intervento statale*: la misura di aiuto di Stato deve determinare un miglioramento tangibile che il mercato da solo non è in grado di fornire, ad esempio, ponendo rimedio a un fallimento del mercato o altro ostacolo pertinente alla concessione di capitale di rischio, comprese, ad esempio, le disparità regionali nell'accesso ai finanziamenti (cfr. sezione 3.2.2);
- b) *adeguatezza della misura d'aiuto*: la misura di aiuto proposta deve essere uno strumento di intervento adeguato per conseguire il suo obiettivo (cfr. sezione 3.2.3);

⁽⁴⁵⁾ In deroga alla lettera c), le imprese costituite a seguito di fusione tra imprese ammissibili agli aiuti ai sensi dei presenti orientamenti sono anch'esse considerate imprese ammissibili per un periodo di cinque anni dalla data di iscrizione al registro delle imprese dell'impresa più vecchia partecipante alla fusione.



- c) *proporzionalità dell'aiuto (aiuto limitato al minimo)*: l'importo e l'intensità dell'aiuto devono essere limitati al minimo necessario per stimolare l'investimento o l'attività supplementare da parte delle imprese interessate (cfr. sezione 3.2.4);
 - d) *evitare effetti negativi indebiti degli aiuti sulla concorrenza e sugli scambi*: gli eventuali effetti negativi devono essere limitati e non prevalere sugli effetti positivi dell'aiuto (cfr. sezione 3.2.5),
 - e) *trasparenza dell'aiuto*: gli Stati membri, la Commissione, gli operatori economici e il pubblico devono avere facile accesso a tutti gli atti e alle informazioni pertinenti in merito all'aiuto concesso (cfr. sezione 3.2.6).
40. L'equilibrio generale (cfr. sezione 3.2.5.3) di alcune categorie di regimi di aiuti può inoltre essere soggetto ad un obbligo di valutazione ex post, come descritto alla sezione 4. In tali casi la Commissione può limitare la durata di tali regimi, con la possibilità di notificare di nuovo la loro ulteriore proroga.
41. Nel caso in cui una misura di aiuto di Stato, le condizioni cui è subordinata (compreso il metodo di finanziamento, laddove esso sia parte integrante della misura) o le attività finanziate comportino una violazione di una pertinente disposizione del diritto dell'Unione, l'aiuto non può essere ritenuto compatibile con il mercato interno ⁽⁴⁶⁾. Tali violazioni comprendono, tra l'altro:
- a) subordinare la concessione dell'aiuto all'obbligo di utilizzare beni prodotti sul territorio nazionale o servizi effettuati a partire dal territorio nazionale;
 - b) subordinare la concessione dell'aiuto all'obbligo per gli intermediari finanziari, i loro gestori o i beneficiari finali di avere la propria sede nel territorio dello Stato membro interessato o di trasferirvela, in violazione dell'articolo 49 del trattato sulla libertà di stabilimento ⁽⁴⁷⁾;
 - c) imporre misure che violano l'articolo 63 del trattato sulla libera circolazione di capitali.

3.1. **Primo criterio: l'aiuto facilita lo sviluppo di un'attività economica**

3.1.1. **Determinazione dell'attività economica sovvenzionata**


42. Nella maggior parte dei casi, le misure di aiuto per il finanziamento del rischio riguardano imprese operanti in un'ampia gamma di settori economici. Tali misure contribuiscono a garantire che talune PMI e imprese a media capitalizzazione abbiano accesso all'importo e alla forma di finanziamento necessari per svolgere o sviluppare ulteriormente le loro attività economiche. La Commissione individuerà pertanto il tipo di imprese (PMI, piccole imprese a media capitalizzazione, imprese a media capitalizzazione innovative) e i settori che possono beneficiare della misura di aiuto per il finanziamento del rischio.

3.1.2. **Effetto di incentivazione**

43. Gli aiuti per il finanziamento del rischio sono considerati compatibili con il mercato interno solo se comportano un effetto di incentivazione. La Commissione ritiene che gli aiuti privi di effetto di incentivazione non favoriscano lo sviluppo di un'attività economica.
44. Un effetto di incentivazione si verifica laddove l'aiuto induce il beneficiario a modificare il suo comportamento realizzando attività che non avrebbe realizzato in assenza degli aiuti o che avrebbe realizzato in maniera più restrittiva a causa dell'esistenza di un fallimento del mercato. A livello di imprese ammissibili, l'effetto incentivante si verifica quando l'aiuto permette al beneficiario finale di reperire finanziamenti che altrimenti non sarebbero stati disponibili in termini di forma, importo o scadenze.

⁽⁴⁶⁾ Cfr. le sentenze della Corte del 19 settembre 2000, *Germania/Commissione*, C-156/98, EU:C:2000:467, punto 78; del 22 dicembre 2008, *Régie Networks/Rhone Alpes Bourgogne*, C-333/07, EU:C:2008:764, punti da 94 a 116; del 15 aprile 2008, *Nuova Agricast*, C-390/06, EU:C:2008:224, punti 50 e 51 e del 22 settembre 2020, *Austria/Commissione*, C-594/18 P, EU:C:2020:742, punto 44.

⁽⁴⁷⁾ È fatto salvo l'obbligo a carico degli intermediari finanziari, o dei loro gestori, di disporre della necessaria autorizzazione per effettuare gli investimenti e le attività di gestione nello Stato membro in questione o l'obbligo dei beneficiari finali di essere stabiliti e di svolgere attività economica nel suo territorio.



45. Le misure di finanziamento del rischio devono incentivare gli investitori di mercato a fornire alle imprese ammissibili potenzialmente redditizie finanziamenti superiori ai livelli dei finanziamenti forniti in assenza di tali incentivi o ad assumere rischi aggiuntivi o entrambe le opzioni. Si ritiene che la misura di finanziamento del rischio abbia un effetto incentivante se mobilita investimenti da fonti del mercato in modo che il finanziamento totale fornito alle imprese ammissibili superi la dotazione di bilancio della misura. Un elemento chiave nel selezionare gli intermediari finanziari e i gestori di fondi dovrebbe quindi essere la loro capacità di mobilitare investimenti privati aggiuntivi.
46. Si ritiene che gli strumenti di debito di tipo «funded» utilizzati per rifinanziare prestiti esistenti non abbiano un effetto di incentivazione e gli elementi di aiuto contenuti in tali strumenti non possono essere considerati compatibili ai sensi dei presenti orientamenti.
47. La valutazione dell'effetto di incentivazione è strettamente connessa alla valutazione della necessità di un intervento statale di cui alla sezione 3.2.2. Inoltre, l'idoneità di una misura a mobilitare risorse private dipende in ultima analisi dalla struttura della misura stessa, in particolare da una ripartizione equilibrata di rischi e benefici tra i fornitori pubblici e privati dei finanziamenti, aspetto strettamente connesso alla questione dell'adeguatezza della struttura della misura di aiuto di Stato per il finanziamento del rischio (cfr. sezione 3.2.3). Si può quindi presumere la presenza di un effetto incentivante se la necessità di un intervento statale è stata debitamente individuata e la misura ha una struttura adeguata.

3.2. Secondo criterio: prevenire gli effetti negativi sugli scambi contrari al comune interesse

48. L'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato autorizza la Commissione a considerare compatibili gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che «non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse».
49. La valutazione degli effetti negativi sul mercato interno comporta una complessa analisi economica e sociale. Nella presente sezione la Commissione spiegherà in che modo intende esercitare il suo potere discrezionale al riguardo.
50. Per sua stessa natura, qualsiasi misura di aiuto di Stato determina distorsioni della concorrenza e incide sugli scambi tra Stati membri. Tuttavia, per stabilire se gli effetti distorsivi dell'aiuto siano limitati al minimo necessario, la Commissione verificherà se l'aiuto è necessario (cfr. sezione 3.2.2), appropriato (cfr. sezione 3.2.3) e proporzionato (cfr. sezione 3.2.4). Per poter realizzare tale verifica, la Commissione chiede agli Stati membri di presentare elementi di prova sotto forma di una valutazione ex ante, come illustrato alla sezione 3.2.1.
51. La Commissione valuterà quindi gli effetti negativi dell'aiuto per il finanziamento del rischio sulla concorrenza e sulle condizioni degli scambi. Più nello specifico, un aiuto nel settore del finanziamento del rischio può causare l'esclusione (crowding out) degli investitori privati, avere effetti distorsivi a livello degli intermediari finanziari, provocare distorsioni specifiche del mercato del prodotto e avere effetti di delocalizzazione. La Commissione esaminerà gli effetti negativi dell'aiuto sulla concorrenza e sugli scambi e li valuterà rispetto agli effetti positivi (cfr. sezione 3.2.5). Se gli effetti positivi prevalgono su quelli negativi, la Commissione considererà l'aiuto compatibile.
52. Infine, la Commissione garantirà che l'aiuto rispetti i requisiti di trasparenza (cfr. sezione 3.2.6).

3.2.1. Elementi di base della valutazione ex ante che lo Stato membro interessato deve presentare alla Commissione


53. Un aiuto di Stato può essere giustificato solo se può determinare un miglioramento tangibile che il mercato non è in grado di produrre da solo, ad esempio ponendo rimedio a un fallimento del mercato o eliminando un altro ostacolo pertinente al finanziamento del rischio o all'investimento.
54. Un aiuto di Stato può essere **necessario** per incrementare il finanziamento del rischio in una situazione in cui il mercato, da solo, non riesce a conseguire un risultato efficiente o non riesce a conseguire risultati in tempi rapidi. La Commissione ritiene che per quanto riguarda l'accesso delle start-up, delle PMI o delle imprese a media capitalizzazione ai finanziamenti, non vi sia un fallimento generale del mercato, ma soltanto un fallimento relativo a determinati gruppi di start-up e di PMI e ad alcuni tipi di imprese a media capitalizzazione, soprattutto in funzione dello specifico contesto economico dello Stato membro interessato e del settore di attività (ad esempio, in alcuni settori i rischi potrebbero essere sovrastimati).



55. La sezione 3 del regolamento generale di esenzione per categoria definisce le condizioni alle quali si presume che le misure di finanziamento del rischio siano destinate a ovviare a un fallimento del mercato mediante strumenti adeguati e proporzionati che abbiano un effetto di incentivazione, limitando al minimo eventuali distorsioni della concorrenza. Le misure che soddisfano tali condizioni non devono essere notificate e sono considerate compatibili con il mercato interno.
56. Le misure di finanziamento del rischio che non soddisfano le condizioni di cui alla sezione 3 del regolamento generale di esenzione per categoria devono essere notificate in modo che la Commissione possa, tra l'altro, valutare l'esistenza di un fallimento del mercato o altro ostacolo pertinente al finanziamento del rischio. Gli Stati membri sono pertanto tenuti a dimostrare l'esistenza di uno specifico fallimento del mercato o altro ostacolo pertinente al di là della presunzione legale su cui si basa il regolamento generale di esenzione per categoria. La misura di finanziamento del rischio proposta deve inoltre soddisfare i criteri di compatibilità stabiliti nei presenti orientamenti. A tal fine, lo Stato membro deve presentare alla Commissione una valutazione ex ante approfondita o, se del caso, una serie di valutazioni.
57. La valutazione ex ante approfondita deve basarsi su elementi di prova oggettivi e aggiornati e sulle migliori pratiche e metodologie disponibili (quali ricerche documentali, interviste, indagini online o metodi quantitativi adeguati). Per quanto possibile, gli elementi di prova dovrebbero confermarsi a vicenda ed essere utilizzati in modo sinergico per corroborare le conclusioni della valutazione ex ante, la quale deve essere stata effettuata meno di tre anni prima della notifica della misura di finanziamento del rischio e, di preferenza, da un esperto indipendente. La valutazione ex ante dovrebbe tenere conto anche degli insegnamenti tratti da strumenti analoghi e dalle precedenti valutazioni ex ante effettuate dallo Stato membro. Quando elaborano la valutazione ex ante, gli Stati membri possono basarsi su tutti gli elementi di prova di cui dispongono, nella misura in cui siano pertinenti, per dimostrare il fallimento del mercato. Questa dovrebbe riguardare il tipo specifico di finanziamento del rischio (ad esempio capitale proprio o debito subordinato) per il quale la misura di aiuto è proposta.
58. La misura di aiuto per il finanziamento del rischio proposta dovrebbe essere **appropriata** all'obiettivo perseguito con l'aiuto. Pertanto, la valutazione ex ante deve analizzare gli interventi esistenti destinati ad affrontare lo stesso fallimento del mercato o altro ostacolo pertinente individuato e, se possibile, gli interventi proposti, tenendo conto dell'efficacia e dell'efficienza degli altri strumenti di intervento. Lo Stato membro deve dimostrare che il fallimento del mercato o altro ostacolo pertinente individuato non può essere affrontato in maniera adeguata mediante altri strumenti d'intervento che non comportano aiuti di Stato o mediante misure che rientrano nel campo di applicazione del regolamento generale di esenzione per categoria.
59. Gli aiuti di Stato devono essere **proporzionati** al fallimento del mercato o altro ostacolo pertinente cui intendono rispondere al fine di conseguire i pertinenti obiettivi di intervento. Gli aiuti volti a incrementare il finanziamento del rischio dovrebbero pertanto essere limitati al minimo indispensabile per porre rimedio al fallimento del mercato o altro ostacolo pertinente individuato nella valutazione ex ante, senza generare vantaggi indebiti. Per gli investimenti per il finanziamento del rischio che superano il limite fissato per impresa ammissibile di cui all'articolo 21 del regolamento generale di esenzione per categoria, la valutazione ex ante deve dimostrare la proporzionalità della misura di aiuto in modo più dettagliato, come indicato ai punti 64 e 65 dei presenti orientamenti.
60. Se la misura di finanziamento del rischio è finanziata parzialmente dal Fondo europeo di sviluppo regionale, dal Fondo sociale europeo o dal Fondo di coesione, lo Stato membro può riutilizzare (in parte) la valutazione ex ante elaborata conformemente all'articolo 37, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013 o all'articolo 58, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/1060. La Commissione valuterà quindi se gli elementi di prova forniti soddisfano i requisiti stabiliti dai presenti orientamenti. Qualora la misura di finanziamento del rischio sia utilizzata, in tutto o in parte, per sostenere imprese cui è stato recentemente assegnato un marchio di eccellenza dal CEI ⁽⁴⁸⁾, per coinvestire con il fondo del CEI o per fornire investimenti ulteriori in relazione al programma Acceleratore ⁽⁴⁹⁾ o imprese che hanno partecipato a un'azione CASSINI (CASSINI Business Accelerator o Matchmaking), avendo soddisfatto le soglie di valutazione ivi stabilite, hanno ricevuto un investimento da parte della Seed and Growth Funding Facility di CASSINI, hanno ricevuto un premio CASSINI o hanno ricevuto un sostegno, nel quadro di progetti spaziali finanziati da Orizzonte Europa, che ha permesso di costituire la start-up, la Commissione accetterà che tale marchio di qualità e altri elementi di prova provenienti dalla procedura di due diligence effettuata dal CEI o, rispettivamente, dalla procedura di selezione competitiva inerente alle azioni CASSINI siano utilizzati come parte della valutazione ex ante.

⁽⁴⁸⁾ Conformemente al programma di lavoro di Orizzonte 2020 per il periodo 2018-2020 (cfr. nota 24) o all'articolo 2, paragrafo 23, e all'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/695 (cfr. nota 26).

⁽⁴⁹⁾ Conformemente all'articolo 48 del regolamento (UE) 2021/695 (cfr. nota 26).



61. Nel caso di misure di finanziamento del rischio che non rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento generale di esenzione per categoria, la valutazione ex ante deve descrivere la natura del fallimento del mercato o altro ostacolo pertinente e dimostrarne la presenza nella misura in cui è in grado di incidere su uno o più degli elementi seguenti:
- categorie specifiche di imprese destinatarie che non soddisfano tutti i requisiti di ammissibilità previsti dal regolamento generale di esenzione per categoria [cfr. il punto 32, lettere da a) a d)];
 - piattaforme alternative di negoziazione che non soddisfano le condizioni di cui al regolamento generale di esenzione per categoria [cfr. il punto 32, lettera e)];
 - strumenti finanziari concepiti con parametri diversi da quelli previsti nel regolamento generale di esenzione per categoria [cfr. il punto 33, lettere a), b) e c)];
 - incentivi fiscali a favore degli investitori aziendali, compresi gli intermediari finanziari o i loro gestori che agiscono in qualità di coinvestitori [cfr. il punto 33, lettera d)].
62. La valutazione ex ante dovrebbe individuare il tipo di imprese interessate, in particolare in termini di età o fase di sviluppo, settore economico e area geografica di attività, e dimostrare che tali imprese subiscono gli effetti di uno specifico fallimento del mercato o altro ostacolo pertinente.
63. Nel caso di misure di finanziamento del rischio che riguardano strumenti finanziari con una partecipazione di investitori privati indipendenti inferiore alle percentuali previste all'articolo 21 del regolamento generale di esenzione per categoria (cfr. il punto 33, lettera a) dei presenti orientamenti), la valutazione ex ante dovrebbe inoltre prevedere un'analisi sufficientemente dettagliata del livello e della struttura dell'offerta di finanziamenti privati per il tipo di impresa ammissibile nella zona geografica interessata e dimostrare che il fallimento del mercato individuato o altro ostacolo pertinente non possono essere affrontati con misure che soddisfano tutti i requisiti relativi alla partecipazione privata stabiliti nel regolamento generale di esenzione per categoria.
64. Inoltre, nel caso di investimenti per il finanziamento del rischio di importo superiore al limite fissato per impresa ammissibile all'articolo 21 del regolamento generale di esenzione per categoria (cfr. il punto 32, lettera e), dei presenti orientamenti), la valutazione ex ante dovrebbe anche quantificare il deficit di finanziamento (ossia il livello di domanda di finanziamento attualmente non soddisfatta proveniente dalle imprese ammissibili) imputabile al fallimento del mercato individuato o all'altro ostacolo pertinente. La valutazione deve dimostrare che il deficit di finanziamento a livello delle imprese ammissibili supera il limite fissato nel regolamento generale di esenzione per categoria. Tale quantificazione dovrebbe basarsi sulle migliori pratiche e metodologie disponibili che consentano di stimare l'entità della domanda di finanziamento insoddisfatta proveniente dalle imprese destinatarie.
65. Per quanto riguarda la quantificazione del deficit di finanziamento, la valutazione deve analizzare i problemi di carattere sia strutturale sia congiunturale (ossia connessi alla crisi) che determinano livelli subottimali di finanziamento privato. In particolare, la valutazione ex ante deve fornire un'analisi esauriente delle fonti di finanziamento sul versante dell'offerta esaminando le imprese ammissibili alla luce del numero di intermediari finanziari che operano nell'area geografica interessata, indipendentemente dallo Stato membro in cui l'intermediario è registrato, del loro carattere pubblico o privato e dei volumi di investimento destinati al segmento di mercato pertinente. La valutazione sul versante della domanda dovrebbe tenere conto del numero di imprese potenzialmente ammissibili e dei valori medi dei finanziamenti richiesti. Tale analisi dovrebbe basarsi su dati relativi ai cinque anni precedenti la notifica della misura di finanziamento del rischio e, ove possibile, su risultati convalidati comparando diverse di fonti.
66. Per i regimi destinati esclusivamente alle start-up e alle PMI prima della prima vendita commerciale, la Commissione applicherà i requisiti relativi alla valutazione ex ante in modo proporzionato, in particolare in termini di elementi di prove richiesti.

3.2.2. Necessità dell'intervento statale


67. Gli aiuti di Stato dovrebbero essere destinati alle situazioni in cui essi possono apportare uno sviluppo tangibile che i soli meccanismi del mercato non riescono a conseguire. Al fine di valutare se un aiuto di Stato sia efficace nel raggiungere il risultato desiderato, è innanzitutto necessario individuare il problema da affrontare. Gli Stati membri dovrebbero spiegare in che modo la misura di aiuto può attenuare efficacemente l'ostacolo rilevato, in particolare qualsiasi fallimento del mercato che impedisce al mercato di fornire da solo un finanziamento del rischio sufficiente.



68. La misura di finanziamento del rischio può essere giustificata solo se è mirata allo specifico fallimento del mercato o altro ostacolo pertinente rilevato nella valutazione ex ante. Secondo la Commissione, tali fallimenti del mercato od ostacoli possono esistere in particolare, ma non esclusivamente, per le PMI che si trovano nelle fasi iniziali e che, nonostante le prospettive di crescita, non sono in grado di dimostrare agli investitori la propria affidabilità creditizia o la solidità dei propri piani aziendali. La portata di tale fallimento del mercato od ostacolo, in termini di imprese interessate e del loro fabbisogno di capitali, può variare in funzione del settore di attività. Le tecnologie di alto livello, innovative verdi o digitali rappresentano i settori che possono essere particolarmente colpiti da tali fallimenti od ostacoli del mercato. A causa delle asimmetrie dell'informazione, il mercato può avere difficoltà a valutare il profilo di rischio/rendimento di tali start-up e PMI e la loro capacità di generare rendimenti adeguati al rischio. Le difficoltà di dette PMI nel condividere informazioni sulla qualità dei loro progetti, il loro livello di rischio percepito e la loro scarsa affidabilità creditizia comportano costi elevati di transazione e costi di agenzia e possono accentuare l'avversione al rischio degli investitori. Le piccole imprese a media capitalizzazione e le imprese a media capitalizzazione innovative possono dover far fronte a difficoltà analoghe e pertanto risentire degli stessi fallimenti del mercato od ostacoli.
69. La misura di finanziamento del rischio deve essere pertanto concepita in modo da porre rimedio allo specifico fallimento del mercato o altro ostacolo pertinente individuato nella valutazione ex ante, in particolare per quanto riguarda le imprese ammissibili che rientrano nella fase di sviluppo, nell'area geografica e, se del caso, nel settore economico interessati.
70. Affinché gli intermediari finanziari associati alla misura si concentrino sui fallimenti del mercato rilevati, devono essere applicate procedure di due diligence per assicurare una strategia di investimento mirata agli obiettivi di intervento individuati e conforme ai requisiti di ammissibilità fissati e alle restrizioni in materia di finanziamento stabilite. In particolare, gli Stati membri devono selezionare intermediari finanziari che possono dimostrare che la strategia di investimento da loro proposta è commercialmente valida e comprende un'adeguata politica di diversificazione del rischio tesa a conseguire la redditività economica e una scala efficiente in termini di volume e di portata territoriale degli investimenti.

3.2.2.1. Misure destinate a categorie di imprese che esulano dal campo di applicazione del regolamento generale di esenzione per categoria

71. Per quanto riguarda l'accesso ai finanziamenti, l'ambito di applicazione del regolamento generale di esenzione per categoria si limita alle PMI. Tuttavia, talune imprese che non rientrano nella definizione di PMI in termini di effettivi, di soglie finanziarie o di entrambi possono essere soggette a difficoltà analoghe di finanziamento.
- a) *Piccole imprese a media capitalizzazione*
72. L'inclusione delle piccole imprese a media capitalizzazione, insieme alle PMI, tra le imprese ammissibili ad una misura di finanziamento del rischio può essere giustificata in quanto incentiva gli investitori privati a diversificare il portafoglio di investimenti, equilibrando le possibilità di entrata e di uscita. Tale inclusione può ridurre il livello di rischio del portafoglio e quindi aumentare il rendimento degli investimenti. Potrebbe trattarsi di un modo particolarmente efficace di attrarre gli investitori istituzionali verso le imprese che si trovano nella fase dell'avviamento, le quali presentano maggiori rischi.
73. Per tali motivi, e a condizione che la valutazione ex ante contenga adeguati elementi di prova di natura economica, il sostegno alle piccole imprese a media capitalizzazione può essere giustificato. Nella sua valutazione la Commissione terrà conto dell'intensità di manodopera e di capitale delle imprese destinatarie, nonché di altri criteri che riflettono le specifiche difficoltà di finanziamento delle piccole imprese a media capitalizzazione (ad esempio garanzie sufficienti per un prestito elevato o il fabbisogno di un apporto significativo di capitali esterni per lo sviluppo e la realizzazione dei progetti).
- b) *Imprese a media capitalizzazione innovative*
74. In determinate circostanze, anche le imprese a media capitalizzazione potrebbero riscontrare difficoltà di finanziamento analoghe a quelle delle PMI. Ciò può avvenire ad esempio per le imprese a media capitalizzazione che svolgono attività di R&S e di innovazione parallelamente agli investimenti iniziali in impianti di produzione, compresa l'applicazione commerciale, e la cui storia creditizia non consente ai potenziali investitori di formulare ipotesi pertinenti per quanto riguarda le future prospettive commerciali dei risultati di tali attività, in quanto i mercati in questione sono in fase di sviluppo o sono caratterizzati da elementi tecnologici all'avanguardia che



comportano rischi difficilmente valutabili (ad esempio, i settori dell'industria aerospaziale e della difesa). In questi casi, l'aiuto di Stato a favore del finanziamento del rischio può rivelarsi necessario affinché le imprese a media capitalizzazione innovative possano aumentare la loro capacità produttiva ad un livello sostenibile che consenta loro di attirare da sole finanziamenti privati. Inoltre, l'osservazione di cui alla sezione 3.2.2.1, lettera a), vale anche per le imprese a media capitalizzazione innovative: per l'intermediario finanziario la loro inclusione in un portafoglio di investimenti può essere un modo efficace di proporre un'offerta più diversificata di opportunità di investimento in grado di attrarre una gamma più ampia di potenziali investitori.

c) *PMI che ricevono investimenti iniziali per il finanziamento del rischio quando operano in un mercato qualsiasi da un periodo di tempo superiore al periodo di ammissibilità di cui al regolamento generale di esenzione per categoria*

75. Talune tipologie di imprese possono ancora essere considerate in fase di espansione/nelle fasi iniziali di crescita se, pur esistendo da molto tempo, non hanno ancora dimostrato a sufficienza il loro potenziale di generare rendimenti o non presentano una storia creditizia sufficientemente solida e non dispongono di garanzie. Questo può avvenire nei settori ad alto rischio, quali i settori biotecnologico, dell'industria aerospaziale, della difesa, culturale e creativo, e potenzialmente più in generale anche nel caso delle PMI innovative, comprese quelle specializzate nelle tecnologie verdi o digitali o quelle che perseguono un obiettivo di innovazione sociale⁽⁵⁰⁾. Inoltre, le imprese che dispongono di equity sufficiente a finanziare le attività iniziali possono necessitare di finanziamenti esterni solamente in una fase successiva, ad esempio per accrescere la propria capacità per passare da attività su piccola scala ad attività su grande scala. A tal fine esse potrebbero aver bisogno di un investimento di importo superiore a quello che potrebbero realizzare con le loro risorse.

76. È pertanto possibile autorizzare misure che prevedono che l'investimento iniziale avvenga dopo il periodo di ammissibilità di cui all'articolo 21 del regolamento generale di esenzione per categoria. In tali circostanze, la Commissione può esigere che la misura definisca chiaramente le categorie di imprese ammissibili, alla luce degli elementi di prova forniti nella valutazione ex ante relativamente all'esistenza di uno specifico fallimento del mercato che interessa tali imprese.

d) *Start-up e PMI che necessitano di un investimento per il finanziamento del rischio di importo superiore al limite fissato nel regolamento generale di esenzione per categoria*

77. L'articolo 21 del regolamento generale di esenzione per categoria fissa un importo massimo totale del finanziamento del rischio per impresa ammissibile, compresi gli investimenti ulteriori. Tuttavia, in taluni settori in cui i costi iniziali per la ricerca o gli investimenti sono relativamente elevati, ad esempio nei settori dell'industria aerospaziale, della difesa, delle scienze della vita o delle tecnologie verdi o dell'energia, questo importo potrebbe non essere sufficiente per realizzare tutte le serie di investimenti necessari e porre la start-up o la PMI su un percorso di crescita sostenibile. Può pertanto essere giustificato, a determinate condizioni, autorizzare investimenti di importo totale più elevato a favore delle imprese ammissibili.


78. Più specificamente, le misure di finanziamento del rischio possono quindi accordare un sostegno superiore all'importo massimo totale previsto dal regolamento generale di esenzione per categoria purché l'importo del finanziamento previsto rispecchi l'entità e la natura del deficit di finanziamento individuato e quantificato nella valutazione ex ante in relazione ai settori e/o territori destinatari. In tali casi, la Commissione terrà conto dell'elevata intensità di capitale dei settori destinatari e/o dei maggiori costi di investimento in determinate aree geografiche.

e) *Piattaforme alternative di negoziazione che non soddisfano le condizioni del regolamento generale di esenzione per categoria*

79. La Commissione riconosce che le piattaforme alternative di negoziazione rappresentano una parte importante del mercato dei finanziamenti alle PMI, perché attirano nuovo capitale nelle PMI e facilitano l'uscita dei precedenti investitori⁽⁵¹⁾. Il regolamento generale di esenzione per categoria riconosce la loro importanza agevolandone

⁽⁵⁰⁾ Cfr. nota 7 per esempi di innovazione sociale. Il carattere innovativo di una PMI deve essere valutato alla luce della definizione di cui all'articolo 2 del regolamento generale di esenzione per categoria.

⁽⁵¹⁾ La Commissione riconosce la crescente importanza delle piattaforme di crowdfunding (finanziamento collettivo) per attrarre finanziamenti a favore delle imprese in fase di avviamento. Pertanto, se è constatato un fallimento del mercato e nel caso in cui il gestore di una piattaforma di crowdfunding sia un'entità giuridica distinta, la Commissione può applicare, per analogia, le norme applicabili alle piattaforme alternative di negoziazione; ciò vale anche per gli incentivi fiscali ad investire attraverso le piattaforme di crowdfunding. Il 10 novembre 2020 è entrato in vigore il regolamento (UE) 2020/1503 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 ottobre 2020, relativo ai fornitori europei di servizi di crowdfunding per le imprese, e che modifica il regolamento (UE) 2017/1129 e la direttiva (UE) 2019/1937 (GU L 347 del 20.10.2020, pag. 1). Si prevede che il regolamento aumenterà la disponibilità del crowdfunding come forma innovativa di finanziamento.




l'attività sia attraverso incentivi fiscali a favore delle persone fisiche che investono in imprese quotate su tali piattaforme, sia autorizzando aiuti all'avviamento a favore dei gestori delle piattaforme, a condizione che i gestori delle piattaforme rispondano alla definizione di PMI ed entro determinati massimali.

80. Tuttavia, i gestori delle piattaforme alternative di negoziazione possono non essere necessariamente piccole imprese al momento della loro creazione. Del pari, l'importo massimo dell'aiuto ammesso come aiuto all'avviamento a norma del regolamento generale di esenzione per categoria può non essere sufficiente per sostenere la creazione della piattaforma. Inoltre, per attrarre risorse sufficienti per la creazione e l'avvio di nuove piattaforme può essere necessario offrire incentivi fiscali agli investitori aziendali. Infine, la piattaforma può quotare non solo PMI ma anche imprese che superano i massimali di cui alla definizione di PMI.
81. Di conseguenza, può essere giustificato, a determinate condizioni, consentire incentivi fiscali a favore degli investitori aziendali, sostenere gestori di piattaforme che non sono piccole imprese, autorizzare investimenti per l'istituzione di piattaforme alternative di negoziazione il cui importo supera i limiti previsti dal regolamento generale di esenzione per categoria per l'aiuto all'avviamento, o consentire aiuti alle piattaforme alternative di negoziazione nelle quali la maggioranza degli strumenti finanziari ammessi alla negoziazione siano emessi da PMI. In tali casi, la valutazione ex ante deve dimostrare l'esistenza di uno specifico fallimento del mercato o altro ostacolo pertinente che interessa tali piattaforme nel mercato geografico rilevante.

3.2.2.2. Misure i cui parametri non rispettano il regolamento generale di esenzione per categoria

- a) *Strumenti finanziari con una partecipazione di investitori privati indipendenti inferiore alle percentuali previste dal regolamento generale di esenzione per categoria*
82. I fallimenti del mercato o altri ostacoli pertinenti che interessano le imprese in particolari regioni o Stati membri possono essere più pronunciati a causa del sottosviluppo relativo del mercato dei finanziamenti alle PMI in tali zone, rispetto ad altre regioni dello stesso Stato membro, ad altri Stati membri o globalmente. Ciò avviene in particolare negli Stati membri dove non c'è una presenza consolidata di investitori formali in venture capital, di fondi di private equity o di business angels. Nel caso di misure volte a superare tali ostacoli strutturali, la Commissione può accettare la partecipazione di investitori privati indipendenti al di sotto delle percentuali previste dall'articolo 21 del regolamento generale di esenzione per categoria, fatta salva la condizione di cui al paragrafo 25 dei presenti orientamenti.
83. Inoltre, la Commissione può anche accettare misure di finanziamento del rischio che prevedono una partecipazione degli investitori privati indipendenti inferiore alle percentuali stabilite dall'articolo 21 del regolamento generale di esenzione per categoria in caso di un fallimento del mercato o altro ostacolo pertinente più pronunciato, come dimostrato dallo Stato membro, in particolare se tali misure sono destinate specificamente alle PMI prima della loro prima vendita commerciale o nella fase di prova del concetto (proof-of-concept), purché una parte significativa dei rischi dell'investimento sia effettivamente sostenuta dagli investitori privati partecipanti.
- b) *Strumenti finanziari concepiti con parametri superiori ai massimali previsti nel regolamento generale di esenzione per categoria*
84. Il beneficio del regolamento generale di esenzione per categoria è riservato alle misure nelle quali la ripartizione non paritaria delle perdite tra investitori pubblici e privati è concepita in modo da limitare la prima perdita sostenuta dall'investitore pubblico. Analogamente, per quanto riguarda le garanzie, l'esenzione per categoria fissa limiti al tasso di garanzia e alle perdite totali sostenute dall'investitore pubblico.
85. Tuttavia, in determinate circostanze, adottando una posizione di finanziamento più rischiosa, il finanziamento pubblico può permettere agli investitori o mutuanti privati di concedere finanziamenti aggiuntivi. Per valutare le misure i cui parametri finanziari superano i massimali di cui al regolamento generale di esenzione per categoria, la Commissione prenderà in considerazione una serie di fattori illustrati nella sezione 3.2.3.2 dei presenti orientamenti.



- c) *Strumenti finanziari diversi dalle garanzie per i quali gli investitori, gli intermediari finanziari e i relativi gestori sono selezionati privilegiando la protezione dai rischi rispetto alla ripartizione asimmetrica degli utili*
86. A norma dell'articolo 21 del regolamento generale di esenzione per categoria, la selezione degli intermediari finanziari, nonché degli investitori o dei gestori di fondi, deve basarsi su una procedura aperta, trasparente e non discriminatoria, che indichi chiaramente gli obiettivi di intervento perseguiti dalla misura e il tipo di parametri finanziari concepiti per conseguirli. Ciò significa che gli intermediari finanziari o i relativi gestori devono essere selezionati mediante una procedura conforme alla direttiva 2014/24/UE. Se la direttiva non è applicabile, la procedura di selezione deve essere tale da assicurare la scelta più ampia possibile tra intermediari finanziari o gestori di fondi qualificati. In particolare, la procedura deve consentire allo Stato membro in questione di confrontare i termini e le condizioni negoziate tra gli intermediari finanziari o i gestori di fondi e i potenziali investitori privati in modo da assicurare che la misura di finanziamento del rischio attragga gli investitori privati con il minimo di aiuti di Stato o il minimo di divergenza da condizioni di parità di trattamento, alla luce di una strategia di investimento realistica.
87. Secondo l'articolo 21 del regolamento generale di esenzione per categoria, i criteri di selezione applicabili per la sezione dei gestori devono includere il requisito secondo il quale per strumenti diversi dalle garanzie «verrà data preferenza alla ripartizione degli utili rispetto alla protezione dai rischi» onde limitare la tendenza dei gestori ad assumere a rischi eccessivi nella selezione delle imprese oggetto di investimento. L'obiettivo è garantire che, a prescindere dalla forma dello strumento finanziario previsto dalla misura, qualsiasi trattamento preferenziale accordato agli investitori o ai mutuanti privati sia valutato rispetto all'interesse pubblico che consiste nel garantire il carattere rotativo del capitale pubblico impegnato e la sostenibilità finanziaria della misura sul lungo termine.
88. In determinati casi, tuttavia, può risultare necessario privilegiare la protezione dai rischi, in particolare se la misura è destinata alle start-up o a determinati settori nei quali il tasso di insolvenza delle PMI è elevato. Può essere il caso delle misure destinate a settori che presentano importanti ostacoli tecnologici o a settori in cui le imprese dipendono fortemente da singoli progetti che richiedono ingenti investimenti iniziali e comportano un'elevata esposizione al rischio, quali l'ecosistema dell'industria aerospaziale e della difesa e i settori culturale e creativo. La preferenza per i meccanismi di protezione dai rischi può essere giustificata anche per le misure attuate attraverso un fondo di fondi e che si prefiggono di attirare investitori privati a questo livello o per le misure destinate alle PMI prima della loro prima vendita commerciale o nella fase di prova del concetto (proof-of-concept).
- d) *Incentivi fiscali a favore degli investitori aziendali, compresi gli intermediari finanziari o i loro gestori che agiscono in qualità di coinvestitori*
89. Sebbene il regolamento generale di esenzione per categoria riguardi gli incentivi fiscali a favore di investitori privati indipendenti che sono persone fisiche ai sensi dell'articolo 2 del medesimo regolamento che finanziano, direttamente o indirettamente, i rischi delle start-up e delle PMI ammissibili, gli Stati membri possono ritenere opportuno attuare misure che prevedono incentivi analoghi a favore di investitori privati indipendenti che sono investitori aziendali. La differenza risiede nel fatto che questi ultimi sono imprese ai sensi dell'articolo 107 del trattato. Le misure devono pertanto essere soggette a restrizioni specifiche (cfr. sezioni 3.2.3.3 e 3.2.4.2) al fine di garantire che l'aiuto fornito al livello degli investitori aziendali rimanga proporzionato e abbia un reale effetto incentivante.
90. Gli intermediari finanziari e i loro gestori possono beneficiare di incentivi fiscali solo nella misura in cui agiscono in qualità di coinvestitori o comutuanti. I servizi da essi resi per l'attuazione della misura non possono beneficiare di incentivi fiscali.

3.2.3. Adeguatezza della misura di aiuto

91. La misura di aiuto proposta deve essere uno strumento di intervento adeguato per conseguire l'obiettivo previsto dell'aiuto, il che significa che non deve esistere uno strumento di intervento o di aiuto in grado di conseguire lo stesso esito in modo migliore e meno distortivo.




3.2.3.1. Adeguatezza rispetto ad altri strumenti di intervento e ad altri strumenti di aiuto

92. Per ovviare al fallimento del mercato o altro ostacolo pertinente individuato e contribuire al conseguimento degli obiettivi di intervento che persegue, la misura di finanziamento del rischio proposta deve essere uno strumento adeguato. La scelta della specifica forma di misura di finanziamento del rischio deve essere debitamente giustificata sulla base degli elementi di prova fornite dallo Stato membro nella valutazione ex ante.
93. Nella prima fase, la Commissione valuta se e in quale proporzione la misura di finanziamento del rischio può essere considerata uno strumento adeguato rispetto ad altri strumenti di intervento intesi a stimolare il finanziamento del rischio per le imprese ammissibili. Gli aiuti di Stato non sono l'unico strumento di intervento di cui dispongono gli Stati membri per agevolare il finanziamento del rischio delle imprese ammissibili. Gli Stati membri possono utilizzare altri strumenti di intervento complementari dal lato sia della domanda che dell'offerta, quali misure regolamentari per agevolare il funzionamento dei mercati finanziari, misure volte a migliorare il contesto in cui operano le imprese, servizi di consulenza in materia di preparazione agli investimenti, o investimenti pubblici che soddisfano il criterio dell'operatore in un'economia di mercato.
94. Nella seconda fase, la Commissione valuta se la misura proposta è più appropriata di altri strumenti di aiuto di Stato tesi ad ovviare allo stesso fallimento del mercato o altro ostacolo pertinente. A tale proposito gli strumenti finanziari sono considerati, in linea generale, meno distortivi delle sovvenzioni dirette e sono pertanto ritenuti uno strumento più adeguato. Tuttavia, gli aiuti di Stato volti ad agevolare il finanziamento del rischio possono essere concessi sotto diverse forme, quali strumenti fiscali selettivi o strumenti finanziari che prevedono condizioni inferiori a quelle di mercato, tra cui una serie di strumenti di equity, di debito e di garanzia con profili di rischio/rendimento differenti, la cui adeguatezza dipende dalla natura delle imprese destinatarie e dal deficit di finanziamento. Pertanto, la Commissione valuta se la misura prevede una struttura di finanziamento efficiente che, tenuto conto della strategia di investimento del fondo, garantisca operazioni sostenibili.
95. Al riguardo, la Commissione valuterà favorevolmente le misure che implicano fondi sufficientemente grandi in termini di dimensioni del portafoglio, copertura geografica (in particolare se operano in diversi Stati membri) e diversificazione del portafoglio, perché tali fondi possono essere più efficienti, e pertanto più interessanti per gli investitori privati, rispetto ai fondi più piccoli. Talune strutture di fondi di fondi possono soddisfare queste condizioni, purché i costi complessivi di gestione risultanti dai diversi livelli di intermediazione siano compensati da sostanziali guadagni di efficienza.

3.2.3.2. Condizioni per determinare l'adeguatezza degli strumenti finanziari


96. Per determinare l'adeguatezza degli strumenti finanziari i cui parametri esulano dal campo di applicazione del regolamento generale di esenzione per categoria la Commissione terrà conto delle condizioni di cui ai punti da 97 a 121 dei presenti orientamenti.
97. In primo luogo, la misura deve mobilitare finanziamenti supplementari dei partecipanti al mercato. Coefficienti minimi di investimento privato indipendente inferiori a quelli stabiliti dall'articolo 21 del regolamento generale di esenzione per categoria possono essere giustificati solo se la valutazione ex ante ha evidenziato un fallimento del mercato o altro ostacolo pertinente più pronunciato (cfr. sezione 3.2.1). A tale riguardo, la valutazione ex ante dovrebbe fornire anche una valutazione sufficientemente dettagliata del livello e della struttura dell'offerta di finanziamenti privati per il tipo di impresa ammissibile nell'area geografica interessata (cfr. paragrafo 63). Inoltre, occorre dimostrare che la misura mobilita risorse private supplementari che altrimenti non sarebbero state concesse o che sarebbero state concesse sotto forme e per importi differenti o sulla base di condizioni diverse.
98. Per quanto riguarda le misure di finanziamento del rischio specificamente rivolte alle start-up e alle PMI che non operano in alcun mercato ⁽²⁾, la Commissione può accettare che il livello di partecipazione privata indipendente sia inferiore alle percentuali prescritte. In alternativa, per tali obiettivi di investimento, la Commissione può accettare che la partecipazione privata sia di natura non indipendente, ovvero che provenga, ad esempio, dal proprietario dell'impresa beneficiaria. In casi debitamente giustificati, la Commissione può accettare anche livelli di partecipazione privata inferiori a quelli stabiliti dal regolamento generale di esenzione per categoria anche in

⁽²⁾ Sono comprese tutte le start-up e le PMI che non hanno ancora effettuato la prima vendita commerciale (secondo la definizione di cui al punto 12, paragrafo 35, dei presenti orientamenti).



relazione a imprese ammissibili che operano su un mercato da un periodo di tempo non superiore al periodo di ammissibilità previsto dall'articolo 21 del regolamento generale di esenzione per categoria, alla luce degli elementi di prova economici forniti nella valutazione ex ante in merito al fallimento del mercato o altro ostacolo pertinente.

99. Una misura di finanziamento del rischio destinata a imprese ammissibili che, al momento del primo investimento per il finanziamento del rischio, operano in un mercato qualsiasi da un periodo di tempo superiore al periodo di ammissibilità di cui all'articolo 21 del regolamento generale di esenzione per categoria deve prevedere restrizioni adeguate in termini di tempo o altri criteri oggettivi di natura qualitativa relativi alla fase di sviluppo delle imprese destinatarie. Per tali obiettivi di investimento la Commissione richiederà di norma una percentuale minima di partecipazione privata del 60 %.
100. In secondo luogo, assieme al livello proposto di partecipazione privata, la Commissione terrà conto dell'equilibrio tra rischi e benefici tra investitori privati e pubblici. A tale riguardo la Commissione considererà positivamente le misure che prevedono che le perdite siano ripartite tra gli investitori secondo criteri di parità di trattamento e che gli investitori privati ricevano unicamente incentivi inerenti alla partecipazione agli utili. La Commissione terrà debitamente conto del fatto che una ripartizione delle perdite non a condizioni di parità di trattamento può tuttavia risultare necessaria in presenza di fallimenti del mercato più gravi. In linea di principio, più la condivisione dei rischi e dei benefici è vicina alle effettive pratiche commerciali, maggiore è la probabilità che la Commissione accetti un livello inferiore di partecipazione privata.
101. In terzo luogo, la Commissione considererà il livello della struttura di finanziamento al quale la misura intende mobilitare investimenti privati. Al livello del fondo di fondi, la capacità di attrarre finanziamenti privati può dipendere da un più ampio ricorso a meccanismi di protezione dai rischi. Al contrario, un ricorso eccessivo a tali meccanismi può falsare la selezione delle imprese ammissibili e condurre a risultati inefficienti nei casi in cui gli investitori privati intervengono a livello dell'investimento nelle imprese e per singola operazione.
102. Nel valutare l'adeguatezza della struttura specifica della misura, la Commissione può prendere in considerazione l'importanza del rischio residuo a carico degli investitori privati selezionati rispetto alle perdite previste e imprevedute assunte dall'investitore pubblico, nonché la ripartizione dei rendimenti attesi fra l'investitore pubblico e gli investitori privati. In tal modo potrebbe essere accettato un diverso profilo di rischio/rendimento, se ciò consente di massimizzare l'importo dell'investimento privato, senza compromettere l'autentica natura orientata al profitto delle decisioni di investimento.
103. In quarto luogo, la natura esatta degli incentivi deve essere determinata mediante una procedura aperta, trasparente e non discriminatoria di selezione degli intermediari finanziari, nonché dei gestori di fondi o degli investitori. Analogamente, i gestori di fondi di fondi, nell'ambito del loro mandato di investimento, devono essere tenuti a impegnarsi giuridicamente a fissare, mediante una procedura concorrenziale di selezione degli intermediari finanziari, dei gestori di fondi o degli investitori ammissibili, le condizioni preferenziali che possono applicarsi al livello dei sub-fondi.
104. Per dimostrare la necessità delle condizioni finanziarie specifiche alla base della struttura della misura, gli Stati membri possono essere tenuti a presentare elementi di prova attestanti che durante la procedura di selezione degli investitori privati tutti i partecipanti hanno chiesto condizioni che non sarebbero state coperte dal regolamento generale di esenzione per categoria, o che la gara non era andata a buon fine.
105. In quinto luogo, l'intermediario finanziario o il gestore di fondi possono coinvestire assieme allo Stato membro, purché i termini e le condizioni del coinvestimento siano tali da escludere ogni possibile conflitto di interesse. L'intermediario finanziario deve assumersi almeno il 10 % della tranche di prima perdita. Tale coinvestimento potrebbe contribuire ad assicurare che le decisioni di investimento siano conformi agli obiettivi di intervento pertinenti. La capacità del gestore di investire a partire da risorse proprie può essere uno dei criteri di selezione.
106. In sesto luogo, le misure di finanziamento del rischio che ricorrono a strumenti di debito devono prevedere un meccanismo che assicuri che l'intermediario finanziario trasferisca il vantaggio che riceve dallo Stato alle imprese beneficiarie finali, ad esempio in forma di riduzione dei tassi di interesse, di alleggerimento dei requisiti in materia di garanzie reali o di una combinazione dei due. L'intermediario finanziario può anche trasferire il vantaggio investendo in imprese che sebbene potenzialmente redditizie, sulla base dei criteri di rating interni dell'inter-



mediario finanziario, sarebbero in una classe di rischio in cui l'intermediario non investirebbe in assenza della misura di finanziamento del rischio. Il meccanismo di trasferimento deve prevedere modalità adeguate di monitoraggio, nonché un meccanismo di recupero ⁽⁵³⁾ o un meccanismo contrattuale equivalente.

107. Infine, per garantire che gli intermediari finanziari coinvolti nella misura di finanziamento del rischio conseguano gli obiettivi pertinenti, la strategia di investimento dell'intermediario finanziario deve essere allineata agli obiettivi della misura. Gli intermediari finanziari devono dimostrare nel quadro della procedura di selezione in che modo la strategia di investimento proposta può contribuire al conseguimento degli obiettivi. Inoltre, lo Stato membro deve garantire che la strategia di investimento degli intermediari sia costantemente in linea con gli obiettivi concordati, ad esempio mediante meccanismi di controllo e di segnalazione adeguati e la partecipazione di rappresentanti degli investitori pubblici negli organi rappresentativi dell'intermediario finanziario, quali il consiglio di sorveglianza o il comitato consultivo. Una struttura di governance appropriata deve garantire che modifiche sostanziali della strategia di investimento siano possibili solo previa autorizzazione dello Stato membro. Per evitare dubbi, lo Stato membro non può partecipare direttamente alle singole decisioni di investimento e cessione.
108. Nel quadro della misura di finanziamento del rischio gli Stati membri possono utilizzare tutta una gamma di strumenti finanziari: strumenti di investimento in equity e quasi-equity, strumenti di prestito o garanzie non a condizioni di parità di trattamento. I punti da 109 a 121 illustrano gli elementi di cui la Commissione terrà conto nella valutazione di tali strumenti finanziari specifici.
- (a) *Investimenti in equity*
109. Gli strumenti di investimento in equity possono assumere la forma di investimenti in equity o in quasi-equity di un'impresa, mediante i quali l'investitore acquista una parte della proprietà dell'impresa. ⁽⁵⁴⁾
110. Gli strumenti di equity possono presentare varie caratteristiche asimmetriche, prevedendo un trattamento differenziato degli investitori, poiché alcuni possono partecipare ai rischi o ai benefici in misura più ampia di altri. Per attenuare i rischi per gli investitori privati, la misura può offrire una «protezione» in caso di incremento degli utili (l'investitore pubblico cede una parte del rendimento) o una protezione contro parte delle perdite (limitando le perdite per l'investitore privato) o una combinazione di entrambe.
111. La Commissione ritiene che gli incentivi inerenti alla partecipazione agli utili creano una migliore convergenza degli interessi tra investitori pubblici e privati. Al contrario, la protezione dai rischi, che espone l'investitore pubblico al rischio di scarso rendimento, può portare al disallineamento degli interessi e al fenomeno della selezione avversa da parte degli intermediari finanziari o degli investitori.
112. La Commissione ritiene che gli strumenti di equity con limitazione del rendimento ⁽⁵⁵⁾, l'opzione call ⁽⁵⁶⁾ e la ripartizione asimmetrica delle entrate ⁽⁵⁷⁾ sotto forma di liquidità offrano incentivi adeguati, soprattutto nelle situazioni caratterizzate da un fallimento del mercato meno grave.
113. Gli strumenti di equity con ripartizione delle perdite non paritaria che supera i limiti stabiliti dal regolamento generale di esenzione per categoria possono essere giustificati solamente per misure destinate ad ovviare a gravi fallimenti del mercato, ad esempio nei settori ad alto contenuto tecnologico, o ad altri ostacoli pertinenti individuati nella valutazione ex ante, quali misure destinate principalmente alle start-up e alle PMI che non hanno ancora effettuato la prima vendita commerciale o che sono nella fase di prova del concetto (proof-of-concept). Per evitare un'eccessiva protezione dai rischi, occorre limitare la tranche di prima perdita sostenuta dall'investitore pubblico.

⁽⁵³⁾ Per meccanismo di recupero o meccanismo contrattuale equivalente si intende un meccanismo in base al quale un intermediario deve restituire un vantaggio ottenuto dallo Stato che ha omesso di trasferire al beneficiario finale come richiesto.

⁽⁵⁴⁾ Per evitare dubbi e in linea con l'articolo 21 del regolamento generale di esenzione per categoria, per quanto riguarda gli investimenti in equity e quasi-equity, non più del 30 % dell'aggregato dei conferimenti di capitale e del capitale impegnato non richiamato dall'intermediario finanziario può essere utilizzato a fini di gestione della liquidità.

⁽⁵⁵⁾ Limitazione del rendimento dell'investitore pubblico a un determinato tasso di rendimento prestabilito (hurdle rate): se il tasso di rendimento prestabilito è superato, i proventi eccedenti sono distribuiti solamente agli investitori privati.

⁽⁵⁶⁾ Opzione call sulle azioni pubbliche: agli investitori privati è riconosciuto il diritto di esercitare un'opzione call per acquistare la quota dell'investimento pubblico a un prezzo di esercizio prefissato.

⁽⁵⁷⁾ Ripartizione asimmetrica delle entrate sotto forma di liquidità: la liquidità è fornita sia dagli investitori pubblici che da quelli privati in base a condizioni di parità di trattamento ma gli utili, se generati, sono ripartiti in modo asimmetrico. Nella distribuzione degli utili gli investitori privati ricevono più di quanto spetterebbe loro in proporzione alla loro partecipazione, fino all'hurdle rate prestabilito.




(b) *Strumenti di debito di tipo «funded»: prestiti*

114. Una misura di finanziamento del rischio può prevedere la concessione di prestiti al livello degli intermediari finanziari o dei beneficiari finali.
115. Gli strumenti di debito di tipo «funded» possono assumere forme diverse, tra cui prestiti subordinati e prestiti con condivisione del rischio di portafoglio. I prestiti subordinati possono essere concessi agli intermediari finanziari per rafforzare la loro struttura patrimoniale, con l'obiettivo di fornire finanziamenti supplementari alle imprese ammissibili. I prestiti con condivisione del rischio di portafoglio sono intesi a fornire prestiti agli intermediari finanziari che si impegnano a cofinanziare un portafoglio di nuovi prestiti o leasing a favore di imprese ammissibili fino a un determinato tasso di cofinanziamento in combinazione con una condivisione del rischio di credito del portafoglio in base a ciascun prestito (o ciascun leasing). In entrambi i casi, l'intermediario finanziario agisce in qualità di coinvestitore nelle imprese ammissibili, ma beneficia di un trattamento preferenziale rispetto all'investitore o mutuante pubblico, poiché lo strumento riduce la sua esposizione al rischio di credito derivante dal relativo portafoglio prestiti.
116. In generale, quando le caratteristiche di attenuazione del rischio dello strumento fanno sì che l'investitore o mutuante pubblico assuma, in rapporto al prestito sottostante, una posizione di prima perdita superiore al limite stabilito dal regolamento generale di esenzione per categoria, le misure possono essere giustificate solo se sono destinate specificamente alle start-up e alle PMI prima della loro prima vendita commerciale o nella fase di prova del concetto (*proof-of-concept*) o in caso di grave fallimento del mercato o altro ostacolo pertinente che deve essere chiaramente individuato nella valutazione ex ante. La Commissione valuterà positivamente le misure che prevedono un limite esplicito per le prime perdite sostenute dall'investitore pubblico, in particolare quando il limite non supera il 35 %.
117. Gli strumenti di prestito con condivisione del rischio di portafoglio devono garantire un tasso di coinvestimento sostanziale da parte dell'intermediario finanziario selezionato. Questa condizione è ritenuta soddisfatta se detto tasso non è inferiore al 30 % del valore del relativo portafoglio prestiti.

(c) *Strumenti di debito di tipo «unfunded»: garanzie*

118. Una misura di finanziamento del rischio può prevedere la concessione di garanzie o controgaranzie agli intermediari finanziari o garanzie ai beneficiari finali, o una combinazione dei due. Le operazioni ammissibili coperte dalla garanzia devono essere nuove operazioni di prestito ammissibili per il finanziamento del rischio, tra cui gli strumenti di leasing, nonché strumenti di investimento in quasi-equity, ma non strumenti di equity.
119. Le garanzie devono essere concesse sulla base del portafoglio. Gli intermediari finanziari possono selezionare le operazioni che desiderano inserire nel portafoglio coperto dalla garanzia, purché le operazioni incluse soddisfino i criteri di ammissibilità definiti dalla misura di finanziamento del rischio. Le garanzie devono essere offerte ad un tasso che garantisca un livello adeguato di condivisione dei rischi e dei rendimenti con gli intermediari finanziari. In particolare, in casi debitamente giustificati, in base ai risultati della valutazione ex ante, il tasso di garanzia può essere più elevato del tasso massimo di cui all'articolo 21 del regolamento generale di esenzione per categoria, ma non può superare il 90 %, ad esempio in caso di garanzie su prestiti o investimenti in quasi-equity a favore di start-up e PMI che non hanno ancora effettuato la prima vendita commerciale o nella fase di prova del concetto (*proof-of-concept*).
120. In caso di garanzie limitate, il tasso limite dovrebbe, in linea di principio, coprire esclusivamente le perdite previste. Se deve coprire anche le perdite imprevedute, il suo costo deve essere fissato ad un livello che tenga conto della copertura del rischio supplementare. Di norma, il tasso limite non deve essere superiore al 35 %. Le garanzie illimitate (garanzie con tasso di garanzia, ma senza tasso limite) possono essere concesse in casi debitamente giustificati e il loro costo deve essere fissato tenendo conto della copertura supplementare del rischio fornita dalla garanzia.
121. La durata della garanzia deve essere limitata nel tempo, di norma ad un massimo di dieci anni, fatta salva la scadenza dei singoli strumenti di debito coperti dalla garanzia, che può essere più lunga. La garanzia deve essere ridotta se l'intermediario finanziario non include un importo minimo di investimenti nel portafoglio durante un periodo specifico. Agli importi non utilizzati si devono applicare commissioni d'impegno. Per incentivare gli intermediari a realizzare i volumi di investimenti concordati possono essere utilizzati metodi quali l'uso di commissioni d'impegno, eventi attivatori o tappe intermedie.



3.2.3.3. Condizioni per determinare l'adeguatezza degli incentivi fiscali

122. Come evidenziato alla sezione 3.2.2.2, lettera d), la sezione 3 del regolamento generale di esenzione per categoria è circoscritta agli incentivi fiscali a favore di investitori che sono persone fisiche. Devono pertanto essere notificate alla Commissione le misure che utilizzano incentivi fiscali per incoraggiare gli investitori aziendali a finanziarie le imprese ammissibili, sia direttamente che indirettamente, mediante acquisizione di quote in un fondo istituito ad hoc o altri tipi di veicoli di investimento che investono in queste imprese.
123. Di norma, gli Stati membri devono basare le loro misure di aiuto fiscali sulle conclusioni in merito all'esistenza di un fallimento del mercato o altro ostacolo pertinente formulate nella valutazione ex ante e calibrare di conseguenza i loro strumenti mirando a una categoria ben definita di imprese ammissibili.
124. Gli incentivi fiscali a favore degli investitori aziendali possono assumere la forma di sgravi fiscali sull'imposta sul reddito e/o di sgravi fiscali sulle plusvalenze e sui dividendi, inclusi i crediti d'imposta e i differimenti d'imposta. Nella sua prassi la Commissione ha generalmente ritenuto adeguati gli sgravi fiscali che contenevano limiti specifici alla percentuale dell'importo investito di cui l'investitore può beneficiare ai fini dello sgravio fiscale e all'importo di agevolazione fiscale che può essere dedotto dal debito tributario di un investitore. Inoltre, gli oneri fiscali sulle plusvalenze relative alla cessione di quote possono essere dilazionati se sono reinvestiti in investimenti ammissibili entro un determinato periodo, mentre le perdite derivanti dalla cessione di tali quote possono essere dedotte dagli utili generati da altre quote soggette al medesimo regime fiscale.
125. In generale, la Commissione ritiene che gli incentivi fiscali a favore degli investitori aziendali siano adeguati se lo Stato membro può dimostrare che la selezione delle imprese ammissibili si fonda su un insieme ben strutturato di requisiti di investimento, debitamente pubblicizzato, che definisca le caratteristiche delle imprese ammissibili interessate da un fallimento del mercato o altro ostacolo pertinente.
126. Fatta salva la possibilità di prorogare la misura, i regimi fiscali devono essere limitati ad una durata massima di dieci anni. Se propone di prorogare una misura per una durata complessiva superiore a dieci anni (compresi eventuali regimi precedenti), lo Stato membro deve effettuare una nuova valutazione ex ante insieme a una valutazione dell'efficacia del regime durante l'intero periodo di attuazione.
127. Nella sua analisi, la Commissione terrà conto delle caratteristiche specifiche del rispettivo sistema fiscale nazionale e degli incentivi fiscali già vigenti nello Stato membro, nonché dell'interazione tra tali incentivi.
128. Le agevolazioni fiscali devono essere accessibili a tutti gli investitori che soddisfino i criteri fissati, senza discriminazioni in base al luogo di stabilimento. Gli Stati membri dovrebbero quindi assicurare che il campo di applicazione e i parametri tecnici della misura siano pubblicizzati adeguatamente, compresi i necessari massimali e limiti relativi al vantaggio massimo che ciascun singolo investitore può trarre dalla misura, nonché l'importo massimo dell'investimento per singola impresa ammissibile.

3.2.3.4. Condizioni relative alle misure a favore delle piattaforme alternative di negoziazione

129. Per quanto riguarda le misure di aiuto a favore delle piattaforme alternative di negoziazione oltre i limiti fissati dal regolamento generale di esenzione per categoria, il gestore della piattaforma deve presentare un piano aziendale che dimostri che la piattaforma destinataria dell'aiuto può divenire autosufficiente in meno di dieci anni. La notifica deve inoltre presentare scenari controfattuali plausibili che paragonino le possibilità delle imprese interessate di accedere ai finanziamenti necessari se la piattaforma non esistesse.
130. La Commissione valuterà favorevolmente le piattaforme alternative di negoziazione istituite da vari Stati membri e che operano tra diversi Stati membri, perché possono essere estremamente efficienti e interessanti per gli investitori privati, in particolare gli investitori istituzionali.
131. Per le piattaforme esistenti, la strategia aziendale proposta dalla piattaforma deve dimostrare che a causa di una persistente insufficienza di imprese quotate e della conseguente carenza di liquidità, la piattaforma in questione necessita di un sostegno nel breve termine, nonostante la sua redditività a lungo termine. La Commissione valuterà positivamente l'aiuto per l'istituzione di una piattaforma alternativa di negoziazione negli Stati membri in cui una tale piattaforma non esiste. Qualora la piattaforma alternativa di negoziazione oggetto del sostegno è una sub-piattaforma o una controllata di una borsa valori esistente, la Commissione presterà particolare attenzione alla valutazione della mancanza di finanziamenti cui tale sub-piattaforma potrebbe andare incontro.



3.2.4. Proporzionalità dell'aiuto


132. Gli aiuti di Stato devono essere proporzionati al fallimento del mercato o altro ostacolo pertinente cui intendono porre rimedio per conseguire gli obiettivi di intervento previsti. Gli aiuti devono essere strutturati in modo efficiente sotto il profilo dei costi, conformemente ai principi di una sana gestione finanziaria. Pertanto, affinché una misura di aiuto per il finanziamento del rischio sia considerata proporzionata, l'aiuto deve essere limitato al minimo indispensabile per attirare i finanziamenti del mercato in modo da porre rimedio al fallimento del mercato o altro ostacolo pertinente senza generare vantaggi indebiti.
133. Di norma, a livello dei beneficiari finali, un aiuto per il finanziamento del rischio è considerato proporzionato se l'investimento per il finanziamento del rischio per beneficiario ammissibile non supera il limite fissato all'articolo 21 del regolamento generale di esenzione per categoria e soddisfa le condizioni di cui alla presente sezione. Per le misure di finanziamento del rischio in cui l'investimento per il finanziamento del rischio per beneficiario ammissibile supera il limite fissato nel regolamento generale di esenzione per categoria, tale investimento di finanziamento del rischio più elevato deve inoltre essere commisurato all'entità del deficit di finanziamento quantificato nella valutazione ex ante (cfr. punto 64).
134. Per quanto concerne gli investitori, l'aiuto deve essere limitato al minimo indispensabile per attirare capitali privati in grado di assicurare un livello minimo di mobilitazione di risorse private e porre rimedio al fallimento del mercato o altro ostacolo pertinente.

3.2.4.1. Condizioni in materia di strumenti finanziari

135. Gli intermediari finanziari devono selezionare i beneficiari finali ammissibili sulla base di una strategia di investimento commercialmente valida (cfr. punto 70) e di un piano aziendale sostenibile che giustifichi l'importo del finanziamento del rischio da fornire. Tali elementi costituiscono un'ulteriore misura di salvaguardia che garantisce che l'aiuto sia necessario e proporzionato.
136. La misura deve garantire l'equilibrio tra le condizioni preferenziali offerte dallo strumento finanziario al fine di massimizzare la mobilitazione di risorse private, ponendo allo stesso tempo rimedio al fallimento del mercato individuato o altro ostacolo pertinente, e la necessità che lo strumento sia in grado di generare sufficienti livelli di rendimento finanziario che gli consentano di rimanere operativamente redditizio.
137. La natura e l'entità esatta degli incentivi devono essere determinate mediante una procedura aperta, trasparente e non discriminatoria di selezione, nell'ambito della quale gli intermediari finanziari, nonché i gestori di fondi o gli investitori, sono chiamati a presentare offerte concorrenti.

Congruo tasso di rendimento finanziario

138. Se mediante detta procedura sono stabiliti rendimenti asimmetrici proporzionati al rischio o una ripartizione asimmetrica delle perdite, la Commissione ritiene che lo strumento finanziario sia proporzionato e rifletta un congruo tasso di rendimento finanziario. Quando i gestori di fondi sono selezionati mediante una procedura aperta, trasparente e non discriminatoria che impone ai partecipanti di presentare la propria base di investitori nel quadro della procedura di selezione, si ritiene che gli investitori privati siano debitamente selezionati.
139. In caso di coinvestimento di un fondo pubblico assieme a investitori privati partecipanti sulla base di ogni singola operazione, questi ultimi devono essere selezionati mediante una procedura concorrenziale separata per ciascuna operazione, che costituisce il modo migliore per fissare il congruo tasso di rendimento finanziario.
140. Se gli investitori privati non sono selezionati mediante una procedura di selezione adeguata (ad esempio perché la procedura di selezione si è rivelata inefficace o perché non è andata a buon fine), per evitare che gli investitori siano sovraremunerati, il congruo tasso di rendimento finanziario deve essere stabilito da un esperto indipendente in base all'analisi dei parametri di riferimento del mercato e dei rischi del mercato utilizzando una metodologia standard, generalmente riconosciuta, come ad esempio la metodologia di valutazione dei flussi di cassa attualizzati. Su tale base, l'esperto indipendente calcola un livello minimo del congruo tasso di rendimento finanziario e vi somma un margine atto a riflettere i rischi.



141. Nel caso delle situazioni di cui al punto 140, devono vigere norme adeguate per designare l'esperto indipendente. Come minimo, l'esperto deve essere in possesso di una licenza che gli consenta di prestare la consulenza, essere registrato nelle rilevanti associazioni professionali, rispettare le regole professionali e deontologiche definite da tali associazioni, essere indipendente e render conto dell'esattezza del suo parere. In linea di principio, gli esperti indipendenti devono essere selezionati sulla base di una procedura di selezione aperta, trasparente e non discriminatoria. Per la determinazione del congruo tasso di rendimento finanziario nel contesto delle misure di aiuto per il finanziamento del rischio, i servizi dello stesso esperto indipendente non possono, per un periodo di tre anni, essere utilizzati due volte dalla stessa autorità che concede l'aiuto.
142. Alla luce di quanto precede, la struttura della misura può contenere vari investimenti pubblici e privati con condivisione asimmetrica degli utili o scadenzati asimmetricamente, purché i rendimenti proporzionati al rischio previsti per gli investitori privati siano limitati al congruo tasso di rendimento finanziario.
Selezione e remunerazione degli intermediari finanziari o dei loro gestori
143. In linea di principio, la Commissione ritiene che l'allineamento economico degli interessi tra lo Stato membro e gli intermediari finanziari o i loro gestori, a seconda dei casi, possa ridurre al minimo l'aiuto. Gli interessi devono essere allineati sia per quanto riguarda il conseguimento degli obiettivi di intervento specifici che per quanto concerne i risultati finanziari dell'investimento pubblico nello strumento.
144. L'intermediario finanziario o il gestore di fondi possono coinvestire assieme allo Stato membro, purché i termini e le condizioni del coinvestimento siano tali da escludere ogni possibile conflitto di interesse. Tale coinvestimento potrebbe incentivare il gestore ad allineare le sue decisioni di investimento agli obiettivi di intervento stabiliti. La capacità del gestore di fondi di investire a partire da risorse proprie può essere uno dei criteri di selezione.
145. La remunerazione degli intermediari finanziari o dei gestori di fondi, in funzione del tipo di misura di finanziamento del rischio, deve includere una commissione annua di gestione e incentivi basati sui risultati (carried interest).
146. La componente della remunerazione basata sui risultati deve essere significativa e strutturata in modo tale da ricompensare i risultati finanziari e il conseguimento degli obiettivi di intervento specifici fissati previamente. Deve esservi un equilibrio tra gli incentivi per il raggiungimento degli obiettivi di intervento e gli incentivi legati ai risultati finanziari, che sono necessari per garantire una selezione efficiente delle imprese ammissibili destinatarie degli investimenti. Inoltre, la Commissione prenderà in considerazione possibili sanzioni previste nell'accordo di finanziamento tra lo Stato membro e l'intermediario finanziario, applicabili in caso di mancato conseguimento degli obiettivi di intervento stabiliti.
147. Il livello della remunerazione basata sui risultati deve essere giustificato in base alla prassi in uso nel mercato pertinente. I gestori devono essere remunerati non solo per un esborso ben riuscito e in base all'importo del capitale privato raccolto, ma anche per gli utili sul capitale investito, realizzati sotto forma di introiti e di entrate in conto capitale, superiori a un determinato tasso di rendimento minimo (hurdle rate).
148. La commissione totale di gestione non deve superare i costi di esercizio e di gestione necessari per l'esecuzione degli strumenti finanziari interessati, più proventi ragionevoli in linea con la prassi di mercato. Tale commissione non deve comprendere i costi d'investimento.
149. Dato che gli intermediari finanziari o i loro gestori, a seconda dei casi, devono essere selezionati mediante una procedura aperta, trasparente e non discriminatoria, alla struttura generale delle commissioni può essere assegnato un punteggio nel contesto della procedura di selezione e la remunerazione massima può essere stabilita a seguito di tale selezione.
150. Nei casi di nomina diretta di un'entità delegata, la Commissione ritiene che la commissione annua di gestione dovrebbe sempre rispecchiare quella prevista per prassi di mercato paragonabili e che non dovrebbe, in linea di principio, superare il 3 % del capitale che sarà assegnato all'entità, escludendo gli incentivi basati sui risultati.

3.2.4.2. Condizioni in materia di incentivi fiscali

151. L'investimento totale per ciascuna impresa beneficiaria non deve superare l'importo massimo fissato dall'articolo 21 del regolamento generale di esenzione per categoria in materia di finanziamento del rischio, a meno che un importo più elevato possa essere giustificato sulla base del fallimento del mercato individuato nella valutazione ex ante e uno strumento fiscale risulti lo strumento più appropriato (cfr. sezione 3.2.3.3.).



152. Indipendentemente dal tipo di sgravi fiscali, le azioni ammissibili devono essere azioni ordinarie full risk di nuova emissione di un'impresa ammissibile quale definita nella valutazione ex ante e devono essere mantenute per almeno tre anni. Dell'agevolazione fiscale possono fruire soltanto gli investitori che siano indipendenti dall'impresa oggetto degli investimenti.
153. Gli investitori che finanziano imprese ammissibili possono beneficiare di sgravi fiscali sull'imposta sul reddito fino ad una percentuale ragionevole dell'importo investito, purché non sia superato l'importo massimo dell'imposta sul reddito dovuto dall'investitore quale accertato anteriormente alla misura fiscale. La Commissione ritiene ragionevole limitare lo sgravio fiscale al 30 % dell'importo investito. Le perdite derivanti dalla cessione di quote possono essere defalcate ai fini del calcolo dell'imposta sul reddito.
154. Nel caso di sgravi fiscali sui dividendi, i dividendi percepiti per le azioni ammissibili possono essere interamente esenti dall'imposta sul reddito.
155. Analogamente, nel caso di sgravi fiscali sull'imposta sulle plusvalenze, i proventi della vendita di azioni ammissibili possono essere interamente esenti dall'imposta sulle plusvalenze. Inoltre, l'imposta sulle plusvalenze relative alla cessione di azioni ammissibili può essere differita se reinvestita in nuove azioni ammissibili entro un anno.

3.2.4.3. Condizioni relative alle piattaforme alternative di negoziazione

156. Al fine di consentire un'analisi adeguata della proporzionalità dell'aiuto a favore del gestore di una piattaforma alternativa di negoziazione, è consentita la concessione di aiuti di Stato che coprano fino al 50 % dei costi di investimento sostenuti per la creazione della piattaforma.
157. Per gli incentivi fiscali a favore di investitori aziendali, la Commissione valuterà la proporzionalità della misura alla luce delle condizioni relative agli incentivi fiscali di cui alla sezione 3.2.4.2.

3.2.4.4. Cumulo

158. Gli aiuti per il finanziamento del rischio possono essere cumulati con qualsiasi altra misura di aiuto di Stato dai costi ammissibili individuabili.
159. Gli aiuti per il finanziamento del rischio sono cumulabili con altre misure di aiuto di Stato senza costi ammissibili individuabili, o con aiuti «de minimis» fino al massimale più elevato applicabile di finanziamento totale fissato per le circostanze specifiche di ogni caso da un regolamento di esenzione per categoria o da una decisione adottata dalla Commissione.
160. I finanziamenti dell'Unione gestiti a livello centralizzato da istituzioni, agenzie, imprese comuni o altri organismi dell'Unione che non sono direttamente o indirettamente controllati dagli Stati membri non costituiscono aiuto di Stato. Qualora tale finanziamento dell'Unione sia combinato con altri aiuti di Stato, l'importo totale dei fondi pubblici concessi in relazione allo stesso investimento non deve tuttavia superare il tasso o i tassi più favorevoli stabiliti nella pertinente normativa dell'Unione.

3.2.5. Prevenzione degli indebiti effetti negativi degli aiuti per il finanziamento del rischio su concorrenza e scambi

161. Affinché l'aiuto sia considerato compatibile, i suoi effetti negativi in termini di distorsione della concorrenza e incidenza sugli scambi tra Stati membri devono essere limitati e non devono essere controbilanciati da effetti positivi dell'aiuto di un livello tale da risultare contrario all'interesse comune.

3.2.5.1. Effetti positivi di cui tenere conto

162. Come spiegato nella sezione 1, le start-up e le PMI continuano a svolgere un ruolo cruciale nelle economie degli Stati membri, sia in termini di creazione di posti di lavoro che di stimolo del dinamismo economico e della crescita. Le PMI danno lavoro a circa 100 milioni di persone e generano più della metà del PIL dell'Unione, risultando essenziali per la competitività, la prosperità, la sovranità economica e tecnologica dell'Unione e per la sua resilienza agli shock esterni. Tuttavia, per poter svolgere il proprio ruolo ed esercitare questi effetti positivi, le PMI hanno bisogno di finanziamenti. Pertanto, affinché le imprese più attive possano accedere ai finanziamenti necessari in ogni fase del loro sviluppo, è essenziale che vi sia un mercato efficiente del finanziamento del rischio per le PMI. In caso di fallimento del mercato o altro ostacolo pertinente al funzionamento efficiente di tali finanziamenti, può risultare necessario ricorrere ad aiuti per il finanziamento del rischio per migliorare la fornitura di finanziamento del rischio alle PMI economicamente sostenibili (e, in determinate circostanze, alle piccole imprese a media capitalizzazione e alle imprese a media capitalizzazione innovative), dalle fasi iniziali di sviluppo fino alla crescita, in modo da sviluppare, nel lungo periodo, un mercato competitivo del finanziamento del rischio. In tale contesto, il principale effetto positivo che gli aiuti per il finanziamento del rischio mirano a produrre è quello di migliorare l'accesso ai finanziamenti per le imprese interessate.



163. Inoltre, nel valutare gli effetti positivi degli aiuti per il finanziamento del rischio, che vanno raffrontati ai loro effetti negativi sulla concorrenza e sugli scambi, la Commissione può tener conto, eventualmente, del fatto che, oltre che a contribuire alla fornitura di finanziamenti del rischio, gli aiuti producono anche altri effetti positivi. Ciò può verificarsi qualora si accerti che l'investimento per il finanziamento del rischio, oltre a consentire alle imprese di crescere o sviluppare nuove attività e a generare crescita economica, contribuisce in modo sostanziale, in particolare, alla transizione digitale o alla transizione verso attività ecosostenibili, comprese le attività a basse emissioni di carbonio, a impatto climatico zero o resilienti ai cambiamenti climatici, alle catene di valore resilienti o allo sviluppo delle zone assistite. Nella valutazione degli effetti positivi da prendere in considerazione, la Commissione presterà, eventualmente, particolare attenzione all'articolo 3 del regolamento (UE) 2020/852, che stabilisce i criteri per individuare le attività economiche ecosostenibili, compreso il principio che prevede di non arrecare danni significativi, o ad altre metodologie comparabili ⁽⁵⁸⁾.
164. Per consentire alla Commissione di valutare debitamente gli effetti positivi previsti dell'aiuto in termini di sviluppo delle attività interessate, lo Stato membro dovrebbe definire un obiettivo chiaro e specifico (o una serie di obiettivi chiari e specifici) in grado di rimediare al fallimento del mercato o altro ostacolo pertinente individuato dalla valutazione ex ante. La portata e la durata della misura dovrebbero essere adeguate a tali obiettivi. Inoltre, lo Stato membro deve anche, sulla base delle conclusioni della valutazione ex ante, definire alcuni pertinenti indicatori di risultato che consentano alla Commissione di misurare gli effetti previsti dell'aiuto rispetto agli obiettivi perseguiti. Gli indicatori di risultato possono comprendere:
- gli investimenti del settore privato necessari o previsti;
 - il numero previsto dei destinatari finali che beneficeranno degli investimenti, compreso il numero di start-up e di nuove PMI;
 - il numero stimato di nuove imprese che saranno create durante l'attuazione della misura di finanziamento del rischio e grazie agli investimenti per il finanziamento del rischio;
 - il numero di posti di lavoro che saranno creati nelle imprese beneficiarie finali, tra la data del primo investimento per il finanziamento del rischio nel quadro della misura di finanziamento del rischio e l'uscita;
 - se opportuno, la proporzione degli investimenti da effettuare conformemente al test dell'operatore in un'economia di mercato;
 - le tappe intermedie e le scadenze entro cui determinati importi o percentuali di bilancio prestabiliti devono essere investiti;
 - il rendimento atteso che genereranno gli investimenti;
 - se opportuno, le domande di brevetto che i destinatari finali depositeranno nel corso dell'attuazione della misura di finanziamento del rischio;
 - se opportuno, il rafforzamento della resilienza delle catene di approvvigionamento critiche (ad esempio nei settori della sanità, dell'elettronica, dell'industria aerospaziale, delle applicazioni a duplice uso e della difesa) e la promozione dello sviluppo tecnologico.
165. Gli indicatori di cui al punto 164 sono pertinenti per dimostrare gli effetti positivi che si prevede che l'aiuto per il finanziamento del rischio produrrà, in linea con gli obiettivi fissati. In particolare, gli indicatori permettono di valutare l'efficacia della misura e la validità delle strategie di investimento formulate dall'intermediario finanziario nel contesto della procedura di selezione.
166. Se una misura di finanziamento del rischio viene utilizzata, integralmente o parzialmente, per sostenere le imprese il cui carattere innovativo è stato riconosciuto o premiato sulla base dei criteri stabiliti per le attività CASSINI o alle quali il CEI ha recentemente assegnato un marchio di eccellenza che ne attesta la qualità, o per coinvestire con il Fondo del CEI o per fornire ulteriori investimenti nell'ambito del programma Acceleratore ⁽⁵⁹⁾, la Commissione può ammettere che lo Stato membro ricorra agli stessi indicatori principali di risultato utilizzati, rispettivamente in ambito CASSINI o CEI.

3.2.5.2. Effetti negativi di cui tenere conto


167. La misura di aiuto di Stato deve essere concepita in modo da limitare le distorsioni della concorrenza e degli scambi nel mercato interno. Nel caso di misure di finanziamento del rischio, i potenziali effetti negativi devono essere valutati a ciascuno dei livelli in cui l'aiuto può essere presente: a livello degli investitori, degli intermediari finanziari e dei loro gestori, e dei beneficiari finali.

⁽⁵⁸⁾ Per le misure identiche a quelle dei piani di ripresa e resilienza approvati dal Consiglio, questa condizione è considerata soddisfatta, in quanto la loro conformità al principio «non arrecare un danno significativo» è già stata verificata.

⁽⁵⁹⁾ Conformemente all'articolo 48 del regolamento (UE) 2021/695 (cfr. nota 26).



168. Per consentire alla Commissione di valutare i probabili effetti negativi della misura sulla concorrenza e sugli scambi, lo Stato membro può trasmetterle gli studi o altri pertinenti elementi di prova in suo possesso, ad esempio le valutazioni ex post effettuate per regimi analoghi in termini di imprese ammissibili, strutture di finanziamento, parametri e area geografica.
169. A livello del mercato dei finanziamenti del rischio, gli aiuti di Stato possono causare un effetto di esclusione (crowding out) degli investimenti privati. Ciò potrebbe ridurre gli incentivi per gli investitori privati a finanziare le imprese ammissibili e incoraggiarli ad attendere che lo Stato conceda aiuti per tali investimenti. Questo rischio aumenta proporzionalmente all'importo del finanziamento totale fornito ai beneficiari finali, alle dimensioni delle imprese beneficiarie e al loro grado di sviluppo, dato che in queste condizioni i finanziamenti privati sono messi a disposizione solo gradualmente. Inoltre, gli aiuti di Stato non devono sostituirsi al normale rischio commerciale legato agli investimenti che gli investitori avrebbero realizzato anche in assenza di aiuti di Stato. Tuttavia, se il fallimento del mercato, o altro ostacolo pertinente, sono stati correttamente definiti, è meno probabile che la misura di finanziamento del rischio determini effetti di esclusione.
170. A livello di intermediari finanziari, gli aiuti possono avere effetti di distorsione in termini di aumento o mantenimento del potere di mercato di un intermediario, ad esempio nel mercato di una determinata regione. Anche nel caso in cui non rafforzino direttamente il potere di mercato dell'intermediario finanziario, gli aiuti possono farlo indirettamente, scoraggiando l'espansione dei concorrenti esistenti o inducendoli a uscire dal mercato oppure scoraggiando l'ingresso di nuovi concorrenti.
171. Le misure di finanziamento del rischio devono essere rivolte a imprese orientate alla crescita che non sono in grado di attrarre un livello sufficiente di finanziamenti da risorse private ma che possono diventare redditizie grazie agli aiuti di Stato per il finanziamento del rischio. Tuttavia, se una misura prevede la creazione di un fondo pubblico ma la strategia di investimento di tale fondo non dimostra sufficientemente la potenziale redditività delle imprese ammissibili è poco probabile che la misura soddisfi i criteri della valutazione comparata (cfr. sezione 3.2.5.3), perché in tal caso l'investimento per il finanziamento del rischio può essere assimilato a una sovvenzione.
172. Le condizioni in materia di gestione commerciale e procedure decisionali orientate al profitto di cui all'articolo 21 del regolamento generale di esenzione per categoria sono essenziali per garantire che la selezione delle imprese beneficiarie finali si basi su una logica commerciale. Pertanto, la Commissione terrà conto di tali condizioni nel valutare le misure di finanziamento del rischio ai sensi dei presenti orientamenti, anche quando le misure comportano intermediari finanziari pubblici.
173. I fondi di investimento di piccola scala, dall'ambito territoriale limitato e non dotati di adeguati meccanismi di governance saranno analizzati al fine di prevenire il rischio di tenere in vita strutture di mercato inefficienti. I regimi di aiuti per il finanziamento del rischio a carattere regionale non sempre possono avere scala e portata sufficienti a causa del possibile numero ridotto di imprese ammissibili in cui investire, il che potrebbe ridurre l'efficienza, portando così alla concessione di aiuti a imprese meno redditizie. In tali casi, gli investimenti potrebbero creare distorsioni della concorrenza e offrire vantaggi indebiti a talune imprese.
174. A livello dei beneficiari finali, la misura potrebbe avere effetti di distorsione sui mercati del prodotto in cui tali imprese sono concorrenti. Ad esempio, la misura potrebbe falsare la concorrenza se è destinata a imprese operanti in settori poco efficienti. Un'espansione significativa della capacità indotta da aiuti di Stato in un mercato poco efficiente potrebbe, in particolare, determinare un'indebita distorsione della concorrenza, in quanto la creazione o il persistere di un eccesso di capacità potrebbe comportare una diminuzione dei margini di profitto e una riduzione degli investimenti da parte dei concorrenti o persino la loro uscita dal mercato. Non solo: ciò potrebbe impedire anche l'entrata nel mercato di determinate imprese. Da quanto sopra descritto derivano quindi strutture di mercato inefficienti che, nel lungo periodo, possono danneggiare anche i consumatori. Nel caso di un mercato in crescita nei settori destinatari, vi sono di norma meno motivi per temere che l'aiuto incida negativamente sugli incentivi dinamici o che ostacoli indebitamente l'uscita dal mercato o l'ingresso sul mercato. La Commissione ritiene che il rischio di tali distorsioni sia sostanziale quando la misura di finanziamento del rischio è settoriale o privilegia determinati settori rispetto ad altri. In tali casi, la Commissione analizzerà il livello delle capacità produttive nel dato settore alla luce della domanda potenziale. Per consentire alla Commissione di effettuare una tale valutazione gli Stati membri devono indicare, nelle loro notifiche, se la misura di finanziamento del rischio è specifica per il settore o se privilegia determinati settori rispetto ad altri.



175. La Commissione valuterà inoltre gli effetti negativi di eventuali delocalizzazioni, in quanto potrebbero incidere sulla concorrenza e sugli scambi tra Stati membri. Al riguardo, la Commissione esaminerà se i fondi regionali possono causare un aumento delle delocalizzazioni nel mercato interno. Il rischio di tali distorsioni è più accentuato quando le attività di un intermediario finanziario sono concentrate in una regione non assistita confinante con una regione assistita o con una regione che beneficia di un'intensità di aiuto maggiore. Anche una misura di finanziamento del rischio a carattere regionale che si concentri solo su determinati settori potrebbe avere effetti negativi di delocalizzazione.
176. Infine, nell'ambito della valutazione degli effetti negativi sulla concorrenza e sugli scambi, la Commissione può tener conto, se lo ritiene pertinente, delle esternalità negative dell'attività sovvenzionata, se tali esternalità, creando o aggravando le inefficienze del mercato, incidono negativamente sulla concorrenza e sugli scambi tra Stati membri in misura contraria all'interesse comune ⁽⁶⁰⁾.

3.2.5.3. Raffronto tra gli effetti positivi e negativi dell'aiuto


177. Nell'ultima fase dell'analisi, la Commissione metterà a confronto gli effetti negativi individuati della misura di aiuto in termini di distorsione della concorrenza e di incidenza sugli scambi tra Stati membri e gli effetti positivi dell'aiuto e stabilirà che la misura di aiuto è compatibile con il mercato interno soltanto se gli effetti positivi superano quelli negativi.
178. L'equilibrio generale di alcune categorie di regimi di aiuti può inoltre essere soggetto ad un obbligo di valutazione ex post, come descritto nella sezione 4. In tali casi, la Commissione può limitare la durata di questi regimi, con la possibilità di rinotificare la loro proroga successivamente.

3.2.6. Trasparenza

179. Come ulteriore misura di salvaguardia contro le distorsioni indebite della concorrenza, gli Stati membri, la Commissione, gli operatori economici e il pubblico devono avere facile accesso a tutti gli atti e alle informazioni pertinenti in merito alla concessione dell'aiuto.
180. Gli Stati membri garantiscono la pubblicazione nella piattaforma Transparency Award Module ⁽⁶¹⁾ della Commissione o in un sito web esaustivo a livello regionale o nazionale relativo agli aiuti di Stato delle seguenti informazioni:
- (a) il testo integrale della decisione di concessione dell'aiuto individuale o del regime di aiuti approvato e le relative disposizioni di applicazione, oppure un link che vi dia accesso;
 - (b) le informazioni contenute nell'allegato dei presenti orientamenti per ciascun aiuto individuale di importo superiore a 100 000 EUR.
181. Gli Stati membri devono organizzare i loro siti web esaustivi sugli aiuti di Stato di cui al punto 180 in modo tale da consentire un accesso agevole alle informazioni. Le informazioni devono essere pubblicate in formato foglio di calcolo aperto che consenta di ricercare, estrarre e scaricare i dati in modo efficace e di pubblicarli agevolmente su Internet, ad esempio in formato CSV o XML. Il pubblico deve poter accedere al sito senza restrizioni e senza obbligo di registrazione.
182. Per i regimi sotto forma di incentivi fiscali, le condizioni di cui al punto 180, lettera b) sono considerate soddisfatte se gli Stati membri pubblicano le informazioni richieste per gli importi degli aiuti individuali in base ai seguenti intervalli (in milioni di EUR):
- 0,1-0,5;
 - 0,5-1;
 - 1-2;
 - 2-5;

⁽⁶⁰⁾ Ciò potrebbe verificarsi anche nei casi in cui gli aiuti alterano il funzionamento degli strumenti economici messi in atto per internalizzare tali esternalità negative (ad esempio, incidendo sui segnali di prezzo forniti dal sistema di scambio di quote di emissioni dell'Unione o da uno strumento analogo).

⁽⁶¹⁾ «State Aid Transparency Public Search», disponibile al seguente indirizzo: <https://webgate.ec.europa.eu/competition/transparency/public?lang=en>.




5-10;
10-30;
30-60;
60-100;
100-250;
250 e oltre.

183. Le informazioni menzionate al punto 180, lettera b), devono essere pubblicate entro sei mesi dalla data di concessione dell'aiuto o, per gli aiuti concessi sotto forma di incentivi fiscali, entro un anno dalla data prevista per la presentazione della dichiarazione fiscale ⁽⁶²⁾. Per gli aiuti inizialmente considerati illegali ma successivamente ritenuti compatibili, gli Stati membri sono tenuti a pubblicare le informazioni entro sei mesi dalla data di adozione della decisione della Commissione che dichiara gli aiuti compatibili. Per consentire l'applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato previste dal trattato, le informazioni devono rimanere disponibili per un periodo di almeno dieci anni dalla data in cui l'aiuto viene concesso.
184. La Commissione pubblicherà sul suo sito web il link al sito Internet sugli aiuti di Stato di cui al punto 180.

4. VALUTAZIONE

185. A ulteriore garanzia della limitazione delle distorsioni della concorrenza e degli scambi, la Commissione può esigere che alcuni regimi di aiuto siano soggetti a una valutazione ex post. Sarà richiesta una valutazione per i regimi in cui il rischio di distorsioni della concorrenza e degli scambi è particolarmente elevato, ovvero che sono in grado di provocare significative restrizioni o distorsioni della concorrenza se non si procede a un riesame della loro attuazione in tempo utile.
186. Può essere richiesta una valutazione ex post per i seguenti regimi di aiuti:
- (a) regimi con ingenti dotazioni di aiuti;
 - (b) regimi con carattere regionale;
 - (c) regimi con carattere settoriale ristretto;
 - (d) regimi modificati, qualora le modifiche incidano sui criteri di ammissibilità, sull'importo degli investimenti o sui parametri finanziari;
 - (e) regimi con caratteristiche innovative;
 - (f) i regimi per i quali la Commissione ritiene necessaria la valutazione a causa dei loro potenziali effetti negativi sulla concorrenza e sugli scambi.
187. In ogni caso, sarà richiesta una valutazione per i regimi con una dotazione di aiuti di Stato o con spese ammissibili contabilizzate superiori a 150 milioni di EUR in un dato anno o a 750 milioni di EUR nel corso della loro durata complessiva, vale a dire la durata combinata del regime e di eventuali regimi precedenti caratterizzati da obiettivi simili e relativi a zone geografiche simili, a decorrere dal 1° gennaio 2022. Considerati gli obiettivi della valutazione e per evitare di imporre agli Stati membri un onere sproporzionato, le valutazioni ex post sono richieste soltanto per i regimi di aiuti la cui durata totale supera i tre anni a decorrere dal 1° gennaio 2022.
188. L'obbligo della valutazione ex post non si applica ai regimi di aiuto che subentrano a regimi caratterizzati da obiettivi simili e relativi a zone geografiche simili che siano stati oggetto di valutazione e rispetto ai quali sia stata redatta una relazione di valutazione finale in conformità con il piano di valutazione approvato dalla Commissione e non siano state adottate conclusioni negative. Se la relazione di valutazione finale di un regime non risulta conforme al piano di valutazione approvato, il regime in questione deve essere sospeso con effetto immediato.

⁽⁶²⁾ Nel caso in cui non esista alcun requisito formale di dichiarazione annuale, a fini di registrazione, il 31 dicembre dell'anno per il quale è stato concesso l'aiuto corrisponderà alla data della concessione.




189. L'obiettivo della valutazione dovrebbe essere quello di verificare la realizzazione delle ipotesi e delle condizioni da cui dipende la compatibilità del regime, in particolare la necessità e l'efficacia della misura di aiuto alla luce dei suoi obiettivi. La valutazione dovrebbe inoltre verificare l'incidenza della misura di finanziamento del rischio sulla concorrenza e sugli scambi.
190. Per i regimi di aiuto rispetto ai quali deve essere realizzata una valutazione (cfr. i punti 186 e 187) e la cui durata totale supera i tre anni a decorrere dal 1° gennaio 2022, gli Stati membri devono notificare un progetto di piano di valutazione, che formerà parte integrante della valutazione del regime da parte della Commissione, secondo le seguenti modalità:
- insieme al regime di aiuti, se la dotazione di bilancio degli aiuti di Stato è superiore a 150 milioni di EUR in un dato anno o, considerando tutta la durata del regime, a 750 milioni di EUR;
 - entro i 30 giorni lavorativi successivi a una modifica significativa che aumenta la dotazione del regime portandola ad un livello superiore a 150 milioni di EUR in un dato anno o, considerando tutta la durata del regime, a 750 milioni di EUR;
 - entro i 30 giorni lavorativi successivi all'iscrizione a bilancio di spese superiori a 150 milioni di EUR in un dato anno;
 - in seguito ad una richiesta della Commissione, e in ogni caso prima dell'approvazione del regime, se il regime rientra in una delle categorie elencate al paragrafo 186, indipendentemente dalla dotazione di aiuti di Stato del regime.
191. Il progetto di piano di valutazione deve essere conforme ai principi metodologici comuni forniti dalla Commissione ⁽⁶³⁾. Gli Stati membri devono pubblicare il piano di valutazione approvato dalla Commissione.
192. La valutazione ex post deve essere effettuata da un esperto indipendente dalle autorità che concedono l'aiuto, sulla base del piano di valutazione. Ogni valutazione deve comprendere almeno una relazione di valutazione intermedia e una relazione di valutazione finale, che devono essere entrambe pubblicate dagli Stati membri.
193. La valutazione finale deve essere presentata alla Commissione in tempo utile per consentirle di valutare l'eventuale prolungamento del regime di aiuto e al più tardi nove mesi prima della scadenza del regime. Tale periodo può essere ridotto per i regimi rispetto ai quali l'obbligo di valutazione scatta negli ultimi due anni di attuazione. L'ambito di applicazione e le modalità di ciascuna valutazione saranno definiti in dettaglio nella decisione di approvazione del regime di aiuto. La notifica di eventuali successive misure di aiuto che presentino un obiettivo analogo devono contenere la descrizione di come si sia tenuto conto dei risultati della valutazione.

5. DISPOSIZIONI FINALI

5.1. Applicabilità

194. La Commissione applica i principi di cui ai presenti orientamenti per valutare la compatibilità di tutti gli aiuti per il finanziamento del rischio soggetti ad obbligo di notifica che verranno concessi o che si prevede di concedere a decorrere dal 1° gennaio 2022.
195. Gli aiuti per il finanziamento del rischio concessi illegalmente prima del 1° gennaio 2022 saranno valutati conformemente alle norme in vigore alla data in cui l'aiuto è stato concesso.
196. Per tutelare le legittime aspettative degli investitori privati, in caso di regimi per il finanziamento del rischio che prevedono finanziamenti pubblici a favore del finanziamento del rischio, la data dell'impegno dei finanziamenti pubblici a favore degli intermediari finanziari, ossia la data della firma dell'accordo di finanziamento, determina l'applicabilità delle norme alla misura di finanziamento del rischio.

⁽⁶³⁾ Documento di lavoro dei servizi della Commissione, «Metodologia comune per la valutazione degli aiuti di Stato», SWD(2014) 179 final del 28.5.2014.



5.2. Misure appropriate

197. La Commissione ritiene che l'attuazione dei presenti orientamenti comporterà alcune modifiche dei principi di valutazione degli aiuti per il finanziamento del rischio nell'Unione. Per questi motivi, la Commissione propone agli Stati membri le seguenti opportune misure conformemente all'articolo 108, paragrafo 1, del trattato:
- gli Stati membri dovrebbero modificare, se necessario, i loro regimi di aiuti per il finanziamento del rischio esistenti, al fine di armonizzarli con i presenti orientamenti, entro sei mesi dalla data della pubblicazione di questi ultimi;
 - gli Stati membri sono invitati ad esprimere il loro assenso, esplicito e incondizionato, alle misure proposte, entro due mesi dalla data di pubblicazione dei presenti orientamenti. In assenza di una risposta, la Commissione riterrà che lo Stato membro in questione non condivida le misure proposte.
198. Al fine di salvaguardare le legittime aspettative degli investitori privati, gli Stati membri non sono tenuti ad adottare misure opportune in relazione ai regimi di aiuti per il finanziamento del rischio a favore delle PMI quando l'impegno dei finanziamenti pubblici nei confronti degli intermediari finanziari, assunto alla data della firma dell'accordo di finanziamento, è stato preso prima della data di pubblicazione dei presenti orientamenti e tutte le condizioni previste nell'accordo rimangono immutate. Detti intermediari finanziari possono continuare a operare e a realizzare gli investimenti secondo la loro strategia di investimento iniziale fino alla fine della durata prevista dall'accordo di finanziamento.

5.3. Relazioni e monitoraggio


199. In conformità del regolamento (UE) n. 2015/1589 del Consiglio ⁽⁶⁴⁾ e del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione ⁽⁶⁵⁾, gli Stati membri sono tenuti a presentare relazioni annuali alla Commissione.
200. Gli Stati membri devono conservare una documentazione dettagliata di tutte le misure di aiuto. Questa documentazione deve contenere tutte le informazioni necessarie per accertare il rispetto delle condizioni in materia di ammissibilità e di importi massimi degli investimenti. La documentazione deve essere conservata per dieci anni dalla data di concessione dell'aiuto e deve essere messa a disposizione della Commissione su richiesta. Nel caso di misure d'aiuto che prevedono incentivi fiscali nell'ambito dei quali sono concessi automaticamente aiuti fiscali, come quelli basati sulle dichiarazioni fiscali dei beneficiari, e se non esiste alcuna verifica ex ante del rispetto delle condizioni di compatibilità per ciascun beneficiario, gli Stati membri devono verificare periodicamente, almeno ex post e a campione, il rispetto di tutte le condizioni di compatibilità e trarre le opportune conclusioni. Gli Stati membri devono conservare registri dettagliati delle verifiche per almeno dieci anni dalla data del controllo.

5.4. Revisione

201. La Commissione può decidere di rivedere o modificare i presenti orientamenti in qualsiasi momento, se ciò si rivelasse necessario per motivi connessi alla politica in materia di concorrenza dell'Unione o per tener conto di altre politiche dell'Unione e di impegni internazionali, dell'evoluzione dei mercati o per qualsiasi altro motivo giustificato.

⁽⁶⁴⁾ Regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (GU L 248 del 24.9.2015, pag. 9).

⁽⁶⁵⁾ Regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante disposizioni di esecuzione del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (GU L 140 del 30.4.2004, pag. 1).



ALLEGATO

Informazioni sulla trasparenza

Le informazioni sugli aiuti individuali di cui al punto 180, lettera b), sono le seguenti:

- Nome del singolo beneficiario dell'aiuto ⁽¹⁾:
 - Nome
 - Identificativo del beneficiario dell'aiuto
- Categoria dell'impresa beneficiaria dell'aiuto al momento della domanda:
 - PMI
 - Grande impresa
- Regione in cui è ubicato il beneficiario dell'aiuto, a livello NUTS II o inferiore
- Principale settore o attività per la quale il beneficiario ha ricevuto l'aiuto in questione (gruppo NACE - codice numerico a tre cifre) ⁽²⁾
- Elemento di aiuto, espresso come importo intero in valuta nazionale
- Se diverso dall'elemento di aiuto, l'importo nominale dell'aiuto, espresso come importo intero in valuta nazionale ⁽³⁾
- Strumento di aiuto ⁽⁴⁾:
 - Sovvenzione/contributo in conto interessi/cancellazione del debito
 - Prestito/anticipi rimborsabili/sovvenzione rimborsabile
 - Garanzia
 - Agevolazione o esenzione fiscali
 - Finanziamento del rischio
 - Altro (si prega di specificare)
- Data di concessione e data di pubblicazione
- Obiettivo dell'aiuto
- Nome delle autorità che concedono gli aiuti
- Eventualmente, nome dell'entità delegata e nomi degli intermediari finanziari selezionati
- Numero di riferimento della misura di aiuto ⁽⁵⁾

⁽¹⁾ Ad eccezione dei segreti aziendali e delle altre informazioni riservate in casi debitamente giustificati e previo accordo della Commissione [comunicazione della Commissione C(2003) 4582, del 1° dicembre 2003, relativa al segreto d'ufficio nelle decisioni in materia di aiuti di Stato (GU C 297 del 9.12.2003, pag. 6)].

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che definisce la classificazione statistica delle attività economiche NACE Revisione 2 e modifica il regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio nonché alcuni regolamenti (CE) relativi a settori statistici specifici (GU L 393 del 30.12.2006, pag. 1).

⁽³⁾ Equivalente sovvenzione lordo o, eventualmente, l'importo dell'investimento. Per gli aiuti al funzionamento, si può indicare l'importo di aiuto annuale per beneficiario. Per i regimi fiscali, tale importo può essere comunicato utilizzando gli intervalli di cui al punto 182. L'importo da pubblicare è lo sgravio fiscale massimo consentito e non l'importo dedotto ogni anno (ad esempio, nel caso di un credito d'imposta, deve essere pubblicato il credito d'imposta massimo consentito e non l'importo effettivo, che può dipendere dai redditi imponibili e variare ogni anno).

⁽⁴⁾ Se l'aiuto viene concesso tramite strumenti d'aiuto diversi, l'importo dell'aiuto va fornito per strumento.

⁽⁵⁾ Fornito dalla Commissione nel quadro della procedura di notifica di cui alla sezione 2.2.



REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2022/930 DELLA COMMISSIONE

del 10 marzo 2022

che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio specificando le commissioni relative alla vigilanza dei fornitori di servizi di comunicazione dati da parte dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,


visto il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 38 *quindicies*, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Data la dimensione transfrontaliera della gestione dei dati di mercato, la qualità dei dati e la necessità di realizzare economie di scala e di evitare l'impatto negativo di potenziali divergenze sia sulla qualità dei dati che sul compito dei fornitori di dati, il regolamento (UE) 2019/2175 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾ ha trasferito all'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati («ESMA») poteri di autorizzazione e vigilanza per quanto riguarda le attività dei fornitori di servizi di comunicazione dati («DRSP») nell'Unione.
- (2) È importante specificare le commissioni che l'ESMA può imporre per la presentazione delle domande, l'autorizzazione e la vigilanza dei fornitori di servizi di comunicazione dati.
- (3) Le commissioni addebitate ai DRSP sono finalizzate al recupero integrale dei costi sostenuti dall'ESMA in relazione all'autorizzazione e alla vigilanza dei DRSP. Le attività di vigilanza comprendono la valutazione dell'idoneità dell'organo di gestione, la vigilanza sul rispetto dei requisiti organizzativi da parte dei DRSP, l'esercizio del potere di richiedere informazioni, svolgere indagini e condurre ispezioni in loco e l'imposizione di misure di vigilanza. L'ESMA valuta il proprio bilancio su base annuale.
- (4) Le commissioni addebitate per le attività dell'ESMA relative ai DRSP dovrebbero essere fissate a un livello tale da evitare un accumulo significativo di avanzi o disavanzi. In caso di avanzi o disavanzi significativi ricorrenti, è opportuno che il livello delle commissioni sia riveduto.
- (5) È opportuno che il DRSP presenti la propria domanda all'ESMA al fine di garantire un'applicazione armonizzata dei criteri per la deroga. Durante la prima fase della domanda, l'ESMA dovrebbe determinare se il DRSP può beneficiare di una deroga alla vigilanza dell'ESMA. Se i criteri per la deroga trovano applicazione, l'ESMA dovrebbe trasmettere la domanda all'autorità nazionale competente. In questo caso, l'ESMA non dovrebbe imporre alcuna commissione. Le commissioni fisse relative all'autorizzazione da parte dell'ESMA dovrebbero essere ripartite tra una commissione per la presentazione della domanda, che dovrebbe riguardare la valutazione della completezza della stessa, e una commissione per l'autorizzazione. Il processo di autorizzazione dovrebbe essere completato entro sei mesi.

⁽¹⁾ GU L 173 del 12.6.2014, pag. 84.

⁽²⁾ Regolamento (UE) 2019/2175 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2019, che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), il regolamento (UE) n. 1094/2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali), il regolamento (UE) n. 1095/2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), il regolamento (UE) n. 600/2014, sui mercati degli strumenti finanziari, il regolamento (UE) 2016/1011, sugli indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento, e il regolamento (UE) 2015/847, riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi (GU L 334 del 27.12.2019, pag. 1).



- (6) L'ESMA valuta se i DRSP già autorizzati a livello nazionale a decorrere dal 1° gennaio 2022 rientreranno nell'ambito della sua vigilanza e informa i DRSP interessati. I DRSP già autorizzati a livello nazionale non dovrebbero essere soggetti a una nuova autorizzazione da parte dell'ESMA. Tali DRSP rispettano già le prescrizioni applicabili ai DRSP e non dovrebbero essere gravati di una duplicazione del processo di autorizzazione da parte dell'ESMA.
- (7) Le commissioni annuali addebitate dall'ESMA dovrebbero coprire tutte le attività relative ai DRSP. L'ESMA dovrebbe valutare annualmente il proprio bilancio di vigilanza relativo a ciascun tipo di DRSP e imporre a ciascun DRSP una commissione proporzionata ai suoi ricavi rispetto ai ricavi totali di tutti i DRSP dello stesso tipo. I ricavi relativi ad attività direttamente accessorie ai servizi di base dei DRSP dovrebbero essere inclusi nel calcolo del fatturato applicabile nella misura in cui è probabile che abbiano un impatto sulla vigilanza del DRSP da parte dell'ESMA e non siano già coperti da attività di vigilanza separate. Una commissione minima per i dispositivi di pubblicazione autorizzati (APA) e i meccanismi di segnalazione autorizzati (ARM) copre i costi fissi relativi alle richieste di informazioni, al monitoraggio su base continuativa e alle indagini. La commissione annuale si applica per anno civile.
- (8) L'ESMA può delegare compiti di vigilanza alle autorità nazionali competenti, nel qual caso le autorità nazionali competenti dovrebbero essere rimborsate dall'ESMA per i costi sostenuti.
- (9) Poiché le informazioni sulla vigilanza basata sui costi sono difficili da raccogliere per la vigilanza del 2022, è essenziale prevedere una disposizione transitoria contenente il metodo di calcolo di una commissione fissa che si applichi durante il primo anno di vigilanza da parte dell'ESMA e che si basi su dati facilmente ottenibili e oggettivi. Al fine di rispettare il principio di proporzionalità, è opportuno operare una distinzione tra i DRSP che sia basata sul numero di operazioni come indicatore della rilevanza del singolo DRSP rispetto a tutti i DRSP. Il calcolo per determinare la commissione di vigilanza per ogni DRSP per il 2022 dovrebbe basarsi sulle informazioni fornite dalle autorità nazionali competenti sulle operazioni pubblicate o segnalate dagli APA e dagli ARM nel primo semestre del 2021 e dovrebbe distinguere i DRSP più grandi dai più piccoli.
- (10) Per i DRSP il bilancio sottoposto a revisione contabile sarà richiesto solo dopo che l'ESMA avrà assunto la vigilanza degli stessi. È pertanto necessario prevedere una disposizione transitoria per adeguare il metodo di calcolo dei ricavi per il 2023, affinché il pagamento della commissione annuale di vigilanza per il 2023 sia in un primo momento basato sulle informazioni contenute nel bilancio non sottoposto a revisione relative ai primi sei mesi del 2022. In una seconda fase dovrebbe essere istituito un meccanismo di correzione per basare la commissione sul bilancio sottoposto a revisione contabile dell'intero anno 2022.
- (11) Al fine di garantire il corretto funzionamento del nuovo quadro di vigilanza per i DRSP, introdotto dall'articolo 4 del regolamento (UE) 2019/2175, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore con urgenza,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Definizione

Ai fini del presente regolamento, per «fornitore di servizi di comunicazione dati» o «DRSP» si intende un dispositivo di pubblicazione autorizzato o un meccanismo di segnalazione autorizzato ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, punto 34, e dell'articolo 2, paragrafo 1, punto 36, del regolamento (UE) n. 600/2014.

Articolo 2

Commissioni per la presentazione delle domande e per l'autorizzazione

Se un DRSP chiede l'autorizzazione a fornire servizi di comunicazione dati, esso paga:

- a) per gli APA e gli ARM, una commissione per la presentazione della domanda di 20 000 EUR per la prima domanda e di 10 000 EUR per ogni successiva domanda di autorizzazione di servizi aggiuntivi di comunicazione dati, nel caso in cui il richiedente non disponga di una deroga in conformità del regolamento delegato (UE) 2022/466 della Commissione ⁽¹⁾ sui criteri per la deroga;

⁽¹⁾ Regolamento delegato (UE) 2022/466 della Commissione, del 17 dicembre 2021, che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio specificando i criteri per la deroga al principio secondo cui i dispositivi di pubblicazione autorizzati e i meccanismi di segnalazione approvati sono soggetti alla vigilanza dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (GU L 96 del 24.3.2022, pag. 1).



- b) per gli APA e gli ARM, una commissione per l'autorizzazione di 80 000 EUR per la prima autorizzazione e di 40 000 EUR per ogni successiva autorizzazione di servizi aggiuntivi di comunicazione dati, nel caso in cui il richiedente non disponga di una deroga in conformità del regolamento delegato (UE) 2022/466.

Articolo 3

Commissioni annuali di vigilanza

1. Ai DRSP soggetti alla vigilanza dell'ESMA è addebitata una commissione annuale di vigilanza.
2. La commissione annuale di vigilanza complessiva e la commissione annuale di vigilanza per un dato DRSP sono calcolate come segue:
 - a) la commissione annuale di vigilanza complessiva per un dato anno (n) è pari alla stima dei costi per la vigilanza delle attività dei fornitori di servizi di comunicazione dati a norma del regolamento (UE) n. 600/2014 inclusa nel bilancio dell'ESMA per tale anno;
 - b) la commissione annuale di vigilanza a carico di un fornitore di servizi di comunicazione dati per un dato anno (n) è pari alla commissione annuale di vigilanza complessiva stabilita ai sensi della lettera a) divisa tra tutti i fornitori di servizi di comunicazione dati autorizzati nell'anno (n) in proporzione al loro fatturato applicabile calcolato a norma dell'articolo 4.
3. In nessun caso un APA o un ARM autorizzato dall'ESMA versa una commissione annuale di vigilanza inferiore a 30 000 EUR.

Nel caso in cui sia soggetta alla commissione di vigilanza minima per più di un servizio di comunicazione dati, l'entità versa la commissione di vigilanza minima per ciascun servizio fornito.

4. In deroga ai paragrafi 2 e 3, la commissione per il primo anno è calcolata riducendo la commissione per l'autorizzazione di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), con un fattore pari ai giorni intercorrenti tra l'autorizzazione e la fine dell'anno, diviso per il numero totale di giorni dell'anno in questione. Essa è quindi calcolata come segue:

*commissione del fornitore di servizi di comunicazione dati per il primo anno = Min (commissione per l'autorizzazione, commissione per l'autorizzazione * coefficiente)*

$$\text{Coefficiente} = \frac{\text{numero di giorni di calendario dalla data di autorizzazione al 31 dicembre}}{\text{numero di giorni di calendario nell'anno (n)}}$$


Se è autorizzato nel mese di dicembre, il DRSP non paga nessuna commissione di vigilanza per il primo anno.

5. In deroga ai paragrafi 2 e 3, qualora la rivalutazione di cui all'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2022/466 comporti una deroga alla vigilanza dell'ESMA su un DRSP, la commissione annuale di vigilanza per l'anno in cui si applica la deroga è calcolata esclusivamente per i cinque mesi dell'anno durante i quali l'ESMA continua a essere l'autorità di vigilanza del DRSP in conformità dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2022/466.

Articolo 4

Fatturato applicabile

1. Ai fini del presente regolamento il DRSP tiene un bilancio sottoposto a revisione contabile che opera una distinzione almeno tra i seguenti elementi:
 - a) ricavi generati dai servizi di ARM;
 - b) ricavi generati dai servizi di APA;
 - c) ricavi generati dai servizi accessori alle attività di ARM;



- d) ricavi generati dai servizi accessori alle attività di APA.
2. Il fatturato applicabile di un DRSP per un dato anno (n) è pari alla somma degli elementi seguenti:
- a) i ricavi generati dalle funzioni di base della fornitura di servizi di ARM o di APA sulla base del bilancio sottoposto a revisione contabile dell'anno (n - 2) o, se non ancora disponibile, dell'anno precedente (n - 3) e
- b) i ricavi applicabili derivanti da servizi accessori, sulla base del bilancio sottoposto a revisione contabile dell'anno (n - 2) o, se non ancora disponibile, dell'anno precedente (n - 3),
divisa per la somma dei seguenti elementi:
- c) il totale dei ricavi di tutti gli ARM o APA autorizzati generati dalle funzioni di base della fornitura di servizi di ARM o di APA sulla base del bilancio sottoposto a revisione contabile nel corso dell'anno (n - 2) o, se non ancora disponibile, dell'anno precedente (n - 3) e
- d) il totale dei ricavi applicabili generati dai servizi accessori di tutti gli ARM o APA sulla base del bilancio sottoposto a revisione contabile nel corso dell'anno (n - 2) o, se non ancora disponibile, dell'anno precedente (n - 3).
3. Se il fornitore di servizi di comunicazione dati non ha operato durante l'intero anno (n - 2), il suo fatturato applicabile è stimato secondo la formula di cui al paragrafo 2 estrapolando per il fornitore di servizi di comunicazione dati i valori calcolati per il numero di mesi durante i quali il fornitore di servizi di comunicazione dati ha operato nell'anno (n - 2) per l'intero anno (n - 2).
4. Il DRSP trasmette all'ESMA, su base annua, il bilancio sottoposto a revisione contabile di cui al paragrafo 1. I documenti sono trasmessi all'ESMA per via elettronica entro il 30 settembre di ogni anno (n - 1). Se è autorizzato dopo il 30 settembre, il DRSP fornisce i dati immediatamente dopo l'autorizzazione ed entro la fine dell'anno di autorizzazione.

Articolo 5

Modalità generali di pagamento

1. Tutte le commissioni sono pagate in euro. Il pagamento è effettuato secondo le modalità di cui agli articoli 6 e 7.
2. I pagamenti tardivi sono maggiorati degli interessi di mora di cui all'articolo 99 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (*).

Articolo 6

Pagamento delle commissioni per la presentazione delle domande e per l'autorizzazione


1. Le commissioni per la presentazione delle domande, l'autorizzazione o la proroga dell'autorizzazione sono dovute al momento della presentazione della domanda da parte del DRSP e sono pagate per intero entro 30 giorni dalla data di emissione della fattura da parte dell'ESMA.
2. Se il DRSP decide di ritirare la domanda di autorizzazione prima che l'ESMA adotti la sua decisione motivata di autorizzare o rifiutare l'autorizzazione, le commissioni per la domanda o l'autorizzazione non sono rimborsate.

Articolo 7

Pagamento delle commissioni annuali di vigilanza

1. La commissione annuale di vigilanza di cui all'articolo 3 è dovuta all'inizio di ogni anno civile ed è versata integralmente all'ESMA nei primi tre mesi dell'anno. L'ESMA presenta una fattura che specifica l'intero importo della commissione di vigilanza al più tardi trenta giorni prima del termine ultimo di pagamento. Le commissioni sono calcolate sulla base delle informazioni più recenti disponibili per le commissioni annuali.

(*) Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GUL 193 del 30.7.2018, pag. 1).



2. Se il DRSP decide di ritirare la domanda di autorizzazione, la commissione annuale di vigilanza non è rimborsata.

Articolo 8

Rimborso delle autorità nazionali competenti

1. In caso di delega di compiti da parte dell'ESMA alle autorità nazionali competenti, l'autorità nazionale competente non recupera direttamente dal DRSP i costi sostenuti nello svolgimento dei compiti di vigilanza delegati dall'ESMA.
2. L'ESMA rimborsa all'autorità competente i costi effettivi sostenuti in conseguenza del lavoro svolto a norma del regolamento (UE) n. 600/2014, in particolare a seguito di una delega di compiti a norma dell'articolo 38 *sexdecies* del regolamento (UE) n. 600/2014.
3. L'ESMA assicura che i costi da rimborsare alle autorità nazionali competenti soddisfino le seguenti condizioni:
 - a) sono precedentemente concordati tra l'ESMA e l'autorità nazionale competente;
 - b) sono proporzionati al fatturato del DRSP interessato; e
 - c) non sono superiori all'importo totale delle commissioni di vigilanza versate dal DRSP interessato.
4. L'eventuale delega di compiti da parte dell'ESMA alle autorità nazionali competenti è determinata su base indipendente, può essere revocata in qualsiasi momento e non incide sull'importo delle commissioni addebitate a un particolare DRSP.

Articolo 9

Disposizioni transitorie per il 2022

1. Ai fini del calcolo della commissione annuale di vigilanza applicabile ai DRSP soggetti alla vigilanza dell'ESMA per l'anno 2022, l'ESMA riscuote una commissione fissa, basata sui seguenti calcoli:
 - a) 350 000 EUR per gli APA che hanno pubblicato operazioni che rappresentavano più del 10 % del numero totale delle operazioni pubblicate di tutti gli APA autorizzati, per gli strumenti di capitale o gli strumenti diversi dagli strumenti di capitale, nei primi sei mesi del 2021, come comunicato dall'autorità competente interessata;
 - b) 50 000 EUR per gli APA che hanno pubblicato operazioni che rappresentavano meno del 10 % del numero totale delle operazioni pubblicate di tutti gli APA autorizzati, per gli strumenti di capitale o gli strumenti diversi dagli strumenti di capitale, nei primi sei mesi del 2021, come comunicato dall'autorità competente interessata;
 - c) 650 000 EUR per gli ARM che hanno presentato alla pertinente autorità competente segnalazioni di operazioni che rappresentavano più del 10 % del numero totale delle segnalazioni di operazioni presentate alle autorità competenti da tutti gli ARM autorizzati nei primi sei mesi del 2021, come comunicato dall'autorità competente interessata;
 - d) 50 000 EUR per gli ARM che hanno presentato alla pertinente autorità competente segnalazioni di operazioni che rappresentavano meno del 10 % del numero totale delle segnalazioni di operazioni presentate alle autorità competenti da tutti gli ARM autorizzati nei primi sei mesi del 2021, come comunicato dall'autorità competente interessata.
2. L'ESMA trasmette agli APA e agli ARM interessati una fattura che specifica l'intero importo delle commissioni per il 2022 non appena ciò sia materialmente possibile dopo l'entrata in applicazione del presente regolamento e al più tardi trenta giorni prima del termine ultimo di pagamento.



Articolo 10

Disposizioni transitorie per il 2023

1. Ai DRSP sottoposti alla vigilanza dell'ESMA al 1° gennaio 2023 è addebitata una commissione annuale di vigilanza per il 2023 calcolata conformemente all'articolo 3. Tuttavia, ai fini dell'articolo 4, paragrafo 2, il fatturato applicabile dei DRSP è calcolato conformemente al paragrafo 2.
2. Ai fini del paragrafo 1, il fatturato applicabile di un DRSP è pari alla somma dei seguenti elementi:
 - a) i ricavi del DRSP generati dalle funzioni di base della fornitura di servizi di ARM o di APA nei primi sei mesi del 2022 e
 - b) i ricavi del DRSP generati dai servizi accessori alle attività di ARM o di APA nei primi sei mesi del 2022, divisa per la somma dei seguenti elementi:
 - c) i ricavi totali di tutti gli ARM o APA autorizzati generati dalle funzioni di base della fornitura di servizi di ARM o di APA nei primi sei mesi del 2022 e
 - d) i ricavi totali generati dai servizi accessori alle attività di ARM o di APA di tutti gli ARM o gli APA nei primi sei mesi del 2022.

Entro il 30 settembre 2022 i DRSP informano l'ESMA circa l'importo dei ricavi generati dalle funzioni di base della fornitura di servizi di ARM o di APA nei primi sei mesi del 2022 e circa l'importo dei ricavi generati dai servizi accessori alle attività di ARM o di APA nei primi sei mesi del 2022.

3. Non appena il bilancio sottoposto a revisione contabile per l'anno 2022 si rende disponibile, i DRSP di cui al paragrafo 1 trasmettono immediatamente tale bilancio sottoposto a revisione contabile all'ESMA in conformità dell'articolo 4, paragrafo 1.
4. L'ESMA calcola l'eventuale differenza tra la commissione annuale di vigilanza per il 2023 pagata dal DRSP in conformità del paragrafo 2 e la commissione annuale di vigilanza dovuta per il 2023 calcolata sulla base del bilancio sottoposto a revisione contabile ricevuto in conformità del paragrafo 3.
5. L'ESMA trasmette ai DRSP una prima fattura che specifica l'importo della commissione di vigilanza per il 2023 di cui al paragrafo 2 al più tardi trenta giorni prima del termine ultimo di pagamento.

Quando le informazioni di cui al paragrafo 3 sono disponibili per tutti i DRSP, l'ESMA trasmette ai DRSP una seconda fattura che specifica l'importo definitivo della commissione di vigilanza per il 2023 sulla base del calcolo di cui al paragrafo 4. L'ESMA trasmette ai DRSP tale fattura al più tardi trenta giorni prima del termine ultimo di pagamento.

Articolo 11

Entrata in vigore e data di applicazione

Il presente regolamento entra in vigore e in applicazione il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 marzo 2022

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

22CE1545



REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2022/931 DELLA COMMISSIONE

del 23 marzo 2022

che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo norme per l'esecuzione dei controlli ufficiali per quanto riguarda i contaminanti negli alimenti

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 19, paragrafo 2, lettera a),

considerando quanto segue:


- (1) Il regolamento (UE) 2017/625 disciplina l'esecuzione dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali effettuati dalle autorità competenti degli Stati membri al fine di verificare la conformità alla normativa dell'Unione relativa agli alimenti e alla sicurezza alimentare. L'articolo 109 di tale regolamento prevede l'obbligo per gli Stati membri di assicurare che i controlli ufficiali siano eseguiti dalle autorità competenti sulla base di un piano di controllo nazionale pluriennale («PCNP»). Il regolamento (UE) 2017/625 specifica inoltre il contenuto generale del PCNP, impone a ciascuno Stato membro di prevedere nel rispettivo PCNP controlli ufficiali sui contaminanti negli alimenti e, a tale riguardo, conferisce alla Commissione il potere di stabilire prescrizioni specifiche per l'esecuzione dei controlli ufficiali, compresa, se del caso, la serie di campioni e la fase di produzione, trasformazione e distribuzione in cui vanno prelevati i campioni.
- (2) Il regolamento (UE) 2017/625 ha abrogato la direttiva 96/23/CE del Consiglio ⁽²⁾, che prevedeva misure di controllo su talune sostanze, compresi i contaminanti, negli animali vivi e nei prodotti di origine animale e stabiliva nello specifico prescrizioni relative ai piani di sorveglianza degli Stati membri per la ricerca dei residui o delle sostanze che rientravano nell'ambito di applicazione della direttiva. Tuttavia il regolamento (UE) 2017/625 non include tutte le misure previste dalla suddetta direttiva o dagli atti adottati dalla Commissione in base ad essa. Il presente regolamento, unitamente al regolamento di esecuzione (UE) 2022/932 della Commissione ⁽³⁾, mira pertanto a garantire, nell'ambito del regolamento (UE) 2017/625, la continuità delle norme di cui alla direttiva 96/23/CE relative al contenuto e all'elaborazione dei PCNP, nonché alla serie di campioni e alla fase di produzione, trasformazione e distribuzione in cui vanno prelevati i campioni per quanto riguarda i contaminanti negli alimenti.
- (3) Tuttavia, in linea con l'articolo 19 del regolamento (UE) 2017/625, che fa riferimento ai contaminanti negli alimenti in maniera generale, è opportuno che il presente regolamento si applichi anche ai controlli ufficiali necessari per rilevare la presenza di tutti i contaminanti che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (CEE) n. 315/93 del Consiglio ⁽⁴⁾. Il presente regolamento dovrebbe pertanto applicarsi ai controlli ufficiali necessari per rilevare la presenza, negli alimenti, di contaminanti per i quali la legislazione dell'Unione stabilisce livelli massimi o altri livelli normativi che richiedono o determinano un intervento delle autorità competenti.

⁽¹⁾ GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1.

⁽²⁾ Direttiva 96/23/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti e che abroga le direttive 85/358/CEE e 86/469/CEE e le decisioni 89/187/CEE e 91/664/CEE (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 10).

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2022/932 della Commissione, del 9 giugno 2022, concernente modalità pratiche uniformi di esecuzione dei controlli ufficiali per quanto riguarda i contaminanti negli alimenti, contenuti specifici aggiuntivi dei piani di controllo nazionali pluriennali e modalità specifiche aggiuntive per l'elaborazione degli stessi (cfr. pag. 13 della presente Gazzetta ufficiale).

⁽⁴⁾ Regolamento (CEE) n. 315/93 del Consiglio, dell'8 febbraio 1993, che stabilisce procedure comunitarie relative ai contaminanti nei prodotti alimentari (GU L 37 del 13.2.1993, pag. 1).



- (4) Poiché gli antiparassitari contenenti mercurio sono vietati da oltre trent'anni nell'Unione, si può ritenere che la presenza di mercurio negli alimenti sia dovuta a contaminazione ambientale. I controlli ufficiali per quanto riguarda i livelli massimi dei composti del mercurio di cui al regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁵⁾, della direttiva 2006/125/CE della Commissione ⁽⁶⁾, del regolamento delegato (UE) 2016/127 della Commissione ⁽⁷⁾ e del regolamento delegato (UE) 2016/128 della Commissione ⁽⁸⁾ dovrebbero pertanto essere inclusi anche nel presente regolamento, in luogo delle norme specifiche sui controlli per quanto riguarda i residui di antiparassitari.
- (5) Al fine di garantire che i controlli ufficiali siano mirati in modo efficiente in tutti gli Stati membri, è opportuno stabilire norme per quanto riguarda le combinazioni di contaminanti o gruppi di contaminanti e gruppi di prodotti che gli Stati membri devono sottoporre a campionamento e la strategia di campionamento, compresi i criteri da utilizzare per definire il contenuto dei piani nazionali e l'esecuzione dei relativi controlli ufficiali.
- (6) È pertanto opportuno integrare l'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/625 stabilendo norme per l'esecuzione dei controlli ufficiali per quanto riguarda i contaminanti negli alimenti.
- (7) L'articolo 150, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/625 stabilisce un periodo transitorio che obbliga gli Stati membri a svolgere i controlli ufficiali conformemente alla direttiva 96/23/CE fino al 14 dicembre 2022. L'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/625 stabilisce che i controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa relativa agli alimenti e alla sicurezza alimentare, nonché ai mangimi e alla sicurezza dei mangimi, includono controlli ufficiali su sostanze pertinenti, comprese sostanze destinate a essere utilizzate in materiali a contatto con gli alimenti, contaminanti, sostanze non autorizzate, proibite e indesiderabili, il cui impiego o la cui presenza su colture o in animali o per produrre o trasformare alimenti o mangimi possa dar luogo a residui di tali sostanze negli alimenti o nei mangimi. Tuttavia, poiché gli ultimi piani di monitoraggio adottati dagli Stati membri a norma della direttiva 96/23/CE si applicheranno al 2022, e quindi oltre il 14 dicembre 2022, è opportuno che il presente regolamento si applichi a decorrere dal 1° gennaio 2023,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ai fini del presente regolamento si applica la definizione di «contaminante» di cui all'articolo 1, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 315/93 del Consiglio.

Articolo 2

Gli Stati membri controllano la presenza di contaminanti negli alimenti conformemente all'allegato I.

Gli Stati membri adottano una strategia di campionamento conformemente ai criteri di cui all'allegato II.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2023.

⁽⁵⁾ Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1).

⁽⁶⁾ Direttiva 2006/125/CE della Commissione, del 5 dicembre 2006, sugli alimenti a base di cereali e gli altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini (GU L 339 del 6.12.2006, pag. 16).

⁽⁷⁾ Regolamento delegato (UE) 2016/127 della Commissione, del 25 settembre 2015, che integra il regolamento (UE) n. 609/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni specifiche di composizione e di informazione per le formule per lattanti e le formule di proseguimento e per quanto riguarda le prescrizioni relative alle informazioni sull'alimentazione del lattante e del bambino nella prima infanzia (GU L 25 del 2.2.2016, pag. 1).


⁽⁸⁾ Regolamento delegato (UE) 2016/128 della Commissione, del 25 settembre 2015, che integra il regolamento (UE) n. 609/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni specifiche in materia di composizione e di informazione per gli alimenti destinati a fini medici speciali (GU L 25 del 2.2.2016, pag. 30).



Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 marzo 2022

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN



ALLEGATO I


Norme per la selezione di combinazioni specifiche di contaminanti o gruppi di contaminanti e gruppi di prodotti

- 1) Gli Stati membri devono controllare le combinazioni di contaminanti o gruppi di contaminanti seguenti nei gruppi di prodotti seguenti:

Gruppi di prodotti	Inquinanti organici persistenti alogenati	Metalli	Micotossine	Altri contaminanti
Carni bovine, ovine e caprine non trasformate (comprese le frattaglie commestibili)	x	x		x
Carni suine non trasformate (comprese le frattaglie commestibili)	x	x		x
Carni equine non trasformate (comprese le frattaglie commestibili)		x		x
Carni di pollame non trasformate (comprese le frattaglie commestibili)	x	x		x
Carni di altri animali terrestri d'allevamento non trasformate * (comprese le frattaglie commestibili)		x		
Latte crudo bovino, ovino e caprino	x	x	x	x
Uova di gallina e altre uova fresche	x	x		x
Miele		x		x
Prodotti della pesca non trasformati ** (esclusi i crostacei)	x	x		x
Crostacei e molluschi bivalvi	x	x		x
Grassi e oli animali e di organismi marini	x	x		x
Prodotti trasformati di origine animale ***	x	x		x

* Altri animali terrestri d'allevamento quali definiti all'allegato I, parte A, voce 1017000, del regolamento (CE) n. 396/2005.
 ** Prodotti della pesca quali definiti nel regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55).
 *** Prodotti trasformati quali definiti nel regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1).

- 2) Gli Stati membri devono prendere in considerazione tutte le combinazioni di contaminanti o gruppi di contaminanti e gruppi di prodotti costituiti da alimenti di origine non animale per i quali la legislazione dell'Unione stabilisce livelli massimi o altri livelli normativi.
- 3) Ciascuno Stato membro deve prendere in considerazione i criteri seguenti per selezionare combinazioni specifiche di contaminanti o gruppi di contaminanti e gruppi di prodotti da controllare:
- frequenza di rilevamento dei casi di non conformità nei campioni dello Stato membro, nei campioni di altri Stati membri o nei campioni di paesi terzi, in particolare quando questi sono segnalati nell'ambito del sistema di allarme rapido per gli alimenti ed i mangimi o del sistema di assistenza e cooperazione amministrativa;
 - disponibilità di metodi di laboratorio e standard analitici adeguati;



- c) possibile rischio per i consumatori o determinati gruppi di popolazione derivante dal consumo di contaminanti presenti negli alimenti, tenendo conto delle pertinenti informazioni rese disponibili dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare o, in assenza di tali informazioni, di altre fonti di informazione, quali pubblicazioni scientifiche o valutazioni del rischio nazionali;
 - d) dati sul consumo (modelli di esposizione alimentare);
 - e) per quanto riguarda gli alimenti che rientrano nell'ambito di applicazione del piano di controllo per gli alimenti di origine animale che entrano nell'Unione di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) 2022/932, devono essere presi in considerazione anche i criteri seguenti, se disponibili:
 - i) esito dei controlli della Commissione in paesi terzi;
 - ii) qualsiasi informazione che metta in dubbio l'affidabilità delle garanzie circa la conformità degli alimenti importati alle norme dell'Unione;
 - iii) informazioni sulla vigilanza rafforzata.
-




ALLEGATO II

Criteri per la strategia di campionamento

- 1) Per ciascun operatore del settore alimentare da controllare, lo Stato membro deve tenere conto dei criteri seguenti per la selezione del tipo di alimento da controllare:
 - a) precedenti di non conformità;
 - b) carenze nell'applicazione dell'analisi dei pericoli e punti critici di controllo e dei relativi autocontrolli;
 - c) carenze nella tenuta delle registrazioni relative ai requisiti quale definita nell'allegato I, parte A, sezione III, del regolamento (CE) n. 852/2004;
 - d) campionamento rappresentativo indipendentemente dalle dimensioni dell'operatore del settore alimentare;
 - e) situazioni emergenti (cambiamenti dei modelli di consumo, calamità naturali o problemi economici che determinano cambiamenti nelle catene commerciali alimentari ecc.).
- 2) Ogni Stato membro deve prendere in considerazione i criteri seguenti per la selezione dei macelli, dei laboratori di sezionamento, degli stabilimenti per la produzione di latte, degli stabilimenti per la produzione e l'immissione in commercio di prodotti della pesca e prodotti dell'acquacoltura, degli stabilimenti per la produzione di miele e uova e centri di imballaggio delle uova:
 - a) i criteri elencati nell'allegato I, punto 3), e nel presente allegato, punto 1);
 - b) nel volume produttivo totale dello Stato membro la quota riconducibile ai macelli, ai laboratori di sezionamento, agli stabilimenti per la produzione di latte, agli stabilimenti per la produzione e l'immissione in commercio di prodotti della pesca e prodotti dell'acquacoltura, agli stabilimenti per la produzione di miele e uova e ai centri di imballaggio delle uova;
 - c) le origini pertinenti degli animali macellati, del latte, dei prodotti dell'acquacoltura, del miele e delle uova.
- 3) Al momento del prelievo dei campioni, occorre fare il possibile per evitare un campionamento multiplo presso un singolo operatore del settore alimentare, a meno che l'operatore non sia stato selezionato in base ai criteri di cui al punto 1) o non sia stata fornita un'adeguata giustificazione nel piano di controllo. Deve essere garantito il rispetto della frequenza dei controlli prevista.
- 4) Per quanto riguarda gli alimenti che rientrano nell'ambito di applicazione del piano di controllo per gli alimenti immessi in commercio nell'Unione di cui all'articolo 4 del regolamento (UE) 2022/932, il campionamento deve essere eseguito sugli alimenti immessi in commercio e sugli alimenti destinati all'immissione in commercio (produzione primaria, all'aperto, presso i macelli, durante la trasformazione, il magazzinaggio o la vendita degli alimenti ecc.).

22CE1546



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/932 DELLA COMMISSIONE

del 9 giugno 2022

concernente modalità pratiche uniformi per l'esecuzione dei controlli ufficiali per quanto riguarda i contaminanti negli alimenti, contenuti specifici aggiuntivi dei piani di controllo nazionali pluriennali e modalità specifiche aggiuntive per l'elaborazione di tali piani

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 19, paragrafo 3, lettere a) e b),


considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) 2017/625 disciplina l'esecuzione dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali effettuati dalle autorità competenti degli Stati membri per verificare la conformità alla normativa dell'Unione nel settore degli alimenti e della sicurezza alimentare. L'articolo 109 di tale regolamento prevede l'obbligo per gli Stati membri di assicurare che i controlli ufficiali siano eseguiti dalle autorità competenti sulla base di un piano di controllo nazionale pluriennale («PCNP»). Il regolamento (UE) 2017/625 specifica inoltre il contenuto generale del PCNP, impone agli Stati membri di prevedere nei rispettivi PCNP controlli ufficiali sui contaminanti negli alimenti e, a tale proposito, conferisce alla Commissione il potere di stabilire contenuti specifici aggiuntivi dei PCNP e modalità specifiche aggiuntive per l'elaborazione degli stessi, nonché una frequenza minima uniforme dei controlli ufficiali, tenendo conto dei pericoli e dei rischi relativi alle sostanze di cui all'articolo 19, paragrafo 1, di tale regolamento.
- (2) Il regolamento (UE) 2017/625 ha abrogato la direttiva 96/23/CE del Consiglio ⁽²⁾, che prevedeva misure di controllo su talune sostanze, compresi i contaminanti, negli animali vivi e nei prodotti di origine animale e stabiliva, nello specifico, disposizioni relative ai piani di sorveglianza degli Stati membri per la ricerca dei residui o delle sostanze che rientravano nel suo ambito di applicazione. Tuttavia il regolamento (UE) 2017/625 non includeva tutte le misure contenute nella suddetta direttiva o negli atti adottati dalla Commissione in base ad essa. Pertanto, al fine di garantire una transizione agevole, il regolamento (UE) 2017/625 disponeva che le autorità competenti continuassero a svolgere i controlli ufficiali in applicazione degli allegati della direttiva 96/23/CE fino al 14 dicembre 2022 o fino alla data di applicazione delle norme corrispondenti che la Commissione è tenuta ad adottare. Il presente regolamento, unitamente al regolamento delegato (UE) 2022/931 della Commissione ⁽³⁾, mira pertanto a garantire, nel quadro del regolamento (UE) 2017/625, la continuità delle norme di cui alla direttiva 96/23/CE relative al contenuto e all'elaborazione del PCNP, nonché alla frequenza minima dei controlli ufficiali, per quanto riguarda i contaminanti negli alimenti.

⁽¹⁾ GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1.

⁽²⁾ Direttiva 96/23/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti e che abroga le direttive 85/358/CEE e 86/469/CEE e le decisioni 89/187/CEE e 91/664/CEE (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 10).

⁽³⁾ Regolamento delegato (UE) 2022/931 della Commissione, del 23 marzo 2022, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo norme per l'esecuzione dei controlli ufficiali per quanto riguarda i contaminanti negli alimenti (cfr. pag. 7 della presente Gazzetta ufficiale).




- (3) Alla luce delle disposizioni specifiche per i controlli ufficiali degli alimenti di origine animale che entrano nell'Unione da paesi terzi stabilite dall'articolo 47 del regolamento (UE) 2017/625, è opportuno disporre che gli Stati membri includano nei rispettivi PCNP due diversi piani per il controllo dei contaminanti negli alimenti: uno per tali alimenti di origine animale che entrano nell'Unione e un altro per tutti gli altri alimenti immessi sul mercato dell'Unione.
- (4) Il piano per gli alimenti di origine animale che entrano nell'Unione dovrebbe comprendere controlli ufficiali su tutti questi alimenti destinati all'immissione sul mercato dell'Unione, ma anche controlli ufficiali sui prodotti della pesca che devono essere effettuati sulle navi quando queste effettuano uno scalo in un porto di uno Stato membro, conformemente all'articolo 68 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 della Commissione ⁽⁴⁾, in quanto tali navi devono essere considerate analoghe ai posti di controllo frontalieri, a prescindere dalla bandiera.
- (5) Il piano per gli alimenti immessi sul mercato dell'Unione dovrebbe riguardare qualsiasi altro alimento, segnatamente, la produzione alimentare interna di ciascuno Stato membro, gli alimenti introdotti da altri Stati membri e gli alimenti di origine non animale che entrano nell'Unione. Esso dovrebbe riguardare inoltre i prodotti composti ai sensi del regolamento delegato (UE) 2019/625 della Commissione ⁽⁵⁾, anche quelli che entrano nell'Unione da paesi terzi, poiché alcuni di questi prodotti non devono essere controllati ai posti di controllo frontalieri a norma del regolamento (UE) 2017/625.
- (6) Oltre alle norme riguardanti le combinazioni di contaminanti o gruppi di contaminanti e gruppi di prodotti che gli Stati membri devono sottoporre a campionamento e la strategia di campionamento, compresi i criteri da utilizzare per definire il contenuto dei piani nazionali e l'esecuzione dei relativi controlli ufficiali di cui al regolamento delegato (UE) 2022/931, è opportuno stabilire nel presente regolamento frequenze minime di controllo per ciascuno dei piani, al fine di garantire che i controlli siano effettuati su tutti i prodotti almeno in una certa misura in tutta l'Unione. Tuttavia, al fine di garantire la proporzionalità, tali frequenze minime di controllo annuali dovrebbero essere fissate, in funzione dei prodotti, in riferimento ai dati di produzione degli Stati membri e alla dimensione della popolazione degli Stati membri, ma con un quantitativo minimo ragionevole, e al numero di partite importate. Per lo stesso motivo, e in particolare al fine di evitare oneri e costi eccessivi, è opportuno consentire agli Stati membri di non effettuare annualmente controlli ufficiali su determinati combinazioni di contaminanti/prodotti, a condizione che i PCNP giustificino tale scelta. Per quanto riguarda, in particolare, le partite importate, i prodotti alimentari importati dai paesi terzi elencati nell'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2129 della Commissione ⁽⁶⁾, con i quali l'Unione ha concluso accordi di equivalenza per i controlli fisici, non dovrebbero essere conteggiati in relazione al numero di partite importate, in quanto gli Stati membri devono effettuare i controlli con la frequenza prevista da tali accordi.
- (7) Al fine di garantire la completezza dei PCNP sulla presenza di contaminanti negli alimenti, dovrebbero essere definite le informazioni che gli Stati membri devono includere nei rispettivi PCNP in merito alle scelte effettuate nei loro piani.
- (8) Per garantire un'attuazione uniforme del presente regolamento, è opportuno disporre che gli Stati membri presentino alla Commissione i rispettivi piani di controllo, a fini di valutazione, su base annua e prevedere una procedura per tale valutazione.
- (9) I dati raccolti dagli Stati membri mediante i controlli ufficiali sulla presenza di contaminanti negli alimenti devono inoltre essere trasmessi all'Autorità europea per la sicurezza alimentare («EFSA») conformemente all'articolo 33 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁷⁾. Al fine di consentire il monitoraggio dei dati di occorrenza recenti, tutti gli Stati membri dovrebbero trasmettere i dati periodicamente ed entro la stessa data.

⁽⁴⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 della Commissione, del 15 marzo 2019, che stabilisce modalità pratiche uniformi per l'esecuzione dei controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano in conformità al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento (CE) n. 2074/2005 della Commissione per quanto riguarda i controlli ufficiali (GU L 131 del 17.5.2019, pag. 51).

⁽⁵⁾ Regolamento delegato (UE) 2019/625 della Commissione, del 4 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni per l'ingresso nell'Unione di partite di determinati animali e merci destinati al consumo umano (GU L 131 del 17.5.2019, pag. 18).

⁽⁶⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2129 della Commissione, del 25 novembre 2019, che stabilisce norme relative all'applicazione uniforme delle frequenze per i controlli di identità e i controlli fisici su alcune partite di animali e merci che entrano nell'Unione (GU L 321 del 12.12.2019, pag. 122).

⁽⁷⁾ Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1).



- (10) L'articolo 150, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/625 stabilisce un periodo transitorio che obbliga gli Stati membri a svolgere i controlli ufficiali conformemente alla direttiva 96/23/CE fino al 14 dicembre 2022. L'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/625 stabilisce che i controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa relativa agli alimenti e alla sicurezza alimentare, nonché ai mangimi e alla sicurezza dei mangimi, includono controlli ufficiali su sostanze pertinenti, comprese sostanze destinate a essere utilizzate in materiali a contatto con gli alimenti, contaminanti, sostanze non autorizzate, proibite e indesiderabili, il cui impiego o la cui presenza su colture o in animali o per produrre o trasformare alimenti o mangimi possa dar luogo a residui di tali sostanze negli alimenti o nei mangimi. Tuttavia, poiché gli ultimi piani di monitoraggio adottati dagli Stati membri a norma della direttiva 96/23/CE si applicheranno all'anno 2022, e quindi oltre il 14 dicembre 2022, è opportuno che il presente regolamento si applichi a decorrere dal 1° gennaio 2023.
- (11) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

OGGETTO, AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

Il presente regolamento stabilisce modalità pratiche uniformi per l'esecuzione dei controlli ufficiali sulla presenza di contaminanti negli alimenti, per quanto riguarda:

- a) la frequenza minima uniforme annuale di tali controlli ufficiali; e
- b) modalità specifiche e contenuti specifici per i PCNP degli Stati membri, in aggiunta a quelli di cui all'articolo 110 del regolamento (UE) 2017/625.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento, si applicano le definizioni di cui al regolamento (CEE) n. 315/93 del Consiglio ⁽⁸⁾, al regolamento (CE) n. 178/2002, al regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁹⁾, al regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁰⁾, al regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹¹⁾, alla raccomandazione 2013/165/UE della Commissione ⁽¹²⁾, al regolamento (UE) 2017/644 della Commissione ⁽¹³⁾ e al regolamento (UE) 2017/2158 della Commissione ⁽¹⁴⁾.

⁽⁸⁾ Regolamento (CEE) n. 315/93 del Consiglio, dell'8 febbraio 1993, che stabilisce procedure comunitarie relative ai contaminanti nei prodotti alimentari (GU L 37 del 13.2.1993, pag. 1).

⁽⁹⁾ Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1).


⁽¹⁰⁾ Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55).

⁽¹¹⁾ Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1).

⁽¹²⁾ Raccomandazione 2013/165/UE della Commissione, del 27 marzo 2013, relativa alla presenza di tossine T-2 e HT-2 nei cereali e nei prodotti a base di cereali (GU L 91 del 3.4.2013, pag. 12).

⁽¹³⁾ Regolamento (UE) 2017/644 della Commissione, del 5 aprile 2017, che stabilisce i metodi di campionamento e di analisi per il controllo dei livelli di diossine, PCB diossina-simili e PCB non diossina-simili in alcuni prodotti alimentari e che abroga il regolamento (UE) n. 589/2014 (GU L 92 del 6.4.2017, pag. 9).

⁽¹⁴⁾ Regolamento (UE) 2017/2158 della Commissione, del 20 novembre 2017, che istituisce misure di attenuazione e livelli di riferimento per la riduzione della presenza di acrilammide negli alimenti (GU L 304 del 21.11.2017, pag. 24).



CAPO II

CONTENUTO DEL PCNP

Articolo 3

Disposizioni generali

Gli Stati membri provvedono affinché la parte del PCNP relativa all'esecuzione dei controlli ufficiali sulla presenza di contaminanti negli alimenti comprenda quanto segue:

- a) un «piano di controllo per gli alimenti immessi sul mercato dell'Unione» come previsto all'articolo 4; e
- b) un «piano di controllo per gli alimenti di origine animale che entrano nell'Unione» come previsto all'articolo 5.

Articolo 4


Piano di controllo per gli alimenti immessi sul mercato dell'Unione

1. Gli Stati membri elaborano un piano di controllo riguardante la presenza di contaminanti o gruppi di contaminanti negli alimenti immessi sul mercato dell'Unione diversi dagli alimenti di origine animale che entrano nell'Unione. Tale piano riguarda i controlli ufficiali sulla produzione alimentare interna di ciascuno Stato membro, sugli alimenti introdotti da altri Stati membri, sugli alimenti di origine non animale che entrano nell'Unione e sui prodotti composti, anche quelli che entrano nell'Unione da paesi terzi.
2. Il piano di controllo per gli alimenti immessi sul mercato dell'Unione stabilisce:
 - a) l'elenco delle combinazioni di contaminanti o gruppi di contaminanti e gruppi di prodotti da controllare, secondo quanto deciso dallo Stato membro conformemente all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2022/931;
 - b) la strategia di campionamento decisa dallo Stato membro conformemente all'allegato II del regolamento delegato (UE) 2022/931; e
 - c) le frequenze di controllo effettive decise dallo Stato membro tenendo conto delle frequenze minime di controllo annuali di cui all'allegato I.
3. Gli Stati membri possono includere nei piani di controllo informazioni sui controlli riguardanti le combinazioni di contaminanti o gruppi di contaminanti e gruppi di prodotti per i quali la legislazione nazionale stabilisce livelli massimi nazionali o altri livelli normativi.

Articolo 5

Piano di controllo per gli alimenti di origine animale che entrano nell'Unione

1. Gli Stati membri elaborano un piano di controllo riguardante la presenza di contaminanti o gruppi di contaminanti negli alimenti di origine animale che entrano nell'Unione e destinati all'immissione sul mercato dell'Unione. Tale piano riguarda i controlli ufficiali sugli alimenti di origine animale che entrano nell'Unione e sono destinati all'immissione sul mercato dell'Unione e sui prodotti della pesca che devono essere effettuati sulle navi quando queste effettuano uno scalo in un porto di uno Stato membro.
2. Il piano di controllo per gli alimenti di origine animale che entrano nell'Unione stabilisce:
 - a) l'elenco delle combinazioni di contaminanti o gruppi di contaminanti e gruppi di prodotti da controllare, secondo quanto deciso dallo Stato membro conformemente all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2022/931;
 - b) la strategia di campionamento decisa dallo Stato membro conformemente all'allegato II del regolamento delegato (UE) 2022/931; e
 - c) le frequenze di controllo effettive decise dallo Stato membro tenendo conto delle frequenze minime di controllo annuali di cui all'allegato II.



3. Gli Stati membri possono includere nei piani di controllo informazioni sui controlli riguardanti le combinazioni di contaminanti o gruppi di contaminanti e gruppi di prodotti per i quali la legislazione nazionale stabilisce livelli massimi nazionali o altri livelli normativi.

Articolo 6

Requisiti comuni per i piani di controllo

I piani di controllo di cui all'articolo 3 contengano inoltre:

- a) una giustificazione della scelta di determinate combinazioni di contaminanti o gruppi di contaminanti e gruppi di prodotti, compresa una spiegazione del modo in cui si è tenuto conto dei criteri elencati nell'allegato I del regolamento delegato (UE) 2022/931, anche se non sono state apportate modifiche rispetto al piano dell'anno precedente;
- b) nel caso in cui un piano preveda che i controlli ufficiali di determinate combinazioni di contaminanti o gruppi di prodotti non siano effettuati annualmente, ma entro un determinato periodo di tempo, una giustificazione di tale decisione; e
- c) informazioni sull'autorità o sulle autorità competenti responsabili dell'attuazione dei piani.

CAPO III

PRESENTAZIONE E VALUTAZIONE DEI PIANI DI CONTROLLO E TRASMISSIONE DEI DATI DA PARTE DEGLI STATI MEMBRI

Articolo 7

Presentazione e valutazione dei piani di controllo

Entro il 31 marzo di ogni anno gli Stati membri presentano per via elettronica alla Commissione i piani di controllo di cui all'articolo 3 relativi all'anno in corso.

La Commissione valuta i piani di controllo sulla base del presente regolamento e del regolamento delegato (UE) 2022/931 e, se del caso, comunica la propria valutazione a ciascuno Stato membro.


Gli Stati membri tengono conto delle osservazioni della Commissione nell'attuazione dei rispettivi piani di controllo e nell'elaborazione dei piani successivi a norma del presente articolo. La Commissione, qualora rilevi una non conformità grave di un piano, può tuttavia chiedere allo Stato membro interessato di presentare un piano aggiornato prima del 31 marzo dell'anno successivo.

Uno Stato membro motiva la propria posizione qualora decida di non aggiornare i propri piani di controllo sulla base delle osservazioni della Commissione.

Articolo 8

Trasmissione dei dati da parte degli Stati membri

Entro il 30 giugno gli Stati membri trasmettono all'Autorità europea per la sicurezza alimentare («EFSA») tutti i dati raccolti nell'ambito dei piani di controllo di cui all'articolo 3.



CAPO IV

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 9

Entrata in vigore e applicazione


Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2023.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 giugno 2022

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN



ALLEGATO I

Frequenza minima di controllo per Stato membro nel piano di controllo per gli alimenti immessi sul mercato dell'Unione

1. Alimenti di origine animale


- a) Gli Stati membri rispettano le frequenze minime di controllo di cui al piano di controllo per gli alimenti immessi sul mercato dell'Unione di seguito indicate.

	Frequenza di controllo
Carni bovine non trasformate (comprese le frattaglie commestibili)	Minimo 0,02 % del numero totale di animali macellati
Carni ovine e caprine non trasformate (comprese le frattaglie commestibili)	Minimo 0,004 % del numero totale di animali macellati
Carni suine non trasformate (comprese le frattaglie commestibili)	Minimo 0,003 % del numero totale di animali macellati
Carni equine non trasformate (comprese le frattaglie commestibili)	Il numero di campioni deve essere determinato da ciascuno Stato membro in funzione del livello di produzione e dei problemi individuati
Carni di pollame non trasformate (comprese le frattaglie commestibili)	Per ciascuna categoria di pollame considerata (polli da carne, galline a fine carriera, tacchini, altro pollame) minimo 1 campione per 3 000 tonnellate di produzione annuale (peso morto)
Carni di altri animali terrestri d'allevamento non trasformate (*) (comprese le frattaglie commestibili)	Il numero di campioni deve essere determinato da ciascuno Stato membro in funzione del livello di produzione e dei problemi individuati
Latte crudo bovino	Minimo 1 campione per 110 000 tonnellate di produzione annuale di latte
Latte crudo ovino e caprino	Il numero di campioni deve essere determinato da ciascuno Stato membro in funzione del livello di produzione e dei problemi individuati
Uova di gallina e altre uova fresche	Minimo 1 campione per 3 700 tonnellate di produzione annuale di uova
Miele	Minimo 1 campione per 1 300 tonnellate di produzione annuale
Prodotti della pesca non trasformati (**) (esclusi i crostacei)	Minimo 1 campione per 700 tonnellate di produzione annuale di acquacoltura per le prime 60 000 tonnellate di produzione e successivamente 1 campione ogni 2 000 tonnellate aggiuntive Per i prodotti della pesca selvaggi, il numero di campioni deve essere determinato da ciascuno Stato membro in funzione del livello di produzione e dei problemi individuati
Crostacei e molluschi bivalvi	Il numero di campioni deve essere determinato da ciascuno Stato membro in funzione del livello di produzione e dei problemi individuati
Grassi e oli animali e marini	Il numero di campioni deve essere determinato da ciascuno Stato membro in funzione del livello di produzione e dei problemi individuati
Prodotti trasformati di origine animale (***)	Il numero di campioni deve essere determinato da ciascuno Stato membro in funzione del livello di produzione e dei problemi individuati

(*) Altri animali terrestri d'allevamento quali definiti nell'allegato I, parte A, voce 1017000, del regolamento (CE) n. 396/2005.

(**) Prodotti della pesca quali definiti nel regolamento (CE) n. 853/2004.

(***) Prodotti trasformati quali definiti nel regolamento (CE) n. 852/2004.




- b) Gli Stati membri effettuano annualmente controlli relativi ai «metalli» nel 10 % minimo dei campioni prelevati per ciascun gruppo di prodotti conformemente alla tabella del presente allegato, fatta eccezione per i gruppi di prodotti «crostacei e molluschi bivalvi», «grassi e oli animali e marini» e «prodotti trasformati di origine animale».
- c) Gli Stati membri effettuano annualmente controlli relativi alle «micotossine» nel 10 % minimo dei campioni prelevati per il gruppo di prodotti «latte crudo bovino» e «latte crudo ovino e caprino» conformemente alla tabella del presente allegato.
- d) Nell'ambito del gruppo di prodotti «carni bovine, ovine e caprine non trasformate (comprese le frattaglie commestibili)», gli Stati membri prelevano campioni da tutte le specie, tenendo conto del relativo volume di produzione.
- e) Nell'ambito del gruppo di prodotti «carni di pollame non trasformate (comprese le frattaglie commestibili)», gli Stati membri prelevano campioni da tutte le specie, tenendo conto del relativo volume di produzione.
- f) Per la determinazione del numero di campioni per i prodotti della pesca e i molluschi bivalvi, gli Stati membri tengono conto anche degli aspetti geografici, dei volumi di sbarco/produzione e dei modelli di contaminazione specifici nelle zone di raccolta.
- g) Per il calcolo delle frequenze minime di controllo gli Stati membri utilizzano i dati di produzione più recenti disponibili, almeno dell'anno precedente o al massimo del penultimo anno, adeguati, se del caso, per riflettere le evoluzioni note nella produzione dal momento in cui i dati sono stati resi disponibili.
- h) Nel caso in cui la frequenza di controllo calcolata conformemente al presente allegato corrisponda a meno di cinque campioni all'anno, il campionamento può essere effettuato una volta ogni due anni.
- i) Qualora, entro un periodo di tre anni, non sia raggiunta la produzione corrispondente ad almeno un campione, gli Stati membri analizzano un minimo di due campioni una volta ogni tre anni, a condizione che la produzione del prodotto in questione avvenga nel loro territorio.
- j) I campioni prelevati ai fini di altri piani di controllo pertinenti per l'analisi dei contaminanti (ad esempio in relazione alle sostanze farmacologicamente attive e ai loro residui e ai residui di antiparassitari) possono essere utilizzati anche per i controlli sui contaminanti, a condizione che siano rispettate le disposizioni concernenti i controlli sui contaminanti.

2. Alimenti di origine non animale ⁽¹⁾

Gli Stati membri prelevano almeno da 100 a 2 000 campioni all'anno in funzione della dimensione della rispettiva popolazione. Tuttavia, qualora sia necessario in considerazione dei rischi, si prelevano più campioni per garantire che i controlli continuino a essere efficaci.

Il campionamento è rappresentativo dei diversi contaminanti che possono essere presenti in vari prodotti sul mercato degli Stati membri, tenendo conto anche dei diversi modelli di contaminanti nei prodotti originari di diverse regioni nonché del numero e delle dimensioni degli operatori del settore alimentare.

⁽¹⁾ Ai fini del presente regolamento, i criteri pertinenti per gli alimenti di origine non animale si applicano ai prodotti composti.



ALLEGATO II

Frequenza minima di controllo per Stato membro nel piano di controllo per gli alimenti di origine animale che entrano nell'Unione

Gli Stati membri rispettano la frequenza minima di controllo stabilita nella tabella che segue.

I controlli effettuati a norma dell'articolo 47, paragrafo 1, lettera d) (controlli rafforzati), e lettera e) (misure di salvaguardia), del regolamento (UE) 2017/625 non sono conteggiati ai fini del conseguimento delle frequenze minime di controllo di cui al presente allegato.

I controlli effettuati nell'ambito delle misure urgenti stabilite e dei controlli ufficiali intensificati, sulla base dell'articolo 53 del regolamento (CE) n. 178/2002 e dell'articolo 65, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/625, non sono conteggiati ai fini del conseguimento delle frequenze minime di controllo di cui al presente allegato.

I controlli dei prodotti alimentari provenienti da alcuni paesi terzi elencati nell'allegato II del regolamento (UE) 2019/2129, con i quali l'Unione ha concluso accordi di equivalenza per i controlli fisici, non sono conteggiati ai fini del conseguimento delle frequenze minime di controllo di cui al presente allegato.


Per i controlli dei prodotti della pesca effettuati conformemente all'articolo 68 del regolamento (UE) 2019/627 gli Stati membri tengono conto degli aspetti geografici, dei volumi di sbarco/produzione e dei modelli di contaminazione specifici nelle zone di raccolta.

	Frequenza di controllo
Bovini (compresi carni, carni macinate, carni separate meccanicamente, frattaglie commestibili, preparazioni di carni e prodotti a base di carne)	Minimo 1 % delle partite importate
Ovini/caprini (compresi carni, carni macinate, carni separate meccanicamente, frattaglie commestibili, preparazioni di carni e prodotti a base di carne)	Minimo 1 % delle partite importate
Suini (compresi carni, carni macinate, carni separate meccanicamente, frattaglie commestibili, preparazioni di carni e prodotti a base di carne)	Minimo 1 % delle partite importate
Equini (compresi carni, carni macinate, carni separate meccanicamente, frattaglie commestibili, preparazioni di carni e prodotti a base di carne)	Minimo 1 % delle partite importate
Pollame (compresi carni, carni macinate, frattaglie commestibili, preparazioni di carni e prodotti a base di carne)	Minimo 1 % delle partite importate
Carni di altri animali terrestri d'allevamento (*) (compresi carni, carni macinate, frattaglie commestibili, preparazioni di carni e prodotti a base di carne)	Minimo 1 % delle partite importate
Latte (compresi latte crudo, prodotti lattiero-caseari, colostro e prodotti a base di colostro di tutte le specie)	Minimo 1 % delle partite importate
Uova (compresi uova e ovoprodotti di tutte le specie di volatili)	Minimo 1 % delle partite importate
Miele (compresi miele e altri prodotti dell'apicoltura)	Minimo 1 % delle partite importate
Prodotti della pesca non trasformati (**) esclusi i crostacei	Minimo 1 % delle partite importate
Crostacei e molluschi bivalvi (compresi muscolo e prodotti a base di muscolo)	Minimo 1 % delle partite importate
Grassi e oli animali e marini (***)	Minimo 1 % delle partite importate

(*) Altri animali terrestri d'allevamento quali definiti nell'allegato I, parte A, voce 1017000, del regolamento (CE) n. 396/2005.

(**) Prodotti della pesca quali definiti nel regolamento (CE) n. 853/2004.


(***) Prodotti trasformati quali definiti nel regolamento (CE) n. 852/2004.



Disposizioni supplementari

1. La frequenza di controllo per altri prodotti trasformati di alimenti di origine animale, come gelatina e collagene, è determinata da ciascuno Stato membri tenendo conto del numero di partite importate e dei problemi individuati.
2. Per il calcolo delle frequenze minime di controllo elencate nel presente allegato gli Stati membri utilizzano i dati più recenti, almeno dell'anno precedente o al massimo del penultimo anno, relativi al numero di partite che entrano nell'Unione attraverso i rispettivi posti di controllo frontaliere.
3. Nel caso in cui il numero di partite di alimenti che entrano nell'Unione e destinati all'immissione sul mercato dell'Unione sia inferiore al numero di partite corrispondenti a un campione, gli Stati membri possono effettuare il campionamento una volta ogni due o tre anni. Nel caso in cui il numero di partite importate in un periodo di tre anni sia inferiore al numero di partite corrispondenti a un campione, gli Stati membri prelevano almeno un campione una volta ogni tre anni.
4. I campioni prelevati ai fini di altri piani di controllo pertinenti per l'analisi dei contaminanti (ad esempio in relazione alle sostanze farmacologicamente attive e ai loro residui, ai residui di antiparassitari ecc.) possono essere utilizzati anche per i controlli sui contaminanti, a condizione che siano rispettate le disposizioni concernenti i controlli sui contaminanti.

22CE1547



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/933 DELLA COMMISSIONE
del 13 giugno 2022
relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 57, paragrafo 4, e l'articolo 58, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio ⁽²⁾, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.
- (2) Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali relative all'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell'Unione per l'applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell'ambito degli scambi di merci.
- (3) In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento dovrebbero essere classificate nel corrispondente codice NC indicato nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3.
- (4) È opportuno disporre che le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate per le merci interessate dal presente regolamento che non sono conformi al regolamento stesso possano continuare a essere invocate dal titolare per un determinato periodo, conformemente alle disposizioni dell'articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013. Tale periodo dovrebbe essere fissato a tre mesi.
- (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nei codici NC indicati nella colonna 2 di detta tabella.

Articolo 2

Le informazioni tariffarie vincolanti che non sono conformi al presente regolamento possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, in conformità alle disposizioni dell'articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013.


Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

⁽¹⁾ GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).




Fatto a Bruxelles, il 13 giugno 2022

Per la Commissione
Gerassimos THOMAS
Direttore generale
Direzione generale della Fiscalità e dell'unione doganale



ALLEGATO

Descrizione delle merci	Classificazione (Codice NC)	Motivazioni
(1)	(2)	(3)
<p>Tre articoli condizionati insieme per la vendita al minuto comprendenti:</p> <p>a) un indumento a maglia senza maniche (cosiddetto gilet da corsa) (93 % fibre sintetiche e 7 % elasthan) che copre la parte superiore del corpo fino alla vita. La parte anteriore è dotata di una scollatura a V e si apre completamente con una chiusura lampo, senza alcuna chiusura sovrapposta. Sulla parte anteriore l'indumento presenta due tasche rettangolari aperte a livello del petto di circa 19 cm × 8 cm e due tasche rettangolari aperte a livello della vita di circa 12 cm × 14 cm.</p> <p>Sulla parte posteriore è presente una tasca con cinghie di gomma destinate a fissare, ad esempio, dei bastoncini da trekking pieghevoli.</p> <p>b) due borracce morbide in poliuretano, a fondo piatto, di capacità di 500 ml ciascuna, munite di coperchio di plastica con beccuccio estraibile, da alloggiare nelle tasche presenti sulla parte anteriore a livello del petto.</p> <p>Cfr. le immagini *</p>	<p>6110 30 99</p>	<p>La classificazione è determinata dalle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata (RGI).</p> <p>I tre articoli presentati insieme costituiscono tre articoli distinti. Non si tratta di prodotti composti, in quanto congiuntamente non formano un insieme che di norma non sarebbe messo in vendita in parti separate. Non si tratta di merci presentate in assortimenti condizionati per la vendita al minuto ai sensi della RGI 3 b), in quanto tali articoli non sono presentati insieme per soddisfare uno specifico bisogno o per svolgere un'attività specifica, soprattutto perché il design delle tasche non ne limita l'uso al trasporto di prodotti specifici per esigenze o attività particolari. Questi articoli sono articoli singoli che possono essere utilizzati indipendentemente l'uno dall'altro. Le attività di indossare un indumento e di bere sono diverse e non soddisfano lo stesso specifico bisogno (l'indumento copre la parte superiore del corpo e le borracce servono per bere).</p> <p>Se uno o più articoli di un «assortimento» non soddisfano lo stesso specifico bisogno o non sono progettati per svolgere la stessa attività specifica, ognuno di essi deve essere classificato separatamente [cfr. anche le linee guida relative alla classificazione nella nomenclatura combinata delle merci presentate in assortimenti condizionati per la vendita al minuto, parte B II) 1) ⁽¹⁾].</p> <p>Gli articoli devono pertanto essere classificati separatamente.</p> <p>I singoli articoli, come indicati nella descrizione delle merci, devono essere classificati come segue.</p> <p>a) La classificazione è determinata dalla nota 9, secondo paragrafo, del capitolo 61 e dal testo dei codici NC 6110, 6110 30 e 6110 30 99.</p> <p>In base alle sue caratteristiche oggettive, il gilet è un indumento della voce 6110. Tale voce comprende una categoria di articoli a maglia, concepiti per coprire la parte superiore del corpo (maglioni, pullover, cardigan, gilet e articoli simili) (cfr. anche le note esplicative del sistema armonizzato relative alla voce 6110, primo paragrafo).</p>




	3924 90 00	<p>Gli indumenti compresi in questa voce sono destinati a ricoprire la parte superiore del corpo, con o senza maniche, con qualunque tipo di scollatura, con o senza collo, con o senza tasche. Possono essere realizzati con qualsiasi tipo di materiale a maglia, comprese le stoffe a maglia leggera o fine, di qualsiasi fibra tessile (cfr. anche le note esplicative della nomenclatura combinata relative alla voce 6110).</p> <p>Il gilet non può essere considerato progettato per l'uno o l'altro sesso. Il gilet deve essere classificato come maglione (golf), pullover, cardigan, gilè e manufatti simili, per donna o ragazza, a maglia, di fibre sintetiche o artificiali.</p> <p>b) La classificazione è determinata dal testo dei codici NC 3924 e 3924 90 00.</p> <p>Le borracce devono essere classificate come altri oggetti per uso domestico ed oggetti di igiene o da toletta, di materie plastiche.</p>
--	------------	---

(¹) GU C 105 dell'11.4.2013, pag. 1.

* Le immagini sono fornite a scopo puramente informativo.



22CE1548



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/934 DELLA COMMISSIONE
del 16 giugno 2022
che dispone la registrazione delle importazioni di determinate ruote di alluminio per autoveicoli
originarie del Marocco

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea ⁽¹⁾ («il regolamento di base»), in particolare l'articolo 14, paragrafo 5 bis,

informati gli Stati membri,

considerando quanto segue:

- (1) Il 17 novembre 2021 la Commissione europea («la Commissione») ha annunciato, con un avviso pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽²⁾ («l'avviso di apertura»), l'apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di determinate ruote di alluminio per autoveicoli originarie del Marocco, in seguito a una denuncia presentata dall'Associazione dei costruttori europei di ruote («il denunciante») per conto di produttori che rappresentano più del 25 % della produzione totale dell'Unione di determinate ruote di alluminio per autoveicoli.

1. PRODOTTO SOGGETTO A REGISTRAZIONE


- (2) Il prodotto soggetto a registrazione è costituito da ruote di alluminio per gli autoveicoli di cui alle voci da 8701 a 8705, con o senza i loro accessori, munite o non munite di pneumatici, originarie del Marocco («il prodotto in oggetto»).
- (3) Il prodotto in oggetto è attualmente classificato con i codici NC ex 8708 70 10 ed ex 8708 70 50 (codici TARIC 8708 70 10 15, 8708 70 10 50, 8708 70 50 15 e 8708 70 50 50). I codici NC e TARIC sono forniti solo a titolo informativo. L'ambito della presente inchiesta è stabilito dalla definizione del prodotto oggetto dell'inchiesta, menzionata in precedenza.

2. MOTIVI DELLA REGISTRAZIONE

- (4) A norma dell'articolo 14, paragrafo 5 bis, del regolamento di base, la Commissione registra le importazioni durante il periodo di comunicazione preventiva di cui all'articolo 19 bis del regolamento di base, ai fini della successiva applicazione di misure nei confronti di tali importazioni a decorrere dalla data della registrazione, a meno che non disponga di sufficienti elementi di prova del fatto che i requisiti di cui all'articolo 10, paragrafo 4, lettera c) o d), del regolamento di base non sono soddisfatti.
- (5) La Commissione ha verificato se gli importatori fossero, oppure avrebbero dovuto essere, informati delle pratiche di dumping per quanto riguarda la loro portata e il pregiudizio presunto o accertato. Essa ha anche esaminato se si fosse verificato un ulteriore aumento sostanziale delle importazioni che, alla luce della collocazione temporale e del volume, nonché di altre circostanze, avrebbe potuto gravemente compromettere l'effetto riparatore del dazio antidumping definitivo da applicare.

⁽¹⁾ GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.

⁽²⁾ GU C 464 del 17.11.2021, pag. 19.



- (6) La Commissione ha quindi esaminato gli elementi di prova a sua disposizione alla luce dell'articolo 10, paragrafo 4, del regolamento di base. Per tale esame la Commissione ha fatto affidamento, tra gli altri dati, su quelli relativi alle importazioni indicati nella tabella 1.

2.1. Informazione degli importatori sulle pratiche di dumping, sulla loro portata e sul presunto pregiudizio

- (7) La Commissione dispone di elementi di prova sufficienti del fatto che le importazioni del prodotto in oggetto dal Marocco siano oggetto di dumping.
- (8) L'avviso di apertura del procedimento in questione, pubblicato il 17 novembre 2021, ha messo in evidenza che il margine di dumping calcolato è significativo, vale a dire pari al 14 %. Gli elementi di prova contenuti nella denuncia dimostravano in modo sufficiente, in tale fase, che i produttori esportatori praticano dumping.
- (9) La denuncia ha inoltre fornito sufficienti elementi di prova del pregiudizio presunto subito dall'industria dell'Unione, che comprende un calo della quota di mercato e un andamento negativo di altri indicatori chiave di prestazione dell'industria dell'Unione.
- (10) Grazie alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, l'avviso di apertura è un documento pubblico accessibile a tutti gli importatori. Inoltre gli importatori, in quanto parti interessate all'inchiesta, hanno accesso alla versione non riservata della denuncia e al fascicolo non riservato. In base a ciò la Commissione ha ritenuto che gli importatori siano o dovrebbero essere informati delle presunte pratiche di dumping, della loro portata e del presunto pregiudizio.
- (11) In base a quanto precede la Commissione ha concluso che non sussistono elementi di prova del fatto che i requisiti di cui all'articolo 10, paragrafo 4, lettera c), del regolamento di base non sono soddisfatti.

2.2. Ulteriore aumento sostanziale delle importazioni

- (12) In base ai dati statistici sintetizzati nella tabella 1, la Commissione ha constatato che il numero di ruote in alluminio per autoveicoli importate dal Marocco nell'Unione è aumentato del 43 % nel periodo dal 1° dicembre 2021 al 30 aprile 2022, vale a dire dopo l'apertura dell'inchiesta, al confronto con il periodo dal 1° dicembre 2020 al 30 aprile 2021, vale a dire lo stesso periodo dell'anno precedente, che ricade nel periodo dell'inchiesta (periodo dal 1° ottobre 2020 al 30 settembre 2021). Inoltre il volume mensile medio delle importazioni dal Marocco nell'Unione durante il periodo dal 1° dicembre 2021 al 30 aprile 2022 ha annoverato 92 300 unità in più rispetto al volume mensile medio delle importazioni nell'Unione effettuate nel periodo dell'inchiesta.
- (13) Pertanto, in considerazione di tale aumento sostanziale delle importazioni dal paese in questione, la Commissione ha concluso che non sussistono elementi di prova del fatto che detto requisito non è soddisfatto.

Tabella 1

	1° dicembre 2020 - 30 aprile 2021	1° dicembre 2021 - 30 aprile 2022	Δ	Media mensile dal 1° dicembre 2020 al 30 aprile 2021	Media mensile 1° dicembre 2021 al 30 aprile 2022
Volumi delle importazioni (in unità)	1 068 018	1 529 755	+ 43 %	213 604	305 951

Fonte: Banca dati Surveillance della Commissione per aprile 2022 e banca dati Comext di Eurostat per gli altri mesi.
Rapporto di conversione kg/unità: 11,3 kg/unità.



2.3. Indebolimento dell'effetto riparatore del dazio

- (14) Come concluso nella sezione 2.2, in seguito all'apertura dell'inchiesta in questione è stato registrato un ulteriore aumento sostanziale delle importazioni del prodotto in oggetto. Tale aumento rappresenta circa 92 300 ruote di alluminio in più su base mensile rispetto al numero di ruote di alluminio importate dal Marocco durante il periodo dell'inchiesta. Questo aumento rappresenta da solo circa il 2 % del consumo dell'Unione durante il periodo dell'inchiesta.
- (15) Secondo i dati sulle importazioni sintetizzati nella tabella 2, il prezzo medio unitario all'importazione del prodotto in oggetto nel periodo dal 1° dicembre 2021 al 30 aprile 2022 è stato superiore del 14,8 % rispetto al prezzo medio all'importazione dal Marocco osservato durante il periodo dell'inchiesta. Va comunque tenuto presente che l'alluminio primario costituisce circa il 50 % del costo di produzione del prodotto in oggetto e che il prezzo di vendita è indicizzato al prezzo dell'alluminio sulla borsa merci London Metal Exchange. La Commissione ha osservato che il prezzo medio dell'alluminio è aumentato del 50 % nel periodo dell'inchiesta rispetto al periodo dal dicembre 2021 all'aprile 2022. Sembra pertanto che l'aumento di prezzo, pari al 14,8 %, abbia trasposto solo parzialmente l'aumento dei costi di produzione e quindi che le importazioni possano ancora mettere sotto pressione le vendite dell'industria dell'Unione.

Tabella 2

	Periodo dell'inchiesta	Dicembre 2021 - aprile 2022	Δ
Prezzo all'importazione, media mensile (EUR/unità)	44,7	51,3	+ 14,8 %

Fonte: Banca dati Surveillance della Commissione per aprile 2022 e banca dati Comext di Eurostat per gli altri mesi

- (16) In base a ciò la Commissione ha stabilito che gli elementi di prova presenti nel fascicolo non indicavano che tale requisito non fosse soddisfatto.

2.4. Conclusione

- (17) Alla luce di quanto precede, la Commissione ha constatato che non vi sono prove risolutive indicanti che la registrazione delle importazioni del prodotto in oggetto nel periodo di comunicazione preventiva sarebbe ingiustificata in questo caso. Dalla pubblicazione dell'avviso di apertura, quando i produttori esportatori erano o avrebbero dovuto essere informati delle presunte pratiche di dumping e del pregiudizio, le importazioni del prodotto in oggetto sono aumentate ulteriormente, il che potrebbe compromettere gravemente l'effetto riparatore dei dazi antidumping anche durante il periodo di comunicazione preventiva.
- (18) Pertanto, in conformità all'articolo 14, paragrafo 5 bis, del regolamento di base, la Commissione registra le importazioni del prodotto in oggetto durante il periodo di comunicazione preventiva.

3. PROCEDURA

- (19) Tutte le parti interessate sono invitate a comunicare le proprie osservazioni per iscritto e a fornire elementi di prova. La Commissione può inoltre sentire le parti interessate, a condizione che ne facciano richiesta per iscritto e dimostrino di avere particolari motivi per essere sentite.

4. REGISTRAZIONE

- (20) A norma dell'articolo 14, paragrafo 5 bis, del regolamento di base, la Commissione registra le importazioni del prodotto in oggetto durante il periodo di comunicazione preventiva di cui all'articolo 19 bis del regolamento di base, a meno che non sussistano elementi di prova sufficienti del fatto che le condizioni previste all'articolo 10, paragrafo 4, lettere c) e d), non sono soddisfatte.



- (21) Eventuali futuri obblighi di pagamento dipenderanno dalle risultanze definitive dell'inchiesta antidumping in corso. Secondo le affermazioni della denuncia con cui è stata chiesta l'apertura dell'inchiesta, i margini di dumping stimati si aggirano intorno al 14 % e il livello medio di eliminazione del pregiudizio giunge fino al 43 % per il prodotto in oggetto. L'importo degli eventuali futuri obblighi di pagamento è stimato, sulla base della denuncia, pari al 14 % del valore del prodotto in oggetto all'importazione a condizioni CIF.

5. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- (22) I dati personali raccolti nell'ambito dell'inchiesta in oggetto saranno trattati in conformità al regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Le autorità doganali sono invitate, a norma dell'articolo 14, paragrafo 5 bis, del regolamento (UE) 2016/1036, ad adottare le opportune disposizioni per registrare le importazioni di determinate ruote di alluminio per gli autoveicoli di cui alle voci da 8701 a 8705, con o senza i loro accessori, munite o non munite di pneumatici, attualmente classificate con i codici NC ex 8708 70 10 ed ex 8708 70 50 (codici TARIC: 8708 70 10 15, 8708 70 10 50, 8708 70 50 15 e 8708 70 50 50) originarie del Marocco.
2. La registrazione scade dopo quattro settimane a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 2


Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 giugno 2022

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

⁽¹⁾ Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).



DECISIONE (UE) 2022/935 DEL CONSIGLIO

del 13 giugno 2022

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di consiglio di associazione istituito dall'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica araba d'Egitto, dall'altra, in merito all'adozione delle priorità del partenariato UE-Egitto 2021-2027

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 217 in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica araba d'Egitto, dall'altra ⁽¹⁾, («accordo») è stato firmato il 25 giugno 2001 ed è entrato in vigore il 1° giugno 2004.
- (2) A norma dell'accordo, il consiglio di associazione da esso istituito («consiglio di associazione UE-Egitto») ha il potere di prendere decisioni per conseguire gli obiettivi dell'accordo ed è in grado di formulare adeguate raccomandazioni.
- (3) . Nell'intento di rafforzare ulteriormente le relazioni tra le parti, già solide e pluridimensionali, sono state individuate priorità del partenariato che sostengano l'attuazione dell'accordo e guidino e informino il partenariato UE-Egitto per il periodo 2021-2027 («priorità del partenariato UE-Egitto 2021-2027»).
- (4) Il Consiglio di associazione UE-Egitto deve adottare una raccomandazione del partenariato UE-Egitto 2021 – 2027 nel corso della sua nona riunione.
- (5) È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di consiglio di associazione UE-Egitto, poiché la raccomandazione in merito alle priorità del partenariato 2021-2027 avrà effetti giuridici sull'Unione.
- (6) La posizione dell'Unione in sede di consiglio di associazione UE-Egitto dovrebbe pertanto basarsi sul progetto di raccomandazione accluso,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:


Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell'Unione nel corso della nona riunione del consiglio di associazione UE-Egitto si basa sul progetto di raccomandazione del consiglio di associazione UE-Egitto accluso alla presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

⁽¹⁾ Accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica araba d'Egitto, dall'altra (GU L 304 del 30.9.2004, pag. 39).



Fatto a Luxembourg, 13 giugno 2022

Per il Consiglio
Il presidente
M. FESNEAU

—



PROGETTO
DI RACCOMANDAZIONE N. 1/2022 DEL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE UE-EGITTO
del ...
sulle priorità del partenariato UE-Egitto 2021-2027

IL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE UE-EGITTO,

visto l'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica araba d'Egitto, dall'altra,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica araba d'Egitto, dall'altra («accordo») è stato firmato il 25 giugno 2001 ed è entrato in vigore il 1° giugno 2004.
- (2) L'articolo 76 dell'accordo abilita il consiglio di associazione UE-Egitto ad adottare decisioni per conseguire gli obiettivi stabiliti dall'accordo e a formulare adeguate raccomandazioni.
- (3) A norma dell'articolo 86 dell'accordo, le parti prendono qualsiasi misura generale o particolare necessaria per l'adempimento degli obblighi che incombono loro ai sensi dell'accordo e si adoperano per il conseguimento degli obiettivi fissati dall'accordo.
- (4) Il riesame della politica europea di vicinato ha proposto una nuova fase di dialogo con i partner, consentendo di rafforzare il senso di titolarità di entrambe le parti.
- (5) L'Unione europea e l'Egitto hanno convenuto di consolidare il loro partenariato concordando una serie di priorità per il periodo 2021-2027 («priorità del partenariato UE-Egitto 2021-2027»), nell'intento di rispondere alle sfide comuni cui devono far fronte l'Unione e l'Egitto e promuovere interessi congiunti.
- (6) Le parti dell'accordo hanno approvato il testo delle priorità del partenariato UE-Egitto 2021-2027, che favoriranno l'attuazione dell'accordo, ponendo l'accento sulla cooperazione in relazione a una serie di interessi comuni definiti congiuntamente,

RACCOMANDA:

Articolo 1

Il consiglio di associazione raccomanda alle parti dell'accordo di attuare le priorità del partenariato UE-Egitto 2021-2027 figuranti nell'allegato della presente raccomandazione **.

Articolo 2

Le priorità del partenariato UE-Egitto 2021-2027 sostituiscono le priorità del partenariato UE-Egitto, di cui la raccomandazione n. 1/2017 del Consiglio di associazione (*) aveva raccomandato l'attuazione.

Articolo 3

La presente raccomandazione entra in vigore il giorno dell'adozione.

(*) Delegazioni: cfr. documento ST 8663/2022 ADD1.

(†) Raccomandazione n. 1/2017 del Consiglio di associazione UE-Egitto, del 25 luglio 2017, che approva le priorità del partenariato UE-Egitto (GU UE L 255 del 3.10.2017, pag. 26).



Fatto a ..., ...

Per il consiglio di associazione UE-Egitto
Il presidente

22CE1550



DECISIONE (UE) 2022/936 DEL CONSIGLIO

del 13 giugno 2022

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea nella 14ª riunione del comitato di esperti tecnici dell'Organizzazione intergovernativa per i trasporti internazionali per ferrovia per quanto riguarda le modifiche delle prescrizioni tecniche uniformi in materia di applicazioni telematiche per il trasporto merci e la modifica dell'allegato B delle regole uniformi ATMF sulle deroghe, nonché nella procedura scritta del comitato di revisione dell'OTIF per quanto riguarda la modifica delle regole uniformi ATMF

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 91, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,


considerando quanto segue:

- (1) L'Unione ha aderito alla convenzione relativa ai trasporti internazionali per ferrovia del 9 maggio 1980, modificata dal protocollo di Vilnius del 3 giugno 1999 (COTIF) mediante l'accordo tra l'Unione europea e l'Organizzazione intergovernativa per i trasporti internazionali per ferrovia di adesione dell'Unione europea alla convenzione relativa ai trasporti internazionali per ferrovia del 9 maggio 1980, modificata dal protocollo di Vilnius del 3 giugno 1999 (COTIF) ⁽¹⁾.
- (2) A norma dell'articolo 13, paragrafo 1, lettera f), della COTIF, è stato istituito il comitato di esperti tecnici (CTE) dell'OTIF.
- (3) A norma dell'articolo 20, paragrafo 1, lettera b), della COTIF e conformemente all'articolo 6 dell'appendice F della COTIF sulle regole uniformi relative alla convalida di norme tecniche e all'adozione di prescrizioni tecniche uniformi applicabili al materiale ferroviario destinato a essere utilizzato nel traffico internazionale, il CTE è competente per l'adozione o la modifica, tra l'altro, delle prescrizioni tecniche uniformi («UTP») relative alle applicazioni telematiche per il trasporto merci («UTP TAF»).
- (4) Conformemente all'articolo 20, paragrafo 1, lettera e), della COTIF e agli articoli 7 bis e 21 dell'appendice G della COTIF sulle regole uniformi relative all'ammissione tecnica del materiale ferroviario utilizzato nel traffico internazionale («regole uniformi ATMF»), il CTE è competente per l'adozione o la modifica dell'allegato B delle regole uniformi ATMF relative alle deroghe all'applicazione di UTP.
- (5) Il CTE ha inserito nell'ordine del giorno della sua 14ª sessione, che si terrà il 14 e 15 giugno 2022, una proposta di decisioni di modifica delle UTP TAF e la revisione dell'allegato B delle regole uniformi ATMF relative alle deroghe all'applicazione di UTP.
- (6) Gli obiettivi cui mirano le decisioni del CTE sono allineare l'UTP TAF al regolamento di esecuzione (UE) 2021/541 della Commissione ⁽²⁾, e allineare l'allegato B delle regole uniformi ATMF alla direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾.

⁽¹⁾ GU L 51 del 23.2.2013, pag. 8.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2021/541 della Commissione, del 26 marzo 2021, che modifica il regolamento (UE) n. 1305/2014 per quanto riguarda la semplificazione e il miglioramento del calcolo e dello scambio dei dati e l'aggiornamento della procedura per la gestione del controllo delle modifiche (GU L 108 del 29.3.2021, pag. 19).

⁽³⁾ Direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario dell'Unione europea (GU L 138 del 26.5.2016, pag. 44).



- (7) Il comitato di revisione istituito ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1, lettera c), della COTIF («comitato di revisione») dovrà svolgere una procedura scritta al fine di decidere in merito alla modifica dell'articolo 3 bis, paragrafo 5, e dell'articolo 15, paragrafo 2, delle regole uniformi ATMF.
- (8) L'obiettivo cui mira la decisione del comitato di revisione è allineare le regole uniformi ATMF alla direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio (*).
- (9) È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di CTE e, per quanto riguarda la revisione delle regole uniformi ATMF, in sede di comitato di revisione dell'OTIF, poiché le decisioni proposte vincoleranno l'Unione.
- (10) Le decisioni previste dell'OTIF sono in linea con il diritto e con gli obiettivi strategici dell'Unione in quanto contribuiscono all'allineamento della normativa OTIF alle disposizioni equivalenti del diritto dell'Unione e dovrebbero pertanto essere sostenute dall'Unione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell'Unione nella 14ª sessione del CTE della COTIF per quanto riguarda le modifiche dell'UTP TAF e la revisione dell'allegato B delle regole uniformi ATMF relative alle deroghe all'applicazione delle UTP è la seguente:

- 1) votare a favore dell'aggiornamento dell'UTP TAF, proposto dal CTE (documento di lavoro del CTE recante il riferimento TECH-22004-CTE14);
- 2) votare a favore dell'aggiornamento dell'allegato B delle regole uniformi ATMF relative alle deroghe all'applicazione delle UTP, proposto dal CTE (documento di lavoro del CTE recante il riferimento TECH-22005-CTE14).

Articolo 2

La posizione da adottare a nome dell'Unione nella procedura scritta del comitato di revisione per quanto riguarda la revisione parziale delle regole uniformi ATMF consiste nel votare a favore della proposta del CTE di modificare l'articolo 3 bis, paragrafo 5, e l'articolo 15, paragrafo 2, delle regole uniformi ATMF (documento di lavoro del CTE recante il riferimento TECH-22019-CTE14-7).

Articolo 3

Una volta adottate, le decisioni del CTE e del comitato di revisione sono pubblicate nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* con l'indicazione della data di entrata in vigore.


Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 13 giugno 2022

Per il Consiglio
Il presidente
M. FESNEAU

(*) Direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, sulla sicurezza delle ferrovie (GU L 138 del 26.5.2016, pag. 102).



DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2022/937 DELLA COMMISSIONE

del 16 giugno 2022

che abroga la decisione 2006/563/CE recante alcune misure di protezione relative all'influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N1 negli uccelli selvatici nella Comunità

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 71, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) 2016/429 conferisce alla Commissione il potere di adottare atti di esecuzione per stabilire misure speciali di controllo delle malattie nell'ambito del controllo dei focolai delle malattie elencate di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2016/429, quando le misure di controllo delle malattie già adottate sono considerate inadatte alla situazione epidemiologica.
- (2) Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione ⁽²⁾ classifica l'influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) come malattia elencata di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2016/429.
- (3) La decisione 2006/563/CE della Commissione ⁽³⁾ definisce alcune misure di protezione da applicare nei casi in cui venga individuata l'influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) causata dal virus A, sottotipo H5 e sia sospetta o confermata la presenza del tipo di neuroaminidasi N1 (H5N1) negli uccelli selvatici. La base giuridica di tale decisione comprende l'articolo 9, paragrafo 4, della direttiva 89/662/CEE del Consiglio ⁽⁴⁾ e l'articolo 10, paragrafo 4, della direttiva 90/425/CEE del Consiglio ⁽⁵⁾. Tali direttive sono state abrogate il 14 dicembre 2019 con regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁶⁾. L'articolo 164, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/625 prevede tuttavia che l'articolo 9 della direttiva 89/662/CEE e l'articolo 10 della direttiva 90/425/CEE continuino ad applicarsi in relazione alle questioni disciplinate dal regolamento (UE) 2016/429, fino alla data di applicazione di quest'ultimo. Il regolamento (UE) 2016/429 si applica dal 21 aprile 2021.

⁽¹⁾ GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione, del 3 dicembre 2018, relativo all'applicazione di determinate norme di prevenzione e controllo delle malattie alle categorie di malattie elencate e che stabilisce un elenco di specie e gruppi di specie che comportano un notevole rischio di diffusione di tali malattie elencate (GU L 308 del 4.12.2018, pag. 21).

⁽³⁾ Decisione 2006/563/CE della Commissione, dell'11 agosto 2006, recante alcune misure di protezione relative all'influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N1 negli uccelli selvatici nella Comunità e che abroga la decisione 2006/115/CE (GU L 222 del 15.8.2006, pag. 11).

⁽⁴⁾ Direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13).

⁽⁵⁾ Direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29).

⁽⁶⁾ Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1).



- (4) Inoltre le misure di cui alla decisione 2006/563/CE sono inadatte all'attuale situazione epidemiologica.
- (5) È pertanto opportuno abrogare la decisione 2006/563/CE.
- (6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2006/563/CE è abrogata.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 16 giugno 2022

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

22CE1552



RETTIFICHE

Rettifica della decisione (PESC) 2022/660 del Consiglio, del 21 aprile 2022, che modifica la decisione 2014/145/PESC, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 120 del 21 aprile 2022)

Pagina 12, tabella «Persone», riga n. 234, colonna «Motivi», primo paragrafo:

anziché: «Yevgeniy Prigozhin è un importante uomo d'affari russo, con stretti legami con il presidente Putin e il ministero della difesa russo. È il fondatore del Wagner Group, un'entità militare non registrata con sede in Russia, di cui è a capo non ufficialmente, e responsabile dello schieramento dei mercenari del Wagner Group in Ucraina.»

leggasi: «Yevgeniy Prigozhin è un importante uomo d'affari russo, con stretti legami con il presidente Putin e il ministero della difesa russo. È il finanziatore del Wagner Group, un'entità militare non registrata con sede in Russia, di cui è a capo non ufficialmente, responsabile dello schieramento dei mercenari del Wagner Group in Ucraina.».

(Decisione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 2ª Serie speciale Unione europea - n. 46 del 23 giugno 2022)

22CE1553

Rettifica del regolamento (UE) 2019/1009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, che stabilisce norme relative alla messa a disposizione sul mercato di prodotti fertilizzanti dell'UE, che modifica i regolamenti (CE) n. 1069/2009 e (CE) n. 1107/2009 e che abroga il regolamento (CE) n. 2003/2003

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 170 del 25 giugno 2019)

Pagina 87, allegato IV, parte I, sezione 1 — APPLICABILITÀ DEL CONTROLLO INTERNO DELLA PRODUZIONE (MODULO A)

Al punto 1.1, la lettera d) è soppressa.

(Regolamento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 2ª Serie speciale Unione europea - n. 64 del 22 agosto 2019)

22CE1554

Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2022/658 del Consiglio, del 21 aprile 2022, che attua il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 120 del 21 aprile 2022)

Pagina 4, allegato, tabella «Persone», riga 234, colonna «Motivi»:

anziché: «Yevgeniy Prigozhin è un importante uomo d'affari russo, con stretti legami con il presidente Putin e il ministero della difesa russo. È il fondatore del Wagner Group, un'entità militare non registrata con sede in Russia, di cui è a capo non ufficialmente, e responsabile dello schieramento dei mercenari del Wagner Group in Ucraina.»

leggasi: «Yevgeniy Prigozhin è un importante uomo d'affari russo, con stretti legami con il presidente Putin e il ministero della difesa russo. È il finanziatore del Wagner Group, un'entità militare non registrata con sede in Russia, di cui è a capo non ufficialmente, responsabile dello schieramento dei mercenari del Wagner Group in Ucraina.».

(Regolamento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 2ª Serie speciale Unione europea - n. 46 del 23 giugno 2022)

22CE1555



Rettifica del regolamento (UE) 2015/1185 della Commissione, del 24 aprile 2015, recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibile solido

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 193 del 21 luglio 2015)

Pagina 3, articolo 1, paragrafo 1,

anziché: «1. Il presente regolamento stabilisce le specifiche per la progettazione ecocompatibile relative alla commercializzazione e alla messa in funzione di apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibile solido aventi una potenza termica nominale ≤ 50 kW.»

leggasi: «1. Il presente regolamento stabilisce le specifiche per la progettazione ecocompatibile relative all'immissione sul mercato e alla messa in servizio di apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibile solido aventi una potenza termica nominale ≤ 50 kW.»

Pagina 5, articolo 2, punto 23,

anziché: «23) "modello equivalente", un modello commercializzato con gli stessi parametri tecnici di cui alla tabella 1 dell'allegato II, punto 3, di un altro modello immesso sul mercato dallo stesso fabbricante.»

leggasi: «23) "modello equivalente", un modello immesso sul mercato con gli stessi parametri tecnici di cui alla tabella 1 dell'allegato II, punto 3, di un altro modello immesso sul mercato dallo stesso fabbricante.»

Pagina 6, articolo 8,

anziché: «Fino al 1° gennaio 2022 gli Stati membri possono consentire la commercializzazione e la messa in servizio degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibile solido conformi alle disposizioni nazionali in vigore in materia di efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente e in materia di emissioni di particolato, di composti gassosi organici, di monossido di carbonio e di ossidi di azoto.»

leggasi: «Fino al 1° gennaio 2022 gli Stati membri possono consentire l'immissione sul mercato e la messa in servizio degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibile solido conformi alle disposizioni nazionali in vigore in materia di efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente e in materia di emissioni di particolato, di composti gassosi organici, di monossido di carbonio e di ossidi di azoto.»

(Regolamento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 2ª Serie speciale Unione europea - n. 73 del 17 settembre 2015)

22CE1556


MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2022-GUE-059) Roma, 2022 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

**CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

	CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: <i>(di cui spese di spedizione € 257,04)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 128,52)*</i>	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo B Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: <i>(di cui spese di spedizione € 19,29)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 9,64)*</i>	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE: <i>(di cui spese di spedizione € 41,27)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 20,63)*</i>	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali: <i>(di cui spese di spedizione € 15,31)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 7,65)*</i>	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E Abbonamento ai fascicoli della 4ª Serie Speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: <i>(di cui spese di spedizione € 50,02)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 25,01)*</i>	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: <i>(di cui spese di spedizione € 383,93)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 191,46)*</i>	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**

- annuale € **302,47**
- semestrale € **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**

- annuale € **86,72**
- semestrale € **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ 180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.





* 4 5 - 4 1 0 6 0 0 2 2 0 8 0 8 *

€ 35,00

